



ERMANNORLANDO
STRUTTURE E PRATICHE
DI UNA COMUNITÀ URBANA
SPALATO, 1420-1479



Istituto Veneto
di Scienze Lettere
ed Arti



VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN

SCHRIFTEN ZUR BALKANFORSCHUNG, 2

L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti trova la sua origine nel Reale Istituto Nazionale, voluto da Napoleone per l'Italia all'inizio del XIX secolo sull'esempio dell'Institut de France, e venne poi rifondato con l'attuale denominazione nel 1838 dall'imperatore d'Austria Ferdinando I. Con l'unione del Veneto al Regno d'Italia, l'Istituto fu riconosciuto di interesse nazionale assieme alle principali accademie degli stati preunitari. La sua configurazione è quella di un'Accademia scientifica, i cui membri sono eletti dall'assemblea dei soci effettivi, pur venendo la nomina formalizzata con decreto ministeriale. L'attività editoriale dell'Istituto comprende periodici, monografie, collane specializzate, atti di convegni, delle scuole di specializzazione e dei seminari da esso promossi.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist Österreichs zentrale außeruniversitäre Einrichtung für Wissenschaft und Forschung. Sie hat die gesetzliche Aufgabe, „die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern“. 1847 als Gelehrtengeellschaft gegründet, steht sie mit ihren heute über 770 Mitgliedern sowie rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären Wissensaustausch und die Vermittlung neuer Erkenntnisse – mit dem Ziel zum wissenschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. Die Mitglieder der Akademie stellen sich im fachübergreifenden Austausch wichtigen Zukunftsfragen, beraten Politik und Gesellschaft und informieren die Öffentlichkeit über bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse. In Kommissionen widmen sie sich Fragen von hoher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz.



Istituto Veneto
di Scienze Lettere
ed Arti



**VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN**

COLLANA

Schriften zur Balkanforschung, 2

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ERMANNORLANDO

STRUTTURE E PRATICHE
DI UNA COMUNITÀ URBANA
SPALATO, 1420-1479

VENEZIA - WIEN
2019

ISBN 978-88-95996-86-8
ISBN 978-3-7001-8614-4

Accepted by the publication committee of the Division of Humanities and Social Sciences
of the Austrian Academy of Sciences:

Michael Alram, Bert G. Fragner, Andre Gingrich, Hermann Hunger,
Sigrid Jalkotzy-Deger, Renate Pillinger, Franz Rainer, Oliver Jens Schmitt,
Danuta Shanzer, Peter Wiesinger, Waldemar Zacharasiewicz

This publication was subject to international and anonymous peer review.
Peer review is an essential part of the Austrian Academy of Sciences Press evaluation
process. Before any book can be accepted for publication, it is assessed by international
specialists and ultimately must be approved by the Austrian Academy of Sciences
Publication Committee.

This volume is promoted by
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Österreichische Akademie der Wissenschaften



Istituto Veneto
di Scienze, Lettere
ed Arti

ÖAW

AUSTRIAN
ACADEMY OF
SCIENCES

and implemented within the project F4207-G18SFB
Visions of Community P7 (FWF)
www.istitutoveneto.org/pdf/spalato14201479.pdf



© Copyright

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - 30124 Venezia, Campo S. Stefano 2945
ivsla@istitutoveneto.it - www.istitutoveneto.it

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - 1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
bestellung.verlag@oeaw.ac.at - verlag@oeaw.ac.at

Project and editorial drafting: Ruggero Rugolo
Typographic composition and layout: Mita Scomazzon
Printing and binding: Cierre Grafica, Sommacampagna (VR)

Distribution:

CIERREVECCHI Srl - Via V.S. Breda 26/C 35010 Limena (PD) - info@cierrevecchi.it

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - 1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
bestellung.verlag@oeaw.ac.at - verlag@oeaw.ac.at

Made in Europe

INDICE

Zum Geleit, OLIVER JENS SCHMITT Pag. IX

INTRODUZIONE

1. L'acquisizione di Spalato nel Commonwealth veneziano »	3
2. L'angolo di osservazione: le comunità »	12
3. Le fonti »	16
4. Struttura del volume »	18

Parte I

LE COMUNITÀ DI BASE

Cap. 1: LA FAMIGLIA »	21
1. Introduzione »	21
2. La formazione della famiglia: il matrimonio »	23
3. La formazione della famiglia: la dote »	35
4. Famiglia e matrimonio, identità e appartenenza »	41
5. Comunità domestica e solidarietà familiari »	49
6. <i>Solutio matrimonii</i> »	58
Cap. 2: LA FRATERNA »	67
1. Famiglia patriarcale ed emancipazione dei figli »	67
2. La comunità familiare tacita »	72
3. Durata e scioglimento della fraterna »	75
Cap. 3: LA <i>SOCIETAS</i> FAMILIARE <i>AD UNUM PANEM ET VINUM</i> »	81
1. Altre famiglie »	81

2. Comunità di sostentamento e mutua assistenza	Pag.	84
3. Precarietà, mobilità e co-residenza	»	89
Cap. 4: COMUNITÀ DI LAVORO	»	95
1. La bottega	»	95
2. L'apprendistato	»	100
3. Il servizio domestico	»	105
4. Il lavoro salariato	»	112
5. La società commerciale	»	116
Cap. 5: COMUNITÀ DI SOSTEGNO	»	125
1. La vicinia	»	125
2. Ospedali e confraternite	»	129

Parte II

COMUNITÀ DI DIRITTO: LIVELLI E INTERAZIONI

Cap. 6: NOBILI	»	137
1. Introduzione	»	137
2. La gestione in esclusiva del comune	»	139
3. La serrata del consiglio	»	146
4. Il passaggio di regime	»	152
5. Biografie e narrazioni	»	159
Cap. 7: POPOLANI	»	165
1. Lo scontro politico	»	165
2. Le rivendicazioni	»	171
3. La questione del turcimanno (e della lingua)	»	176

4. Lo scontro in tribunale	Pag.	179
5. Biografie e narrazioni	»	184
Cap. 8: CITTADINI E FORESTIERI	»	191
1. <i>Cives</i>	»	191
2. La cittadinanza per privilegio	»	194
3. <i>Forenses</i>	»	199
4. L'immigrazione dai Balcani	»	202
5. Le altre comunità straniere	»	209
6. Biografie e narrazioni	»	213

Parte III

LA COMUNITÀ E IL COMUNE

Cap. 9: ALLE RADICI DELL'APPARTENENZA COMUNITARIA: IL COMUNE	»	225
1. Introduzione	»	225
2. Il comune, tra margini di autogoverno e cogestione	»	228
3. Il rettore veneziano e la sua famiglia	»	234
4. Lo statuto: fiducia e riferimenti identitari	»	243
Cap. 10: IL CONFORTO DELLA GIUSTIZIA COMUNITARIA	»	251
1. Strutture e pratiche della giustizia comunitaria	»	251
2. <i>L'iter</i> procedurale	»	258
3. Il sistema probatorio	»	263
4. Il sistema di eccezioni	»	270
5. L'arbitrato e la sentenza volontaria	»	275

Cap. 11: LA CONFIDENZA NELLA GIUSTIZIA DI APPARATO: IL SISTEMA DEGLI APPELLI	Pag.	283
1. Il grado di appello »		283
2. Gli appelli dalle circoscrizioni giurisdizionali minori (Pog- lizza e Almissa) »		293
Cap. 12: LEGAMI COMUNITARI E SPAZI URBANI	»	299
1. La valenza emozionale e identitaria dei luoghi pubblici . . »		299
2. La coscienza della comunità: le mura »		308

Parte IV

UN SISTEMA APERTO: APPARTENENZE PLURIME E SOVRAPPOSIZIONI

Cap. 13: LE COMUNITÀ TRASVERSALI	»	311
1. Introduzione »		311
2. I legami atavici della terra »		313
3. La pervasività dei commerci »		318
Cap. 14: LE COMUNITÀ EMOZIONALI	»	331
1. La comunità del sacro »		331
2. Appartenenze plurime e contaminate »		336

EPILOGO

1. Lo scollamento istituzionale »		347
2. L'ossessione turca »		351
Fonti e bibliografia »		357
Indice dei nomi di luogo »		375
Indice dei nomi di persona »		383

ZUM GELEIT

Die mittelalterliche Geschichte Dalmatiens hat in der Forschung ein eigenartiges Schicksal. Außerhalb der Landesgrenzen Kroatiens bekannt ist vornehmlich das Archiv von Dubrovnik, das von Historikern der Annales-Schule ausgiebig verwendet worden ist. Dalmatien jenseits von Dubrovnik aber bleibt selbst innerhalb Kroatiens vergleichsweise wenig erforscht. In der internationalen Forschung stellt Dalmatien immer noch ein wenig erschlossenes Feld dar. Dabei quillt das dalmatinische Landesarchiv in Zadar vor Quellen schier über. Auch im Vergleich mit den oberitalienischen Archiven dürfen die dalmatinischen Sammlungen als besonders reich gelten. In den letzten Jahren haben Historiker endlich begonnen, diesen Materialreichtum stärker zu erschließen. Dies liegt auch daran, dass alte historiographische Gegensätze an den beiden Adriaküsten sich weitgehend aufgelöst haben und besonders die venezianische Herrschaft in Dalmatien nicht mehr in nationalen Kategorien gedeutet wird. Der Verfasser des vorliegenden Bandes, Ermanno Orlando, hat in seinem umfangreichen Werk maßgeblich dazu beigetragen, den venezianischen Staat und dessen Wesen neu zu deuten – als ostmittelmeerischen Raum des Rechts, des Handels, der Kommunikation, der nicht in ethnischen Begriffen zu fassen ist. In seinen Schriften arbeitet er Ausgleich durch Verhandlung und staatlich gelenkte und verrechtlichte Kommunikation als Wesensmerkmale des venezianischen Staates in Übersee heraus und überwindet die alte Dichotomie von Herrschern und Beherrschten und damit zusammenhängende Denkschablonen wie Imperialismus und Kolonialismus, wie sie aus der national belasteten älteren Forschung bekannt sind. Schon seine bisherigen Arbeiten zum Adria-raum legen Zeugnis ab von einem neuen Blick, der den Lebenswelten der vielsprachigen Region wesentlich besser gerecht wird.

Nun legt Ermanno Orlando, gleichsam als summa seiner bisherigen Beschäftigung mit Dalmatien, eine umfassende Monographie zu einer der wichtigsten Städte der Region vor, zu Split/Spalato, das wie andere dalmatinische Städte aus einer antiken Siedlung erwachsen ist. Erstaunlicherweise kontrastiert die Fülle des Quellenmaterials zu


den einzelnen dalmatinischen Städten mit einer recht kleinen Zahl an Stadtmonographien. Zu Split muss der Leser immer noch auf das alte Werk des kroatischen Historikers Grga Novak zurückgreifen. Legt man Novak neben das vorliegende Buch, tritt der große Fortschritt der Forschung klar vor Augen. Ermanno Orlando ist mit Methoden und Theoriedebatten der internationalen und besonders der italienischen Mittelalterforschung bestens vertraut, und als Verfasser mehrerer Monographien und Editor wichtiger Quellenbestände ein wichtiger Akteur in diesem Wissenschaftsfeld. In der venezianistischen Mediävistik zählt er mittlerweile zu den bedeutendsten Forscherpersönlichkeiten. Aus diesem Grund habe ich mich besonders gefreut, als ich ihn für die Erforschung des mittelalterlichen Split und von dessen Gemeinschaften gewinnen konnte, die Thema des Spezialforschungsbereiches „Visions of Community“ waren, der zwischen 2011 und 2019 vom österreichischen Fond für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) gefördert worden ist. Ermanno Orlando stieß 2015 zur Forscherequipe des Projekts hinzu und vollendete in wenigen Jahren das vorliegende Werk. Es bildet einen Meilenstein in der Adriaforchung und besonders in der Untersuchung des mittelalterlichen Dalmatien. In umfassender Weise erschließt es die Gesellschaft eines großen ostadriatischen Hafens zur Zeit seiner wohl größten Blüte im 15. Jahrhundert. Split wurde Teil des venezianischen Rechts- und Handelsraumes, behielt seinen transadriatischen Handel, wurde aber durch die neue wirtschaftliche Dynamik begünstigt. Die vielfältige Auffächerung einer adriatischen Kommune mit katholischer Kultur beschreibt das Buch in beeindruckender Weise. Es zeigt aber auch auf, wie das osmanische Vordringen an die Adria die ostadriatische Stadtkultur zerrüttete und schließlich auf einen kleinen Küstenbereich zurückdrängte.

In der umfangreichen Debatte um den venezianischen Überseestaat wurde Dalmatien erst in den letzten Jahren verstärkt einbezogen. Zu hoch war die Sprachbarriere, als dass die kroatische Forschung – ich nenne hier nur Namen aus der älteren mediävistischen Forschung wie Tomislav Raukar und Josip Kolanović – zur Kenntnis genommen worden wäre. Während in der Frühneuzeitforschung Historiker wie Egidio Ivetic, Tea Mayhew, Eric Dursteler, Larry Wolff oder Noel Malcolm die Ostadria auf der mentalen Landkarte der Geschichtswissenschaft neu verankert haben, ist Vergleichbares für das Mittelalter nur in Ansätzen erfolgt. Ermanno Orlandos großes Buch zu Split im 15. Jahrhundert wird dies ändern. Es beruht auf umfangreicher

eigener Archivarbeit, auf – weitgehend ein Novum für die italienische Mediävistik – einer gebührenden Einbeziehung der kroatischen Forschung und auf einem klar gefassten theoretischen Modell. Es steht zu hoffen, dass der vorliegende Band die Forschung an den beiden Ufern der Adria, aber auch weit darüber hinaus anregen wird, das dalmatinische Spätmittelalter nicht nur in die venezianische und adriatische Geschichte verstärkt einzubeziehen, sondern auch in gesamteuropäische Betrachtungen. Denn Split und Dalmatien, das wird aus Orlandos Buch deutlich, waren integraler Bestandteil der Geschichte des romkirchlichen und von der kommunalen Stadtkultur geprägten spätmittelalterlichen Europas.

Wien, im Oktober 2019

Oliver Jens Schmitt



La Dalmazia veneziana nel XV secolo.

STRUTTURE E PRATICHE
DI UNA COMUNITÀ URBANA
SPALATO, 1420-1479

INTRODUZIONE

1. *L'acquisizione di Spalato nel Commonwealth veneziano*

Spalato era ritornata a far parte del Commonwealth veneziano nel luglio 1420. I fatti sono ben noti. Sin dal 1409 Ladislao d'Angiò-Durazzo, in concorrenza con Sigismondo di Lussemburgo per il trono d'Ungheria e titolare di diritti in Dalmazia, aveva ceduto a Venezia quanto in suo possesso nella regione in cambio di denaro sonante. L'atto d'acquisto era stato formalizzato il 9 luglio del 1409 nella chiesa veneziana di San Silvestro: con esso Ladislao aveva concesso Zara, Pago, Aurana e Novegradi alla dominante veneta, assieme a tutti i suoi diritti sulla costa, per una somma pari a 100.000 ducati d'oro. Era stata l'occasione per Venezia per rientrare a pieno diritto nel possesso della Dalmazia (dopo averla persa in seguito alla pace di Zara del 1358): perché se quanto Ladislao aveva ceduto era davvero irrisorio in termini quantitativi, il punto fondamentale era stato l'acquisizione di un pretesto legale – l'atto di acquisto – su cui poi poggiare il successivo recupero della regione. Da allora, infatti, Venezia non aveva cessato di rivendicare con insistenza la sovranità su tutta la Dalmazia, e non solo su quei pochi avamposti che già le appartenevano (dallo stesso 1409 anche Arbe, Cherso e Ossero erano nel frattempo tornate sotto le ali della dominante, seguite a ruota, nel 1412, da Sebenico). Tali rivendicazioni avevano portato in breve allo scoppio della guerra con Sigismondo, intenzionato a resistere alla forza di penetrazione veneziana. Il conflitto, iniziato nel 1411, si era tuttavia ben presto dissolto nella tregua firmata dai due belligeranti appena due anni dopo, che implicitamente aveva riconosciuto i diritti di Venezia sulla Dalmazia e conferito una patina di legittimità ai suoi disegni espansionistici sulla regione. Nel nome di un riconoscimento di fatto delle posizioni godute al momento della tregua, la dominante si era così via via riappropriata dell'intera area contesa, mettendo piede su

tutte le città e le isole della Dalmazia marittima sino a Traù e Spalato, acquisite da ultime, come appena detto, nel 1420¹.

L'annessione di Spalato, infatti, si era compiuta in maniera molto rapida e per lo più incruenta – almeno dal punto di vista formale – a cavallo tra la primavera e l'estate di quell'anno. A fine marzo 1420, Venezia, decisa a chiudere definitivamente i giochi in Dalmazia (che duravano ormai da più di qualche tempo), aveva dato mandato a Pietro Loredan, capitano generale del Golfo, di radunare i propri eserciti di terra e di mare a Sebenico e di là sferrare l'attacco decisivo a Traù e

¹ G. CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, III, Zara 1835, pp. 100-102; G. LUCIO, *Storia del regno di Dalmazia e di Croazia*, trad. it. a cura di L.C. DE PAVISSICH, Trieste 1896, pp. 618-620 (rist. anast. Trieste 1983; ed. orig. *De regno Dalmatiae et Croatiae*, Amstelaedami 1666); L. DE VOINOVITICH, *Histoire de Dalmatie*, I, Paris 1935, pp. 468-488; R. CESSI, *La repubblica di Venezia e il problema adriatico*, Napoli 1953, pp. 120-133, 152-153; G. PRAGA, *Storia della Dalmazia*, Padova 1954 (I ed. Zara 1941), pp. 129-138, 153-160; G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 251-252; M. WAKOUNIG, *Dalmatien und Friaul. Die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum*, Wien 1990, pp. 47-58, 109; F. SENECA, *La penetrazione veneziana in Dalmazia*, «Atti e memorie dell'Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», CVI (1993-94), pp. 31-43; G. GULLINO, *Le frontiere navali*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, pp. 14-19; B. KREKIĆ, *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. CRACCO - G. ORTALLI, Roma 1997, pp. 66-82; *Gli accordi con Curzola. 1352-1421*, a cura di E. ORLANDO, Roma 2002 (Pacta Veneta, 9), pp. 57-61; E. ORLANDO, *Venezia e il mare nel medioevo*, Bologna 2014, pp. 124-126. In generale, sul rapporto tra Venezia e l'intera area adriatica orientale, si vedano: B. KREKIĆ, *Le relazioni fra Venezia, Ragusa e le popolazioni serbo-croate*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*. Atti del I Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana promosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 1-5 giugno 1968), I, *Storia - Diritto - Economia*, a cura di A. PERTUSI, Firenze 1973, pp. 389-402; J. TADIĆ, *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico fino al secolo XV*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, pp. 687-704; O.J. SCHMITT, *Das venezianische Südosteuropa als Kommunikationsraum (ca. 1400-ca. 1600)*, in *Balceni occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaum und Venedig (13.-18. Jahrhundert)*, Atti del convegno internazionale di studi (Vienna-Venezia, 25-29 settembre 2006), a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT, Wien 2009, pp. 77-102; E. IVETIĆ, *Venezia e l'Adriatico orientale. Connotazioni di un rapporto (secc. XIV-XVIII)*, in *Balceni occidentali, Adriatico e Venezia*, pp. 239-260; E. IVETIĆ, *Un confine nel Mediterraneo. L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900)*, Roma 2014 (in particolare sulla Dalmazia veneta, pp. 123-159).

Spalato, avendo facoltà anche di procedere «viriliter ... per omnes vias et modos posibles pro habendo in manibus et potestate nostra» le due terre in questione. Prima di procedere *manu militari*, tuttavia, il capitano, ben sapendo che entrambe le comunità «multum timent habere guasta», avrebbe dovuto offrire loro una via d'uscita pacifica al conflitto, verificando per entrambe la disponibilità a volersi «se submittere nostro dominio pacifice et quiete»². Traù, sorda a qualsiasi trattativa, era capitolata con la forza il 22 giugno 1420, dopo due settimane di duro assedio. Non appena giunta notizia della caduta violenta della città vicina, il comune di Spalato aveva convocato in tutta fretta il consiglio maggiore, dove si erano deliberati la resa immediata e l'assoggettamento pacifico della comunità alla dominante veneta³. D'altronde, c'era da scongiurare in ogni modo l'evenienza di una occupazione *manu militari*, come era appena successo a Traù, così da potersi presentare al tavolo delle trattative non da vinti, ma da supplici – liberi e consapevoli – della protezione veneziana, e negoziare nei modi più favorevoli possibili i termini della propria dedizione spontanea alla dominante veneta. Su tali presupposti, e in particolare sulla *fictio* di una adesione volontaria e spontanea della comunità spalatina al Commonwealth veneziano, erano seguiti i preliminari alla dedizione formale, concordati con lo stesso Loredan. Forte delle intese raggiunte con il capitano generale del Golfo, una commissione di ambasciatori, nominati dal consiglio generale – i nobili Cresolo di Matteo Papalich, Nicola di Pietro de Comis, Marco di Pietro e Nicola Iancii Leonis –, si era quindi presentata l'8 luglio al cospetto della signoria, supplicandola «cum magna reverentia» di approvare e ratificare, mediante l'emissione di un privilegio ufficiale (munito di bolla aurea), le concessioni già ottenute dal Loredan. Il senato veneziano, constatata la «bona intencione e dispositione sua» e confidando sulla sua futura fedeltà, aveva accettato di buon grado l'assoggettamento della comunità spalatina «sub gubernatione et protectione nostra», dichiarandosi ben disposto ad «approbare et confirmare» i capitoli concordati in preceden-

² *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, a cura di Š. LJUBIĆ, vol. VIII, Zagreb 1886 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 17), pp. 11-13.

³ CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, III, p. 105; LUCIO, *Storia del regno di Dalmazia*, p. 637; PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 155; G. NOVAK, *Povijest Splita*, II, *Od 1420. god. do 1797. god.*, Split 1961, pp. 1-2.

za con il capitano del Golfo. Inoltre, aveva provveduto, sebbene in via provvisoria, a nominare un provveditore «pro eundo Spalatum», nella figura di Vittore Bragadin, incaricato con mandato semestrale di traghettare la città fuori dai pantani del passaggio di regime, in attesa della designazione del suo primo rettore ufficiale (il conte Bertuccio Diedo)⁴.

Il giorno successivo, il 9 luglio, si era proceduti con la dedizione solenne e l'emissione del privilegio formale, o patto, promulgato dal doge Tommaso Mocenigo, con cui si era definitivamente sancita l'annessione della città nel Commonwealth veneziano⁵. Attraverso il patto di dedizione i due interlocutori avevano trovato entrambi credito e legittimità, pur in un quadro di rapporti decisamente asimmetrici e di stretta subordinazione dell'uno (Spalato) all'altro (Venezia). Il patto, infatti, in quanto riconoscimento di una situazione di dipendenza e sottomissione, era istituto costitutivo di sovranità; allo stesso tempo però, in quanto prodotto di una negoziazione, era uno strumento indispensabile per assecondare la natura più vera del dominio veneziano, che rimaneva, per ragioni pratiche e ambientali – la lontananza della città, una certa debolezza delle sue strutture di governo e la carenza di legittimità – un sistema di potere dialogico e multipolare, fondato sulla reciprocità e il consenso, nonché su modelli di amministrazione della cosa pubblica (giocoforza) condivisi e partecipati⁶. La comunità spalatina aveva così avuto modo di negoziare il suo ingresso e la sua permanenza nel dominio marciano badando bene a garantirsi il passaggio nei termini più utili e vantaggiosi possibili; Venezia, dal canto suo, aveva visto riconosciuta la propria supremazia e, con essa, la facoltà di fissare regole e stru-

⁴ *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 22-23.

⁵ *Ibid.*, pp. 24-29; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, Latinske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. GLIGO i M. BERKET, Talijanske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. RISONDO i L. ŠIMUNKOVIĆ, Split 1996, pp. 82-96, n. 6.

⁶ Sui caratteri, le strutture e le modalità dell'amministrazione veneziana in Dalmazia si vedano I. PEDERIN, *Die venezianische Verwaltung Dalmatiens und ihre Organe (XV. und XVI. Jahrhundert)*, «Studi veneziani», n.s., XII (1986), pp. 99-163; R.C. MUELLER, *Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia*, in *Quattrocento adriatico. Fifteenth-Century Art of the Adriatic Rim*. Papers of a Colloquium held at the Villa Spelmam, Florence 1994, Bologna 1996, pp. 29-56, 225-230. Per un utile confronto con il dominio veneziano in Istria si rinvia ora J. BANIĆ, *Venetian Istria in the embrace of a nascent Dominium (c. 1381-c.1517)*, Ph.D. Thesis, Budapest, Central European University, 2017.

menti della gestione politica e di determinare i margini di autonomia convenienti e tollerati (peraltro variabili a seconda delle esigenze e delle opportunità e soggetti a continue contrattazioni)⁷.

Nella sua duplice natura di accordo bilaterale e di privilegio sovrano, concesso dal detentore del potere a chi ne era sottoposto, e malgrado (di nuovo) qualche inevitabile tratto di finzione e propaganda, derivante proprio da tale natura bicefala, il patto aveva rappresentato il momento precipuo di normalizzazione delle relazioni tra il centro e la terra soggetta, stabilendo i fondamenti del dominio marciano, ma anche riconoscendo l'identità politica, giuridica e sociale della comunità spalatina. Secondo prassi consolidate, infatti, nell'occasione Spalato aveva sottoposto alla dominante una lista di richieste, o capitoli (quelli già approvati dal Loredan), per lo più diretti ad ottenere il riconoscimento delle proprie prerogative amministrative, giuridiche e fiscali; il senato, dopo averne vagliato contenuti e pertinenza, aveva risposto punto per punto, ora approvando, ora rigettando, ora chiedendo di riformulare la richiesta. L'insieme di tali capitoli e risposte era stato infine raccolto in un documento solenne, il patto appunto, o privilegio: un documento aperto e all'uopo rinegoziabile, che da allora aveva rappresentato la costituzione di base del dominio veneziano in città, capace di sanzionare l'ordine politico e sociale esistente, garantire diritti e prerogative della comunità spalatina, ma allo stesso tempo consolidare e legittimare l'egemonia veneziana e tutelarla dalle rivendicazioni delle potenze concorrenti. Sulla base di tale documento, infatti, Spalato aveva ottenuto di mantenere, come meglio vedremo, adeguati spazi di autogoverno e autonomia e il riconoscimento di quegli strumenti giuridici che ne esprimevano appieno il carattere e le specificità, vale a dire gli statuti e le consuetudini particolari; inoltre, essa era stata capace di ritagliarsi margini convenienti di partecipazione nell'esercizio della giustizia, contrattando con la capitale gli ambiti di competenza riservati al rettore veneziano e quelli gestiti collegialmente e in autonomia⁸.

⁷ Si riprendono qui in parte riflessioni già elaborate in E. ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 15-19.

⁸ A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III/1, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, Vicenza 1980, pp. 582-583, 589;

Come detto, trattandosi di un documento vivo, il patto era soggetto a continue negoziazioni ed esposto a periodiche revisioni; non a caso, appena dopo la sua promulgazione, nel dicembre 1420 la comunità spalatina aveva presentato una nuova serie di capitoli alla dominante, proponendo adeguamenti, correzioni e aggiornamenti alle clausole concordate appena qualche mese prima. Peraltro, la stessa capitale aveva tutto l'interesse a mantenere aperto e modificabile il patto, per potervi intervenire, all'occorrenza, con emendamenti o limitazioni delle concessioni originarie. Nonostante la sua natura aperta, tuttavia, o forse proprio in ragione di essa, il patto aveva sin da subito rappresentato la garanzia fondamentale di funzionamento del sistema; giocandovi un ruolo, non solo simbolico, di conciliazione delle istanze accentratrici della capitale con la domanda di partecipazione della comunità soggetta e di custode di un corpo di privilegi locali avvertiti come inviolabili e irreversibili per quanto, nei fatti, provvisori e soggetti a ripetute modificazioni⁹.

Da ultimo il privilegio era riuscito – potenza di nuovo della *fic-tio!* – nell'intento di dissimulare le tensioni, smorzare artificialmente i toni e sedare i contrasti e le ostilità che immancabilmente avevano accompagnato i mesi difficili del passaggio di regime, facendo appari-

A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, «Rivista storica italiana», XCIV (1982), p. 600; COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 252-253; A. VIGGIANO, *Governanti e governati nello Stato veneto della prima Età moderna. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana*, Treviso 1993, pp. 26-27; B. ARBEL, *Colonie d'oltremare*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, V, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, p. 952; G. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, I, Pordenone 1996, pp. 15, 20-24; *Gli accordi con Curzola*, pp. 57-64; A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia*, III, p. 536; M. O'CONNELL, *Men of Empire. Power and Negotiation in Venice's Maritime State*, Baltimore 2009, pp. 1-2, 12, 31-33; B. ARBEL, *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELER, Leiden 2013, pp. 144-146; M. O'CONNELL, *The Contractual Nature of the Venetian State*, in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2015, pp. 57-72.

⁹ *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 60-64; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 100-111, n. 8.

re la comunità coesa e compattamente concorde verso la dedizione a Venezia; mentre in realtà la città usciva da decenni molto tormentata, in cui aveva conosciuto nel breve volgere di pochi anni l'avvicinarsi di ben due governi tirannici, quello di Marcolino prima e di Hrvoje Vukčić Hrvatinić poi, da cui era riuscita definitivamente a liberarsi, ritrovando la piena autonomia comunale (anche se pur sempre sotto l'egida del regno d'Ungheria), solamente nel 1413¹⁰. Le stesse fasi concitate del cambio di signoria avevano creato nella comunità lacerazioni interne e divisioni partitiche tra i sostenitori del dominio ungherese da una parte e la maggioranza filo-veneziana dall'altra, con fenomeni ripetuti di fuoriuscitismo ed espulsioni, che avevano ulteriormente sfibrato il corpo cittadino e provocato in taluni casi rovesci di fortuna e dissesti economici anche nelle famiglie eminenti della città. La comunità aveva anzi poi fatto fatica a recuperare lo spirito di coesione e le solidarietà interne in parte allora compromessi, come ben testimoniato dalla questione dei banditi, su cui torneremo, che si era trascinata stancamente per anni prima di trovare una sistemazione, peraltro posticcia e di facciata¹¹.

Ebbene, ancora a diversi anni di distanza dall'annessione, nelle fonti spatatine permaneva l'eco dei disagi e delle aritmie provocati dalle tensioni politiche di quegli anni. Per esempio, in un processo intentato nell'ottobre 1432 dal nobile Giovanni del fu Andrea de Grisogonis contro Andrea del fu Miladino, pellicciaio, al quale l'attore contestava l'inadempienza delle clausole sottoscritte in un contratto di locazione firmato dalle parti nel 1416, Andrea si era difeso adducendo che se dopo il primo anno aveva interrotto la conduzione delle terre affidategli era stato a causa della guerra di occupazione della città, quando Spalato era stretta per mare dalle galee della dominante e afflitta dalla parte di terra dalle scorribande di quelli di Poglizza, «che curivano per tuto chanpo de Spalato, robando e amazando la zente»; in quegli anni funesti del passaggio di regime, infatti, egli aveva patito conseguenze gravissime, in quanto

¹⁰ CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, III, pp. 96-97; LUCIO, *Storia del regno di Dalmazia*, pp. 612-613, 637; PRAGA, *Storia della Dalmazia*, pp. 152-155.

¹¹ Cf. *infra*, pp. 155-156.

fo taiata la testa a suo fiol Nicola crudelissimamente, digando che ha voluto asentir con li altri a dar la terra de Spalato a la magnifica e illustrissima ducal signoria de Venegia, cum in lu processo si contiene.

A quel punto, lui stesso, affranto e terrorizzato, aveva preferito «per grande paura» darsi alla fuga, temendo «che non sia facto simel a luy como fo facto a suo fiol Nicola» (e a diversi altri accusati in quel frangente di sedizione); dopo essersi raccomandato a Nicolò Cappello, allora capitano generale del Golfo, era così fuoriuscito dalla città, non facendovi rientro se non dopo che «la città de Spalato non fu soto dominio de la illustrissima duchal signoria da Venexia», rimanendo per tutto il tempo dell'espatrio «alo comandamento di misser lo capitano predicto» e poi del suo successore, Francesco Bembo. Peraltro, durante il suo esilio, non potendosi difendere da alcune accuse per debiti mosseglì in città, aveva perso «a torto» tutto il suo patrimonio, sia immobiliare che liquido. Era poi stato il provveditore Vittore Bragadin, una volta insediatosi nella reggenza della città, a concedergli la grazia del rimpatrio, «tamen contradicentibus multis nobilibus Spalati ne intromictetur», non essendo lui inserito nell'elenco ufficiale dei banditi dalla città¹². Ma Andrea e il figlio Nicola non erano stati gli unici a patire le conseguenze della guerra e le lacerazioni delle strutture socio-economiche che essa aveva comportato; anche i nobili fratelli Tommaso e Domenico del fu Nicola Papalich, due tra i membri più insigni della nobiltà spalatina, ne avevano temporaneamente fatto le spese, essendo stati nell'occasione «descuzadi for de la patria nostra et usurpadi li beni nostri», tanto che per anni avevano poi dovuto saldare i debiti provocati dalle gravi perdite allora subite, «del qual pagamento simo debitori a li amici nostri, li qual ne ha imprestado i dicti denari»¹³.

Tuttavia, le aritmie di quegli anni erano state presto assorbite e la comunità aveva trovato all'interno del Commonwealth veneziano, e al suo regime così fisiologicamente partecipato e condiviso – come si avrà modo di illustrare più approfonditamente nelle pagine che seguono –,

¹² Državni arhiv u Zadru, Arhiv Splita (= DAZd, AS), k. 6, sv. 19.1, cc. 12r, 19v-21v, 23r-24r.

¹³ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 17r.

una stabilità e una compattezza tali da garantirle per alcuni decenni benessere, prosperità e una significativa crescita demografica, potendo peraltro trarre indubbi vantaggi dal suo inserimento strutturale nel sistema economico-commerciale veneziano. Tale solidità era stata ulteriormente amplificata dall'acquisizione nel 1444 nel distretto di Spalato delle comunità limitrofe di Almissa e Poglizza, che sino ad allora avevano rappresentato – assieme a Klis, rimasta però nelle mani del bano di Slavonia – una spina nel fianco per la città; solo da allora, infatti, Spalato aveva definitivamente fissato i propri confini e definito le proprie giurisdizioni nel comitato limitrofo¹⁴.

Orbene, proprio tali decenni, dall'annessione della comunità nel Commonwealth veneziano sino grosso modo al 1479, saranno l'oggetto di studio e di analisi del presente volume. Se la data iniziale non ha bisogno di chiarimenti, qualche spiegazione ulteriore merita la data scelta come termine di riferimento finale. Essa coincide con la conclusione della guerra ventennale combattuta tra Venezia e l'impero ottomano per l'egemonia nei Balcani e nel Mediterraneo orientale, iniziata nel 1463¹⁵. Tale conflitto aveva non solo marcato una netta cesura nei rapporti tra le due potenze, ma anche nei modi di percepire l'area balcanica e le sue frontiere, introducendo elementi di tensione e incertezza così gravi da condizionare pesantemente le stesse dinamiche comunitarie della città spalatina; i trend di crescita, infatti, avevano da allora subito un rallentamento, per poi collassare definitivamente a fine secolo, quando l'incombente minaccia turca sulla città aveva provocato una sindrome di soffocamento tale, anche economico, da gravare a lungo sulla comunità spalatina, pure nei secoli successivi¹⁶.

¹⁴ CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, III, p. 106; LUCIO, *Storia del regno di Dalmazia*, p. 637; PRAGA, *Storia della Dalmazia*, pp. 165-166; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 15-16; T. ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu. Svakodnevnica obrtnika u 14. i 15. stoljeću*, Zagreb-Split 2018, pp. 75-79.

¹⁵ Sulla conquista ottomana dei Balcani qui si rinvia per ora solo a *The Ottoman Conquest of the Balkans. Interpretations and Research Debates*, a cura di O.J. SCHMITT, Wien 2016, e alla bibliografia ivi contenuta.

¹⁶ Cfr. *infra*, pp. 126-127, 347, 351-355.

2. *L'angolo di osservazione: le comunità*

Beninteso, non si tratterà di una storia di Spalato tradizionale: il filtro adottato – un'analisi delle strutture sociali e istituzionali effettuata sulla base di un ricorso privilegiato alla categoria concettuale di comunità – non lo permette. Quello di comunità rimane un concetto polisemico, semanticamente ambiguo, talora del tutto impalpabile e sfuggente, se non precisato lessicalmente di volta in volta – comunità locale, rurale, urbana, religiosa e via dicendo –, oltre che in continua metamorfosi. Nonostante tutte le difficoltà a precisarne il significato e a definirne dei modelli ideali, le scienze sociali hanno nondimeno registrato negli ultimi tempi un ritorno di interesse per la nozione di comunità e per uno studio, quantomeno empirico, delle varie forme in cui essa appare realizzarsi nella dimensione quotidiana e nella materialità delle pratiche sociali¹⁷. Giusto a partire da tali presupposti, il progetto VISCOM,

¹⁷ Su tali questioni si rinvia, in generale, a A. BAGNASCO, *Comunità*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, II, Roma 1992, pp. 206-214; Z. BAUMAN, *Voglia di comunità*, Roma-Bari 2001; F. FISTETTI, *Comunità*, Bologna 2003, pp. 7-13. Più nello specifico si vedano le puntuali riflessioni maturate, sul versante storiografico e proprio in riferimento all'area dalmata che qui interessa, in O.J. SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia. Comparative Approaches*, a cura di E. HOVDEN - CH. LUTTER - W. POHL, Leiden 2016, pp. 125-126; O.J. SCHMITT, *Le comunità nello Stato e la società veneziana nel periodo classico. Prolusione*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2018, pp. IX, XIII-XIV. Il rinnovamento degli studi sulle comunità, anche in ambito storiografico, è attestato da diverse pubblicazioni recenti, tra cui, per esempio, alcuni volumi, per lo più collettivi, sulle comunità urbane o rurali del medioevo europeo: M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comunità rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006; B.H. ROSENWEIN, *Emotional communities in the early middle ages*, Ithaca-London 2006; *Urban space in the Middle Ages and Early Modern Age*, a cura di A. CLASSEN, Berlin 2009; *Cities and Their Spaces. Concepts and Their Use in Europe*, a cura di M. PAULY - M. SCHEUTZ, Köln 2014; *Performing towns. Steps towards an understanding of medieval urban communities as social practice*, «Archaeological Dialogues», 22 (2015), pp. 109-169; *Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe*, a cura di J. COLSON - A. VAN STEENSEL, London 2017. Un importante bilancio sull'utilizzo della categoria concettuale di comunità nella tradizione storiografia italiana in: G.M. VARANINI, *Studi sulle «comunità» nel tardo medioevo: appunti per un bilancio storiografico sull'area italiana (XX sec.)*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, pp. XXI-XLIV. Infine, una fondamentale analisi del rapporto

Visions of Community, in cui anche tale ricerca si inserisce – un grosso progetto collettivo, comparativo e multidisciplinare, finanziato dal Fondo di Ricerca Austriaco¹⁸ –, ha riunito sin dal 2011 un nutrito numero di studiosi, di diversa formazione, provenienza e specializzazione, per confrontarsi con la categoria di comunità e studiarne l'applicazione, in termini di pratiche sociali, discorsive e di appartenenza, in diversi contesti storici e geografici, tra cui anche la Dalmazia veneziana¹⁹. Il punto di partenza è stato, necessariamente, una prima messa a fuoco del termine e una sua preliminare precisazione concettuale. Tali premesse, lungi da alcuna pretesa sistematizzante, sono risultate indispensabili per cogliere alcuni elementi fondanti del concetto di comunità, quali la fiducia, la reciprocità, la dimensione emotiva, il senso di appartenenza e la capacità di generare processi identitari e inclusivi. Soprattutto, esse sono servite a maturare la consapevolezza che il modo più efficace – e forse l'unico – per comprenderne l'effettiva dimensione sociale e istituzionale, era cogliere e studiare la comunità nella sua dimensione ordinaria, nelle pratiche sociali quotidiane, nelle forme di solidarietà ricorrenti e nelle relazioni emozionali e affettive comuni e abituali²⁰.

L'adozione di un concetto flessibile e aperto di comunità, fondato non tanto su modelli ideali o astratti, ma sulla tangibilità delle relazioni sociali e delle forme di coesistenza (anche affettive ed emozionali), ha così permesso di studiare, sul campo, come le comunità agivano e interagivano e i loro processi di reazione e composizione di fronte al conflitto, alla contestazione o alle rotture, anche le più profonde. Per tale motivo, il progetto ha scelto di mettere al centro delle ricerche le relazioni

tra etnicità, identità e appartenenza, anche comunitaria, in area balcanica, in J.V.A. FINE, *When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans. A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods*, Ann Arbor 2006.

¹⁸ Per qualche ulteriore informazione sul progetto, promosso congiuntamente dall'Università di Vienna e dall'Accademia Austriaca delle scienze, si vedano A. GINGRICH - Ch. LUTTER, *Visions of Community. An Introduction*, in *Visions of Community. Comparative Approaches to Medieval Forms of Identity in Europe and Asia*, a cura di A. GINGRICH - Ch. LUTTER, «History and Anthropology», 26 (2015), pp. 1-7; W. POHL, *Introduction. Meanings of Community in Medieval Eurasia*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia*, pp. 1-26.

¹⁹ Progetto *Society, Statehood and Religion in Late Medieval Dalmatia*, coordinato da Oliver Jens Schmitt.

²⁰ SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, p. 125; ID., *Le comunità nello Stato*, pp. XIII-XIV.

interpersonali e gli spazi – sia simbolici che reali – dove queste si esplicavano, soffermandosi in particolare sulle dinamiche di strutturazione e definizione delle comunità e sui sistemi, talora molto complessi, delle loro appartenenze: in contesti, peraltro, in cui le stesse non erano quasi mai entità stabili, ma soggette a mutamenti e continue trasformazioni; in cui le appartenenze erano motivo di contrattazione e talora di rifiuto e opposizione; e in cui gli aspetti partecipativi ed emozionali giocavano un ruolo mai accessorio nella formazione delle stesse solidarietà, alleanze o divisioni che stavano alla base dei discorsi comunitari. Il lavoro sul campo si è in particolare soffermato su tre piani di analisi e approfondimento, vale a dire le strutture, i discorsi e le pratiche: intendendo per strutture, «la costituzione materiale e formale delle comunità, i linguaggi politici e le dinamiche di convivenza istituzionali»; per discorsi, le articolazioni sociali e la natura solidale, collaborativa e partecipativa propria di ciascun corpo comunitario, ossia le dialettiche interne, da quelle più formali sino alle più intime relazioni di reciprocità, mutualismo e convivenza; per pratiche, infine, «la dimensione culturale di ogni comunità e dunque i loro linguaggi simbolici, gli spazi dell'immaginario e del rito, le cerimonie e i codici comuni, fondamentali nella costruzione delle identità e delle appartenenze»²¹.

Inoltre, si è cercato – nel progetto così come nel presente volume – di non perdere mai di vista la natura plurilivellare della comunità, ossia il suo essere un fenomeno sociale multistrato, composto da diversi livelli di appartenenza e inclusione, in cui ogni gruppo e ogni singolo legame sociale e identitario, dalla famiglia al vicinato, dalla corporazione professionale sino al comune, erano parte integrante di una totalità che tutti li conteneva e presupponeva, in un rapporto organico di reciprocità e interdipendenza fondato sui principi del mutualismo, della vicendevole cooperazione e della partecipazione solidale. Nemmeno si è mai sottovalutata la dimensione necessariamente multifunzionale della comunità, intesa quale struttura operante su più livelli e su molteplici scale, con diversi piani di intersecazione e sovrapposizione, entro i quali,

²¹ E. GRUBER - F. KÜMMELER - O.J. SCHMITT, *Practicing Community in Urban and Rural Eurasia. Introduction and Practical Approaches (1000-1600)*, in *Practicing Community in Urban and Rural Eurasia (1000-1600). Comparative Perspectives*, a cura di E. HOVDEN - F. KÜMMELER - J. MAJOROSSY, in c.s.; SCHMITT, *Le comunità nello Stato*, p. XIX (da cui le citazioni).

come meglio vedremo, le confinazioni perdevano spesso di peso e sostanza, lasciando ampi margini alle relazioni (e alle contrapposizioni) fra le parti, alla commistione delle grammatiche discorsive e alle pratiche interpersonali e intracomunitarie²².

La dialettica insistita e il confronto (e conforto) con le altre scienze sociali, in primo luogo la sociologia e l'antropologia, hanno, infine, permesso di ancorare il progetto su solide basi scientifiche. In particolare, si è ritenuta indispensabile una rilettura preliminare delle teorie comunitarie elaborata dalla sociologia classica – a cominciare dalle riflessioni fondamentali di Ferdinand Tönnies, a cui si deve la riscoperta del concetto negli ultimi decenni del XIX secolo, – necessaria anche per superare la diffidenza e il sospetto con cui il termine comunità viene ancora oggi visto in certi contesti linguistici, soprattutto quello tedesco, in cui esso sconta l'uso distorto, ideologico e strumentale che ne è stato fatto durante gli anni del nazionalsocialismo²³. Non è questa la sede per un approfondimento delle teorie comunitarie sviluppate da Tönnies – e poi ulteriormente elaborate dai sociologi classici, da Émile Durkheim a Max Weber –, se non per evidenziarne alcuni caratteri di estrema modernità, quali l'idea di comunità intesa come formazione organica, intima e confidenziale, intrinsecamente legata alla dimensione emozionale dei rapporti associativi, capace di attivare rapporti di stretta collaborazione e mutualismo e processi partecipati e inclusivi, specie in termini di riconoscimento identitario. Spetta, peraltro, a Tönnies l'individuazione di tre forme originarie di comunità, la parentela, il vicinato e l'amicizia; una impostazione, poi ulteriormente sviluppata da Max Weber, seppur facendo ricorso ad un concetto di comunità ben più complesso e problematico, alla base della stessa struttura del presente volume (come meglio si dirà a breve), che in qualche modo ne riprende, con ulteriori specificazioni e articolazioni, la distinzione in comunità di sangue, di luogo e di spirito²⁴.

²² GRUBER-KÜMMELER-SCHMITT, *Practicing Community*; SCHMITT, *Le comunità nello Stato*, pp. XV, XVIII.

²³ N. BOND, *Gemeinschaft und Gesellschaft. The Reception of a Conceptual Dichotomy*, «Contributions to the History of Concepts», 5 (2009), pp. 162-186; SCHMITT, *Le comunità nello Stato*, p. IX.

²⁴ Ma per tutto questo si rimanda al quadro d'assieme e alle riflessioni proposte in SCHMITT, *Le comunità nello Stato*, pp. IX-XIV.

3. *Le fonti*

Su tali presupposti, Spalato è sembrata – per dimensioni, rilevanza, collocazione geografica e caratteri strutturali della comunità locale – un caso di studio esemplare e per molti versi eccezionale. A renderlo tale contribuiva anche la copiosità e (parziale) integrità dell'archivio comunitario, ricco, per il periodo in esame, di decine e decine di registri e fascicoli redatti dalla cancelleria del comune, contenenti scritture sia di natura giudiziario-amministrativa che di ambito notarile. L'archivio conserva, infatti, gran parte delle serie, seppure lacunose, prodotte dal locale tribunale comitale, competente in materia di diritto civile, tra cui diciassette registri/fascicoli di *libri civilium*, ossia la registrazione quotidiana dell'attività giudiziaria del foro, comprese le verbalizzazioni dei testimoni e le pubblicazioni delle sentenze, relativi agli anni dal 1428 al 1487 (con lacune: 1437-1446, 1450-1452 e 1457-1472); un registro di sentenze del 1434-1437; quattro registri della serie dei *Libri extraordinariorum, preceptorum et sententiarum*, riguardanti gli anni 1467-1473 e 1481-1487; e tre fascicoli di *Processi civili e criminali*, inerenti gli anni 1477-1481 (comprensivi in realtà di modestissimi lacerti dell'attività del tribunale penale, di completa giurisdizione del conte, le cui carte sono andate, di contro, pressoché completamente perdute). Il fondo comprende, inoltre, una piccola parte delle scritture generate dagli uffici e dall'attività amministrativa del comune, tra cui due libri delle bollette (1454-1456 e 1481-1486), un quaderno *contraliterarum*, relativo agli anni 1475-1476, un *liber cognitionum et venditionum* del 1454, un libro dei dazi, riguardante il periodo dal 1484 al 1487 e un fascicolo delle condotte militari del 1475-1476, oltre ad un registro, purtroppo in pessimo stato di conservazione, di ducali (1480-1484) e quattro fascicoli di scritture varie. Ma quanto a consistenze, il primato spetta decisamente alle scritture di natura notarile, essendo l'archivio ricco di ben trentasette *libri instrumentorum*, dal 1437 al 1487 (lacune: 1440, 1450-1453, 1457-1469, 1475-1477), e di quattro *libri testamentorum et inventariorum*, relativi agli anni 1436-1439 e 1447-1450. Peraltro, l'avocazione alla cancelleria della redazione degli atti notarili, assieme alla stesura dei documenti pubblici, riguardanti il governo del comune e l'amministrazione della giustizia, era del tutto normale in area dalmata, dove mai la professione notarile aveva sviluppato una propria dimensione del tutto

autonoma e privata, rimanendo pertanto la documentazione relativa agli atti volontari e ai negozi giuridici tra i privati di stretta produzione (e conservazione) dello stesso ufficio di cancelleria²⁵.

Una tale disponibilità di fonti ha reso da subito seducente e invitante l'archivio spalatino, avendone intuito le potenzialità per la ricostruzione della fitta rete di relazioni personali e collettive della comunità locale e per l'analisi dei processi, sempre molto fluidi e magmatici, di definizione delle identità e delle appartenenze. Tanto più trattandosi di un archivio che, malgrado la sua indubbia ricchezza, era rimasto a lungo inesplorato, non avendo ancora attirato, salvo rare eccezioni, l'interesse sistematico degli studiosi, come avevano invece da tempo fatto sia l'archivio della vicina Dubrovnik, che quelli di Zara, Traù, Rab o Sebenico²⁶ (sebbene in misura ben più limitata del primo)²⁷. È persa, infatti, immediatamente evidente l'utilità di tali fonti per studiare come le comunità prendevano forma e si manifestavano, sino a proiettare sulla città reti più o meno dense di solidarietà e protezioni, come esse interagivano tra di loro, intersecandosi e condizionandosi a vicenda, e come si rapportavano con i poteri dominanti. La quantità e la qualità delle fonti, insomma, sembravano fornire l'humus più adatto (e promettente) per esplorare le strutture, le retoriche discorsive e le varie forme di co-

²⁵ F. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo*, Firenze 2012, pp. 55, 113; F. BETTARINI, *Il notariato dalmata e la "Santa Intrada"*, in *Venezia e Dalmazia*, pp. 113-114, 117-119.

²⁶ O.J. SCHMITT, *L'apport des archives de Zadar à l'histoire de la Méditerranée au XV siècle*, in *Venise et la Méditerranée*, a cura di S. FRANCHINI - G. ORTALLI - G. TOSCANO, Venezia 2011, pp. 45-49.

²⁷ Con produzione di monografie sulla storia tardo medievale delle città dalmate pressoché del tutto mancanti per Spalato, ancora debitrice del volume di Grga Novak, *Povijest Splita*, II, risalente al 1961, che, peraltro, quegli archivi non aveva praticamente visto: cfr. almeno, tacendo della vastissima produzione storiografica su Dubrovnik, T. RAUKAR, *Zadar u 15. stoljeću: ekonomski razvoj i društveni odnosi*, Zagreb 1977 e T. RAUKAR, *Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*, Zadar 1987, per Zara; N. KLAJČ, *Trogir u srednjem vijeku*, Trogir 1985 e I. BENYOVSKY LATIN, *Srednjovjekovni Trogir. Prostor i društvo*, Zagreb 2009, per Traù; D. MLACOVIĆ, *Gradani plemići. Pad i uspon rapskoga plemstva*, Zagreb 2008 e D. MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola. Caduta e ascesa della nobiltà di Arbe*, Zagreb 2012, per Arbe; J. KOLANOVIĆ, *Šibenik u kasnome srednjem vijeku*, Zagreb 1995, per Sebenico. La lacuna su Spalato è stata solo di recente colmata con la comparsa dell'importante volume di Tonija ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*.

munità – da quelle fondate su legami forti ed esclusivi, come la famiglia, a quelle più informali e aperte, come le clientele economiche o le fazioni politiche – in uno dei comuni urbani più rilevanti e vivaci dell'intera costa dalmata; in un contesto, peraltro, come meglio diremo, contrassegnato da un diffuso bilinguismo e da una complessiva omogeneità confessionale, dove le variabili erano semmai di natura sociale e dove la dialettica politico-istituzionale aveva un ruolo fondamentale nella stessa determinazione delle solidarietà e delle appartenenze.

4. *Struttura del volume*

Il volume, dunque, si impernia e si sviluppa attorno alla dimensione comunitaria della Spalato del pieno Quattrocento, secondo una struttura a spirale che, muovendo dal basso verso l'alto, si occuperà nella sua prima parte delle strutture di base della società spalatina, dalla famiglia sino alle comunità di lavoro e alle confraternite di sostegno e di mutua cooperazione; nella seconda, delle comunità di diritto, in particolare i nobili, i popolani, i cittadini e i forestieri; nella terza del comune (e delle sue strutture), inteso quale momento primario di unificazione di una realtà tanto complessa e di sintesi in un ente politico-istituzionale legittimo, inclusivo e solidale delle tante *communitates* di cui la *communitas* spalatina era appunto formata²⁸. A partire da ciascun livello, l'intento è quello di proporre narrazioni incentrate sulle comunità e sulle loro svariate manifestazioni e gradazioni, sul loro protagonismo, sulla loro flessibilità e sulle loro molteplici interazioni e contaminazioni. E proprio sulla forza e la pervasività delle relazioni intercomunitarie, delle reti informali e dei legami alternativi di solidarietà, ci si soffermerà nella quarta e ultima parte del volume, per evidenziare il grado di commistione e vischiosità delle strutture di afferenza e identificazione, anche in una società all'apparenza così severamente strutturata in termini di appartenenze comunitarie come quella di Spalato del pieno Quattrocento.

Per analizzare al meglio sia i tratti costitutivi delle singole comunità

²⁸ SCHMITT, *Le comunità nello Stato*, p. XVIII. Per una rilettura del comune come sintesi di diverse istanze comunitarie si veda E. GRUBER, *The City as Commune*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia*, pp. 97-124.

e i meccanismi interni di inclusione e appartenenza identitaria, sia le discontinuità tra i diversi gruppi, ma anche quei margini, più porosi e fluidi, dove le relazioni e le commistioni erano più comuni, si è spesso fatto ricorso durante la ricerca all'analisi microstorica²⁹. L'approccio microstorico è sembrato, infatti, il più idoneo per cogliere non solo singole biografie, ma anche le reti sociali, i legami comunitari e le collosità del quotidiano, e per individuare quegli spazi dove tali legami prendevano forma e si esplicavano; insomma, quei luoghi faglia o luoghi soglia dove la complessità delle interazioni finiva per dare luogo a combinazioni ibride e a favorire il sorgere di appartenenze plurime e contaminate. Per questo si è volutamente continuato a scomporre e ricomporre le diverse tessere desunte dalle fonti alla ricerca di tracce di soggettività e di quotidianità; a rincorrere le biografie e le genealogie; a percorrere e ripercorre le lunghe derive degli spazi meno codificati e di più intenso rimestio: sicuri che questa fosse la strada migliore per cogliere la e le comunità spalatine nella loro complessità, nelle loro più intime forme di convivenza e adesione, ma anche nelle loro molteplici e inevitabili interferenze e sovrapposizioni.

²⁹ Sulle potenzialità offerte alla ricerca da un approccio microstorico qui si rinvia solo a G. LEVI, *On Microhistory*, in *New Perspectives on Historical Writing*, a cura di P. BURKE, Cambridge 2001, pp. 97-119; O.J. SCHMITT, *Micro-history and Lebenswelten as Approaches to Late Medieval Dalmatian History. A Case Study of Korčula*, in *Spomenica akademika Sime Ćirkovića*, a cura di S. RUDIĆ, Belgrad 2011, pp. 137-158.

PARTE PRIMA
LE COMUNITÀ DI BASE

Capitolo 1
LA FAMIGLIA

1. *Introduzione*

La famiglia, pur nelle sue diverse configurazioni e nelle sue molteplici declinazioni, è stata da sempre considerata la base organica di ogni forma di vita associativa e relazionale del passato, anche di un passato remoto (e spesso così frainteso) come quello medievale. In particolare, la storiografia più recente, sulla scorta delle riflessioni e dei modelli interpretativi proposti dalle scienze sociali, ha spesso descritto la famiglia come una struttura naturale, fondata sulla comune appartenenza e su un forte senso di solidarietà e condivisione; una istituzione forte e assorbente – anche nelle sue accezioni più deboli e informali –, imperniata sui legami di sangue, capace istintivamente di assumere una funzione primaria non solo in termini di disciplinamento sociale, ma anche di affidamento politico e di elaborazione giuridica. In tal senso essa è stata intesa, in quanto entità ancestrale e rassicurante, come il prototipo fondamentale della comunità, espressione di una socialità qualificata in termini di fiducia, affidabilità e di reciproci sostegno e cooperazione¹.

Non a caso, la sociologia classica – cui nell'introduzione si è già fatto un rapido accenno e che farà spesso da contrappunto anche alle pagine che seguono –, ha posto alla base di ogni espressione di vita comunitaria e associativa proprio la famiglia. Per Ferdinand Tönnies essa, in quanto fondata su un legame inscindibile e vincolante come il san-

¹ In un percorso ampio di studi, che va dagli ormai classici M. MITTERAUER - R. SIEDER, *The European family*, Oxford 1982, J. GOODY, *The development of the family and marriage in Europe*, Cambridge 1983, D. HERLIHY, *Medieval households*, Cambridge (MA)-London 1985 e *Histoire de la famille*, a cura di A. BURGUIERE - C. KLAPISCH-ZUBER - M. SEGALAN - F. ZONABEND, Paris 1986 al recente T. KUEHN, *Family and Gender in Renaissance Italy*, Cambridge 2017. Per una riflessione sul rapporto tra famiglia e comunità ancora importanti i saggi raccolti in *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE - E. GRENDI - G. LEVI, «Quaderni storici», 11 (1976).

gue, era l'origine e il sostentamento di tutte quelle forme primarie e forti di socialità – primordiali e istintive quanto intense e penetranti – da cui poi germinavano tutti gli altri legami e le diverse strutture di relazione sociale, comprese le più complesse e artificiali. Il sangue acquisiva in tal senso una finalità identificativa e aggregante, in quanto generatore di un'istituzione, quale appunto la famiglia, a tal punto esclusiva, intima e condizionante da rappresentare, con le sue congenite implicazioni affettive e solidaristiche, la base organica di ogni altra forma di vita associativa². Anche per Georg Simmel la famiglia era il nucleo sociale di base, rappresentando di fatto un aggregato (o cerchia) contraddistinto da una intima coesione e da un alto grado di partecipazione, all'interno del quale prendevano forma, al livello più semplice, le dinamiche di appartenenza e le relazioni sociali primarie³. Lo stesso Max Weber, nel definire la famiglia come gruppo sociale prioritario di sostentamento, ricorreva al termine di comunità, intesa, tuttavia, come comunità domestica, o economica, dove gli aspetti economici, produttivi e di sussistenza giocavano un ruolo maggiore, in termini di adesione, solidarietà e condizionamenti, degli stessi legami creati dal sangue e dalla parentela⁴. Talcott Parsons, infine, nel definire la società come un insieme complesso di sistemi differenziati ma integrati, al punto da risultare complementari e tra loro intimamente compenetrati, individuava nella famiglia uno di tali sottosistemi essenziali, del tutto funzionale alla sua stessa sopravvivenza⁵.

Alla luce di quanto detto pare, dunque, del tutto opportuno iniziare la trattazione di un volume incentrato sull'analisi del sistema (complesso) di relazioni comunitarie espresso da una città adriatica del tardo medioevo, quale Spalato, soffermandoci in via preliminare sulle sue comunità di base (o sottocomunità): a partire ovviamente dalla famiglia, per poi allargare il compasso a quelle forme di co-residenza e famiglia

² F. TÖNNIES, *Comunità e società*, Milano 1963, pp. 47-72.

³ G. SIMMEL, *La differenziazione sociale*, a cura di B. ACCARINO, Roma-Bari 1982, pp. 120-121.

⁴ M. WEBER, *Economia e società*, I, Milano 1999, pp. 54-55.

⁵ T. PARSONS - R.F. BALES, *Famiglia e socializzazione*, Milano 1974, pp. 14-22. Una introduzione e una panoramica d'assieme sulle interpretazioni offerte sulla famiglia dalla sociologia classica, da cui si sono tratte le riflessioni qui proposte, in M. MIANO, *La famiglia nel pensiero dei sociologi classici*, Milano 2010.

allargata improntate alla condivisione del lavoro e del patrimonio e sostenute da una concertazione di intenti e affetti capaci di creare, allo stesso modo della famiglia, coesione sociale, fiducia reciproca e interazioni dense e propulsive, come la fraterna o le *societates ad unum panem et vinum*; per approdare, infine, a quei gruppi più o meno formalizzati, incardinati spesso sulle stesse strutture familiari e parentali, ma contrassegnati pure da solidarietà di tipo negoziale e contrattato (e pertanto meno istintivi ed embrionali, ma più convenzionali e talora artificiali), quali la bottega artigiana, la società commerciale, le cerchie amicali, i rapporti di vicinato e le solidarietà confraternali, in grado anch'essi di provocare un forte senso di identificazione e appartenenza e di innescare processi di reciproco sostegno e assistenza. Una carrellata, insomma, sulle strutture di base della società spatina, con l'intento di proporre narrazioni incentrate sulle comunità e sulle loro svariate manifestazioni e gradazioni, sul loro protagonismo, sulla loro flessibilità e sulle loro molteplici interazioni e contaminazioni.

2. *La formazione della famiglia: il matrimonio*

Negli ultimi anni la storiografia ha dedicato una crescente attenzione a temi quali la famiglia e il matrimonio, enfatizzandone la capacità di dare stabilità alle strutture di convivenza e di cementare gli equilibri parentali, sociali e politici delle comunità di antico regime. In particolare, la ricerca ha messo in luce la natura dinamica e versatile del matrimonio pre-tridentino – premessa indispensabile alla formazione di ogni famiglia – e la sua attitudine a fungere da istituto di controllo e funzionamento sociale non solo quando legittimo e disciplinato, ma anche nelle sue forme più spurie e corrotte (si pensi alla vasta gamma dei legami di fatto e para-coniugali, o alla ridda di figure suppletive, surrogatorie e imitative del matrimonio che avevano comunque rappresentato uno strumento necessario e funzionale di convivenza civica). Nonostante l'interesse generale riversato sulla famiglia, alcuni argomenti hanno, più di altri, calamitato l'attenzione degli storici. Nel complesso, le questioni economiche e patrimoniali sono state a lungo prevaricanti. Tanta attenzione appare del tutto motivata, stante la capacità delle strutture economiche di agire sui comportamenti familiari e

sulle modalità di aggregazione della società civile, sino a configurarne gli assetti – domestici ed abitativi – prevalenti. Ciò vale, in particolare, per la famiglia di antico regime, costruita attorno ad un'intelaiatura rigidamente strutturata e gerarchica – *familia, id est substantia*, secondo la nota definizione dei giuristi tardo-medievali –, in cui il principio della solidarietà domestica imponeva di vincolare ogni scelta al fine della conservazione e trasmissione del patrimonio e al sostentamento economico del nucleo familiare. Da qualche anno, tuttavia, la prospettiva economica è stata dapprima affiancata e poi sormontata da analisi incentrate sulla famiglia intesa quale aggregato di relazioni affettive ed emozionali. In particolare, la riflessione recente sul matrimonio, con i suoi tempi, riti e linguaggi, ha portato in primo piano una concezione di famiglia meno convenzionale: un istituto plurale nelle forme, maggiormente flessibile nelle strutture, complesso e variegato nelle funzioni; una famiglia meno bloccata nella pianificazione domestica, più disponibile a far emergere i legami interni e a investire non solo nelle solidarietà economiche ma anche nei sentimenti, negli affetti, nell'educazione dei figli o nelle pratiche di socializzazione. In tale prospettiva, la famiglia, su cui ora ci soffermeremo, in quanto presupposto di ogni forma di relazione sociale, assume un ruolo fondamentale per spiegare la stessa complessità dei legami comunitari, essendo essa immediatamente rivelatrice del modo di pensare le forme di solidarietà e convivenza, anche di una comunità urbana quale Spalato nel tardo medioevo⁶.

⁶ Su tali questioni si rinvia molto brevemente, in una bibliografia sterminata, a: S. SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, Bologna 2001, pp. 17-60; A. COWAN, *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot 2007; CH. DONAHUE, *Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages. Arguments about Marriage in Five Courts*, Cambridge 2007; D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2008, pp. 21-81; C. CRISTELLON, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa e i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna 2010 (poi anche con il titolo *Marriage, the Church, and its Judges in Renaissance Venice, 1420-1545*, Cham 2017); E. ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010; ID., *Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso medioevo*, Bologna 2014, pp. 193-373; J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto-Buffalo-London 2015; *Marriage in Europe, 1400-1800*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, Toronto 2016.

Se la famiglia era il perno degli equilibri sociali ed economici della comunità spalatina, il matrimonio, in quanto sua premessa costitutiva, era il fondamento dell'ordinamento civico; per preservarne la funzione, nulla era (almeno in teoria) più disciplinato e strutturato del coniugio, l'evento formativo dell'unione familiare e parentale. In quanto momento primario di assestamento e stabilizzazione della società, il matrimonio favoriva la pacificazione civica, disciplinando le pulsioni sessuali e affettive, riducendo l'aggressività dei giovani e consolidando i collegamenti interparentali e comunitari. Attorno all'alleanza matrimoniale si coagulavano interessi patrimoniali ed equilibri sociali; le relazioni comunitarie, fondate sulla cooperazione e sulla mutua responsabilità e fiducia, prendevano forma; i legami solidaristici e le reti di protezione e sostegno acquisivano nerbo e spessore: giusto per tale motivo, l'istituto era stato nel tempo progressivamente codificato – sino alla sua accurata sistemazione in diverse rubriche del libro III degli statuti del 1312⁷ –, con l'obiettivo di vincolare la scelta coniugale ai canoni vigenti della collettività e in particolare all'autorità paterna e scongiurare, se non ai livelli sociali marginali e subalterni, la formazione di coppie spontanee e poco funzionali (se non proprio deleterie) agli equilibri comunitari.

In quanto istituto primario di disciplinamento e coesione sociale

⁷ *Statut Grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo*, III. znatno prošireno i temeljito izmijenjeno izdanje, a cura di A. CVITANIĆ, Split 1998. Un'ampia e approfondita disamina sul diritto coniugale e di famiglia e sulle questioni collegate relative alle successioni e alla trasmissione dell'eredità familiare, fatta sulla base degli statuti, in A. CVITANIĆ, *Uvodna studija*, ivi, pp. 143-152, 211-222; in particolare, sulla posizione legale della donna negli stessi statuti si rinvia a V. PEZELJ, *Pravni položaj žene po Splitskom statutu iz 1312. godine*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 227-253. Uno sguardo sul matrimonio e la famiglia, gettato attraverso le fonti notarili, in I. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, «Studi veneziani», n.s., XXI (1991), pp. 362-367 e ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 203-212 (con particolare attenzione alla famiglia artigiana), che si sofferma pure sul diritto successorio e sul sistema ereditario in uso a Spalato (pp. 218-221). In generale, sulla famiglia e il diritto ereditario in area croata imprescindibile L. MARGETIĆ, *Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo*, Zagreb 1996. Per qualche ragguglio sulle pratiche matrimoniali in uso in Dalmazia si rinvia a U. INCHIOSTRI, *Per il diritto matrimoniale e gli usi nuziali in Dalmazia (con riguardo a un ordo de dotibus et nuptiis ragusino del sec. XIII)*, «Archivio Storico per la Dalmazia», V, 27 (1928), pp. 1-15.

era necessario che il matrimonio mantenesse una struttura modulare e aperta, così da permettere alle famiglie, ai gruppi e ai poteri costituiti di governare e assimilare un cambiamento così radicale e vitale per la comunità quale era il trasferimento di donne – e insieme di beni, alleanze e solidarietà – da un gruppo parentale ad un altro. Nonostante gli strumenti di controllo adottati e il potente sforzo di omologazione operato dal diritto canonico, supportato dalla stessa produzione statutaria locale, il matrimonio, anche a Spalato, aveva continuato a confrontarsi con una molteplicità di segni e percorsi rituali differenti, configurandosi come un processo a tappe, esposto a diverse variabili, che cominciava con la promessa e si concludeva – senza che nessuna tappa intermedia fosse strettamente necessaria o sempre presente – con il trasferimento della sposa nella casa del marito. In città, infatti, le pratiche nuziali erano contraddistinte da una certa variabilità degli spazi scenici – più spesso la casa della sposa, ma non di rado anche gli ambienti antistanti il palazzo comunale e la sua cancelleria –; dalla mutabilità dei percorsi, a volte rigidamente formalizzati e garantiti in ogni loro passaggio dalla scrittura, altre volte del tutto spontanei e senza alcuna traccia di documentazione; infine, dalla volubilità delle forme e della simbologia utilizzate.

Sebbene sviluppato su diverse tappe rituali, il matrimonio ruotava attorno a due eventi principali: la promessa (o sponsali) e il consenso verbale espresso al tempo presente (per poi concludersi con il trasferimento della moglie nella casa del marito). Nessuno dei due momenti era davvero indispensabile: nemmeno il consenso, performativo del sacramento per la dottrina canonica e la teologia, ma nella pratica del tutto interscambiabile con la promessa, con la quale, nella coscienza comune, spesso si confondeva. Per i più, infatti, il vincolo era già formato con il contratto *de futuro*, stante l'abitudine diffusa nella prassi civile ad assimilare l'impegno espresso verbalmente al tempo futuro (*sponsalia per verba de futuro*) con il consenso nuziale *per verba de praesenti*, vale a dire l'obbligazione verbale pronunciata al tempo presente cui sola erano legate la sacramentalità e la giuridicità dell'istituto⁸.

⁸ A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1891, pp. 102-106, 122; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001, pp. 123-126, 228-233; SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, pp. 36-37; ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo*, pp. 65-90.

Come detto, nell'opinione comune gli sponsali erano considerati ben più di una semplice obbligazione *de futuro*, avendo di fatto pari efficacia dello scambio dei consensi nella formazione del vincolo (e del sacramento), senza il bisogno della ulteriore (e successiva) formalizzazione del matrimonio al tempo presente. A suggellare il coniugio stretto nell'ottobre del 1474 tra Girolama, figlia del nobile Matteo Papalich, e il giovane patrizio Doimo del fu Pietro de Marulis, era stata sufficiente la cerimonia degli sponsali «per verba de futuro»; alla promessa, svoltasi nella casa della sposa, si era arrivati dopo una serrata negoziazione tra le famiglie coinvolte e una stretta contrattazione finanziaria. Tali preliminari erano stati condotti dai maschi delle due case, in particolare dal padre della sposa e dallo stesso sposo, «ibi presenti, contentanti et acceptanti», non prima tuttavia di avere ottenuto il consenso del fratello e degli altri familiari «ibi congregatorum»; il patto era stato quindi suggellato, «mutuo consensu inter eos interveniente», dalla stipula del contratto dotale. In maniera del tutto simile si era svolta nell'ottobre 1445 la cerimonia degli sponsali tra Giacomina, figlia «domicella» di ser Michele di Francesco de Avanzio, e Comulo di Vitcho de Petrachis; a cambiare era stata solo l'ambientazione, in quanto la promessa era stata proferita non già nella casa della sposa, ma nella cancelleria comunale. In tale spazio pubblico, davanti agli ufficiali competenti e ad alcuni testimoni convocati per l'occasione, ser Michele aveva concesso in moglie la figlia – ovviamente assente, come volevano la consuetudine e i codici di comportamento urbani – a Comulo, nobile rampollo di una delle casate più potenti e prestigiose della città, garantendo che in un momento successivo l'obbligazione *de futuro* sarebbe stata convenientemente ratificata da un impegno «per verba de presenti secundum usum sancte matris ecclesie». L'accordo era stato sigillato dalla promessa di dote fatta dal padre della sposa: un assegno dotale di importo assai ragguardevole, pari a 1.000 ducati, che sarebbe stato versato solo dopo la *transductio* della figlia nella casa maritale e l'avvenuta consumazione del matrimonio. Comulo aveva replicato assumendosi gli stessi impegni; aveva solo aggiunto l'obbligo, al momento della ratifica dell'unione al tempo presente – come detto, unica cerimonia performativa, agli occhi della chiesa, del contratto e del sacramento matrimoniale –, di far redigere a proprie spese l'apposito istrumento dotale «secundum consuetudinem Spalati». A garanzia degli impegni assunti – e a conferma della loro co-

genza, tanto da equiparare gli sponsali ad un matrimonio per *verba de presenti* – entrambe le parti si erano infine obbligate, in caso di inadempienza, a risarcire la parte lesa, come espressamente richiesto dal diritto locale, con il versamento di una penale «pro arris sponsaliciis ac arrarum sponsaliciarum nomine» pari all'intero importo della dote pattuita⁹.

Anche lo sposalizio celebrato nel luglio 1478 tra i nobili Girolamo del fu Cosma de Petrachis ed Elisabetta del fu Pietro Picenich si era svolto in uno spazio pubblico, «ad fenestram cancellerie comunis», e secondo le stesse modalità, ivi compresa la dazione delle arre *sponsalicie* per una somma pari a quella stabilita per la dote (nel caso specifico, 400 ducati). E che la penale non fosse un mero deterrente o una ammenda dissuasiva poi del tutto inapplicabile (o comunque inesigibile), appare dimostrato dalla sentenza in contumacia proferita dalla curia comitale il 22 febbraio 1430 contro Stipano Volcassinich, originario di Poglizza, accusato di non aver ottemperato alla promessa matrimoniale fatta a Volchna, vedova di Giorgio Pethcovich, servitrice di Alessandro Baldi da Sassoferrato, cittadino e mercante; dopo gli sponsali, infatti, Stipano, «nolens observare predicta», aveva fatto ritorno in patria, rompendo la promessa. Su istanza della parte lesa, che aveva preteso di essere risarcita per lo scioglimento delle nozze, il conte aveva, quindi, condannato il fuggitivo a pagare la penale prevista nel contratto – di entità certo non paragonabile alle arre di cui sopra, trattandosi di una somma di sole 100 lire, ma comunque importante per un popolano dalle limitate risorse economiche –, non solo in applicazione alla legge ma anche per scongiurare comportamenti simili, in quanto trasgressivi e pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la convivenza civica: «ut truffe quas fecit redeant super suum caput et aliis sit in exemplum»¹⁰.

Nonostante la rilevanza assunta dalla cerimonia degli sponsali nella fissazione del vincolo, in specie nella classe nobiliare e nelle famiglie abbienti, il momento centrale della sequenza matrimoniale rimaneva

⁹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 340v-341r; k. 15, sv. 32.1, c. 44v. Sulla dazione di pegni, o arre, a garanzia degli impegni assunti nel contratto matrimoniale si veda *Statut Grada Splita*, libro III, cap. CXXIV, *De sponsalibus et matrimonio qui sunt de contrahendo*, p. 582. Si è preferito, qui e oltre, riportare sempre la forma originale dei cognomi, così come trascritti nella fonte, senza procedere a – talora arbitrarie e pericolose – normalizzazioni: quindi, a titolo di esempio, Papalich, piuttosto che la forma corrente Papalić.

¹⁰ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 71r; k. 16, sv. 34.1, cc. 131r-132r.

lo scambio del consenso *de praesenti*, in quanto unica e sola cerimonia performativa del sacramento. Anche a Spalato, infatti, il matrimonio orbitava in genere attorno al nucleo legittimante del consenso (pur in presenza di casi dove – come visto – alla formalizzazione dell’unione, ratificata dalla *transductio*, si poteva tranquillamente giungere bypassando l’impegno *de presenti*, proprio per la forza conseguita dagli sponsali e la loro funzione surrogatoria e suppletiva); era, insomma, l’espressione verbale dei consensi al tempo presente a qualificare la progressione di gesti e simboli che, nel nome del matrimonio, si dispiegava dalla promessa alla coabitazione, in un percorso che durava talora pochi giorni, talaltra mesi o addirittura anni.

Dopo gli sponsali, Carlo del fu Francesco da Padova aveva suggellato il 21 ottobre 1479 la sua unione coniugale con Margherita, figlia di Alberto Geler, conestabile, contraendo «vero et legitimo matrimonio per verba de presenti come vuol et comanda Dio e la santa madre ecclesia romana». Nella casa della nubenda, Carlo, tenendo per mano la sposa «in signum vere promissionis et fidei», aveva preso Margherita «per sua unica et dilecta sposa, moier et dona», pronunciando gli impegni al tempo presente così come volevano il diritto canonico e i riti della chiesa. A celebrare il matrimonio era stato pre’ Tommaso, arcidiacono della chiesa cattedrale, il quale aveva interrogato sul consenso dapprima lo sposo, «faciente verba solemnia . . . iuxta verbum Pauli apostoli ex ore Dei “diligite uxores vestras quemadmodum Christus dilexit ecclesiam”»; allo stesso modo aveva poi raccolto il consenso della sposa, la quale «tota mente, corde et animo, corrispondendo in omnibus al voler de esso ser Karlo, per tactum manus in signum connubii et vere fidei» aveva a sua volta preso «esso Karlo per el suo unico, legitimo et dilectissimo sposo»¹¹.

Beninteso, la cerimonia del consenso rimaneva uno spazio rituale aperto e mutevole, influenzato dalla vitalità degli usi e delle varianti: di fatto, non erano necessari formule o gesti specifici per dare efficacia al vincolo nuziale, essendo sufficiente lo scambio di un impegno mutuale al tempo presente, qualunque fosse, in qualsivoglia luogo e in qualsiasi forma si fosse manifestato. Tuttavia, come ben attestato dall’episodio appena riportato, la cerimonia nuziale aveva assunto in città un alto grado di formalizzazione, avendo essa introdotto elementi di ordine e unifor-

¹¹ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.5, cc. 34r-v.

mità – in termini di formule, operatori del rito e scenari – che ne avevano fatto per tempo una funzione dalla liturgia chiusa e controllata. Quasi sempre ad officiare l'evento era un prete, di norma un canonico della chiesa cattedrale (quasi mai, come spesso in altre realtà di area adriatica, il padre della sposa o un notaio); di norma, la celebrazione si svolgeva nella casa della sposa (più raramente in un luogo pubblico e pressoché mai in chiesa o nel sagrato della stessa); il cerimoniale dello scambio dei consensi era accompagnato e ratificato dal rito del tocco delle mani, la cui funzione era quella di dare efficacia e visibilità all'espressione verbale del consenso. Infatti, nonostante fosse la parola a perfezionare il vincolo nuziale e a fondare il sacramento, nella prassi popolare i gesti e le azioni *de facto* erano riti di rilevanza ed efficacia pari a quelli verbali nella formazione del matrimonio. Se per la chiesa l'adesione verbale era il centro (e l'unico momento necessario) della liturgia, per la società civile il gradimento *de facto* era un passaggio sostanziale quanto il primo, rappresentando un momento fondamentale di ratifica e divulgazione delle parole del consenso. I gesti, insomma, servivano a confermare e dare maggiore visibilità all'elemento consensuale e verbale; la parola era l'anima e la sintesi del matrimonio cristiano – solo essa, per il diritto canonico, aveva efficacia sacramentale –, ma era poi la dinamica dei gesti, anzi meglio la complementarità dei segni e delle parole, a dare corpo e figura al matrimonio laico e a renderne manifesto l'impegno verbale.

Quando il 25 novembre 1474 la «pudica et honesta» Maddalena del fu Pietro Balestrarich si era congiunta in matrimonio con il «prudens vir» Luca di Giovanni, nipote di Radichio Radossalich da Jajce (in Bosnia), la cerimonia dello scambio dei consensi, celebrata nella casa della sposa e officiata da pre' Doimo, canonico della cattedrale, era stata appunto sigillata dal rito del toccamano «pro confirmatione dicti matrimonii gratia Spiritus Sancti mediante». In maniera del tutto simile, l'alleanza matrimoniale stretta nel maggio 1448 tra Donata del fu Francesco de Petrachis e il nobile Pietro del fu Tommaso de Sirchia si era svolta, alla presenza di un prete officiante, mediante il cerimoniale del toccamano:

qui ser Petrus et domina Donata tactis manibus ad invicem matrimonium contraxerunt, domino Iacobo Pauli canonico spatlatensi ibidem presente et verba referente secundum usum.

La cerimonia nuziale che aveva ratificato nel novembre dell'anno successivo il coniugio tra i nobili rampolli Caterina di Michele de Avanzio e Cosma del fu Vitcho de Petrachis si era svolta anch'essa nella casa della sposa, più precisamente nel salone del palazzo nobiliare di Michele, davanti ad un canonico che aveva fatto da cerimoniere, con gli sposi che si erano scambiati vicendevolmente il consenso al tempo presente «tactis manibus ad invicem». Del tutto simile, solo per fare un ultimo esempio, la sintassi del matrimonio celebrato nel gennaio 1454 tra la nobile Tommasina di Marco di Pietro e ser Bilsa del fu Michele Bilsich: in «salla domus habitationis» della sposa; alla presenza di parenti e testimoni; davanti ad un canonico celebrante; mediante reciproca adesione verbale degli sposi proferita al tempo presente; e con il suggello pubblico del toccamano: «et tactis manibus ad invicem per verba de presenti matrimonium contraxerunt»¹².

Se, dunque, per la dottrina canonica e la teologia i gesti non erano che segni, senza alcuna efficacia nel perfezionamento del sacramento matrimoniale, per la comunità spalatina essi rappresentavano, invece, il momento più immediatamente intellegibile della formazione del vincolo; era infatti il gesto a visualizzare il consenso e a dare corpo e sostanza alle parole appena proferite. Il legame tra parola e gesto era di fatto essenziale: la prima in quanto causa efficiente del matrimonio (l'unica formalità ritenuta dalla chiesa *ad substantiam* o *ad probationem*); il secondo stante la sua funzione rafforzativa e divulgativa del vincolo. Ebbene, tra i gesti tradizionalmente associati allo scambio dei consensi – la congiunzione delle mani, il bacio, l'inanellamento –, nella città spalatina il tocco delle mani era stato il rito certamente più diffuso. In taluni casi, il rito della congiunzione delle mani era accompagnato dal bacio (mentre le fonti non riferiscono mai una diffusione in città del rito dell'inanellamento). Nella tradizione locale, infatti, il bacio era considerato uno dei segni usuali del consenso nuziale: dal punto di vista giuridico perfezionava gli aspetti patrimoniali del matrimonio; da quello sociale, aveva valenza pacificatrice e di accordo, libero e solidale, tra le famiglie; infine, aveva valore simbolico di prefigurazione della consumazione e legittimava le pretese sessuali reciproche dei due nubendi. Tale doppio ritua-

¹² DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, cc. 184r-v; sv. 23.16, cc. 370v-371r; k. 15, sv. 32.1, cc. 58v-59r.

le – del toccamano e del bacio – è ben esemplificato dal matrimonio contratto il 4 ottobre 1478 tra Michele de Zorzi, calzolaio, originario di Poglizza, e Margherita, figlia di Michele, lapidica; nel caso in oggetto, infatti, gli sposi, una volta proferite le parole del consenso «in signo de perpetuo vinculo, fede et amor se deteno le mani e osculati sunt»¹³.

Pur rimanendo il matrimonio un evento modulare, spesso dispiegato su tempi molto lunghi – stante l'entità dei patrimoni che di frequente muoveva e la sua importanza nel consolidare le dinamiche comunitarie e nel cementare la convivenza civica –, non era affatto raro che le due tappe cerimoniali sin qui descritte, gli sponsali e il consenso *per verba de presenti*, fossero compendiate in un'unica funzione, in una sorta di duplice rituale celebrato nella stessa giornata (secondo usanze proprie della tradizione giuridica e liturgica bizantina, che da tempo avevano assimilato i due momenti in una stessa cerimonia religiosa)¹⁴. Era quanto, per esempio, successo nella doppia cerimonia celebrata il 1° giugno 1449 tra Franceschina, figlia di ser Marco di Pietro, e il nobile Nicola di Michele Bilsich. Nel caso in questione, infatti, la liturgia si era aperta con il rito degli sponsali e la promessa di dote, cui aveva fatto immediatamente seguito la cerimonia dello scambio dei consensi, celebrata da pre' Michele de Cegis, canonico di Traù, «in nomine Sancti Spiritus, tactis manibus ad invicem, per verba de presenti»¹⁵.

Data l'importanza politica e sociale del matrimonio, quale fondamento della convivenza civica e strumento di coordinamento delle relazioni comunitarie – a cominciare dalle interazioni sociali dense e dai legami forti alimentati appunto dalla famiglia e dalle sue reti di

¹³ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.7, cc. 67v-68r.

¹⁴ Sul matrimonio nella tradizione bizantina si rimanda in breve a: J. DAUVILLIER - C. DE CLERCQ, *Le mariage en droit canonique oriental*, Paris 1936, pp. 33-48; K. RITZER, *Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends*, Münster 1961; E. LAIOU, "Consensus facit nuptias – et non": Pope Nicholas I's Responsa to the Bulgarians as a Source for Byzantine Marriage Customs, «Rechtshistorisches Journal», 4 (1985), pp. 190-200 (poi in EAD., *Gender, Society and Economic Life in Byzantium*, Great Yarmouth 1992); J. MEYENDORFF, *Christian Marriage in Byzantium: The Canonical and Liturgical Tradition*, «Dumbarton Oaks Papers», 44 (1990), pp. 99-107; A. WALKER, *Wife and Husband: "A Golden Team"*, in *Byzantine Women and their World*, a cura di I. KALAVREZOU, New Haven-London 2003, pp. 215-221.

¹⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.15, c. 313v.

solidarietà e protezione –, non sorprende l'attenzione dedicata anche dalla comunità spalatina e dal suo sistema normativo al pericolo rappresentato dai matrimoni clandestini, contratti dagli sposi senza alcuna forma di pubblicità e in assenza di testimoni, ma soprattutto senza il consenso paterno; una minaccia costante, non fosse altro per la loro carica di contestazione e oltraggio ai canoni vigenti, che consideravano l'unione coniugale un affare di famiglie e un elemento di stabilizzazione della comunità urbana. La clandestinità e l'auto-determinazione consentivano invece di sottrarre i contraenti all'autorità paterna e di realizzare percorsi coniugali autonomi e del tutto scollegati dalle strategie imposte dai parentadi e dalle reti di relazione comunitarie. In quanto tale, il matrimonio clandestino era considerato, alla stessa stregua del ratto, un reato contro l'ordine sociale; un'evenienza capace di smagliare la trama ordinata degli equilibri parentali e comunitari, insinuandovi il disordine, l'insicurezza, l'inimicizia e l'odio, oltre a creare situazioni di grave imbarazzo in materia di legittimità dei figli e di trasmissione dei beni. Giusto per tale motivo si era intervenuti anche a Spalato per contenere la dimensione del fenomeno e la sua portata eversiva, cercando innanzitutto, come più sopra illustrato, di vincolare la parola proferita alla materialità del gesto e di imbrigliarla in una serie di passaggi formali predefiniti, con l'evidente intento di dare pubblicità e certezza ad un rito così centrale negli equilibri comunitari. Per contrastare poi ogni forma indebita (e sgradita) di autonomia individuale in fatto di scelta coniugale, il diritto proprio aveva in aggiunta comminato pene severe a quanti si fossero sposati senza l'autorizzazione dei genitori e in assenza di forme di pubblicizzazione dell'evento: arrivando a minacciare la perdita dell'eredità sia materna che paterna a quelle figlie che avessero osato sfidare le leggi dei padri e «accipere maritum sine voluntate patris»¹⁶.

¹⁶ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. CXXVII, *Quod mulier non accipiat maritum sine voluntate patris vel matris*, p. 584. Sul problema dei matrimoni clandestini e le misure di contenimento del reato negli statuti spalatini si rinvia a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, ivi, pp. 143-145. La questione del controllo familiare e degli spazi limitati di auto-determinazione lasciati ai figli nella scelta del partner, in riferimento al cetto artigianale spalatino, è stata affrontata in una comunicazione presentata da T. ANDRIĆ al IV Congresso degli storici croati (Zagabria 2012) dal titolo (*Ne*)sloboda u izboru bračnog partnera i mirazi u obiteljima splitskih obrtnika sredinom 15. Stoljeća. La stessa attenzione e le stesse misure repressive contro le unioni clandestine sono rinvenibili nelle legislazioni delle vicine Dubrovnik

Sarebbe, ovviamente, pericoloso misurare l'efficacia di una legge con la severità della pena comminata; il sospetto, anzi, è che il rigore fosse commisurato alle difficoltà incontrate nel disciplinare un comportamento che, per quanto deviato e odioso, doveva essere invece abbastanza diffuso, specie nelle fasce sociali più basse, laddove il controllo parentale era più debole, le maglie sociali più labili e i margini di resistenza filiale più elevati. Sembra esserne una riprova, tra gli altri, il matrimonio controverso contratto tra Tommasina Carepich e Silvestro Psenicich, originario di Klis, in una data imprecisata ma precedente il novembre 1468, quando sul coniugio si erano dovuti pronunciare i giudici della curia (per una questione legata alla dote). Il riesame operato dai giudici – che prima di pronunciarsi sulla dote avevano dovuto appurare, attraverso opportune testimonianze, la legittimità del coniugio e la validità del vincolo – aveva accertato essersi trattato di un matrimonio clandestino, contratto da Tommasina contro la volontà dei fratelli, titolari della patria potestà. La giovane, infatti, decisa a realizzare il suo disegno coniugale nonostante l'opposizione dei parenti, si era allontanata da casa; solo una volta eluso il controllo familiare si era promessa a Silvestro, ben consapevole del disonore arrecato alla famiglia e del risentimento che la sua decisione avrebbe provocato nei fratelli. Ad una testimone lì presente Tommasina aveva confessato tutta la sua paura a tornare a casa e a mettere i parenti di fronte al fatto compiuto, «quia dubito quod mei fratres aliquod malum mihi faciunt». Solo la paziente mediazione del marito e di diversi altri conoscenti aveva alla fine avuto ragione delle resistenze dei Carepich, che si erano dovuti, loro malgrado, piegare a quel matrimonio sgradito. Una volta attenuate le ostilità, le parti si erano così accordate sulla dote; non prima, tuttavia, di aver fatto giurare ai fratelli che né allora né in futuro avrebbero mai inferito a Tommasina «aliquam molestiam»¹⁷.

e Zara: cfr. S. BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Roma 2004, pp. 221, 241-243; S.K. SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569)*, Roma 2013, p. 172; Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom. The nobility of Dubrovnik between the Middle Ages and Humanism*, Zagreb-Dubrovnik 2015, pp. 287-289.

¹⁷ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 116r-117v.

3. *La formazione della famiglia: la dote*

La famiglia, come presto diremo, aveva progressivamente assunto tra i gruppi eminenti della città una struttura marcatamente patriarcale, coesa e agnaticia, fondata sul controllo del patrimonio e la sua trasmissione ai soli eredi maschi; la conseguenza era stata l'esclusione delle donne dall'asse ereditario paterno attraverso l'istituto della dote. Solo i figli maschi ereditavano il patrimonio familiare, diviso equamente in parti eguali; le figlie dotate, invece, erano estromesse dall'eredità, avendo appunto la dote lo scopo mirato ed esclusivo di liberare la famiglia patriarcale e patrilineare da qualsivoglia pretesa o rivendicazione delle donne sulle sostanze paterne. Nella tradizione civilistica spalatina, la dote rappresentava un istituto fondamentale nella gestione delle linee familiari e dei patrimoni; era il cardine attorno a cui ruotava l'intero regime patrimoniale del matrimonio, configurandosi come il complesso dei beni che la donna recava al marito *ad sustinenda onera matrimonii*¹⁸.

In quanto assegno matrimoniale concesso dalla famiglia di origine, la dote era di proprietà della moglie e tale rimaneva per tutta la durata del matrimonio. Allo sposo, tuttavia, in qualità di beneficiario e usufruttuario, ne spettava l'uso e l'amministrazione, vincolati al divieto di alienarla o distrarla se non per motivi validi e all'obbligo di farla fruttare; per tale ragione, essa non doveva essere dilapidata e andava restituita alla moglie una volta morto il marito. Oltre ad esercitare un ruolo essenziale in merito al mantenimento della famiglia e al sostegno dei gravami matrimoniali, la dote ratificava anche la legittimità sociale e

¹⁸ Una prima analisi della normativa spalatina in tema di doti in CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 145-146; un esame approfondito sulla funzione e sulla composizione della dote nelle famiglie artigiane in ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 221-227. Per una utile comparazione con il sistema dotale in uso a Dubrovnik e a Zara: D. RHEUBOTTOM, *Age, marriage, and politics in fifteenth-century Ragusa*, Oxford 2000, pp. 82-104; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 93, 223-233; SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara*, pp. 172-178; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 292-297. Per un rapido confronto con una situazione assimilabile, quella veneziano-veneta, si vedano: G. ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, «Studi veneziani», 8 (1966), pp. 128-133, 160-175; J. GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza 1999, pp. 42-47, 160-165 (ed. orig. *Provincial Families of the Renaissance. Private and Public Life in the Veneto*, Baltimore 1996); A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Roma 2001, pp. 140-150.

morale della sposa e della sua famiglia; l'istituto, inoltre, rivestiva, specie nelle classi superiori, una funzione fondamentale di scambio e messa in circolazione di beni e patrimoni e di fissazione dei legami interparentali, favorendo la formazione dei network comunitari e fungendo da strumento di organizzazione e disciplinamento delle alleanze sociali e politiche interne. Infine, in una comunità a spiccata vocazione mercantile come quella spalatina, l'assegno dotale rappresentava per lo sposo una immissione di capitali, spesso liquidi, da investire – seppur nel rispetto delle tutele previste dagli statuti e con le dovute prudenze, in modo tale da non sperperarne le sostanze – nel mercato o nell'imprenditoria, configurandosi spesso come risorsa primaria per avviare imprese commerciali, o per stimolare attività produttive, o per sanare eventuali situazioni di indebitamento o di difficoltà economica¹⁹.

L'apporto dotale della sposa era, dunque, una componente sostanziale del matrimonio; di conseguenza, i parenti costituivano molto per tempo le doti per le donne della loro famiglia, solitamente formate a Spalato di beni mobili – comprensivi anche del corredo (per lo più costituito di panni, vestiti e gioielli) – di capitali liquidi e solo in parte di beni immobili (prerogativa, questa, soprattutto delle famiglie nobili). Nel matrimonio già incontrato tra Giacomina di Michele di Avanzio e Comulo de Petrachis, Michele aveva stanziato per la figlia una dote di ben 1.000 ducati, di cui 300 «in ornamentis, pannis, auro, argento, perlis et aliis iocalibus», 200 in terreni e 500 in contanti, da pagarsi in rate annue decennali di 50 ducati ciascuna. Come era usanza in città, la stima dei beni mobili e immobili forniti dalla famiglia di origine era stata determinata da comuni amici, designati per l'occasione dalle parti. Secondo quanto stabilito dal contratto, Michele aveva cominciato a liquidare al genero la dote solo dopo il trasferimento della figlia nella casa maritale e la consumazione del coniugio; solo da tale data erano anche cominciati i versamenti rateali del capitale liquido²⁰. Quasi mai,

¹⁹ Su tali questioni si rinvia qui solo a I. CHABOD, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini*, «Quaderni storici», n.s., 40, 118/1 (2005), pp. 203-229 e P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevol'inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII*, Atti della 'Quarantesima Settimana di studi' (6-10 aprile 2008), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2009, pp. 81-102 (con ampia bibliografia).

²⁰ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 340v-341r; k. 9, sv. 23.11, cc. 53v-54r.

infatti, la dote veniva consegnata tutta in una volta. Di norma, una prima parte della stessa era pagata al momento dello scambio dei consensi; una seconda parte, comprendente il corredo, veniva liquidata allo sposo dopo la traduzione della moglie nella casa coniugale; la quota rimanente poteva essere saldata anche a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio (talora in occasione della morte del padre). Il mancato saldo della dote o i ritardi cumulati nella sua liquidazione erano, anzi, tra i motivi di contenzioso più ricorrentemente dibattuti nel tribunale cittadino (questione su cui torneremo). Citata in giudizio nel febbraio 1476 da Federico da Piacenza per gli arretrati non ancora saldati della dote della figlia Margherita, Caterina Nuzarelli aveva dovuto promettere alla curia di versare all'istante al genero la quota non pagata – 94 ducati sui 150 pattuiti –, coprendo la somma con la cessione di un terreno sito a Dilat dello stesso valore. Allo stesso modo nel gennaio 1480 il nobile Doimo del fu Pietro Pichenich era stato costretto a cedere al cognato, Giovanni del fu Michele di Lorenzo, ad estinzione di un debito residuo di dote di 185 ducati, una casa in muratura, con solaio e copertura in coppi, sita in città²¹.

Il contributo finanziario della moglie variava a seconda della ricchezza e dello status della famiglia dotante e della posizione sociale del coniuge; le doti più elevate erano, ovviamente, quelle delle famiglie patrizie, mentre le doti dei ceti inferiori avevano un valore generalmente assai più modesto. Diversa era anche la moneta utilizzata per liquidare le doti delle classi superiori rispetto a quelle inferiori: il ducato, moneta del grande commercio internazionale, in un caso; la lira, moneta del commercio minore e al minuto, nell'altro (naturalmente con eccezioni). Ebbene, nel periodo preso in esame l'entità media di una dote patrizia era di circa 500 ducati, con una forbice di valori che andavano da un minimo di 117 ducati ad un massimo di 1.500; la dote di una moglie popolana era mediamente di 210 lire, con assegni oscillanti da un minimo di 22 lire ad un massimo di 1.800 (ma la cifra più ricorrente si aggirava attorno alle 100 lire); la dote di un membro del ceto cittadino, infine, si attestava in media sulle 600 lire (da un minimo di 200 lire ad un massimo di 1.200). Pur in un contesto di crescita dell'importo delle doti e di accelerazione dei processi di definizione e chiusura della comunità patri-

²¹ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 165v-166r; k. 16, sv. 34.1, cc. 302r-v.

zia, su cui torneremo, che avevano stimolato le logiche di affermazione identitaria del gruppo, appare comunque del tutto eccezionale la dote di 1.500 ducati accordata nel marzo 1449 dal nobile Andrea di Marco a Nicola del fu Domenico Papalich, cui aveva concesso in moglie la figlia Palmucia, peraltro tutta in capitali liquidi o beni monetizzabili. Si potrebbe pensare, nel caso specifico, ad una forma di finanziamento delle attività commerciali del genero, in un periodo di vivace crescita economica, contrassegnato da un mercato alla continua ricerca di capitali da investire, o di sostegno delle sue strategie di affermazione socio-politica; ma potrebbe anche essersi trattato, almeno in parte, di una operazione finanziaria volta a ripianare i debiti del giovane rampollo patrizio, in parte derivati, come vedremo, proprio dalle spese dotali sostenute per maritare la sorella, Giacomina. Sta di fatto che Andrea, dopo i 1.500 ducati promessi per la dote, si era impegnato a versare al genero «predilecto», a titolo di donazione *inter vivos*, altri 500 ducati, per un esborso finanziario che aveva così raggiunto la cifra davvero imponente di 2.000 ducati²². Il valore medio della dote era di norma ampiamente superato anche nel caso – invero non molto frequente, come presto diremo – di matrimoni formati a fini di avanzamento sociale, come per esempio nelle unioni di spose popolane con nobili in difficoltà finanziaria.

Stante la funzione politica e sociale dell'istituto dotale e la sua tendenza a inflazionarsi, non era raro imbattersi in famiglie, specie patrizie, costrette a indebitarsi pur di garantire alla propria figlia un matrimonio adeguato e tutelare, con una dote conveniente, il nome e il prestigio della casata. Era appunto quanto presumibilmente successo a Nicola Papalich, che ancora dopo trent'anni dal matrimonio della sorella Giacomina con il nobile Pietro del fu Marco Picenich, avvenuto nel dicembre 1441, non aveva finito di pagare la somma stabilita per la dote, fissata dalle parti in 300 ducati. Nel dicembre 1471, infatti, gli eredi di Pietro avevano contestato in curia il mancato versamento della dote, chiedendo che l'istituto dotale, depositato nella cancelleria del comune, fosse rinnovato, al fine di scongiurare la sua imminente prescrizione per decorso dei termini (in ottemperanza alla rubrica 115 del III libro degli statuti dal titolo *De instrumentis renovandis infra triginta annos*), e che l'insolvente fosse costretto a saldare immediatamente il debito, nel caso

²² DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 165v-166r; k. 16, sv. 34.1, cc. 302r-v.

impegnando parti del patrimonio familiare. Nicola aveva exceptito che la dote era stata per la gran parte già liquidata e che semmai gli rimanevano da versare 60 ducati (non la somma integrale), intendendo tuttavia dimostrare che la quota residua gli era stata abbonata dalla sorella in punto di morte. A suo dire, infatti, Giacomina gli aveva concesso nel suo testamento l'esonero della quota non ancora erogata; se non poteva dimostrarlo carte alla mano era perché Nicola Picenich, erede del fu Pietro, si era furtivamente introdotto in cancelleria e aveva trafugato il documento in questione «da la chasa dei testamenti, in mio grave dano e detrimento». Ebbene, la sua difesa doveva essere stata efficace se, alla fine del contenzioso, aveva non solo dimostrato il furto, ma anche ottenuto l'assoluzione dalla petizione della parte attrice²³.

Era stata proprio la centralità assunta dalla dote nei meccanismi di formazione della famiglia e di determinazione dei legami comunitari a favorirne, anche a Spalato, la crescita inflazionistica. Le famiglie erano disposte ad impegnare parti sempre più consistenti del patrimonio per garantire, a se stesse e alle proprie figlie, il miglior matrimonio possibile, con ciò provocando una crescente inquietudine nelle istituzioni cittadine, preoccupate per le ripercussioni economico-sociali del fenomeno. Sebbene le fonti non attestino una produzione legislativa volta a calmierare il mercato delle doti, la comunità locale aveva comunque adottato delle misure di contenimento del fenomeno, visto che la crescita, attestata almeno fino alla metà del Quattrocento, aveva subito un deciso rallentamento e poi una inversione di tendenza nella seconda metà del secolo, quando si era imposto il principio che la dote doveva essere conveniente alla qualità della donna, ma anche proporzionata alle sostanze della sua famiglia. Tali misure, comuni sia in Dalmazia che nell'intera area adriatica, rispondevano sia a motivazioni di carattere economico-sociale che politico. Da una parte, infatti, esse erano dettate da istanze di chiusura e autoconservazione del ceto nobiliare; dall'altra esse intendevano mettere un freno ai trasferimenti troppo onerosi di ricchezza per via femminile, così da mantenere ai clan familiari il controllo sui beni ereditari²⁴.

²³ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 342v-344r; k. 17, sv. 34.6, cc. 69r-79r. La rubrica in oggetto in *Statut Grada Splita*, libro III, cap. CXV, p. 574.

²⁴ Interessante ed esemplificativa la legislazione adottata contro i processi inflazionistici

In caso, invece, di assegni dotali modesti poteva accadere, specie nelle classi sociali meno abbienti, che la famiglia erogante decidesse in un momento successivo di aumentarne il volume attraverso un'aggiunta, denominata *augmentum dotis*. Era quanto per esempio successo nell'aprile 1449 a Iuray Rathcovich, il quale, dopo aver ricevuto a titolo di dote dalla famiglia della moglie, Catiza, 140 lire, si era visto versare altre 40 lire «in augmentum dicte sue dotis». Nel caso di Mariza, vedova di Radoslavo Neslan, la decisione di aumentare nel luglio 1472 l'assegno dotale già elargito alla figlia Xupcha era stata determinata dalla volontà di parificarne l'importo a quello stanziato per l'altra figlia, Margherita. Giacomo di Blasio Xilicich, da Klis, dopo aver percepito un assegno dotale di 191 ducati dalla moglie Domenica del fu Giorgio Sustich, vedova di Giorgio Birinovich, aveva pure ottenuto dalla matrigna (sposa in seconde nozze del padre) «in augmentum dotis» una casa sita a Spalato, in contrada Santo Spirito, stimata «cum omni massaria que est in dicta domo» in 40 ducati. Infine, Marino del fu Martino Paratovich, dopo aver stabilito nel maggio 1472 una dote pari a 110 lire per la figlia Mariza, aveva pure promesso al genero, Pietro del fu Giovanni Domincich, «per donationem propter nuptias et pro augmento dotis» altre 40 lire, da pagarsi in giornate lavorative, da effettuare su un terreno ottenuto in pastinato dallo stesso Pietro²⁵.

Infine, nonostante la costituzione della dote spettasse alla famiglia della sposa, il sistema dotale in uso a Spalato non aveva escluso un apporto anche del marito, introducendo nella prassi elementi di reciprocità, quali la *donatio propter nuptias* o la controdote. Nel primo caso si trattava spesso di beni sontuari elargiti in dono al momento della cerimonia nuziale; era quanto successo durante il matrimonio celebrato nell'agosto 1475 tra Girolama del fu Baldassare Radivoy e Civitano di

delle doti a Dubrovnik, per cui si rinvia a BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 93, 223-225; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, p. 296. Per un confronto con le misure varate in area italiana: LANARO-VARANINI, *Funzioni economiche della dote*, pp. 85-86; e in area veneta: S. CHOJNACKI, *Marriage, legislation and patrician society in fifteenth-century Venice*, in *Law, custom and the social fabric in medieval Europe. Essays in honour of Bryce Lyon*, a cura di B. BACHRACH - D. NICHOLAS, Kalamazoo 1990, pp. 163-184; GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione*, pp. 42-48; BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale*, pp. 154-162.

²⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.14, c. 294r; k. 15, sv. 31.1, cc. 152v, 113v, 134r-v.

Radivoy Iussiza, allorché il padre di Civitano aveva voluto omaggiare la sposa con un paio di vesti di panno scarlatto o paonazzo «nomine donationis propter nuptias»²⁶. La controdote, invece, si configurava come una integrazione della dote versata dal marito al fine di meglio assicurare il futuro sostentamento della vedova. Per esempio, Martino del fu Michele Vertislovich, originario di Jajce, dopo aver sposato nel febbraio 1473 Clara, nipote di Radichio Radossalich, sua conterranea, aveva conguagliato l'assegno dotale, pari a 50 ducati, assegnando alla moglie a titolo di controdote e «pro honorantia» una somma di pari valore. Allo stesso modo maestro Novaco, cerdone, considerata la fedeltà e il lodabile comportamento della moglie Mara, per garantirle una onorata e serena vedovanza, aveva deciso nel giugno 1475 di integrare la sua dote, originariamente di 350 lire, con altre 400 lire, «pro honorantia et augmento dotis»²⁷. La controdote aveva, insomma, una funzione di riequilibrio, specie in tutti quei casi in cui andava a rimpinguare assegni dotali modesti o a puntellare importi che, pur non elevati, oltrepassavano le possibilità economiche della famiglia di origine.

4. *Famiglia e matrimonio, identità e appartenenza*

La famiglia aveva, dunque, rappresentato, nel tardo medioevo, il fulcro della società spalatina; nella sua funzione di stabilizzatore sociale e di bilanciare degli equilibri vigenti, essa ne influenzava i legami e gli assetti interni, dando forma ad un fitto intreccio di interazioni politiche, sociali e patrimoniali e alimentando i processi di definizione e autoriconoscimento delle identità comunitarie. Ciò vale in particolare per la famiglia patrizia (ma non solo, come vedremo): essa era il mezzo più immediato per suggellare alleanze e cementare i rapporti di forza, e non soltanto a livello economico; era lo strumento di pressione più comune per condizionare la politica e controllare i centri del potere, con l'effetto di consolidare le relazioni attuali e promuoverne la coesione e l'armonia; era, infine, il tramite attraverso cui maturavano, a livello di base, le appartenenze comunitarie e se ne definivano i rapporti solidaristici

²⁶ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 131r-v.

²⁷ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, c. 198r; sv. 32.1, c. 118r.

e identitari. Non va, peraltro, dimenticata la natura proteiforme della famiglia nobiliare spatina. Quando si parla di famiglia patrizia, infatti, si fa riferimento a tre dimensioni tra loro intrinsecamente collegate: il lignaggio, che raccoglieva tutti quanti portavano lo stesso cognome e discendevano da un progenitore comune; il singolo ramo di una casata; infine, la famiglia coniugale. La sfera di riferimento più immediata era ovviamente la comunità domestica; tuttavia, la famiglia era inserita in una rete di parentele ben più fitta e ampia, quali appunto il lignaggio e la casata, vale a dire un sistema di interazioni e vincoli altamente pervasivo, fondato sulla comune appartenenza, sulla condivisione del potere politico e delle responsabilità di governo, sul riferimento ad un patrimonio consolidato di memorie e simboli e sull'esibizione dei palazzi aviti, che alimentava l'unitarietà del patriziato e ne rinsaldava l'identità comunitaria. In tale network di collegamenti, la dimensione della famiglia – nella sua accezione di base come in quella allargata – e la sua capacità di interessare relazioni e proporre mediazioni (sia economiche che politiche) ne determinavano il prestigio e la posizione all'interno del patriziato. Come meglio diremo, infatti, le quote maggiori di potere politico e di ricchezza erano nelle mani di poche famiglie più potenti e autorevoli, cui era riservato il governo della comunità in posizione di privilegio²⁸.

In un simile contesto, e in un quadro contrassegnato da una progressiva aristocratizzazione della comunità urbana – su cui torneremo in un prossimo capitolo –, le élite cittadine, a cominciare dal patriziato, avevano operato una graduale demarcazione dei confini comunitari e delle identità di ceto, imperniata sull'adozione di modelli di matrimonio caratterizzati da una stretta endogamia. Si era pertanto imposto un sistema matrimoniale tendenzialmente chiuso e controllato, finalizzato a garantire la trasmissione non solo dei patrimoni, ma anche delle iden-

²⁸ Cfr. per Venezia: S. CHOJNACKI, *In Search of the Venetian Patriciate: Families and Factions in the Fourteenth Century*, in *Renaissance Venice*, a cura di J.R. HALE, London 1974, pp. 47-90; D. ROMANO, *Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento*, Bologna 1993, pp. 64-75 (ed. orig. *Patricians and Popolani. The Social Foundations of the Venetian Renaissance State*, Baltimore 1987); V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Roma 1997, pp. 37-39 (tit. orig. *Der Venezianische Adel am Ende der Republik. 1646-1797. Demographie, Familie, Haushalt*, Tübingen 1995); per Dubrovnik: RHEUBOTTOM, *Age, marriage, and politics*, pp. 51-79; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*.

tità e delle appartenenze – su cui fondavano la coesione comunitaria e la sua integrità ed esclusività –, che aveva comportato, come già detto, una drastica limitazione della libertà di scelta e di iniziativa dei figli: il matrimonio era di fatto combinato dalle famiglie, o comunque strettamente subordinato al loro consenso. In un sistema siffatto, le nozze dei rampolli maschi avevano come fine la continuazione della casa e il mantenimento del suo onore, potere e patrimonio, mentre i matrimoni delle figlie erano diretti a stringere solidarietà e a cementare le connessioni intercomunitarie: con il risultato, già evidenziato, di trasformare il ceto patrizio in una fitta rete di legami e relazioni comuni, nella quale ogni casa finiva per essere imparentata con quasi tutte le altre. Va da sé che strategie familiari così fortemente influenzate dalla coscienza identitaria e dalla consapevole appartenenza ad una comunità non potevano che comportare un'alta frequenza di matrimoni endogami, con la conseguenza che le famiglie nobili erano solite legarsi per matrimonio esclusivamente con casate accomunabili per status ed equipollenti per rango²⁹.

Dati alla mano, infatti, nel periodo che va dal 1420 al 1480 i matrimoni contratti dai nobili erano stati di natura endogamica nell'82% dei casi. Disarticolando maggiormente il dato, si era trattato di endogamia stretta – ossia di matrimoni realizzati all'interno della comunità nobiliare spalatina – nel 55% dei casi; di unioni endogame tra elementi del patriziato locale e membri di casate nobiliari forestiere nel 27% dei casi; infine, di matrimoni esogamici – ossia con componenti dei locali corpi comunitari dei *cives* e dei popolani – solamente nel 18% dei casi. In regime di endogamia stretta non era poi raro il caso di doppi matrimoni siglati tra coppie di fratelli, magari a distanza di qualche anno l'uno dall'altro, realizzati con l'evidente intento di consolidare l'alleanza e le sinergie tra le rispettive famiglie. Di tal fatta era stato il doppio matrimonio, già incontrato, formato tra due figli di Michele Bilsich, Nicola e Bilsa, e due figlie di Marco di Pietro, Franceschina e Tommasina, celebrati a distanza di pochi anni tra il 1449 e il 1454³⁰.

²⁹ Il confronto più immediato è ovviamente con la vicina comunità di Dubrovnik, per cui si rinvia di nuovo a RHEUBOTTOM, *Age, marriage, and politics*, pp. 80-82, BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 76-77, 83-89, 180 e a JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 111-116, 346-350 (e all'ampia bibliografia ivi segnalata). Ma si veda anche SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara*, pp. 172, 175-178.

³⁰ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.15, c. 313v; sv. 23.16, cc. 370v-371r.

Per ovviare ad un mercato matrimoniale patrizio che poteva risultare, specie in alcune congiunture, deficitario o poco attraente, per la difficoltà a reperire candidati idonei e/o soddisfacenti – stante anche l'esiguità numerica del ceto nobiliare, che probabilmente non superava il 10% dell'intera popolazione –, era giocoforza doversi rivolgere ai patriziati delle città vicine, in particolare Traù e Sebenico (o altra località comunque inserita nel Commonwealth veneziano), realizzando in tal modo matrimoni misti con rampolli di nobili famiglie forestiere (come detto, nel 27% dei casi). Il nobile Micha di Andrea de Madiis, per esempio, nell'aprile 1444 si era indirizzato verso la vicina isola di Lesina per trovare moglie, accettando di sposare la nobile figlia del fu Giacomo di Bondimirio da Fara, che gli aveva peraltro portato in dote un assegno molto inferiore alle medie consuete in città, pari a 1.500 lire, di cui 600 in contanti. Allo stesso modo, nel settembre 1480 Pietro de Lucaris aveva attinto al mercato matrimoniale della limitrofa Traù, sposando la nobile Giacomina, figlia di Ludovico di Giacomo de Cegis. Ovviamente si trattava di un mercato con voci non solo in entrata, ma anche in uscita; era stato questo il caso di Chota, sorella del nobile Pietro del fu Marino Iacovilich, andata sposa nell'ottobre 1470 al nobile Giovanni di Giorgio Ivetich, di Sebenico, per una dote di 300 ducati, di cui la metà in beni mobili e l'altra metà in capitali liquidi. Era invece molta rara l'evenienza di matrimoni contratti con nobili forestieri provenienti da aree estranee al Commonwealth veneziano, anche per la difficoltà a doversi confrontare (e spesso scontrare) con universi giuridici completamente avulsi da quello spalatino, che potevano implicare pesanti ripercussioni in caso di diritti di successione contestati o semplicemente per ottenere la restituzione di dote una volta soluto il matrimonio; ma non tali da spaventare il nobile Emanuele del fu Dimitri da Salonico, che nel gennaio 1455 aveva concesso la figlia in moglie al conte Pietro Drasoevich, «magno voivoda»³¹.

Ben più appetibili e vantaggiosi, ma altrettanto rari, erano i matrimoni con nobili veneziane, molto ambiti in città per gli indubbi benefici che tali legami arrecavano alle casate nobiliari spalatine non solo (o non sempre) in termini economici, ma anche di prestigio e di credito

³¹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, cc. 145r-v; k. 11, sv. 25.1, c. 651v; k. 15, sv. 31.1, cc. 1r-v; k. 16, sv. 34.3, cc. 30r-31r.

politico; essi, infatti, creavano collegamenti privilegiati con quel patriziato lagunare che, per quanto spesso minore, era comunque in grado di favorire l'accesso alla grande mercatura e finanza veneziana e dischiudere pertugi non secondari nei gangli del potere della città capitale³². Per molti versi favorevole era stato in tal senso il matrimonio contratto nell'aprile 1480 da Tommaso del fu Michele Cranchovich con la nobile Maria del fu Francesco Giustinian; non solo per le connessioni che aveva appunto creato con il patriziato veneziano, ma anche per l'ingente somma portata in dote dalla moglie, pari a ben 1.258 ducati, tutti in denaro contante³³.

Nonostante la stretta adesione a modelli di matrimonio endogamici, nemmeno a Spalato l'aristocrazia aveva del tutto scongiurato le unioni esogamiche con membri delle classi inferiori, in particolare con il ceto dei cittadini (incidenza del 18%). A fronte di situazioni di disagio economico, di indebitamento e di conseguente impoverimento (magari momentaneo), poteva tornare conveniente a un nobile sposare una donna accreditata di una dote cospicua, seppure di rango inferiore; specie se la stessa proveniva da una famiglia impegnata nel grande commercio, e dunque da ambienti dove le frequentazioni tra nobili e non nobili erano costanti e quotidiane. Va da sé che quanto più solidi erano il patrimonio e il prestigio di una casa patrizia, tanto più ridotta era la probabilità di un matrimonio esogamo all'interno di essa. D'altro canto, per una famiglia emergente dei cittadini o dei popolani, dotata di una sicura credibilità economica e di ingenti fortune, un matrimonio con un nobile era motivo non solo di grande prestigio ma anche di ascesa sociale e di affermazione civica, stimolando processi di mobilità verticale e favorendo parabole ascendenti che poi potevano concludersi, magari a distanza di tempo, con l'inclusione della stessa nella comunità patrizia. Era stato questo il caso della famiglia Cambi, originaria di Firenze (su cui torneremo), il cui accesso alla nobiltà nel XVII secolo era stato in qualche modo preparato dal matrimonio celebrato nell'ottobre 1446 tra Lucrezia, figlia di Francesco di Bartolo Cambi, e il nobile Marino del fu Francesco Dese Massarich, che aveva ritemprato le casse di Marino – con cui Francesco era in affari e a cui doveva altri 200 ducati «pro certis

³² Cfr. O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 62-69.

³³ DAZd, AS, k. 19, sv. 36.1, cc. 1r-v.

suis rationibus et causis invicem habitis» – con l'immissione di capitali liquidi per un valore di 300 ducati³⁴.

Non sempre era la nobiltà minore ad essere indotta o costretta ad un matrimonio esogamico, per motivi di interesse o per trovare sollievo a situazioni economiche complicate; anche la nobiltà maggiore poteva trovarsi nella necessità di dover stringere alleanze matrimoniali simili, non disdegnando in casi di estrema difficoltà *mésalliance* anche con figlie del popolo. A persuadere il nobile Petracha del fu Nicola de Petrachis a prendere in moglie nel marzo 1463 la «*honestam virginem*» Girolama del fu Nicola Mazarich, nipote di uno dei popolani più intraprendenti e politicamente influenti del tempo, Doimo di Luca Zecovich, era stata proprio la sua condizione di indigenza, che gli aveva fatto decisamente apprezzare la sostanziosa dote garantitagli da quel matrimonio, ossia l'intera eredità paterna e materna di Girolama, calcolata in circa 500 ducati. D'altronde, una testimonianza resa nell'aprile 1478, quando Girolama aveva citato in giudizio gli eredi di Petracha per ottenere la restituzione della sua dote, aveva ben descritto lo stato di prostrazione economica e di pesante indebitamento in cui versava allora il marito e la sua nobile casata, i quali «*patevano tuti sopraditti suma inopia et indigentia, cusì in chaxa come di fora tirati per debita d'ogni canto*»³⁵.

I processi in atto di progressiva definizione delle appartenenze comunitarie e di demarcazione dei confini di ceto avevano peraltro favorito, per emulazione, l'adozione di pratiche matrimoniali simili anche nelle classi dei *cives* e dei popolani. Gli assetti e le caratteristiche della famiglia patrizia avevano di fatto rappresentato un modello per i ceti inferiori della città spatatina, con qualche aderenza maggiore ai modelli nobiliari da parte dei *cives*, dediti per gran parte alla mercatura e all'imprenditoria e tendenzialmente favorevoli a incrociare i matrimoni dei figli per strategie legate all'impresa commerciale. La pratica dei matrimoni endogamici era, tuttavia, abbastanza diffusa anche negli ambienti popolani, specie in quelli più coinvolti nel commercio e nelle attività artigianali, anche se non con l'ostinazione riscontrata nel patriziato. In sostanza, si praticava l'endogamia in quei settori dove gli interessi da difendere erano più forti e l'identità di ceto e professionale più accen-

³⁴ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.10, cc. 459v-460r.

³⁵ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.6, cc. 191r-203v.

tuata, come appunto nel caso dei mercanti dediti al commercio internazionale. Di siffatta natura era stato il matrimonio che il 20 luglio 1476 aveva suggellato l'unione tra due delle famiglie mercantili più stimate, influenti e facoltose, entrambe appartenenti al cetto cittadino, quelle di Ventura Engleschi Meraviglia e di Girolamo del fu Francesco Cambi. In tale data, nella casa di Ventura, sita nella città vecchia di Spalato, era stato, infatti, contratto matrimonio per *verba de presenti* tra il prudente e «commendabile viro» Girolamo – appellativi che rimandavano entrambi a due qualità imprescindibili per esercitare con successo la mercatura, ossia la prudenza e la fiducia – e Marchesina, figlia di Ventura; le parti, dopo aver «convenuto e amorevolmente fato le noce», si erano accordate sulla dote da liquidare a Girolamo, pari a 500 ducati, di cui 150 in beni monetizzabili e 350 in proprietà immobiliari; per iniziativa della madre di Marchesina, la dote, già consistente, era stata quindi aumentata di altri 500 ducati, per un importo complessivo di ben 1.000 ducati, ossia una somma del tutto equiparabile ai maggiori assegni staccati negli stessi anni dalla nobiltà maggiore per sposare le loro figlie³⁶.

Strettamente collegata alle tendenze in atto di codificazione del sistema delle appartenenze comunitarie era stata pure l'affermazione del patrilineaggio e la predilezione – in deroga agli stessi statuti – di meccanismi di trasmissione dei patrimoni per via agnaticia, così da garantire la conservazione della proprietà esclusivamente nelle mani degli agnati maschi. La preferenza accordata alla linea agnatica rispondeva, infatti, anch'essa a logiche di demarcazione dei confini cetuali e comunitari e di costruzione delle identità, oltre che di conservazione della famiglia e del suo patrimonio; l'affermazione del patrilineaggio era stata, anzi, così prorompente da modificare la sintassi del matrimonio e da aggiungere una tappa ulteriore ad una struttura già di per sé modulare e aperta. Per inveterata tradizione, infatti, suffragata dagli statuti, a Spalato il patrimonio veniva trasmesso in parti uguali a tutti i figli, sia maschi che femmine: «si habeat filios tam masculos, vel feminas, ipsi filij vel filij femine sibi succedant pro equali portione»³⁷. Proprio per ovviare

³⁶ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, cc. 199v-200r.

³⁷ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. XLIV, rubrica *De successionibus ab intestato*, p. 504. Su tali questioni si rinvia in particolare a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 211-222; MARGETIĆ, *Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko*, pp. 201-236.

al dettato statutario, in un contesto di emergente impulso a strutturare la famiglia – e i correlati meccanismi di fissazione delle identità e delle appartenenze – intorno all'asse patrilineare, si era progressivamente imposto anche in città, per via notarile, la disciplina della *exclusio propter dotem*, ossia l'esclusione delle figlie femmine dall'asse ereditario sulla base dell'indennizzo costituito dalla dote. La dote assumeva in tal modo il carattere (già evidenziato) di liquidazione della parte di eredità loro spettante, con conseguente esclusione delle figlie dal lascito paterno in favore dei soli figli maschi³⁸. Ebbene, tale pratica, non contemplata dal diritto proprio locale, si era appunto affermata attraverso la prassi notarile – divenuta in tal senso fonte di diritto suppletivo e integrativo degli statuti –, che aveva elaborato l'istituto della rinuncia volontaria e consapevole all'eredità paterna da parte dalle figlie femmine, pronunciata immediatamente prima della stipulazione del contratto matrimoniale e della concessione della dote.

La sequenza matrimoniale di ogni buon matrimonio patrizio si era così arricchita di una tappa iniziale, la *refutatio*, preliminare e necessaria alla formazione di ogni nuova famiglia, rendendo ancora più composita la successione di pratiche e passaggi cerimoniali imperniati sul coniugio, il cui epilogo convenzionale, come si è detto, era il trasferimento della moglie nella casa maritale. Quando nell'ottobre 1445 la giovanissima Giacomina, figlia del nobile Michele di Francesco de Avanzio, aveva preso per marito il nobile Comulo di Vitcho de Petrachis, prima di procedere agli sponsali aveva dovuto rinunciare spontaneamente e in maniera formale, ossia «sponte et ex certa scientia et non per metu neque per vim aut per errorem aut precibus seu blandiciis et minis inducta», ad ogni diritto di successione ed ereditario, tanto sui beni paterni che materni, rimettendoli nella mani del padre; solo dopo la formalizzazione del rifiuto, Michele, suo padre, aveva proceduto ad assegnarle una congrua dote, adeguata al suo status e confacente all'immagine pubblica e simbolica del lignaggio che attraverso tale istituto si voleva tutelare. Con la stessa cerimonia si era aperto il matrimonio celebrato nel maggio 1448 tra Donata del fu Francesco de Petrachis e il nobile Pietro del fu Tommaso de Sirchia. Anche allora la nubenda aveva espressamente

³⁸ CHABOD, *Ricchezze femminili e parentela*, pp. 211-219; LANARO-VARANINI, *Funzioni economiche della dote*, pp. 92-93.

rinunciato prima della stipula del matrimonio ad ogni diritto di successione o eredità «vel testamenti et legati aut falcidie et iure nature», comprese appunto la legittima e/o la falcidia, cedendoli spontaneamente – con tutti i dubbi del caso sulla volontarietà di una obbligazione proferita da spose spesso adolescenti, piegate alle strategie delle famiglie e sotto la pressione soffocante dei superiori interessi parentali – al fratello, rimasto così unico erede del patrimonio paterno³⁹.

Per imitazione tale modello di matrimonio era stato poi adottato pari pari anche dal ceto dei cittadini e in parte dagli stessi popolani, almeno da quanti impegnati nella mercatura o nell'imprenditoria e dotati di ragguardevoli patrimoni. Non a caso, prima di stringere contratto matrimoniale con Nicola Piccinino, Cusmana, figlia del *civis* Luca Pizollo, aveva nel dicembre 1472 fatto atto formale di *refutatio* in favore del padre, obbligandosi

de ulterius non petendo ipsi suo patri et sue matri ... quicquid sibi spectat de bonis paternis et maternis et quicquid ad eam spectat et spectare posset pro eius legitima tam iure nature quam pro eius falcidia de bonis paternis et paternis,

in cambio della promessa dei genitori di dotarla «de eo quod ipse ser Luce videbitur sine contradictione aliqua». Qualche anno prima, nel novembre 1444, Caterina, figlia di Blasio Semicich, prossima a prendere marito, non solo aveva effettuato la *refutatio* in favore del padre «non vi aut metu coacta nec seducta», ma per dare maggiore efficacia e pubblicità alla rinuncia l'aveva pure giurata solennemente sulle scritture aperte, impegnandosi a non contestarla né rinnegarla in alcun modo, né allora né mai⁴⁰.

5. *Comunità domestica e solidarietà familiari*

Per i ceti superiori – nobiltà urbana, cittadini e popolo maggiore – la famiglia si era, dunque, configurata come uno strumento di intercessione sociale e politica, di compattazione delle rispettive comunità di

³⁹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 340v-341r; k. 9, sv. 23.12, cc. 184r-v.

⁴⁰ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, cc. 218v-219r; k. 15, sv. 31.1, c. 187v.

riferimento, di trasmissione delle identità e di conservazione dei poteri e dei privilegi acquisiti; per i cittadini e i popolani più ricchi essa aveva inoltre rappresentato un mezzo di avanzamento sociale e di affermazione economica. Tanta insistenza sulla famiglia intesa come stabilizzatore sociale e come strumento di definizione delle appartenenze non deve, tuttavia, trarre in inganno e far pensare a comunità chiuse o rigidamente arroccate sulle proprie posizioni (questioni su cui torneremo diffusamente nell'ultima parte del volume); basterebbe per scongiurare un simile malinteso pensare alla forza delle reti primarie, sia di natura personale che clientelare o di patronato, direttamente collegate alla famiglia; a quel potere domestico, altrettanto informale, ma così concreto e diffuso, che da esse promanava; alla flessibilità dei legami economici imperniati sulle imprese familiari; o alle molte occasioni di interazione bilaterale e negoziale favorite dai nuclei domestici e dagli aggregati parentali. A differenza della famiglia patriarcale, coesa e patrilineare delle classi superiori (e spesso allargata, o comunque complessa, specie nel patriziato), quella del popolo minuto si presentava, invece, come una famiglia tendenzialmente nucleare, ristretta e con pochi figli, il cui principale obiettivo era il raggiungimento di una efficace cooperazione di lavoro tra marito e moglie. Oltre ad implicare nuclei domestici ristretti, tali famiglie erano anche per lo più slegate dalle grandi reti parentali; quasi a compensazione, le solidarietà e i legami non garantiti dal parentado o dalla casata erano surrogati dai collegamenti con gli amici, i colleghi di lavoro o la fitta rete dei vicini.

In entrambi i casi, la famiglia, in quanto comunità domestica di base, esercitava un ruolo economico non accessorio. Pur non perseguendo effetti economici in senso stretto (fatte salve certe tipologie di imprese familiari su cui torneremo), essa aveva comunque una indubbia rilevanza economica, sia che il suo obiettivo fosse quello primario di garantire la sussistenza del nucleo familiare, sia che il suo fine fosse quello, come nei ceti superiori, di implementare il patrimonio e conservare il proprio potere⁴¹. Ciò innescava tutta una serie di solidarietà interne e di sostegni e appoggi reciproci, con ricadute evidenti e immediate anche all'esterno, di cui beneficiava ogni membro del nucleo domestico,

⁴¹ G. ALFANI, *Introduzione. Economia e famiglia: vecchi temi, nuovi problemi*, «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 45-46 (2006), pp. 7-30.

compresa la servitù, che ne era spesso – in particolare nelle famiglie più abbienti – una sua parte strutturale. Non sorprende, dunque, la frequenza con cui nelle case patrizie o cittadine era il *paterfamilias* a provvedere alla costituzione della dote anche delle donne a suo servizio – in qualità di serve, balie o badanti –, esercitando in tal senso un ruolo di sussidio congenito ad ogni consorzio domestico, oltre che di vicario della famiglia naturale.

Pietro di Miexa Grifich, cittadino di Spalato originario di Fara, aveva dotato, nel gennaio 1448, la sua fantesca Nicolotta con un assegno di 150 lire; tale importo, maturato in anni di servizio, era stato non solo il giusto riconoscimento del lavoro prestato ma anche dell'intimità e confidenza che si erano venute a creare durante la sua permanenza nella casa. Nel novembre 1449 era toccato al nobile Simone di Matteo Bubanich dotare la sua serva e fantesca, Radoslava del fu Dragoy, con una somma di poco inferiore, ossia 140 lire e 10 soldi; mentre nel giugno 1476 a costituire la dote della propria nutrice, Ielena, ci aveva pensato il nobile Petracha de Petrachis, garantendole un assegno di 107 lire e 14 soldi. Come detto, erano più spesso le famiglie patrizie, in ragione delle loro sostanze e di strutture familiari più complesse, comprendenti un numero maggiore di domestici, a provvedere alle doti delle proprie serve; tanto che il nobile Pietro del fu Antonio Natalis (Božičević) si era trovato nel giro di pochi anni a dover liquidare la dote di ben due sue famule: dapprima, nell'ottobre 1461, quella di Vucava, figlia di Vucassino dalla Bosnia, andata in sposa a Gregorio Stoissalich, pure bosniaco, con un assegno di 120 lire e 9 soldi; quindi, nel novembre 1470, quella di Drachna, figlia di Vladislavo da Clissa, maritata a Ivano del fu Giorgio de Imota con una dote di 151 lire e 4 soldi⁴².

Peraltro, la dimensione economica e solidaristica della famiglia era stata riconosciuta e valorizzata dagli stessi statuti cittadini, che avevano in particolare inteso tutelare il lavoro domestico prestato dalle mogli dei consorzi familiari popolari – laddove la cooperazione tra i coniugi era la prima garanzia di sopravvivenza e l'apporto lavorativo della donna era imprescindibile per la sussistenza del nucleo domestico –, garantendo

⁴² DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, cc. 156r-v; sv. 23.16, cc. 368r-v; k. 12, sv. 27.1, c. 14v; k. 15, sv. 31.1, cc. 8v-9r; sv. 32.1, c. 192v.

loro, una volta sciolto il vincolo, l'acquisizione della metà dei beni del marito conseguiti *constante matrimonio* a compensazione dei servizi resi:

quod mulieres uxores popularium omnium ... que amodo inantea steterint sine serviciali et portaverint ... ad campum cibaria marito, iverint pro aqua et ad furnum lavaverint pannos et alia facta sua fecerint sine serviciali et que faciunt serviciales, lucrentur et lucrari debeant et acquirere sine ulla exceptione dimidiam omnium bonorum, que mariti acquisiverint constante eorum matrimonio.

In qualche modo il discrimine tra una famiglia abbiente e una votata al mero sostentamento era, anche tra i popolani, proprio la possibilità di potersi avvalere di domestici per la conduzione della casa; laddove le mogli fossero state costrette, per garantire un minimo di stabilità economica alla famiglia, a sobbarcarsi anche i lavori più umili e faticosi – quelli in genere riservati ai servi –, quel lavoro andava quantomeno riconosciuto e remunerato, attraverso il conseguimento della *dimidia* una volta rimaste vedove⁴³.

Ebbene, che non si fosse trattato di una semplice dichiarazione d'intenti del legislatore ma la traduzione in termini di legge di una concezione comune e condivisa della famiglia popolana, intesa appunto come consorzio economico con fini di sussistenza e come comunità domestica di base, appare provato dalla frequenza con cui diverse vedove «popularium» avevano adito le vie del tribunale comitale per vedersi riconosciuta la *dimidia*. Radana, per esempio, vedova di Bogavaç, da cui aveva avuto dei figli, poi risposata in seconde nozze con Elia, pellicciaio, la domanda per la *dimidia* l'aveva presentata nel novembre 1432, avviando un processo che ancora nell'aprile 1435 attendeva una sentenza definitiva. Nella petizione Radana aveva rivendicato la sua collaborazione fattiva al sostentamento della famiglia, che non aveva disdegnato, come nel dettato statutario, l'adempimento dei lavori domestici più duri e umili, «que faciunt servitiales». La controparte aveva, invece, eccepito che, nonostante la situazione indigente del marito – un marinaio, che non aveva mai risparmiato «labore et sudore» per la sua famiglia,

⁴³ *Statut Grada Splita, Reformationes*, cap. CL, rubrica *De mulieribus, acquirentibus dimidiam bonorum mariti*, p. 920.

mai rifiutando nemmeno i lavori più usuranti e pericolosi del mare –, questi aveva non solo sempre garantito «victum et vestitum» ai figli e un guardaroba di tutto rispetto alla moglie, comprensivo di vesti di buon panno adornati di seta, di copricapo di velluto e di ornamenti d'argento, ma soprattutto non le aveva mai fatto mancare la collaborazione di uno o più servi in casa. L'escussione dei testimoni aveva confermato la versione della controparte; nella casa di Bogavaç avevano prestato servizio almeno due domestiche: Goia, impiegata per circa due anni, con un salario di 5 lire all'anno, durante i quali aveva portato l'acqua in casa, era andata al forno e aveva fatto «alia servicia domus et omnia que ipsi precipiebant sibi», prima di essere licenziata per la morte del padrone; e Stana, in servizio per quasi tre anni, che non solo aveva assistito Radana nella conduzione della casa a Spalato, ma l'aveva anche seguita in Craina, quando la famiglia aveva lasciato momentaneamente la città per il divampare di un'epidemia di peste. Del processo non si conserva la sentenza; che, tuttavia, non doveva essere stata molto diversa da quella emessa in un caso simile dibattuto in curia nel febbraio 1428, conclusosi con il respingimento della petizione della parte attrice in quanto non provata. In quel caso era stata Clara a chiedere il versamento della *dimidia* da parte degli eredi del suo defunto marito, Giovanni, «cum ipsa fecerit», durante il matrimonio, «omnia servicia domestica et extrinseca que faciunt populares acquirentes dimidiam bonorum mariti secundum formam statuti», e a vedersi contestare dalla controparte che non aveva alcun diritto a detto assegno, in quanto anch'ella «semper habuit famulam in domo sua et propterea non debere habere dictam dimidiam». Il processo, infatti, si era concluso con l'assoluzione della controparte, «cum non probatum sit nec monstratum ipsam fecisse id quod precipit statutum ... ymo monstratum est ipsam semper famulam habuisse»⁴⁴.

Si è già detto della funzione anche economica della dote, in quanto emissione di capitali capaci di stimolare i commerci e l'imprenditoria, pur con le dovute attenzioni e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, per la quale i beni ricevuti in dote erano inalienabili. Essa, tuttavia, aveva pure funto, in particolari frangenti, da fondo di garanzia per le famiglie, in specie quelle più indigenti, in quanto le leggi locali

⁴⁴ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 7r; k. 6, sv. 19.1, cc. 14v, 19v-21v, 37r, 39v; sv. 19.2, cc. 3ar-v, 19v.

consentivano la facoltà di utilizzare e cedere le sostanze dotali, in deroga agli statuti stessi, in situazioni di particolare disagio e sofferenza del consorzio familiare. Il diritto proprio, infatti, pur ribadendo il principio romanistico dell'inalienabilità della dote, aveva pure previsto tutta una serie di casi in cui, dietro preventivi parere e consenso del podestà, era possibile derogare al dettato statutario e cedere o obbligare i beni ricevuti in dote: «propter necessitatem famis»; per consentire il riscatto e la liberazione di marito, figli o nipoti caduti nelle mani dei nemici; in caso di loro carcerazione; infine, per maritare le figlie «quę non possent maritari a patre, avo, vel ab alijs suis ascendentibus, ad quod pertineret ipsas puellas maritare et propter eorum paupertatem ipsas maritare et dotare non possent»⁴⁵. In tali frangenti la dote offriva un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, attivando i canali interni di tutela della comunità domestica, ma innescando nel contempo i meccanismi di protezione e solidarietà previsti dalla legge e garantiti dalla collettività.

Quando, per esempio, nel febbraio 1433 a Radiça, moglie di un miserabile, Giovanni Nalisco, non avendo di che mangiare era stata concessa dal conte la licenza di vendere un terreno edificato in città facente parte della sua dote, «ut valeat vitam suam sustentare», la curia comitale aveva pure disposto l'attivazione con i denari ricavati dalla vendita di un deposito pubblico, cui sarebbe spettato versare all'indigente di tempo in tempo le quote appropriate «pro necessitatibus vite sue prout eis videbitur et non pro debitis persolvendis». La stessa autorizzazione era stata concessa nel marzo 1435 a Catiza, moglie di Ostoia Cemer, sulla constatazione che ella era una «pauperula vetula et vir suus predictus ab ea iam diu separavit, se ducens alio vitam suam». Nel caso di Luchina, moglie di Antonio di Marco Milunich, la concessione del placet a vendere una casa in città era stata dettata, nel novembre 1436, dalla reclusione per debiti in cui versava allora il marito, «non sine maximo ipsius damno et interesse». Mentre il motivo per cui nell'agosto 1479 Dobriza, vedova di Luca Bilsich, era stata autorizzata a vendere alcuni terreni della sua dote era stato il grave stato di indigenza del figlio Marino, peraltro ancora minorenne,

⁴⁵ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. LXII, rubrica *De dotibus et bonis mulierum non alienandis*, pp. 530-534.

che l'aveva spinta «illi favorem et auxilium ferre, mota motu proprio et amore materno»⁴⁶.

I meccanismi di sostegno e tutela, sia comunitari sia pubblici, che si attivavano in frangenti simili sono ben evidenziati dalla licenza di alienazione dei beni dotali concessa nell'aprile 1474 a Matteo Cotanovich e alla moglie Petrucha. I due coniugi, «senectute oppressi», conducevano da tempo una vita di gravi stenti e patimento, in quanto Matteo aveva «unum cancrum apud oculum dextrum» ed era ormai cieco da entrambi gli occhi, mentre Petrucha era ridotta a letto «gravata senectute, et ambo non possunt exire de domo et nunc ex necessitate famis non habeant unde vivere et sibi subvenire». Per tale motivo, essi avevano pregato il nobile Matteo Papalich di perorare la loro causa presso la curia comitale, in modo tale da essere autorizzati a vendere alcuni beni dotali di Petrucha «pro se substentando, non obstante aliquo statuto in contrarium loquente». Ricevuta la segnalazione, il conte aveva incaricato il cancelliere del comune, Marco Ingoldeo, di verificare in loco la situazione e accertarsi «si ita est»; la visita ispettiva aveva confermato lo stato di miseria dei due coniugi, avendo trovato Petrucha allettata e il marito seduto su una cassa «privatus lumine». A quel punto, ricevuta la relazione del cancelliere, la curia comitale non aveva potuto far altro che concedere la licenza ai due sventurati. Il caso appare, dunque, esemplare, per la sua capacità di intercettare su più livelli le solidarietà comunitarie, palesando i diversi piani di interazione tra i gruppi e la molteplicità delle intersezioni, a riprova del ruolo esercitato dalla famiglia non solo in termini di definizione delle identità e delle appartenenze comunitarie, ma anche come crocevia di scambi e relazioni intercomunitari, fossero essi di natura amicale o clientelare, o fondassero sui rapporti di vicinato o di lavoro, o rispondessero a sollecitazioni private o più esplicitamente pubbliche⁴⁷.

Va peraltro detto che tali forme di assistenza e sussidiarietà, anche pubblica, non avevano riguardato solo le famiglie del ceto popolare, quelle più esposte alla fame e alla miseria; sebbene più raramente, non erano mancate domande di licenza simili (come già visto) provenienti anche dai ceti superiori, costretti alla alienazione dei beni dotali a cau-

⁴⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 26r; sv. 19.2, cc. 15r, 44r-v; k. 17, sv. 34.5, cc. 27v-28r.

⁴⁷ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, c. 13r.

sa di debiti, rovesci di fortuna o fallimenti commerciali, magari anche solo temporanei. Era stato questo il caso pure di Margherita, moglie del mercante cittadino Niccolò del fu Francesco Cambi, incarcerato per debiti (e impossibilitato a onorarli) nel giugno 1472. Pure allora la curia comitale, appurato lo stato di grave imbarazzo finanziario della moglie, costretta «in maxima necessitate famis» dai debiti del marito e «non habens unde possit sibi et filiis suis ac marito subvenire pro alimentis necessariis», le aveva concesso, in deroga agli statuti, l'autorizzazione a vendere e obbligare parte della sua dote, per un valore di 115 ducati, in modo tale da poter provvedere ai bisogni della sua famiglia e agevolare la scarcerazione del marito⁴⁸.

Sebbene meno disciplinato dalla legge, anche il ritardato o mancato saldo della dote – su cui ci siamo già soffermati –, nel momento in cui andava a intaccare le finanze familiari, provocava tensioni tali da necessitare di analoghi interventi solidaristici a sostegno delle famiglie in difficoltà. In quel caso erano di norma le famiglie stesse e le reti comunitarie ad attivare misure di protezione sociale, al fine di scongiurare l'aumento incontrollato della conflittualità interna e di sanare situazioni che potevano minare la coesione del gruppo e metterne in discussione i meccanismi identitari e di appartenenza. Tali dispositivi, tuttavia, per quanto auspicabili e di norma operanti, non sempre risultavano allo stesso modo efficaci, ingenerando malcontento e frustrazione in quanti non si sentivano garantiti o tutelati dalle reti di sostegno comunitarie. Erano state proprio la carenza di solidarietà e la negazione delle dovute tutele (e cautele), sia in ambito familiare che comunitario, la ragione del malumore manifestato dai nobili Tommaso e Domenico del fu Nicola Papalich nel dicembre 1432 contro ser Nicola del fu Vitcho de Petrachis, reo, a loro modo di vedere, di averli citati indebitamente in giudizio per il saldo (900 lire) della dote della sorella Caterina, concessa in moglie a Nicola quattro anni prima (con assegno dotale di 1.200 lire). Di quel processo i fratelli Papalich avevano contestato le modalità, la tempistica, l'impudenza e la sfrontatezza, stante il disonore arrecato ad una delle più prestigiose famiglie patrizie di Spalato, protagonista assoluta delle concitate vicende che solo qualche anno prima avevano segnato il cambio di dominazione in città,

⁴⁸ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 142r-145v.

e il discredito procurato all'alleanza, o «parentà», appena stretta tra i due consorzi familiari. Al momento della stipula del contratto familiare, infatti, i Papalich, ancora alle prese con il dissesto patrimoniale ed economico loro provocato dal mutamento di regime del 1420 e i debiti allora maturati con il comune,

per esser noy descuzadi for de la patria nostra et usurpadi li beni nostri, et ancora per el danno havessimo de la perdita de Siolta, la qual solamente questo anno havemo compido de pagar e del qual pagamento siamo debitori a li amici nostri, li qual ne ha imprestado i dicti denari,

avevano concordato con Nicola un pagamento dilazionato dell'assegno, chiedendo di poter contare sulla sua pazienza e compiacenza, in modo da poter «induciar quanto a noy fosse destro e comodo a pagar la dicta dote». L'intransigenza con cui ora Nicola pretendeva il saldo della dote, oltre che provocare loro apprensione e stress economico, era poco rispettosa non solo dei patti verbalmente a suo tempo stabiliti, ma anche offensiva di quelle solidarietà implicite che le due famiglie avevano stretto al momento dell'accordo matrimoniale. Quel matrimonio aveva creato legami di parentela indissolubili tra le due casate e cementato la comune appartenenza comunitaria, ciò che avrebbe dovuto garantire loro comprensione e tolleranza, non certo il rigore e l'inflessibilità dimostrati invece da Nicola, nonostante la loro disponibilità a rimborsare la somma inevasa con la cessione di capitali in vino o il trasferimento di terreni di pari valore. Ciò che i fratelli chiedevano era, in sostanza, niente meno che il rispetto dei codici non scritti delle solidarietà interparentali e intercomunitarie, in nome delle quali non solo «non ne menaria per le corti e per litigi, ma puiotosto de ragion ne deveria aiutare a redurse in habilesco». Tuttavia, nemmeno la curia comitale si era dimostrata comprensiva e indulgente come i Papalich avevano forse sperato, condannando il 18 febbraio 1433 i due fratelli a saldare la cifra mancante, computata in 796 lire e 3 soldi, entro il successivo maggio, parte in contanti, parte in beni immobili prescelti e stimati di comune accordo dalle parti⁴⁹.

⁴⁹ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 17r, 25r-v, 27r, 28r-v.

6. Solutio matrimonio

Il saldo della dote era una di quelle evenienze potenzialmente destabilizzanti che facilmente potevano pregiudicare i rapporti e le solidarietà parentali e intercomunitarie e allentare l'efficacia di legami forti e connotanti quali quelli fondati sulla famiglia e sul matrimonio. Altrettanto e forse più temibili erano altri fattori di stress collegati all'istituto familiare, come la formazione di matrimoni dubbi o irregolari, o la manifestazione di disfunzioni che ne potevano provocare l'interruzione; lo stesso scioglimento del vincolo per il naturale decesso di uno dei due coniugi era motivo di forti tensioni e contraddizioni, per tutte le questioni legate allo stato di vedovanza della moglie e alla restituzione della dote. La storiografia più recente ha, tuttavia, dimostrato l'importanza della dimensione del conflitto e della contestazione nel far emergere le dinamiche sociali e le interazioni tra i gruppi: le tensioni e i fattori di stress, infatti, rimangono tra le maggiori variabili esplicative dei processi sociali di una comunità urbana, anche ai suoi livelli di base, come appunto la famiglia e gli aggregati parentali.

Si è già detto dell'avversione della comunità spatatina per le unioni clandestine e delle misure adottate, in specie di natura legislativa, per contenere il fenomeno e arginarne la portata eversiva. Peraltro, com'è facile intuire, il matrimonio clandestino non poneva solo problemi di equilibri familiari e patrimoniali e di ordine sociale, ma anche di accertamento del vincolo in sede giudiziaria. Le ambiguità del consenso privato, quando disancorato da altre forme di pubblicizzazione, si traducevano, nelle stanze di un tribunale ecclesiastico – il solo competente sulle questioni matrimoniali –, nella difficoltà di accertare la validità o la nullità del vincolo in caso di successive contestazioni⁵⁰. Pur non disponendo della documentazione processuale matrimoniale prodotta dal locale tribunale arcivescovile, tracce del malessere provocato da tali matrimoni e della repulsione con cui essi erano guardati in città emergono anche dalle carte della curia comitale, che di clandestinità si era dovuta occupare solo per i risvolti civili legati a matrimoni tanto detestabili e controversi. In una causa di

⁵⁰ LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, pp. 35-48, 71, 95; SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, pp. 26-27; LOMBARDI, *Storia del matrimonio*, pp. 38-43; ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo*, pp. 23-25.

annullamento di un istrumento di donazione dibattuta nel marzo 1481, la determinazione della validità del vincolo contratto in regime di clandestinità tra Gluba e Pietro eremita era stata l'antefatto da cui si era dovuti necessariamente partire. Nel contestare la legittimità di quel matrimonio, Civitano Migliaevich, avvocato della parte attrice, aveva ricapitolato tutta l'insofferenza della comunità per unioni di tal fatta, aggiungendo considerazioni di natura giuridica non del tutto pertinenti, per quanto probabilmente condivise da gran parte dell'opinione pubblica. Se, infatti, egli aveva giustamente attribuito la competenza del caso al tribunale ecclesiastico, in quanto il diritto di sciogliere o annullare un vincolo era di esclusiva giurisdizione della chiesa, «ne forte quod Deus coniunxit homo separare presumat», ribadendo l'interdizione comminata anche dal clero verso i matrimoni clandestini «sive occulta», aveva in maniera impropria definito il vincolo contratto in regime di clandestinità come canonicamente illegittimo, equiparabile per il diritto canonico all'adulterio o alla fornicazione – mentre per la chiesa qualsiasi unione consensuale proferita al tempo presente, pur in assenza di testimoni e formalità, era comunque valida, anche se detestata e guardata con biasimo e severità. A suo dire quel matrimonio, essendo stato celebrato «sine testibus et solemnitate ecclesiastica», non poteva godere di alcuna legittimità; perché altra era la forma del coniugio valido e consentito: quando gli sposi proferivano le parole del consenso davanti a testimoni, previa autorizzazione dei padri, «sine qua nichil agitur», e alla presenza di un prete officiante

videlicet per sacerdotem cum testis idoneis, et ubi talis necessaria forma verborum vel iudicii non est observata totum factum irritatur, et quicumque alia in similibus dicantur vel fiant, etiam si intervenerit carnalis copula inter eos, non contrahitur matrimonium, sed adulterium.

In pochi passaggi Civitano aveva codificato l'immagine del matrimonio legittimo e approvato agli occhi della comunità spatina (quello su cui ci siamo soffermati nella parte iniziale del capitolo), ribadendone l'importanza in termini di coesione sociale e di trasmissione delle identità e appartenenze comunitarie; di contro, ogni forma di anomalia e irregolarità, in quanto destabilizzante e foriera di equivoci e controversie, doveva essere bandita e attentamente disciplinata, anche ribadendo, contro le stesse intenzioni della chiesa, l'illegittimità di ogni unione

clandestina, in quanto «contra legem divinam vel ecclesiasticam aut naturalem vel civilem»⁵¹.

Peraltro, le controversie sulla validità del matrimonio erano state le cause predominanti in tutti i tribunali ecclesiastici del tempo. L'utente di un foro vescovile, infatti, a Spalato come altrove, chiedeva in primo luogo l'accertamento del vincolo coniugale, con il proposito di ottenerne una dichiarazione di validità o invalidità; nel secondo caso, trattandosi di un legame nullo, la sentenza di nullità aveva come effetto l'immediata invalidazione degli obblighi derivanti dal coniugio e la cancellazione dei suoi effetti, con la conseguente facoltà per il beneficiario di potersi risposare (*divortium quoad vinculum*). Giusto per provare la validità del proprio matrimonio, Margherita del fu Ruzerio, disapprovata sposa di Ventura Engleschi Meraviglia, nell'aprile 1475 aveva nominato suo procuratore pre' Luca del fu Domenico Radunovich. Da qualche tempo, infatti, Ventura andava dicendo che ella non era sua moglie; per mettere fine a tale «ignominia» aveva deciso di sottoporre il caso al giudizio del tribunale arcivescovile, al fine «quod cognoscatur si est uxor sua an ne». La sua speranza era, una volta ottenuto il riconoscimento, di poter finalmente ricominciare a vivere la propria vita muliebre «tamquam vera christiana», beneficiando di tutti quei benefici e prerogative che si addicevano ad una buona moglie, e che invece la diffamazione di Ventura e la conseguente situazione di incertezza le stavano indebitamente negando⁵².

Oltre a confermare, seppur sporadicamente, la rilevanza del fenomeno dei matrimoni clandestini e delle unioni dubbie e irregolari, le fonti sembrano indicare una certa diffusione a Spalato anche dei matrimoni plurimi⁵³, in crescita progressiva dopo l'espansione dei turchi ottomani nella penisola balcanica. Non erano rari, infatti, i casi in cui, in seguito ad episodi di cattività nelle mani dei turchi, il consorte superstite, perdurando l'assenza prolungata del coniuge sequestrato e presumendone la morte (ma senza averne di fatto alcuna certezza), decideva di stringere un nuovo legame matrimoniale, passando a seconde nozze

⁵¹ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 191v-192v.

⁵² DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, cc. 99r-v.

⁵³ Già condannati in una posta statutaria del 1348: *Statut Grada Splita, Reformationes*, cap. XIV, rubrica *De pena uxorem habentium et aliam assumptum*, p. 862.

essendo tuttavia ancora valide le prime (reato solo dopo il concilio di Trento perseguito e condannato come bigamia)⁵⁴. Era quanto successo, solo per fare un paio di esempi, nel maggio 1474 a Radino, residente a Sućurac (distretto di Spalato), il quale aveva deciso di rimpiazzare la prima moglie (e unica legittima), «que abducta est vias per turcos», con un secondo matrimonio, ben sapendo che quel coniugio agli occhi della chiesa – ma con margini di tolleranza maggiore da parte della comunità – non aveva alcuna validità, «vivente sua uxore». Lo stesso aveva fatto nell'aprile 1475 Dessa, la quale, di fronte alla cattività del marito Marinello – catturato dai turchi mentre andava a prendere servizio come cancelliere nell'isola di Lemno e da ben due anni in loro mani «aut mortuus aut vivus» –, non solo aveva deciso di convolare a seconde nozze con Giacomello Baloevich, da Brazza, abitante a Sebenico, ma anche di trasferirsi nella città del nuovo marito, lasciando a Spalato cinque figli abbandonati alla loro misera sorte⁵⁵.

Abbastanza attestate sono pure le cause di separazione che, in presenza di motivi gravissimi, quali in particolare l'adulterio e la violenza domestica (quando eccedente la moderata e ragionevole correzione⁵⁶), comportavano l'interruzione della convivenza coniugale, senza tuttavia pregiudicare il vincolo medesimo. La separazione, o *divortium quoad thorum et mensam*, pur impedendo il passaggio a nuove nozze, concedeva al coniuge tradito o maltrattato l'esonero dalla coabitazione e dai debiti coniugali⁵⁷. Giusto in esecuzione di una sentenza di divorzio proferita dal locale tribunale arcivescovile, nell'ottobre 1444 Stanislava, moglie separata di Ivano Scoiaucich, aveva ottenuto la restituzione di

⁵⁴ Sul fenomeno si rinvia a ORLANDO, *Migrazioni mediterranee*, pp. 217-235.

⁵⁵ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 461v, 505r-506v.

⁵⁶ La distinzione tra violenza lecita e correttiva e brutalità e maltrattamento domestico in *Statut Grada Splita*, libro III, cap. LVII, rubrica *De discordia nata inter maritum et uxorem*, p. 518.

⁵⁷ D. QUAGLIONI, «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, Bologna 2000, pp. 106, 109-112; DONAHUE, *Law, Marriage and Society*, pp. 521-561; CRISTELLON, *La carità e l'eros*, pp. 209-211, 252; E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 13-36.

dote e la metà dei beni acquisiti «constante matrimonio inter eos ac massariciis, domo, pecuniis et vineis». La restituzione della dote (109 lire) era stata concessa dalla curia comitale, nell'aprile 1445, pure a Maddalena, moglie di Miladino Goislich, anch'ella separata dal marito «quoad torum» per effetto di una sentenza di divorzio pronunciata qualche tempo prima in curia⁵⁸.

Oltre alla contestazione o al disconoscimento del vincolo coniugale, un altro passaggio altamente critico e potenzialmente destabilizzante per la famiglia e gli equilibri comunitari era lo scioglimento del vincolo per la morte di uno dei coniugi e l'inizio dello stato vedovile. Per contenere le spinte eversive e le tensioni naturalmente provocate da tale cambiamento di stato, anche a Spalato gli statuti e la consuetudine raccomandavano la vedovanza volontaria, intesa come prolungamento del vincolo coniugale e permanenza della vedova all'interno della famiglia di acquisizione, in maniera tale da preservarne l'asse ereditario e mantenere la dote al suo interno. In tal modo la vedova acquisiva non solo la gestione in usufrutto delle sostanze del marito, con ampie facoltà di amministrazione, ma anche la tutela sui propri figli. Ovviamente, la condizione necessaria e vincolante per godere in usufrutto dei beni maritali e ottenere la concessione di un vitalizio era la disponibilità della vedova a conservare il letto viduale, ossia di permanere nella sua condizione di vedovanza, e a rinunciare ad ogni diritto sulla restituzione della dote. Specie in caso di doti consistenti, infatti, la restituzione dell'assegno poteva ingenerare ostilità e dissapori tra le famiglie, con il rischio di mettere in serie difficoltà economiche gli eredi del defunto; per questo si era cercato – anche per via normativa – di predisporre delle alternative alla restituzione della dote, offrendo appunto alla moglie, in cambio di una casta vedovanza, i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei beni del marito e dalla concessione di un assegno di mantenimento, o alimenti, commisurato al suo status. Tali correttivi, peraltro, dovevano avere avuto una certa efficacia, vista l'infrequenza, specie nelle classi più abbienti, con cui le vedove convolavano a seconde nozze⁵⁹.

⁵⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, c. 211v; sv. 23.6, c. 287r.

⁵⁹ I. CHABOD, *Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence*, in *Widowhood in medieval and early modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999, pp. 127-130; S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays*

Per le mogli disposte a conservare il *thorum viduitatis* il diritto locale aveva indicato due possibili alternative: la permanenza nella residenza del marito o la fuoriuscita dalla casa maritale e il ricongiungimento con la famiglia originaria. Nel primo caso, quello maggiormente caldeggiato, alla vedova, oltre all'usufrutto dei beni del coniuge defunto, venivano garantiti gli alimenti «considerata conditione personę et facultatum qualitate usque in tempus mortis suę, donec staret cum filijs defuncti». Nel secondo caso, invece, alla vedova veniva riconosciuto l'usufrutto solo su una quota delle sostanze del marito, pari alla porzione spettante a ciascuno dei figli-eredi, e un assegno di mantenimento proporzionale a quella stessa quota. Ovviamente, nel caso avesse dismesso le vesti della vedova, convolvendo a nuove nozze, «nihil postea habeat de bonis ipsius defuncti»⁶⁰.

Giusto in ottemperanza al dettato statutario, nell'ottobre 1428 a Scasia, vedova di Boga Allegretti, disposta a mantenere lo stato di vedovanza e a restare nella casa del marito, la curia comitale aveva riconosciuto l'assegno di mantenimento e l'usufrutto delle sostanze del marito: «et contenti sunt quod teneat dicta bona et usufructet ea pro victu et vestitu suo ... donec manutenebit lectum viduytatis, non tamen malignando nec alienando dicta bona». Gli stessi benefici erano stati accreditati, nell'ottobre 1434, a Marussa, vedova di Doimo di Geremia, autorizzata anch'ella a godere in usufrutto dell'eredità del marito e a ricevere un vitalizio per il «victum et vestitum ... iuxta formam statutorum comunis». Diversa, invece, la posizione di Caterina di Vitcho di Nicola [de Petrachis], vedova di Alberto de Madiis, intenzionata a rispettare il letto viduale ma non a trattenersi nella casa del marito. Caterina, nel marzo 1429, dopo la morte del marito era tornata a vivere con il padre; aveva, tuttavia, chiesto agli eredi gli alimenti e la restituzione dei doni nuziali ricevuti al tempo della sua *transductio*. La controparte non solo

on *Patrician Society*, Baltimore-London 2000, pp. 95-111; I. CHABOD, *Biens de familles. Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, XIII-XV siècles)*, in *The Household in late medieval cities. Italy and northwestern Europe compared*, a cura di M. CARLIER - T. SOENS, Leuven 2001, pp. 89-104; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 93, 223-233; CHABOD, *Ricchezze femminili e parentela*, pp. 232-2; LANARO - VARANINI, *Funzioni economiche della dote*, pp. 101-102.

⁶⁰ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. XXIX, rubrica *De muliere possidente thorum viduitatis*, p. 494. Cfr. CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 214-215.

si era rifiutata di renderle i doni, ma aveva anche eccepito sull'assegno di mantenimento, condizionandone il suo versamento al ritorno nella casa del marito e alla sua permanenza «cum filiis sui mariti». La curia, appurata la riluttanza di Caterina a «redire, quia moriretur si rediret», ma la disponibilità a perseverare nello stato di vedovanza, seguendo alla lettera il testo statutario aveva alla fine disposto che la vedova dovesse ricevere

pro suis alimentis et necessitatibus de fructibus bonorum dicti olim viri sui pro rata parte et numerum filiorum dicti olim viri sui, ut tantum habeat ipsa quantum habet unus ex filiis dicti olim sui viri usque quo ipsa manutenerit thorum viduitatis.

Non contemplato dagli statuti era stato, invece, il caso di Dobra, vedova di ser Francesco di Michele de Avanzio, dibattuto nell'ottobre 1432; nonostante la sua determinazione a rimanere vedova e a continuare a vivere nella dimora del marito, il figliastro, Michele, figlio di primo letto di Francesco, aveva preferito allontanarla da casa. Trattandosi di evenienza non disciplinata dal diritto locale, i due avevano dovuto sistemare la questione attraverso la stipula di un accordo privato, con cui Michele si era impegnato a saldare gli affitti della nuova residenza della matrigna, a versarle ogni anno «pro suo vita» sei staia di grano, quattro di orzo, dieci tini di mosto e 20 lire e a consegnarle «pro suo usu» masserizie, suppellettili, vestiti, biancheria e altri oggetti di uso domestico «donec ipsa vixerit et lectum viduitatis manutenerit». Tale accordo, sottoscritto nel 1427, era stato successivamente disconosciuto da Michele – ragion per cui la questione era finita davanti al tribunale comitale – in quanto fraudolento e scorretto: a suo dire, infatti, la matrigna avrebbe approfittato della sua minorità (motivo già di per sé di annullamento) per estorcerle condizioni insostenibili, a tal punto gravose che se osservate lui e i suoi fratelli non avrebbero «de usufructi niente de che aduncha noy vivessimo». Nonostante la contestazione, il contratto era stato giudicato legittimo e vincolante dalla curia, che aveva intimato a Michele di osservarne i contenuti e di saldare a Dobra le rimanenze nel frattempo inevase⁶¹.

⁶¹ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 23v, 44r-v; k. 6, sv. 19.1, cc. 9r-10r, 11r-v; sv. 19.2, c. 2r.

Qualora le strategie di mantenimento della dote nell'asse ereditario del marito defunto fossero fallite, si apriva il capitale – altrettanto problematico e destabilizzante per gli equilibri interparentali e comunitari – della restituzione dell'assegno alla vedova (che così poteva risposarsi) o alla sua famiglia di origine. Si trattava di un passaggio altamente conflittuale, che vedeva la vedova, specie se ancora giovane, sottoposta alle pressioni feroci di entrambe le famiglie, l'una intenzionata a riottenere la somma stanziata al momento del matrimonio, come stabilito dalla legge, l'altra a mantenere i capitali acquisiti nel proprio asse ereditario, come raccomandavano le pratiche vigenti, in parte assecondate dagli stessi statuti. Il ciclo di formazione delle famiglie e di trasmissione dei patrimoni (di cui ci siamo sin qui occupati), compresa quella eredità immateriale rappresentata dall'appartenenza ad una corpo comunitario e dalla partecipazione ai suoi meccanismi di assistenza e identificazione, incontrava in tal modo una delle sue strettoie più infide e insidiose, innescando tutta una serie di resistenze e opposizioni che non solo rendevano difficoltoso l'iter di restituzione della dote, ma potevano talora compromettere i legami di parentela e gli equilibri – spesso precari – dell'intera comunità⁶². Non a caso, le controversie aventi per oggetto la restituzione della dote erano state tra le cause più dibattute nel locale tribunale cittadino, determinando – stante la loro delicatezza e pericolosità – procedimenti spesso lunghi, complicati e difficili da gestire, anche una volta emessa una sentenza.

Al livello più semplice, la struttura di un processo per la restituzione della dote si componeva della sola petizione presentata dalla parte attrice, accompagnata dalla esibizione del contratto dotale, cui facevano seguito la rinuncia di replica della controparte e la sentenza. Di tal fatta era stata la causa dibattuta in curia nell'aprile 1481, intentata da Staniza, vedova del fu Radichio Radossalich da Jajce (assistita da Pietro di Comulo de Petarchis quale suo avvocato). In quel caso, infatti, la curia comitale, una volta raccolta la petizione e verificato il contratto nuziale, redatto nel febbraio 1471, in cui si faceva espressamente riferimento all'assegno di 1.000 ducati portato in dote dalla sposa e all'obbligo di restituzione sottoscritto dal marito, «cum solemnibus promissionibus salvando et deinde eos restituendo in omni casu dicte dotis restituende»,

⁶² LANARO-VARANINI, *Funzioni economiche della dote*, pp. 87-88, 91, 101.

aveva semplicemente invitato gli eredi di Radichio a replicare. Di fronte all'evidenza dell'istrumento e alla rinuncia della controparte a proseguire la causa, la curia non aveva poi fatto altro che accogliere la petizione della vedova e concederle la restituzione della dote. Tuttavia, il processo si poteva complicare per i più svariati motivi, spesso legati alle difficoltà finanziarie incontrate dalla famiglia acquisita a ricostituire il capitale dotale e a restituirlo in tempi congrui, esasperando lo scontro tra le due casate e creando malesseri all'intero corpo comunitario. Nel caso di Aniča, vedova del nobile Micha di Andrea de Madiis, il motivo del contendere era stato, molto banalmente, la conversione dell'importo dotale in ducati, in quanto nel contratto nuziale, rogato a Ragusa (Dubrovnik) nell'agosto 1375, la somma era stata conteggiata in iperperi (1.800). Tuttavia, la questione del cambio era diventata il pretesto per allungare i tempi del processo e cercare qualche cavillo legale che potesse in qualche modo alleggerire la pressione finanziaria sugli eredi di Micha, pesantemente gravati dai debiti lasciati dal defunto, o quantomeno dilazionare i termini del pagamento; tanto che il processo, iniziato nel gennaio 1428, si era chiuso solo dopo diversi mesi, inframezzato pure da un tentativo di appello – respinto – fatto con tutta evidenza per guadagnare tempo. A complicare il processo intentato in curia nel dicembre 1429 da Goiçica, vedova di Francesco Bivaldi, era stata, invece, una circostanza ben più grave: l'intero patrimonio del defunto era stato in precedenza confiscato dal comune, in quanto Nicolò, figlio di Goiçica ed erede di Francesco, era stato condannato per sedizione, bandito dalla città e i suoi beni sequestrati. Tuttavia, anche in questo caso le ragioni della vedova avevano alla fine avuto la meglio su ogni altra questione, tanto che la curia aveva intimato al comune di dissequestrare dai beni del bandito una quota pari all'importo della dote (1.000 lire) e di versarla alla vedova «pro restitutione dotis»⁶³.

⁶³ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 1v, 3r-v, 7v, 9v, 11r; k. 17, sv. 34.4, cc. 181v, 63r, 67r.

Capitolo 2

LA FRATERNA

1. *Famiglia patriarcale ed emancipazione dei figli*

In quanto istituto costruito attorno ad un patrimonio, la famiglia spalatina – in particolare quella delle classi abbienti – aveva assunto, come detto, un forte orientamento patriarcale. Nonostante il patrimonio appartenesse alla comunità domestica (i figli mantenevano sempre un diritto irrevocabile su una parte delle sostanze), il *paterfamilias* ne era il titolare e l'amministratore legale, e in quanto tale il solo e unico responsabile della gestione, salvaguardia e incremento dei beni familiari. Scopo precipuo del consorzio familiare era l'accrescimento, la conservazione e la trasmissione della massa patrimoniale. Tale obiettivo si realizzava sia ottimizzando le potenzialità aggregative della famiglia patriarcale, in particolare attraverso il consolidamento dei legami orizzontali – di tipo consociativo e consortile – tra le diverse casate accomunate da uno stesso cognome; sia mediante una consapevole e mirata politica matrimoniale (di cui si è già detto). In entrambi i casi, l'istituto familiare rappresentava uno strumento giuridico di basilare importanza: fondamentale nel primo caso per compattare la rete dei lignaggi, al fine di conseguire disegni comuni di potere e di ricchezza; nodale nel secondo per indirizzare la scelta delle unioni matrimoniali verso quelle più confacenti e convenienti alla trasmissione delle fortune, dell'identità e del prestigio di ogni singola comunità familiare¹.

Oltre a determinare la figura giuridica del *paterfamilias* quale detentore unico dei poteri di tutela, gestione e amministrazione delle sostanze familiari, la fisionomia patrimoniale della famiglia condizionava pesan-

¹ Così anche a Venezia: ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni*, pp. 160-161, 190-191; V. CRESCENZI, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997, pp. 418-419, 422-425.

temente pure la dinamica dei rapporti tra genitori e figli. A Spalato, infatti, vigeva l'istituto romano della *patria potestas*: ogni figlio, fintanto che restasse in vita il padre, era da considerarsi *filiusfamilias*, e pertanto privo di capacità patrimoniale e soggetto a forti limitazioni quanto a capacità giuridica. I figli rimanevano comunemente *indivisi* col padre, assieme al quale partecipavano al mantenimento dell'unità familiare, intesa come base di gestione e trasmissione delle risorse². Tale posizione di subordinazione dei figli era funzionale allo sviluppo produttivo della comunità domestica; inoltre favoriva la concentrazione del patrimonio, in quanto scongiurava la dispersione delle sostanze tra i diversi soggetti titolari di diritti di successione. Anzi, l'esigenza di tutelare tali beni aveva favorito l'adozione in città di una pratica diffusa in area adriatica, ossia il mantenimento, dopo la morte del padre, dell'unità patrimoniale tra fratelli (ma anche fra cugini germani consanguinei) di norma per due generazioni, sotto la forma della comunità familiare tacita, o *fraterna compagna*, su cui torneremo più avanti³; un istituto giuridico capace di disciplinare pesantemente i rapporti tra genitori e figli, in quanto fondato sul primato conferito alla linea agnatizia e sulla tendenziale esclusione delle donne dalla proprietà immobiliare.

Nel sistema giuridico spalatino, dunque, la posizione del figlio era duplice. O questi era *filiusfamilias*, e in quanto tale soggetto alla patria potestà nei termini appena delineati (la situazione più comune); oppure era emancipato, e pertanto pienamente capace di agire giuridicamente. Mentre il primo aveva in proprietà le sole dimissoria – vale a dire i lasciti per testamento o donazioni di terzi – e il peculio che gli proveniva dall'esercizio di una qualche attività (patrimonio di cui poteva peraltro disporre solo dietro consenso del padre, cui spettava un diritto di usufrutto), il secondo, in forza dell'emancipazione, era titolare della quota di patrimonio familiare liquidatagli dal padre. Il figlio emancipato era di conseguenza pienamente capace di compiere atti giuridici relativi all'amministrazione del patrimonio ereditato; una volta morto il geni-

² Sui rapporti tra genitori e figli, così come delineati negli statuti spalatini del 1312, si rinvia a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 148-150; ulteriori approfondimenti, sulla base delle fonti notarili, in ANDRIĆ, *Život u srednjovekovnom Splitu*, pp. 213-218.

³ Pratica invero non disciplinata dagli statuti locali, che di fraterna si era occupata solo per alcune questioni inerenti alla gestione economica del monte in comune: *Statut Grada Splita*, libro III, cap. CX, *De fratribus consortibus simul habitantibus*, p. 570.

tore, questi avrebbe partecipato alla divisione dei beni paterni solo nella misura eccedente la parte attribuitagli al momento dell'emancipazione⁴.

Dal punto di vista legale – ma esistevano anche forme tacite di *emancipatio* – l'emancipazione si componeva a Spalato di tre momenti distinti: la dichiarazione di affrancamento pronunciata dal padre davanti al cancelliere della comunità, con la quale il *filiusfamilias* otteneva la cessazione del rapporto di *patria potestas*, divenendo a tutti gli effetti soggetto *sui iuris*, e dunque pienamente capace di agire; la liquidazione della quota di eredità spettante al figlio emancipato; l'assegnazione di un «premium», o donativo, a titolo di omaggio e in segno di buon auspicio. La pratica di emancipazione di Giovanni Mossuro, cittadino, si era aperta nel febbraio 1449 in cancelleria con la notificazione di affrancamento «ab omni iugo patrie potestatis» proferita dal padre, Dimitri, originario da Candia; allo stesso modo, l'*emancipatio* di Giovanni Cagnolo si era svolta nel successivo mese di giugno davanti al cancelliere comunale, che aveva accolto e verbalizzato la dichiarazione di affrancamento «a sacris sui patris et ab omni iugo patrie potestatis» formulata da Suadeo, suo padre, caporale di stanza a Spalato. In entrambi i casi il pronunciamento aveva sancito la cessazione del vincolo di dipendenza e l'acquisizione da parte del figlio della piena capacità giuridica, in quanto soggetto di pieno diritto:

ita quod amodo inantea libere vivat et liber efficiatur, testet et contrahat testarique possit, agere, respondere, contrahere ac pacisci et omnia et singula facere et libere exercere tam in iudicio quam extra iudicium sine obtentu paterne potestatis et que quilibet paterfamilias et homo sui iuris facere potest et plene exercere, prout ordo iuris postulat et requirit, habeatque potestatem sua propria auctoritate sine ipsius patris consensu et assensu donandi, vendendi, obligandi, emendi, locandi, testandi et alio quovismodo contrahendi omniaque secundum suam omnimodam voluntatem faciendi.

Alla dichiarazione faceva seguito la liquidazione della porzione di eredità dovuta al figlio emancipato, il cui versamento poteva esse-

⁴ ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni*, pp. 160-161; CRESCENZI, *Il diritto civile*, p. 424; A. BIRIN, *Uvod*, in *Šibenski bilježnici. Bonmatej iz Verone (1449.-1451.)*, prepisao latinski tekst te izradio sažetke i kazala A. BIRIN, Zagreb 2016, p. 31.

re differito al momento del suo distacco dalla famiglia, per esempio quando questi avesse preso moglie, e concessa solo in usufrutto (la quota sarebbe poi rientrata nel monte ereditario alla morte del padre e l'intero patrimonio, così ricostituito, diviso tra i legittimi eredi). Era stato questo il caso del nobile Doimo Maricich de Cindris, emancipato dal padre Nicola nel giugno 1476: con l'affrancamento Doimo aveva ottenuto alcuni terreni, un orto e una casa con muraglia sita in città «ad gaudendum in vita sua»; l'emancipazione sarebbe divenuta esecutiva solo al momento del suo matrimonio; morto il padre, egli avrebbe dovuto restituire i beni ottenuti «in monte cum aliis bonis» paterni, al fine di permettere la successiva divisione del patrimonio così ricomposto con gli altri suoi fratelli. Se di norma l'emancipazione era individuale, non erano rari i casi di affrancamento collettivo dei figli; era quanto successo nell'ottobre 1449, quando il nobile Matteo di Doimo de Albertis aveva concesso lo scioglimento del giogo paterno e la piena autonomia giuridica ad entrambi i figli, Teodosio e Andrea. Come detto, il rito dell'emancipazione si concludeva di norma con il conferimento di un «premium» al figlio emancipato: nel caso di Giovanni Mossuro si era trattato di una casa grande sita nella città nuova di Spalato e di una terra lavorativa a Visoka, nel campo di Spalato (sebbene entrambe condizionate dal mantenimento al padre dell'usufrutto in vita); mentre nell'affrancamento di Andrea e Teodosio de Albertis, il donativo elargito dal padre era stato per entrambi un naviglio coperto, provvisto di vele, sartie e ogni altra «rebus et massariis ad ipsum navigium quomodolibet spectantibus et pertinentibus»⁵.

L'emancipazione, peraltro, non modificava le relazioni di parentela, lasciando inalterati non solo i diritti ereditari dei figli emancipati, ma anche gli obblighi reciproci tra padri e figli. Quando, per esempio, nel novembre 1436 Utisceno era comparso davanti alla curia del conte per lamentarsi della condotta del figlio emancipato Pietro, a cui aveva liquidato l'intero patrimonio dietro impegno, sancito per legge, di versargli gli alimenti «ut de solo vitu se manuteneri possit, nam aliter coactus est mendicare», il tribunale, accogliendone la richiesta di mantenimento, aveva distratto

⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.14, cc. 476r-v; sv. 23.15, c. 322r; sv. 23.16, c. 353v; k. 15, sv. 32.1, c. 23r.

dalle sostanze di Pietro e concesso al padre una vigna a pastino sita a Bol per il suo vitto e sostentamento⁶.

Deceduto il padre, era la moglie ad assumere la direzione della casa e a esercitare la *patria potestas*. In nome e per volontà del coniuge defunto, infatti, la moglie, in quanto *domna et domina*, era continuatrice dei poteri e delle funzioni del marito. In campo patrimoniale, tuttavia, si instaurava tra vedova e figli una piena comunione dei beni, sotto la forma della *fraterna compagnia* (di cui ora ci occuperemo): una particolare condizione di condominio domestico, per cui nessun membro della famiglia poteva disporre di una qualche sostanza paterna senza il consenso degli altri componenti. Tale posizione di preminenza della vedova era peraltro condizionata, come già detto, dal divieto della stessa a passare a nuove nozze; solo mantenendo lo stato di vedovanza, infatti, la moglie avrebbe potuto rappresentare, agli occhi dei figli, la continuità e l'unità familiare e garantire loro una adeguata educazione⁷. Dopo la morte del marito, Petracha del fu Nicola de Petrachis, la moglie, Girolama del fu Nicola Mazarich – un matrimonio di interesse, contratto tra un nobile e una popolana per rimpinguare le casse, esangui, della consorteria nobiliare, di cui si è già detto sopra – aveva vissuto per qualche tempo in fraterna con i figli, Francesco e Girolamo, allora «in pupillari etate», condividendo lo stesso tetto e gestendo in fratellanza «li beni tuti indivisi de la lor fraterna», fintantoché essi, raggiunta la maggiore età, non avevano preso in mano le redini della consorteria. Il governo e l'amministrazione del patrimonio familiare, infatti, inizialmente riservati in esclusiva alla vedova, erano stati progressivamente rilevati dai figli, che, risiedendo sempre «insebre in una caxa», avevano cominciato a gestire in proprio l'intero monte ereditario «in beneficio comune et utel de loro compagnia over fraterna». A quel punto, nel febbraio 1478, Girolama, intenzionata a ricongiungersi con la sua famiglia di origine, aveva chiesto loro la restituzione della dote, provocando lo smarrimento dei due fratelli che avevano temuto, stante l'entità del capitale da restituire e le ristrettezze del consorzio, «la totale disfation e perpetual ruina de la povera caxa nostra ultra ogni debito de iusticia e ragione»⁸.

⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.2, c. 43v.

⁷ ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni*, pp. 171-175.

⁸ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.6, cc. 183r-186v.

2. *La comunità familiare tacita*

In un contesto in cui la famiglia era identificata con la *substantia*, la preoccupazione primaria rimaneva la tutela del patrimonio domestico dai rischi della dissipazione, che avrebbe provocato la decadenza della comunità familiare entro poche generazioni. Il pericolo della dilapidazione dei beni era persistente e in qualche modo congenito ad un sistema in cui i criteri di trasmissione dell'eredità fondavano sul principio della divisione equa del patrimonio tra tutti i figli legittimi. Per scongiurare tale rischio, anche a Spalato erano stati introdotti dei correttivi per tutelare e promuovere, attraverso una oculata pianificazione, il patrimonio faticosamente accumulato, tra cui, in particolare, la fraterna. Come detto, in città si era progressivamente affermata una concezione patriarcale, coesa e agnaticia di famiglia, fondata sul controllo del patrimonio e la sua trasmissione ai soli eredi maschi, titolari di quote equipollenti di eredità paterna. A tale modello di suddivisione patrilineare, teso a favorire i soli discendenti di sesso maschile, e di divisione paritetica dell'eredità, era, tuttavia, connotato un alto tasso di dispersione del patrimonio familiare. Ebbene, la risposta ai pericoli della dissipazione e della frammentazione successoria era stata, appunto, la fraterna, una forma di organizzazione comunitaria della famiglia, basata sulla responsabilità solidale delle sostanze familiari e delle sue attività economiche, assai diffusa in tutte le classi sociali⁹.

La fraterna si configurava come una comunità familiare estesa e complessa, contraddistinta dalla condivisione del patrimonio domestico tra fratelli, ma talora anche tra cugini germani; si formava in maniera quasi automatica dopo la morte del padre, che lasciava il patrimonio indiviso e ne affidava l'amministrazione e la conservazione in maniera congiunta ai figli superstiti e/o ai nipoti (a prescindere dai margini di autonomia e iniziativa lasciati alla vedova). Per consuetudine, i fratelli

⁹ Per un confronto con Venezia si vedano: ROMANO, *Patrizi e popolani*, pp. 64-67; GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione*, pp. 23-24, 59, 165-166; con Dubrovnik: JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 346-351. Per una contestualizzazione più generale si rinvia a KUEHN, *Family and Gender*, pp. 77-79. Ancora interessanti le riflessioni sulle comunità familiari tacite in M. WEBER, *The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages*, traduzione e introduzione di L. KÄLBER, Oxford 2003, pp. 85-123.

avrebbero dovuto vivere assieme per almeno due generazioni, impegnandosi non solo a gestire il patrimonio familiare in solido ma anche a esercitare il commercio in comune. In una società dalla spiccata connotazione mercantile come quella spalatina, l'istituto aveva così rappresentato un efficace mezzo di sostegno e stimolo anche per l'attività commerciale delle maggiori famiglie cittadine. Oltre ai beni del patrimonio familiare, infatti, la fraterna considerava di proprietà e conduzione comune le stesse sostanze acquisite con i traffici e l'industria e il risparmio dei singoli, rimanendo di possesso privato le sole dimissoria; le donne, una volta dotate, erano, invece, del tutto escluse dal consorzio¹⁰.

La fraterna dei nobili fratelli Matteo e Doimo Papalich si era formata, in maniera tacita e spontanea, alla morte di Cristoforo, loro padre, che aveva fatto testamento nel maggio 1437, nominando suoi legittimi eredi i due figli. La comunità familiare dei nobili Giorgio e Simone Bubanich, invece, si era costituita nel 1432, alla morte del padre Matteo. Da allora i due figli avevano convissuto «cum le facultà loro in fraterna e per indiviso», vale a dire in stretto regime di condivisione patrimoniale; il condominio domestico era proseguito, seppur con fatica, anche con i nipoti, ossia Pietro, figlio di Giorgio, e Giovanni e le sorelle, figli di Simone, sino ad interrompersi bruscamente, come vedremo, nel 1468¹¹; ma sino a tale data i cugini avevano continuato a gestire «in monte» il patrimonio familiare e a dividersi ogni anno alla metà le rendite da esso derivanti. Anche i fratelli Lucetta e Doimo Zezchovich, popolani, si erano associati in fraterna alla morte del loro padre, Nicola, alla fine degli anni '20 del Quattrocento. Il consorzio si era protratto sino alla seconda generazione, quando ai due fratelli erano subentrati i figli di Lucetta, Antonio e Nicola, per poi dividersi definitivamente solo nel 1478, allorché si era proceduto alla divisione delle sostanze comuni. Francesco di Bartolo Cambi, cittadino, originario di Firenze, nel fare testamento il 2 giugno 1453 aveva lasciato tutti i suoi beni indivisi ai figli maschi e legittimi – tra cui Antonio, Benedetto, Girolamo e Niccolò –, con l'obbligo di vivere in fraterna e il divieto a dividere l'eredità, «che sempre debia essere a chomune in mentre che dura»; i fratelli avrebbero,

¹⁰ ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni*, pp. 181-192; ROMANO, *Patrizi e popolani*, pp. 67-69.

¹¹ Cfr. *infra*, pp. 78-80, 339-340.

inoltre, dovuto ubbidire alla loro madre Zanobia finché ella fosse rimasta in vita, in pena dell'espulsione dal consorzio, e provvedere a sposare o monacare la sorella Paolina¹².

La fortuna dell'istituto si spiega, al di là delle evidenti ragioni di conservazione e trasmissione del patrimonio familiare, anche con la sua indubbia funzionalità in ambito commerciale. In sostanza i figli, dopo la morte del padre, non si spartivano i beni, ma continuavano a vivere in comunione, a condurre un ménage comune e a gestire in condominio gli affari di famiglia (e talora, ma non sempre, a risiedere sotto lo stesso tetto); ciascuno di loro risultava così comproprietario in fratellanza di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria della famiglia. Per mantenere e aumentare l'onore, le facoltà e il potere della fraterna, di norma ad uno solo dei fratelli, di solito il primogenito, era riservata la funzione di capofamiglia e direttore del consorzio. Nel caso della comunità familiare tacita formata dai fratelli Gasparo e Baldassare Radivoy, popolani, il ruolo di amministratore principale del consorzio era stato, per esempio, esercitato da Gasparo, commerciante e bottegaio, che aveva gestito i beni tenuti in comune con il fratello, «qui secum fuit in fraterna usque ad mortem» (e poi, alla sua morte, con i nipoti), in qualità di governante¹³.

Sempre per ragioni di decoro (e potenza) della casa, altro scopo della fraterna era quello di favorire gli studi e avviare alle più ambite carriere pubbliche o funzionali uno (o più) dei propri membri; lo sforzo finanziario, possibile solo non frazionando l'eredità, avrebbe così garantito la buona riuscita – sia in termini economici che di visibilità pubblica – della stessa famiglia. Era stata la gestione in comune del patrimonio familiare a permettere ai nobili Nicola, Bilsa e Luca Bilsich, riuniti in fraterna sin dalla morte del loro padre Michele, di investire sulla carriera ecclesiastica di Marino, loro fratello, sino a fargli raggiungere i vertici della chiesa locale, con la nomina a canonico e arcidiacono della cattedrale di San Doimo. L'amministrazione in condominio dell'eredità paterna aveva allo stesso modo favorito le carriere dei fratelli Doimo, Marino e Nicola del fu Balcio Picenich/de Marulis, tutti e tre avviati agli

¹² DAZd, AS, k. 6, sv. 21.2, cc. 72r-v; k. 10, sv. 24, cc. 213v-214v; k. 15, sv. 32.2, cc. 344r-370r; k. 16, sv. 34.1, cc. 65v-66r. Cfr. pure PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 365; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 228-231.

¹³ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 109r-v.

studi universitari e frequentanti lo *studium* di Padova negli anni '70 del Quattrocento (Marino la facoltà di legge, Nicola quella di arti)¹⁴.

Stante le caratteristiche della fraterna, non sorprende affatto la diffusione dell'istituto nelle classi superiori, dedite ai traffici e al commercio internazionale; in particolare tra i nobili e i cittadini tale modello di comunione familiare era ampiamente diffuso, ma con tassi di gradimento significativi anche tra i popolani, specie quando implicati nel commercio o nella grande impresa. Così, per esempio, i fratelli Nicolò e Marinello de Ruzerio, dediti alla mercatura, nel novembre 1473 si erano presentati in cancelleria per formalizzare la loro decisione di vivere in fraterna e di gestire in condominio il patrimonio avito e gli affari di famiglia:

sunt contenti quod bona paterna et materna intelligantur esse in societate amborum et quod unusquisque ipsorum de mercimoniis quas facient et aliis rebus habeant utile et damnum pro sua parte et quilibet faciat pro parte sua et quod bona paterna e materna stent insimul pro utroque.

Simile, anche se tardiva, era stata la comunione familiare tacita istituita nel maggio 1445 tra i fratelli Ostoya e Vucho Utissenovich. In quel caso, infatti, Ostoya aveva accolto nella propria casa il fratello e accondisceso a vivere «in societatem cum familia sua et super bonis suis ... et in bona fraternitate» solo qualche tempo dopo la morte del padre; il condominio familiare era stato anche condizionato dall'impegno di Vucho ad obbedire al fratello, che aveva assunto la funzione di governante dei beni comuni, e a lavorare «cum eius persona ad utilitatem et comodum ... pacifice et fraterne vivendo»¹⁵.

3. *Durata e scioglimento della fraterna*

Era raro che una fraterna superasse la soglia raccomandata delle due generazioni, oltre la quale la gestione condominiale del patrimonio avrebbe scontato l'eccessivo allargamento alla base degli affiliati

¹⁴ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, c. 345r; k. 13, sv. 30.1, c. 135r; k. 15, sv. 31.1, cc. 109v, 194r.

¹⁵ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, cc. 289v-290r; k. 15, sv. 31.1, c. 269r.

e lo scollamento dei vincoli di parentela stretta (oltre il II grado discendente in linea retta). Altrettanto rara era l'evenienza che un tale consorzio domestico cessasse giuridicamente di esistere in modo del tutto pacifico, attraverso una divisione consenziente delle sostanze indivise effettuata concordemente in cancelleria; più facile, invece, era che lo scioglimento si consumasse nelle aule di un tribunale, visti gli interessi patrimoniali in gioco, spesso molto alti, e la litigiosità che essi suscitavano.

Decorsi i termini e conseguiti gli obiettivi stabiliti al momento della sua formazione, lo scioglimento della fraterna avveniva, di norma, in presenza del cancelliere comunale, che, verificate le intenzioni delle parti, registrava la cessazione del consorzio e procedeva alla divisione del patrimonio indiviso e alla liquidazione delle quote spettanti a ciascun fratello (o cugino). Giusto davanti al cancelliere, nel gennaio 1454 i fratelli Marino, arcidiacono della chiesa cattedrale, Nicola, Bilsa e Luca Bilsich avevano convenuto «unanimiter et concorditer» circa la divisione del monte ereditario, sino a quel momento gestito in fratellanza: l'intero patrimonio sarebbe stato diviso in quattro parti di eguale consistenza/valore e ogni quarto sarebbe stato assegnato unanimemente a ciascuno dei fratelli. Marino aveva così ricevuto quattro appezzamenti di terra a vigneto siti nel campo di Spalato, per un totale complessivo di 48 vreteni, la metà di un terreno in parte coltivato a vite sito sempre nel campo di Spalato di circa 60 vreteni e un piccolo appezzamento a Polijud di circa 2 vreteni. A Nicola erano stati attribuiti tre appezzamenti di terra a vigneto siti rispettivamente a San Cassiano, al «Taraz» e «ad Dragonadam», nel distretto di Spalato, per un totale di 43 vreteni e mezzo, la metà di un vigneto sito a Jame di circa 11 vreteni e un orto appena fuori città, presso il convento di San Francesco. Bilsa si era aggiudicato due terreni arativi, uno ubicato a San Pietro, di 14 vreteni e mezzo, il secondo «ad Batizam», e quattro terreni a vigneto siti rispettivamente «in loco dicto alo Paron», a Santa Maria de Porsano, a Smokovik e a Žrnovnica, per un totale di 54 vreteni. A Luca, infine, erano toccati la metà di un terreno sito a San Cassiano di 26 vreteni, la seconda metà del vigneto di Jame, di altri 11 vreteni, due terreni sempre a vigneto ubicati l'uno a Trstenik, l'altro a Ravnice, di 26 vreteni complessivi, la metà di un appezzamento solo in parte coltivato a vigneto a Rogač, di 60 vreteni, un terreno arativo

sopra le saline «di ser Zanze» di 5 vreteni e una terra a Polijud di 4 vreteni¹⁶.

Allo stesso modo avevano proceduto, nel febbraio 1478, i fratelli Antonio e Nicola del fu Lucetta Zezchovich, i quali, intenzionati a pervenire ad una divisione equa e pacifica dell'ingente patrimonio familiare, sino a quel momento gestito in fraterna, si erano recati presso il cancelliere e colà avevano concordemente deliberato la cessazione del consorzio e provveduto alla spartizione delle sostanze indivise. La liquidazione era stata effettuata in due momenti distinti. In un primo momento, infatti, ci si era preoccupati della divisione degli immobili posseduti in città, assegnando ad Antonio la sua casa di abitazione sita nella città vecchia, con attigua muraglia, e una *domuncula*, ubicata sempre nella città vecchia, presso la dimora del nobile Zanzio de Albertis, e a Nicola tutti gli altri stabili e magazzini di proprietà comune (più, a titolo di conguaglio, un terreno a Lovret e un orto presso Santa Croce). Solo in una seconda fase si era proceduti alla ripartizione del grosso della proprietà, ossia la lunga trafila di terreni posseduti nel campo o nel distretto di Spalato, peraltro accompagnando ogni singola parcella del monte ereditario assegnata all'uno o all'altro con l'indicazione della data di acquisizione dell'immobile; ne era risultato una sorta di minuziosa anamnesi della crescita patrimoniale della famiglia e della sua affermazione civica, che in qualche modo aveva inteso celebrare il successo di una consorterìa popolana capace di imporsi nell'agone politico locale e recitare un ruolo non secondario nelle dinamiche sociali del tempo (divisione su cui torneremo in un capitolo successivo)¹⁷.

Spesso, tuttavia, il percorso che portava allo scioglimento della fraterna era molto più tormentato e faticoso, tanto da necessitare di una soluzione per via giudiziaria presso la locale curia comitale (o extra-giudiziaria, di norma attraverso un lodo arbitrale). Ciò succedeva quando l'interruzione era indotta da fattori esterni alla volontà delle parti o da cause tragiche e forzose, come il decesso di uno degli affiliati, o, più semplicemente, per discordie interne alla famiglia o contrasti nella ge-

¹⁶ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.8, cc. 4r-v. Il vreteno era l'unità di misura utilizzata a Spalato per la superficie dei campi e dei terreni; era pari ad un iugero e corrispondeva a circa 850 m².

¹⁷ DAZd, AS, k. 16, sv. 34.1, cc. 65v-66r. Ma cfr. pure *infra*, pp. 187-189.

stione delle proprietà. In quel caso l'organo giudiziario, preso atto della volontà delle parti di far cessare il sodalizio domestico, ma la difficoltà a trovare un accordo pacifico sulla spartizione del patrimonio indiviso, nominava, in ottemperanza al dettato statutario, dei *divisores*, tratti dalle fila della nobiltà locale o prescelti tra i «fideles viros non inimicos», con il compito precipuo di ripartire in modo equo tutte le sostanze familiari¹⁸. Per esempio, nel caso di premorte di uno dei fratelli era in facoltà degli eredi accettare o meno la prosecuzione della fraterna con i membri superstiti (e viceversa); qualora non ci fosse stata la volontà di continuare, e le parti non si fossero accordate sulla spartizione, l'unico modo per comporre la divergenza era ricorrere al tribunale civile per la nomina appunto di «divisores ad dividendum dictam hereditatem et bona communia» (così in una causa del febbraio 1478)¹⁹.

Ovviamente, la casistica delle complicazioni e delle disfunzioni capaci di sfasciare una fraterna, anche quelle in apparenze più solide e ben avviate, era molto ampia. Nel caso, per esempio, della fraterna Bubanich, a minare la saldezza del consorzio erano stati sia fattori interni che esterni. Come detto, la comunità familiare dei nobili Giorgio e Simone del fu Matteo Bubanich si era costituita nel 1432, alla morte del padre. Una anomalia nel testamento di Matteo aveva, tuttavia, reso sin da subito claudicante il consorzio e creato malcontento e risentimenti nei due fratelli: egli, infatti, aveva disposto la divisione del patrimonio ereditario non in due parti equipollenti (come voleva il diritto proprio), ma bensì in tre parti, riservando un terzo delle sue sostanze alle figlie di Simone. Avendo Giorgio e Simone deciso di rimanere in regime di condivisione patrimoniale, al testamento non si era data esecuzione; i due fratelli avevano, anzi, maritato e dotato congiuntamente Filippa, figlia di Simone, andata in sposa nel 1434 al nobile Marino Deodati. Solo successivamente erano sorti i primi contrasti tra i due fratelli e il consorzio aveva cominciato a deteriorarsi; a quel punto Simone aveva preteso la consegna del terzo lasciatogli dal padre per le sue figlie, mentre Giorgio aveva cercato di rivalersi sulla parte di eredità di Filippa, nel frattempo premorta al padre. La controversia si era protratta sino al

¹⁸ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. XCV, rubrica *De divisionibus ponendis ad dividendum communem hereditatem*, p. 550.

¹⁹ DAZd, AS, k. 16, sv. 34.6, c. 113r.

1449, quando un arbitrato aveva disposto, per via di compromesso, lo scioglimento della fraterna e la divisione in parti uguali del patrimonio paterno e dei beni in seguito acquisiti dal consorzio, previa detrazione di 500 ducati da assegnare a Simone per le doti delle figlie (in esecuzione delle volontà testamentarie di Matteo). Nonostante il tenore della sentenza, e a dispetto delle difficoltà incontrate, i due fratelli avevano, tuttavia, deciso di mantenere in vita il condominio domestico e di continuare a gestire i loro beni, facoltà e attività «in monte ... e per indiviso», dividendosi ogni anno alla metà le rendite incassate. Il ménage familiare era poi proseguito, seppur con altrettanta fatica, anche con i nipoti, Pietro, figlio di Giorgio, e Giovanni (e le sue sorelle), figlio di Simone, sino a che, nel 1468, non era subentrato un secondo elemento di forte squilibrio e discontinuità, stavolta esterno, ossia la cattura di Pietro nelle mani dei turchi. Era stato allora che la fraterna si era scollata del tutto ed era collassata. A detta di Pietro, che dopo il ritorno dalla cattività aveva intentato diversi processi in curia contro i cugini per cattiva gestione del patrimonio domestico e appropriazione indebita di diversi immobili comuni, a provocarne il disfacimento era stata dapprima l'avidità del cugino Giovanni, quindi, dopo la sua scomparsa prematura, l'incuria e la sprovvedutezza dimostrata dalle sue sorelle ed eredi (Caterina, Franceschina e Nicolina). Per rientrare in possesso di beni e diritti usurpatigli, Pietro si era pertanto rivolto, sin dal 1473, presso il tribunale comitale. In particolare aveva richiesto il riconoscimento della proprietà indivisa di diversi terreni, di cui si erano impossessati abusivamente i cugini approfittando della sua prigionia – un terreno sito a Trstenik, un altro a Lokve, un terzo a Kocunar, un quarto negli orti di Spalato, un quinto a Marjan –, reclamandone la quota di sua spettanza, previa divisione degli immobili da parte di ufficiali comunali all'uopo designati, e il versamento della metà delle rendite nel frattempo esatte su tali beni, computata forfettariamente in 200 ducati. Il procuratore delle sorelle, Pietro Sirchia, aveva tentato inizialmente di dimostrare che gli immobili contestati erano stati acquistati da Matteo, padre di Giorgio e Simone, prima della costituzione della fraterna, e poi lasciati in eredità al solo Simone; non potendosi considerare beni della fraterna, Giorgio e i suoi eredi non erano, pertanto, legittimati a chiederne la divisione. Appurata la fragilità di tale assunto, lo stesso aveva poi cambiato strategia, intendendo piuttosto provare che i beni della fraterna erano già stati

divisi tra i fratelli, in maniera legittima e in diverse occasioni (nel 1461, nel 1468 e infine nel 1472), e che di conseguenza la petizione di Pietro non aveva alcun fondamento. Il tribunale, invece, aveva dato ragione al petente, disponendo nel novembre 1477 la divisione «pro dimidia» di tutti i beni contestati. La sentenza aveva così, anche formalmente, messo fine all'esistenza della fraterna²⁰.

Va da sé che l'esportazione in curia delle aritmie di un consorzio familiare e della litigiosità che ne era spesso alla base non faceva altro che alimentare lo scontro e i rancori tra i fratelli, degenerando in alcuni casi in episodi di violenza non solo verbale o psicologica, ma anche fisica. Quando, per esempio, Doimo Carepich – in causa sin dal dicembre 1473 con i fratelli Madio e Stefano «qui sunt secum in fraterna» per la divisione del patrimonio ereditario e lo svincolo della dote della moglie, Giovanna, immobilizzata nel monte condominiale (100 ducati) – si era visto imporre dai giudici della curia il temporaneo blocco cautelativo di ogni esercizio del consorzio in attesa di un giudizio definitivo, non solo aveva disatteso all'ingiunzione muovendo «bona fraterne» e usufruendo delle sue rendite, ma aveva anche rincorso e minacciato con un coltello il fratello Madio che l'aveva ripreso per il suo comportamento. Questi era riuscito a stento a domarne la collera, imbracciando a sua volta un sasso, preso da terra, «pro defendendo se, quem non proiecit nec admenavit»²¹.

²⁰ La sentenza, pronunciata dal conte Andrea Zorzi e dalla sua curia «sub logia comunitatis Spalati» il 15 novembre 1477, era stata successivamente impugnata dalla controparte, che ne aveva contestato le modalità di esecuzione, facendo pertanto ricorso in appello a Venezia: DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 344r-381r; k. 17, sv. 34.4, cc. 39r-v, 56r; sv. 34.6, cc. 87r-96v, 240r-245v. Cfr. E. ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana: Spalato nel XV secolo*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, pp. 59-60.

²¹ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 439v-440r, 448r, 455v, 458r, 460v.

Capitolo 3

LA SOCIETAS FAMILIARE AD UNUM PANEM ET VINUM

1. *Altre famiglie*

A differenza della famiglia patriarcale, coesa e patrilineare dei ceti superiori, quella del popolo minuto si presentava come una famiglia tendenzialmente nucleare, ristretta e con pochi figli. Oltre a configurarsi come nuclei domestici ristretti, tali famiglie erano anche per lo più slegate dalle grandi reti parentali (quelle che per intenderci avvolgevano i patrizi); quasi a compensazione, le solidarietà e i legami non garantiti dal parentado erano surrogati dai collegamenti con gli amici, i vicini, i colleghi di lavoro o le confraternite. Ovviamente, il fine delle famiglie artigiane e popolari non era la conservazione o la promozione del patrimonio, quanto piuttosto il raggiungimento di una efficace cooperazione di lavoro tra marito e moglie. Nelle classi inferiori, infatti, il matrimonio era equiparato ad una sorta di società commerciale, dove entrambi gli sposi partecipavano alla gestione e sussistenza della famiglia¹.

L'unità domestica era il sostegno, sia emotivo che materiale, all'esistenza della classe lavoratrice; per provvedere al sostentamento del ménage, marito e moglie dovevano entrambi lavorare, rappresentando il lavoro la migliore assicurazione contro le avversità economiche. Così, le donne contribuivano anch'esse al reddito familiare, collaborando nell'a-

¹ D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996, pp. 43-48; ALFANI, *Introduzione*, pp. 7-15; A. GREIF, *Family structure, institutions, and growth: the origins and implications of western corporations*, «The American Economic Review», 96/2 (2006), pp. 308-312. Per un confronto con la famiglia artigiana in una città di mare comparabile a Spalato come Genova si vedano D. OWEN HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di C.E. ROSEMBERG, Torino 1979, pp. 147-183, ma ora in particolare D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015, pp. 137-170 (con ampia bibliografia).

zienda artigiana di famiglia, o dedicandosi alla coltivazione dell'orto o altri piccoli appezzamenti di proprietà della stessa; talora esse trovavano impiego in settori loro specificamente riservati, quali l'industria tessile, i lavori di sartoria, o mansioni più umili, come la servitù domestica o il baliato². Inoltre, come detto, tra le classi subalterne l'alleanza matrimoniale serviva a creare quei collegamenti e solidarietà negati dagli evanescenti rapporti parentali e quindi a fornire quelle sicurezze altrove garantite dal lignaggio o dal parentado; spesso, infatti, i matrimoni erano formati all'interno degli stessi ambienti di lavoro con l'ovvio intento di mettere insieme le risorse e generare rapporti di collaborazione, oltre che per creare connessioni con gruppi familiari affini (per censo e attività) da sfruttare in caso di difficoltà e bisogno. Per il popolo minuto, insomma, il nucleo familiare rappresentava un momento di mutuo sostegno, un rimedio contro l'isolamento e una misura di sicurezza e conforto – economica prima ancora che sentimentale – nelle incertezze e difficoltà della vita quotidiana³.

Proprio la precarietà del quotidiano e le aritmie di una economia che, per quanto vivace e in crescita, non riusciva a garantire benessere a tutti gli strati sociali, lasciando ampie sacche di indigenza e marginalità – specie nei sobborghi della città e nella sua campagna – condannate alla pura sussistenza, avevano favorito la nascita di nuove forme di comunità domestica, votate al sostentamento reciproco e alla mutua assistenza e contraddistinte da un forte ethos solidaristico. Tali comunità, alternative alla famiglia tradizionale – patriarcale o nucleare che fosse –, erano caratterizzate da un alto indice di flessibilità e di sperimentazione, annoverando al loro interno unioni variamente combinate tra singoli, coppie e famiglie che andavano dal gruppo familiare informale (o famiglia di fatto) sino alle comunità di famiglie; alla base, tuttavia, vi era una forte esigenza di condivisione e protezione reciproca, che le rendeva del tutto

² PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 365-367. Della famiglia artigiana a Spalato si è occupata ANDRIĆ, *(Ne)sloboda u izboru bračnog partnera*, cui si rinvia, nel contesto di un più ampio studio ancora in corso su artigiani e artigianato nel medioevo: *Život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15. Stoljeća*.

³ Così pure a Venezia: ROMANO, *Patrizi e popolani*, pp. 82-90. Utile ancora il confronto sulle comunità domestiche di lavoro con WEBER, *The History of Commercial Partnerships*, pp. 85-123.

simili alle comunità domestiche più formali, tanto da essere percepite dalla stessa società locale – e dal suo sistema di diritto – come una sorta di loro imitazione o surrogato.

Non va, peraltro, dimenticato che sul piano demografico Spalato era stata, per tutto il periodo che qui interessa, una città contrassegnata da una forte immigrazione dall'entroterra balcanico e da una intensa mobilità. Specie in concomitanza con la conquista ottomana della penisola, la città di san Doimo era diventata un punto di attrazione e di passaggio, contraddistinta da flussi migratori importanti, sino a proporre, in certi momenti, immagini di forte intasamento demico e di grande promiscuità (su cui torneremo più avanti)⁴. In questo ambiente segnato dall'immigrazione e percorso da problemi di integrazione, gli istituti più formali e codificati di famiglia si erano rivelati irrimediabilmente stretti; incapaci di contenere una realtà ben più articolata, fatta invece, come ci rivelano le fonti, di spontaneismo, di poliformismo familiare, di famiglie allargate, multiple e di fatto. Era stato in particolare tra le classi subalterne, lì dove l'anonimato era più forte, le solidarietà parentali deboli e la pressione sociale rarefatta, che tali famiglie spontanee, informali e/o allargate si erano maggiormente diffuse, alimentate dalla precarietà economica, dalla mobilità dei singoli e dalla fragilità dei rapporti di amicizia, di vicinato o di mestiere. Era lì che si erano sviluppati certi modelli alternativi di solidarietà familiare, con la conseguente formazione di comunità domestiche singolari, simili a quelle tradizionali ma non del tutto convenzionali, come le *societates ad unum panem et vinum*⁵. In tale contesto, insomma, i modelli abituali di comunità domestica erano risultati insufficienti a contenere la vivacità delle situazioni reali; attorno ad essi si era invece sviluppata tutta una serie di comportamenti originali, ma per lo più accettati e fortemente inclusivi, sui quali vale ora la pena soffermarsi.

⁴ Cfr. *infra* pp. 126-127, 202-203.

⁵ Per qualche riflessione generale sulle convivenze *more uxorio* si veda R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, a cura di G. VARENGO, Torino 2016, pp. 27-52 (con bibliografia).

2. *Comunità di sostentamento e mutua assistenza*

Nella sua forma più ricorrente la *societas* familiare *ad unum panem et vinum* si configurava come una obbligazione consensuale tra due nuclei familiari, in cui i contraenti, i rispettivi capofamiglia, si impegnavano a convivere in una stessa casa, a conferire lavoro «pro comuni monte», a mettere in condominio i beni posseduti e quelli in futuro acquisiti e a dividersi guadagni e perdite, al fine di garantire la sussistenza del consorzio e raggiungere l'autosufficienza economica. La durata poteva essere illimitata o a tempo determinato; nel secondo caso, il termine oscillava tra gli otto e i dodici anni. In un contratto stipulato nel giugno 1444, Tommaso Lupsich si era accordato con Radoy Radimilovich per formare una simile società familiare della durata di dodici anni. I due avrebbero risieduto con le rispettive famiglie nella casa di Tommaso, promettendo di

stare, cohabitare in societate predicta dicto tempore durante ad unum panem et unum vinum, comunem vitum et vestitum, cum eorum filiis et familiis, et simul stando lucrari, acquirere et laborare pro comuni monte, et sese invicem comportare, bene tractare et amare ut decet.

Allo scadere del contratto, i beni comuni «tam presentibus quam futuris, acquisitis et acquirendis usque dictum tempus et que in ipsa societate esse reperientur» sarebbero stati divisi in tre parti uguali: a Tommaso e figli sarebbero spettati i due terzi, a Radoy e famiglia un terzo. Del tutto analogo era stato l'accordo siglato nell'ottobre 1445 tra Milivoy Ptichievich, sarto, e Radoico Draganovich, suo nipote; le parti avrebbero convissuto con le rispettive mogli «in societate donec vixerint», promettendo non solo di coabitare assieme in regime di mutua collaborazione e assistenza e nel pieno rispetto reciproco, «sese bene tractando et comportando ut decet», ma anche di gestire in condominio il patrimonio comunitario, comprese le doti delle mogli, e di amministrare in maniera condivisa le risorse comuni; alla morte dei contraenti, gli eredi si sarebbero divisi equamente capitali e profitti, detratte le doti da versare alle rispettive figlie al momento del loro matrimonio⁶.

⁶ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.4, c. 172v; sv. 23.7, cc. 338v-339r.

In entrambi i casi siamo di fronte a comunità solidali di famiglie, formate su base consensuale per soddisfarne i fabbisogni collettivi e produrre un unico possesso, da cui creare reddito e investimenti per le necessità comuni; si trattava, dunque, di consorzi domestici di mutuo sostentamento, in cui la coesione fondava sul consenso e la reciproca fiducia piuttosto che sui vincoli di sangue, funzionanti come unità produttive e aventi come scopo la sussistenza e l'autonomia economica dell'aggregato familiare. Le combinazioni, tuttavia, potevano essere le più disparate: zio e nipote; suocero e genero; fratelli o cugini con le rispettive famiglie; famiglie e singoli; coppie di singoli, spesso di diversa generazione⁷.

Nel gennaio 1447 Radino Milgostich e la moglie Stana avevano deciso di accogliere il nipote Micovillo Vuchassinich, originario della Craina, «in eorum societate et in domo sua super bonis suis»; le parti si erano ripromesse di coabitare assieme «donec vixerint ad comunem panem et vinum, comunem vitum et vestitum», di prendersi cura gli uni dell'altro «sese unus alterrum bene tractare et amare ac comportare, ut decet» e di gestire in condominio i capitali conferiti, «laborando, acquirendo et lucrando pro comuni monte». Nello specifico Micovillo si era pure impegnato ad obbedire a Radino e Stana «et ab eis non recedere nec eos derelinquere in vita et in morte», dietro garanzia che alla loro morte tutte le sostanze del consorzio sarebbero pervenute a lui e ai suoi figli ed eredi, «si filios haberet» (fatta eccezione per 20 lire, di cui Radino avrebbe potuto disporre per fare testamento). La *societas* formata nel dicembre 1445 tra Marino Goissich e Radinaç e Matteo Thomasevich aveva comportato l'aggregazione sotto lo stesso tetto di patrigno e figliastri, in quanto Marino aveva sposato in seconde nozze Miliça, madre dei due fratelli; questi, al momento di iniziare la coabitazione in condivisione dei beni avevano giurato obbedienza e rispetto al patrigno «et eum tamquam patrem honorare, sese bene tractando et comportando, ut decet, lucrando, laborando et acquirendo pro comuni eorum vitu». Alla morte di Marino, tutti i beni acquisiti in società sarebbero stati divisi in due parti eguali, una destinata all'unica figlia del defunto, l'altra a Miliça e figli. Nel caso di Radoy e Luca Radi-

⁷ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 340-341. Cfr. T. RAUKAR, *Hrvatsko Srednjovjekovlje*, Zagreb 1997, p. 236; BIRIN, *Uvod*, pp. 32-34.

covich, rispettivamente calzolaio e marinaio, la comunità domestica aveva congiunto, nel settembre 1448, due fratelli e le relative famiglie. Anche loro, prima di intraprendere la coabitazione, si erano impegnati a gestire in condominio i rispettivi patrimoni e a metterli a frutto; al termine del contratto, della durata di dieci anni, il capitale e i profitti maturati sarebbero stati equamente divisi tra le due parti, detratte prima le doti delle mogli, «sine aliqua contraditione et molestia, in pace et quiete». Nel caso, tuttavia, uno dei contraenti avesse disatteso alle clausole contrattuali e messo anzitempo fine alla società, la parte inadempiente avrebbe perso quanto di sua spettanza in favore della «partem observantem et non deficientem»⁸.

Assai ricorrenti erano in città le società composte da suocero e genero con le rispettive famiglie, istituite contestualmente alla stipulazione del contratto matrimoniale tra le parti in causa. In sostanza, nel momento di concedere la propria figlia in sposa, il padre concordava con il futuro genero anche i termini per la creazione di un aggregato di co-residenza e di mutua assistenza, in modo tale da garantirsi una vecchiaia serena e di ottimizzare i costi di gestione – anche in termini di fatica e stress – delle sue attività quotidiane. Quando nel giugno 1445 Radoslavo Rathcovich aveva stretto con Matteo Thomasovich un contratto di sponsali, promettendogli la mano della figlia Zulcha, aveva condizionato il futuro matrimonio alla disponibilità del genero di convivere con lui e la moglie Mariça in società, «simul stando in dicta societate ad eorum libitum voluntatis, et unus alterum bene tractare, diligere et comportare ut decet». Una volta cessato il consorzio, detratti prima i capitali relativi alle doti delle rispettive mogli, i contraenti si sarebbero tenuti le sostanze conferite all'avvio della società, dividendosi alla metà tutte le rendite nel frattempo acquisite. Allo stesso modo si era comportato nel dicembre del 1445 Radassino Tuerdoevich con il futuro genero Boguno Decalovich. Anch'egli, infatti, si era impegnato a concedere la figlia Radoslava in futura moglie a Boguno, ma solo dietro promessa del genero di vivere, lavorare e coabitare assieme «ad unum panem et vinum» e di immettere nel monte comune tutte le sue sostanze, computate in 50 lire. Alla morte di Radassino il patrimonio e le rendite del consorzio sarebbero stati divisi

⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 365r-v; k. 9, sv. 23.10, cc. 480r-v; sv. 23.13, c. 220r.

a metà tra i suoi eredi e il genero, al quale, tuttavia, sarebbe spettato pure l'onere di coprire le spese per il suo funerale⁹.

Come detto, nella formazione di siffatte comunità domestiche gli obblighi reciproci e la condivisione solidale della comune massa patrimoniale avevano un peso specifico maggiore degli stessi vincoli di sangue o parentela, per quanto spesso presenti. Altrettanto diffuse delle società costituite da consanguinei o affini erano, infatti, le comunità composte da famiglie, coppie o singoli senza alcun legame di parentela tra di loro, fondate sul consenso e l'adesione consapevole a un progetto comune di interazione e condivisione, economico prima ancora che emozionale. Di tal fatta era stata la comunità stretta nel gennaio 1446 tra una coppia di sposi, Branos Ugrinovich e la moglie Stoya, e un giovane celibe, Ratcho Vuchassinich. In quel caso le parti si erano accordate per un condominio di otto anni «ad unum panem et vinum». Alla scadenza del contratto il capitale iniziale sarebbe stato diviso in terzi, di cui due spettanti a Branos e uno a Ratcho, mentre i profitti maturati sarebbero stati spartiti equamente alla metà; in caso di premorte di uno dei due contraenti, l'altro avrebbe disposto a piacimento dell'intero patrimonio. Nella società costituitasi il 7 luglio 1454 gli stipulanti erano stati due adulti, Radosio Odrisalich e Stipano Vuchovich, di diversa generazione. Radosio aveva accettato di accogliere nella sua casa il più giovane Stipano e di abitare «secum in comuni habitatione et societate ad unum victum et vestitum»; entrambi si erano ripromessi di «sese bene et humane tractare et revereri, sicut decet»; Stipano aveva aggiunto l'impegno a comportarsi con il più anziano convivente come avrebbe fatto un figlio con il padre. Stipano aveva, inoltre, immesso nel monte comune quel poco che possedeva, 13 lire e 6 soldi, oltre ai vestiti che portava addosso; al termine del contratto avrebbe ricevuto di ritorno la stessa cifra aumentata del terzo di tutto quanto nel frattempo maturato dalla società (ma nel caso avesse voluto recedere anzitempo dall'accordo, Radosio gli avrebbe liquidato solo il capitale iniziale). A comporre la società «ad unum panem et vinum» avviata in cancelleria nell'ottobre 1444 erano state, invece, due donne, entrambe nubili, Radoslava Pribichieva, già domestica di Francesco Sergulich, e Margherita, figlia del fu Ratcho Golubich, che avevano trovato nella convivenza e nella

⁹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 307r-v; sv. 23.8, cc. 370r-v.

condivisione delle loro sostanze «donec vixerint» sollievo al loro stato di donne non sposate e pertanto prive di quelle tutele e solidarietà che solo il matrimonio avrebbe potuto loro garantire¹⁰.

Oltre a specificare i termini dell'associazione e le modalità di convivenza, a stabilire i reciproci apporti in capitale e lavoro, a determinare le quote spettanti a ciascuno al momento dello scioglimento della società e a fissare la durata del consorzio, il contratto conteneva spesso anche una clausola rescissoria, che consentiva alla parte insoddisfatta di recedere dall'obbligazione entro una scadenza prefissata. Per esempio, nella società familiare formata nel settembre 1438 tra Zivitano Pribilovich (e la moglie Boiassana) e Miloslava, vedova di Miroslavo, i contraenti avevano convenuto che, in caso di perplessità o scontento manifestati da una delle parti, trascorso un anno l'accordo sarebbe automaticamente decaduto e ognuno sarebbe rientrato in possesso delle quote di beni e capitali immessi nel consorzio¹¹. Oltre che per la scadenza dei termini o per il diritto di recesso esercitato da una delle due parti, la *societas ad unum panem et vinum* poteva essere sciolta per via giudiziaria in caso di inadempienza o violazione degli obblighi sottoscritti al momento del contratto. Era stato questo il caso di Radoslava, che nel febbraio 1435 aveva impugnato davanti alla curia comitale l'accordo in precedenza stabilito assieme al marito Goiaco con Vucho «ad standum et habitandum insimul certo tempore ad comunem vitum et vestitum» e chiesto lo scioglimento della società. La ragione erano stati i maltrattamenti subiti da Radoslava dopo la morte del marito; da allora Vucho, in spregio agli impegni assunti alla stipula del contratto di trattarla con rispetto e deferenza, aveva cominciato a vessarla e usarle prepotenza. Per tale motivo la curia aveva, infine, disposto la cessazione del consorzio: ognuno sarebbe rientrato del capitale in origine conferito, mentre i beni acquisiti in regime di condominio sarebbero stati ripartiti equamente tra le parti¹².

Talora, la definizione del contratto di *societas* era preceduta da un atto di donazione *inter vivos*, con il quale una parte donava all'altra, per i servizi resi e per l'assistenza che si attendeva di ricevere, il proprio patrimonio o una sua porzione. In tal caso il nuovo aggregato familiare

¹⁰ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, c. 209r; sv. 23.8, c. 376v; k. 11, sv. 25.9, c. 30r.

¹¹ DAZd, AS, k. 6, sv. 20, c. 13v.

¹² DAZd, AS, k. 6, sv. 19.2, c. 13r.

non prevedeva la comunanza delle reciproche sostanze e la gestione in condominio del monte comune, ma semplicemente il trasferimento di beni da un contraente all'altro, in cambio del mantenimento in vita del donatore e della sua ricezione nella casa del beneficiario. Era stato questo il caso di Radiča Dminotva, che, nel gennaio 1448 aveva donato a Elia Dmincich, pellicciaio, tutti i diritti e i beni che deteneva in città e nel suo distretto, a ricompensa della premura e della dedizione con cui Elia da tempo l'accudiva e delle cure che anche in futuro si aspettava di ricevere. Aveva posto solo una condizione a quel suo atto di munificenza gratuita: che il beneficiario «teneatur et debeat ... ipsam toto tempore vite sue manutene ac nutrire, alere et bene tractare ac sibi benefacere, vitum et vestitum prestare condecenter et tamquam matrem honorare»¹³.

3. Precarietà, mobilità e co-residenza

Dai numerosi esempi sin qui riportati appare del tutto chiara la natura partecipata e assistenziale di tali comunità di mutuo sostentamento. La loro stessa diffusione nelle frange più deboli e marginali della società, le più esposte ai rischi della miseria e dell'isolamento e indifese di fronte ai colpi ciclicamente inferti dall'instabilità economica, appare essere una riprova della loro funzione precipua di sostegno solidale e di promozione del benessere domestico, propria di micro-comunità che sceglievano la convivenza come mezzo di sussistenza e di protezione sociale. Si trattava, dunque, di *societates* in cui, alla dimensione economica e gestionale – all'origine vi era sempre, come detto, la conduzione in comune di un patrimonio condiviso – si legava un carattere più prettamente solidaristico e di mutuo soccorso, che portava ad associare tra loro, in un medesimo spazio abitativo, soggetti socialmente deboli, svantaggiati o sofferenti desiderosi di trovare protezione di fronte alle incertezze e alle precarietà del quotidiano. Alla base, infatti, vi erano molto spesso relazioni di cura e di reciproco sostegno tra persone di diversa generazione; o legami fiduciari e assistenziali con figure socialmente marginali, come le vedove o gli immigrati; o ancora rapporti paritari

¹³ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, c. 122v.

tra artigiani praticanti il medesimo mestiere, che oltre a condividere il lavoro e il capitale sociale si ripromettevano mutuo conforto e comune ausilio domestico.

Tra le *societates* più diffuse vi erano quelle fondate sull'accordo intergenerazionale stipulato tra un vecchio e un giovane adulto di condividere il tetto domestico e accorpare i rispettivi patrimoni, previo impegno da parte del giovane di prendersi cura del più anziano coinquilino. Quando nel giugno 1472 Ivano Sislauich, vecchio ed infermo, aveva combinato con Simone, nipote di sua moglie Radava, la formazione di un simile aggregato di co-residenza, aveva vincolato il negozio ad una precisa condizione, ossia l'obbligo da parte del giovane «ad gubernandum et manutenendum ipsum Ivanum et suam uxorem», accudendoli sino alla morte come se fossero i suoi genitori biologici. Ancora più dettagliata era stata la comunità domestica istituita nell'ottobre 1473 tra maestro Giovanni Cantonovich, di circa 80 anni, e Radivoi Cerglien, gastaldo del Borgo di Spalato. Giovanni, oltre che molto anziano, era rimasto da tempo solo, in quanto i figli erano tutti emigrati da Spalato «et nescitur aliquid de eis». Per ovviare all'isolamento provocato dallo scollamento familiare e al cedimento di quella rete di protezioni che solo una famiglia strutturata potevano garantirgli, Giovanni aveva così convenuto con Radivoi la formazione di una *societas ad unum panem et vinum*: il primo avrebbe conferito nel monte patrimoniale comune tutti i suoi beni mobili e immobili, in cambio dell'impegno del secondo a «gubernare» in vita il convivente «et sibi prebere victum et vestitum et calciamenta in sua senectute et tenere ipsum mundum in lotionem panorum sui dorsi». Alla sua morte, Radivoi avrebbe acquisito tutti i suoi beni; tuttavia, nel caso i figli fossero ritornati in città e avessero reclamato l'eredità paterna, tali beni sarebbero spettati ai legittimi eredi, detratte tutte le spese sostenute dal convivente per accudirlo e assisterlo nella sua vecchiaia¹⁴.

Altrettanto frequenti – e informate agli stessi principi di assistenza e mutuo sostegno – erano le *societates* formate da una famiglia o un singolo e una vedova, bisognosa quanto un anziano di trovare solidarietà domestiche alternative per supportare il suo stato di vedovanza e la condizione di fragilità sociale provocata dalla morte del marito e dalla

¹⁴ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 137v, 266r.

conseguente rarefazione delle reti familiari. A spingere nel gennaio 1454 Radoslava, vedova di Stefano Bicich e con un figlio minore a carico, a formare una comunità domestica con Vucheta, detto Tomasich, da Poglizza, suo genero, erano state proprio le assicurazioni ottenute da Vucheta che si sarebbe occupato di loro per i successivi dodici anni, garantendo alla vedova e al figlio non solo il dovuto supporto in termini di gestione del patrimonio comune e di lavoro, ma anche quelle attenzioni amorevoli e familiari di cui entrambi avevano bisogno. Pure nel caso di Vlada, vedova di Vucoslavo Stipcovich, la convenienza di stringere una comunità domestica «ad unum panem et vinum» con Luca Pribislich era stata dettata nel gennaio 1448, oltre che dalla necessità di assicurarsi quelle tutele e premure che la morte del marito le avevano sottratto, dalla esigenza di assicurare una adolescenza sicura e un ambiente protetto dove crescere il nipote Micovillo, orfano di suo figlio Zivitano. Nel contratto di co-residenza stipulato con Luca, infatti, questi si era impegnato non solo a «tenere et manutene dictam Vladam usque ad mortem», onorandola e prestandole assistenza «tamquam matrem», ma anche a provvedere per i successivi tredici anni alla crescita e maturazione di suo nipote; alla morte della vedova, egli si sarebbe spartito con Micovillo le rendite nel frattempo procurate dalla gestione comune del monte condominiale¹⁵.

In una città che, come detto, aveva conosciuto in pieno Quattrocento una crescita talora prepotente dei flussi migratori provenienti dall'entroterra balcanico, tali modelli alternativi di famiglia avevano avuto una certa diffusione anche fra i forestieri, configurandosi anzi come uno strumento tra i più flessibili e funzionali di integrazione e assimilazione nelle strutture comunitarie. Non si era trattato di una forma di disprezzo o di critica della famiglia formale, quanto piuttosto di una scelta di convenienza e necessità, stante i costi – sia sociali che economici – di strutture familiari più codificate e convenzionali. In situazioni di precarietà e bisogno, come quelle indotte dall'immigrazione, laddove i rapporti sociali erano più labili e il controllo più rarefatto, poteva tornare comodo, per affrontare al meglio l'emergenza e le difficoltà di inserimento, ricorrere a soluzioni provvisorie e temporanee, come una convivenza *more uxorio*, una *societas* domestica allargata o una famiglia

¹⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.11, c. 152v; k. 11, sv. 25.8, c. 12v.

di fatto, in grado di garantire gli stessi legami e solidarietà di una famiglia tradizionale, ma senza i vincoli e le responsabilità di una comunità domestica codificata. Era stato questo il caso, per non fare che un esempio, della società e «cohabitatio in vita» stretta nel luglio 1454 tra Giacomo Civitchovich e la moglie Vladislava, di recente immigrazione dal distretto di Klis, e Marino Bogdanich e la moglie Vlada di Borgo di Spalato (coppia più anziana e senza figli). Le due famiglie, nel momento di iniziare la co-residenza nella casa di Marino, si erano ripromesse reciproco sostegno e aiuto, sia materiale che morale, e piena collaborazione nello sviluppo e promozione del monte patrimoniale comune:

promittentes stare simul in una et eadem domo ad unum victum et vestitum, comune bonum et malum, quod malum Deus advertat, personas suas exercitando iuxta suum posse ad comunem utilitatem dicte societatis, se invicem honorando et humane tractando tamquam patrem et filium, matrem et filiam et econverso, ponendo et ponere promittendo in ipsa societate et copula omnia ipsarum partium bona.

Marino, infatti, aveva immesso nel capitale sociale due vigne site a Jame, la sua casa di abitazione a Borgo e qualche masserizia; Giacomo aveva contribuito con quel poco che la sua condizione di migrante gli aveva permesso, ossia 22 lire e i due buoi (e un po' di biada) che si era portato appresso. Alla morte di Marino e Vlada, i due coniugi forestieri avrebbero ereditato l'intero patrimonio condominiale, detratte le spese di sepoltura dei due compagni e soci; nel caso, tuttavia, la comunità domestica non avesse funzionato e per qualche motivo si fosse sfasciata anzitempo, ognuna delle due parti si sarebbe ripresa il capitale conferito in comproprietà e la metà degli utili sino ad allora maturati¹⁶.

Da ultimo, non erano rare le società *ad unum panem et vinum* contratte da artigiani occupati nella medesima arte, in cui la società domestica trascendeva, ancor più che nei casi sopra illustrati, nella comunità di mestiere – di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo –, in quanto comportava non solo la condivisione di spazi e una compartecipazione economica, ma anche apporti di lavoro paritario da parte di entrambi i contraenti. Di tal fatta era stata la società stretta tra Antonio di Gregorio

¹⁶ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.9, c. 35v.

e Radillo, detto Iurgevich, entrambi marangoni (falegnami), che nell'agosto 1449 si erano accordati per vivere e abitare assieme «donec vixerint in una habitatione cum eorum uxoribus, filiis et familia ad unum panem et vinum ... lucrando et acquirendo pro comuni monte». Allo stesso modo, ma con un contratto ben più dettagliato e circostanziato, si erano associati in comunità domestica maestro Paolo Prolosich e il genero Giorgio Radivoyevich, entrambi cerdoni (calzolai). Giorgio, infatti, si era impegnato nell'agosto 1462 a convivere con il suocero nella sua casa e insieme «vivere et habitare, mercari, lucrari et benefacere tam in arte calzolarie quam aliis quibuscumque mercationibus et rebus ad utriusque commodum et proficuum quoad vixerint». Paolo aveva promesso di «habere, tractare et reputare» il genero come un figlio; a sua volta Giorgio aveva garantito di trattare e onorare il suocero «pro patre». A suggello dell'accordo Giorgio aveva conferito nel comune monte societario 180 lire, mantenendo indivisa pure la dote della moglie. Nel caso, tuttavia, egli avesse voluto rompere la società e mettersi in proprio, il suocero avrebbe dovuto liquidargli, oltre al capitale iniziale (le 180 lire), la dote spettante alla figlia e la metà degli utili maturati in regime di condominio, detratte le spese sostenute «in acquirendo et mercando»¹⁷.

Vale la pena ribadire, in conclusione del capitolo, la dimensione funzionale e per molti versi surrogatoria della comunità *ad unum panem et vinum* nella società spatatina, e la sua utilità sociale in particolare tra le fasce più deboli e marginali della città, in quanto basata su rapporti liberi, consapevoli e solidali. Essa aveva da un lato fornito una risposta, flessibile ed efficace, alle precarietà del quotidiano, ad una economia quasi mai capace di garantire la sussistenza delle classi subalterne e alle stesse aritmie dei flussi migratori, dando vita a comunità domestiche originali, agili e capaci, senza tante sovrastrutture, di soddisfare i bisogni – spesso i più elementari, come un alloggio o il sostentamento – delle categorie più fragili e indifese. Dall'altro, essa aveva rappresentato un superamento della famiglia codificata, patriarcale o nucleare che fosse, o meglio una sorta di suo surrogato, in grado di garantire in egual maniera le stesse funzioni, le stesse capacità di esercizio e lo stesso valore identitario della comunità domestica tradizionale. Si era trattato, infatti, di micro o sotto-comunità familiari parallele a quelle istituzionalizzate,

¹⁷ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.15, c. 338v; k. 12, sv. 27.3, c. 135r.

fondate su legami di tipo contrattuale e solidaristico (piuttosto che su vincoli di sangue), che avevano saputo coniugare in maniera del tutto originale – alla confluenza com'erano tra l'istituto familiare, la società economica e l'aggregato di co-residenza – le esigenze di famiglia e di comunità delle fasce sociali più marginali e sofferenti della città, in un periodo di grandi rivolgimenti e trasformazioni come di fatto il pieno Quattrocento spalatino.

Capitolo 4

COMUNITÀ DI LAVORO

1. *La bottega*

Come abbiamo appena visto trattando delle *societates ad unum panem et vinum*, il passo che separava la comunità domestica dalla comunità di lavoro o produttiva era molto breve. Se ne era già accorto Max Weber, il quale, studiando le società commerciali italiane, aveva immediatamente colto il nesso tra patrimonio, produzione e famiglia, indicando nell'ambiente domestico il luogo dove economia e parentela si intrecciavano in maniera così stretta e funzionale da dar vita a consorzi in cui il lavoro e il commercio erano parte integrante del ménage comune (o *Haushalt*) e in cui gli aspetti contrattuali e solidaristici avevano un peso maggiore degli stessi vincoli di sangue. Si trattava, dunque, di comunità liminali, la cui dimensione domestica era indissolubilmente collegata con quella produttiva (*Produktionsgemeinschaft*), capaci di sviluppare, grazie anche alla quotidianità delle relazioni e alla condivisione del tempo – della famiglia e del lavoro – e degli spazi – la casa comune –, un grande senso di compartecipazione e di appartenenza collettiva¹. Ciò vale in particolare per la bottega, che costituiva la cellula base dell'attività artigianale e commerciale spatina, diffusa a tal punto da rappresentare il tessuto connettivo dell'economia locale e uno dei propulsori delle dinamiche di aggregazione, sociabilità e identificazione identitaria della città; ma anche per le società commerciali, dove pure le solidarietà, sebbene di natura più marcatamente contrattuale, fondavano spesso sulla famiglia, o comunque creavano spazi di partecipazione e complicità tali da creare comunità di lavoro assimilabili, per spirito di

¹ M. WEBER, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter nach südeuropäischen Quellen*, Stuttgart 1889, in particolare il III capitolo, intitolato *Die Familien- und Arbeitsgemeinschaften*, pp. 344-386. Ma per un inquadramento generale si rinvia a A. PETRILLO, *Max Weber e la sociologia della città*, Milano 2001, pp. 108-111.

adesione, coinvolgimento e condivisione delle responsabilità, allo stesso consorzio domestico-produttivo.

Ovviamente, qui la bottega, come pure la società commerciale, interessano più come ambiti di aggregazione comunitaria che nei loro risvolti più prettamente economici². In un'economia vivace ma geneticamente vulnerabile, esposta a continue fibrillazioni e a ricorrenti crisi sistemiche, la bottega, in quanto consorzio produttivo su base familiare, era in grado di compensare, con la sua flessibilità e le sue capacità di adattamento, gli scompensi socio-economici e le contingenze del quotidiano, facendo ricorso al lavoro collettivo e alle solidarietà domestiche, sino a coinvolgere nelle attività produttive tutti i suoi membri, dal maestro agli apprendisti, dalle donne ai bambini e ai domestici (dove presenti). Essa funzionava, infatti, come una comunità di mestiere, finalizzata alla sussistenza del nucleo familiare, elastica quanto bastava da bilanciare sia le discontinuità del lavoro artigianale e delle attività commerciali, sia la congiuntura economica e le sue fasi recessive o depressive³. In una economia a traino del commercio internazionale, in cui il comparto manifatturiero aveva da sempre stentato a emanciparsi dalla preminenza della grande mercatura e solamente la manifattura tes-

² Per cui si rimanda in particolare agli studi sull'artigianato spalatino del basso medioevo di Tonija Andrić: T. ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika i pomoćne radne snage u Splitu sredinom 15. stoljeća*, in *Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne društvene znanosti HAZU*, vol. 29, Zagreb 2011, pp. 127-147; T. ANDRIĆ, *Oprema stambenih i radnih prostora splitskih obrtnika u kasnom srednjem vijeku*, in *Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice. Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu*, a cura di I. BASIĆ - M. RIMAC, Split 2014, pp. 239-270; T. ANDRIĆ, *Commoners' Ownership in Medieval Cities: Real-Estate Trading of Split's Craftsmen in the Mid-Fifteenth Century*, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property*, a cura di I. BENYOVSKY LATIN - Z. PEŠORDA VARDIĆ, Zagreb 2014, pp. 381-402; T. Andrić, *Statutarna regulacija obrtničkog poslovanja u svjetlu mletačke ekonomske politike u Splitu sredinom 15. stoljeća*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 471-488; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 51-74 (ampia disamina sulla composizione sociale degli artigiani, il loro statuto legale e la loro posizione all'interno delle strutture comunitarie locali, oltre che sulle loro condizioni materiali e le differenze interne in termini di ricchezza), 85-270 (sulle strutture economiche e produttive della produzione manifatturiera spalatina, le commistioni tra attività artigianali e commercio, il sistema corporativo e il quadro dei mestieri praticati).

³ DEGRASSI, *L'economia artigiana*, pp. 43-47; F. FRANCESCHI, «... E saremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Opedaletto (Pisa) 2012, pp. 8, 83, 97-99.

sile aveva in parte trovato una sua dimensione produttiva, per quanto anch'essa votata alla esportazione verso l'entroterra balcanico – si trattasse della lavorazione di panni di lana di bassa qualità (la rascia) o della tintura di stoffe semilavorate di importazione –, la piccola produzione artigianale e il commercio al dettaglio avevano mantenuto un peso rilevante in città, condizionandone lo stesso aspetto architettonico, vista la grande diffusione di botteghe, volte e magazzini tra le vie e le piazze urbane⁴.

Le botteghe – *stationes*, mercerie, spezierie, magazzini e laboratori artigianali – erano disseminate ovunque in città, con preferenza in Piazza San Lorenzo (ora Piazza del Popolo), il cuore politico-amministrativo ma anche economico di Spalato, e «ad Grotas», ossia i sotterranei del Palazzo di Diocleziano, adibiti nel medioevo a uso commerciale e a funzioni di deposito di merci. Erano per lo più ubicate sul piano stradale, con sporto sulla piazza o sulla via prospiciente, a formare un sistema di manifattura diffusa, profondamente integrato nel tessuto cittadino e compenetrato dei suoi ritmi, umori e interazioni. Esse appartenevano per lo più alle famiglie nobiliari, ai componenti della grande mercatura e agli enti ecclesiastici, che le concedevano in locazione pluriennale – di norma dai tre ai nove anni – ad artigiani e commercianti al dettaglio; tra i maggiori possessori (e concessionari) figurava lo stesso comune, proprietario pure di una tintoria in città, che concedeva in conduzione al maggior offerente⁵.

Quando la proprietà dell'immobile era detenuta da un artigiano o da un commerciante, questi preferiva alla locazione la cessione in conduzione della bottega o del magazzino, o meglio ancora la formazione di

⁴ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 22-34, 390-415; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 377-384. In generale, sulla dimensione commerciale di Spalato tra XV e XVI secolo si rinvia alla monografia, ben dettagliata ed esaustiva, di S. FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar aux XV-XVI siècles. Un commerce transitaire entre l'Europe Centrale et la Méditerranée*, Saarbrücken 2011; più in generale, sui caratteri dell'economia dalmata all'interno del Commonwealth veneziano: T. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, «Historijski zbornik», 35 (1982), pp. 43-118 (poi in T. RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odaabrane studije*, Split 2007, pp. 141-212, in part. pp. 160-179).

⁵ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 337, 378-381; ANDRIĆ, *Commoners' Ownership in Medieval Cities*, pp. 386-387.

società a responsabilità limitata, in cui il proprietario conferiva il capitale d'esercizio necessario per avviare la bottega e gestirne l'attività, mentre il concessionario prodigava il lavoro, con forme di ripartizione degli utili stabilite di volta in volta. Per promuovere una sua merceria aperta da poco in città, nel maggio 1473 Gregorio di Giorgio, merciaio, ne aveva affidato la conduzione «ad lucrum et perditam» a Milladino del fu Giovanni, stanziando 1.020 lire per le spese di avviamento e «pro facendo ipsam apotecham merzarie»; l'anno successivo aveva consolidato l'investimento immettendo nella società altre 1.428 lire «pro traficando in ipsa apotheca merzarie legaliter et sine fraude», mentre Milladino aveva partecipato all'impresa con un capitale di 149 lire e 13 soldi «ad rationem lucri et perditae»; cessato l'anno di esercizio, le parti si sarebbero divise gli utili (e le eventuali perdite) assegnando a Gregorio i tre quinti e a Milladino i due quinti. Visto il successo conseguito dalla società, Gregorio, nell'aprile 1475, aveva deciso di prolungarne la durata per altri due anni, investendovi altre 2.244 lire e 11 soldi; erano, tuttavia, cambiati i termini di ripartizione degli utili di esercizio, ora stabiliti alla metà (previa detrazione delle 380 lire e 8 soldi di cui Milladino gli era debitore). Si era, inoltre, concordata una verifica mensile dell'attività, da riscontrarsi sui registri della bottega, in modo tale da permettere a Gregorio di interrompere in qualsiasi momento l'erogazione del finanziamento «si res sua non procederet modo debito aut se male pertinet» e rompere la società «cassando et anichilando omnia debita et instrumenta que facta fuissent usque modo inter eos». Molto simile era stata la società formata nel giugno dello stesso anno tra Luca del fu Lorenzo Pizolo, cittadino, e Millobrat del fu Allegretto: di durata biennale; con un capitale d'avvio, allocato da Luca, proprietario della bottega, pari a 200 ducati; dietro promessa di Millobrat di «traficare ad utile et damnum utriusque partis» e dello stesso Luca di concedere la moglie o il nipote «ad standum in apotheca cum dicto Millobrat et attendere ibi ... ad vendendum secundum quod sibi ordinabit ipse Millobrat»; e con divisione finale dei guadagni in quote di due terzi per il finanziatore e di un terzo per il prestatore d'opera⁶.

Per riattivare la bottega ereditata dal marito, Radichio Radossalich, da Jajce – un emigrante bosniaco che a Spalato aveva fatto fortuna pro-

⁶ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, cc. 16r-v, 96r-v, 118v.

prio commerciando con la sua terra di origine –, la vedova, Staniza, aveva contratto una società simile nel febbraio 1478 con il nipote Luca del fu Giovanni, della durata di un anno. Staniza, oltre a concedere l'esercizio commerciale al nipote, comprese le scorte di magazzino, aveva conferito nella società un capitale iniziale di 402 ducati, 3 lire e 15 soldi. Luca si era impegnato a «mercari, vendi et baratari» le merci di vecchia e nuova acquisizione «prout melius sibi videbitur, ponendo personam suam solliciter et fideliter», e a rendicontare periodicamente l'andamento della gestione alla zia, la quale, in caso di insoddisfazione, aveva piena facoltà di licenziare il nipote e sciogliere all'istante la società. Staniza, da parte sua, aveva garantito Luca per qualsivoglia sinistro o danno patito dalla bottega, quali «pericula incendii, violentie sive rapine nocturne»; tuttavia, nel caso il sinistro o la perdita fossero stati imputabili alla negligenza, imprudenza o imperizia del nipote, «quod totum damnum sit ipsius Luce». Scaduti i termini della società, i due terzi degli utili sarebbero spettati a Staniza, un terzo a Luca. La società era stata rinnovata con un aumento di capitale pari a 600 ducati nel successivo dicembre 1479 – di cui 300 a utile e danno del prestatore d'opera, gli altri 300 con una divisione a metà dei profitti realizzati –, con facoltà concessa a Staniza ad acquisire beni dalla bottega a suo piacimento «pro necessitatibus suis» a prezzi di mercato (ossia quelli stabiliti dal nipote)⁷.

Come detto, il comune di Spalato era titolare di una tintoria in città, che concedeva in appalto al miglior offerente. Tale appalto era stato vinto, nel dicembre 1479, da Giovanni Buricich e Luca del fu Pietro Balistrarich. Non appena ottenuta la concessione, i due soci avevano formato una società «in arte tinctorie» con Bernardo del fu Giacomo Nicolini, da Sebenico. Giovanni e Luca si erano impegnati a fornire a loro spese, oltre agli spazi avuti in concessione dal comune, «calderias, tinacia et etiam massaricias ad ipsam artem pertinentes», per un valore di 10 ducati, e ad anticipare il capitale necessario per l'acquisto di «gudios, cineres, lumina rocie, solutionem famulorum et aliarum rerum ad tincturam pertinentium»; Bernardo, dal canto suo, aveva accettato di prestare servizio in qualità di tintore nella bottega. Ogni sei mesi si sarebbe stilato un bilancio della società e calcolate le rendite, detratte prima le spese di appalto e i dazi dovuti al comune: di queste i due

⁷ DAZd, AS, k. 16, sv. 34.1, cc. 58v-59r, 285r-v.

terzi sarebbero spettate agli investitori, il terzo rimanente al prestatore d'opera. Nel caso, tuttavia, il lavoro fosse venuto per qualche ragione a mancare, era in facoltà di Bernardo dimettersi dal contratto e interrompere la collaborazione⁸.

2. *L'apprendistato*

La diffusione delle botteghe in città e la proliferazione di simili società *ad lucrum et perditam* danno l'immediata misura della dinamicità e floridezza dell'economia cittadina, sebbene con tutte le fragilità e contraddizioni di cui si è più volte detto. Lo stesso incremento che si registra nella locale cancelleria dei contratti di apprendistato, in crescita vertiginosa soprattutto nei decenni centrali del Quattrocento, ne è una testimonianza palpabile: Spalato, a metà del secolo, godeva di una economia vivace e fiorente, tanto da necessitare di un intenso reclutamento di nuovi apprendisti da avviare al lavoro artigiano e da sollecitare non solo l'immigrazione dalle vicine campagne, ma anche quella, ben più imponente e complessa, proveniente dall'entroterra balcanico. Va da sé che la presenza di un numero così rilevante di giovani reclute (se non proprio bambini) all'interno delle botteghe spalatine ne amplificasse la doppia dimensione di ambiente insieme domestico e lavorativo, propria di consorzi dotati di una impronta familiare così pronunciata da configurarsi senz'altro come delle comunità miste domestico-produttive.

L'apprendimento di un mestiere, infatti, comportava un lungo periodo di convivenza del discepolo o tirocinante nella bottega (e nella casa) del maestro, all'interno della quale attività lavorativa e quotidianità domestica erano del tutto inscindibili: si lavorava attorno allo stesso bancone, utilizzando strumenti comuni; si mangiava alla stessa tavola; si dividevano il sonno, le feste, il riposo, i momenti di convivialità, la fatica e la malattia. Proprio la giovane età e l'ambiente domestico creavano tra discepolo e maestro vincoli di subordinazione e dipendenza di natura essenzialmente filiale, tanto da configurare l'apprendistato come un trasferimento di fatto della patria potestà dal padre naturale al datore di lavoro, compresi tutti gli obblighi di tutela, mantenimento ed educa-

⁸ DAZd, AS, k. 16, sv. 34.1, cc. 286r-v.

zione normalmente spettanti alla famiglia di origine. Ovviamente, tutto ruotava attorno al momento fondamentale dell'addestramento al lavoro artigiano, condotto per lo più sulla base dell'esempio e della trasmissione diretta dei saperi tecnici e manuali propri di ciascuna arte: una formazione, dunque, molto empirica, fatta quasi per osmosi, attraverso una intensa circolazione delle conoscenze e delle abilità e processi quotidiani di imitazione (da parte del discente) e correzione (da parte del maestro). Ma non bisogna mai dimenticare che, come detto, la bottega non era solo un ambiente di lavoro, ma anche uno spazio domestico e di socializzazione, dove apprendisti e maestri passavano gran parte delle loro giornate e condividevano la quotidianità e ogni altro momento di convivialità e comunanza, anche pubblici. Era lì, dunque, che maturava l'educazione del giovane (non certo nella famiglia di origine), in una sorta di scolarizzazione alla vita adulta e di società il cui intento non era solo la formazione dello specialista, ma il suo inserimento nelle dinamiche associative e nelle strutture di appartenenza della comunità cittadina⁹. Ne erano stati ben consapevoli Radoslavo e Pietro del fu Matteo da Poglizza, i quali, nel mettere a bottega nell'ottobre 1473 il fratello Doimo, di circa 16 anni, presso maestro Martino, calzolaio, avevano motivato la loro scelta con la volontà di «bene educare ac docere» il fratello, in modo che potesse poi condurre la sua vita «cum honore», nella veste sia di professionista che di componente attivo della *comunitas spatatina*¹⁰.

Orbene, i tempi, i caratteri e le modalità di formazione e funzionamento di tali comunità domestico-produttive erano fissati nei contratti di apprendistato, che stabilivano durata, obblighi, scopi, retribuzioni ed eventuali sanzioni del rapporto di tirocinio-lavoro¹¹. Alla base dell'accor-

⁹ DEGRASSI, *Leconomia artigiana*, pp. 48-51, 68; FRANCESCHI, «... E saremo tutti ricchi», pp. 77-78; BEZZINA, *Artigiani a Genova*, pp. 39-42, 48.

¹⁰ DAZD, AS, k. 17, sv. 34.5, c. 32v.

¹¹ Su tali aspetti si sofferma proprio per Spalato, con una analisi accurata e approfondita, ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 127-147, ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 189-200, cui qui si farà riferimento. L'autrice introduce l'argomento con una breve riflessione sulla legislazione statutaria in materia di apprendistato e poi ne approfondisce i caratteri, relativamente alla formazione degli apprendisti, agli obblighi e doveri reciproci tra maestri e discepoli, l'età, la provenienza e i salari dei giovani lavoratori. Molto utile il confronto con il modello zaratino, su cui in particolare si sofferma Florence FABIJANEC,

do vi era l'impegno da parte del maestro ad assumere nella sua bottega per un periodo determinato – di norma da uno a otto anni¹² – il giovane apprendista, allo scopo di fornirgli l'addestramento tecnico necessario per imparare il mestiere, accollandosi tutte le spese di vitto, alloggio e sostentamento del discepolo per l'intera durata dell'apprendistato. Nel contratto stipulato nell'ottobre 1453 tra Stefano Medossovich, di circa 16 anni, e il maestro Doimo del fu Marino, apprezzato pittore e intagliatore¹³, questi si era impegnato, per i successivi quattro anni, a «docere dictam artem pictorie quantum sibi erit possibile» e a fornire al ragazzo il necessario per vestirlo e nutrirlo, ossia «unam mantelinam de medio panno, unum zupanum de rassa cum manicis pani, unum par calegarum de medio panno et unum beretum et expensas oris». In maniera simile, nell'ottobre 1461 Allegretto del fu Rado, cerdone, nell'accogliere nella sua bottega Antonio Dragoevich aveva assicurato «quod ipsum Antonium docebit et instruet bona fide in arte predicta sibique victum et vestitum impendet tam in sanitate quam in infirmitate»¹⁴.

Agli impegni del datore di lavoro facevano eco quelli dell'apprendista, che dal canto suo prometteva di abitare con il maestro, impraticarsi della sua arte, erogare il lavoro richiesto, compresi eventuali servizi domestici ausiliari, prestargli obbedienza e custodire merci e attrezzi della sua bottega, senza frodarlo, derubarlo o interrompere il rapporto prima della naturale scadenza del contratto. Il succitato Antonio Dragoevich, nel momento di prendere servizio presso la bottega di Allegretto, aveva giurato che

continuo cum dicto Alegreto morabitur et fideliter et studiose faciet et operabit quecumque dictus Alegretus circa doctrinam sibi et exercicium ipsius artis preceperit, in aliis etiam servitiis possibilibus et honestis fideliter famulando et res eius et cuiuscumque alterius que essent penes

Le développement commercial de Split et Zadar, pp. 115-121. Per una comparazione con un'altra realtà mediterranea inserita nel Commonwealth veneziano si veda E. SANTSCHI, *Contrats de travail et d'apprentissage en Crète vénitienne au XIV siècle d'après quelques notaires*, «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte», 19/1 (1969), pp. 34-74.

¹² ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 132-136.

¹³ D. GARBIN - R. DE' VIDOVICH, *Dalmazia Nazione. Dizionario degli uomini illustri della componente culturale illirico-romana, latina, veneta e italiana*, Trieste 2012, p. 180.

¹⁴ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 91v-92r; k. 12, sv. 27.1, c. 12v.

eum bona fide custodiet et salvabit et furtum non faciet nec volenti facere consentiet neque fugiet vel discedet ab eo hinc ad terminum supradictum.

In caso di fuga, era lecito al maestro chiedere la detenzione del discepolo fuggitivo sino a che non fosse rientrato di tutti i danni subiti, «quousque ... satisfactum fuerit et emendatum de omni damno, interesse et expensis quod et quas perdet et substinebit pro tempore quo ... restabit complere», o pretendere un adeguato risarcimento dai parenti per le spese versate durante gli anni del praticantato (ma non se l'interruzione del servizio fosse stata provocata dal maestro stesso «cavilliose vel malignanter vel aliqua alia irrationabili causa»). In altre circostanze, il contratto medesimo prevedeva il pagamento di una penale in caso di inadempienza di una delle due parti, stabilita per esempio, in un accordo stipulato nel dicembre 1470 tra Ivano Braganovich e maestro Nicolò del fu Giorgio, in 50 lire, a carico sia del datore di lavoro, nell'evenienza di un allontanamento del discepolo «sine causa legitima», che dello stesso discente, «si aufugerit sine causa»¹⁵.

Al termine del rapporto era prassi dotare l'apprendista con gli attrezzi del mestiere, a significare, anche simbolicamente, la sua emancipazione dal maestro e l'acquisizione di quel bagaglio tecnico e di esperienze necessario per avviare a sua volta una bottega o inserirsi in altro modo nel mondo del lavoro (non sempre, infatti, l'apprendistato garantiva al giovane uno sbocco professionale autonomo). Per non fare che un esempio, Ivano Bizaschi, al termine del suo tirocinio presso la bottega di maestro Andrea di Nicolò da Durazzo, lapicida, si era visto consegnare, nel dicembre 1449, l'attrezzatura minima indispensabile per mettersi in proprio, ossia un maglio, un martello, una squadra e dieci punteruoli¹⁶. Il contratto, invece, non prevedeva, se non raramente, l'erogazione di un salario; trattandosi di un periodo di addestramento, oneroso e spesso del tutto improduttivo per il datore di lavoro, si riteneva che l'opera didattica prestata dal maestro e le spese di mantenimento coprissero, di

¹⁵ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 91v-92r; k. 12, sv. 27.1, c. 12v; k. 15, sv. 31.1, c. 14r; k. 17, sv. 34.5, c. 32v. Cfr. ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 129-131; ANDRIĆ, *Život u srednjovekovnom Splitu*, pp. 190-192.

¹⁶ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.16, cc. 380v-381r. ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 136-137; ANDRIĆ, *Život u srednjovekovnom Splitu*, pp. 197-199.

fatto, le prestazioni fornite dal garzone, senza bisogno di un ulteriore conguaglio¹⁷.

Stante la minorità di gran parte degli apprendisti, il contratto era di norma stipulato dal datore di lavoro e da un parente stretto del garzone, detentore della patria potestà, che faceva anche da garante. Solo nei casi di adulti o giovani già emancipati avviati al praticantato – affatto rari, in specie tra gli immigrati –, l'accordo era formalizzato dallo stesso apprendista. Era stato questo il caso di Iurai Gadomilovich, originario da Vesela Straža, in Bosnia, il quale, in quanto «homo sui iuris», si era accordato nell'aprile 1455 con maestro Andrea, lapicida, per servirlo nella sua bottega per sei anni; nel caso non avesse rispettato i patti e avesse lasciato anzitempo il laboratorio, Andrea, oltre a reclamare la pena comminabile all'inadempiente (50 lire), avrebbe anche potuto costringerlo a «venire secum ad complendum terminum suprascriptum»¹⁸.

Oltre alle condizioni generali, sempre presenti, il contratto poteva contenere delle clausole accessorie, variabili di situazione in situazione. Tra queste, la licenza di abbandonare il posto di lavoro in caso di peste: «salvo quod si pestis vigeret in civitate, quod absit, licitum sit ... abire, si ipse suus magister a civitate recedere nollet, et postea, sublato morbo, teneatur ... redire ad dictum suum magistrum et tempus suum finire»; l'autorizzazione ad assentarsi temporaneamente dalla bottega in particolari periodi dell'anno agrario, per esempio durante la vendemmia: «dare licentiam ... ad attendendum vindemiis ... octo diebus quolibet anno»; il divieto imposto al datore di lavoro a pretendere il servizio se non a Spalato o nelle immediate vicinanze: «ad alias partes preter sive ultra Tragurium»; ma pure l'obbligo fatto al maestro di insegnare al discepolo, oltre al mestiere, anche a leggere e scrivere: «eum instruere et litteras adiscere»¹⁹.

Al di là di tutto, preme ribadire la natura ibrida e liminale di tali comunità di lavoro, capaci di coniugare, in una sintesi efficace, dimensione domestica e produttiva. In tal senso, l'apprendistato, in quanto

¹⁷ DEGRASSI, *Leconomia artigiana*, pp. 48-53, 57, 63; FRANCESCHI, «... E saremo tutti ricchi», pp. 77-78, 83; BEZZINA, *Artigiani a Genova*, pp. 40, 46-52.

¹⁸ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.5, cc. 157r-v.

¹⁹ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.11, cc. 82v-83r; sv. 23.14, cc. 266v-267r; sv. 23.16, c. 381v; k. 15, sv. 31.1, c. 186r.

forma flessibile e a basso costo di lavoro, rappresentava per entrambi i contraenti un investimento. Per il garzone esso era un mezzo – il più comune e praticato – per imparare un lavoro, acquisire una propria identità personale e professionale e inserirsi, in maniera consapevole, nella comunità; per il maestro era una soluzione – facile e conveniente – per abbattere i costi di esercizio della propria attività ed essere più competitivo sul mercato. Non sorprende, allora, la diffusione già ampiamente rilevata del fenomeno e il fatto che in città molti artigiani avessero più di un garzone a bottega, come nel caso di Antonio Hmelich, facoltoso falegname e calafato, accreditato negli anni '40 del Quattrocento di ben quattro tirocinanti e due famuli/assistenti²⁰. Nel contempo, tuttavia, l'ambiente di bottega rimaneva uno spazio profondamente e intimamente domestico, dove era facile confondere i diversi piani – il lavoro e la famiglia – e considerare talora il garzone come una sorta di figlio adottivo; come era successo a Vlatko Nochovich, andato a servizio presso Domenico di Bartolomeo Pagnatani, il quale l'aveva accolto come un figlio d'elezione, promettendo di trattarlo, accudirlo, nutrirlo e vestirlo «uti fillium»²¹.

3. *Il servizio domestico*

Non si andava a servizio solo in bottega; altrettanto florido era, infatti, a Spalato il mercato della servitù domestica, che portava ogni anno decine di giovani (e meno giovani) ad accasarsi come famuli, servi o domestici presso le più facoltose famiglie spalatine o presso stranieri temporaneamente residenti in città o colà solo di passaggio²². Peraltro, il contratto di famulato era formalmente del tutto analogo a quello di

²⁰ ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 138-139.

²¹ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, c. 106v. Sempre sui rapporti tra maestri artigiani e apprendisti si sofferma ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika*, pp. 141-142.

²² Senza contare il mercato, altrettanto fiorente, e per gran parte clandestino, di *anime*, ossia fanciulli e adolescenti battezzati, reclutati più o meno a forza nelle coste balcaniche e condotti per lo più a Venezia in condizione di semi-schiavitù per soddisfare la continua domanda di personale domestico della città, per cui si rinvia esclusivamente a ORLANDO, *Migrazioni mediterranee*, pp. 113-116 (e alla bibliografia indicata a n. 5).

apprendistato, ricadendo nella stessa tipologia della *locatio-conductio*²³; come altrettanto simile era l'ambiente in cui tali famuli vivevano e operavano, trattandosi anche in questo caso di comunità domestiche di lavoro, anche se forse con tratti di subordinazione maggiori, definendo la servitù uno stato di dipendenza dai tratti talora non molto dissimili dal servaggio. Stando ai numeri dei contratti di famulato depositati presso la locale cancelleria, siamo di fronte a una quantità rilevante di persone impiegate in attività di servizio domestico, nel governo della casa o delle attigue botteghe, nell'assistenza personale o, nel caso delle donne, in mansioni di balatico e accudimento di vecchi e bambini. Esse erano reclutate per lo più in giovane età, tra gli strati più deboli della popolazione (sia locale che straniera) e dietro corresponsione di un salario; tuttavia, le loro basse retribuzioni e la loro produttività li rendevano un investimento assai redditizio per le famiglie presso cui prestavano servizio. Famuli e servi, infatti, erano una riserva di manodopera flessibile e a buon mercato, i cui bassi costi ne rendeva accessibile l'impiego anche nelle fasce sociali meno altolocate.

Ciò che distingueva sostanzialmente il contratto di apprendistato da quello di famulato era in primo luogo il salario, in quanto il servizio domestico era un lavoro regolarmente retribuito. L'aveva ben ricordato Battista del fu Giovanni da Gubbio, uno dei mercanti più facoltosi e potenti in città²⁴, in una causa dibattuta presso la curia comitale nel novembre 1479, quando aveva apostrofato la parte avversa che la servitù andava periodicamente pagata, altrimenti «li famigli e le fantesche ... se levaria e saltaria suzo contra li soi patroni ... e seria caxon d'una sulevation e confusion di tutta Dalmatia». In secondo luogo, a differenziare le due tipologie di negozio era la durata, che nel caso del servizio domestico poteva essere anche a vita. Di tal fatta era stato, per esempio, l'accordo stipulato nel novembre 1446 tra Lucaç Sladoevich, da Brazza, «homo sui iuris», e i nobili Stanco di Doimo Gavosolich e il figlio Doimo. Stanco e Doimo avevano, infatti, accolto il giovane servitore nella loro casa «ad standum et habitandum donec ipse Lucaç vixerit», promettendogli, oltre a un salario, di trattarlo «bene ... tam in iuventute

²³ DEGRASSI, *L'economia artigiana*, p. 48.

²⁴ T. RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio, civis Spalati*, «Mogućnosti», 1 (1979), pp. 108-118 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 285-296).

quam in senectute sua et tam in infirmitate quam in sanitate ... et a se non licentiare donec vixerit sibi que dare vitum, vestitum et calciamentum condecenter». Dal canto suo Lucaç si era impegnato a «servire et famulari» in quella casa «bene, fideliter et solícite», obbedendo a qualsivoglia «mandata licita et honesta» dei suoi padroni, e a svolgere con altrettanta sollecitudine e dedizione ogni mansione e servizio domestico che gli fosse stato richiesto²⁵.

Per il resto il contratto era costitutivo in entrambi i casi di comunità di lavoro dalla accentuata dimensione domestica, responsabili della creazione di rapporti non solo di subordinazione gerarchica, ma anche di solidarietà familiare e di soggezione filiale, come ben evidenziato dalla stessa premura con cui nell'accordo appena ricordato si faceva riferimento al benessere anche fisico del servitore e al suo mantenimento nella casa sia in salute che nella malattia. Ma in diversi altri negozi simili, specie quelli riguardanti la 'locazione' di minori, spesso bambini o poco più che adolescenti, si riscontra la stessa cura e attenzione da parte del parente che concedeva a servizio il figlio o il nipote a garantirgli lo svolgimento del lavoro in un habitat domestico o il più possibile riconducibile, quanto ad atmosfere e situazioni, all'ambiente di casa. Non a caso, quando nel gennaio 1437 Marislava, vedova di Milgose Srelich, aveva mandato entrambi i figli, Ielena, di 12 anni, e Tommaso, di 11, a servire nella casa e bottega di Nicolò Trevisan, barbitonsore, originario di Venezia, si era affrettata a pretendere dallo stesso l'obbligo di tenere, nutrire e governare i due ragazzi né più né meno come se fossero stati i suoi figli. Peraltro, che tra i domestici e i loro principali si instaurassero abitualmente legami anche affettivi profondi, o comunque di amicizia e di complicità personale, è attestato dalla frequenza, in parte già rilevata, con cui erano gli stessi padroni a provvedere alla costituzione della dote delle donne a loro servizio, o dalla ricorrenza con cui, in punto di morte, gli stessi decidevano di lasciare parti delle loro sostanze alla servitù di casa, a ricompensa di una vita spesa nel servizio domestico. Era quanto successo a Giacomo Ruzevich, il quale, nel fare testamento, aveva lasciato ben 200 lire, una vigna, una pelliccia e una tazza d'argento alla sua famula, Ielena, per le cure amorevoli che gli aveva prestato durante la sua vecchiaia. Salvo poi pentirsene e voler modificare le sue ultime volontà

²⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.10, c. 463r; k. 17, sv. 34.4, cc. 101r-102r.

nel gennaio 1469, quando si era ammalato di peste e la stessa Ielena, spaventata dalla malattia del padrone, «non curavit sibi attendere»²⁶.

La destinazione più consueta del servizio domestico erano le case delle famiglie patrizie e dei grandi mercanti cittadini. Nel giugno 1454, Radoe Vuchxich, originario di Jajce, aveva concesso la figlia Gerliza in locazione ad Andrea Miladini, camerario di Spalato, «pro famula et servitiale ad standum, famulandum et serviendum» nella sua casa per otto anni. Nel firmare l'accordo aveva garantito che la figlia avrebbe servito lui e la sua famiglia con fedeltà e diligenza, ne avrebbe assecondato gli ordini leciti e onesti e si sarebbe astenuta dal commettere furti o dal lasciare anzitempo il luogo di lavoro. A sua volta Andrea aveva promesso di mantenere a sue spese Gerliza, di appena 12 anni, garantendole il necessario per crescere e diventare donna, trattandola «bene et humane» e insegnandole a comportarsi in modo conveniente e «facere bonos et honestos mores»; inoltre, aveva giurato che mai l'avrebbe abbandonata, prendendosene cura anche nella malattia, né espulsa di casa, se non per giusta causa. Formalizzato il contratto, le parti si erano accordate sul salario, stabilito in 40 lire e le vesti che portava addosso o era solita mettere «pro suo uso». Qualche mese prima, nel giugno 1453, era stato Radivoy Goislavich, in qualità di «pater et aministrator eius filiorum», a mettere a servizio la figlia Ielena, di soli 8 anni, presso il nobile Andrea di Matteo de Albertis; il famulato sarebbe durato per dieci anni, con obbligo della ragazza a seguire il padrone ovunque avesse dovuto spostarsi per motivi di lavoro o di rappresentanza, «et precipue Venecii» (clausola di mobilità spesso presente in tali contratti); scaduti i termini del negozio, Andrea avrebbe liquidato Ielena, ormai fattasi donna, con un compenso di 50 lire. Nel febbraio 1454, invece, a finire a servizio presso la casa di Marino Bilsich, arcidiacono e canonico della chiesa cattedrale, era stato un ragazzo, Iurai, detto Vuchina, de Laffa, di 18 anni. In quel caso la durata del servizio era stata fissata in tre anni, con un salario finale complessivo di 20 lire²⁷.

Molto vivace era anche il mercato legato alla rimessa della servitù domestica presso mercanti stranieri, sia residenti temporaneamente in

²⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 20, c. 1v; k. 14, sv. 30.3, c. 124r. Cfr. pure PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 366-367; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, p. 298.

²⁷ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 29v-30r; k. 11, sv. 25.8, c. 25r; sv. 25.9, c. 24v.

città che solo di passaggio. Seppure eccezionale, è del tutto significativo in tal senso il fatto che in pochi giorni, tra il 23 e il 26 settembre 1453, fossero stati rogati e depositati in cancelleria ben cinque contratti di famulato, quattro dei quali, peraltro, interessanti giovani immigrati dall'entroterra balcanico (questione su cui torneremo): tutti andati a servizio presso mercanti veneziani, per un periodo compreso tra i sei e gli otto anni, e con un salario finale computato tra le 30 lire e i 10 ducati. In uno stesso giorno, il 12 febbraio 1454, Nicolò Michiel, giunto da Venezia per commerciare in città, aveva ingaggiato due giovani domestiche, entrambe straniere, di nome Radna e Radussa, «ad standum, serviendum et famullandum dicto domino suo et eius familia» per sei anni: esse avevano promesso obbedienza e fedeltà in cambio di «victum et vestitum condecens» e di un compenso finale di 8 ducati «pro laboribus et mercede». Inutile dire che un simile mercato era anche un modo per alleggerire la pressione demografica sulla città e scaricare i flussi migratori provenienti soprattutto dai Balcani verso piazze più ricettive, in particolare le città italiane. Il servizio, infatti, comportava l'emigrazione – talora temporanea, più spesso definitiva – verso i luoghi di provenienza dei datori di lavoro. Di norma, si trattava di trasferimenti all'estero di singole persone, con destinazione più probabile verso Venezia. Ma non erano rari i casi di traslazioni di gruppo o di intere famiglie; come era successo nell'agosto 1473 a Stana Vocovich, originaria di Poglizza, partita alla volta di Napoli assieme ai due figli, Radin e Lucia (di appena 3 anni), per servire nella dimora di Manfredo Grogno, falconiere regio. Manfredo, prima dell'imbarco, aveva promesso a Stana, in cambio del suo servizio, di mantenere lei e i suoi piccoli «et facere sibi bonam societatem toto suo posse», anticipandole subito un ducato del suo salario «quando erunt in barca». L'accordo aveva anche previsto la possibilità – del tutto pleonastica, stante la condizione di indigenza della donna, gravata peraltro di due figli ancora giovanissimi – di un loro ritorno in patria, in caso di insoddisfazione o violazione delle clausole contrattuali, ma solo a loro spese e previa liquidazione delle quote sborsate per il loro mantenimento. Diverso era stato, invece, il caso di Giovanni Vucichnich, concesso a servizio per sei anni nel giugno 1455 a Tommaso Banello di Bari, in quanto il suo datore di lavoro si era impegnato, al termine del contratto, non solo a corrispondere al ragazzo di salario «id quod

iustum sibi videbitur in sua conscientia», ma anche a ricondurlo a Spalato «suis sumptibus et expensis»²⁸.

Assai ambita in città era, infine, la collocazione a servizio presso la famiglia del conte veneziano, inviato ogni due anni a reggere il comune, o presso altro funzionario del suo seguito. L'avvicendamento del rettore comportava, infatti, un ricambio generale non solo della sua *familia*, ma anche dei servi e famuli di cui lo stesso aveva bisogno per il governo della casa e per la sua cura personale. Non appena insediatosi nel palazzo comitale, nel gennaio 1471, il conte Maffeo Lion aveva accolto «in domo et palatio suo» Luca, figlio di Caterina de Durna, vedova di Ivano Dragoianich, per un periodo di prova, al fine di valutare la convenienza reciproca di una sua eventuale assunzione a servizio (periodo sperimentale di lavoro peraltro quasi mai contemplato nei contratti simili di famulato): «ad videndum si sibi placebat habitatio ad permanendum secum, pro concordando se cum prefato comite ad standum per aliquot tempus cum eo». Ottenuto il gradimento del ragazzo e della madre, le parti si erano accordate per un contratto di sei anni, durante i quali Luca avrebbe servito il conte «faciendum omnia servicia que sibi imponerentur in domo fideliter et sine fraude et non discedendum ab eo»; in cambio avrebbe ottenuto «victum et vestitum toto tempore annorum sex» e un salario complessivo di 8 ducati. L'anno successivo, nel marzo 1472, lo stesso conte, per tramite del figlio Ludovico, aveva assunto per otto anni «ad sua servicia et domus sue» pure Domenico di Marino, da Dulcigno, per un compenso di 10 ducati oltre alle spese di vitto e alloggio; Domenico aveva promesso di servire in quella dimora «legaliter et fideliter et solícite ... omni fraude remota» e di «custodire et salvare bona domus et furtum non facere nec inferenti consentire». Ebbene, tale ricambio si verificava pari pari ad ogni turnazione del reggente veneziano: così era stato nell'estate del 1453, quando il conte, Vittore Dolfin, aveva ingaggiato per servire a palazzo dapprima Lucia del fu Vocriva, da Jajce, di 13 anni, quindi Radovan, figlio di Radovaç Drugisich, di origini bosniache, di circa 8 anni, entrambi con un contratto della durata di dieci anni e un salario finale di 30 lire; o nel gennaio dell'anno successivo, allorché la venuta

²⁸ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 81v-82v, 83v-84r; k. 11, sv. 25.5, c. 191r; sv. 25.8, cc. 27r-v; k. 15, sv. 31.1, c. 244v.

a Spalato di Bartolomeo Soranzo era coincisa con l'assunzione a palazzo di Francesco e di Alleghretta di Petcho Dessoanich, con un accordo per entrambi che prevedeva la prestazione di servizi domestici per otto anni e un compenso di 6 ducati (oltre alla copertura delle spese di vitto e alloggio). Va da sé che simili contratti, la cui durata eccedeva la permanenza a Spalato del conte, implicavano necessariamente la disponibilità del famulo a trasferirsi all'estero e a seguire il proprio padrone a Venezia o in altra sede in cui fosse stato successivamente distaccato; non a caso, nel marzo 1462, nell'assumere a servizio per otto anni Caterina, figlia di Radoslava, di circa 12 anni, Lucrezia, moglie del conte Andrea Venier, aveva espressamente incluso nel contratto l'obbligo della domestica a seguirla negli spostamenti suoi e della sua famiglia, in particolare a Venezia, continuando anche là «ad morandum et habitandum cum ea in domo ac famulandum et serviendum ei et domui sue in quibuscumque servitiis et negotiis servilibus ac possibilibus licitis et honestis, prout famulantur et serviunt alie serve et familiares domus sue»²⁹.

Per concludere, vale la pena riassumere alcuni aspetti salienti del servizio domestico. Innanzitutto, si trattava di un genere di prestazione molto richiesto in città, che garantiva in particolare alle fasce più deboli un minimo di salario, una dimora stabile, pasti quotidiani e il conforto di abiti e altri beni di prima necessità. Tale personale, generico e senza particolari qualifiche, era impiegato nelle mansioni più varie: per gli uomini, da servizi di custodia e manutenzione domestica a compiti di fiducia o di assistenza del padrone nelle sue attività commerciali o di laboratorio; per le donne, dal governo della casa alla cura di anziani e bambini. In secondo luogo, esso rappresentava lo sbocco lavorativo più comune per le giovani ragazze, anzi l'unico consentito, peraltro di fondamentale importanza perché permetteva loro, quando prive di risorse e non adeguatamente sostenute dalle famiglie, di costituirsi da sé (o con l'aiuto del proprio datore di lavoro) una dote sufficiente a contrarre un matrimonio dignitoso. Basti per tutti l'esempio di Rosa di Radoslavo Vucinich, da Poglizza, andata a servizio nel giugno 1446 presso la casa di Pietro Paralovo, socio cavaliere del conte di Spalato, dietro espres-

²⁹ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 20v-21r, 44r-v; k. 11, sv. 25.8, cc. 5r, 13v-14r; k. 12, sv. 27.2, cc. 88v-89r; k. 15, sv. 31.1, cc. 25r, 122r.

so impegno da parte del suo padrone di dotarla e maritarla quando «pervenerit ad tempus maritandi ... in conscientia sua sine contradictione aliqua»³⁰. Da ultimo, va ribadita la correlazione stretta, più volte rilevata, tra servizio domestico e immigrazione. Dati alla mano, nel periodo 1443-1449 circa l'11% degli apprendisti e dei domestici era reclutato tra gli immigrati stranieri. Tale dato balza al 45,5% nel triennio 1453-1455, in concomitanza con la ripresa (dopo la caduta di Costantinopoli) dell'espansione ottomana nei Balcani e l'aumentata pressione migratoria sulla città, in particolare da parte di profughi bosniaci in fuga davanti alla minaccia turca. Lo stesso dato sale al 62% se nel computo si include la sola servitù domestica. I numeri danno, insomma, la misura esatta dell'incidenza dell'immigrazione, in particolare dalla Bosnia, nei processi locali di reclutamento di personale domestico e di come il lavoro a servizio fosse divenuto, in tale contesto, del tutto funzionale alle dinamiche di inserimento dei nuovi arrivati nella comunità spatatina o di espulsione degli stessi verso altri poli ricettivi (in particolare Venezia e le maggiori città costiere della penisola italiana). Ma gli stessi numeri danno almeno un'idea di quanto il fenomeno migratorio avesse interessato Spalato e la Dalmazia marittima a partire dalla metà del secolo, con flussi crescenti sia in entrata che in uscita, rappresentando la città non solo un centro di ricezione, ma anche di primo smistamento del traffico migrante verso le vicine coste italiane (questioni su cui torneremo ampiamente in un prossimo capitolo³¹).

4. *Il lavoro salariato*

All'interno delle botteghe spatatine non era raro trovare, oltre al maestro, a uno o più apprendisti e talora a qualche famulo, anche qualche dipendente retribuito, con contratti di norma di breve durata o di prestazione d'opera. Spesso, anzi, come in parte già visto, la figura del discepolo si confondeva facilmente con quella del lavoratore salariato, prevedendo talora il contratto di apprendistato anche forme di retribuzione in denaro, per quanto assai basse. A rendere molto fluidi i confini

³⁰ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.9, cc. 426r-v.

³¹ Cfr. *infra*, pp. 202-209.

tra l'apprendistato e il lavoro retribuito contribuiva la stessa configurazione dei rispettivi contratti, del tutto simili ed entrambi ricadenti nella stessa tipologia della *locatio-conductio*. Per quanto in città il ricorso alla manodopera salariata fosse rimasto abbastanza saltuario e occasionale, e peraltro limitato a lavori specifici – in particolare, come vedremo, quelli del mare –, la crescente difficoltà per gli apprendisti, stante anche la loro dimensione numerica, a trovare sbocchi di lavoro autonomi (divenendo essi stessi maestri e titolari a loro volta di botteghe), aveva alimentato il mercato del lavoro salariale, andando a ingrossare le fila di quanti si mantenevano con lavori occasionali o associavano tali prestazioni saltuarie in bottega con la coltivazione della terra (sia propria che ad affitto) o con attività di servizio o altre piccole mansioni nel commercio o nella stessa manifattura³².

La durata del contratto andava di norma da pochi mesi ad un massimo di quattro anni. I pagamenti avvenivano secondo tempistiche diverse, a seconda della stessa durata dell'accordo. Antonio di Gregorio, marangone, aveva accettato nell'ottobre 1438 di lavorare a salario nella bottega di Giovanni di Francia, affermato pittore e intagliatore, per 4 mesi, per una paga giornaliera di 6 soldi, più le spese di alimentazione. Nella stessa bottega lavoravano già maestro Michele, pure falegname, con contratto semestrale e retribuzione mensile di 13 lire (oltre, nuovamente, alle spese di sostentamento), e Martino, pittore, ingaggiato a cottimo per intagliare ventotto «tabulas ... pro choro Sancti Francisci in burgo Spalati» (ognuna decorata con quattro figure), per un compenso di 3 lire e 4 soldi per ciascuna tavola. Nella già incontrata bottega di Antonio Hmelich, falegname e calafato, dal giugno 1446 era impiegato Tommaso Vuhcich, marangone, con contratto di due anni e salario annuo di 40 lire, da corrispondersi in rate semestrali. Dal canto suo Giacomo, sarto, era andato a salario nella sartoria di Luca, nel dicembre 1444, per un anno, percependo un compenso di 80 lire da pagarsi «de tempore in tempus». Con una paga importante, infine, 180 lire per 10 mesi e mezzo di collaborazione, era

³² SANTSCHI, *Contrats de travail et d'apprentissage*, pp. 36-38; DEGRASSI, *L'economia artigiana*, pp. 48, 54-55; FRANCESCHI, «... E saremo tutti ricchi», pp. 102, 106-108; BEZZINA, *Artigiani a Genova*, pp. 53-55, 57, 62-64; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 200-202.

stato assunto nell'ottobre 1455 maestro Stefano, figlio di Giovanni Zornea, da Ragusa, a bottega «in arte pinctorie» presso il noto pittore Doimo di Marino di Spalato³³.

Fatta eccezione per qualche grossa bottega legata all'arte della pittura, della scultura o dell'intaglio, erano soprattutto i mestieri del mare a necessitare di manodopera salariata, in particolare per la conduzione, il governo o la manutenzione di imbarcazioni private in qualità di armatori, nocchieri o marinai. Con un contratto a salario della durata di tre anni, nell'ottobre 1445 Radivoy Radosalich Basalo, immigrato dalla Bosnia, era andato a servizio nel naviglio di Ranieri di Lorenzo; aveva promesso di «bene, fideliter et solícite servire et famulari» il padrone e i suoi soci «super eorum navigio eiusque mandata licita et honesta facere et amplire», ben guardandosi dal commettere furti o arrecare loro danno o dall'abbandonare la nave prima della fine del negozio; in cambio avrebbe ricevuto un salario di 36 lire oltre alla copertura delle spese di sostentamento e la cessione dei «vestimenta sua solita pro eius salario et mercede». Praticamente identico era stato l'accordo stipulato negli stessi giorni da Iuray Biloslavich, profugo anch'egli dalla Bosnia, con Antonio Cipriani e Giovanni di Luca, con il quale si era impegnato a servirli nel loro naviglio per la stessa cifra, ma per un arco di tempo di soli due anni. Nel giugno 1447, Battista di Giovanni da Gubbio, facoltoso mercante ma anche vivace imprenditore navale³⁴, aveva concesso per quattro anni la conduzione di una sua imbarcazione adibita a commercio, trasporto e noleggio marittimi, a Benedetto di Blasio de Slovigni, per un salario di 48 lire (oltre ai soliti vitto e alloggio). Nel marzo 1449 aveva poi stipulato un contratto simile, per la durata di 3 anni, con Vladich Dragossevich, originario di Blagaj, promettendogli un salario complessivo di 9 ducati; appena qualche mese dopo, nel luglio dello stesso anno, aveva affidato un altro suo naviglio ad Antonio Braianovich, per un periodo di due anni e con retribuzione finale di 36 lire³⁵.

³³ DAZd, AS, k. 6, sv. 20, cc. 10v, 11r, 14v; k. 8, sv. 23.5, c. 234r; k. 9, sv. 23.13, cc. 201v-202r; k. 11, sv. 25.5, c. 236v.

³⁴ RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 291-292.

³⁵ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 349v-350r; k. 9, sv. 23.11, c. 82r; sv. 23.14, cc. 291v, 324r.

Oltre agli elementi essenziali, quali la durata, la tipologia del servizio richiesto e il salario, il contratto poteva contenere pure delle clausole accessorie; tra queste, l'obbligo, forse un tantino superfluo trattandosi di prestazione eseguita in mare, di servire il padrone «in quocumque loco ubi se repererit», ma anche la facoltà di recedere dall'obbligazione dopo il secondo viaggio in caso di reciproca insoddisfazione delle parti o di accertata inettitudine dell'armatore e/o marinaio al lavoro richiesto. Peraltro, come detto, diversi di tali contratti coniugavano assieme apprendistato e lavoro a salario: così era stato, per esempio, nel caso di Radosal Braianovich, andato a servizio per due anni nel maggio 1444 nel naviglio di Florio di Giovanni di Venezia, a cui il datore di lavoro aveva promesso non solo una retribuzione per le sue prestazioni (60 lire), ma anche l'addestramento nell'arte «marinarie»³⁶.

Non sfugge infine, nemmeno in questo caso, la stretta connessione tra mercato del lavoro e povertà e immigrazione; trattandosi di occupazioni usuranti e precarie, contrassegnate da condizioni di servizio gravose e retribuzioni modeste, era nei segmenti più umili e indigenti della popolazione, e in particolare tra i migranti, che si concentrava il reclutamento, finendo per essere praticate in maniera prevalente da persone bisognose o da lavoratori di origine straniera, più adattabili e flessibili, per ovvie ragioni, di quelli locali. Se nel novembre 1480 Mariza Iberdarichi, vedova di Doimo, aveva accettato di mettere a servizio per cinque anni il figlio tredicenne Giovanni presso l'imbarcazione di Domenico Doria, da Chioggia, era stato a causa della sua «maxima egestate», avendo a carico altri cinque figli che altrimenti non avrebbe potuto «nutrire et educare»³⁷. Ma ancora più eloquente è, di nuovo, il dato numerico, visto che, prendendo come periodo campione il quinquennio 1444-1449 – appena prima l'inizio dell'escalation dei flussi migratori dall'entroterra balcanico innescata dalla penetrazione ottomana –, la percentuale di immigrati tra i salariati del mare raggiungeva già la cifra, assai significativa, del 41,6%.

³⁶ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.4, cc. 158v, 173r; k. 10, sv. 24, c. 47r.

³⁷ DAZd, AS, k. 19, sv. 36.3, c. 70v.

5. *La società commerciale*

Pur rimanendo la famiglia un modello di riferimento, nel caso delle società commerciali siamo di fronte a comunità di lavoro più complesse, dal carattere più marcatamente contrattuale, dove alle solidarietà domestiche si sostituivano legami di tipo negoziale fondati piuttosto sulla fiducia, intesa come insieme di norme, atteggiamenti e vincoli capace non solo di garantire un regolare funzionamento dell'economia di mercato, ma anche di alimentare lo spirito di corpo e provocare un forte senso di identificazione e appartenenza comunitaria. Si trattava, infatti, di consorzi fondati, anche a livello identitario e di comportamenti indotti, sulla fede osservata, sugli impegni onorati e sul reciproco affidamento, in cui la fiducia fungeva appunto, in luogo della stessa famiglia, da garante e propulsore. Anche laddove ancora presenti, i vincoli di sangue venivano ora sormontati da un complesso di obblighi e convenzioni del tutto funzionali ad assicurare la credibilità e il buon funzionamento dell'impresa, quali l'impegno a rispettare le promesse fatte, a onorare la propria firma, ad agire con lealtà nei confronti dei soci, a non fare debiti o peggio ancora fallire e fare bancarotta³⁸. Alla forza dei legami parentali si sostituiva, insomma, il peso della parola data e soprattutto scritta: perché il credito e l'affidamento di tali comunità fondavano – ben più delle altre sin qui analizzate – sulla scrittura, sulle abbreviature dei notai, sui contratti rogati in cancelleria, sui libri di contabilità e sulle lettere private custodite nei propri archivi. Non a caso, uno dei passaggi fondamentali nella formazione delle società commerciali spatine era l'impegno reciproco dei consociati, formalizzato in cancelleria, di garantire a qualsivoglia scrittura prodotta dalle parti nella conduzione dell'impresa la stessa forza vincolante e lo stesso valore giuridico dell'istrumento notarile. Era quanto avevano fatto, nell'aprile 1448, Nicola di Matteo e Ventura Engleschi Meraviglia, «se invicem» in società per «mercari et traficari», quando entrambi avevano giurato, davanti al cancelliere della comunità, che da allora in poi ogni conto, lettera, missiva o scrittura

³⁸ BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 152-154; P. PRODI, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009, pp. 12-13. Sul rapporto tra comunità e mercato interessante *Communities and Markets in Economic Development*, a cura di M. AOKI - Y. HAYAMI, Oxford 1991.

privata «de manu» di entrambi, depositata o reperibile nei rispettivi libri e quaderni, scritta in favore «et de ratione» del socio, «sint firma et firme et pro veris, firmis et autenticis haberi et teneri debeant tamquam si essent scripta manu cuiuslibet boni et autentici notarii», in modo tale che «per unam partem alteri et alteram alteri nullo modo aliquid contradici vel opponi possit in iudicio vel extra iudicium»³⁹.

Ebbene, in una città che viveva e prosperava sugli scambi e sulla triangolazione commerciale tra Venezia, lo spazio balcanico e l'Adriatico, le società commerciali, nelle loro molteplici declinazioni, avevano assunto un ruolo centrale nello sviluppo dell'economia locale e delle solidarietà comunitarie, sia quando formate da fratelli o parenti che quando costituite, come più spesso accadeva, da soci investitori privi di qualsivoglia legame familiare; e ciò a prescindere dalla loro stessa durata, che poteva essere limitata ad un'unica spedizione, marittima o terrestre, o implicare una serie di operazioni che conferivano loro un aspetto e una struttura ben più stabili e formalizzati. Quanto alle forme di finanziamento, la più diffusa era stata sicuramente il mutuo, per lo più erogato a titolo gratuito, e dunque non oneroso, per quanto tali contratti potessero sempre mascherare prestiti ad interesse; meno attestato, invece, risulta il mutuo semplice, a tassi di interesse variabili, ma sempre molto bassi, e garantito da pegno, per lo più immobiliare. In entrambi i casi si trattava di prestiti da restituire, per contratto, dopo il «primo viaggio», ossia appena conclusa la spedizione commerciale, che implicavano il divieto di contrarre un nuovo debito se prima non si fosse proceduti all'estinzione di quello già attivo⁴⁰. Nella sua forma più elementare il

³⁹ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, cc. 183r-v.

⁴⁰ BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 63; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 55, 113; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 150-152, 158-168. Sulle forme di finanziamento del commercio, e in particolare sui mutui commerciali, si sofferma ampiamente per il XIV secolo T. RAUKAR, *Splitska kreditna trgovina XIV. stoljeća*, «Grada i prilozii za povijest Dalmacije», 12 (1996), pp. 65-91 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 263-283), il quale sottolinea come soprattutto a partire dalla pace di Zara del 1358 si fossero create le condizioni per collegare il commercio adriatico con l'area balcanica, in particolare con la Bosnia. Ivan Pederin evidenzia quanto questa forma di finanziamento fosse comune tra i mercanti bosniaci, soliti venire in città a maggio, rifornirsi a credito di panni e saldare il debito al loro ritorno a Spalato a settembre, per la festa di san Michele: PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 380.

mutuo consisteva in un semplice anticipo di merci, a configurare un commercio a credito in cui il prestatore metteva la mercanzia, stabilendone il prezzo, e il mercante, una volta esitata la merce, restituiva l'importo stabilito, più, eventualmente, un piccolo interesse. Così era stato nel caso di Giorgio di Luca, il quale, nel 1455, aveva ottenuto dai fratelli Gasparo e Baldassare Radivoy, stazionari, diversi stock di merci, con impegno a smerciarle in Bosnia «ad lucrum et perditam cum ipsis fratribus» e a restituire loro il capitale più gli interessi dopo il «primo viaggio» (ma se non fosse riuscito a vendere tutta la mercanzia «in primo viaggio, quod etiam terminum habeat in secundo et tercio viaggio donec possit illos finire»)⁴¹.

Dopo il mutuo, la forma di contratto più utilizzata era la *commenda* o *colleganza*, che creava una sinergia stretta tra il prestatore e il mercante: il primo anticipava in toto o in parte il capitale d'impresa; il secondo compiva materialmente il viaggio, sopportandone rischi e disagi e mettendo a frutto il suo ampio armamentario fatto di esperienza, pratica, *know-how* e intraprendenza. Gli utili di esercizio venivano ripartiti tra le parti in proporzione alle quote di capitale erogate o degli accordi presi; la più comunemente praticata era la divisione a metà, ma sono attestate anche quote di due terzi per il socio accomodante e di un terzo per il mercante che effettuava la spedizione (o viceversa)⁴². Nel novembre 1449 Ventura Engleschi Meraviglia aveva stretto una società simile con Baldassare de Columbis (o Colombo), cittadino e residente a Spalato ma originario di Venezia. Baldassare, in qualità di socio finanziatore, aveva conferito il capitale, ossia merci e panni per un valore di 400 ducati e sale per altri 200 ducati; Ventura si era impegnato a smerciare tali mercanzie a Jajce o a Jezero, in Bosnia, «dove a mi meglio parerà». Al termine della prestazione i due soci si sarebbero divisi gli utili (ma anche rischi e perdite) alla metà. Analoga, anche se molto più articolata, la società commerciale stabilita nel maggio 1448 tra Battista del fu Giovanni da Gubbio e Coluccio de Sanda, originario

⁴¹ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.5, c. 233r.

⁴² CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 238-241; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 152; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 68-69, 101, 246; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 138-142.

di Rodi Garganico, in Puglia⁴³. In quel caso Battista aveva consegnato a Coluccio un capitale in merci – pezze di panno di diversi colori – pari a un valore stimato di 350 ducati, 5 lire e 12 soldi, da esitare in Puglia o in Abruzzo. A sua volta Coluccio aveva promesso di immettere nella società altri 100 ducati, che avrebbe investito una volta in Italia, assieme ai profitti realizzati con la vendita dei panni, nell'acquisto di frumento; con il grano comperato avrebbe fatto ritorno a Spalato, su imbarcazione dello stesso Battista messa a disposizione per il viaggio di ritorno. Sarebbe poi spettato a Battista smerciare il frumento o direttamente a Spalato, o «per totam Dalmaciam, Venetiis, Anchone et per totam Marchiam et ubique locorum prout ipsi Batiste melius videbitur pro utili et lucro ipsorum». Entrambi si erano giurati di tenere «bonam et veram rationem de administratione rerum predictarum», in modo tale che ciascheduno potesse in ogni momento riscontrare sulle carte l'andamento del negozio e l'affidabilità del socio. Nel febbraio dell'anno successivo la società era stata dichiarata ufficialmente cessata, con piena soddisfazione di entrambe le parti, che si erano suddivise gli utili alla metà come previsto dal contratto societario⁴⁴.

Diversa solo per le modalità di spartizione dei guadagni era stata la società commerciale formata nel marzo 1445 tra Zanino da Bergamo e Bartolomeo de Trecia, *civis* di Spalato. In quel caso l'accordo aveva previsto che entrambi i soci avessero contribuito in egual misura a formare il capitale d'impresa, immettendo «ad montem in dicta societate» ciascuno 100 ducati. Sarebbe poi toccato a Bartolomeo «traficari et mercari» con il capitale investito per i successivi tre anni, «et eos investire et disvestire in rebus et mercantiis» a sua discrezione, tenendo preciso computo di ogni traffico e commercio «ad laudem boni et legalis mercatoris». Scaduti i termini, la società sarebbe stata sciolta e il lucro diviso in tre parti, due delle quali spettanti all'accomandatario (Bartolomeo), che si era sobbarcato tutti i gravami del viaggio e i rischi della mercatura, e una al socio sedentario (Zanino). La stessa divisione degli utili era stata prevista per la commenda unilaterale – ossia sovvenzionata in toto da uno solo dei due soci – stabilita nel giugno 1446 tra Giovanni

⁴³ Cfr. RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, p. 292.

⁴⁴ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, c. 193v; sv. 23.16, c. 370r.

Oztacovich, da Traù, e Tommaso da Ascoli. Tommaso aveva finanziato integralmente l'impresa. Giovanni aveva promesso di investire il capitale trafficando in Puglia «in rebus et mercantiis prout sibi melius videbitur pro utilitate partium»; una volta cessato l'esercizio, sarebbe stata sua cura restituire a Tommaso, oltre al capitale erogato, un terzo dei profitti realizzati⁴⁵.

A Spalato, come in diverse altre città dalmate, il successo della colleganza era stato determinato proprio dalla sua natura di finanziamento elastico, duttile e condiviso: ogni prestatore, infatti, poteva finanziare più imprese commerciali; i mercanti potevano entrare in società con diversi finanziatori; ogni operatore poteva essere allo stesso tempo investitore e mercante. Ne era risultato, oltre ad una estrema flessibilità del credito e ad una notevole mobilitazione di capitali, del tutto funzionale ad una economia vivace e in espansione, l'emersione continua di imprese commerciali provvisorie, capaci di frazionare i rischi e le attività ma anche di garantire ritmi rapidi di arricchimento e fruttuosi dividendi: senza i quali, carriere come quelle di Battista di Giovanni da Gubbio o Ventura Engleschi Meraviglia, su cui torneremo più avanti nel testo, difficilmente si sarebbero potute realizzare.

In città, invece, aveva conosciuto una limitata diffusione la compagnia, se non nelle sue forme più elementari e di base, non arrivando mai alla costituzione di imprese commerciali composte da più soci investitori e da agenti stipendiati o a provvigione, né tantomeno alla formazione di società di grandi dimensioni sul modello delle *holdings* fiorentine, in cui la casa madre gestiva attraverso propri soci diverse filiali, autonome e indipendenti, dislocate nelle varie piazze del Mediterraneo. Non erano, tuttavia, mancate delle società miste, con capitali e operatori provenienti da famiglie diverse e funzionanti per brevi periodi, di norma compresi tra uno e cinque anni, la cui unica differenza sostanziale rispetto alla colleganza (ma anche al mutuo) era la condivisione dei ruoli: nel senso che in tali compagnie non vi era una netta distinzione tra finanziatore e mercante e i soci, spesso solo due, figuravano contemporaneamente sia come investitori che come esecutori materiali dell'impresa commerciale⁴⁶. Di tale natura era stata la «bona et vera societas» creata nel gen-

⁴⁵ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, cc. 273r-v; sv. 23.7, c. 428v.

⁴⁶ BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 152; BETTARINI, *La comunità pratese di*

naio 1444 tra Benedetto di Francesco Cambi e Michele Milossevich, pellicciaio, società nella quale il capitale d'impresa, pari a 730 lire, era stato costituito con il concorso paritetico di ambo le parti, entrambe poi impegnate a «traficari et negociare solícite vel diligenter et dictas pecunias investire et disvestire prout eis ... melius videbitur convenire ad eorum utile et comodum». Al termine dell'impresa, della durata di un anno e mezzo, i due soci si sarebbero divisi alla metà il capitale e gli utili realizzati, «assignando unus alteri et alter alteri bonam et veram rationem administrationis dicte societatis ad laudem boni mercatoris et boni socii, omni fraude remota». Del tutto analoga era stata l'impresa formata nel maggio 1449 tra Battista di Giovanni da Gubbio e Francesco Tomei da Padova (già, peraltro, in società per la conduzione delle rendite della mensa arcivescovile⁴⁷). Anche in quel caso si era trattato di una compagnia «ad mercandum et traficandum», della durata di cinque anni, in cui i due soci avevano messo insieme capitali e merci allo scopo di commerciare «hic Spalati et extra Spalatum ubilibet et tam per mare quam per terram et tam vendendo quam emendo», con divisione alla metà di tutti i profitti e guadagni e obbligo reciproco di «dare et assignare bonam et veram rationem de omni eo quod ad manus isporum pervenerit in dicta societate ad laudem boni et legalis socii et mercatoris»⁴⁸.

Attraverso il ricorso a tali forme di investimento, spesso, come detto, elementari, la città era comunque riuscita a garantire ai propri mercanti i sostegni finanziari di cui avevano bisogno, senza dover fare ricorso al mercato creditizio straniero, in particolare fiorentino, e a una offerta più strutturata di servizi bancari, come aveva invece fatto la vicina Dubrovnik, in ragione anche di una economia ben più vivace, estesa e produttiva di quella spalatina⁴⁹. Anzi, il credito locale era riuscito a sostenere, senza particolari sforzi o imbarazzi, anche quelle forme di partecipazione societaria più rischiose o complesse, vuoi per l'entità dei capitali

Ragusa, pp. 135-139; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 144-150.

⁴⁷ RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 293-294.

⁴⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, c. 125v; k. 9, sv. 23.14, cc. 312r-v.

⁴⁹ Su tali questioni si rinvia in particolare a BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 135-144 (e relativa bibliografia) e a FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 169-187.

coinvolti, vuoi per le difficoltà ambientali dell'operazione. Tra queste la società costituita nel febbraio 1446 tra i già incontrati Ventura Engleschi Meraviglia e Baldassare de Columbis per l'apertura e l'avviamento di una bottega a Jajce, che avrebbe dovuto fungere da filiale in terra bosniaca delle attività commerciali e finanziarie dei due imprenditori mercantili, in tali aree già molto sviluppate. Nell'occasione i due mercanti si erano accordati per una società di cinque anni con divisione degli utili alla pari. Ventura avrebbe rifornito Baldassare di ogni merce, quali sale, olio, rascia, panni e altre ancora, «a luy serà de bisogno in quel paese»: il sale e l'olio a costo di mercato, i panni a 15 ducati la pezza e gli altri prodotti prezzati a sua discrezione. Baldassare avrebbe curato la gestione materiale della bottega, avendo piena libertà nella conduzione dei commerci, con la facoltà, in caso di insoddisfazione per le merci inviate o le tariffe applicate, di recedere dall'impresa e lasciare la compagnia (nel qual caso avrebbe dovuto inviare la mercanzia inevasa a Venezia, con rischio diviso tra entrambi i contraenti). Ogni anno Baldassare avrebbe ricevuto dal socio merci per un valore di 500 ducati, con l'unico divieto di vendere la mercanzia a credito, se non dietro costituzione di pegno; a fine di ogni anno contabile egli avrebbe, inoltre, dovuto rendicontare tutti i guadagni effettuati e le perdite subite dalla compagnia. Nel caso lo stesso non «fesse bene i suoi fati e li mei o ch'el me assegnasse rasono chativa», Ventura avrebbe potuto a sua volta «ritrare el mio chavedale subito e disfare la compagnia». Nonostante la piena soddisfazione di entrambi e gli utili in attivo, la compagnia era stata sciolta anzitempo, nel giugno 1447. Qualche anno dopo, tuttavia, nel giugno 1453, le parti si erano di nuovo accordate per replicare l'impresa, con un contratto stavolta di quattro anni ma sempre con spartizione delle rendite alla metà. Anche in questo secondo caso a finanziare l'impresa era stato Ventura, con un capitale iniziale in panni e merci di 400 ducati – al prezzo di 14 ducati i panni «de XL^{ta}», di 18 soldi i panni bassi e di 22, 30 e 15 ducati i panni rispettivamente di Vicenza, Padova e Brescia «de prima sorta» –; a Baldassare era di nuovo spettata la gestione della bottega, con divieto ulteriore, viste le aumentate criticità dell'area, a trafficare nelle aree ritenute più pericolose «né ocultamente né palexe, con nisuna persona ezeto con re di Bosna»⁵⁰.

⁵⁰ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 390r-v; k. 10, sv. 24, cc. 35r-v. Cfr. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 337, 380-381.

Una forma particolare di associazione, molto diffusa a Spalato, era stata, infine, quella per la costruzione o la gestione in società di navigli e imbarcazioni, con divisione dei rischi e profitti in proporzione ai capitali erogati (ennesima testimonianza della vivacità economica della città e dello sviluppo, lungo tutto il Quattrocento, di una 'industria' del mare e delle attività e servizi collegati al suo porto)⁵¹. Per sostenere le ingenti spese di fabbricazione di una imbarcazione destinata all'esercizio di attività commerciali, della portata di 1.000 staia, e di acquisizione di tutto quanto necessario per metterla in acqua, nel maggio 1475 maestro Gregorio del fu Ugrino, barbiere, e Simone di Giacomo da Calamata avevano stretto una società, con partecipazione del capitale d'impresa e degli utili realizzati. Gregorio, che aveva erogato un terzo del capitale, aveva ottenuto «ad utile et damnum» una pari quota dell'imbarcazione, mentre i rimanenti due terzi erano stati accreditati a Simone, che aveva coperto il resto del finanziamento; sempre Simone si era accollato la responsabilità per entrambi di governare il naviglio «et naulizare et adoperare ... prout sue bone conscientie videbitur pro bono utriusque partis». Alla fine di ogni anno Simone avrebbe rendicontato al socio perdite e guadagni, divisi a loro volta in quote di due terzi e un terzo in proporzione ai capitali conferiti. Molto frequenti erano poi i contratti di cessione di una quota societaria di una imbarcazione in co-proprietà, che oltre a dividere oneri e proventi tra un maggior numero di soci, imponevano al concessionario l'obbligo di esercitarne la *patronia*, ossia il governo, la conduzione e lo sfruttamento a fini commerciali. Quando nel marzo 1444 il nobile Antonio Cipriani e Doimo di Nicola Zezchovich, un facoltoso popolano, si erano accordati con Lancillotto Centurioni da Lendinara per il trasferimento della sesta parte di una loro caracca «de quadra» per la somma di 80 ducati, da estinguersi «ex nabulis et lucris consecuturis ex dicta carachia pro dicta sexta parte», avevano anche concordato con l'acquirente l'impegno a «patronizare, navigare ac regere et gubernare dictam carachiam et super ea solicite et diligenter vacare ad laudem boni marinarii». Allo stesso modo in un contratto stipulato nel settembre 1444 tra lo stesso Antonio Cipriani e Giovanni di Luca

⁵¹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 286-295; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 144-150, 198-299; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 136-159.

Pervoevich, proprietari di un *barcosio*, e Doimo, fratello di Giovanni, oltre alla cessione di un terzo del naviglio per la somma di 100 ducati, da pagarsi in tre anni, l'acquirente aveva promesso di

patronizare, navigare et ad nabulum dare dictum barcosium et illi diligenter ac solícite vacare et eum bene gubernare ad laudem boni patroni et de tractu nabuli et lucri consecutorum de dicto navigio usque dictum tempus traficcare et mercari, investire et disinvestire ad eius utile et comodum in mercantiis tantum, et non in alia re dictum lucrum expendere possit⁵².

⁵² DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, cc. 136r-v; sv. 23.4, c. 191v; k. 15, sv. 32.1, c. 109r. Barcoso: termine generico usato per indicare sin dal XIV secolo una piccola imbarcazione sia commerciale che da guerra, da cui probabilmente si sarebbe più tardi sviluppato il bragozzo, un'imbarcazione da pesca o da carico tipica del medio e alto Adriatico.

Capitolo 5

COMUNITÀ DI SOSTEGNO

1. *La vicinia*

Spalato per tutto il Quattrocento non aveva smesso di crescere. Da tempo la città vecchia – nata e sviluppata sul palazzo di Diocleziano – le era andata stretta, trovando una prima valvola di sfogo alla sua spinta espansiva ad ovest del palazzo, dove si era formata la città nuova. Ne era risultato a lungo una città bicefala, divisa in due parti distinte e tra di loro simmetriche e complementari. La parte vecchia, montata sul palazzo sino a impadronirsi di tutti i suoi ambienti e strutture e a trasformare la natura e la destinazione d'uso di ogni suo singolo spazio, aveva mantenuto la funzione originaria di centro religioso della città, con la cattedrale di San Doimo che fungeva, oltre che da sede dell'arcivescovo, anche da unico fonte battesimale della comunità. La parte nuova, gradualmente fortificata di mura difensive, aveva trovato ben presto in piazza San Lorenzo (l'attuale Piazza del popolo) e nel complesso di edifici pubblici sulla stessa prospicienti – in particolare il Palazzo del comune, con annessa loggia, e successivamente il Palazzo del conte – il cardine della nuova maglia insediativa, con l'effetto di uno spostamento degli equilibri complessivi dello spazio urbano e del trasferimento nella *civitas nova* della direzione politica ed economica della città. Ma nemmeno allora la foga espansiva si era arrestata, scorgendo nuovi sbocchi e nuove direttrici di crescita a sud, verso il mare e il porto, dove era stata creata Piazza della frutta e dove i veneziani, a partire dall'acquisizione della città, avevano cominciato l'edificazione del castello (per esigenze di presidio e di difesa dalle incursioni nemiche). Di fronte, poi, alla crescente pressione migratoria, che aveva assunto una natura emergenziale in seguito alla conquista del continente balcanico da parte dei turchi a partire dalla metà del Quattrocento, era stato giocoforza guardare oltre il perimetro delle mura. La città aveva allora cominciato ad avanzare

verso i pendii del monte Marjan e verso la campagna circostante, dove era già sorto il borgo di Spalato – inizialmente un agglomerato unico, denominato indistintamente *burgus*, senza bisogno di ulteriori specificazioni o qualificazioni –; ma successivamente si era cominciato a costruire anche nei sobborghi della città, negli orti urbani e finanche nelle terre più prossime del *campo* di Spalato (la fascia territoriale compresa tra la città e il suo distretto, direttamente dipendente dal comune, che da sempre ne aveva rappresentato il serbatoio alimentare)¹.

Ovviamente la città si era dilatata sulla spinta delle progressive sollecitazioni demografiche e insediative, fattesi viepiù intense con l'affacciarsi della minaccia turca sulla penisola balcanica, che aveva portato la popolazione a raggiungere e forse superare i 10.000 abitanti – compresa la popolazione residente nel borgo e nei margini della città –, prima della decrescita repentina degli ultimi decenni del secolo, quando le modificate condizioni geopolitiche dell'area avevano provocato l'espulsione di molti dei nuovi arrivati verso lidi più accoglienti e ricettivi (in particolare le coste italiane). Da allora, infatti, Spalato aveva patito l'accerchiamento turco alle spalle, che aveva causato per un lungo periodo uno stato di isolamento e un pesante disorientamento economico in città, alimentando una sorta di sindrome dell'assedio da cui aveva fatto fatica a liberarsi. La conseguenza più immediata era stata, appunto, la contrazione demografica, trasformatasi repentinamente in un vero e proprio declino con il colpo inferto alla popolazione cittadina, tra il

¹ Sullo sviluppo della città medievale a partire dal palazzo di Diocleziano fondamentale Ž. RAPANIĆ, *Od carske palače do srednjovjekovne općine*, Split 2007. Notizie importanti pure in NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 441-472; B. LUCIN, *Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića*, Roma 2008, pp. 35, 73-82. Uno sguardo sulla topografia politico-economica della città in: RAUKAR, *Splitska kreditna trgovina*, in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 268-70, e ora specialmente ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 5-17 (con ampia bibliografia, cui si rinvia). Una affascinante riflessione sul rapporto tra città, spazio e appartenenza e sull'organizzazione dello spazio urbano nelle sue varie declinazioni, con riferimenti anche a Spalato e alla sua natura bipolare, in T. RAUKAR, *Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu: prostor i društvo*, «Spomenica Ljube Bobana», 1996, pp. 35-48 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 11-25). L'incidenza delle migrazioni balcaniche sulla fisionomia delle città dalmate e la formazione di borghi all'esterno delle stesse in: T. RAUKAR, *Cives, habitatores, forenses u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima*, «Historijski zbornik», XXIX-XXX (1976-1977), pp. 139-149 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 43-52, in part. pp. 40-50).

1526 e il 1527, da una terribile epidemia di peste, che ne aveva ridotto la consistenza di circa il 60%².

Per ragioni forse topografiche, vista la sua natura di città stretta, sorta e cresciuta dentro, sopra e fuori un palazzo, o più propriamente politiche, per non alimentare forme sgradite di aggregazione (ma anche di rivalità e conflitto) su base territoriale, Spalato non aveva mai conosciuto una vera e propria distrettuazione di carattere amministrativo, fiscale o giurisdizionale; nemmeno vi erano state parrocchie, fatta salva la cattedrale di San Doimo, unica e sola provvista del diritto di amministrare il sacramento del battesimo. Sebbene gli statuti comunali attestino già nel XIV secolo una sua divisione in quartieri, precisamente San Doimo, San Michele e San Pietro, nella città vecchia, e Santa Maria, in quella nuova, funzionanti come base di reclutamento elettorale³, una tale strutturazione non si era mai definitivamente consolidata, preferendosi evitare, all'interno dello spazio politico comunale, la formazione di istituzioni che potessero in qualche modo affiancare o addirittura entrare in competizione con quelle del comune⁴. Nonostante ciò, seppure in maniera rapsodica e discontinua, le fonti quattrocentesche fanno emergere qua e là le tracce di una ulteriore suddivisione interna della città, che sembrano rimandare – in ragione proprio della loro asistematicità – a forme di identificazione e afferenza di natura sociale piuttosto che giuridico-amministrativa: oltre a San Doimo, a San Michele e a San Pietro, Stari Kantun e Santa Chiara nella città vecchia; Dobrić, Santa

² RAUKAR, *Hrvatsko Srednjovjekovlje*, p. 174; I. BENYOVSKY LATIN - T. BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu u srednjem i ranom novom vijeku*, in *Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara*, a cura di N. BUDAK, Zagreb 2005, p. 645; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 74; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 20-25. Per una riflessione introduttiva sull'impatto delle migrazioni dall'entroterra balcanico sulle città dalmate: T. RAUKAR, *Dalmatinski grad i selo u kasnom srednjem vijeku*, «Jugoslavenski istorijski časopis», 1-2 (1974), pp. 41-50 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 35-42, in part. pp. 36-37); RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 155-160.

³ *Statut Grada Splita*, libro II, cap. XXXI, pp. 402-404. Ma altre fonti del periodo fanno piuttosto riferimento a San Doimo e Santa Chiara, nella città vecchia, e a San Martino e Santo Spirito, in quella nuova: BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, p. 632.

⁴ BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, p. 632; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 379-380.

Barbara, San Martino, Santo Spirito e San Cipriano, in aggiunta a Santa Maria de Taurello, nella città nuova; una contrada denominata Manuš nel borgo di Spalato.

In sostanza, l'uso, per quanto del tutto occasionale, di dichiarare una appartenenza ad un isolato o un quartiere, spesso identificato con la più vicina chiesa, sarebbe da collegare non tanto ad istanze di riconoscimento topografico-amministrative, ma di empatia con quanto quel luogo significava in termini di partecipazione e solidarietà comunitarie. Quella specificazione, non sempre espressa, voleva evidenziare il fondamentale ruolo aggregativo esercitato nella società spalatina dalla vicinia, intesa come spazio e insieme di persone, capace di costruire legami sociali densi, su base ora residenziale⁵, alla stessa stregua delle altre forme di comunità – familiari o di lavoro – più sopra analizzate. La vicinia era il luogo dell'interazione quotidiana e ripetuta tra vicini di casa o di bottega, dove la prossimità fisica e la condivisione dell'ordinario (e della contingenza) condizionavano a tal punto la natura e la qualità delle relazioni sociali da agevolare i processi di adesione e compartecipazione comunitari. Tra vicini, le origini sociali e il censo perdevano immediatamente di peso specifico, sormontati da elementi più coesivi e funzionali alla costruzione di una comunità di base, quali la disponibilità, la mutualità reciproca e solidale e la condivisione di spazi, strutture, servizi e riti comuni. La vicinanza residenziale creava legami, incontri e occasioni di socializzazione; dalla densità di relazioni si generavano solidarietà e partecipazione, spesso anche di natura affettiva (e poi coniugale), mediati dallo stesso vicinato; nel contempo, tuttavia, la vicinia era una forma di controllo e di auto-disciplinamento, del tutto funzionale al mantenimento della coerenza del gruppo e della sua identità collettiva. Anche quando non aveva né nome né volto, era come se la vicinia avesse mille occhi e mille orecchie: ascoltava, sapeva, intercedeva, compensava e suggeriva, fungendo da comunità di sostegno in caso di bisogno, ma anche di vigilanza e correzione delle condotte e dei comportamenti quando irregolari, nocivi o pericolosi per la stessa collettività⁶.

⁵ Ferdinand Tönnies le avrebbe definite comunità di luogo: TÖNNIES, *Comunità e società*, pp. 57-58.

⁶ Sulla fondamentale funzione di regolatore sociale della vicinia e la sua dimensione comunitaria si vedano ROMANO, *Patrizi e popolani*, pp. 181-212; G. TODESCHINI, *Visibilmente*

2. *Ospedali e confraternite*

In realtà non solo la vicinia, ma l'intero complesso delle pratiche di solidarietà e assistenza svolgeva un ruolo simile di stabilizzazione sociale, in quanto anch'esse basilari non solo per garantire gli equilibri interni, ma anche per promuovere la coscienza identitaria e i discorsi di appartenenza dei diversi gruppi che formavano la comunità urbana. Tali pratiche erano per lo più garantite, anche a Spalato, da confraternite laiche, di carattere devozionale, votate alla carità e al soccorso e caratterizzate da una evidente funzione di sostegno e mediazione pubblica. La confraternita (o scuola) era uno spazio di partecipazione e solidarietà, capace come pochi altri istituti di rafforzare il senso di appartenenza comunitario e favorire la pace sociale. Per tale motivo, il governo comunale aveva volutamente sostenuto le confraternite, instaurando con le stesse un rapporto di reciprocità e mutuo apprezzamento fondamentale sia in termini di legittimazione delle rispettive funzioni e sfere di intervento, che di adesione civica e coesione interna⁷.

La lacunosità delle fonti e l'assenza pressoché totale degli archivi prodotti da tali istituti per tutto il periodo che qui interessa rende difficile stilare anche solo un elenco o tentare una mappatura, seppur generica, delle loro ubicazioni, fisionomie, funzioni e connotazioni sociali. Possiamo solo dire che le scuole in città erano nel XV secolo almeno una decina, per lo più a composizione mista (sia in termini sociali che quanto a genere) e rette o da gastaldi o da zupani, quasi sempre di estrazione popolare: Ognissanti, Sant'Anastasia, Sant'Anto-

crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna, Bologna 2007, pp. 79-86; F. FRANCESCHI - I. TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, Bologna 2012, pp. 209-210; ORLANDO, *Migrazioni mediterranee*, pp. 209-213.

⁷ Su tali questioni appare utile un confronto sia con la vicina realtà ragusana che con quella veneziana. Su Dubrovnik si veda in particolare: JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 376-385. Su Venezia si rinvia almeno a B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, II, *Le scuole grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri*, Roma 1982, P. FORTINI BROWN, *Le scuole*, in *Storia di Venezia*, V, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, pp. 307-354 e D. D'ANDREA, *Charity and Confraternities*, in *A Companion to Venetian History*, pp. 421-447. Più in generale, sul fenomeno confraternale si veda N. TERPSTRA, *Cultures of charity: women, politics, and reform of poor relief in Renaissance Italy*, Cambridge (MA)-London 2013 (con ampia bibliografia).

nio, Sant'Arnerio, Santa Caterina, San Francesco (l'unica formata solo da consorelle, sotto la guida di due gastalde⁸), Santa Maria de Campanile, Santa Maria de Palude, San Matteo e San Vito, oltre alle due maggiori di San Lazzaro e Santo Spirito sulle quali qui, brevemente, ci soffermeremo⁹.

Ebbene, il potere pubblico aveva colto appieno la funzionalità di tali associazioni in termini di armonia civica e pacificazione urbana, intuendone la valenza politica e promuovendone le componenti più marcatamente sociali e assistenziali. In particolare, si era compreso per tempo l'utilità delle scuole nel mantenimento degli equilibri interni e quali strumenti imprescindibili di stabilità e consenso; per questo, esse erano state assunte sotto la tutela del comune, che ne aveva disciplinato attività e funzioni sia in maniera diretta, sia attraverso la mediazione del ceto nobiliare, a cui era per gran parte affidata, in qualità di procuratori, la loro gestione legale e patrimoniale. Il timore era che tali sodalizi, per l'importanza acquisita e la consistente base associativa, potessero trasformarsi in centri di potere alternativi e concorrenziali, quando non addirittura eversivi; evenienza scongiurabile esercitando su di essi – come già sulle vicinie – una rigida sorveglianza e assoggettandoli alle politiche sociali del comune.

Ciò vale in particolare per l'ospedale di San Lazzaro, sorto con funzioni generiche di assistenza ai poveri, ai bisognosi e ai malati e poi via via specializzatosi dapprima nella cura in regime di isolamento e segregazione dei lebbrosi, poi degli appestati (quando si era trasformato definitivamente nel lazzeretto cittadino, con ubicazione sulla riva sud-orientale della città, appena fuori le mura). Per tutto il Quattrocento, infatti, esso aveva subito più di altri il peso del controllo pubblico, esercitato non solo mediante la funzione di tutela e collegamento svolta per il comune dai procuratori, sempre di estrazione nobiliare, ma anche at-

⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, c. 287r.

⁹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 372-376; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 356-357; BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, p. 631. All'elenco qui sopra riportato, desunto dalle fonti pubbliche e notarili, Ivan Pederin aggiunge pure le confraternite di Santa Barbara, San Luca, San Giovanni Evangelista, San Michele, San Doimo, San Giacomo e San Salvatore, oltre a una corporazione artigiana, la fraterna dei pellicciai. Sulle corporazioni artigiane ora si diffonde ampiamente ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 184-189.

traverso la facoltà, riservata al rettore della comunità, di nominare e investire delle loro funzioni tali amministratori. Di prassi, spettava ai due governanti del sodalizio, il «caput hominum» e il «caput feminarum», ossia i rappresentanti della componente maschile e femminile degli assistiti, indicare un procuratore dell'ospedale, con mansioni pure di fattore e nunzio, cui era affidata la gestione patrimoniale dell'istituto, la riscossione delle sue rendite e la rappresentanza legale nelle sedi opportune (istituzionali, amministrative o giudiziarie che fossero). La designazione interna doveva poi però essere ratificata, in maniera solenne e ufficiale, dal conte e dalla sua curia: come era successo nel dicembre 1474, quando il conte Nicolò Michiel, «habita digna relatione de sufficiencia et bonitate», aveva avvallato la candidatura del nobile Girolamo de Cuchiola, ritenuto del tutto idoneo a subentrare al suo defunto predecessore, ser Matteo del fu Cristoforo Papalich, nominandolo formalmente procuratore dell'ospedale con mandato annuale,

ad exigendum quoslibet introitus dicti hospitalis quoquo modo pertinentes ipsi hospitali et pauperibus et subvenire eis de ipsis introitibus de tempore in tempus et tenere bonum computum administrationis sue, iura ipsius hospitalis petendum et sententias audiendum et executioni mitti faciendum,

e con obbligo, alla scadenza dell'incarico, di «reddere bonum computum sue administrationis coram magnifico domino comite Spalati»¹⁰.

In ragione anche di un controllo siffatto, le comunità di sostegno non avevano mai rappresentato un pericolo reale per i poteri pubblici, semmai un alleato per mantenere la pace interna e accrescere l'adesione all'ideologia e ai valori civici promossi dalla comunità. L'assistenza caritativa assicurata da ospedali e scuole, infatti, non solo aveva sgravato il comune da pratiche di *welfare* altrimenti assai costose e del tutto insostenibili (non dimentichiamo che esso aveva già a libro paga un medico, un chirurgo e un farmacista, con obblighi di assistenza verso tutta la popolazione¹¹), ma anche favorito la concordia civica e la pacificazione delle tensioni interne. La carità confraternale aveva così finito con l'es-

¹⁰ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 97v-98r; k. 15, sv. 32.1, c. 66v.

¹¹ *Statut Grada Splita*, libro III, capp. XLVI-XLVII, pp. 510-512; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 385-389.

sere del tutto funzionale alle politiche sociali della città, garantendone il benessere interno e promuovendo la stabilità urbana.

Tale funzione di controllo e disciplinamento sociale appare in aggiunta confermata dalla capacità delle confraternite di offrire spazi di azione, anche politica, a gruppi sociali altrimenti estromessi dal governo della cosa pubblica, riservato a Spalato, come vedremo, ai soli patrizi. In sostanza, la concessione delle maggiori cariche direttive di tali sodalizi ai soli popolani – in tutte le scuole sopra elencate l'ufficio di gastaldo o di zupano era riservato esclusivamente a esponenti del popolo – aveva offerto loro ambiti di operatività e arene di affermazione politica in caso contrario del tutto preclusi; questi, oltre ad aumentarne il prestigio, avevano finito per favorire la dialettica con le istituzioni di governo e la classe nobiliare, instaurando rapporti di complicità capaci di smussare le tensioni e prevenire a lungo pericolose forme di dissenso e contestazione. Il risultato era stato l'attenuazione delle tensioni urbane e la stabilizzazione di una società complessa, stratificata e gerarchica, come quella spalatina, sino a scongiurare pressoché del tutto la formazione di gruppi di opposizione su base corporativa. Nel contempo, gli equilibri in tal modo raggiunti avevano accresciuto la consapevolezza identitaria degli stessi popolani, favorendone i correlati processi di costruzione e identificazione comunitaria (come meglio diremo più avanti nel testo)¹².

Si prenda, per esempio, la confraternita di Santo Spirito, il più potente e prospero sodalizio laico di Spalato, la cui sede legale era nella chiesa omonima ubicata nel quadrante nord-occidentale della città e da cui dipendeva l'ospedale urbano più importante (recante sempre la stessa denominazione)¹³. Pur rimanendo ignota la data di erezione, la scuola appariva nel XV secolo già florida e in salute, come testimoniato dalle

¹² Cfr. BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 141-142; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 376-377; ma si veda pure, per uno specifico caso veneziano, E. ORLANDO, *La scuola di San Marco nel basso medioevo*, in *La Scuola grande di San Marco e le scuole in Venezia tra religiosità laica e funzione sociale*, a cura di P. MORO - G. ORTALLI - M. PO', Roma 2015, pp. 51-55.

¹³ La confraternita, provvista di un archivio proprio, anche se datato dai primi decenni del XVI secolo, è stata oggetto di un attento studio, con importanti comparazioni con situazioni assimilabili, in particolare la vicina Traù e la confraternita omonima di Santo Spirito, da BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duba u Splitu*, pp. 625-657, cui si farà costante riferimento.

decine di donazioni e lasciti testamentari conservati nelle stesse fonti pubbliche, che ne avevano progressivamente consolidato il patrimonio, fatto di case e botteghe in città e di terre nella più prossima campagna o nel distretto spalatino¹⁴. Invero, l'istituto aveva dovuto ripetutamente difendersi, nel passaggio concitato di regime dalla dominazione ungherese a quella veneziana, da diversi tentativi di usurpazione dei propri beni, la cui eco si coglie ancora in alcuni processi in esame presso la locale curia comitale alla fine degli anni '20 del secolo (uno con il nobile Micha di Andrea de Madiis per una terra sita a Duje, presso il mare; un altro con Micoy Carepich, cimatore, per un terreno conteso tra le parti a Rogac¹⁵). Passata la buriana, tuttavia, la confraternita aveva ricominciato a beneficiare della generosità sia dei confratelli che di altri benefattori, espandendo ulteriormente il patrimonio, specie quello terriero, che a partire dalla metà del secolo aveva iniziato a concedere regolarmente in pastinato per recuperare all'agricoltura terreni incolti, sfibrati, abbandonati o mal lavorati¹⁶. Erano di conseguenza aumentate le rendite, soprattutto in vino, riscosse annualmente da fittavoli e concessionari, al punto da preferire, per sgravare l'istituto da faticose e spesso tormentate operazioni di esazione, l'appalto delle stesse a nobili per cifre oscillanti tra i 49 e i 62 soldi per tino di mosto (per un canone annuo calcolato già nel 1421 in 220 lire annue e in 261 lire nel 1430)¹⁷.

Si trattava, anche nel caso di Santo Spirito, di una confraternita laica di devozione, che offriva ai propri affiliati e alla comunità spalatina prestazioni caritative e assistenziali di varia natura. Essa fungeva da organismo di supporto e protezione per le persone più deboli e in difficoltà, cui erano erogati, a seconda dei casi, assistenza sanitaria o sostegni mate-

¹⁴ BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, pp. 636-639.

¹⁵ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 23r, 24r-v, 25v, 28r, 29v-30r, 31v, 33r-34r, 48v.

¹⁶ Per esempio, nel febbraio 1446 un terreno in parte incolto di 7 vreteni a Glavičine; nel dicembre 1449 una terra di circa 8 vreteni a Bol, nel campo di Spalato; nel luglio 1473 un appezzamento di terra di circa 8 vreteni in località Firule; nell'agosto 1474 un terreno di 2 vreteni e mezzo circa a Kman; o ancora, nel luglio 1480 una pezza di terra di circa 10 vreteni sita a Visoka: DAZd, AS, k. 9, sv. 23.9, cc. 396r-v; sv. 23.16, c. 381r; k. 15, sv. 31.1, c. 241r; sv. 32.1, cc. 34r-v; k. 19, sv. 36.1, c. 22r.

¹⁷ DAZd, AS, k. 5, sv. 18, c. 101v; k. 6, sv. 20, c. 12v; k. 8, sv. 23.4, cc. 187v-188r; k. 9, sv. 23.9, c. 440r; sv. 23.13, c. 212r; sv. 23.15, c. 343v; k. 11, sv. 25.5, c. 201v; sv. 25.10, cc. 2r-v.

riali, rappresentando pertanto una fondamentale alternativa ad altre reti di soccorso e solidarietà comunitarie, quali i network parentali, i legami di vicinato o i sostegni professionali (così surrogando, come detto, a politiche di *welfare* che la città non era in grado di elaborare)¹⁸. Le attività promosse e finanziate dalla confraternita coprivano uno spettro assai ampio di servizi: dalla cura di poveri, orfani ed infermi, al conferimento di doti alle ragazze indigenti, sino alla distribuzione di elemosine (per esempio 20 soldi a ciascun bisognoso elargiti il 21 dicembre 1470; altre 15 lire e 7 soldi dispensati il 18 marzo 1472¹⁹). I confratelli finanziavano e gestivano, inoltre, l'ospedale omonimo, destinato alla cura di malati, anziani e disabili ma anche al ricovero di orfani ed esposti²⁰. Quando possibile, era cura dell'istituto trovare una famiglia adottiva ai trovatelli dell'ospedale: era quanto successo nel dicembre 1448, allorché una «parvula» di appena tre anni, «derelicta a parentibus», era stata concessa in adozione, con il consenso del conte e della curia comitale, a Lucano Crogirnin, che ne aveva fatto richiesta, dietro promessa di tenerla «pro filia de anima et bene tractare ac nutrire et sibi benefacere et cum ad etatem nubendi pervenerit illam maritare et dotare de bonis suis et iuxta facultatem et possibilitatem suam»²¹.

A riprova del favore pubblico conseguito, la confraternita contava nel 1525, data a cui risale la prima matricola conservata, ben 150 iscritti, di ogni cetto e condizione, essendovi rappresentate tutte le categorie sociali e produttive della città: nobili, popolani – per la gran parte artigiani –, cittadini e anche qualche straniero. In tal senso essa era uno spaccato fedele della città e della sua configurazione cetuale e comunitaria; le stesse cariche direttive e amministrative della scuola – nel 1524 due procuratori, due sindaci, due gastaldi e un consiglio dei tredici – erano equamente spartite tra nobili e popolani, tanto che per tutto il Quattrocento la carica più ambita, quella dei procuratori, era stata spesso gestita in condominio da un membro del patriziato e un esponente del popo-

¹⁸ BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, pp. 635, 642.

¹⁹ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 17v, 124r.

²⁰ BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, pp. 625-626, 640-642.

²¹ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.14, c. 261v.

lo²². In quanto tale la confraternita aveva rappresentato uno spazio fondamentale di interazione sociale e di confronto intercomunitario, dove i popolani avevano trovato margini di azione politica altrimenti del tutto loro interdetti e occasione di affermazione personale. Soprattutto, essa aveva offerto al popolo l'opportunità di potersi incontrare e di elaborare linee di azione comune, anche politica, tanto più preziosa se si considera che per tutto il periodo che qui interessa era rimasto in vigore il divieto a ogni forma di adunanza popolare che potesse avere anche solo la parvenza di un consesso politico o assomigliare ad una assemblea pubblica. Ovviamente si era trattato di una libertà condizionata, in quanto ogni riunione si svolgeva sempre alla presenza e sotto il controllo vigile del ceto nobiliare e del comune, intenti a scongiurare che la frequentazione all'interno di quelle mura potesse tramutarsi in combatte, complotti o addirittura cospirazioni contro il regime e gli equilibri comunitari così faticosamente raggiunti (ma su tutto questo torneremo più distesamente nei prossimi capitoli)²³.

In breve, la scuola si era configurata come un ambito di partecipazione e solidarietà intercettuale, capace come pochi altri istituti di intessere relazioni e creare contatti e opportunità, oltre che di garantire cure e assistenza nel momento del bisogno e soddisfare la domanda di devozione dei propri affiliati. Inoltre, essa aveva consentito un controllo diffuso sul comportamento dei soci, fungendo da strumento di contenimento delle liti e delle tensioni interne. Non ultimo, essa aveva attivato un complesso sistema di complicità e solidarietà mutuali e rafforzato il senso di adesione comunitaria, del tutto funzionali alla conservazione della concordia e della stabilità sociale. Per tutti tali motivi, non sorprende affatto il favore con cui il comune spalatino aveva guardato e sovvenuto il sodalizio di Santo Spirito e le altre comunità di sostegno simili; non fosse altro per la loro capacità di garantire la pace urbana e di catalizzare il consenso, attivando quei meccanismi di identificazione così importanti per cementare la coesione interna e lo spirito di appartenenza comunitaria.

²² BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, pp. 634-640, 643-644.

²³ BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, pp. 645-646; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 377-379.

PARTE SECONDA
COMUNITÀ DI DIRITTO: LIVELLI E INTERAZIONI

Capitolo 6
NOBILI

1. *Introduzione*

Dopo aver delineato nella prima parte del volume gli assetti di base della comunità spalatina, corre l'obbligo tracciarne, in questa seconda parte, l'organizzazione socio-giuridica, individuando le strutture portanti della società civile, quelle riconosciute e tutelate dallo stesso sistema normativo locale. Si tratta dunque di ragionare, arrivati a questo punto, su quelle che potremmo definire le comunità di diritto – i nobili, i popolani, i cittadini e i forestieri –, in quanto espresse e garantite dal diritto proprio della città. Parafrasando un noto brocardo latino *ubi communitas, ibi ius, ubi ius, ibi communitas*, siamo di fronte a comunità allo stesso tempo generate dal diritto e produttrici di diritto, in cui lo *ius* appunto, in luogo del sangue, della casa, del lavoro o della vicinanza, acquisiva una dimensione fondante e ordinatrice. Appare infatti del tutto evidente, in tali consociazioni, la correlazione intima tra comunità, ordine e diritto: la comunità per esercitare poteri e funzioni e perseguire i propri obiettivi, sia politici che economico-sociali, aveva bisogno di raggiungere una propria configurazione giuridica, stabile e riconosciuta; a tal fine il diritto diventava uno strumento fondamentale di ordine, disciplinamento e autoregolamentazione, in quanto dettava le regole, definiva le appartenenze, delimitava le competenze e alimentava le solidarietà interne; attraverso la norma, la comunità assumeva così una dimensione istituzionale, con effetti immediati in termini di contenimento e regolazione delle pratiche sociali e delle dialettiche politiche ma anche di stimolo al confronto, al dialogo, alla emulazione, se necessario allo scontro e alla contrapposizione frontale con gli altri gruppi giuridicamente riconosciuti¹.

¹ Si rinvia qui alle suggestive riflessioni maturate su tali questioni – il valore primario della comunità, il suo bisogno di ordine e la funzione ordinante del diritto – in P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997, pp. 74-83, 87-89, 113.

Al pluralismo delle cellule comunitarie di base si deve dunque aggiungere, a Spalato ma non solo, il sistema codificato delle comunità di diritto, definite dagli statuti – per via diretta o indotta – come nobili, popolani, *cives* e *forenses*, a suggerire una idea di verticalità sociale e di gerarchia del tutto congenite alla società del tempo. In tale visione organicistica della *societas* spalatina l'enfasi si sposta volutamente dagli elementi inclusivi (su cui abbiamo sin qui soprattutto ragionato) a quelli esclusivi e selettivi; dai principi organizzativi delle relazioni interne, quali la fiducia, la reciprocità, la responsabilità verso i consimili e la cooperazione solidale, a quelli distintivi e oppositivi, quali i valori intrinseci, gli obiettivi particolari da perseguire, le modalità di azione politica e sociale, le stesse capacità di mobilitare e suscitare la norma per garantirsi privilegi e acquisire poteri. Alla base vi si scorge il bisogno innato del diritto e della politica di mettere ordine nella *moltitudo* delle comunità locali e fissare delle gerarchie e delle priorità, in modo tale da garantire la stabilità civica e gli equilibri consolidati.

Sarebbe, tuttavia, estremamente riduttivo, oltre che pericoloso, leggere i rapporti tra le comunità di diritto spalatine solo in termini antagonistici e conflittuali. Tali rapporti rimandano, piuttosto che a relazioni di tipo oppositivo, a categorie meglio identificabili in termini di competizione, di emulazione e di una certa, quanto fisiologica, interazione tra i gruppi, capaci di esprimere una densità di legami e una frequenza di connessioni tali da suscitare anch'essi solidarietà, cooperazione, reciprocità e fiducia. Sembra, dunque, il caso di rigettare certi modelli rigidi e oppositivi di lettura e interpretazione delle dinamiche comunitarie, a fronte di un sistema, quale quello spalatino, in realtà molto più flessibile e poroso di quanto sinora prospettatoci dai più consolidati schemi di opposizione binaria – patrizi/popolani, cittadini/forestieri, governanti/sudditi –, che hanno privilegiato, anche per la Dalmazia marittima, interpretazioni statiche e antagonistiche delle comunità locali (su cui torneremo). Spiegazioni del genere, infatti, non colgono appieno il carattere interattivo dei legami intercomunitari, l'intensità delle relazioni sociali ed economiche e la fluidità delle appartenenze, in grado di oltrepassare i confini e di sporcare i margini anche delle strutture più codificate. Simili categorie concettuali vanno, invece, rimpiazzate con altre che diano il giusto rilievo ai rapporti osmotici tra i diversi gruppi e ne accentuino i livelli di negoziazione ed emulazione,

mettendo in luce gli sconfinamenti reciproci, i contatti quotidiani e i piani di inevitabile interazione².

È giusto quanto si intende fare nei seguenti capitoli, ossia delineare il sistema delle comunità di diritto spatino e i suoi meccanismi di identificazione, inclusione e auto-regolamentazione, in modo tale da riconoscere i confini legali e costituzionali dei singoli gruppi, i loro ambiti di potere e le loro pertinenze giurisdizionali, i fondamenti giuridici delle loro rivendicazioni e le modalità di azione (e di mobilitazione) politica; senza, tuttavia, mai perdere di vista la densità dei legami socio-economici e culturali di base e gli spazi e i contesti in cui tali legami abitualmente prendevano forma, vale a dire quelle soglie dove la complessità delle interazioni dava spesso luogo a commistioni e combinazioni tali da favorire il sorgere di appartenenze plurime e di adesioni comunitarie alternative (come vedremo in particolare nell'ultima parte del volume). In tal senso, anche il racconto biografico, cui dove necessario si indulgerà, permetterà non solo di tratteggiare profili e carriere individuali, ma anche di mappare le reti sociali ed economiche, gli spazi di azione e di interazione, i luoghi e i tempi del confronto dialettico e i momenti di tensione e di frattura, ossia tutti quei margini – sia sociali che spaziali – in grado più di altri di evidenziare le linee di faglia tra i diversi gruppi e ridisegnare la geografia delle appartenenze e delle forme di convivenza intercomunitarie.

2. *La gestione in esclusiva del comune*

Nel momento di contrattare con Venezia i termini del passaggio di Spalato sotto la dominazione marciana, nel privilegio concesso alla città il 9 luglio 1420, i quattro ambasciatori inviati dalla comunità, tutti rigorosamente *nobiles* – Cresolo di Matteo Papalich, Nicola di Pietro de Comis, Marco di Pietro e Nicola Iancii Leonis –, avevano espressamente

² O.J. SCHMITT, «Altre Venezie» nella Dalmazia tardomedievale? Un approccio microstorico alle comunità socio-politiche sull'isola di Curzola/Korčula, in *Il Commonwealth veneziano*, pp. 208, 233; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 357-363; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 125-129; ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana*, pp. 54-55.

richiesto, tra le diverse petizioni formulate, la conservazione dei nobili nelle loro giurisdizioni e funzioni pubbliche e l'esclusiva della gestione del comune e della *res publica* in consociazione con il conte, da allora inviato dalla dominante a reggere e governare la comunità spalatina:

et nobiles civitatis in suo statu et officiorum dignitatibus conservare, ita quod simul cum comite civitatis per ducale dominium in comitem civitatis destinando, regere et iudicare debeant, et cum eorum filiis legitimis esse debeant in consiliis et de numero consiliariorum civitatis, et facere et regere simul cum dicto comite, prout faciunt de presenti³.

In sostanza, era stata premura dei nobili garantirsi, pur nel passaggio di regime e nella ridefinizione degli equilibri istituzionali e costituzionali, i più ampi margini di azione politica possibile, e in particolare il mantenimento alla comunità patrizia del controllo dei consigli e delle curie cittadine. Da tempo, infatti, i nobili si erano assicurati, pur nell'alternarsi delle dominazioni, il godimento pieno dei diritti politici, essendo loro riservato il monopolio della giurisdizione del comune, l'accesso agli uffici di governo e il controllo dei suoi processi politici e decisionali. Anzi, l'esclusiva della direzione pubblica era presto diventata, come vedremo, un elemento di distinzione sociale e di legittimazione della preminenza politica rivendicata dal ceto nobiliare; anche se si trattava ora di condividere tali prerogative e privilegi con il rettore inviato da Venezia a governare la comunità, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle reciproche competenze stabiliti dai patti di dedizione giusto al momento della soggezione⁴.

³ *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, p. 24; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, p. 82.

⁴ Sulle strutture del comune spalatino così come codificate negli statuti del 1312 e le modifiche costituzionali subentrate con il passaggio della città sotto la dominante veneta si veda CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 34-52. L'evoluzione del comune e dei suoi equilibri sempre alla luce degli statuti trecenteschi in Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Splitski statut: ogledalo razvoja komune*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 69-90. Circa i processi politici e decisionali, analizzati non solo sulla base delle risultanze statutarie ma anche delle delibere del maggior consiglio edite della II metà del XIV secolo si rinvia a N. LONZA, *Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća*, in *Splitski statut iz 1312. Godine*, pp. 151-171.

Va da sé che tali responsabilità di governo, oltre a rappresentare per la comunità patrizia una fonte saliente di prestigio e una riserva di autostima, contribuivano a cementare lo spirito di gruppo e ad aumentarne la consapevolezza identitaria; il servizio reso alla città, specie se fatto con le dovute competenze e autorità, ma pure con abnegazione, lealtà e temperanza, ne accresceva la credibilità e la considerazione agli occhi della cittadinanza, alimentando da un lato la fiducia interna, il senso di appartenenza e la coesione del gruppo, esplicitandone dall'altro i processi correlati di esclusione e distinzione comunitaria. Per tali motivi il praticantato nella politica cominciava in età giovanile, con incarichi negli uffici minori; prima di raggiungere le magistrature più prestigiose, in particolare la curia dei giudici – cui era riservata, in condominio con il conte, l'amministrazione della giustizia civile – il *cursus honorum* del giovane nobile prevedeva un lungo apprendistato tra le cariche di minor rilievo, come i giustizieri, i dazieri o gli ufficiali addetti ai rifornimenti alimentari della città, che esercitava nel mentre apprendeva l'arte della mercatura o si impraticava delle tecniche di gestione del patrimonio familiare⁵.

Peraltro, non tutti i nobili partecipavano allo stesso modo al governo della *res publica*, essendo, di fatto, il potere concentrato nelle mani di poche famiglie, distinte per prestigio, antichità e soprattutto ricchezza. A prescindere dalla comune appartenenza al ceto nobiliare, esistevano, infatti, differenze sensibili tra i suoi vari membri in termini di patrimonio, risorse economiche e peso sociale, che si traducevano immediatamente in posizioni di dominio e preminenza politica all'interno sia della compagine comunale che dello stesso corpo comunitario. Si prenda per esempio il reclutamento nella curia dei giudici, il collegio che assieme al conte si occupava di sbrigare le pratiche civili della comunità e che rappresentava, in età veneziana, la magistratura di grado più elevato e dunque la più ambita dalla nobiltà locale (l'unica di cui i registri di cancelleria registrino puntualmente la turnazione, o «mutatio»). La curia era composta di quattro membri, scelti a rotazione tra i massimi esponenti del corpo patrizio, quelli con il 'pedigree' politico più prestigioso e che avevano maturato negli anni una maggiore esperienza di governo.

⁵ Si tratta di dinamiche per molti versi simili a quelle della vicina Dubrovnik: JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 158-160; 182-190.

Si trattava di una carica elettiva, della durata di soli tre mesi; i quattro giudici erano designati dal consiglio generale (o dei nobili); all'elezione faceva seguito la ratificata – quasi sempre tacita ed implicita – dello stesso conte⁶. Ebbene, prendendo come riferimento due precisi intervalli temporali, ossia il decennio circa intercorrente tra il dicembre del 1427 e il giugno del 1436 e il sessennio compreso tra il novembre 1443 e il dicembre 1449, il numero delle famiglie coinvolte nella conduzione di tale ufficio si restringe a non più di una ventina, con alcune casate che la fanno letteralmente da padrone: i Papalich, i Bilsich, i de Petrachis, i de Madiis e i Bubanich.

Entrando più nel dettaglio, nel primo periodo, su 22 trimestri rilevati (sui 35 complessivi), la casata dei Papalich risulta tenere l'ufficio per ben 14 trimestri, alternando nella carica i fratelli Tommaso e Domenico del fu Nicola (rispettivamente con sei e due titolarità) e Doimo, Zannino e Cristoforo del fu Matteo (il primo con quattro titolarità, gli altri due con una ciascuno); i de Madiis rivestono la dignità complessivamente per sei mandati (quattro volte con Micha del fu Andrea e due volte con il fratello Marino), i Bilsich per cinque mandati (di cui tre volte con Nicola del fu Michele), i Bubanich per altri cinque mandati (sempre con Simone del fu Matteo). Da rilevare infine i quattro mandati effettuati da Paolo Vulcini, i tre esercitati da Nicola Iancii Leonis (de Alberti) e i due svolti rispettivamente da Carino Radoslavi e da Antonio Stagno. Venendo al secondo periodo – comprensivo di 26 trimestri, di cui 25 rilevati – la sostanza non cambia, anche se il primato passa ora alla casata dei de Petrachis, tenutaria della magistratura per nove volte (cinque con Comulo del fu Vitcho, tre con il fratello Nicola e una con l'altro fratello Cosma). Seguono i de Madiis (quattro volte con Marino e due con Micha), i Bubanich (cinque con Simone e una con Giorgio del fu Matteo), i de Avanzio (con Michele del fu Francesco) e i Berini (con Marino di Paolo) con sei mandati e i Papalich (con Tommaso), i Gavo-solich (con Nicola del fu Doimo) e i Vulcini con cinque (tutti esercitati da Paolo). A quelli appena indicati vanno aggiunti i nomi di Matteo del fu Doimo de Albertis, che regge la carica per quattro trimestri, di Antonio Stagno e Nicola Maricich, insigniti della dignità per tre, e, infine, di

⁶ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 272-274; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 329-330.

Antonio Cipriani e di Nicola e Pietro de Comis (rispettivamente padre e figlio), titolari dell'ufficio per due mandati.

Conti alla mano, appare del tutto evidente che la direzione del comune – limitatamente ai margini di autogoverno lasciati dalla dominante – era appannaggio di un numero assai ristretto di casate e famiglie, che si alternavano sistematicamente nel reggimento dell'ufficio. Se la natura elettiva della magistratura, la sua turnazione insistita e il continuo ricambio degli eletti erano stati pensati come correttivi alla eccessiva concentrazione del potere nelle mani di pochi privilegiati, sembra chiaro che tali misure non avessero avuto alcuna efficacia, né avessero garantito in alcun modo una condivisione larga della gestione della *res publica* (stante anche l'esiguità numerica della comunità nobiliare, al massimo computabile in un decimo della popolazione). Ciò vale tanto più quando si pensi che la rotazione non prevedeva né vacanze tra un mandato e un altro, né forme di limitazione all'eleggibilità, in contemporanea o in successione, di membri di una stessa casata, come ben dimostrato dalla occupazione stabile dell'ufficio da parte di alcune famiglie – tra tutti i Papalich o i de Petrachis –, o i casi di mandati esercitati consecutivamente da una stessa persona⁷.

Quando si passi poi ad analizzare gli indici di turnazione o rinnovo di un'altra carica molto ambita tra i nobili, quella di ambasciatore per il comune o la stessa comunità patrizia a Venezia o presso qualche altro potentato locale o straniero, il peso delle casate maggiori sul governo della città si fa ancora più pressante (e selettivo): in mezzo secolo a gestire la politica estera del comune si alternano non più di una decina di persone, con la casata dei Papalich a recitare di nuovo un ruolo di preminenza assoluta. A spartirsi la palma del protagonista sono in questo caso il già incontrato Tommaso del fu Nicola Papalich e Matteo del fu Doimo de Albertis, rispettivamente con sei e cinque missioni diplomatiche (effettuate da Tommaso tra il 1431 e il 1444 e da Matteo tra il 1439 e il 1456). Seguono Michele di Francesco de Avanzio con quattro (1449-1456); Tommaso de Sirchia/de Lucaris (nel 1420) e Matteo del fu Cristoforo Papalich (nel 1456) con due; infine, Cresolo del fu Mat-

⁷ BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 7-8; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 251-257; 182-190; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, p. 129.

teo Papalich (1420), Nicola di Pietro de Comis (1420), Nicola Iancii Leonis (1420) e Nicola di Doimo Maricich/de Cindris (1452) con una ambasceria.

Il racconto biografico, anche se breve, può dare la giusta misura del grado di coinvolgimento pubblico e di preminenza politica riscontrabile in alcuni tra i membri più insigni dell'aristocrazia maggiore di Spalato. Si prenda per esempio giusto il caso di Tommaso del fu Nicola Papalich. Egli compare sulla scena comunale nelle vesti proprio di ambasciatore, con tre missioni diplomatiche effettuate a nome della comunità spalatina a Venezia tra il 1429 e il 1432. A portarlo in laguna la prima volta, nell'aprile 1429, in qualità di portavoce del comune, era stata una controversia che da tempo si trascinava tra la comunità e l'arcivescovo spalatino per una questione di decime da versare alla chiesa locale. Dopo quella prima volta, Tommaso si era nuovamente presentato al cospetto della signoria veneziana nel luglio 1431 per inoltrare alcuni capitoli in cui il comune chiedeva l'acquisizione nel distretto spalatino di un paio di villaggi abbandonati ricadenti sotto la giurisdizione di Poglizza, sovvenzioni per il restauro del palazzo comunale, cadente in rovina, la correzione di alcuni abusi nell'esazione del trentesimo e il divieto a un bandito di far rientro in città; e poi ancora nel marzo dell'anno successivo per perorare, a nome della comunità patrizia, l'esenzione dei nobili dal prestare sussidi d'armati alla dominante, nel rispetto di antichi privilegi confermati loro negli stessi patti di dedizione. Non era passato nemmeno un anno e Tommaso, nel febbraio 1433, era di nuovo in missione, stavolta nella vicina Traù, per una questione legata alla definizione dei confini tra le comunità di Spalato e Poglizza. La sua carriera diplomatica era proseguita nel febbraio 1439, quando il comune spalatino l'aveva inviato assieme a Matteo de Albertis a Venezia per reclamare la restituzione di un credito maturato dalla comunità nei confronti di Andrea Gritti, cessato conte di Spalato; per poi concludersi nel marzo 1444 quando, sempre nella città lagunare, egli aveva negoziato per la città i termini di acquisizione al dominio delle comunità di Almissa e Poglizza⁸. Con i crediti maturati, in termini di esperienza

⁸ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 124-127, n. 14, pp. 128-131, n. 15, pp. 136-137, n. 17, pp. 140-145, n. 19, pp. 154-155, n. 23, pp. 168-172, n. 30, pp. 174-177, n. 32, pp. 182-183, n. 34. Sulla missione del 1432 si veda pure NOVAK, *Povijest Splita*, II, p. 218.

e di pratica politica, nelle sue missioni all'estero, era decollata pure la carriera pubblica di Tommaso in città, visto che tra il 1434 e il 1449 egli aveva ricoperto per ben quattordici volte l'ambita carica di giudice del comune. La sua preparazione giuridica e le sue doti di amministratore erano state molto apprezzate anche dagli enti ecclesiastici cittadini, che spesso, in particolare il monastero di Santo Stefano de Pinis, ne avevano richiesto gli uffici in qualità di loro procuratore (l'ultima volta nell'agosto 1453). Inoltre, per le sue abilità di mediazione e per la flessibilità acquisita in anni di esercizio politico, era stato in diversi casi prescelto per dirimere in via stragiudiziale controversie sorte in città anche tra esponenti della comunità dei popolani⁹. Infine, trattandosi di un buon oratore – non avrebbe potuto non esserlo, vista la sua certificata perizia diplomatica – si era pure distinto per le arringhe pronunciate nel consiglio generale, tra cui il discorso proferito nel marzo 1448 per perorare la concessione di cittadinanza a un calzolaio da tempo residente ed esercitante in città¹⁰.

Del tutto simile era stata la carriera politica di Matteo del fu Doimo de Albertis. Dopo essere stato una prima volta a Venezia nel 1439 come ambasciatore, dove aveva accompagnato proprio Tommaso Papalich, aveva ricoperto per due mandati (nel giugno 1445 e nel marzo 1446) la carica di giudice del comune; prima ancora aveva servito la comunità come sindaco, dignità dismessa nel giugno 1445 al momento dell'assunzione del titolo di giudice. Nel triennio 1446-1448, oltre a comparire in diverse cause come giudice arbitro, aveva anche ottenuto la conduzione delle entrate per i beni che il comune possedeva nell'isola di Bua (con impegno da parte del consiglio generale di procedere alla escavazione di un lago artificiale nell'isola a beneficio del conduttore e degli stessi abitanti), mentre già dal giugno 1444 aveva anche in carico la conduzione delle rendite esatte dalla mensa arcivescovile nell'isola di Brazza¹¹. Tra gennaio e febbraio del 1449 era andato per la seconda volta ambasciatore a Venezia, per discutere con la dominante il rinnovo dei

⁹ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.9, cc. 408r-v; sv. 23.11, cc. 62r, 68r; sv. 23.16, cc. 377v-378r; k. 10, sv. 24, cc. 54v-55v.

¹⁰ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 220-221, n. 47.

¹¹ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 43r-44v; sv. 19.3, cc. 5r, 20v; k. 8, sv. 23.4, c. 175r; sv. 23.7, c. 299r; k. 9, sv. 23.9, c. 397v; sv. 23.11, cc. 69v-70r; sv. 23.12, cc. 155v-156r, 178v-179r; sv. 23.13, cc. 248v-249r; sv. 23.14, c. 252r.

patti e presentare alla ratifica della signoria alcuni nuovi capitoli (richieste); vi era tornato, per gli stessi motivi, nell'estate del 1452. Un paio d'anni dopo, nel settembre 1454, Matteo era stato inviato nuovamente nella città lagunare, stavolta per seguire, sempre in vesti diplomatiche, una causa giudiziaria di cui il comune era parte attrice; l'ultima missione l'aveva compiuta nell'autunno del 1459, accompagnato da Michele di Francesco de Avanzio, per perorare nuove richieste avanzate alla dominante dalla comunità spalatina. Nel frattempo Matteo era stato reclutato per altri tre mandati – nel marzo 1449, dicembre 1455 e dicembre 1461 – nella curia dei giudici¹².

3. *La serrata del consiglio*

Oltre a chiedere il mantenimento alla comunità patrizia del governo in esclusiva del comune e la conferma dei privilegi politici, i nobili che nel luglio 1420 avevano negoziato con la dominante l'acquisizione di Spalato nel Commonwealth veneziano avevano pure reclamato per sé l'accesso riservato al consiglio generale, come stabilito negli statuti e negli usi della terra, con la conseguente esclusione dei popolani dal massimo consesso cittadino, detentore della piena sovranità comunale: «quod nullus de popularibus civitatis fiat consiliarius et nobilis civitatis seu aggregetur numero consiliariorum dictae civitatis»¹³. A Spalato, infatti, come nella gran parte delle città dalmate, era proprio l'appartenenza al consiglio a definire lo status nobiliare, secondo un'equazione, suggerita dallo stesso uso sinonimico dei termini consigliere e nobile presenti nella fonte, che voleva la piena corrispondenza tra nobiltà e inclusione nel consiglio generale del comune, non a caso denominato anche consiglio dei nobili: era nobile chi faceva parte del consiglio e chi faceva parte del consiglio era nobile¹⁴. In altre parole, il nobile era colui che aveva

¹² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 210-219, n. 46, pp. 230-235, n. 50; DAZd, AS, k. 11, sv. 25.12, c. 5r; k. 12, sv. 27.5, c. 519v; k. 9, sv. 23.14, c. 283v; k. 11, sv. 25.2, c. 32v; k. 12, sv. 27.1, c. 42v.

¹³ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6.

¹⁴ La divisione classica tra patrizi e popolani all'interno delle città dalmate e le strutture di funzionamento e interazione entro un tale (rigido) sistema bipolare sono da tempo al

diritto a sedere nel consiglio generale; lo status nobiliare era determinato dalla partecipazione alla vita politica e dal servizio reso al comune prima ancora che dal sangue e dai natali. Solo a quanti facevano parte del consiglio, in quanto nobili (e viceversa), era riservata la pienezza dei poteri politici, sia attivi che passivi, formando essi allo stesso tempo la base elettorale cui era affidata la designazione di ogni altro ufficio e titolarità del comune e il bacino da cui attingere i suoi quadri di governo. In tal senso, l'afferenza al consiglio era il primo elemento di identificazione comunitaria, tracciando una confinazione netta, quanto meno a livello formale e normativo, tra quanti erano autorizzati a farne parte e quanti vi erano esclusi, con evidenti e immediate ricadute in termini di appartenenza, solidarietà e consapevolezza da un lato e formazione di gruppi concorrenti e antagonisti dall'altro (anche se poi i margini di interazione, come detto e come meglio vedremo, erano molto ampi e il conflitto non era certo l'unico strumento di confronto e relazione tra le varie comunità)¹⁵.

centro delle riflessioni storiografiche, che ne hanno spesso dato, in un passato neanche troppo lontano, letture fortemente ideologizzate. Qui si rinvia solamente, per una messa a punto dello *status quaestionis* e per alcuni echi del dibattito a: M. ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću. Uspostavljanje i organizacija mletačke vlasti u Dalmaciji u XV stoljeću*, Sarajevo 1967, pp. 202-219; B. KREKIĆ, *Developed Autonomy. The Patricians in Dubrovnik and Dalmatian Cities*, in *Urban Society of Eastern Europe in Premodern Times*, Barkeley-Los Angeles 1978, pp. 128-215 (poi pure in B. KREKIĆ, *Dubrovnik. A Mediterranean Urban Society, 1300-1600*, Aldershort 1997); N. BUDAČ, *Élites cittadine in Dalmazia nel Tre- e Quattrocento*, in *Città e sistema adriatico alla fine del medioevo. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca*, Convegno di studi (Padova, 4-5 aprile 1997), a cura di M.P. GHEZZO, Venezia 1997, pp. 161-180; Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću*, Ph.D. Thesis, Zagreb, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1997; Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma*, Zagreb-Dubrovnik 1999; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 3, 7-8, 73-77, 82-93, 141-142, 161-163; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 26-27; MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, pp. 16-18, 200-241; T. RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, pp. 66-70; SCHMITT, *«Altre Venezie» nella Dalmazia tardo-medievale?*, pp. 208-209; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 357-459; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 128-129, 140; N. LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano del primo Quattrocento nell'articolazione di alcune comunità dalmate*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, pp. 101-106; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 32-35.

¹⁵ BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 3-8, 75-78; MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, pp. 16-18, 241; SCHMITT, *«Altre Venezie» nella Dalmazia tardo-medievale?*, pp.

I processi di definizione delle appartenenze comunitarie e di codificazione, per via normativa, dei meccanismi di inclusione nel gruppo patrizio erano iniziati, a Spalato come altrove in Dalmazia, già nel secolo precedente. La prima formalizzazione di un sistema binario nobili-popolani si era avuta in città, anche se con qualche evidente tratto di ambiguità e incertezza, già negli statuti del 1312, che avevano fissato a cento il numero dei membri del consiglio cittadino e stabilito che la partecipazione allo stesso fosse riservata ai «melioribus dictę civitatis»; la carica era vitalizia (ma non ancora ereditaria); al consesso si poteva accedere solo in sostituzione di un consigliere defunto, o in altro modo impedito, per cooptazione interna e nominativa (ovviamente dietro garanzia del peso sociale del candidato e della reputazione della sua casata di provenienza)¹⁶. L'ambiguità era data proprio dal riferimento generico fatto nella rubrica ai maggiorenti della città, a testimonianza che si trattava di un consesso ancora aperto, accessibile a tutti quanti potessero rivendicare un certo grado di potere, prestigio e ricchezza¹⁷, in cui l'appartenenza non era ancora diventata un diritto ereditario né tantomeno riservato ai soli nobili¹⁸.

La svolta si era avuta, tuttavia, solo qualche anno più tardi, quando nell'agosto 1334 si era approvata in consiglio una legge volta a disciplinarne l'accesso, definibile come serrata, con la quale si era riservata l'ammissione al collegio solo ai nobili e a quanti avessero avuto il padre o un avo paterno all'interno dello stesso consesso:

videlicet quod quilibet eorum debeat esse a XVIIII annis supra et patres et avi eorum fuerint tempore transacto consiliarij dictę civitatis; ac

208, 221; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 101-104, 107, 111, 339; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 126-128.

¹⁶ *Statut Grada Splita*, libro II, cap. XXI, rubrica *De consiliarijs civitatis Spalati*, pp. 394-396.

¹⁷ Fatta eccezione per i macellai, dato che una successiva rubrica faceva espresso divieto «quod nullus consiliarius ... possit esse beccharius, vel vendere carnes in beccharia dicti communis»: *Statut Grada Splita*, libro II, cap. XXXVI, rubrica *Quod consiliarij non possint esse beccarij aliquo modo*, pp. 406-408.

¹⁸ G. NOVAK, *Povijest Splita*, I, *Od prehistorijskog vremena to 1420*, Split 1957, pp. 278-284, 464; CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 87-93; T. RAUKAR, «*Consilium generale*» i sustav vladanja u Splitu u XIV. stoljeću, «*Historijski zbornik*», 37 (1984), pp. 87-103 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 245-261, in part. pp. 252-253).

etiam qui fuerint nobiles et quod non possint esse forenses, bastardi, nec filij bastardorum. Et aliter nullo modo aliquis possit recipi in consiliarem dictę civitatis, nisi ordine antedicto¹⁹.

Di fatto, la legge del 1334 aveva introdotto il principio dell'ereditarietà quale criterio discriminante di reclutamento nel consiglio, accordandone l'accesso solo ai figli di consiglieri e ai loro discendenti per via paterna. Invero, non si era trattato di una chiusura definitiva del consesso; al contrario, essa aveva avviato processi di allargamento del ceto dirigente e di maggiore definizione del patriziato spalatino, che ne avevano messo a fuoco l'identità e precisato la consistenza. È innegabile, infatti, che per effetto di tale legge il consiglio avesse esteso il numero dei propri membri, in modo tale da incorporare tutte le famiglie ritenute idonee per censo e prestigio (al di là del limite precedente dei cento componenti), e si fosse giuridicamente circoscritta una classe patrizia qualificata essenzialmente dal servizio prestato al comune e dalla titolarità di funzioni politiche e amministrative. Solo da allora l'appartenenza al consiglio era divenuta permanente ed ereditaria, configurandosi come requisito indispensabile per accedere ai diversi altri consigli e uffici del comune e quale titolo inderogabile di nobiltà: una nobiltà, peraltro, anomala e intrinsecamente mediterranea, fondata com'era sulle funzioni esercitate e sulla ricchezza del denaro e del commercio, e non solo, come in aree più continentali, sul patrimonio terriero. Insomma, la giurisdizione del comune era stata riservata da allora in esclusiva alle famiglie insediate nel massimo consesso cittadino, identificate come patrizie proprio sulla base della partecipazione a tale collegio; anche se poi, come visto, il potere politico effettivo era rimasto appannaggio di poche casate, eminenti per ricchezza e tradizione di governo, cui erano di norma conferite le cariche maggiori²⁰.

Peraltro, che non si fosse trattato di una chiusura irrevocabile appare confermato dalla ripetitività con cui si era poi proceduti a rinnova-

¹⁹ *Statut Grada Splita*, libro III, *Reformationes*, cap. XI, rubrica *De ponendis in consilio*, pp. 858.

²⁰ CVTANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 87-93; RAUKAR, «*Consilium generale*», pp. 253-257; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 33-35. Si tratta, peraltro, di fenomeni di chiusura dei consigli molto comuni in area dalmata negli stessi anni: JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 105-109.

menti del consiglio e al reclutamento di nuovi membri, tratti dalle fila di quanti formalmente esclusi dal consesso, provocati sia dall'instabilità politica che aveva segnato il lungo e tormentato passaggio della città dalla dominazione ungherese a quella veneziana, sia dalla congenita vulnerabilità demografica della comunità patrizia, soggetta a costanti (e talora pericolose) oscillazioni. Per esempio, durante la rivolta che nel 1398 aveva temporaneamente portato alla guida di Spalato il sedizioso Marcolino, questi aveva aggregato al consiglio ben cinquantadue nuovi membri, tutti reclutati tra i popolani²¹. D'altro canto, specie nel Quattrocento le fonti spesso lamentano rinvii del consiglio o decisioni prese in difetto del numero legale probabilmente dovute a concomitanti contrazioni della comunità nobiliare; non sorprende, pertanto, che si procedesse, anche se sporadicamente, all'aggregazione di nuove reclute, tra cui l'immissione di un numero imprecisato di neoconsiglieri operata tra il 1443 e il 1445 dal conte Cristoforo Marcello, o l'inclusione a metà del secolo di un greco proveniente da Salonicco, Emanuele del fu Dimitri, arrivato in breve tempo dalla cooptazione nel consiglio generale alla acquisizione, nel dicembre 1461, della carica di giudice²².

Ciò nonostante, come già visto trattando delle strategie matrimoniali delle maggiori famiglie spalatine, il XV secolo aveva registrato una ulteriore accelerazione dei processi di aristocratizzazione e di definizione dei confini comunitari, con conseguenti nuovi tentativi di restringimento del consiglio generale. Difficile stabilire il ruolo esercitato da Venezia in tali dinamiche e la forza condizionante di un modello, quello oligarchico-patrizio della capitale, che da tempo aveva limitato e definito l'accesso al suo maggior consiglio e riservato il governo del comune in stretto monopolio ai soli membri di tale consesso²³. Più probabile è

²¹ CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, pp. 96-97; RAUKAR, «*Consilium generale*», pp. 257-260.

²² DAZd, AS, k. 5, sv. 18, c. 38v; k. 17, sv. 34.6, c. 23r; k. 12, sv. 27.1, c. 42v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 254-255, n. 56. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 326.

²³ Sulla serrata del maggior consiglio di Venezia si è scritto molto; qui si rinvia solo a G. RÖSCH, *Der Venezianische Adel bis zur Schliessung des Großen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht*, Sigmaringen 1989 e V. CRESCENZI, *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia, secc. XIII-XVI*, Roma 1996. Soprattutto la storiografia sullo stato da terra veneziano si è spesso confrontata con simili processi di aristocratizzazione e sul ruolo di stimolo o di contenimento esercitato in tal senso da Venezia, sulla scorta delle importanti riflessioni proposte in A. VENTURA, *Nobiltà*

che la spinta ad operare ulteriori chiusure del consiglio fosse provenuta direttamente dall'interno, come risposta della comunità patrizia da un lato alla accentuata mobilità sociale indotta dal benessere economico e dall'intraprendenza commerciale della città, che avevano reso maggiormente porosi i margini tra i diversi corpi comunitari cittadini – come ben esemplificato dal caso appena ricordato di Emanuele da Salonicco –; dall'altra dalla crescita di consapevolezza politica e di protagonismo civile dei popolani, che in maniera crescente durante il secolo avevano cominciato a rivendicare (come meglio diremo nel prossimo paragrafo) maggiori spazi di partecipazione politica e a pretendere un ruolo riconosciuto e maggiormente definito all'interno del sistema associativo e di governo del comune. Era stata, insomma, una comunità patrizia che aveva sentito di nuovo il bisogno di stringere le fila e fare quadrato su se stessa, per difendersi da ciò che avvertiva come pericolosi attacchi alla sua supremazia socio-politica e ai suoi privilegi, quella che il 30 gennaio 1462 aveva proceduto all'ennesima serrata del consiglio generale, con l'avvallo della stessa dominante (che ne aveva discusso e approvato il provvedimento nel consiglio dei dieci qualche giorno prima). Nell'occasione, infatti, si era stabilito che del consiglio potessero far parte di diritto solo i membri delle famiglie che avevano negoziato nel 1420 il passaggio di Spalato sotto la sovranità veneziana – «quod de Consilio nobilium Spalati sint et esse debeant illi nobiles, qui nobis [a Venezia] dederunt illam civitatem iuxta continentiam sui privilegii» –, e di quelle poche altre aggregate di recente dal conte Cristoforo Marcello (rettore tra il 1443 e il 1445), a condizione peraltro che fossero figli legittimi «ex legitimo matrimonio procreati»; per tutti gli altri si era decretata l'irrevocabile esclusione dal consesso e la sua definitiva chiusura, «et claudatur hostium dicto consilio», fermo restando il meccanismo consueto dell'elezione di eventuali nuovi candidati su «expressa deliberatione istius Consilii»²⁴.

e popolo nella società veneta del '400 e '500, Bari 1964. Interessante, anche come termine di paragone, il caso di Vicenza, per cui si vedano: J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore 1988, pp. 73-98; GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione*, pp. 245-286.

²⁴ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 254-255, n. 56. Sul consiglio generale di Spalato, seppur relativamente a un periodo più tardo, si rinvia a NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 210-216. Sui processi di chiusura del consiglio nel XV secolo *ibid.*, pp. 221-222.

4. *Il passaggio di regime*

La decisione di assoggettarsi a Venezia era stata presa in consiglio il 28 giugno 1420 con quaranta voti favorevoli e quattro contrari, dopo una accorata arringa di Tommaso di Nicola de Sirchia (de Lucaris), che aveva ammonito ad aprire al più presto le porte della città a Pietro Loredan, inviato da Venezia in qualità di capitano generale del Golfo per completare l'acquisizione della Dalmazia marittima, onde evitare di fare la fine della vicina Traù, presa con la forza delle armi e consegnatasi alla dominante in una posizione contrattuale debole, propria di chi era stato annesso *manu militari* e non per dedizione volontaria. Si trattava di anticipare i tempi e di dare dei segnali forti prima che gli eventi precipitassero. Con la capitolazione spontanea, invece, i nobili avevano ottenuto di poter trattare dapprima con lo stesso Loredan e poi con la signoria veneta i termini e le modalità dell'acquisizione, garantendo alla città ampi margini di autonomia e di autogoverno²⁵ e alla comunità patrizia – come visto – il mantenimento di una posizione egemone e privilegiata all'interno del comune spalatino²⁶.

Ciò che preme sottolineare è che tutta la fase, complessa e complicata, di transizione dalla tutela ungherese alla dominazione veneziana era stata diretta e concertata dalla comunità patrizia, in quanto detentriche della giurisdizione sul comune, creando immediatamente un clima di collaborazione e di empatia politica tra Venezia e la nobiltà locale; essa aveva così ottenuto, anche per tale via, il riconoscimento delle proprie prerogative di governo e della sua preminenza sociale, con la conseguente negazione agli altri soggetti collettivi – *in primis* i popolani – di ogni margine di azione. D'altronde, nelle fasi difficili e concitate del trapasso di regime, la dominante aveva avuto bisogno di un interlocutore legittimo e chiaramente definito per trattare la dedizione, quale solo la comunità patrizia poteva allora essere, in ragione di una inveterata pratica politica e della sua consapevolezza identitaria, maturate in decenni di governo in esclusiva del comune spalatino. Appare naturale, dunque, che al tavolo delle trattative si fossero seduti i soli nobili, sebbene in

²⁵ Questioni su cui ci siamo soffermati *supra*, alle pp. 3-7.

²⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, p. 80, n. 5; pp. 82-96, n. 6, pp. 100-111, n. 8; *Listine o odnosajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 22-29.

rappresentanza di tutta la collettività; potendo, peraltro, facilmente immaginare che gli esclusi non si fossero sentiti debitamente rappresentati e che questo avesse alimentato sin da subito la competizione interna, esplosa poi definitivamente nella seconda metà del secolo con ripetute iniziative di rivendicazione politica e di rivalse sociale, a cui la stessa Venezia aveva guardato – come vedremo – con un certo calcolato interesse.

La storiografia si è molto interrogata sulla natura del rapporto allora instauratosi tra la signoria veneziana, peraltro retta anch'essa da una oligarchia patrizia, e la nobiltà spalatina (e più in generale dalmata), e dunque sui termini di una sinergia tra uffici ducali e notabilato locale fondata non solo su intese di natura politica, ma anche sulla condivisione di codici e valori comuni, propri della socialità/solidarietà aristocratica²⁷. C'è chi vi ha voluto vedere non solo un rapporto preferenziale ed esclusivo tra Venezia e la nobiltà dalmata, ma anche sinceramente collaborativo (e dunque reciprocamente legittimante), con il risultato di un consolidamento delle posizioni egemoniche e di potere già dovunque assunte dal patriziato all'interno dei comuni rivieraschi della Dalmazia²⁸. Altri invece, vi hanno colto gli estremi di una relazione asimmetrica e forzata, che aveva finito inevitabilmente per danneggiare la nobiltà, sino a svuotarla di ogni potere politico effettivo e deprivarla – a tutto vantaggio del rettore veneziano inviato a governare la provincia dalmata – degli spazi di azione e decisione che prima le erano stati propri; una nobiltà che si era, infine, rassegnata a investire le proprie energie residue nella conservazione, disperata e futile, delle posizioni di privilegio godute nel consiglio, con arroccamenti e restringimenti del patriziato che ne avevano semmai evidenziato l'irrimediabile marginalità politica. Secondo tale interpretazione, a beneficiare veramente del cambio di regime sarebbe stato invece il popolo, che aveva via via intaccato le prerogative della comunità patrizia e acquisito una sempre più efficace capacità di iniziativa politica. Così, mentre erano cresciuti la consapevolezza e il

²⁷ Sono dinamiche sui cui si è spesso soffermato, con riflessioni sempre stimolanti, Massimo Della Misericordia trattando dei rapporti tra il ducato milanese e le sue periferie alpine: qui si rinvia solo a M. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. GAMBERINI - G. PETRALIA, Roma 2007, pp. 291-378.

²⁸ Posizione ben riassunta in MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, pp. 205-207 (con relativa bibliografia).

protagonismo dei popolani, i nobili si sarebbero consumati nell'inedia e in una rancorosa e distruttiva nostalgia del vecchio regime ungherese, al punto da potersi definire i primi come 'marcheschi', i secondi come 'imperiali'²⁹.

Si tratta di visioni antitetiche, solo in parte condivisibili. Sembra piuttosto di poter affermare che Venezia aveva preferito, per ragioni di stabilità sociale e di efficienza del regime, amministrare inizialmente la regione (e la stessa Spalato) con il consenso e la cooperazione dei patriziati locali, che avevano dunque visto rafforzata nell'immediato la propria supremazia. Nel contempo, tuttavia, la dominante era stata anche molto attenta a non alimentare gli antagonismi interni e la competizione tra le comunità di diritto, servendosi semmai all'occasione per consolidare la propria posizione e stabilire delle gerarchie. Tale atteggiamento aveva a poco a poco accresciuto la consapevolezza dei popolani di poter avanzare rivendicazioni, insinuandosi nelle pieghe dei rapporti privilegiati instaurati sulle prime tra Venezia e le oligarchie indigene e minacciando di far saltare gli equilibri consolidati. A quel punto la dominante non solo aveva preso atto della maturazione socio-politica intervenuta nei popolani, ma anche della loro volontà di sfidare il sistema, cogliendo i vantaggi derivanti da una struttura ternaria di interlocuzione – Venezia-nobili-popolani in luogo del più collaudato binomio Venezia-nobili – in termini di governabilità della provincia, tanto da alternare da allora protezione e concessioni ora a favore dell'uno, ora dell'altro contendente³⁰.

²⁹ L'interpretazione decisamente più diffusa, già formalizzata nei suoi lavori da Giuseppe Praga, e poi ripresa, con sfumature e gradazioni diverse, dalla maggiore storiografia croata. Qui si rinvia, oltre ovviamente a PRAGA, *Storia della Dalmazia*, pp. 162-163 (da cui anche la distinzione tra imperiali e marcheschi), brevemente a: G. NOVAK, *Nobiles, populus i cives: komuna i universitas u Splitu, 1525.-1797.*, «Rad JAZU», 286 (1952), pp. 22-36; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 264-271; ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 97-120; RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 142-154; I. PEDERIN, *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.)*, Dubrovnik 1990, pp. 11-21, 85-113; RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 66-70; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 388-390.

³⁰ COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 242-243; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 80-81; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 43-44.

Non bisogna poi dimenticare che la comunità patrizia uscita dalle fasi complesse del passaggio di regime era un corpo tutt'altro che integro e omogeneo, avendo subito lacerazioni interne e divisioni partitiche tra i sostenitori del dominio ungherese da una parte e la maggioranza filo-veneziana dall'altra, che avevano da un lato accresciuto il fenomeno del fuoriuscitismo – già endemico durante i regimi signorili-tirannici di Marcolino prima e di Hrvoje Vukčić Hrvatinić poi –, dall'altra favorito misure repressive e di espulsione sia interne che da parte della stessa Venezia (misure di cui avevano temporaneamente fatto le spese, come già visto, anche i fratelli Tommaso e Domenico del fu Nicola Papalich, due tra i membri più insigni della nobiltà spalatina, «descuzadi for de la patria nostra et usurpadi li beni nostri» proprio in occasione del mutamento di dominio³¹). La comunità aveva anzi fatto fatica a recuperare lo spirito di coesione e le solidarietà interne in parte allora compromessi, come ben testimoniato dalla questione dei banditi, che si era trascinata stancamente per anni prima di trovare una sistemazione, peraltro posticcia e di facciata. Già nel privilegio concesso dalla dominante al momento della dedizione nel luglio 1420, Spalato aveva espressamente chiesto la non riammissione in città dei banditi e dei fuoriusciti, negando il rimpatrio a quanti espulsi o fuggiti nell'occasione; Venezia aveva accolto, anche se con qualche riserva, la petizione, pretendendo però che si facesse distinzione tra il bando politico e il bando per debiti, quest'ultimo sanabile una volta soddisfatto l'obbligo pecuniario. Ad ulteriore conferma dell'intransigenza con cui la *pars* nobiliare intendeva gestire la questione del banditismo e della sua volontà di non concedere sanatorie, nei capitoli presentati alla dominante il successivo 30 dicembre 1420 la città aveva non solo replicato il divieto di rimpatrio, ma anche chiesto la redazione di una lista dei banditi, da inserire «ad memoriam futurorum» nello stesso privilegio³².

Nel frattempo, tuttavia, erano continuate a giungere in consiglio suppliche da parte dei confinati, specie di quanti ritenevano di essere stati ingiustamente espulsi e privati, mediante confisca, dei loro patrimoni (tra cui probabilmente i due fratelli Papalich), che avevano prospettato con urgenza la necessità di risolvere in tempi brevi il

³¹ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 17r. Ma cfr. pure *supra*, pp. 8-10.

³² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6, pp. 100-111, n. 8.

problema, in modo tale che il patriziato potesse ritrovare concordia e compattezza, indispensabili in una fase di mutamento socio-politico così delicata. Tanto più che nel luglio 1424 era intervenuta anche Venezia con misure punitive simili, ingiungendo l'espulsione dalla città di quanti sospettati di tradimento e infedeltà verso il dominio – tra cui il nobile Antonio Cipriani –, che avevano determinato ulteriori strappi e spaccature all'interno del corpo³³. La questione era presto giunta davanti al collegio della capitale, dove due rappresentanti della schiera dei banditi avevano chiesto, nell'agosto 1427, l'intervento moderatore e conciliativo della signoria; Venezia ne aveva accolto l'appello, esortando la città e il corpo patrizio, per ragioni di ordine e stabilità, ad eliminare qualsiasi causa di discordia, odio o rancore interni, in modo tale che «inter se pacifice et quiete vivant et quod inter eos sit una eadem conformitas animorum et quod tanquam fratres invicem conversentur et vivant». All'esortazione aveva fatto, tuttavia, seguito l'impegno della dominante a non esercitare pressioni di sorta sulla comunità e a lasciare la più ampia libertà di decisione al consiglio locale, fatta salva una attenta attività di supervisione e vigilanza, al fine di scongiurare le irregolarità riscontrate in precedenti adunanze del consesso, a cui avevano partecipato, oltre a persone non autorizzate, i fratelli, padri, figli, consanguinei e cognati dei banditi, «qui nec de iure nec de consuetudine poterant in ea materia aliquid terminare» (per quella misura di garanzia che voleva l'allontanamento dei parenti stretti quando il consiglio era chiamato a deliberare su questioni personali e particolari), e gli stessi possessori delle terre loro confiscate, certamente contrari all'eventualità di un loro possibile rimpatrio³⁴.

Proprio la figura di Antonio Cipriani è certamente esemplificativa degli strappi subiti dalla comunità patrizia al momento del passaggio di regime, ma anche della sua capacità, sul lungo periodo, di rimarginare le ferite e ritrovare la compattezza necessaria per esercitare la propria supremazia socio-economica in città, intessendo sia legami

³³ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 112-115, n. 9, pp. 118-119, n. 11, pp. 122-123, n. 13.

³⁴ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 112-115, n. 9, pp. 118-119, n. 11, pp. 122-123, n. 13; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, vol. IX, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagreb 1890 (*Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 21), pp. 25-27.

orizzontali all'interno del corpo che trasversali con le altre comunità. Come detto, Antonio era stato espulso dalla città nel luglio 1424 con l'accusa di infedeltà al dominio. Non conosciamo i termini precisi del bando né la durata dell'espulsione; sappiamo, tuttavia, che ancora nel maggio 1434 si trovava al confino a Venezia, dove era stato raggiunto da una denuncia per una supposta usurpazione di beni nel distretto di Spalato. È solo a partire dal 1444 che Antonio risulta a tutti gli effetti reintegrato nella comunità spalatina e ristabilito pienamente nelle sue prerogative e facoltà di nobile, tanto da ottenere, nel gennaio di quell'anno, la conduzione per un triennio delle rendite della chiesa di San Giovanni al Fonte. Tale data segna l'inizio della sua redenzione politica: nel marzo 1444, riammesso a sedere in consiglio, perorava la concessione di cittadinanza al conte Restoe, protovestiaro del regno di Bosnia; nel gennaio 1445 rivestiva la carica di sindaco del comune; nel dicembre dello stesso anno veniva insignito della dignità maggiore, quella di giudice³⁵.

Il riscatto socio-economico si era compiuto alla stessa velocità di quello politico. I suoi investimenti si erano dapprima concentrati nel commercio, in particolare guado, olio, pepe e nel prestito a privati. Ma era stato soprattutto come imprenditore navale che Antonio aveva fatto fortuna. Nel marzo 1444 egli aveva ceduto a Lancillotto Centurioni da Lendinara la sesta parte di una caracca «de quadra» che possedeva assieme a Doimo di Nicola Zezchovich, un facoltoso popolano, per la somma di 80 ducati (con l'impegno dell'acquirente, come già visto, di gestire in nome di entrambi l'imbarcazione in qualità di armatore)³⁶. Il successivo aprile aveva acquistato dal popolano Giovanni di Luca Pervoevich la terza parte di un naviglio di nuova costruzione, appena messo in acqua, per 110 ducati. Nel settembre 1444 aveva ceduto per 100 ducati, da pagarsi in tre anni, a Doimo di Luca Pervoevich il terzo di un naviglio che lo stesso possedeva in comproprietà con Giovanni Pervoevich, fratello di Doimo (sempre con l'abbinato trasferimento della *patronia* della nave). Nell'aprile 1445 si era accordato con il nobile Ranieri di Lorenzo per la cessione di un terzo di un *barcosio* di cui

³⁵ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 43r-44v; sv. 19.4, cc. 31v-32r; k. 8, sv. 23.3, c. 121v; sv. 23.8, c. 365r; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 184-187, n. 35.

³⁶ Cfr. *supra*, pp. 123-124.

condivideva la proprietà ancora con i fratelli Pervoevich, per un prezzo pari a 110 ducati. Nel luglio dello stesso anno aveva preso a nolo da un mercante abruzzese un naviglio per l'acquisto sui mercati italiani di orzo e biade, sborsandogli 28 ducati. Nell'ottobre 1446, infine, risultava proprietario di un altro terzo di un *barcosio*, che divideva con il solito Giovanni Pervoevich e con Giovanni da Modrussa (il cui terzo intestato a Giovanni era stato allora venduto a Battista di Giovanni da Gubbio per 180 ducati)³⁷.

All'apice del ritrovato successo, riottenuto il posto che gli spettava nella comunità patrizia, Antonio Cipriani aveva, tuttavia, pagato a caro prezzo un debito contratto con la giustizia veneziana, che l'aveva condannato, per bocca della quarantia, ad una pesante ammenda pecuniaria – ben 2.000 ducati – per avere esercitato il contrabbando. A tal proposito, nel settembre 1453 era stato inviato a Spalato, per dare esecuzione alla sentenza, Antonio Fasolo, notaio e fattore dell'avogaria di comun, con l'incarico di sequestrare i beni dell'imputato e venderli al pubblico incanto sino all'estinzione della pena: tra questi alcune terre site nel campo di Spalato, del valore di 150 ducati, vendute al nobile Pietro di Marco Picenich; un forno con annessa casupola siti nella città vecchia, venduti a Matteo Papalich e a Nicola del fu Pietro Martincich per 81 ducati; una terra sita sempre nel campo di Spalato ceduta a Lucetta di Nicola Zezchovich, cittadino, per 36 ducati; e tutte le entrate in mosto esatte dal patrimonio terriero posseduto da Antonio nel distretto di Spalato, concesse al nobile Michele di Francesco de Avanzio per la cifra di 36 soldi al tinaccio (concessione poi replicata almeno sino all'agosto 1455, quando l'appalto se lo era aggiudicato ser Antonio Martincich per 44 soldi al tinaccio). A distanza di vent'anni, Antonio oramai defunto, alcuni suoi beni risultavano ancora confiscati e incamerati dal comune, tra cui un terreno di circa 33 vreteni sito in località Brus, venduto all'incanto nel settembre 1474 dagli ufficiali della camera a Deodato di Elia, cittadino, per 9 lire e un quarto al vreteno³⁸.

³⁷ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, cc. 142r, 149v; sv. 23.4, c. 191v; sv. 23.5, c. 221v; sv. 23.6, c. 280r; sv. 23.7, c. 341v; k. 9, sv. 23.9, cc. 408v-409r; sv. 23.10, cc. 450r-v.

³⁸ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 83r-v, 84v-86v; k. 11, sv. 25.5, c. 200v; k. 15, sv. 32.1, cc. 34v-35r.

5. *Biografie e narrazioni*

Racconti biografici come quello di Antonio Cipriani possono aiutare a cogliere al meglio la vera natura della nobiltà spalatina: un patriziato, come detto, intimamente mediterraneo, dove la ricchezza mobiliare, fondata sulla circolarità dei traffici e sulla movimentazione del denaro, aveva ancora nel Quattrocento un peso maggiore di quella fondiaria e dove le funzioni esercitate a servizio del comune creavano il vero discrimine tra chi era nobile e chi non lo era. In tal senso, quella del Cipriani rimane una biografia per molti versi esemplare: propria di una nobiltà votata ai commerci, a proprio agio con l'impresa imprenditoriale, attenta a far circolare il denaro, pronta, come nel suo caso, a investire in un settore allora decisamente in ascesa, quale l'industria del mare, aperta a ogni forma di finanziamento, anche quello intercomunitario, e audace sino a tentare la via dell'economia illegale (ma del tutto parallela) del contrabbando.

A differenza del Cipriani, quella di Michele di Francesco de Avanzio, certamente uno dei personaggi più potenti del suo tempo, appare, invece, essere una figura di nobile più convenzionale. Lo si potrebbe definire un uomo delle istituzioni, interamente votato all'impegno politico e civile e che su tale militanza aveva fondato il suo potere e la sua ricchezza (pur non disdegnando affatto, come ogni altro nobile spalatino, di sporcarsi le mani con i commerci e le attività finanziarie): insomma, l'emblema per antonomasia di quella nobiltà di servizio su cui ci siamo ampiamente soffermati all'inizio del capitolo. Egli aveva ricoperto per la prima volta la carica di giudice del comune nel marzo 1444, quando doveva essere nel pieno della maturità; da allora e per più di trent'anni aveva seduto ripetutamente, con intervalli regolari, nella massima curia comunale, sino alla sua ultima comparsa, nel febbraio 1478. Alle responsabilità di giudice aveva alternato quelle di sindaco, dignità rivestita frequentemente tra l'ottobre 1455 e il gennaio 1473. Nel frattempo, era stato inviato più volte a Venezia come ambasciatore del comune: nell'inverno del 1449, assieme a Matteo del fu Doimo de Albertis, per chiedere il rinnovo dei patti e sottoporre all'approvazione della dominante una serie di nuovi capitoli; poi altre tre volte tra l'estate del 1459 e l'autunno del 1460 per questioni minori della comunità. Dopo l'acquisizione di Poglizza nel dominio veneziano, nel 1444, e la decisione di affidarne il

governo a un nobile spalatino, con il titolo di conte e la giurisdizione sul civile e sul penale minore, Michele aveva più volte esercitato pure tale funzione: per esempio era lui titolare della carica quando, nell'aprile 1455, Pietro Dragochnich, di Poglizza, si era appellato presso la curia comitale di Spalato contro una sentenza di primo grado emessa dal de Avanzio «exercendo officium sui comitatus cum iudicibus suis» in una villa del distretto, per una questione di terreni contesi³⁹.

Il credito e l'autorevolezza maturati in anni di indefesso servizio negli uffici del comune gli avevano anche spalancato le porte a mansioni e incarichi vari presso le maggiori istituzioni religiose della città (altro momento di distinzione del ceto patrizio⁴⁰). Per esempio, sin dal 1445 aveva rivestito la prestigiosa carica di *operarius*, ossia fabbricere della chiesa e del campanile di San Doimo, cui competeva la sovrintendenza e la gestione amministrativa del massimo complesso ecclesiastico della città, la cattedrale⁴¹. Nel contempo aveva esercitato il patronato su diversi monasteri e conventi cittadini, quali Santa Maria de Taurello (dal 1444), Sant'Andrea de Pelago (dal 1445), San Benedetto (sempre dal 1445), San Francesco (dal 1446 al 1481) e Santa Chiara (dal 1472), oltre che sulla più importante confraternita cittadina, quella già incontrata di Santo Spirito (sin dal 1445)⁴². A suggellare, anche visivamente, il potere e la fortuna raggiunti e la coscienza di classe maturata in anni di servizio pubblico, era intervenuta l'accorta politica matrimoniale condotta da Michele, mirante a rinsaldare i vincoli comunitari e interparentali e ad affermare la coesione del gruppo patrizio. A tal proposito aveva fatto sposare nell'ottobre 1445 la figlia Giacomina, «honesta domicella» di circa 14 anni, con il nobile Comulo del fu Vitcho de Petrachis, con i fasti opportuni e una dote così sostanziosa – ben 1.000 ducati – da rappresentare essa stessa una evidente esibizione di status; aveva, poi, replicato l'operazione qualche anno dopo con un'altra figlia, Caterina, concessa in moglie nel novembre 1449 al fratello di Comulo, Cosma

³⁹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, c. 135r; k. 11, sv. 25.2, cc. 5v-8r, 26r; k. 12, sv. 27.5, cc. 519v, 521r-v; k. 15, sv. 31.1, c. 195r; k. 17, sv. 34.4, c. 15v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 210-219, n. 46; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, IX, pp. 290-294.

⁴⁰ Cfr. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, p. 492.

⁴¹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, c. 372v.

⁴² DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, c. 210r; sv. 23.6, c. 288r; sv. 23.7, cc. 322r, 326r; sv. 23.8, cc. 372v, 375v-376r; k. 15, sv. 31.1, c. 165v; k. 17, sv. 34.4, c. 183r.

del fu Vitcho de Petrachis, con la stessa ostentazione e consapevolezza identitaria, sebbene con una dote un tantino minore, 800 ducati in luogo dei 1.000 in precedenza stanziati per la sorella⁴³.

Inutile sottolineare come nelle strategie di affermazione e ostentazione di Michele de Avanzio il legame con i de Petrachis fosse del tutto funzionale: significava, infatti, rinsaldare la *liaison* con una delle famiglie di più consolidata ascendenza e tradizione politica in città, insigne non solo per ricchezza e consuetudine di governo ma anche per prosapia. Ben poche altre famiglie potevano vantare in città un *pedigree* simile: i Papalich (de Papalibus), i de Cipcis, i de Albertis, i de Grisogonis, i de Cindris, i Bilsich (de Bilsa) o i de Lucaris, ossia lignaggi identificati per lo più nei documenti ancora con la loro denominazione latina, a rimarcarne l'antichità delle origini e la lunga confidenza con il potere. In tali casate il cognome era esso stesso elemento di distinzione, oltre che di identificazione e inclusione identitaria: era la prima e più immediata garanzia di essere parte integrante di un gruppo privilegiato, così dotato in termini di capitale sociale e politico, di patrimonio culturale e di memorie da alimentarne senza posa il senso di appartenenza, la consapevolezza di status e le solidarietà interne⁴⁴.

Si prenda per esempio proprio un ramo del lignaggio dei Papalich, più volte evocati in queste pagine, quello dei fratelli Cresolo, Cristoforo, Doimo e Zannino, figli di Matteo. Ebbene, tutti i fratelli risultano coinvolti appieno nel governo del comune: né ci si sarebbe potuto aspettare diversamente, stante appunto il peso della stirpe e la forza emulativa della sua tradizione politica. Si è già detto del ruolo fondamentale esercitato da Cresolo nelle trattative che avevano accompagnato nel 1420 il passaggio di Spalato sotto la dominazione di Venezia: era stato lui, assieme a Nicola di Pietro de Comis, Marco di Pietro e Nicolò Iancii Leonis, a negoziare i termini dell'accordo, al fine di garantire alla comunità i più ampi margini possibili di autogoverno e di autonomia amministrativa⁴⁵. Ma il ruolo degli altri fratelli non era stato da meno: Cristoforo aveva ricoperto il ruolo di giudice (la prima volta nel giugno 1436); lo stesso

⁴³ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 340r-341r; k. 9, sv. 23.16, cc. 368v-369r, 370v-371r.

⁴⁴ JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 461-463.

⁴⁵ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 22-29; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6.

aveva fatto Zannino, nominato più volte nella carica a partire dal marzo 1429; Doimo, oltre ad essere stato giudice (primo mandato nel marzo 1426), aveva agito sin dal 1428 anche come procuratore per il convento di San Domenico⁴⁶.

Ad ereditare patrimonio e ruolo della famiglia erano stati i due figli di Cristoforo, Matteo – recante lo stesso nome del nonno, secondo un'alternanza tipica delle famiglie patrizie – e Doimo, che avevano gestito in fraterna l'ampia proprietà terriera (altro elemento di distinzione della casata, che più di altre aveva guardato alla terra come ad una risorsa di potere e ricchezza complementare ai commerci e agli affari marittimi), nel contempo percorrendo entrambi una fulgida carriera politica. Doimo, infatti, oltre a ricoprire più volte, a partire dal 1458, la carica di giudice, era stato anche a lungo camerlengo del comune. All'apice del successo era stato nominato, tra il 1471 e il 1475, sopracomito della galea dell'armata allestita da Spalato; quindi, nel marzo 1481, era stato inviato a Venezia dalla comunità patrizia per respingere le richieste avanzate dai popolani proprio relativamente all'approntamento di tale galea, non più disposti a sobbarcarsene da soli le ingenti spese di armamento. Altrettanto prestigioso era stato il *cursus honorum* del fratello Matteo: giudice (sin dal giugno 1455); sindaco (dal maggio 1456); procuratore del monastero di San Benedetto (dal 1454), del lebbrosario di San Lazzaro (dallo stesso anno) e dell'arcivescovado (dal 1471). A fine carriera, nel dicembre 1473, aveva avuto l'onore di rappresentare la comunità quale ambasciatore inviato al cospetto del neoeletto doge Nicolò Marcello «ad se congratulandum de electione novi principis». Infine, prima di morire intestato, nel febbraio 1475, aveva maritato nell'ottobre 1474 la figlia Girolama con un giovane rampollo della casata dei Marulich, Doimo del fu Pietro, con una dote di 300 ducati⁴⁷.

Ad accompagnare nel dicembre 1473 Matteo Papalich a Venezia per portare le felicitazioni della città al nuovo doge era stato Zancio de Albertis, una figura per molti versi singolare, pur rientrando appieno nei

⁴⁶ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. br, 13r, 43r; k. 6, sv. 19.2, c. 34v.

⁴⁷ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.2, c. 48r; sv. 25.5, cc. 28v, 178v; sv. 25.8, c. 13r; sv. 25.11, c. 4r; sv. 25.12, cc. 519r, 520r; k. 12, sv. 28.1, cc. 438v, 471v; k. 13, sv. 30.1, c. 155v; k. 15, sv. 31.1, cc. 40v, 112v-113r; sv. 32.1, c. 44v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 290-293, n. 70.

canoni sin qui delineati della nobiltà spalatina, fondati sui servizi resi alla comunità, su una spiccata confidenza con la ricchezza mobiliare, sulla familiarità con le pratiche del commercio, ma anche sulla consapevolezza di quanto la terra, la memoria o la genealogia rimanessero elementi fondamentali di distinzione sociale e di identificazione comunitaria (come nel caso dei Papalich). Inutile, dunque, ripercorrere il suo *cursus honorum*, del tutto simile agli altri sin qui tracciati, se non per rilevare la confidenza maturata in anni di attività politica e mercantile con gli ambienti veneziani, tanto da essere insignito dalla dominante del titolo di cavaliere e da avere sposato la nobile nipote del futuro doge Nicolò Marcello, ossia Maria, figlia di Pietro. La nota nuova introdotta da Zancio è piuttosto la propensione, maturata con crescente convinzione dal patriziato spalatino nella seconda metà del XV secolo, a investire in cultura e in opere di valore artistico il frutto delle proprie attività economiche, ad ostentazione del benessere raggiunto e del potere esercitato in città. Spetta, infatti, a lui la costruzione dello splendido palazzo tardogotico (opera della bottega di Giorgio il Dalmata) poi ceduto in proprietà proprio ai Papalich, oggi sede del museo civico cittadino. È proprio a partire dal pieno Quattrocento, infatti, che si inaugura in città una stagione di grande fervore costruttivo, caratterizzata da un predominante uso del linguaggio gotico, e che i palazzi di famiglia della nobiltà locale acquisiscono in splendore, grandezza e magnificenza: giusto a dimostrazione del prestigio conseguito da tali famiglie, del ruolo pubblico esercitato in città, del loro radicamento sul territorio, ma anche dell'unità raggiunta – o semplicemente esibita – dalla comunità patrizia (in un periodo invece, come vedremo, contrassegnato da una montante contestazione da parte dell'elemento popolare contro i privilegi di casta da sempre goduti dai nobili)⁴⁸.

Tra l'altro, Zancio de Albertis era lo zio di Marco Marulich, l'illustre poeta e umanista⁴⁹, a sua volta cugino di Doimo, Marino e Nicola del fu Balcio Marulich (o Picenich, il cognome originario della casata, poi trasformato appunto in de Marulis/Marulich): altra famiglia che nei

⁴⁸ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, c. 139v. LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 65. Cfr. BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 206; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 477-478, 484-485.

⁴⁹ LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 135.

decenni finali del Quattrocento aveva scommesso sulla cultura come elemento ulteriore di identificazione, di distinzione sociale e di esibizione identitaria, non solo frequentando i circoli umanistici, sempre più vivaci in città, ma anche attingendo pesantemente ai capitali di famiglia per avviare i propri membri alla formazione universitaria nello *studium* di Padova. Tutti e tre i fratelli Marulich, infatti, risultano negli anni '70 del Quattrocento impegnati a Padova a conseguire una laurea: in leggi nel caso di Marino, «in artibus», nel caso di Nicola, mentre le fonti non specificano il corso seguito, sempre a Padova, da Doimo, indicato semplicemente come «studens»⁵⁰.

⁵⁰ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, c. 135r; k. 15, sv. 31.1, c. 109v; sv. 32.1, c. 194r. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 266, 274, 404; LUCIN, *Iter Marulianum*, pp. 53-55.

Capitolo 7

POPOLANI

1. *Lo scontro politico*

Il privilegio del luglio 1420 aveva sancito di diritto la divisione della comunità spalatina, da poco entrata a far parte del Commonwealth veneziano, in due gruppi distinti: i patrizi, detentori dei poteri politici e del governo in esclusiva della *res publica*, e i popolani, ufficialmente esclusi dalla partecipazione politica, sia attiva che passiva, e dai processi decisionali del comune. La dedizione non aveva fatto altro che confermare una esclusione e una differenza di status sancita dagli stessi statuti cittadini, che già nel secolo precedente, come visto, avevano definito i confini comunitari e disciplinato i criteri di appartenenza, sino a prevedere un sistema di pene diversificate a seconda della qualità della persona e della loro collocazione sociale (ovviamente più miti per i nobili) e a imporre l'obbligo ai popolani, in segno di deferenza e rispetto, di rimanere in piedi quando si rivolgevano pubblicamente a un nobile: «quod quandocumque nobilis haberet colloquium cum aliquo populari, dictus popularis teneatur stare pedes, quousque nobilis secum locutus fuerit»¹.

Inutile dire che l'esclusione dai diritti politici aveva suscitato per reazione nei popolani sentimenti molto forti di appartenenza comune, solidarietà e complicità, anche emotiva, oltre a un senso profondo di identificazione comunitaria; tanto più che la partecipazione alla vita pubblica non si esauriva affatto all'interno degli spazi definiti e ufficiali del comune, ma si alimentava di altri canali, magari più informali ma altrettanto legittimi, come le relazioni clientelari, le interazioni economiche, la contrattazione con il rettore veneziano o l'intensa dialettica con le istituzioni di appello della capitale veneziana. A dispetto di ogni

¹ *Statut Grada Splita*, libro IV, cap. CXV, rubrica *Quando nobilis habet colloquium cum populari*, p. 702. Su tali questioni ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 50-51. Cfr. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 363-365.

proposito di contenimento, le pratiche comunitarie erano infatti, come meglio vedremo in un prossimo capitolo, contrassegnate da una profonda vivacità e osmosi, al punto che spesso il dibattito politico tracimava dagli ambiti convenzionali e deputati dei consigli e si riversava con foga nelle vie e nelle piazze cittadine, seguendo l'andamento orografico di una comunità fluida e porosa, attraversata da molteplici legami personali e di amicizia e da profonde reti di solidarietà economica, capaci di superare d'un balzo le barriere di ceto e le rigidità delle appartenenze codificate².

A lungo, tuttavia, specie se confrontata con altre città della Dalmazia marittima (*in primis* Zara), tale consapevolezza identitaria aveva fatto fatica a trovare a Spalato forme conclamate di opposizione e rivendicazione politica. Per molti decenni, anzi, il confronto si era mantenuto latente e strisciante, con qualche lieve emersione più in ambito sociale che politico; piuttosto che gli spazi del comune erano stati quelli del tribunale a rendere patente lo scontro, come quando, nel tardo 1480, un popolano, Civitano Migliaevich, si era scagliato contro l'arroganza di casta esibita dal nobile Zancio de Albertis, che gli contestava la cattiva esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione effettuati in una sua casa, dolendosi della prepotenza di chi, in ragione della sua *nobilitas*, avrebbe dovuto «aiutar sempre la raxone et deffender quelli i quali la dé aver», e che invece aveva cercato di «conculcar e offuscar le nostre raxone», urlando infine con perentorietà che mai si sarebbe fatto intimorire dalla sua protervia patrizia³. Difficile imputare la lunga inazione politica dei popolani a una mancanza di consapevolezza o a meccanismi deboli di appartenenza identitaria; le cause, semmai, sembrano rimandare alle inerzie di una città che nel primo periodo veneziano aveva conosciuto una crescita economica costante e una ricchezza diffusa, almeno negli strati più alti del popolo – quello che potremmo definire il popolo maggiore, votato anch'esso, come la nobiltà, al commercio internazionale, all'impresa imprenditoriale e alla circolazione del denaro –, tanto da attenuare le tensioni sociali e da rendere inopportuno e poco conveniente

² DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo*, pp. 316, 342-343; SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 208, 221, 227; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, p. 145.

³ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 154r-155r.

lo scontro fazionario. In tale contesto, condizionato più dall'economia che dalla politica – dove i commerci creavano ampie prospettive di benessere, la cittadinanza non era sottoposta ad alcuna forma di tassazione diretta, essendo i proventi dei dazi sufficienti a coprire le spese di gestione e amministrazione della terra, e le valvole di sfogo sociali, come la già ricordata partecipazione alle confraternite o l'accessibilità alla giustizia (su cui torneremo), mantenevano una loro indiscussa efficacia –, i popolani non avevano sentito a lungo l'esigenza di alzare i toni del confronto e di arrivare alla contrapposizione frontale con il gruppo patrizio⁴.

Questo stato di inerzia generale, favorito dall'economia, approvato dalle parti e gradito alla nuova signoria veneziana, aveva cominciato ad incrinarsi solo nella seconda metà del Quattrocento, quando fattori contingenti – l'incombente minaccia ottomana, l'aumento delle spese militari e di difesa e la crescita della pressione migratoria sulla città – avevano irrimediabilmente infranto gli equilibri comunitari consolidati. Era stato allora, di fronte alle nuove emergenze indotte dalle guerre balcaniche, dalla spinta demografica e dall'aumentata competizione sui mezzi di produzione e sussistenza, che la comunità popolana aveva cominciato a reclamare spazi più ampi di partecipazione politica, maggiori tutele economiche e fiscali e forme di rappresentanza istituzionali all'interno della compagine comunale. Solo da allora, infatti, si era inaugurata una nuova stagione di scontri e contrapposizioni tra il popolo e il patriziato, con un'escalation anche nei toni e nelle rivendicazioni che avevano stimolato, da entrambe le parti, le dinamiche interne di inclusione, sostegno e coesione comunitaria (con Venezia che dapprima era sembrata infastidita dal nuovo protagonismo reclamato dai popolani, ma che poi, come detto, ne aveva intuito la funzionalità in termini di governo della provincia, tanto da alternare protezione e concessioni a favore ora dell'uno, ora dell'altro contendente)⁵.

La polemica era improvvisamente scoppiata nell'estate del 1460 quando, in rapida successione, si erano presentate a Venezia dapprima

⁴ BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 141-142; KREKIĆ, *Developed Autonomy*, pp. 188-189; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 28-29; RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 66-71; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 357-370.

⁵ Cfr. *supra*, pp. 153-154. Ma si veda pure LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, pp. 101-106.

una delegazione dei popolani, quindi una dei nobili: per la prima volta il popolo aveva avanzato formalmente richieste di partecipazione politica e qualche forma di rappresentanza in comune, su cui torneremo, prontamente respinte dalla comunità patrizia. Nell'occasione, i popolani si erano molto lamentati «de insolentiis et molestiis, quibus adversus se nobiles predicti utuntur»; dal canto loro i nobili avevano deplorato severamente l'iniziativa dei *populares*, i quali «non contenti sorte et conditione sua, student et operam dant quibusdam novitatibus contra iura, prerogativas, praeminentias et concessionem ipsorum nobilium», pretendendo di essere conservati nei loro diritti e benefici, come da privilegio concesso loro al momento della dedizione. Venezia, un tantino irritata per la novità, si era rifiutata di prendere posizione. Semplicemente, per ragioni di ordine e di tranquillità sociale, aveva ammonito a mantenere invariato lo status quo, «ut res maneant in statu, quo prius erant, et quod non innovetur», ed esortato i popolani a «stare ... contenti sorte et conditione sua (et) attendere ad bene et pacifice vivendum». Al monito erano seguite brevi indicazioni al rettore veneziano, allora Matteo Barbaro, sul comportamento da tenere in caso di ulteriori disordini o di nuove molestie arrecate dai popolani al corpo patrizio, e su come sedare immediatamente, per via giudiziaria, atti simili di contestazione e dissenso: «nichil enim magis desideramus quam, sedatis omnibus descensionibus et discordiis, pacifice et quiete inter se vivatur». L'intimazione era stata rinnovata, negli stessi termini, al conte Antonio Loredan nel luglio 1468, evidentemente in risposta a una recrudescenza del confronto tra le due comunità che aveva di nuovo minacciato la stabilità interna: «quibus ius faciatis contra unumquemque, non permettendo ut eis fiat aliqua iniuria, taliterque providendo quod honor nostri domini et status pacificus ipsius civitatis conservetur, iustitiaque locum suum habeat»⁶.

Non erano passati che tre anni e la polemica aveva subito una nuova, decisiva, accelerazione, che aveva dato la misura esatta della dimensione dello scontro ma anche della consapevolezza comunitaria nel frattempo acquisita dal popolo. Nel luglio 1471, infatti, i rappresentanti dei popolani avevano portato a Venezia non solo generiche lamentele,

⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 250-253, n. 55, pp. 264-267, n. 61. NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 217-221.

ma un complesso ben strutturato di capitoli (o richieste), a cui la dominante aveva dovuto fornire risposte chiare e circostanziate. La questione più importante aveva riguardato le spese di allestimento della galea da guerra inviata dalla Serenissima a Spalato per essere colà armata a carico della comunità locale, la cui capitaneria era stata affidata al nobile Doimo del fu Cristoforo Papalich, con il titolo di sopracomito. L'arruolamento dell'equipaggio, tuttavia, non era stato dei più facili, tanto che il Papalich aveva dovuto promettere «una zonta» alla paga base stabilita dalla signoria, che ne aveva ulteriormente innalzato i costi, per coprire i quali era stata imposta una «certa inusitada angaria» gravante sui soli popolani. La nuova imposizione aveva scatenato la protesta del popolo, già oppresso da altre tasse simili, esatte per ragioni di difesa militare della città o per finanziare la guerra contro il turco – che Venezia stava ormai combattendo da circa un decennio –, lamentando la disparità di trattamento riservata loro rispetto ai nobili, i quali avevano invece preteso e ottenuto per sé la totale esenzione. A loro dire, il popolo minuto non era più in grado di sopportare simili carichi fiscali e se non si fosse provveduto adeguatamente la terra si sarebbe presto spopolata, in quanto molti, per difendersi dalla pressione del fisco, avevano già abbandonato la città e altri erano pronti a farlo. Beninteso, quanto i popolani richiedevano non era l'esonero da tali imposte, della cui necessità erano ben consapevoli se si voleva proteggere la regione «contra questo perfido turcho», ma la loro condivisione con tutte le forze vive della città, *in primis* il patriziato: proponevano, pertanto, che fosse messa «una colta fra tutta la comunità», a cui avrebbero dovuto partecipare «tutti universaliter zentilhomeni e popolari simul e non divisim», contribuendo ciascuno secondo le proprie facoltà, stabilite attraverso il confezionamento di un nuovo «zeneral extimo».

Di tono molto simile erano stati anche gli altri capitoli avanzati dalla comunità popolana, aventi per oggetto sempre questioni di natura fiscale e finanziaria, legate alla guerra in corso e alle necessità di difesa della terra. Materia della seconda richiesta, infatti, era stata il finanziamento delle spese di fortificazione della città e di costruzione/manutenzione delle sue mura. A tal proposito, nel privilegio del 1420, nel punto in cui si concedeva alla camera locale piena autonomia amministrativa e si rimetteva ad essa la copertura dei salari del conte e degli altri ufficiali del comune, si era pure prevista la destinazione di ogni eccedenza

di cassa al finanziamento della fabbrica delle mura. Da allora, tuttavia, la prescrizione era stata completamente disattesa, con grave danno del corpo comunitario. La proposta che ora faceva il popolo non era solo il rispetto dell'indicazione suggerita nel privilegio, ma anche, in caso di penuria di fondi, l'imposizione secondo necessità di una «una colta over extimo zeneral, sì real come personal, a soldo per lira», in modo tale che ogni membro della comunità contribuisse secondo le sue facoltà «azò che in ogni evento de nemici quella città se possi conservar». La risposta della dominante a tale richiesta era stata un tantino evasiva: se da un lato aveva preteso il rispetto del privilegio del 1420 sul punto in questione, chiedendo la nomina di una coppia di supervisori/tesorieri, uno tratto dalle fila del patriziato, l'altro dal popolo, incaricati di verificare le eccedenze di cassa e di destinarle alla fabbrica delle mura, dall'altra aveva glissato sulla richiesta di indire nuovi estimi, ossia nuove rilevazioni fiscali. L'innovazione dell'estimo, infatti, sostenuta con forza dai popolani per imporre (finalmente) in città elementi di equità contributiva, era del tutto invisita al patriziato, ragione per cui Venezia aveva preferito sorvolare su tale punto, pur apprezzando le buone intenzioni del popolo e facendo loro parziali concessioni. Meno disponibile si era, invece, dimostrata la dominante sul terzo capitolo presentato dal popolo, ossia la richiesta di affiancare al sovrastante di nomina patrizia incaricato di «ordenar le guardie della città e altre cose occorrenti», un ufficiale di pari grado e funzioni popolano, con il compito non solo di organizzare congiuntamente al primo le ronde di difesa della terra, ma anche di controllare il socio patrizio, «per lo qual vien commesso molti inconvenienti come se offerimo constar». Su tale richiesta, infatti, la risposta di Venezia era stata un laconico «non videri ea in re aliquid innovari». Molto simili, infine, erano stati anche i suoi pareri su altre questioni minori avanzate dai popolani, tutti all'insegna delle concessioni parziali o del mantenimento dello status quo⁷.

Il clima era tornato ad essere di nuovo incandescente nella primavera del 1481, praticamente per le stesse ragioni. Anche allora il nocciolo della questione erano state le spese di equipaggiamento di una trireme inviata da Venezia per essere armata a Spalato, ricadenti sui soli popola-

⁷ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 266-273, n. 62. NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 222-226.

ni: il popolo non era più in grado (e non tollerava più) di sopportare da solo un tale onere finanziato e chiedeva che i costi fossero condivisi con i nobili, secondo criteri di equità e in base alle facoltà e fortune di ciascun contribuente, a prescindere dall'appartenenza comunitaria. Neanche allora, tuttavia, la risposta data da Venezia era stata molto diversa: che si continuassero a rispettare i privilegi e le esenzioni garantiti ai nobili al momento della dedizione «et nihil innovari debeat»⁸.

Gli scontri si sarebbero fatti ancora più virulenti nel secolo successivo, quando i popolani avevano finalmente ottenuto, a Spalato così come nelle altre città dalmate, quanto sin lì chiesto, ossia spazi di partecipazione politica e rappresentanze formali nelle compagini di governo⁹ (ai quali qui si fa solo cenno, esulando dai limiti cronologici del presente volume). Era stato soprattutto da allora che Venezia aveva cominciato a guardare con un occhio diverso ai popolani: intuendo non solo la consapevolezza politica maturata dal popolo in decenni di scontri, che ne aveva fatto un interlocutore credibile e legittimo, ma anche i vantaggi derivanti da un dialogo plurimo con diversi soggetti di diritto e dalla possibilità di giocare su più tavoli, destreggiandosi abilmente tra i conflitti sociali e le rivendicazioni giurisdizionali per trovare sponde di consenso e di approvazione ora nell'uno, ora nell'altro contendente.

2. *Le rivendicazioni*

Oltre a chiedere maggiori tutele e garanzie in ambito fiscale, l'azione dei popolani si era concentrata in particolare su quattro questioni, fondamentali per ottenere margini adeguati di partecipazione politica e spazi più consoni di iniziativa all'interno del comune spalatino: il diritto di adunanza e la costituzione di un'assemblea rappresentativa degli interessi e delle volontà del popolo; la facoltà di inviare propri ambasciatori a Venezia, a spese della comunità, al pari di quanto da sempre concesso

⁸ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 288-291, n. 70. NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 227-229.

⁹ Più nel dettaglio qui si rinvia a NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 229-255. Ma si vedano pure: PRAGA, *Storia della Dalmazia*, pp. 162-163; RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 295-296; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 385-390; LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, pp. 105-106.

ai nobili; forme concordate di sindacato sull'amministrazione contabile del comune; infine, l'istituzione dell'ufficio del traduttore.

Da tempo vigeva in città la proibizione di ogni forma di incontro o aggregazione non autorizzati; il divieto di assemblea, valevole sia per i luoghi pubblici che privati, era una misura di sicurezza a garanzia dell'ordine pubblico, intesa anche a scongiurare la formazione di sacche di dissenso e contestazione politica, in specie tra i popolani. L'interdizione era stata ribadita con forza dalla dominante nell'aprile del 1441, allorquando, in risposta a precisa richiesta di autorizzazione di «coadiutiones, consilia vel parlamenta» avanzata dalla comunità di Cattaro, Venezia ne aveva confermato il veto, sotto pena di 500 lire e sei mesi di carcere, anche a tutte le altre città della Dalmazia marittima, ivi compresa Spalato. Il mese successivo Venezia aveva rincarato la dose, non solo confermando la proibizione di ogni adunanza spontanea «*quae aliquando fiunt a civibus*» e la loro intrinseca pericolosità, in quanto «*eveniunt saepe scandala et novitates*», ma anche subordinandone rigidamente la formazione alla previa autorizzazione del conte e alla sua presenza: «*quod in civitate Spalati non possit fieri aliqua adunatio vel consilium vel parlamentum sine expressa licentia et presentia vestra [ossia del rettore]*». Inevitabile, dunque, che quando nell'agosto 1460 una delegazione di popolani si era presentata al cospetto della signoria per chiedere espressamente «*quod possint congregari et adunare ... quando volunt*», la risposta di Venezia, sollecitata e plaudita dalla stessa comunità patrizia, fosse stata perentoriamente negativa, malgrado le rassicurazioni fornite che ogni assemblea sarebbe stata convocata solo in presenza del rettore e non avrebbe superato il numero consentito, oltre il quale ogni adunanza era da ritenersi pericolosa e potenzialmente eversiva¹⁰.

La libertà di assemblea e di pacifica associazione – anticamera di ogni forma legalizzata di partecipazione alla vita politica del comune – era stata di nuovo invocata dai popolani nell'autunno del 1469, quando una loro delegazione, guidata da Baldassare Radivoy, aveva di nuovo supplicato la Serenissima «*quod possint congregari et adire se comite nostro ad certum numerum quando volunt, qui numerum eligi debeat*

¹⁰ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, IX, pp. 140-141; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 164-165, n. 28, pp. 250-253, n. 55.

per ipsum populum, et providere rebus quibus providendum est»; l'esito non era stato diverso, visto che anche allora l'ambasceria popolana se ne era tornata a Spalato a mani vuote. Non era andata meglio nel giugno 1484. In quel caso i popolani, sfruttando l'ambiguità interpretativa di un capitolo della commissione del conte (allora Giovanni Bollani) circa la facoltà di fare congreghe e adunanze, avevano cercato di provare, con una buona dose di audacia e azzardo, di essere già stati autorizzati a riunirsi in assemblea; per tutta risposta Venezia aveva ribadito la vigenza del divieto, affermando a chiare lettere «quod nostre intentionis minime est, quod fit talis congregatio, sed servetur prisca consuetudo»¹¹.

Che i tempi fossero tuttavia maturi per ottenere la tanto auspicata licenza di assemblea appare confermato dalla concessione fatta ai popolani nel luglio 1499, quando, a una delegazione patrizia che si era lamentata del fatto che «per populares preter solitum et antiquas consuetudines ad sonum campane fiunt congregationes et consilia», da Venezia si era semplicemente ammonito a tenere tali assemblee «iuxta approbatam consuetudinem ... et mandata ducalia». A tale data, in sostanza, non era più in discussione la libertà di congregazione della comunità popolana, quanto semmai le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea. Il rischio, paventato anche se non del tutto esplicitato dai patrizi, era che quelle adunanze, convocate al suono della campana cittadina, secondo una ritualità sino ad allora riservata al solo consiglio generale, assomigliassero troppo alle riunioni istituzionali del comune, quasi a voler creare un doppio sistema di rappresentanza e azione politica, di pari dignità e competenza, modellato su quello patrizio ma rispetto ad esso del tutto concorrenziale. D'altro canto, era ancora viva nella comunità nobiliare l'eco dei disordini (su cui torneremo) provocati in città dal controverso regime di Giovanni Bollani, conte tra il 1481 e il 1484, quando in spregio a ogni tradizione e a ogni forma di legalità egli aveva più volte «adunato il populo nel consegio et fatto ballotar et far le elecion sì come per i nobeli die». Era la conferma del mutamento ormai sopravvenuto, tale da consentire al popolo non solo di aggregarsi ed elaborare proprie linee di azione politica, ma anche di sedere in un consiglio che stava ormai per assumere a tutti gli effetti la fisionomia di un organismo del comune, affiancato a quello patrizio, con facoltà di

¹¹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 67r-v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 318-319, n. 77.

prendere decisioni e formulare proposte vincolanti per tutta la comunità, non solo per quella popolana¹².

Assieme al diritto di assemblea i popolani avevano rivendicato con forza, nella seconda metà del Quattrocento, la facoltà di inviare propri ambasciatori a Venezia a spese del comune, al pari di quanto già concesso ai nobili. La richiesta era stata avanzata una prima volta nell'agosto 1460; la dominante aveva, tuttavia, preferito negare l'autorizzazione, trincerandosi dietro il solito «non innovetur», peraltro molto gradito alla comunità patrizia che nella stessa occasione aveva inviato in laguna propri rappresentanti per bloccare l'iniziativa del popolo. La proibizione era stata replicata nell'autunno del 1469, quando di nuovo era stata interdetta alla comunità popolana la facoltà di nominare propri oratori da inviare nella capitale «sumptibus et expensis ipsius comunitatis». Si trattava, evidentemente, di una questione politica molto delicata: in ballo, infatti, non vi erano solo i meccanismi della rappresentanza comunitaria, ma la facoltà di dialogare in forma diretta e privilegiata con la dominante. Appare chiaro come l'esclusiva pretesa in tal senso dai nobili rappresentasse non solo una forma di subordinazione politica, ma anche di controllo e di forte disciplinamento, in quanto eventuali richieste o lamentele del popolo sarebbero dovute passare attraverso il filtro della mediazione, molto interessata, della comunità patrizia. Era una discriminazione politica che i popolani non intendevano più a lungo sopportare, consapevoli dell'importanza di ottenere pari diritti dei nobili in una questione così sensibile come la rappresentanza diplomatica diretta della comunità presso i maggiori uffici della capitale. Ciò nonostante, ancora nel luglio 1471 il popolo non solo aveva ricevuto l'ennesimo rifiuto a costituire una propria ambasceria da inviare a Venezia, ma addirittura aveva dovuto subire l'onta dell'arresto e imprigionamento dei propri oratori disposto allora, per ragioni di ordine pubblico, dal conte Maffeo Lion, ottenendo aperture su tale delicata questione solo nel secolo successivo¹³.

¹² Zlatna knjiga grada Splita, I, pp. 300-311, n. 74, pp. 360-361, n. 92. NOVAK, *Nobiles, populus i cives*, pp. 22-25; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 229-255; ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 216-217; MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, p. 213; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 378-379, 386-387; LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, p. 106.

¹³ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 67r-v; Zlatna knjiga grada Splita, I, pp. 250-253, n.

Sempre nell'estate del 1471 si era aperto un altro tavolo di discussione molto acceso tra la comunità popolana e quella patrizia, stavolta per ragioni di sindacato sull'amministrazione contabile del comune, quando i rappresentanti del popolo, Antonio del fu Lucetta Zezchovich, Antonio del fu Francesco Cambi e Luca di Pietro Balestrarich (Slesich), forti di una deliberazione presa in precedenza dal senato veneziano, avevano preteso che fossero associati due loro membri al tesoriere patrizio incaricato di tenere la contabilità del comune e all'esattore, sempre patrizio, delle decime del clero. In quell'occasione il conte, lo stesso Maffeo Lion, ora molto più remissivo di fronte alle richieste avanzate dai popolani, stante la forza legale delle lettere ducali esibite dai loro portavoce, aveva immediatamente disposto la nomina, «tamquam filius obedientie», di Antonio Cambi, «qui est de populo, qui perficiat cum uno nobili spalatino super dictis rationibus administrationis pro uno anno», e di Luca Balestrarich «quod debeat interesse extimationibus que fiunt pro ducatis 201, ita et taliter quod dicti duo populares teneantur facere debitum suum iuxta tenorem dictarum litterarum ducalium». La nomina aveva scatenato l'opposizione della comunità patrizia che, per voce di Michele del fu Francesco de Avanzio e di Nicola del fu Balcio Picenich (de Marulis), aveva chiesto la sospensione del provvedimento di nomina in quanto intenzionata a recarsi a Venezia, «ad conspectum nostre dominationis» per dimostrare l'illiceità della concessione, giacché «contra sua privilegia». In un primo momento il conte aveva ribadito l'intenzione di dare pronta esecuzione alle disposizioni del senato, «tamquam filius obedientie et executor ducalium mandatorum»; i due popolani eletti avevano così preso servizio nei loro nuovi uffici e prestato giuramento «more solito», pretendendo anzi la consegna dei nomi dei debitori del comune «quia intendunt exigere debita comunis». La minaccia di mettere il naso nella contabilità comunale e di combattere con il dovuto rigore l'evasione, anche e soprattutto patrizia, aveva ulteriormente urtato la sensibilità dei nobili, i quali si erano appellati ad un capitolo della stessa commissione del conte, che faceva obbligo al rettore di notificare alla dominante eventuali antinomie tra le delibere assunte dalla signoria e i privilegi concessi alle comunità locali: «si

55, pp. 266-273, n. 62. NOVAK, *Nobiles, populus i cives*, pp. 22-25; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 229-255; LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, pp. 105-106.

nostra dominatio scriberet aliquid quod esset contra pacta et privilegia concessa huic comunitati Spalati, ipse dominus comes tenetur notificare nostre dominationi ut exinde ipsa dominatio nostra possit mandare ut sibi videbitur». Solo a quel punto il conte aveva fatto marcia indietro e deciso di congelare la nomina dei due popolani, in attesa di un responso definitivo sulla questione da parte delle magistrature della capitale (di cui, purtroppo, non abbiamo più riscontri)¹⁴.

3. *La questione del turcimanno (e della lingua)*

Rispetto alle altre, la richiesta di istituire nella curia comitale l'ufficio del traduttore, o turcimanno, aveva avuto, in apparenza, un percorso decisamente meno travagliato. Le fonti interne, infatti, registrano semplicemente la concessione al popolo di un interprete, incaricato di tradurre atti, documenti, verbali e testimonianze del locale tribunale, avvenuta nell'ottobre 1472 (che andava ad aggiungersi al cancelliere *de littera sclava*, da tempo operativo per esigenze simili di traduzione in cancelleria¹⁵). Patrocinatori della richiesta erano stati, in qualità di rappresentanti dei popolani, i già incontrati Antonio Cambi e Luca Balestrarich, assistiti nell'occasione da Nicola Rugerii (o Ruzerii), i quali si erano presentati al cospetto del conte, Nicolò Michiel, per supplicare l'assunzione di «unum trucimanum gratum et acceptum ipsi populo»; per dare maggiore forza alla loro petizione avevano esibito la copia di una concessione simile conferita ancora nel 1421 dal conte di Traù alla locale comunità popolana e brandito analoghi permessi già riconosciuti in passato a Zara e Sebenico. Valutati i precedenti, la congruità della richiesta e le necessità della terra, il conte aveva di buon animo accordato al popolo l'istituzione di un apposito ufficio di traduzione, da affidarsi annualmente a un popolano con salario di 100 lire, nominando nella carica il fratello di uno dei promotori della supplica, Niccolò Cambi, prescelto per le sue qualità umane e il suo impegno civico ma anche per la sua «aptitudinem ... ad simile exercendum officium»¹⁶.

¹⁴ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 248bv-249bv.

¹⁵ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.12, c. 8v; k. 12, sv. 27.5, c. 521r.

¹⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 274-275, n. 63, pp. 276-277, n. 64. NOVAK,

Al di là delle modalità, più o meno pacifiche, di conseguimento dell'ufficio, ciò che maggiormente sorprende nel caso di Spalato è il ritardo con cui in città si era sentita l'esigenza di una funzione simile, quando altrove in Dalmazia la figura del turcimanno era presente ovunque da decenni (a Zara sin dal 1410; a Traù, come appena visto, sin dal 1421). La circostanza appare tanto più sorprendente quando si consideri che il turcimanno non aveva solo compiti di traduzione dalla lingua madre di gran parte del popolo, lo slavo, alla lingua veicolare usata in ambito politico-amministrativo, il latino o il volgare veneziano, ma anche di mediazione delle istanze dei popolani e di patrocinio delle loro rivendicazioni giuridiche e sociali, spesso surrogando a figure di garanzia, come per esempio gli avvocati, a tal punto monopolizzate dai nobili da suscitare sospetti e malcontenti, specie quando a scontrarsi nelle aule del tribunale erano proprio un patrizio e un popolano¹⁷. Difficile ipotizzare i motivi di tale ritardo. Non sfugge, tuttavia, la coincidenza temporale tra l'istituzione della carica e l'emergenza demografica che la città stava vivendo da più di qualche anno, ossia da quando le criticità dei Balcani e le conquiste ottomane avevano riversato sulla costa dalmata frotte di profughi in fuga davanti all'avanzata turca, scompaginandone non solo gli equilibri sociali e politici, ma anche quelli linguistici.

Da allora l'entroterra balcanico non aveva smesso di rovesciare schiere di migranti di etnia e lingua slava sulla città, solo in parte poi dirottati verso la sponda occidentale dell'Adriatico, innescando fenomeni di rapida slavizzazione che ne avevano profondamente modificato il sistema di comunicazione verbale e le strutture di appartenenza e di identificazione comunitaria. Quella che era stata per secoli una città profondamente bilingue, slava rispetto al continente e latina rispetto al mare, aveva conosciuto una veloce diffusione dello slavo, diventato in breve l'idioma predominante. Il latino e il volgare veneziano erano rimasti le lingue ufficiali della politica e dell'amministrazione, oltre che le lingue franche per eccellenza del commercio e dei traffici mediter-

Povijest Splita, II, pp. 226-227; LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, pp. 102-104.

¹⁷ COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 258-259; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 44-45; LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano*, pp. 102-104.

ranei. In cancelleria si continuava a parlare (e a scrivere) in latino o in veneziano; altrettanto si faceva in tribunale, nel consiglio generale o negli altri ambienti riservati in città alla politica e all'amministrazione; anche gli spazi del commercio, come la loggia, le piazze maggiori o il porto, erano rimasti necessariamente latinofoni e/o venezianofoni. Ma nella comunicazione quotidiana, fra le mura domestiche, nelle botteghe artigiane e specialmente fra le donne lo slavo (e in parte il dialetto locale, il ciacavo), in quanto idioma nativo era diventato ormai a tutti gli effetti la lingua egemone¹⁸.

In tale contesto di profondo rimescolamento etnico-linguistico e di accentuate trasformazioni sociali, la lingua era divenuta sempre più un elemento di distinzione, di riconoscimento identitario e di inclusione/esclusione comunitaria. D'altronde essa aveva da sempre rappresentato uno dei marcatori sociali più immediati e significativi in città (e non solo), rappresentando uno strumento naturale di identificazione e condivisione; essa, infatti, marcava istintivamente le appartenenze, alimentando le solidarietà di gruppo e favorendo lo sviluppo di sentimenti reciproci di partecipazione e sostegno. Era attraverso le pratiche quotidiane, e soprattutto il modo in cui si parlava, che avveniva in prima battuta il riconoscimento dell'altro e delle sue peculiarità, configurandosi esse come i parametri più diretti per definire la diversità e stabilire delle soglie concrete di separazione tra le diverse comunità cittadine¹⁹.

Sarebbe, tuttavia, del tutto erroneo stabilire una demarcazione netta tra un popolo che parlava slavo e un patriziato a prevalente parlata latina e veneziana. Certo, oramai lo slavo era diventato la lingua dominante tra i popolani, tanto da necessitare, come visto, l'introduzione di uffici appositi di traduzione dapprima in cancelleria, poi in tribunale. Ma tra gli stessi popolani si distingueva una élite, dedita ai commerci e impegnata nei traffici internazionali, forte economicamente e sempre più consapevole anche in ambito politico, che aveva la stessa familiarità

¹⁸ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 164; B. KREKIĆ, *On the Latin-Slavic Cultural Symbiosis in the Late Medieval and Renaissance Dalmatia and Dubrovnik*, «Viator», XXVI (1995), pp. 321-332; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 52-55, 58-61 (che sostiene, di contro, il carattere ancora intimamente latino e italiano di Dubrovnik nella prima età moderna); JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 265-266, 496-498; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 73.

¹⁹ P. BURKE, *Lingue e comunità nell'Europa moderna*, Bologna 2006, pp. 38-39.

sia con la lingua madre che con le lingue veicolari degli uffici e dell'economia. Nemmeno si può dire che il patriziato si riconoscesse esclusivamente nelle due lingue franche dell'amministrazione e dei commerci, visto che in famiglia parlava abitualmente lo slavo. A questo si aggiunga che a Spalato la comunità nobiliare non era mai caduta nella tentazione, come per esempio era successo a Traù (sin dal 1426) o a Dubrovnik (dal 1472), di fare del latino e dell'italiano non solo le lingue di elezione della politica, ma le uniche consentite quando si entrava nei consigli e negli uffici del comune, al fine di creare una gerarchia linguistica che esplicitasse, anche sul versante della comunicazione verbale, le distinzioni comunitarie e le disparità di classe; sebbene poi, di fatto, anche a Spalato le uniche lingue legittime e le sole utilizzate in cancelleria, in tribunale o nel consiglio del comune erano il latino e, in subordine, il volgare veneziano²⁰. Questo per dire che Spalato era rimasta, nonostante tutto, una città intimamente poliglotta, dove la lingua indigena coesisteva normalmente e senza particolari complicazioni con il latino dell'ufficialità e della scrittura e il veneziano dei traffici e dell'economia; e dove le fasce eminenti della società, appartenessero esse alla comunità patrizia o a quella popolana, erano impraticate con entrambi i sistemi linguistici, avendo peraltro esse spesso frequentato le stesse scuole di grammatica, allestite dal comune, per insegnare a quanti potevano permetterselo a parlare e a scrivere il latino²¹.

4. *Lo scontro in tribunale*

Nell'ottobre del 1477 il nobile Nicola del fu Pietro Martincich (de Martinis) aveva sporto denuncia presso il conte Andrea Zorzi e la sua curia contro Antonio e Benedetto del fu Benedetto, popolani, contestando una vendita effettuata dai due fratelli, camuffata da permuta, lesiva dei suoi diritti. Il nobile, forte anche della sua lunga esperienza di governo negli uffici del comune – una carriera iniziata nel 1454 come

²⁰ Cf. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 198-199; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 58; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, p. 498.

²¹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 296-297.

giustiziere alle beccarie, proseguita in uffici minori come la masseria e la custodia delle porte delle città, e coronata con la nomina a giudice avvenuta la prima volta nel 1470²² –, aveva impugnato la permuta effettuata da Antonio e Benedetto di un podere sito in contrada Santa Maria de Palude, di circa 5 vreteni, scambiato con una casa sita in Piazza delle erbe, «ubi venditur panis», edificata su un terreno del comune e confinante da un lato con la chiesa di San Michele. A suo dire la permuta era stata solo un pretesto per mascherare un negozio di compravendita, come dimostrato dalla disparità di valore dei due immobili, 16 ducati contro 89, tanto da costringere i due fratelli ad includere nel contratto una «additio melioramenti» di ben 73 ducati, pari alla differenza di prezzo tra i due beni scambiati, «ex quo cum precium sit maius quam concambium, contractus habet vim venditionis et non permutationis». Una volta dimostrata la vera natura del negozio, ossia una compravendita e non una permuta, Nicola aveva impugnato l'efficacia del trasferimento e rivendicato il suo diritto di prelazione, sancito dalla legge, in quanto collaterale della casa alienata²³. Ovviamente, qui il contenzioso non interessa tanto in sé, quanto per il fatto che aveva messo in scena, seppure su un palcoscenico diverso – non più gli spazi della politica ma le stanze di un tribunale –, l'ennesimo scontro tra i nobili e i popolani, riproponendo tutti gli stereotipi e le dinamiche discorsive di una stagione tra le più calde del confronto tra le due comunità di diritto spalatine.

Oggetto della disputa, infatti, era stato innanzitutto proprio la legge sul trasferimento dei beni immobili da poco approvata nel consiglio generale, che nel novembre 1463 aveva recepito il regime di alienazione in uso a Venezia e disciplinato negli statuti del 1242, definito come *usus novus*. Tale regime imponeva, in caso di vendita di una proprietà, un preciso ordine di preferenze – o prelazione – tra i possibili acquirenti: dapprima i discendenti diretti del venditore di sesso maschile; poi i collaterali (ossia i diretti confinanti); quindi i congiunti consanguinei diretti non di sesso maschile; infine, qualsiasi altro compratore interessato. Esso stabiliva, inoltre, che il trasferimento avvenisse in due fasi distinte e successive: nella prima, denominata *investitio sine proprio*, si procedeva

²² DAZd, AS, k. 11, sv. 25.12, c. 6v; k. 12, sv. 27.5, cc. 521r-v; k. 14, sv. 30.3, cc. 276v-278v.

²³ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.6, cc. 1r-v.

a una investitura provvisoria del possesso, vincolata a possibili reclami proposti da aventi diritto assenti dalla città al momento della transazione; decorso il termine di un anno concesso per i reclami di cui sopra, si procedeva alla seconda fase, denominata *investitio ad proprium* o *cum proprio*, in cui si formalizzava l'attribuzione piena e definitiva dell'immobile alienato al legittimo acquirente²⁴. Ebbene in tale data il consiglio cittadino, preso atto delle incertezze e carenze del diritto proprio in tema di trasferimento dei beni immobili e delle reticenze dell'unica legge in materia presente negli statuti²⁵, ritenuta inadeguata a disciplinare tutti gli «*hominum negotia in dies occurrentia propter temporum varietatem et maxime in rebus et bonis stabilibus venditis et alienatis per cives nostros in civitate et districtu Spalati*», aveva appunto stabilito, rifacendosi al diritto della capitale, che

quandocumque occurerit quod domus aut alia res stabilis et possessionaria vendita fuerit in civitate vel districtu Spalati, prout et sicut est in libertate propinquorum venditoris infra annum se presentare ad rescatationem rei huiusmodi, qui collaterales eandem habeant iurisdictionem quam habent dicti propinqui ad rescatandum dictam rem venditam secundum formam statuti predicti, intelligendo tamen quod potiores sint propinqui ad huiusmodi rescatationem, deinde vero collaterales, dummodo non apparerent dicti propinqui.

In tal modo il consiglio aveva di fatto adottato, con leggere modifiche, lo stesso sistema di prelazioni in uso a Venezia, che vedeva al secondo posto nelle gerarchie di preferenza degli acquirenti, subito dopo i «propinqui», ossia i parenti prossimi, i «collaterales», vale a dire i vicini confinanti (con piena soddisfazione di Tommaso Papalich, decano del consiglio, che aveva perorato l'assunzione del provvedimento con una appassionata arringa).

La delibera aveva scatenato la violenta reazione dei popolani, irritati per le conseguenze della nuova legge, approvata dai nobili con il chiaro proposito di ingannare e defraudare il «povero per quelli oppresso popu-

²⁴ V. CRESCENZI, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, pp. 430-434.

²⁵ Il capitolo VI degli *Statuta nova*, intitolato *De possessionibus tam divisis communibus, quam etiam acquisitis: Statut Grada Splita*, pp. 804-807.

lo de Spalato». Vista la diffusione della proprietà patrizia, infatti, il sistema delle prelezioni avrebbe di fatto consegnato il mercato immobiliare nelle mani dei soli nobili, in grave danno e pregiudizio dei popolani, i quali non avrebbero potuto più comprare alcunché, dato che qualsivoglia bene, dentro o fuori della città, confinava con case, terre e luoghi di proprietà del patriziato. Per bloccare l'ordinanza e conseguire la sua pronta abrogazione, i popolani si erano a più riprese rivolti alla signoria, ottenendo in fine nel settembre 1472 alcune lettere ducali «a questo fidelissimo populo concesse», nelle quali si era intimato al consiglio di non dare esecuzione a leggi, ordinanze o grazie che, per quanto approvate dall'assemblea, non fossero state successivamente ratificate dalla dominante: «nullam penitus executionem habere permitatis, imo eas omnes retractare atque cassare debeatis, quia sic est intentio nostra». Il Martincich aveva a quel punto contestato non tanto il senso e la rilevanza delle ducali, quanto la loro pertinenza, in quanto strappate dai popolani sul falso presupposto che la nuova legge li avrebbe posti in una qualche situazione di svantaggio nei confronti del patriziato; ne aveva, inoltre, sottolineato l'inapplicabilità, in quanto confliggenti con il sistema di diritto locale e le stesse indicazioni ricevute dal rettore nella sua commissione.

Per tutta risposta i fratelli Antonio e Benedetto avevano aperto un secondo fronte di rivalsa, di natura ideologica oltre che politica, e pertanto ancor più critico e insidioso, arrivando a contestare la stessa legittimità del consiglio generale, o dei nobili, ossia il fondamento e il presupposto di ogni diritto e privilegio del corpo patrizio. I due avevano cominciato con l'impugnare la legge sul trasferimento degli immobili del 1463 in quanto approvata dall'assemblea in difetto del numero legale, stabilito negli statuti trecenteschi in numero di 100²⁶, così come ogni altra deliberazione presa in assenza di tale quorum. Nicola Martincich, pur contrariato da tanta temerarietà e insolenza, aveva replicato che ormai da tempo era invalsa la consuetudine di ritenere valida ogni seduta assembleare quando fossero stati presenti almeno 31 consiglieri; dato che nell'occasione i partecipanti al consiglio erano stati in 45, la decisione allora presa era da ritenersi a tutti gli effetti legittima e vincolante.

La schermaglia dialettica era quindi proseguita attingendo agli ste-

²⁶ A partire dal capitolo XXI del libro II, sotto la rubrica *De consiliarijs civitatis Spalati: Statut Grada Splita*, pp. 394-396.

reotipi più scontati della polemica fra i due corpi comunitari, ossia la protervia patrizia da una parte e l'impertinenza del popolo dall'altra. Nel mezzo, tuttavia, i due popolani non avevano risparmiato l'artiglieria pesante, con l'obiettivo del tutto evidente di destabilizzare il sistema e di minare gli equilibri consolidati. Antonio e Benedetto, infatti, avevano obiettato che in presenza di statuti scritti, questi avevano sempre la preminenza su qualsiasi altro uso consuetudinario e che anzi dove «habeantur leges, non est necesse consuetudinum»; e di statuti che imponevano un quorum di almeno 100 consiglieri per rendere valide le decisioni assembleari non vi era che l'imbarazzo della scelta, ragion per cui non si doveva ritenere lecita e vincolante nemmeno la legge del 1463²⁷. Ma, soprattutto, la litania degli statuti presentati per corroborare le proprie ragioni (e rivendicazioni) era servita per portare allo scoperto il grande equivoco sui cui si reggeva da sempre – a dire non solo loro, ma di tutta la comunità popolana di cui in tribunale i due fratelli si erano fatti paladini – la preminenza politica e sociale pretesa dai nobili, dato che in quegli stessi statuti quasi mai si parlava di *nobiles*, ma semmai di *meliores* o di *boni et legales homines*²⁸: «aprite li ochi ser Nicolò et riguarda meglio, tu trovarai in quello che non te dice né parla nihil penitus de nobilibus, ma te dice bene de melioribus dicte civitatis et non ultra, come in quello più oltre se legi» (evidentemente senza considerare il fatto che dal tempo della promulgazione degli statuti, risalenti al 1312, la città aveva vissuto una sua naturale evoluzione socio-politica, su cui ci siamo soffermati nel capitolo precedente, che aveva comportato, tra le altre cose, una progressiva aristocratizzazione del ceto eminente e successive chiusure della comunità patrizia). Davanti a tanta evidenza, avevano concluso i due fratelli, che cosa poteva esserci di più scellerato «quam falsa pro veris fingi»?

Nonostante la spregiudicata abilità argomentativa di Antonio e Benedetto, la loro contestazione del sistema e delle gerarchie socio-politiche, a tratti lucida, a tratti rabbiosa, non era affatto piaciuta alla

²⁷ Oltre al capitolo XXI del libro II, nel processo si fa riferimento al libro II, capitolo I, rubrica *De electione potestatis Spalati*, e al capitolo XXXIV, rubrica *De nova guerra, quod absit: Statut Grada Splita*, pp. 370-375, 404-407.

²⁸ Con citazione di nuovo del capitolo XXI del libro II, ma pure del capitolo XXX, rubrica *De consilio credentie*, e del capitolo XLVIII, rubrica *De officio camerariorum communis Spalati* dello stesso libro: *Statut Grada Splita*, pp. 400-403, 418-423.

curia chiamata a giudicare il caso, composta come noto, oltre che dal conte (nel frattempo allo Zorzi era subentrato Marco Bondumier), da quattro giudici nobili, che nell'ottobre 1478 si era pronunciata a favore di Nicola Martincich, negando validità al negozio di permuta e riconoscendo in pieno alla parte attrice il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile, in quanto collaterale. Ai due fratelli non era rimasta che la via dell'appello alle magistrature di Venezia; presto, però abbandonata, visti i costi e gli esiti incerti del ricorso, per cercare con il Martincich una soluzione di compromesso che potesse essere gradita ad entrambe le parti²⁹. Al di là dell'esito giudiziario della vicenda, in qualche modo prevedibile, preme di nuovo sottolineare l'intraprendenza politica dimostrata nell'occasione dalla comunità popolana e la consapevolezza acquisita in decenni di confronto dialettico con il patriziato, e ribadire come lo scontro avesse contribuito alla definizione delle appartenenze comunitarie e alle dinamiche interne di inclusione/esclusione (sebbene in un contesto socio-economico che rimaneva, come vedremo, estremamente fluido e poroso e pertanto refrattario a ogni confinazione troppo rigida e tassativa).

5. *Biografie e narrazioni*

È sufficiente, infatti, gettare lo sguardo su qualche racconto biografico per scorgere, subito dietro i paraventi del confronto politico e della polemica più spinta, su cui ci siamo per gran parte soffermati, quelle linee di faglia dove le frequentazioni erano assidue e gli scambi economici quotidiani; dove, insomma, in presenza di confini incerti e porosi, era del tutto ordinario entrare in contatto con le comunità altrui, attraversare le barriere e guardare oltre i propri riferimenti identitari. Va, peraltro, detto che a capeggiare lo scontro con il patriziato era stata una élite ristretta e privilegiata di popolani, distinta per ricchezza e posizione sociale, per lo più impegnata, né più né meno dei nobili, nei commerci, nei traffici internazionali, nella circolazione del denaro e nell'attività imprenditoriale, e pertanto in contatto costante con la comunità nobiliare (ma pure, come presto diremo, con il corpo dei cittadini, in specie con

²⁹ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.6, cc. 1r-24v.

quella cittadinanza per privilegio che perseguiva gli stessi interessi e ne frequentava gli stessi ambienti economici e i medesimi mercati).

Si prenda, per esempio, Baldassare Radivoy, occupato come visto nell'autunno del 1469 a guidare la delegazione che aveva chiesto alla signoria la libertà di assemblea e di pacifica associazione per il popolo. Ebbene, egli aveva costruito la sua eminenza sociale e il suo successo economico, in consociazione con il fratello Gasparo, con cui era rimasto fino alla morte in fraterna, sul commercio internazionale con l'entroterra balcanico, in particolare di panni e di rascia, ma anche di grano, fichi e argento. La fraterna possedeva in città una bottega ben avviata, oltre ad alcuni laboratori di oreficeria; nella bottega i due fratelli svolgevano non solo attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di una gamma assai diversificata di prodotti, in prevalenza di natura tessile, ma finanziavano anche il traffico internazionale, anticipando a credito stock di merci da rivendere soprattutto in Bosnia. Esempio in tal senso era stato il contratto sottoscritto nell'ottobre 1455 dalla fraterna con Giorgio di Luca, a cui i due fratelli avevano anticipato alcuni lotti di merci con impegno a smerciarle in Bosnia «ad lucrum et perditam cum ipsis fratribus» – uno stock di panni, del valore di 44 ducati, «quos pannos teneatur vendere et finire in Bosnia prout eidem melius videbitur» e altre merci varie per un valore di 148 lire e 12 soldi, con l'obbligo di restituzione delle eventuali rimanenze al prezzo di costo, a patto che non fossero «devastate aut deteriorate» –, e concesso un mutuo di 20 ducati e 100 lire per l'acquisto colà di animali o altri beni da commerciare poi a Spalato. Per diversificare i propri investimenti, la fraterna si era dedicata, oltre al commercio, anche alle attività del mare; possedeva, infatti, un naviglio, ceduto per un terzo nell'aprile 1455 a Giorgio di Giovanni da Stagno, con l'obbligo per l'acquirente di esercitare la *patronia*, ossia il governo, la conduzione e lo sfruttamento dell'imbarcazione a fini commerciali. Inoltre, essa aveva ottenuto in diverse occasioni la conduzione delle rendite del mosto della confraternita di Santo Spirito, come era successo nell'agosto 1445, quando aveva acquisito tale appalto per una somma pari a 55 soldi per tino di vino³⁰.

³⁰ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 19r, 22r; k. 8, sv. 23.7, c. 326r; k. 10, sv. 24, c. 66r; k. 11, sv. 25.2, cc. 12r, 20r-v; sv. 25.5, cc. 163v, 233r; sv. 25.10, cc. 6r-v; k. 12, sv. 26.2, cc. 11r, 17v; k. 14, sv. 30.3, cc. 93v, 298r.

L'accumulazione del capitale commerciale aveva portato ben presto la fraterna a convertire i profitti generati dai traffici in investimenti immobiliari, per ovvie ragioni anche di prestigio e di reputazione sociale. Inizialmente i due fratelli si erano rivolti quasi esclusivamente al mercato urbano: nell'aprile 1445 avevano acquistato per 200 lire da Rada, vedova di Marino Hmelich, una casa in muratura sita nella città vecchia, su un terreno dell'abbazia di Santo Stefano de Pinis, confinante con altra casa degli stessi acquirenti; il mese successivo avevano acquisito per 25 lire i diritti su un luogo vacuo e in parte murato, sito sempre nella città vecchia, da Mara, vedova di Nicola Lupsich; qualche mese dopo, nel novembre dello stesso anno, erano entrati in possesso di un altro luogo vacuo e in parte murato, sito ancora nella città vecchia, stavolta per via di donazione (effettuata in loro favore da Dragissa Drasoevich); nel gennaio 1446 avevano conseguito dal nobile Michele di Francesco de Avanzio, per una cifra di 260 lire, tutti i diritti che questi deteneva su un terreno sgombro della città vecchia, confinante con alcuni immobili della stessa fraterna. Solo successivamente essi si erano aperti anche ad investimenti terrieri nella più prossima campagna spalatina o nel suo distretto: una terra lavorativa di circa 2 vreteni sita a Marjan, acquistata da Margherita di Giorgino nel marzo 1448 per 140 lire; una vigna sita a Primorje, comprata da Marco Lifcich nell'ottobre dello stesso anno per 15 lire; un terreno di circa 8 vreteni, sito a Kitožer, prelevato per 31 ducati nell'ottobre 1458 da Nicolò del fu Francesco Terzago; infine, un altro terreno di circa 10 vreteni, sito nel campo di Spalato, avuto per 120 lire da Vitcho Petrovich³¹.

Da ultimo, la fraterna aveva pure tentato di accaparrarsi una quota del mercato veneziano; ma senza grandi successi se, oramai già deceduto Baldassare, aveva dovuto subire un procedimento per debiti nel marzo 1473 presso la locale curia del mobile, per un obbligo commerciale non corrisposto nei confronti di Benedetto de Corbellis. Una volta morto, Baldassare era stato probabilmente sepolto nella tomba privata che la fraterna possedeva nella chiesa conventuale di San Domenico, nel pavimento giusto davanti l'altare maggiore, a riprova del successo personale e del prestigio conseguiti in vita dai due fratelli³².

³¹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, c. 283r; sv. 23.7, c. 298r; sv. 23.8, cc. 359v, 375v; k. 9, sv. 23.13, cc. 229v-230r; k. 12, sv. 26.2, cc. 19r-v; sv. 27.1, c. 40r.

³² DAZd, AS, k. 12, sv. 28.1, cc. 399v-400r; k. 14, sv. 30.3, cc. 57v-58r.

Anche Antonio del fu Lucetta Zezchovich, ambasciatore a Venezia per il popolo nel 1471 per chiedere spazi di partecipazione nella gestione contabile del comune, aveva fatto fortuna con i commerci. Il padre, Lucetta o Luca, titolare di una bottega in città, aveva avviato la sua attività specializzata nei traffici di panni con la Bosnia e nella compravendita di frumento dalle Puglie, con ramificazioni anche nell'imprenditoria navale, già negli anni '20 del Quattrocento, mettendo assieme un cospicuo patrimonio immobiliare e rivestendo più volte una delle poche cariche pubbliche riservata ai popolani, ossia la procuratoria dell'ospedale di Santo Spirito (entrambi indicatori dello status sociale acquisito e del prestigio ottenuto dalla famiglia)³³. Alla sua morte, Lucetta aveva lasciato la direzione dei commerci e la gestione dell'ingente capitale fondiario ai figli Antonio e Nicola, che avevano amministrato l'eredità paterna in condominio sino al 1478, quando i due fratelli avevano deciso di sciogliere la fraterna e provveduto alla divisione delle sostanze indivise. Ebbene, proprio tale ripartizione aveva dato la misura esatta del successo raggiunto, trasformandosi in una sorta di litania del patrimonio fondiario faticosamente accumulato dalla famiglia in anni di imprenditoria e attività mercantile, a glorificazione del nome della casata e del peso socio-politico nel frattempo assunto in città.

La liquidazione era stata effettuata, come in parte già visto, in due momenti distinti³⁴. In una prima fase, infatti, ci si era occupati della divisione degli immobili posseduti in città, assegnando ad Antonio la sua casa di abitazione sita nella città vecchia, con attigua muraglia, e una *domuncula*, ubicata sempre nella città vecchia, presso la dimora del nobile Zanzio de Albertis, e a Nicola tutti gli altri stabili e magazzini di proprietà comune (più, a titolo di conguaglio, un terreno a Lovret e un orto presso Santa Croce). Solo in una seconda fase si era proceduti alla ripartizione del grosso della proprietà, ossia la lunga trafila di terreni posseduti nel campo o nel distretto di Spalato, accompagnando ogni singola parcella del monte ereditario assegnata all'uno o all'altro fratello con l'indicazione della data di acquisizione dell'immobile. In tal modo si erano

³³ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 77r; k. 6, sv. 19.1, cc. 32v, 33v, 36r; sv. 19.3, cc. 30v, 32r, 33r, 35v; sv. 19.4, c. 28r; k. 8, sv. 23.4, cc. 159r, 160r, 187v-188r; sv. 23.7, cc. 303r-v; k. 9, sv. 23.12, c. 180r; sv. 23.14, cc. 259r, 301r; k. 10, sv. 24, c. 66r; k. 11, sv. 25.1, cc. 645r, 646r; sv. 25.2, c. 9r; sv. 25.9, cc. 11r-v, 209r.

³⁴ Cfr. *supra*, p. 77.

assegnati a Nicola due terreni a vigneto siti a Santa Trinità (acquistati nel 1412); un terreno arativo sito a San Cassiano; un terreno a vigneto a Glavičine (giugno 1427); un terreno a vigneto sito a Bol (febbraio 1439); un terreno a vigneto ubicato a Lusaz, comprato dal nobile Giovanni del fu Francesco Michacich nel 1461; un terreno a vigneto a Santa Trinità, uno in parte arativo e in parte a vigneto ubicato a Duje e un altro arativo sito a Marjan, acquistati dalla consorzeria cittadina dei Cambi nel 1462; un terreno a vigneto sito a Pijati (aprile 1404); un terreno in due appezzamenti in parte a vigneto in parte arativo ubicato a Duje, acquisito dal nobile Doimo di Stanco Gavosolich nell'ottobre 1457; tutti i terreni in parte arativi e in parte a pastinato siti sotto Santa Maddalena e divisi in più appezzamenti (comprati da più persone in diversi tempi); un terreno in parte a vigneto e in parte arativo a Smrdečac (ottenuto per cessione da Nicola Batalo, mugnaio); un terreno arativo e in parte a pastinato sito sempre a Smrdečac (giugno 1427); un terreno a vigneto ubicato sotto Visoka (giugno 1394); un terreno in parte a vigneto, in parte arativo e in parte incolto sito a Rogač (maggio 1433); un terreno in parte a vigneto e in parte incolto a Organ, e un secondo terreno in parte arativo e in parte a vigneto ubicato a Sirobuja, acquistati dal nobile Andrea di Giovanni de Grisogonis nel giugno 1444; infine, alcuni terreni in parte a vigneto, in parte arativi e in parte incolti, divisi in più appezzamenti, siti a Ravnice, acquistati in diversi tempi da svariate persone.

Ad Antonio, invece, erano toccati un terreno a vigneto sito a Gripe; un terreno arativo sopra Lovret, ottenuto per via di permuta; un terreno arativo ubicato a Križice, acquistato dal nobile Doimo de Madiis nel marzo 1401; un terreno a vigneto sito a San Nicola di Skalice; un terreno a vigneto a Bol (giugno 1427); un terreno a vigneto sito a Glavičine (ottobre 1445); un terreno a Špinut, comperato da ser Andrea de Grisogonis; un terreno in parte arativo e in parte a vigneto sito a Marjan (febbraio 1419); un altro terreno arativo ubicato sempre a Marjan, ottenuto per via di cessione dal nobile Antonio Stagno nel marzo 1413; un terreno a vigneto sito a Kman (giugno 1417); un terreno arativo a Kopilica; un terreno in parte a vigneto e in parte arativo sito a Firule (1444); un terreno arativo nella stessa località (novembre 1420); un terreno arativo ubicato a Smrdečac, acquistato dalla commissaria del fu Alessandro Baldi; un terreno in parte arativo e in parte a pastinato sotto *Petra Picta* (luglio 1416); un terreno incolto a Mrtojak (giugno

1444); un terreno a vigneto sito a Žnjan; un terreno in parte a vigneto e in parte arativo sotto *Petrargrande*, in due appezzamenti, acquistato da ser Antonio de Grisogonis nel giugno 1444; un terreno in parte a vigneto, in parte arativo e in parte incolto sito a Dilat, in più appezzamenti, acquistato dal nobile Micha de Madiis nel gennaio 1441; infine, un terreno in parte arativo e in parte a vigneto e un altro interamente arativo ubicati sempre a Dilat³⁵.

La divisione tra i due fratelli si era tradotta, insomma, in una minuziosa anamnesi della crescita patrimoniale della famiglia e della sua affermazione civica, che aveva inteso, appunto, celebrare il successo di una consorterìa popolana capace di imporsi nell'agone politico locale e recitare un ruolo affatto secondario nelle dinamiche comunitarie del tempo. Una ascesa sociale che era stata del resto sancita e per altra via esaltata appena qualche anno prima, nell'aprile 1474, dal matrimonio contratto da una sorella di Antonio, l'onesta «virgo» Maddalena, con il giovane nobile Marino del fu Luca Bilsich (con relativa dote di 300 ducati), che aveva dato allo stesso modo la misura della scalata compiuta dalla famiglia in pochi decenni e del blasone acquisito con i commerci e i traffici internazionali³⁶.

Tra i maggiori partner commerciali di Antonio e Nicola Zezchovich vi era stato Luca di Pietro Balestrarich, uno dei personaggi più impegnati politicamente nello scontro con il patriziato e che da tale confronto aveva acquisito crediti e rispettabilità, tanto da ricoprire diverse cariche di prestigio, come la conduzione del dazio della calcina prodotta nell'isola di Solta (nel 1468), l'esattoria delle decime del clero (1471), l'appalto in condominio delle rendite della mensa arcivescovile esatte nel campo di Spalato (1472) e l'ufficio del dazio del trentesimo (nel 1477), quest'ultimo, peraltro, esercitato con una certa supponenza, se aveva poi dovuto subire un processo criminale per abuso d'ufficio (per aver perseguito «indebite et iniuste» un caso di contrabbando di merci condotte illegalmente «ad loca turchis subiecta» senza previa licenza e «animo et intentione fraudandi trigesimum»)³⁷.

³⁵ DAZd, AS, k. 16, sv. 34.1, cc. 65v-66r.

³⁶ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, cc. 10r-11r.

³⁷ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 96v, 248bv-249br; k. 15, sv. 31.1, cc. 149r-v; sv. 32.2, cc. 100r-112r.

Non diversamente dagli altri profili sin qui delineati, pure Luca aveva costruito e poi consolidato la propria posizione economica e il suo status di eminenza socio-politica poggiando sui traffici, sull'imprenditoria e sulla circolazione del denaro. Ai più tradizionali commerci con l'entroterra balcanico aveva aggiunto l'importazione di legname dalla regione del Quarnero; aveva pure investito sul mercato veneziano, dove acquistava pepe e spezie da smerciare poi sulla piazza di Spalato. Il giro d'affari con i fratelli Zezchovich era stato di quelli importanti: avevano spesso operato in società, sia sul mercato continentale che su quello marittimo, anche se la loro collaborazione si era in fine conclusa in tribunale, dove Luca era stato citato per un debito importante di 120 ducati. Oltre che mercante Luca era stato imprenditore navale; possedeva un naviglio, in parte ceduto al nobile Nicola del fu Marino Iacovilich nell'ottobre 1467 per 90 ducati (credito poi girato a Battista di Giovanni da Gubbio per acquistare una partita di frumento e fave). La sua ostinazione nel diversificare gli investimenti e nel cercare sempre nuove fonti di profitto l'aveva portato, nell'agosto 1480, a costituire una singolare società con Giorgio del fu Manuele da Salonicco e suo nipote Giovanni «ad faciendum artem curaminis ad modum turcorum in diversis coloribus», in cui Luca avrebbe dovuto provvedere al rifornimento del cuoio necessario mentre i due cuoiai avrebbero messo il lavoro (con divisione dei guadagni in tre parti, sottratto prima il capitale anticipato dallo stesso Luca)³⁸.

Tra l'altro, la scalata sociale di Luca Balestrarich si era conclusa allo stesso modo di quella dei fratelli Zezchovich, ossia con un matrimonio di un membro della famiglia con un rampollo della nobiltà, nel suo caso straniera. Nell'agosto 1473, infatti, Luca aveva combinato il coniugio della sorella Andriola con il nobile Milutino Goicich, di Sebenico, per una dote di 270 lire: uno di quei matrimoni probabilmente di interesse contratti da una nobiltà in declino e in gravi ambascie economiche capaci, tuttavia, di infondere prestigio e reputazione a casate popolane intraprendenti e consapevoli del loro status come appunto quelle qui rapidamente delineate dei Balestrarich o degli Zezchovich³⁹.

³⁸ DAZd, AS, k. 12, sv. 28.2, cc. 4v-5r; k. 14, sv. 30.3, c. 22v; k. 15, sv. 31.1, cc. 295r, 297r-r; k. 17, sv. 34.4, cc. 156v-157r; k. 19, sv. 36.1, cc. 29r-v.

³⁹ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, c. 246v.

Capitolo 8

CITTADINI E FORESTIERI

1. Cives

Per quanto poco disciplinata dalla statutaria locale, la prima forma di adesione ai corpi comunitari della città era data, a Spalato come altrove nelle realtà comunali di area adriatica, dalla cittadinanza¹. Ancor prima dell'appartenenza al gruppo dei nobili o dei popolani, era l'afferenza alla comunità cittadina la struttura ordinativa di base del comune, quella su cui insistevano in maniera privilegiata le logiche di inclusione e ne distingueva solidarietà, obblighi e privilegi. Anche a Spalato, l'unità e la compattezza della società urbana e l'armonica convivenza dei diversi soggetti giuridici che ne facevano parte fondavano su una fitta trama di gerarchie verticali e di rapporti di solidarietà e partecipazione orizzontali (su cui torneremo nell'ultima parte del volume). L'ordine nasceva dal riconoscimento e dalla regolamentazione delle differenze e dalla loro combinazione in un sistema pluridimensionale, che era insieme gerarchico e condiviso. Peraltro, i vincoli di appartenenza erano difficilmente riducibili ad un unico profilo giuridico-formale: piuttosto che di un insieme di individui collegati al comune da una obbligazione esclusiva – la cittadinanza – bisognerebbe parlare di una pluralità di condizioni giuridiche differenti. A seconda del punto di osservazione, infatti, erano riconoscibili diverse categorie di soggetti di diritto: *ratione loci* i cittadini, i residenti e i forestieri; *ratione domicilii*, i cittadini e i residenti; *ratione originis*, i soli cittadini².

¹ NOVAK, *Nobiles, populus i cives*, pp. 11-12; ID., *Povijest Splita*, II, p. 239; RAUKAR, *Cives, habitatores, forenses*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 43-45; ID., *Hrvatsko Srednjovjekovlje*, p. 211. Sulla distinzione tra cittadini e residenti, sulla normativa per la concessione della cittadinanza e sulla cittadinanza per privilegio si sofferma ampiamente ora ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 35-44 (cui si rinvia anche per la relativa bibliografia).

² In generale, sui concetti di cittadinanza e residenza, si rinvia in particolare a P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*,

La cittadinanza implicava, dunque, varie e progressive distinzioni, a partire da quella fondamentale tra nobili e popolani, di cui si è già detto, per proseguire con quella altrettanto importante tra cittadini originari e cittadini acquisiti *ex privilegio* o *de gratia*, di cui si dirà meglio in seguito. Era considerato a pieno titolo *civis* (o oriundo o *terrigena*), senza bisogno di ulteriori conferme, chi fosse nato a Spalato da genitori liberi e legittimi di comprovata appartenenza alla comunità cittadina. Oltre che per discendenza da padre o avo cittadino (*iure sanguinis*), tuttavia, la cittadinanza originaria si acquisiva anche per nascita nel territorio spalatino (*iure loci*); in questo caso, però, era necessaria una successiva convalidazione del comune, che avviava un procedimento amministrativo presso il consiglio generale per accertare i natali e la residenza del richiedente. Di natura acquisitiva era pure la cittadinanza per privilegio, subordinata ad un iter altrettanto complesso, su cui ci soffermeremo ampiamente nel prossimo paragrafo³.

Roma-Bari 1999, pp. 1-50; utili pure le riflessioni da ultimo contenute in S. MENZINGER, *Introduzione*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di EAD., Roma 2017, pp. VII-XIV. Per un confronto con Venezia si vedano almeno: M. CASINI, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 133-150; A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993, in part. pp. 23-46; ROMANO, *Patrizi e popolani*, pp. 44-57; BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale*, pp. 19-63; E. ORLANDO, *Altre Venezia. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008, pp. 72-94 (da cui si sono ripresi in parte i concetti); R.C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010, pp. 17-49. Per una comparazione con Dubrovnik e più in generale con l'area dalmata: Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences: ethnic and religious minorities in medieval Dubrovnik*, in *Segregation, Integration, Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe*, a cura di D. KEENE - B. NAGY - K. SZENDE, London 2009, pp. 115-117; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 97, 326-336; Z. PEŠORDA VARDIĆ, *Orders of society in Ragusan narrative sources. The case of Cittadini Ragusei*, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the town in the narrative sources: reality and/or fiction?*, a cura di I. BENYOVSKY LATIN - Z. PEŠORDA VARDIĆ, Zagreb 2017, pp. 291-311 (con ampia bibliografia).

³ JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 115; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 97, 317, 326. Sulla sottile distinzione giuridica e semantica tra cittadini e popolani si sofferma ampiamente PEŠORDA VARDIĆ, *Orders of society in Ragusan narrative sources*, pp. 291-311, cui si rinvia. Ma su tale questione si veda pure, sebbene in riferimento a Venezia e all'area italiana, C. JUDDE DE LARIVIÈRE - R.M. SALZBERG, *'Le peuple est la cité'. L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XV-XVI^e siècle)*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 68/4 (2013), pp. 1113-1140.

L'appartenenza alla comunità cittadina garantiva un pacchetto di privilegi innanzitutto di natura economico-finanziaria, che contemplava la facoltà di investire o partecipare a società commerciali e artigianali e di iscriversi nelle locali confraternite e il diritto di acquisto e *dominium* di beni immobili. In una causa dibattuta presso la locale curia comitale nell'aprile 1429, Giacomo Damiani aveva contestato a Caterina, figlia di Boga Allegritti, la capacità di riscattare una terra vendutagli in precedenza da Marino, fratello di Boga, in quanto, avendo ella sposato un forestiero, Pietro Mudropetich di Sebenico, avrebbe perso lo stato di cittadinanza: «cum civis non sit, postquam nupta est forensi». La difesa aveva facilmente confutato, statuti alla mano, l'assunto di Giacomo, persuadendo, infine, i giudici a riconoscere che «dictam dominam Chaterinam esse civem Spalati» e che pertanto aveva tutti i diritti a compiere quell'operazione immobiliare⁴. Il cittadino, inoltre, godeva della più ampia libertà di movimento e commercio sia per terra che per mare, potendo contare sulle immunità ed esenzioni e sul sistema di tutele tessuto dalla città in Adriatico e nell'entroterra balcanico attraverso la stipulazione di accordi politici e patti commerciali⁵.

Oltre a privilegi di natura economica, la cittadinanza assicurava il godimento di limitati diritti politici, in quanto il privilegio originario di partecipazione al governo della cosa pubblica era stato da tempo riservato ai soli nobili, cui spettava, in regime di monopolio, la giurisdizione del comune e con essa l'accesso agli uffici di governo. Soprattutto, la cittadinanza spalatina fissava i confini giuridici tra soggetti di pieno diritto e soggetti esclusi in toto o in parte dalla protezione del comune. Il discorso sulla cittadinanza, infatti, attivava i complessi meccanismi di inclusione ed esclusione dal sistema di interazioni etico-politiche della comunità, innescando la dualità dentro/fuori e i dispositivi di accoglienza e di espulsione dal corpo civico cittadino. In sede processuale ciò si traduceva in una serie di tutele giurisdizionali specificatamente riservate ai soli *cives*, tra cui una limitazione dei soggetti autorizzati a testimoniare contro di loro, da cui erano per esempio tassativamente esclusi gli schiavi, e un rigido disciplinamento della concessione delle procure, che non potevano essere conferite «pro aliquo forense contra civem Spalatensem»⁶.

⁴ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 46r-v.

⁵ JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 116; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, p. 147; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 327, 330.

⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 35r; sv. 19.2, c. 14v.

Naturalmente, la partita dei privilegi connessi alla cittadinanza aveva una sua contropartita in vincoli e doveri; oltre all'obbligo di obbedienza e fedeltà al comune, o all'impegno generico di rispettarne le leggi e uniformarsi ai suoi ordinamenti, i doveri più vincolanti, quelli su cui si valutavano le concessioni della cittadinanza acquisita, erano fondamentalmente la contribuzione alle necessità finanziarie della città e la partecipazione alle milizie urbane. Lo status di cittadinanza fondava, infatti, su una reciproca obbligazione, che impegnava il comune a fornire protezione ai cittadini in cambio di servizi e contribuzioni. Tra questi, ovviamente, la solvibilità fiscale e la leva per la difesa della città erano ritenuti i *servitia debita* per eccellenza, ossia quelle prestazioni che misuravano all'istante la compattezza e l'integrità del sistema e ne esplicitavano al massimo grado le pratiche di appartenenza e condivisione⁷.

2. *La cittadinanza per privilegio*

Come detto, la cittadinanza per privilegio era subordinata ad un iter amministrativo complesso, di stretta competenza del consiglio generale: per ottenerla, bisognava dimostrare di aver risieduto stabilmente a Spalato per un determinato periodo (anche se mai precisato negli statuti), di essere in regola con l'adempimento dei doveri civici – in sostanza la partecipazione alle milizie cittadine e ai fabbisogni finanziari del comune – e di possedere beni immobili in città o nel distretto. Per quanto mai oggetto di una normativa specifica, almeno a livello statutario⁸, i meccanismi di acquisizione dello *status* di cittadino erano stati definiti dalla prassi sin dal pieno Trecento, quando, per far fronte alle ricorrenti crisi demografiche, si erano precisati i contenuti della cittadinanza acquisita, al fine di ripopolare la terra, regolare l'immigrazione spontanea e incentivare quella qualificata (in particolare mercanti e artigiani-imprenditori)⁹.

⁷ Cfr. M. VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civiltas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali*, pp. 114-122.

⁸ A differenza di Sebenico e Dubrovnik, dove la materia era disciplinata dagli statuti, imponendo nel primo caso per l'ottenimento della cittadinanza per privilegio una continuità di residenza in città per 12 anni e l'espletamento degli obblighi civili e nel secondo, oltre alla residenza stabile con la famiglia, il possesso di beni immobili: JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 117; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 330-331.

⁹ Ancora nel 1456 si continuava a incoraggiare con esenzioni fiscali l'immigrazione

Se gli statuti trecenteschi erano rimasti del tutto elusivi rispetto ai termini e ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza *de gratia*, erano stati di contro molto attenti a disciplinare le procedure di assimilazione degli stranieri «volenti[um] facere se cives Spalati». L'iter iniziava, presso il consiglio generale, con una domanda *ad personam* presentata dal candidato e con una prima valutazione *de visu* del richiedente da parte dell'assemblea riunita per l'occasione: «et debeat personaliter venire in ipso consilio ad hoc, ut quilibet consiliarius possit ipsum videre, si est recipiendus in civem civitatis Spalati nec ne». Vagliata la petizione, la decisione veniva presa dal consesso a maggioranza, che, in caso di accettazione, rilasciava un pubblico strumento, o carta di cittadinanza, a reciproca tutela delle parti, in cui si certificava il titolo acquisito con gli annessi benefici e l'impegno del nuovo cittadino a «subire et facere onera et obsequia realia et personalia tempore pacis et tempore guerre, sicut alij cives dictę civitatis». La pratica si concludeva con un solenne giuramento da parte del candidato, pronunciato sempre davanti all'assemblea – avendo una mano posata sulle scritture aperte, a maggiore corroborazione degli impegni assunti –, di osservare i «mandata potestatis, rectoris et communis civitatis», di mantenere stabilmente la residenza in città, di esserle fedele «et quod amicos dictę civitatis tenebit pro suis amicis et inimicos dictę civitatis tenebit pro suis inimicis», e di agire sempre nel rispetto e «ad honorem et bonum et pacificum statum» della comunità. Una volta acclamato cittadino dal consiglio, il neoeletto veniva registrato in un apposito libro, in cui venivano annotati pure gli eventuali immobili concessi dal comune per facilitarne i processi di integrazione «ad hoc, ut ipsa bona non possint alienari per illos novos cives ... in preiudicium communis Spalati»¹⁰.

Le pratiche per la concessione della cittadinanza *de privilegio* erano state ulteriormente precisate e codificate nel corso del secolo successivo, quando tali procedure avevano sempre più assunto un carattere solenne

qualificata in città, come era per esempio successo nel caso di Micovillo Pobogovich e Giovanni Vuchinich, pescatori di Traù, cui era stato promesso l'esonero per tre anni da ogni angheria e fazione della terra se fossero venuti ad abitare a Spalato con le loro famiglie: DAZd, AS, k. 11, sv. 25.2, c. 37v.

¹⁰ *Statut Grada Splita*, libro VI, cap. I, rubrica *De forensibus volentibus facere se cives Spalati*, pp. 748-750; cap. II, rubrica *De eodem*, p. 750; cap. III, rubrica *De eodem*, pp. 750-751. Su tali questioni si rinvia in particolare a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 166-167; MARGETIĆ, *Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko*, pp. 103-105; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 38-40.

ed erano state inserite in un cerimoniale civico altamente evocativo e dai forti richiami identitari e celebrativi. Radunato il consiglio generale «sono campane, ut moris est», la petizione del candidato veniva letta e presentata all'assemblea. Essa si presentava, dal punto di vista formale e stilistico, come una supplica, in cui il provvedimento di grazia era invocato facendo ricorso ai più persuasivi espedienti retorici, quali l'impegno a «conversari in civitate Spalati mercando et alia negotia faciendo», così da contribuire alla prosperità economica della città e al suo benessere comune, o il desiderio «grandissimo» e l'amore «cordialissimo ... d'exaltare et honorare questa famosa città di Spalato, chossì in comune chomo ancho in particolarità». Divulgata la supplica, prendeva la parola un nobile consigliere, incaricato di perorare la causa e persuadere l'assemblea, con una arringa dai toni volutamente enfatici e accalorati, circa le virtù e i meriti del supplicante e i guadagni che ne sarebbero derivati per la comunità:

surgens ad arengam consuluit de parere suo super dicta petitione, quod attentis meritis et virtutibus ac sufficientia et bonis operibus, in quibus dictus suplicans expertus fuit se exercendo pro honore serenissime dominationis nostre et huius civitatis in cunctis occurrentibus, idem ... suplicans ex nunc ... habeatur in cive, et civis efficiatur Spalatensis, ac pro cive reputetur, haberi et tractari habeat, ut petit, faciendo omnes angarias civitatis Spalati solitas et debitas, uti faciunt alii cives Spalati secundum formam statuti comunis et consuetudinum civitatis.

A quel punto la petizione veniva messa ai voti e accettata – all'unanimità o a maggioranza – o respinta. In caso di parere favorevole, il candidato veniva autorizzato ad accedere «in medio dicti consilii» dove, in maniera pubblica e solenne, prestava giuramento di fedeltà e dedizione alla città sul crocefisso o sui vangeli aperti: «et factus civis coram domino comite et regimine in pleno et generali consilio praedicto personaliter constitutus adhibito sibi iuramento fidelitatis, iuravit tactis corporaliter scripturis secundum formam statutorum»¹¹.

¹¹ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 76-77, n. 3, pp. 156-157, n. 24, pp. 184-187, n. 35, pp. 190-191, n. 37.

Peraltro, basta scorrere i nomi e le biografie dei nuovi cittadini per accorgersi immediatamente che la cittadinanza per privilegio era una forma di appartenenza alla città in qualche modo esclusiva, in quanto riservata a quelle persone che per le loro benemeritenze e per la loro certificata reputazione economica potevano tornare utili alla comunità. Prima ancora della continuità di residenza o del possesso di immobili in città, erano il credito economico e la funzionalità sociale i criteri utilizzati per misurare il grado di radicamento comunitario e valutare l'opportunità di concedere o meno simili privilegi di cittadinanza. In particolare, l'eminenza economica era ritenuta già di per sé elemento indiscutibile di appartenenza e partecipazione civica, in quanto individuava quantomeno una intraprendenza e una consuetudine alla gestione del bene comune ritenuti del tutto funzionali alla crescita materiale della città e alla sua prosperità. Si trattasse di Francesco di Bartolo Cambi o di Giacomo Terzago, di Battista di Giovanni da Gubbio o di Baldassare de Columbus da Venezia, solo per fare alcuni nomi di cittadini per privilegio creati nella prima metà del XV secolo, siamo di fronte a soggetti altamente qualificati dal punto di vista commerciale e finanziario, ossia a uomini d'affari di comprovata reputazione in città, da tempo residenti nella terra e in relazione d'affari con le maggiori famiglie cittadine, accreditati di una ottima fama e adusi a recitare un ruolo di supremazia socio-economica capace di arrecare «immensis beneficiis et honoribus ... huic civitati et civibus»¹².

In sostanza, la cittadinanza per privilegio aveva ulteriormente allargato i confini dell'appartenenza alla comunità, introducendo una nuova categoria di *civilitas*, altrettanto inclusiva delle altre, caratterizzata dalla supremazia economica, dalla reputazione pubblica e dalla funzionalità sociale. Essa era per lo più composta da persone dedite al grande commercio internazionale, al mercato del credito e all'imprenditoria manifatturiera, capaci di un ruolo trainante nell'economia cittadina e di una preminenza sociale che consentiva loro ampi margini di operosità, anche se non strettamente politica, e di iniziativa pubblica. Per ricchezza e dinamicità, infatti,

¹² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 184-187, n. 35. Cfr. JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 118; G. TODESCHINI, *La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell'Italia dei secoli XIV-XV*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011, pp. 105, 110, 114, 117; VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica*, pp. 135, 138-139.

essi erano del tutto equiparabili alla nobiltà e al popolo maggiore, con cui condividevano affari, interessi e amicizie (come vedremo più avanti), oltre che la reputazione civica e la consapevolezza di rappresentare un ingranaggio essenziale della comunità e un elemento trainante del suo benessere economico¹³. Era stato con tale coscienza identitaria che nel gennaio 1481 Battista di Giovanni da Gubbio aveva presentato una supplica al comune per la concessione di un ridotto lungo la marina dove poter ricoverare le sue imbarcazioni: ricordando che da molti anni

cum l'anima et cum el corpo et cum ogni mia facultà me redussi sotto
le ale et umbra de quella [signoria], deliberando cum fidelissimi servitii
viver et morir et mie fioli similmente amaistrar come di mie portamenti
a cadaun bisogno de la mia signoria,

servendo appunto la comunità con fedeltà e assoluta dedizione, attraverso una intensa e assai lucrativa attività di commercio e finanziamento, che non aveva bisogno di ulteriori precisazioni, in quanto era meglio lasciare «dir ali altri» quanto lui ha aveva fatto per la città in tanti anni di residenza. Era stata l'occasione non solo per ribadire la sua piena appartenenza alla comunità spalatina, acquisita sin dal 1439 con l'ottenimento della cittadinanza per privilegio, ma anche la consapevolezza del ruolo sociale e della eminenza economica recitati in città e delle benemerienze acquisite con la sua partecipazione attiva al progresso civico ed economico della stessa¹⁴.

Una volta ottenuta, la cittadinanza per privilegio non solo era vitalizia, ma trasmissibile agli eredi; un'eventuale rinuncia, in quanto ritenuta una grave mancanza di fiducia e un tradimento verso la comunità, comportava l'automatica espulsione dalla città e dal distretto e l'interdizione futura ad essere nuovamente ricevuto «in civem Spalati». Essa poteva, tuttavia, essere revocata, in caso di mancato rispetto degli obblighi sottoscritti al momento della sua concessione, in particolare la continuità di residenza e la solvibilità fiscale nei confronti del comune. Era quanto successo nel dicembre 1480 a Bernardino Cavogrosso, privato del privilegio ottenuto in data imprecisata con apposito strumento «in quo dicitur factum fuisse civem Spalatensem

¹³ JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 334-336, 400-402; VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica*, pp. 128, 135, 141-142; PEŠORDA VARDIĆ, *Orders of society in Ragusan narrative sources*, pp. 293-294.

¹⁴ DAZd, AS, k. 19, sv. 36.3, c. 79v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 156-157, n. 24.

cum heredibus suis» in quanto dopo di allora non aveva sostenuto «onera et factiones» della città¹⁵.

3. Forenses

Benché immigrati e stranieri, soprattutto di area balcanica, rappresentassero una porzione rilevante della popolazione, sul piano giuridico il loro riconoscimento scontava le omissioni e le incongruenze di disposizioni normative su tale materia lacunose e spesso contraddittorie. A Spalato, infatti, il concetto di straniero era rimasto a lungo fluido e impreciso, designando genericamente la categoria composita dei non cittadini, ossia di quanti esclusi dal sistema di garanzie, protezioni e solidarietà assicurato dalla cittadinanza. In sostanza, è possibile abbozzare il regime giuridico cui era sottoposto lo straniero solo attraverso una stretta comparazione con il cittadino, soppesandone i rispettivi ruoli, diritti e tutele; procedendo, dunque, per approssimazioni successive, attraverso una definizione in negativo degli spazi di solidarietà e partecipazione da cui era escluso e una progressiva ricostruzione delle incapacità e degli impedimenti giuridici cui era soggetto. In tal senso il forestiero era colui che non era legittimato a partecipare pienamente alla vita sociale, politica ed economica della città, godendone in pieno dei benefici; era l'escluso, cui non era nemmeno garantita (quantomeno a pieno titolo) la protezione giuridica e amministrativa del comune; era l'estraneo, separato a tal punto dalla comunità da ignorarne completamente «leges et statuta»¹⁶.

¹⁵ *Statut Grada Splita*, libro VI, cap. IV, rubrica *De eodem*, p. 752; DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, c. 164r.

¹⁶ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.2, cc. 23r-24r. Sulla posizione dei forestieri a Spalato, analizzata alla luce degli statuti locali, si rinvia a NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 263-264; Ž. RADIĆ - I. RATKOVIĆ, *Položaj stranaca u splitskom statutarnom pravu*, «Adrias», 12 (2005), pp. 193-230. Più in generale, sulla loro condizione in area dalmata, si vedano: RAUKAR, *Cives, habitatores, forenses*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 139-149; A. CVITANIĆ, *Pravni položaj stranaca u srednjovjekovnoj korčulanskoj komuni*, «Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu», 36/5-6 (1986), pp. 591-605; A. BIRIN, *Pravni položaj stranaca u statutima dalmatinskih općina XIV. st.*, in *Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne društvene znanosti HAZU*, vol. 20, Zagreb 2002, pp. 59-94; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, pp. 118-120, 126-132; SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara*, pp. 189-198; A. BIRIN, *The Foreigner and Ownership Rights in Eastern*

In particolare, era fatto divieto ai forestieri di acquistare immobili in città, se non previa autorizzazione del consiglio generale (che si doveva pronunciare a maggioranza), fatta eccezione per gli stranieri oramai stabilizzati, equiparabili ai *residentes*, ossia per quanti dimoranti a Spalato da almeno sei mesi e in regola con le «factiones, onera ... et collecta» del comune¹⁷. In sede giudiziaria, nonostante le tutele generiche garantite ad ogni soggetto presente e operante in città, il forestiero, per poter intentare causa contro un cittadino, doveva prestare in via preventiva adeguata fideiussione «de omnibus expensis fiendis in presenti causa», ossia presentare ai giudici una persona capace, munita di cittadinanza e in possesso di beni sufficienti a garantire l'obbligazione; era quanto successo nel febbraio 1478 a Stefano Testa, da Traù, costretto a chiedere a Girolamo del fu Francesco Cambi, cittadino di Spalato, di garantire per lui in tribunale in quanto forestiero e privo di beni stabili in città, «chome è consueto a dimandar da li forestieri et stranie persone pro expensarum futura satisfactione». Inoltre, in caso di delitto, offesa o ingiuria violenta effettuata da uno straniero ai danni di un cittadino, la legge autorizzava ad agire per via sommaria e privata, garantendo la totale impunità al *civis* «dummodo ille civis, qui offenderit forensem, legitime probet coram rectore Spalati, quod forensis prius percusserit dictum civem»¹⁸.

La posizione dello straniero era rimasta dunque, dal punto di vista giuridico, laterale e accessoria, quando non propriamente marginale: egli era allo stesso tempo dentro e fuori la comunità, incluso ed escluso, vicino e lontano. Il forestiero rappresentava inoltre, in quanto mai del tutto accettato come membro effettivo e giuridicamente riconosciuto del *corpus* civico, una minaccia per la collettività, anche quando familiarizzato con l'ambiente, risultando di conseguenza costantemente soggetto a misure di

Adriatic Medieval Communes, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property*, pp. 455-468.

¹⁷ *Statut Grada Splita*, libro I, cap. XXI, rubrica *Quod nulle possessiones vendi possent alicui forensi absque licentia maioris partis consilij*, pp. 364-366; *Statuta Nova*, cap. VIII, rubrica *Quod forenses, qui steterint in Spalato ultra medium annum, faciant factiones*, pp. 810-812. Cfr. BIRIN, *The Foreigner and Ownership Rights*, pp. 461-462.

¹⁸ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. XLVIII, rubrica *De civibus facientibus iniustas questiones contra forenses*, p. 512; libro IV, cap. XXXI, rubrica *De rixa facta inter civem et forensem*, pp. 628-630; cap. XXXII, rubrica *De forensibus offendentibus cives Spalati*, p. 630; DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 113r-132v.

disciplina e controllo e talora anche di esclusione da parte degli organi di governo cittadini (con misure di interdizione rivolte soprattutto contro i morlacchi, cui durante tutto il Quattrocento erano state poste limitazioni al pascolo nel distretto spalatino e in particolare nelle terre e isole di proprietà comunale)¹⁹.

In realtà, il concetto di straniero era ben più complesso, e andava al di là delle barriere innalzate dal diritto. Esso passava attraverso molteplici meccanismi di auto ed etero-definizione che rimandavano ai contesti di provenienza e accoglienza, allo *status* economico e alla collocazione sociale, all'attività esercitata, alla fama e alla reputazione generale dei nuovi venuti. Nei fatti, la definizione di forestiero veniva sormontata da altre qualifiche, come la *natio* di appartenenza, la professione, il possesso di immobili e le reti di relazione, che ne determinavano al massimo grado la condizione. La sua non era una figura socialmente univoca. Al suo interno vi trovava posto uno spettro molto ampio di situazioni: dall'artigiano qualificato al salariato senza alcuna specializzazione; dall'ospite di passaggio all'immigrato stabilmente residente; dal mercante affermato al mendicante, al vagabondo e all'emarginato. Di conseguenza la sua effettiva posizione dipendeva dal tipo, qualità e volume di relazioni che egli riusciva ad instaurare con la comunità cittadina; dall'atteggiamento e dalle aspettative della collettività nei suoi confronti; non ultimo, dalla coscienza che egli aveva di sé (e del gruppo di cui faceva parte) e dalla sua capacità di aprire spazi di dialogo e comunicazione con la cittadinanza, di interagire con essa, di partecipare ai suoi riti e di sposarne i valori e gli ideali civici. La categoria di straniero era, insomma, una categoria molto fluida, a tratti generica, tendenzialmente composita, in rapporto spesso di marginalità e di estraneità con la cittadinanza ma mai di totale esclusione²⁰.

¹⁹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 74v. Sulla estraneità/pericolosità dello straniero pagine illuminanti in TODESCHINI, *Visibilmente crudeli*, pp. 52-56, 294-295.

²⁰ T. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, «Historijski zbornik», 33-34 (1980-1981), pp. 139-209 (poi in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 69-140, in part. pp. 85-91); TODESCHINI, *Visibilmente crudeli*, p. 243; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 118; BIRIN, *The Foreigner and Ownership Rights*, p. 460; ORLANDO, *Migrazioni mediterranee*, pp. 52-59 (da cui si sono riprese in parte le riflessioni).

4. *L'immigrazione dai Balcani*

Dal punto di vista numerico, la componente principale dei flussi migratori convergenti su Spalato era di provenienza balcanica. L'immigrazione slava dai Balcani era un fenomeno antico, che da sempre aveva inciso sulla configurazione demografica della città, provocando nel tempo una profonda e progressiva slavizzazione della sua popolazione, a partire dalle fasce più povere e marginali²¹. Sino alla metà del Quattrocento essa aveva mantenuto i caratteri di una immigrazione spontanea, costante e non controllata, anche se sostanzialmente legata ai fabbisogni demografici della città; quasi mai, infatti, si era proceduti ad una regolamentazione dei flussi in entrata o alla definizione di misure di contenimento dell'inurbamento degli slavi, in gran parte tollerati o tacitamente favoriti per necessità (del tutto normali in una città di antico regime) di ripopolamento della terra e per le esigenze strutturali del suo mercato del lavoro. Solo in congiunture particolari si erano adottate politiche più consapevoli di incentivazione dell'immigrazione, per lo più rivolte al reclutamento di manodopera qualificata, al fine di risanare settori produttivi in difficoltà o favorire l'impianto di nuove manifatture. Peraltro, si era trattato di immigrazione facilmente integrabile nel tessuto urbano, in quanto la stragrande maggioranza degli immigrati dall'entroterra balcanico era del tutto assimilabile alla popolazione locale per lingua, costumi e religione (con la sola eccezione dei morlacchi, diversi per cultura e di religione greco-ortodossa)²².

Era stato nella seconda metà del XV secolo che la pressione migratoria dai Balcani aveva assunto una natura emergenziale, in seguito alla conquista del continente da parte dei turchi e in particolare della caduta della Bosnia in mani ottomane nel 1463. L'inarrestabile avanzata turca aveva allora liberato i flussi migratori in direzione delle città della costa dalmata, che in maniera sempre più incontrollata avevano riversato su Spalato e le

²¹ Si vedano a tal proposito i dati e le riflessioni proposti in ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 25-17, 77-83.

²² PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 165; RAUKAR, *Cives, habitatores, forenses*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 139-149; RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 85-91; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 6, 56-57; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, pp. 123-125; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 30-31; SCHMITT, *Addressing Community*, pp. 141-142.

altre città litoranee centinaia e centinaia di profughi in cerca di un rifugio e di una nuova sistemazione – spesso, come vedremo, temporanea – in luoghi più sicuri e ospitali (per affinità linguistica, culturale e religiosa). Non disponendo di fonti statistiche, i dati sono difficilmente quantificabili. Ma tutte le evidenze documentarie disponibili confermano la dimensione del fenomeno e la sua incidenza sugli equilibri demografici della città; in pochi decenni Spalato aveva conosciuto una esplosione demografica fuori controllo, che nemmeno le espulsioni, per lo più spontanee, verso le coste italiane avevano saputo ammortizzare, portando solo allora la città a toccare, con ogni probabilità, i 10.000 abitanti²³.

Si è già detto dell'impatto degli immigrati, in particolare di area bosniaca, sui meccanismi di reclutamento del lavoro artigianale e in particolare sui contratti di apprendistato; allo stesso modo si è già rilevata la prepotente espansione della città oltre le mura e lo sviluppo brusco e repentino del borgo e dei sobborghi in direzione del monte Marjan e del campo di Spalato²⁴. A tal punto la popolazione era aumentata, per effetto di una rapida e inarrestabile immigrazione, che la situazione nel borgo si era fatta in breve esplosiva, tanto da necessitare la nomina di un apposito capitano, con funzioni di vigilanza e polizia interna della terra. Nel gennaio 1480, infatti, Damiano Moro, provveditore di Dalmazia, di concerto con Marco Bondumier, conte della città, preso atto che nel borgo di Spalato da qualche tempo in qua si erano «hincinde radunate molte famiglie de diverse generation et sorte, chi de Turchia et chi d'altrove», in fuga dalla minaccia turca, e verificato trattarsi di un luogo aperto, dove ognuno poteva entrare e uscire a piacere «et damnizar li habitanti in quello et farsi far altro per la grande habilità et comodità», con evidenti conseguenze in termini di sicurezza del borgo e dell'intera terra, aveva deliberato di istituire «uno

²³ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, pp. 174, 181; RAUKAR, *Dalmatinski grad i selo*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 36-37; ID., *Cives, habitatores, forenses*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 139-149; ID., *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 155-160; ID., *Hrvatsko Srednjovjekovlje*, p. 174; BENYOVSKY LATIN - BUKLIJAŠ, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu*, p. 645; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 56-57; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, pp. 123-125; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 30-31; MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, pp. 76, 93-101; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 74; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 42-47.

²⁴ Cfr. *supra*, pp. 111-112, 115, 125-126.

che habbi titolo et autorità di capitano come per tutte le altre terre che hanno borghi». La scelta era allora caduta su Bartolomeo da Cattaro, uomo di grande esperienza e di «ottima pratica», oltre che profondo conoscitore della lingua «slaviana che è summamente necessaria», con salario annuo di 200 lire. A lui erano stati affidati la custodia del borgo per il «pacifico et quieto governo d'essi borgezani, vegiando et sforzando de dì et di notte» e il controllo della mobilità, con facoltà di trattenere e denunciare al rettore eventuali persone sospette e malfattori; le operazioni di guardia lungo il perimetro delle mura cittadine, «atiò che se spia, veda et intenda chi va et chi vien et de tutto quello sentirai imaginarsi et trovarsi immediate ne darai notitia»; la sorveglianza sul contrabbando; infine, la licenza di sequestrare armi non autorizzate e di imporre le dovute penalità a quanti disattendessero ai loro obblighi di ronda attorno alla terra²⁵.

Oltre a ciò le fonti documentarie traboccano di riferimenti e testimonianze sull'immigrazione balcanica, capaci, seppur in maniera preterintenzionale e frammentata, di far affiorare brandelli di umanità e squarci di vissuto importanti per comprendere appieno le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno migratorio e delineare i processi di incorporazione dei nuovi venuti in città. Come in molte altre vicende simili, quella dei figli di Iurio di Glamoč, nella Bosnia Orientale, era stata una migrazione a tappe. I cinque figli di Iurio, Stefano, Radoio, Radoe, Radichio e Pietro, si erano inizialmente trasferiti, circa alla metà del secolo, dalla città natale a Uskoplje, sempre in Bosnia, e poi da lì a Petrova. Dopo la morte del padre, essi avevano deciso di spostarsi, per ragioni di sicurezza e di opportunità, verso «has partes maritimas». Radoio era stato il primo a partire, «dimissis bonis dictis fratribus qui erant in fraterna», senza portare nulla con sé, «quia ivit pro acquirere aliquid tam pro se quam pro fratribus». I fratelli l'avevano tosto seguito, costretti dalla congiuntura politica e dalla povertà a «ire per mundum» in cerca di miglior fortuna; in particolare Stefano si era trasferito a Spalato, dove era morto nel 1468, mentre Pietro e Radoe, dopo aver raggiunto la costa dalmata, avevano deciso di oltrepassare l'Adriatico, trovando il primo ricetto a Venezia, il secondo in Puglia (da cui aveva continuato per diverso tempo a mandare del denaro ai fratelli, per il loro sostentamento). Quando Stefano era giunto a Spalato, stante la sua

²⁵ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 282-287, n. 67, pp. 288-289, n. 68, pp. 288-291, n. 69.

condizione di estrema indigenza (nonostante portasse con sé qualche capo di bestiame), aveva trovato riparo «in illam domum comunis ad Pistoriam ubi omnes pauperes solent se reducere eo existente male in ordine cum sua uxore, qui nulla bona habebant nec etiam panos in dorso et vivebant de elemosina». Attraverso il lavoro aveva presto trovato il riscatto dalla sua condizione di povero migrante, riuscendo in breve ad acquistare casa in città e a condurre una vita dignitosa con la sua famiglia, nella piena accettazione della comunità locale²⁶.

Anche Radichio Radossalich (figura su cui torneremo) era emigrato da Jajce, in Bosnia, dopo il 1460 per ragioni di agio e tranquillità; assieme alla moglie aveva preso residenza a Spalato, «sub umbra allarum nostre illustrissime dominationis Venetiarum pro maiori securitate personarum suarum et bonorum suorum», dove aveva fatto fortuna commerciando con la sua terra di origine e dove aveva rapidamente scalato le posizioni sociali, tanto da essere insignito, in data imprecisata, della cittadinanza per privilegio. Radoslavo Bilossevich, infine, si era trasferito a Spalato per le stesse ragioni, ossia per scampare «a periculis que tunc manebant» nella sua terra d'origine; una volta in città aveva acquistato una piccola casa allora «desolata atque dirupta et pluribus indigebat expensis pro reparatione»²⁷.

Tali fonti documentarie, oltre a ragguagli sui percorsi migratori e sui processi di prima accoglienza in città, risultano di grande utilità anche per delineare le successive fasi di integrazione dei nuovi arrivati nella comunità di accoglienza, di norma fondate su alcuni passaggi (più o meno) obbligati, quali una sistemazione abitativa, un lavoro e la formazione di una famiglia. Il primo passo verso l'aggregazione nel tessuto cittadino era stato, nelle vicende appena narrate di Stefano di Glamoč e di Radoslavo Bilossevich, la disponibilità di un alloggio: una casa messa a disposizione dal comune per dare primo ricetto ai migranti in difficoltà presso Porta Pistura, non per nulla la porta d'accesso alla città per quanti provenienti dall'entroterra balcanico, nel caso di Stefano; una *domuncula* mezza diroccata e pertanto economicamente accessibile anche per un povero immigrato, nel caso di Radoslavo. Il radicamento in città proseguiva con l'acquisizione di un lavoro e la stabilizzazione di un impiego. Facendo di nuovo riferimento alla storia di Stefano di Glamoč, questi, dopo la sua venuta a Spalato, aveva cominciato

²⁶ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 22r-v, 163v-164r.

²⁷ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.3, c. 31v; k. 17, sv. 34.4, cc. 164v-165r.

ad esercitare l'arte del calzolaio; con i soldi racimolati aveva quindi aperto una taverna per la mescita del vino al minuto, acquistato inizialmente «in credencia»; sempre lavorando «et alia faciendo» si era costruito una posizione, sia a livello economico che sociale, di tutto rispetto, tanto da lasciare alla sua morte una consistente eredità a da nominare dei commissari per la sua gestione contabile e patrimoniale. La tappa successiva nei processi di integrazione nella comunità urbana era la formazione di una famiglia, meglio se sposando un indigeno, in quanto il matrimonio con un locale aveva l'effetto di accelerare l'inserimento dell'immigrato nelle reti di solidarietà e di partecipazione comunitarie. Stefano Pritilcich, originario anch'egli della Bosnia, era arrivato a Spalato vedovo della prima moglie, sposata in patria, e portandosi appresso il figlio avuto da quella sua prima relazione, di nome Pietro. Una volta trovata una adeguata sistemazione abitativa per sé e per il figlio e aver avviato la sua attività, si era dato da fare per procurarsi una moglie, consapevole della funzione esercitata dal matrimonio in termini di radicamento, trovando infine «unam mulierem bone condicionis», con la quale era vissuto solo un anno prima della sua morte (il tempo, tuttavia, di lasciarla gravida). Essendo morto intestato, il comune spalatino aveva nominato nel febbraio 1468 dei tutori per il figlio di primo letto e per la figlia nata postuma da quel suo secondo matrimonio, di nome Girolama, a conferma che il matrimonio con una cittadina di Spalato e la sua condizione di residente stabile gli avevano già garantito quelle tutele giuridiche che in caso contrario non gli sarebbero state allo stesso modo assicurate²⁸.

L'impetuosa spinta migratoria, oltre a comportare un eccesso di abitanti del tutto incompatibile con le risorse e il mercato del lavoro di Spalato, aveva aumentato oltre misura la pressione sul territorio e sui suoi mezzi di sussistenza, provocando in breve fisiologici processi di espulsione della popolazione eccedente, in particolare tra le fasce più deboli e quelle di più recente immigrazione in città, costretta a sua volta a spostarsi verso lidi più ricettivi e accoglienti, massime le più prossime coste italiane. Le condizioni di esistenza, fattesi per molti insopportabili, e i cedimenti di una economia incapace, per quanto sin allora florida e in salute, di gestire una simile emergenza e di garantire ai più il minimo necessario per la loro sopravvivenza, avevano provocato un esodo migratorio di segno opposto, ossia in

²⁸ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 22r-v, 163v-164r; k. 17, sv. 34.4, cc. 160r-161r, 164v-165r.

suo unico erede in caso di morte senza figli. Anche Iurai Nicolich, migrato ad Ancona qualche mese più tardi, aveva deciso di espatriare «*gratia melioris fortune*», alla ricerca di quelle opportunità di lavoro e di affermazione personale che la sua terra non sembrava più in grado di offrirgli. Maestro Nicolò, sarto, era partito nel 1472 «*pro conferendo se ad alia loca*» con tutta la famiglia, compreso il nipote Nicolò di quattro anni, nonostante l'opposizione del padre naturale, rimasto in città, che aveva contestato con forza la sottrazione del figlio e la sua conduzione in terra straniera. Miliza, rimasta orfana ancora minorenni, aveva abbandonato Spalato in una data imprecisata assieme alla zia paterna, che «*me menò in la Marcha*», dove si era sposata e aveva messo su famiglia. A sua volta Millasino Costadinovich si era risolto di trasmigrare a Recanati nel 1470, dove già viveva suo fratello Gregorio, «*desiderans in sua senectute ire ad standum apud suum fratrem*», nonostante avesse ancora moglie a Spalato, cui aveva donato i suoi pochi beni immobili prima di imbarcarsi per l'Italia. Qualcuno, dopo essere emigrato e avere fatto fortuna (non sempre) all'estero, decideva di fare ritorno in patria, giusto in tempo per chiudere la propria esistenza nella terra natia. Era quanto successo a Radoslava, emigrata con il marito in Puglia, ma poi rimpatriata nel 1478, dopo la morte del coniuge, per ricongiungersi con la famiglia di origine e recuperare il patrimonio frettolosamente lasciato al momento della sua dipartita, forte delle nuove disponibilità accumulate in terra straniera³⁰.

In alcuni frangenti, anche se poco documentati, era lo stesso comune a disporre l'espulsione di migranti indesiderati, così esercitando una azione di regolazione/contenimento dell'immigrazione spontanea, che, tuttavia, si era fatta sempre più debole e impalpabile man mano era cresciuta l'emergenza demografica e la situazione era divenuta via via più ingovernabile. Per esempio, nell'estate del 1454, in una fase appena precedente al periodo di più intensa criticità, coincidente con i decenni finali del secolo, il comune aveva fatto fronte all'arrivo incontrollato di decine e decine di «*bossinenses*» ordinando il loro smistamento oltremare. Tra maggio e giugno aveva bloccato un primo arrivo di bosniaci in città, approntando un punto di accoglienza appena fuori Porta Pistura e poi organizzandone l'allontanamento dalla terra; nel successivo luglio aveva decretato l'espulsione di altri

³⁰ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 263v-264r; k. 15, sv. 31.1, cc. 5r-v, 210v, 221r; k. 17, sv. 34.4, cc. 123v-124v; sv. 34.6, cc. 166r-168v.

176 poveri bosniaci, incaricando Antonio Guastapan da Molfetta ed Elia, patroni di navigli, di condurli in parte in Puglia e in parte nelle Marche, a spese della comunità (che si era anche accollata i costi per il vitto e per la concessione di qualche elemosina); infine, nell'ottobre dello stesso anno aveva ordinato il respingimento di alcune persone «venientes ex locis morbatis», non meglio identificati, per ragioni di sicurezza igienica e di tutela sanitaria della terra³¹.

5. *Le altre comunità straniere*

In pieno Quattrocento la città ospitava pure una numerosa comunità italoфона, quantificabile forse in qualche centinaio di persone, composta in particolare di pugliesi, toscani e veneziani, ma con qualche rilevante presenza anche di abruzzesi, marchigiani e lombardi. Si trattava per la gran parte di mercanti impegnati nel grande commercio marittimo – collegante Spalato ai maggiori terminali italiani, dalle piazze pugliesi a sud dell'Adriatico sino a Venezia, nella sua estremità settentrionale –, incentrato sullo scambio di derrate alimentari e di materie prime per la manifattura e la cantieristica. Molti, tuttavia, avevano sviluppato una particolare attenzione anche per le potenzialità offerte dal mercato balcanico (e non solo quello minerario), di cui erano sempre pronti a sfruttare ogni opportunità e occasione. Essi avevano da tempo assunto un ruolo di primaria importanza in città, vivendo e operando a fianco e spesso in società con i maggiori mercanti indigeni; si occupavano di commercio, ma non disdegnavano affatto il mercato del denaro, il *business* bancario, l'industria manifatturiera o le attività di servizio, in particolare quelle connesse al trasporto marittimo (in qualità di armatori o di noleggiatori di barche); inoltre, erano del tutto integrati nella comunità locale, parlando la stessa lingua franca – il volgare veneziano o altri idiomi italiani – degli operatori commerciali spalatini e professandone la stessa confessione religiosa (quella cattolica romana). In alcune figure chiave – si pensi ai già incontrati Francesco di Bartolo Cambi, originario di Firenze, a Battista del fu Giovanni da Gubbio o al veneziano

³¹ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.12, cc. 2r-3v, 5v, 9r. Sulla vicenda si veda pure RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, poi in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, p. 155.

Ventura Engleschi Meraviglia –, tali mercanti avevano giocato un ruolo trainante dell'economia locale, non solo esercitando il commercio, ma fungendo anche da finanziatori dei traffici internazionali e dell'industria manifatturiera e creando importanti collegamenti, attraverso le loro reti di alleati, collaboratori e partner, con le maggiori economie italiane del tempo, in particolare Firenze e Venezia³².

Per quanto numerose, le comunità straniere insediate a Spalato non avevano mai raggiunto un grado di istituzionalizzazione tale da essere individuate come soggetti particolari, formalmente organizzati e dotati di uno statuto giuridico autonomo e riconosciuto; si trattava semmai di gruppi del tutto informali, costituiti sulla base della provenienza e della lingua per perseguire obiettivi e interessi comuni e garantire ai propri conterranei, in caso di necessità, servizi minimi di accoglienza e sostegno materiale e spirituale. Per la gran parte tali *nationes* erano alimentate da una mobilità che rimaneva ciclica, stagionale e circolare, ossia caratterizzata da persone che frequentavano regolarmente la città, ma per periodi limitati; la mobilità lineare, rivolta all'insediamento più o meno permanente nella terra, era più rara, anche se non erano certo infrequenti i casi di mercanti (come quelli sopra citati) che avevano alla fine scelto di dismettere i panni del viaggiatore stagionale e di fermarsi, talvolta per sempre, in quello che era nel frattempo diventato il centro d'azione (e d'elezione) dei loro traffici e affari³³.

Se i veneziani e in particolare i mercanti provenienti dalle coste centro-meridionali della penisola italiana erano soprattutto interessati al rifornimento e al commercio di prodotti alimentari e di materie prime (e alle collegate attività di servizio e trasporto), non lesinando, soprattutto i primi, di spingersi ben addentro al continente balcanico per perseguire i propri interessi, i fiorentini e i toscani si erano per lo più specializzati nella rimessa di panni, di medio-bassa qualità, utilizzati anch'essi come merci di scambio, in Dalmazia come in Bosnia, per l'ottenimento di prodotti alimentari

³² JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 121; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 29, 36-39. Ma sui mercanti italofoeni si veda ora, più nel dettaglio, E. ORLANDO, *Mercanti "italiani" a Spalato nel XV secolo*, «Reti Medievali Rivista», 20/2 (2019), pp. 1-39.

³³ D. JACOBY, *Nuovi e mutevoli orizzonti: verso ed oltre l'Oriente mediterraneo*, in *Storia d'Europa*, III, *Il Medioevo*, a cura di G. ORTALLI, Torino 1994, pp. 1166-1168; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, pp. 121-122; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. XIX-XX, 34, 240-241.

e minerari da smerciare poi in area italica. Non a caso erano stati proprio i toscani a tentare l'impianto in Dalmazia di una manifattura tessile locale per la realizzazione di panni di lana da esportare nell'entroterra, con esiti più o meno fortunati; a Spalato, tuttavia, non si era andati al di là dell'installazione di una tintoria, peraltro di giurisdizione pubblica, specializzata nella tintura e rifinitura dei tessuti, e della generica incentivazione della produzione locale di rascia, ossia di panni di scarsa qualità lavorati con lana balcanica³⁴.

In specie i fiorentini avevano pure svolto un ruolo primario nel mercato del denaro e nella gestione di operazioni bancarie, arrivando a coniugare con grande abilità i propri interessi commerciali e finanziari in città con le reti d'affari toscane già attive a Venezia e soprattutto in Puglia. Non si era, però, mai arrivati all'apertura a Spalato di una filiale afferente a una delle grandi *holding* economiche e bancarie fiorentine, anche se forse un tentativo in tal senso c'era stato, quando nell'estate-autunno del 1448 membri di due tra le più importanti famiglie mercantili gigliate, ossia Bernardo di Antonio Peruzzi e Giovanni Albizzi, avevano soggiornato per qualche mese in città per smerciare un carico di grano di provenienza pugliese e per compiere alcune operazioni di intermediazione finanziaria³⁵.

A implementare la già copiosa comunità veneziana vi erano i membri della famiglia del conte e del suo staff, oltre a quelli dell'*entourage* dell'arcivescovo di Spalato, nel periodo in oggetto quasi sempre un veneziano, tratto come il rettore dalle maggiori famiglie patrizie lagunari. In particolare, il reclutamento dei cancellieri della città – figura chiave della vita amministrativa e civica della comunità – era per legge riservato ai cittadini veneziani, la cui preparazione giuridica e notarile avveniva sia nelle scuole della città marciara che nel vicino *studium* patavino. Ma anche i maestri impiegati nelle scuole di grammatica spalatine, dove i rampolli delle maggiori famiglie locali si impraticavano con la lingua latina e affinavano, an-

³⁴ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 337, 378-381; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. XXIV-XXV, 40, 47, 50-54, 76-77; ANDRIĆ, *Commoners' Ownership in Medieval Cities*, pp. 386-387. Per un quadro generale della presenza fiorentina in area dalmata nel basso medioevo si veda T. RAUKAR, *I fiorentini in Dalmazia nel secolo XIV*, «Archivio Storico Italiano», CLIII/4 (1995), pp. 657-680 (poi con il titolo *Firentinci u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, in RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 53-67).

³⁵ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, c. 200r; sv. 23.13, cc. 217r-v, 250r-251r. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. XVIII-XIX, 39-41, 240-241.

che in termini di scrittura, la lingua franca dei commerci e delle transazioni economiche, erano per lo più di origine veneziana, come quel Cristoforo de Nava, maestro di grammatica e rettore delle scuole della città, ricompensato all'unanimità nel novembre 1440 per le sue benemeritenze con la concessione della cittadinanza per privilegio³⁶. Sempre legata all'ambiente del conte era la guarnigione stanziata a custodia del castello di Spalato, eretto sulla marina a sud della città per esigenze di presidio e difesa da attacchi nemici; essa era composta da un centinaio di soldati, per lo più italiani ma in parte anche tedeschi (nonostante il divieto fatto nel 1458 dalla dominante di arruolarvi croati, ungheresi e appunto alemanni), sotto gli ordini di un castellano sempre di nomina veneziana. Pur essendo loro interdetto il coniugio con donne indigene, i matrimoni misti erano molto frequenti; alcuni di loro, dopo il servizio militare, si insediavano stabilmente in città, intessendo relazioni profonde con i nativi sia a livello economico che sociale. Era quanto successo a Nicolò del fu Francesco Terzago, potente conestabile di origini lombarde, che aveva dato dimostrazione di grande valore ed esperienza soprattutto in occasione dell'acquisizione del castello di Almissa, nel 1443, di cui aveva poi ottenuto la condotta; ma a tal punto radicato nella comunità spalatina da mettere su famiglia – era sposato con una veneziana, Elena de Quaranta, da cui aveva avuto quattro figli maschi, Girolamo, Pietro, Giovanni e Ventura –, agire in più occasioni come procuratore o come giudice arbitro in dispute locali e avere in appalto, sempre nel 1443, la prestigiosa conduzione delle entrate della mensa arcivescovile³⁷.

Accanto alle *nationes* italiane, era presente a Spalato anche una piccola, ma vivace e molto attiva, comunità greca, che formava con i morlacchi e qualche raro serbo residente in città una modesta minoranza ortodossa,

³⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 158-161, n. 26. G. PRAGA, *Maestri a Spalato nel Quattrocento*, in ID., *Scritti sulla Dalmazia*, a cura di E. IVETIC, Rovigno 2014, pp. 382-383; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 330-332, 343-344, 403-404; JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences*, p. 121; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 95-98, 242. Per un confronto con la situazione delle scuole e dei maestri nella vicina Dubrovnik ora N. VILLANTI, *Maestri di scuola a Ragusa (Dubrovnik) nel Medioevo, 1300-1450*, «Dubrovnik Annals», 22 (2018), pp. 7-50.

³⁷ DAZd, AS, k. 6, sv. 20, cc. 113v-114v; k. 8, sv. 23.5, cc. 201r, 208v-r; k. 9, sv. 23.10, c. 490v; sv. 23.11, cc. 51r-v; k. 15, sv. 32.1, cc. 34v-35r; k. 16, sv. 33.3, c. 27r; k. 17, sv. 34.5, cc. 31v-32r; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 248-249, n. 54. Cfr. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 332.

distinta dalla grande maggioranza della popolazione di confessione cattolico-latina. Tra di essi, un ruolo di spicco aveva avuto Dimitri Mosuro (o Mussurro), originario di Candia, cui era stata concessa la cittadinanza per privilegio nel novembre 1440. Nel luglio 1447 si era sposato in seconde nozze proprio con una nipote del succitato Nicolò Terzago, Caterina, figlia del fratello Giovanni, con dote di 800 lire; nello stesso mese aveva maritato la figlia Giovanna a Giovanni da Sermene, assegnandole in dote 200 ducati e una casa sita nella città vecchia di Spalato. Oltre a Giovanna Dimitri aveva avuto dalla prima moglie un secondo figlio, di nome Giovanni, emancipato nel febbraio 1449, cui nell'occasione aveva ceduto a titolo di dono una casa grande, ubicata nella città nuova, altre abitazioni in città e una terra lavorativa a Visoka, nel campo di Spalato. A suggello della sua intraprendenza e operosità economica, aveva ottenuto nel 1455 la conduzione dal comune del dazio del trentesimo³⁸. Le fonti, invece, passano completamente sotto silenzio la presenza in città di una comunità ebraica, pur essendo attestata una sinagoga sita nella città vecchia, «ad Matterias», nelle vicinanze della cattedrale di San Doimo (confinante con un piccolo terreno vacuo del comune, concesso all'incanto nel maggio 1473 a Girolamo Tovarovich, con licenza di innalzarvi una fabbrica potendosi addossare ad un muro dello stesso edificio di culto). Tale immobile risultava essere di proprietà nel maggio 1455 di Blasio Sempcich, originario di Klis, che in tale data l'aveva venduto per 937 lire e 13 soldi a Luca di Nicola per estinguere un debito maturato con il nobile Michele di Francesco de Avanzio, da cui aveva comprato negli anni diverse partite di panni per i suoi commerci nell'entroterra balcanico³⁹.

6. *Biografie e narrazioni*

Quando nel luglio 1413 a Francesco di Bartolo Cambi era stata conferita la cittadinanza *de privilegio* per le sue benemerenze econo-

³⁸ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 158-159, n. 25; DAZd, AS, k. 9, sv. 23.11, cc. 91v, 93v; sv. 23.14, cc. 276r-v; k. 11, sv. 25.5, cc. 237r-238r. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 352-353, 361.

³⁹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.4, cc. 171r-v; k. 11, sv. 25.5, cc. 170v-171r; k. 15, sv. 31.1, cc. 228r-v. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 352.

miche e imprenditoriali, Spalato non era ancora entrata a far parte del Commonwealth veneziano. Egli si era da qualche tempo trasferito in città provenendo da Firenze, dove aveva avviato una florida compagnia commerciale, inizialmente specializzata nell'importazione e vendita di panni fiorentini e nelle collegate attività bancarie di finanziamento degli scambi triangolari tra Spalato, Firenze e Venezia. Francesco, infatti, aveva costruito le sue fortune operando in stretta consociazione con il Banco Medici e in particolare con la sua filiale veneziana, presso cui transitavano gran parte delle merci poi fatte confluire sul mercato spalantino. Era sposato con Zanobia, figlia di Bartolomeo di Pietro Chiarini, un ramo della famiglia fiorentina dei Davanzati residente a Spalato almeno dal 1360 e sin dal 1397 insignita della cittadinanza acquisita; il fratello, Arnerio Chiarini, e un cugino, Ranieri Davanzati, erano attivi sulla piazza di Venezia, rappresentando, assieme a Niccolò Cambi, agente medico nella stessa città, gli interlocutori privilegiati di Francesco sul mercato veneziano⁴⁰. Una volta stabilizzatosi in città, pur continuando l'attività di credito e finanziamento, aveva diversificato i propri interessi commerciali, rivolgendo una maggiore attenzione ai caratteri strutturali del mercato locale, in particolare alla sua domanda di prodotti alimentari e di materie prime per la manifattura cittadina. Aveva, così, concesso mutui o formato società commerciali per l'importazione di biade, orzo e frumento dalla Puglia, in cambio dell'esportazione colà di rascia di produzione locale, ma anche di calcina o lana di provenienza dalmata o di cotone e pepe acquistati sul mercato veneziano. Solo per fare qualche rapido esempio, nell'autunno del 1428 aveva costituito una società «ad lucrandum» con Andrea Bilbracich, cui aveva partecipato con un capitale di 100 ducati; nell'ottobre del 1435 si era accordato con Marco da Fara per lo smercio di 570 braccia di rascia in terra di Puglia; nel 1435 aveva finanziato le attività di Marino Allegretti, risultando suo creditore per 158 ducati e 33 soldi; nel luglio 1436 aveva riscosso un credito di 90 ducati da Antonio Bitini, a nome di Bonaccorso Adimari di Firenze, suo partner commerciale sul mercato pugliese; nel 1446 si era indebitato per

⁴⁰ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 76-77, n. 3; DAZd, AS, k. 6, sv. 19.2, c. 26v; k. 11, sv. 25.4, cc. 78r-v; sv. 26.2, cc. 35r-36v. Cfr. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 391; *Firentinci u Dalmaciji*, p. 66; F. BETTARINI, *I fiorentini all'estero ed il catasto del 1427: frodi, elusioni, ipercorrettismi*, «Annali di Storia di Firenze», 6 (2011), pp. 45-46, 50.

200 ducati con il nobile Marino del fu Francesco Massarich «pro certis suis rationibus et causis invicem habitis» sempre nei porti del regno di Napoli; nel marzo 1448 era andato all'incasso di un credito di 134 ducati maturato nei confronti di Antonio di Marco Milunich, con cui aveva stretto compagnia; nell'aprile dello stesso anno aveva acquistato da Coluccio de Sanda, da Rodi Garganico, una ingente quantità di olio, frumento e orzo proveniente dall'Abruzzo, con l'impegno di quest'ultimo a consegnare la merce a Spalato in buono stato e nei tempi stabiliti in modo tale da permetterne l'immediata rivendita sul mercato cittadino; negli stessi mesi, infine, aveva formato una società per la compravendita di frumento con Lucetta di Nicola Zezchovich, di cui nell'aprile 1449 stava ancora riscuotendo i dividendi⁴¹.

Per massimizzare il valore della propria impresa, Francesco non aveva disdegnato nemmeno gli investimenti nel mercato immobiliare, al fine di acquisire quella stabilità e quel prestigio che solo la terra gli poteva garantire. A tal fine, nel novembre 1429 aveva acquistato da Marco, barbiere, un terreno edificabile sito nella città nuova, «prope ortum Sancti Iacobi et prope muralias heredum Thome Serichie» (dove già possedeva alcune botteghe e magazzini, alcuni dei quali siti in piazza San Lorenzo, che utilizzava per le proprie attività o affittava ad altri mercanti); nel maggio 1444 aveva comperato da Civitano Dragozetic un vigneto di 16 vreteni e mezzo sito a Dilat, nel campo di Spalato; nel marzo 1445 era entrato in possesso di un altro vigneto nella stessa località, confinante con altre sue terre, pagando al venditore, Mariza del fu Milar Runaç, una somma di 32 lire; nei mesi successivi aveva ulteriormente implementato il suo patrimonio immobiliare a Dilat, aggiungendovi nel dicembre 1445 un vigneto e un frutteto, acquistati per 28 lire da Matteo Vucoslavich da Traù, e nell'aprile 1446 una vigna di circa 4 vreteni, vendutagli da Micovillo Runcich per 40 lire⁴². Si potrebbe dire che egli agisse con l'anima (e le strutture mentali) del mercante, ma con la prospettiva di garantirsi, anche attraverso l'investimento fondiario, una rapida ascesa sociale e l'inclusione nella comunità nobiliare. In tale ottica non sorprende affatto il

⁴¹ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 27v, 31r; sv. 18, c. 20v; k. 6, sv. 19.2, cc. 22v, 38r; sv. 19.3, cc. 32r, 33r, 35v; k. 9, sv. 23.10, c. 460r; sv. 23.12, cc. 172r-173r; sv. 23.14, c. 297r.

⁴² DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 60v; k. 8, sv. 23.4, c. 164r; sv. 23.6, cc. 275v-276r; sv. 23.8, c. 373v; k. 9, sv. 23.9, c. 412r; sv. 23.14, c. 331r.

matrimonio combinato nell'ottobre 1446 tra la figlia Lucrezia e il nobile Marino Massarich, con cui Francesco era da tempo in affari, per una dote pari a 300 ducati; era stata l'occasione per acquisire parte di quella rispettabilità e crediti che avrebbero poi spalancato alla sua famiglia, nel XVII secolo, l'accesso al tanto ambito status nobiliare⁴³.

Il suo testamento, redatto nel giugno 1453, poco prima della morte, aveva dato la dimensione esatta della reputazione raggiunta da Francesco e della rete di relazioni intessuta in decenni di attività con le forze eminenti della città e la sua élite mercantile. Egli aveva innanzitutto chiesto di essere sepolto nel convento di San Domenico, a cui aveva lasciato 10 lire per la fabbrica della chiesa, destinando la stessa somma anche all'altro convento mendicante, quello dei francescani, per la sua anima (ennesima riprova dello stretto legame intessuto anche a Spalato tra il mondo della mercatura e la spiritualità e l'offerta devozionale degli ordini mendicanti). Inoltre, per testimoniare la sua piena appartenenza alla comunità spalatina e la sua totale identificazione con quella collettività che giusto quarant'anni prima l'aveva accolto nel suo seno e gli aveva tributato la cittadinanza per privilegio, aveva donato altre 3 lire «ala comunità de Spalato per l'anima mia nella fabbrica delle mura di Spalato». Ovviamente, non si era nemmeno dimenticato delle sue origini italiane, stanziando una somma ragguardevole per l'effettuazione a suo nome di alcuni pellegrinaggi nei maggiori centri devozionali della penisola: a Roma; nel santuario mariano fiorentino della Santissima Annunziata, dove aveva chiesto di deporre un doppiere «e una magine de cira de mia statua»; nella basilica di Loreto; e da ultimo nel convento di San Francesco di Assisi. Pur nominando suoi eredi universali i figli (tra cui Antonio, Benedetto, Girolamo e Niccolò), a cui aveva lasciato l'intero patrimonio a condizione che lo gestissero e ne beneficiassero in fraterna, non si era dimenticato dell'amata moglie, con cui aveva condiviso l'immigrazione a Spalato e i processi di integrazione in città, ordinando ai figli di obbedirle finché restasse in vita «e non faciendo questo ch'ella gli possa chacciare di chasa e torre loro hongni libertà». Inoltre, aveva preteso che i terreni a vigneto posseduti a Dilat, frutto, come visto, di successive implementazioni e di mirati accorpamenti, rimanessero integri, con divieto di vendere, alienare o impegnare l'immobile o alcune sue parti. Infine, aveva nominato quali suoi commissari testamentari, assieme alla moglie, tre esponenti di quel mondo mercantile e nobiliare con

⁴³ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.10, cc. 459v-460r.

cui Francesco in vita aveva avuto maggiormente a che fare, ossia Ranieri di Lorenzo, Andrea di Marco e il genero Marino Massarich⁴⁴.

I figli di Francesco, oltre a continuare le attività commerciali e finanziarie del padre, si erano ritagliati spazi sempre più rilevanti anche nella vita civile e politica della città, come militanti attivi nella comunità popolana. Antonio, come detto, in quanto esponente di rilievo «de populo», era stato nominato nel 1471 nel neocostituito ufficio di revisore contabile della comunità, con compiti di supervisione dei bilanci del comune e di controllo del massaro di estrazione nobiliare. L'anno successivo il fratello Niccolò era stato insediato nella funzione di turcimanno del tribunale locale, carica anch'essa di nuova istituzione, prescelto per le sue qualità umane e il suo impegno civico ma anche per la sua «aptitudinem ... ad simile exercendum officium»⁴⁵. Nella stessa carica era stato poi riletto nel 1473. Peraltro, l'ufficio di turcimanno aveva significato per lui una sorta di rivalsa sociale, in quanto negli anni precedenti aveva patito il discredito di una situazione debitoria pesante, al punto da essere incarcerato per i molti debiti contratti con il comune e diversi altri mercanti, «ad que debita minime nec ullo modo potest satisfacere», e da subire su istanza della moglie Elisabetta il sequestro cautelativo dei beni ad assicurazione della sua dote (la quale aveva pure ottenuto, «propter necessitatem famis», non avendo «unde possit sibi et filiis suis ac marito subvenire», l'autorizzazione in deroga alla normativa vigente di alienare tali beni dotali)⁴⁶. Girolamo, infine, aveva svolto alcuni servizi minori di pubblica valenza, come la conduzione delle rendite del monastero di San Benedetto nel 1480; ma la misura vera del suo successo era stata data, appena qualche anno prima, nel luglio 1476, dal matrimonio contratto con Marchesina, figlia di uno dei mercanti più facoltosi ed eminenti della città, Ventura Engleschi Meraviglia, che gli aveva portato in dote un patrimonio ingente in terre, beni mobili e capitale liquido, pari ad un valore di ben 1.000 ducati⁴⁷.

Se Francesco Cambi aveva rappresentato una delle personalità di spicco della comunità mercantile toscana (e più latamente dell'Italia centrale,

⁴⁴ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 213v-214v.

⁴⁵ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 248bv-249bv; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 274-275, n. 63, pp. 276-277, n. 64. Cfr. *supra*, p. 176.

⁴⁶ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 69r; k. 15, sv. 31.1, cc. 142r-145v.

⁴⁷ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.1, cc. 199v-200r; k. 19, sv. 36.1, c. 10r.

di cui faceva parte un'altra figura di assoluto rilievo e di grande impatto nell'economia locale, ossia quel Battista di Giovanni da Gubbio su cui la bibliografia si è già ampiamente soffermata⁴⁸), proprio Ventura Engleschi Meraviglia era stato invece uno dei personaggi più in vista della comunità veneziana, capace allo stesso modo di trainare, con i suoi finanziamenti e la sua intraprendenza commerciale, l'economia spalatina per tutto il periodo che qui interessa⁴⁹. Originario di Venezia, Ventura si era trasferito a Spalato anteriormente al 1429, anno in cui aveva avviato la sua prima compagnia commerciale con il nobile Paolo Vulcini e il fiorentino Francesco del fu Nicola Bueri, operando per qualche tempo anche come fattore di Alessandro Baldi da Sassoferrato; in una data imprecisata aveva ottenuto la cittadinanza per privilegio⁵⁰.

Ben presto il Meraviglia si era specializzato nel commercio, in particolare di panni, con la Bosnia. A tal proposito, come già detto, egli aveva costituito con il compatriota Baldassare de Columbis, nel febbraio 1446, una società finalizzata all'apertura e all'avviamento di una bottega a Jajce, che avrebbe dovuto fungere da filiale in terra bosniaca delle attività commerciali e finanziarie dei due mercanti. Nell'occasione essi si erano accordati per una compagnia di cinque anni con divisione degli utili alla pari. Ventura avrebbe rifornito Baldassare di ogni merce, quali sale, olio, rascia, panni e altre ancora, «a luy serà de bisogno in quel paese»; Baldassare avrebbe curato la gestione materiale della bottega, avendo piena libertà nella conduzione dei commerci. Ogni anno Baldassare avrebbe ricevuto dal socio merci per un valore di 500 ducati, con l'unico divieto di vendere la mercanzia a credito, se non dietro costituzione di pegno; alla fine di ogni anno contabile egli avrebbe, inoltre, dovuto rendicontare tutti i guadagni effettuati e le perdite subite dalla compagnia. Nonostante la piena soddisfazione di entrambi e gli utili in attivo, la società era stata sciolta anzitempo, nel giugno 1447, e i ricavati equamente suddivisi.

⁴⁸ Cfr. RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 285-296. Ma cfr. *infra*, pp. 326-329.

⁴⁹ Qualche cenno in: M. ŠUNJIC, *Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st)*, Sarajevo 1996, p. 324; E.O. FILIPOVIĆ, *Gli Italiani nella Bosnia medioevale*, in *130 anni degli Italiani in Bosnia-Erzegovina*. Raccolta di studi della tavola rotonda, Sarajevo 2013, p. 56.

⁵⁰ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 55v; k. 6, sv. 19.2, c. 41r.

Accantonato per qualche tempo il progetto di una filiale commerciale a Jajce, nel novembre 1449 Ventura aveva stretto con lo stesso Baldassare de Columbis un contratto di colleganza sempre finalizzato al commercio di panni in terra bosniaca: a finanziare l'operazione era stato in questo caso Baldassare, il quale aveva conferito un capitale in merci (oltre ai panni, anche sale) pari ad un valore di 600 ducati. Ventura si era impegnato dal canto suo a smerciare tali mercanzie a Jajce o a Jezero, «dove a mi meglio parerà». Al termine della prestazione i due soci si sarebbero divisi gli utili (ma anche rischi e perdite) alla metà. Qualche anno dopo, tuttavia, nel giugno 1453, le parti si erano di nuovo accordate per ritentare l'impresa dell'impianto di una filiale commerciale in Bosnia, sempre con sede a Jajce, con un contratto di quattro anni e la spartizione delle rendite alla metà. A finanziare l'impresa era stato stavolta Ventura, con un capitale iniziale in panni e merci di 400 ducati; a Baldassare era di nuovo spettata la gestione della bottega, con divieto però, viste le aumentate criticità dell'area, a trafficare nelle aree ritenute più pericolose «né occultamente né palexe, con nisuna persona ezeto con re di Bosna». Nemmeno allora l'impresa aveva goduto di miglior fortuna, visto che Baldassare era venuto a morte prima della scadenza della compagnia; anzi, i beni rinvenuti nella bottega di Jajce erano stati oggetto nel 1456 di un sequestro cautelativo su istanza del nobile Andrea di Marco, che rivendicava un grosso credito nei confronti del defunto (208 ducati, di cui 117 ducati e 4 lire e 14 soldi ancora inevasi). A quel punto Ventura aveva tentato, seppur con fatica, di dimostrare che i beni sequestrati appartenevano a lui e non al suo socio, chiedendo la revoca del provvedimento di confisca, il dissequestro delle scritture contabili della compagnia, «sine quibus videri non poterant rationes predictae», e la consegna delle merci requisite, lamentandosi che a causa di quella ingiunzione «forsitan perdet multos debitores suos, videlicet propter fugam quam aripient aut propter denegationem quam facient propter concursum temporis». Solamente dopo un accordo privato stabilito tra le parti, Ventura aveva ottenuto di rientrare in possesso e «in sua gubernatione» dei beni sequestrati, così da scongiurarne la dispersione e che «malo modo ac per malam viam ducantur», con facoltà di vendere le merci recuperate e di esigere quanto dovutogli dai debitori trovati insolventi nella contabilità di Baldassare; ma solo in attesa che il tribunale di Spalato

si pronunciasse sulla questione e stabilisse chi tra i contendenti avesse «meliora e potiora iura» sui beni in oggetto (con impegno di Ventura, nel caso fossero accertate le giuste rivendicazioni di Andrea, di saldargli il credito maturato con il socio «per ratam»)⁵¹.

Negli stessi anni in cui si precisava l'impresa di una filiale commerciale a Jajce, Ventura Meraviglia aveva intensificato i suoi investimenti sul mercato bosniaco, finanziando diverse altre imprese o stringendo compagnie allo stesso modo impegnate nello smercio di panni e prodotti alimentari in terra bosniaca. Così, solo per fare qualche esempio, egli aveva concesso nel settembre 1447 a Vlahco Vucavich, originario da Vesela Straža, in Bosnia, un mutuo di 64 ducati «pro panis et aliis mercimoniis sibi datis et venditis»; nel dicembre dello stesso anno aveva anticipato a credito panni e merci «de sua statione» a diversi mercanti bosniaci – Radoslavo Dragasilich, Radoslavo Peticich, Nicola Vlachignich e Radichio Radossalich, tutti provenienti da Jajce – per capitali variabili tra un minimo di 35 ducati, 4 lire e 14 soldi e un massimo di 386 ducati; nel febbraio dell'anno successivo aveva finanziato, con cifre simili in panni e altre merci (per un massimo di 176 ducati), l'attività commerciale di Radoslavo Lucarich, Radichio Novacovich e Petouf Milacich, i primi due provenienti da Jajce, il terzo da Jezero; ancora, nel dicembre dello stesso 1448 aveva mutuato a Pribichio Milacich, da Jezero, altri 62 ducati «et hoc pro pano et aliis mercantiis sibi datis et venditis de sua statione»; infine, nel maggio 1449 aveva stanziato in favore di Radoslavo Dobrocovich, da Ragusa, ma residente a Jajce, di Radichio Radossalich e di Gregorio Iurgevich, sempre di Jajce, rispettivamente 161 ducati, 77 ducati, 4 lire e 4 soldi, e 34 ducati, 2 lire e 13 soldi in panni e altre mercanzie. Nel mentre finanziava a pioggia i traffici con la Bosnia e riforniva a credito i commercianti bosniaci impegnati stagionalmente a fare la spola tra Spalato e l'entroterra, egli aveva pure stretto compagnia commerciale, nel 1448, con i nobili Pietro di Marco e Nicola di Matteo de Albertis per «se invicem et in societate mercari et traficare» negli stessi spazi balcanici⁵².

⁵¹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 390r-v; k. 9, sv. 23.16, c. 370r; sv. 23.12, c. 212r; k. 10, sv. 24, cc. 35r-v; k. 11, sv. 25.2, cc. 39v, 44v, 48v-49r. Cfr. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 337, 380-381.

⁵² DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 2v, 7v-8r, 10v-11r, 29v, 38r; k. 6, sv. 19.3, c. 2v; k. 9, sv. 23.12, cc. 162v, 183r-v.

Dopo aver investito molto nel commercio tessile con l'area balcanica, Ventura, a partire dalla metà del secolo, aveva cominciato a diversificare maggiormente le sue attività e le merci trattate, guardando maggiormente ai mercati adriatici, oltre a quello spalatino, e allo smercio di prodotti alimentari o di manufatti di produzione locale (forse anche in ragione delle mutate condizioni ambientali dell'entroterra balcanico, che avevano reso più incerti e difficoltosi i traffici con le terre bosniache). Per esempio, tra l'agosto e l'ottobre del 1455 egli aveva acquistato assieme a Francesco Tomèi da Padova diverse partite di formaggio, per un valore complessivo di quasi 3.000 lire, da smerciare sulle piazze italiane; negli stessi mesi aveva costituito una società con Gasparo Radivoy finalizzata al commercio di fichi; nell'ottobre dello stesso anno si era impegnato a versare 100 ducati in una grossa compagnia stretta con Battista del fu Tommaso da Padova, i nobili Michele di Francesco de Avanzio e Gregorio di Pietro, Battista di Giovanni da Gubbio e Nicola Carepich per l'acquisto di frumento a Otranto e il suo commercio a Spalato (impegno poi disatteso per motivi dalle fonti non specificate); nel marzo 1462 aveva venduto a Martino Marcovich, orefice, 6.000 libbre di perle e una certa quantità di piombo per una cifra complessiva di 180 ducati; nel febbraio 1468, infine, aveva co-finanziato, assieme a Giacomo Cipriani, l'avvio di una bottega a uso commerciale in città, affidata a Martino Maroevich, immettendo nell'impresa un capitale iniziale di 440 ducati, con divisione delle rendite in tre parti uguali, un terzo per il conduttore e i rimanenti due terzi per i finanziatori, ammonendo che «fazando voi bene dal canto vostro ve avrete a laudar di me, e non fazando bene e non atendendo ai fati de la botega, come me avete promesso, i voio esser in mia libertà de poderve tor la botega» (pur essendo «certo che dal canto mio et vostro se farà el dover, come è costuma de bone persone»). Nel contempo aveva anche incrementato la sua presenza sul mercato veneziano, che ovviamente ben conosceva, spingendosi sino a frequentare le lontane piazze atlantiche, e in particolare il porto commerciale di Londra. Non a caso nell'aprile 1469 Ventura aveva ordinato con lettera di cambio su Londra di pagare in sterline, al cambio di 53 sterline e mezzo al ducato, a Tommaso Mocenigo, suo beneficiario, i 50 ducati che avrebbero dovuto versargli a Venezia, a estinzione di un debito, Antonio de Matos e Giorgio di Pietro, orefice, di Spalato. L'operazione era però saltata in quanto i due spalatini non avevano saldato il loro obbligo. Per questo, al suo ritorno a Spalato, Ventura aveva denunciato l'infrazione presso il tribunale locale,

pretendendo non solo la liquidazione del debito, ma anche il saldo degli interessi nel frattempo maturati, pari ad altri 10 ducati; non avendo di che pagare, Antonio aveva dovuto cedergli una sua vigna sita a Duje e Giorgio una barca comprensiva di tutti i corredi⁵³.

Ovviamente, per ottimizzare i profitti, Ventura aveva sempre coniugato il commercio internazionale con l'attività di armatore e di imprenditore navale. Egli, infatti, possedeva una flottiglia mercantile, che periodicamente rinnovava, composta nel 1468 da almeno un paio di barcosi: uno stimato 55 ducati, la cui conduzione aveva affidato a Nicola da Cattaro, salvo poi denunciarlo perché non gli versava la parte dei noli concordata al momento della concessione; e un secondo venduto nel settembre di quell'anno a Giorgio Tora da Sebenico. Faceva parte della flotta anche una imbarcazione più piccola, concessa «ad navigandum» nel dicembre 1469 a Marco Perlabeta. Anche nel 1472 egli risultava proprietario di almeno due imbarcazioni, una venduta al genero Giacomo del fu Cipriano, per 150 ducati, e una seconda «a riperia sive de pedota» concessa sempre «ad navigandum» a Paolo Rubeo. Ogni volta che cedeva un mercantile, lo rimpiazzava con uno tendenzialmente più capiente; così aveva fatto nell'ottobre 1475, quando aveva acquistato dal nobile Marino del fu Balcio Picenich un naviglio dotato di 20 anfore per una somma di 180 ducati⁵⁴.

Infine, per dare visibilità allo status raggiunto con i commerci e l'attività imprenditoriale e rendere palese la posizione di prestigio assunta in città, Ventura aveva accompagnato la sua ascesa economica con l'acquisto di immobili, sia a Spalato che nel distretto: nel settembre 1446 aveva comprato al pubblico incanto dalla commissaria del fu Marino Ohmovich una casa «magna de muro coperta et solerata» sita nella città vecchia per 312 ducati; sempre in città aveva acquisito nell'aprile 1449, dai sindaci del comune, una *camarda* già appartenuta a Ruxa, moglie di Giorgio Vithcovich, per 31 lire. Nel febbraio del 1446 aveva comperato sempre all'incanto dai commissari della fu Stanislava, moglie di Ivano Stoiaucich, un terreno di circa 6 vreteni e mezzo, con frutteto e vitigno, sito nel campo di Spalato,

⁵³ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.5, cc. 18r, 20r-v, 21v-22r, 25r; k. 12, sv. 27.2, cc. 83r-v; sv. 28.1, c. 16v; k. 14, sv. 30.3, cc. 157r-159r, 228r.

⁵⁴ DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, c. 142v; k. 14, sv. 30.3, cc. 36v, 42r, 73v, 101v; k. 15, sv. 31.1, c. 168r. L'anfora aveva una capienza oscillante tra i 600 e i 750 litri.

al prezzo di 42 lire al vreteno⁵⁵, cui aveva aggiunto alcuni altri terreni lavorativi siti a Dilat, avuti dal nobile Pietro del fu Giorgio Bubanich nel luglio 1472 per 83 ducati (immobili che Pietro possedeva «pro indiviso» con Battista del fu Giovanni da Gubbio). Per il resto aveva investito solo nell'acquisto di vigneti, spesso presi a prezzo di convenienza al pubblico incanto: una terra vignata sita a Dilat, di circa 10 vreteni, comprensiva pure di frutteto, comprata nel dicembre 1472 per 50 lire; un'altra a Lokve, con casa annessa, di 8 vreteni (nel febbraio 1473 per 60 lire); una terza nel campo di Spalato, con ulivi e alberi da frutto (nel marzo 1474 per 36 lire e mezza); altre due poste a Smrdečac (nel giugno 1475 per 48 lire); una sesta a Ravnice, con annesso frutteto (nel febbraio 1476 per 30 lire); un'ultima a Pontesecco, di circa 14 vreteni, avuta da Marino Novachovich nel gennaio 1480 per 30 lire⁵⁶.

Sebbene accreditato di un giro d'affari decisamente inferiore a quello di Ventura Meraviglia, pure Radichio Radossalich aveva fatto fortuna battendo le stesse strade e rotte commerciali, ossia collegando i porti italiani con le piazze mercantili della Bosnia, di cui era originario. Egli era emigrato a Spalato da Jajce dopo il 1460 assieme alla moglie Staniza, sposata in patria, ottenendo anch'egli in una data imprecisata la cittadinanza per privilegio. Si era specializzato soprattutto nel commercio di panni, che si procurava a Venezia e poi smerciava nelle sue terre d'origine. Per esempio, nell'estate del 1472 Radichio era stato in laguna dove aveva scambiato con Battista di Giovanni da Gubbio una partita di cera di produzione bosniaca con un uno stock di panni, appena comperati grezzi dallo stesso Battista e fatti colorare in una tintoria della città, con l'obiettivo di rivenderli poi a Jajce. Nel novembre 1475 aveva, invece, commissionato al nobile Marino del fu Balcio de Marulis, di ritorno da Venezia dove era stato per motivi di studio (era iscritto nello *studium* della vicina Padova), la consegna di un lotto di panni di seta e cotone del valore di 290 ducati, acquistati colà dal veneziano Stefano di Giacomo. Spesso portava i tessuti di bassa qualità prodotti a Spalato nella città lagunare per tingerli, per poi smerciare il prodotto finito nell'entroterra balcanico; assieme alla rascia faceva trasportare

⁵⁵ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 388v-389r; k. 9, sv. 23.10, cc. 443r-v.

⁵⁶ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.8, cc. 388v-389r; k. 9, sv. 23.10, cc. 443r-v; sv. 23.13, c. 295v; k. 15, sv. 31.1, cc. 152v, 180r-v, 202r; sv. 32.1, cc. 5v, 113v-114r, 171r-v; k. 16, sv. 34.1, c. 301r.

anche barili di vino e sacchi di fichi da rivendere sul mercato rialtino. Se Venezia era il suo mercato d'appoggio preferito, egli operava tuttavia anche su altre piazze italiane; nel febbraio 1472, in consociazione con Battista da Gubbio, aveva esportato una grossa partita di cera nelle Marche, poi rivenduta a diversi mercanti locali, in particolare a Rodolfo di Pietro Antonio di Urbino; nel successivo dicembre aveva acquistato dal nobile Pietro Natalis (Božićević) delle forme di formaggio morlacco per 130 ducati da smerciare sempre nei mercati della penisola. Per consolidare i legami con la città di adozione e in particolare i rapporti di convivenza e solidarietà con l'élite politica ed economica locale, nel novembre 1474 aveva combinato il matrimonio del nipote Luca, nato da suo figlio Giovanni, con Maddelena del fu Pietro Balestrarich, una delle famiglie popolane più insigni della città. Nel frattempo, aveva stabilizzato la sua presenza anche con l'acquisto di immobili: un terreno di 10 vreteni e tre quarti sito a Bol, comperato nel febbraio 1475 dai nobili Girolamo, Francesco e Tommaso del fu Tommaso Papalich per 54 lire e 12 soldi; un altro terreno a Gripe, giusto ai confini di Spalato, di circa 9 vreteni, avuto per 54 ducati nell'aprile 1476 da ser Marino Masarich; per finire, una casa in muratura sita nel Borgo di Spalato, acquisita dopo la sua morte nel maggio 1480 da Ivanisio Biladinovich a estinzione di un credito commerciale di 30 ducati⁵⁷.

⁵⁷ DAZd, AS, k. 12, sv. 28.1, cc. 143v, 374r; k. 15, sv. 31.1, cc. 116v, 183v-184r; sv. 31.3, c. 31v; sv. 32.1, cc. 58v-59r, 77r, 183r; k. 16, sv. 33.1, c. 16v; k. 19, sv. 36.1, c. 12v.

PARTE TERZA
LA COMUNITÀ E IL COMUNE

Capitolo 9

ALLE RADICI DELL'APPARTENENZA COMUNITARIA:
IL COMUNE

1. *Introduzione*

Dopo aver illustrato nella prima parte del volume le strutture di base della comunità spalatina e avere ragionato, nella seconda parte, sulle sue comunità di diritto, evidenziando i criteri di inclusione e identificazione propri di ciascuna *pars* ma anche le modalità di funzionamento, confronto e interazione tra i diversi *ordines*, occorre ora soffermarsi su quello che rimaneva, anche nella Spalato del pieno Quattrocento, il momento primario di sintesi e unificazione di una realtà tanto complessa, vale a dire il comune¹. Ogni discorso di appartenenza e ogni pratica di solidarietà germinavano, infatti, dal comune. Della comunità il comune era il legame prioritario, sia dal punto di vista giuridico che costituzionale; esso era l'elemento necessario di ordine, coerenza ed equilibrio di *partes* non solo distinte e separate – per funzioni, statuti di identificazione e strutture di partecipazione e condivisione – ma spesso anche disomogenee e instabili, quando non addirittura tra loro confliggenti. In qualche modo il comune rappresentava il centro vitale della comunità, il suo cuore pulsante: esso garantiva, con il suo governo, quella pace e quella stabilità indispensabili per la promozione del benessere – o *bonum* – comune, disciplinando i processi interni di coesistenza civica e compartecipazione sociale e regolando le dinamiche, proprie di qualsivoglia comunità complessa, di formazione, definizione e adattamento di ogni suo singolo gruppo (o sotto-comunità). Era attraverso il comune

¹ Sulla genesi e lo sviluppo del comune di Spalato, già attestato nel XII secolo, e in particolare sulla sua configurazione al tempo delle due maggiori codificazioni statutarie del 1240 e del 1312, qui si rinvia solo a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 11-52 e a Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Splitski statut: ogledalo razvoja komune*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 69-90 e alla bibliografia ivi segnalata.

che la natura pluralistica e differenziata della comunità trovava il suo necessario compendio, acquisendo una convergenza e una unitarietà che altrimenti le sarebbero state irrimediabilmente estranee, al punto da definire un modello capace poi, con la sua grammatica omologante, di riconoscere e plasmare tutte le altre forme di adesione comunitaria. Insomma, era il comune il primo e fondamentale spazio di coesistenza e solidarietà, tanto che senza di esso nemmeno la comunità avrebbe potuto, di fatto e di diritto, sussistere².

In tale ottica, la fiducia nel comune era il primo elemento di identificazione e di appartenenza comunitaria: la lealtà verso il comune e le sue strutture di governo e di partecipazione politica assumeva un valore identitario, oltre che fortemente civico, capace di aggregare l'intero corpo cittadino, con evidenti ricadute in termini di consenso e di responsabilizzazione collettiva. L'adesione al comune alimentava infatti, pur in presenza di condizioni sociali non paritarie e di una conflittualità politica vivace (anche quando latente o dissimulata), sentimenti condivisi di solidarietà e afferenza, fondati su valori ancestrali definiti dalla tradizione, dall'esperienza, dalla conoscenza personale e dalla densità dei legami e dei rituali collettivi. Era allora che la comunità assumeva una dimensione non più solo sociale, ma consapevolmente politica, configurandosi come una realtà fondata sul consenso, regolata da leggi proprie e da un proprio apparato di giustizia, e radicata attorno ai valori condivisi della *libertas*, del *bonum commune* e della comune concordia, che non solo ne alimentavano l'autocoscienza civica e il senso di appartenenza, ma favorivano anche la propagazione all'interno della città di culture simili di tipo solidaristico e comunitario (quelle su cui ci siamo abbondantemente soffermati nei capitoli precedenti)³.

² DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, pp. 307-308; FRANCESCHI-TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo*, pp. 201-244; E.I. MINEO, *Cose in comune e bene comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. GAMBERINI - J.-PH. GENET - A. ZORZI, Roma 2011, pp. 44-47.

³ SCHMITT, *Addressing Community*, pp. 125, 130-131. Si tratta di dinamiche identitarie e di appartenenza comunitaria ben illustrate per la Valtellina, la montagna lombarda e lo stato sforzesco da recenti lavori di Massimo della Misericordia, cui qui in particolare si fa riferimento, anche per ulteriore bibliografia: DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*; ID., *Decidere e agire in comunità*, pp. 291-378. Ma su tali questioni

A fronte dell'importanza identificativa del comune, della sua forza aggregante e della sua funzione di garante degli equilibri comunitari interni e della sua complessità sociale, non sorprendono allora la tenacia e l'abnegazione con cui tra luglio e dicembre del 1420, in occasione della dedizione a Venezia, Spalato aveva chiesto alla nuova dominante il riconoscimento e la conservazione delle proprie strutture comunali, ossia quell'universo giuridico e costituzionale esclusivo che connotava – anche sul piano figurato e rappresentativo – l'identità politica e sociale della comunità. In particolare, era stata premura degli ambasciatori spalatini reclamare il mantenimento del sistema normativo vigente e i più ampi margini di partecipazione possibili nel governo della terra e nell'esercizio della sua giustizia; contrattando, come vedremo, con la capitale gli ambiti di competenza riservati al rettore veneziano, da allora inviato da Venezia a reggere la città suddita, e quelli gestiti collegialmente e in autonomia dal comune, pur in un contesto di progressiva avocazione al conte veneziano di ampi poteri esecutivi e giurisdizionali che ne avrebbero limitato sensibilmente – e irrimediabilmente – le prerogative sovrane originarie⁴ (ma su tutto questo torneremo abbondantemente).

D'altro canto, era stata preoccupazione della stessa Venezia, in maniera molto empirica, di fondare ed esercitare la propria sovranità – a Spalato come in ogni altra terra soggetta al Commonwealth veneziano – nel riconoscimento pieno e nel rispetto della pluralità di poteri assisi sul territorio. L'obiettivo era stato, con calcolata prudenza e sano pragmatismo, quello di coniugare le logiche di egemonia e subordinazione della capitale con la domanda di partecipazione della periferia. A tal fine, la dominante aveva ovunque permesso il mantenimento ai centri soggetti delle strutture sociali e legislative esistenti, almeno laddove queste non

si rinvia anche, più in generale, a FRANCESCHI-TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo*, pp. 181-201; E. ARTIFONI, *Amicizia e cittadinanza nel Duecento. Un percorso (non lineare) da Boncompagno da Signa alla letteratura didattica*, in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 2-4 dicembre 2010), Roma 2012, pp. 11, 26-28.

⁴ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio*, p. 582; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 26-27; ORTALI, *Le modalità di un passaggio*, p. 22; VIGGIANO, *Il Dominio da terra*, p. 536; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 33; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 17-18.

avessero contrastato con i propri interessi e con l'esercizio delle proprie funzioni d'*imperium* – in particolare l'amministrazione della giustizia, la difesa del territorio, la tutela dell'ordine e della pace pubblici e l'imposizione di tributi. Su tale piattaforma iniziale Venezia aveva poi avviato processi di progressivo adattamento costituzionale e giuridico, miranti ad uniformare le strutture legislative e istituzionali locali, modellandole alla misura del centro e delle sue necessità di governo. Ma sin da allora quella base costituzionale – fissata a chiare lettere nei privilegi del luglio e del dicembre 1420⁵ – aveva rappresentato per Spalato un imprescindibile strumento di autotutela: sul riconoscimento della propria identità giuridica e istituzionale, la comunità spalatina aveva, infatti, imbastito le proprie politiche di partecipazione, ritagliato i propri spazi di autogoverno e conservato quote, spesso significative, di autonomia. Peraltro, su quelle trame costituzionali, seppur labili e spesso embrionali, si erano poi sviluppati per decenni gli intrecci con la capitale, basati su una serrata contrattazione e una istintiva propensione, da entrambe le parti, al compromesso e alla collaborazione⁶.

2. *Il comune, tra margini di autogoverno e cogestione*

Era stato, dunque, il comune, quale organo istituzionale di governo e rappresentanza della comunità, a contrattare nel luglio 1420 le modalità di accesso e subordinazione di Spalato nel Commonwealth veneziano⁷. D'altronde, nel momento in cui da Venezia si era proceduti alla soggezione della città, si era presentata immediatamente la necessità di individuare un interlocutore politico legittimo, capace di proporsi quale referente autorizzato e formale, che agisse con il pieno consen-

⁵ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29, 60-64. Ma cfr. *supra*, pp. 6-9.

⁶ MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti*, pp. 582-583; ARBEL, *Colonie d'oltremare*, p. 970; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 1; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, p. 14. Sulla natura negoziale e contrattuale del Commonwealth veneziano si sofferma a lungo M. O'CONNELL, *The Contractual Nature of the Venetian State*, in *Il Commonwealth veneziano*, pp. 57-72.

⁷ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29.

so dell'intera collettività. Sebbene le trattative che avevano portato alla dedizione della città fossero state condotte da un ristretto consesso di nobili – Cresolo di Matteo Papalich, Nicola di Pietro de Comis, Marco di Pietro e Nicola Iancii Leonis –, questi avevano operato in qualità di ambasciatori del comune cittadino: dunque, non come rappresentanti di un unico *corpus*, per quanto privilegiato e da tempo titolare di ampie prerogative politiche come la nobiltà, ma in quanto delegati della comunità spalatina nella sua interezza, solidarmente rappresentata dal comune. L'intensa contrattazione con la dominante, infatti, non sarebbe stata possibile se non in presenza di una controparte conveniente e legalmente riconosciuta da entrambi i negoziatori, quale solo il comune, per autorità, prestigio e potere consensuale, poteva essere.

Inutile dire che la soggezione alla dominante veneta aveva di molto limitato i margini di autogoverno del comune spalatino; se la sua configurazione costituzionale era rimasta, almeno sulla carta, invariata, la nomina di un conte veneziano alla guida della comunità, insignito di amplissimi poteri giurisdizionali – su cui torneremo –, aveva di fatto depauperato la compagine comunale di gran parte dei suoi poteri originari di governo, senza tuttavia mai azzerarli del tutto. Il risultato era stato piuttosto quello di un comune in cogestione, diretto in condominio tra il conte veneziano e gli uffici locali, sebbene in un quadro di progressiva retrocessione degli istituti comunali a funzioni meramente legislative e amministrative e di avocazione al conte della gran parte del potere esecutivo e giudiziario. Da allora, le due strutture di governo si erano completate a vicenda, pur tra inevitabili sovrapposizioni e reciproche resistenze, fungendo il rettore da anello di congiunzione e rappresentanza tra il potere centrale e le istanze locali, personificando piuttosto il comune le specificità della comunità spalatina⁸. Non a caso, come meglio vedremo, il comune aveva mantenuto ampi spazi di autonomia giudiziaria in ambito civile, ossia nella regolazione di tutte quelle fattispecie di diritto riguardanti la famiglia, la proprietà privata, le compravendite,

⁸ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 264-271; M. NOVAK, *Autonomija dalmatiniskih komuna pod Venecijom*, Zadar 1965, pp. 35-47; ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću*, pp. 97-120; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 324-325; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 33; RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 66-67.

le successioni, il credito, i traffici, il commercio e così via che più di ogni altre definivano la comunità locale, i suoi equilibri e le sue strutture di appartenenza, tanto da rappresentarne un fattore primario di identificazione e di coesione interna.

Nel nuovo regime di duopolio venutosi a creare dopo la soggezione della città (per quanto molto sbilanciato verso la sovranità del conte), il vertice istituzionale del comune era rimasto il consiglio generale, o dei nobili, che pur mantenendo una certa autonomia di iniziativa legislativa si era via via trasformato da organo deliberativo in assemblea meramente consultiva – con una evidente ripercussione nella produzione dei relativi registri delle deliberazioni consiliari, pressoché assenti per il periodo qui considerato, quando nella stesso torno di anni, ossia dal 1420 al 1480, la vicina e indipendente Dubrovnik/Ragusa aveva prodotto otto registri del maggior consiglio e ben quattordici del consiglio minore. Tale sterilità di scrittura è una evidente riprova dell'indolenza e dell'atonìa in cui era caduto il consiglio dopo la soggezione a Venezia (di cui in parte si è già detto), quando la perdita di potere e di protagonismo politico avevano determinato una rarefazione delle sue convocazioni e ne aveva ampiamente limitato il raggio di azione e le prerogative di governo. Nonostante tutto esso aveva continuato a rappresentare il solo e unico depositario della sovranità locale, in quanto emanazione diretta dell'originaria assemblea dei cittadini maggiorenni della terra, e ad esercitare funzioni di rappresentanza dell'intera comunità spatatina, sebbene da tempo riservato in esclusiva, come detto, al solo ordine nobiliare⁹.

Oltre a limitate competenze in materia legislativa, il consiglio generale aveva conservato in larga misura la direzione e il controllo della pubblica amministrazione; inoltre, era di sua stretta competenza l'elezione dei titolari degli uffici comunali e la nomina degli ambasciatori da inviare nella capitale a perorare cause o istanze della comunità; infine, esso deteneva la cura e la custodia della cancelleria comunale e la facoltà

⁹ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; NOVAK, *Nobiles, populus i cives*, p. 22; ID., *Povijest Splita*, II, pp. 201-217; ID., *Autonomija dalmatiniskih komuna*, pp. 72, 106; RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 151-154; PEDERIN, *Mletačka uprava*, pp. 11-21; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 388-390. Ma cfr. *supra*, pp. 146-147.

di assumere i pochi dipendenti a libro paga del comune¹⁰. Le diverse “serrate” cui era andato incontro il collegio – di cui si è già detto più sopra nel testo¹¹ – ne avevano fissato le modalità di reclutamento, riservandone l’accesso in esclusiva ai soli nobili e rendendo la carica vitalizia ed ereditaria (con trasmissione della stessa ai discendenti per via paterna di quanti avessero già seduto nel consiglio); da ultimo, la serrata del 1462 aveva stabilito che del consesso potessero far parte di diritto solo i membri delle famiglie che avevano negoziato nel 1420 il passaggio di Spalato sotto la sovranità veneziana e di quelle poche altre aggregate in seguito dal conte Cristoforo Marcello (rettore tra il 1443 e il 1445), a condizione peraltro che essi fossero figli naturali nati da legittimo matrimonio.

Assieme ad una effettiva autonomia amministrativa, Venezia aveva concesso al comune spalatino estese prerogative in ambito finanziario. D’altronde, quello dell’autosufficienza finanziaria era stato da sempre un principio di governo generalmente applicato all’interno del Commonwealth veneziano, in base al quale ogni singola comunità che ne entrava a far parte doveva bastare a se stessa, ossia supportare da sé il peso dei propri fabbisogni in materia di approvvigionamento alimentare, gestione e manutenzione delle infrastrutture, spese di difesa, regolazione e incentivazione dell’economia locale ed esazione di dazi e gabelle¹². A tal fine, il comune aveva potuto conservare in piena attività e autonomia i diversi uffici deputati alla regolazione della vita economica, commerciale e finanziaria della comunità, con in testa la masseria comunale, che ricopriva funzioni di tesoreria generale e a cui era demandata la riscossione dei gettiti provenienti dai dazi e dalle imposte del comune, dalle pene pecuniarie e dai beni demaniali concessi in affitto (mediante gara d’appalto, di cui gli ufficiali dovevano garantire trasparenza e conformità delle procedure). Il massaro comunale, detto anche camerlengo o camerario, era in sostanza il responsabile della gestione contabile e finanziaria della comunità. A lui spettava non solo l’esazione delle rendite

¹⁰ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 324-326.

¹¹ Cfr. *supra*, pp. 146-151.

¹² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 100-111, n. 8, pp. 364-367, n. 94; *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia (1409-1515)*, a cura di A. RIZZI, con la collaborazione di U. CECCHINATO, D. DIBELLO, G. GIAMBONI, Roma 2018, p. 104 (Deputazione di Storia patria le le Venetie, Testi, 3).

e dei tributi spettanti al comune, ma anche il pagamento dei salari dei dipendenti comunali (compreso quello del conte) e la liquidazione delle spese ordinarie e straordinarie autorizzate dal rettore e dal consiglio generale; egli aveva, inoltre, limitate facoltà di spesa propria, che dovevano tuttavia sempre essere controfirmate dal conte e dal consiglio generale.

A compiti di polizia commerciale, annonaria ed igienico-alimentare erano preposti i giustizieri, gli ufficiali alle biade e i soprastanti alle beccherie. I primi vigilavano sui sistemi di approvvigionamento alimentare della città, dalla qualità dei generi commerciati, al controllo dei prezzi delle derrate di prima necessità, alla repressione delle frodi nei pesi e nelle misure. I soprastanti erano responsabili del commercio e consumo delle carni e della gestione della beccheria comunale. Nel novero degli uffici tecnici erano, infine, inclusi i dazieri del comune e i fabbricieri della chiesa e del campanile di San Doimo, cui competeva la sovrintendenza e la gestione amministrativa del massimo complesso ecclesiastico della città, la cattedrale¹³.

Sin dai privilegi del 1420, il comune spalatino aveva ottenuto di mantenere ampi margini di autonomia e decisione pure nell'amministrazione della giustizia civile, sebbene in un quadro di condivisione 'morbida' e pragmatica della stessa (come vedremo meglio in un prossimo capitolo) con il rettore veneziano¹⁴. Tali funzioni giudiziarie erano riservate ai quattro giudici che trimestralmente si alternavano nella direzione della curia comitale. Essa fungeva da tribunale civile di prima istanza, intervenendo soprattutto nelle divisioni di eredità, nei pagamenti e restituzioni di dote, nelle successioni *ab intestato*, in controversie di confine o relative alla proprietà fondiaria, nei negozi di compravendita, nelle transazioni commerciali e in caso di inadempienze contrattuali o di contestazioni sull'operato di tutori, procuratori, messeti o commissari di vario genere. Stante la sua funzione di mediazione e garante di tutte le pratiche civili della comunità, essa rappresentava, in età veneziana, la magistratura di grado più elevato e dunque la più ambita dalla nobiltà locale (l'unica di cui i registri di cancelleria registrino

¹³ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 272-274; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 329-330, 335-337; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 53.

¹⁴ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6, pp. 352-359, n. 90; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29, 60-64.

puntualmente la turnazione, o «mutatio»). Detta curia era assistita da un giudice esaminatore, con incarico di norma annuale, il cui compito specifico, oltre all'esame, o escussione, dei testimoni nelle cause civili, era quello di garantire la pubblicità dei contratti – ogni imbreviatura, prima di essere registrata in cancelleria, doveva essere validata dalla sua presenza –, vegliare sulla regolarità dei processi e autorizzare i trasferimenti di proprietà. Afferivano, inoltre, al tribunale alcuni avvocati, a cui era riservata, a loro spese, la rappresentanza legale dei convenuti. Altro ufficio di garanzia e tutela in ambito giuridico, molto ricercato dalla nobiltà locale, era, infine, quello del sindaco. Questi, nella sua veste di procuratore legale del comune, rappresentava gli interessi e i diritti dell'intera comunità; allo stesso era in particolare demandata la difesa di proprietà, giurisdizioni e prerogative comunali, quando contestati, davanti ai collegi e alle corti giudiziarie veneziane¹⁵.

L'organigramma del comune era completato da un mannello di funzionari ausiliari o di servizio: un precone, alcuni maestri, due medici, qualche ufficiale di polizia e soprattutto un cancelliere (su cui diremo meglio nel prossimo paragrafo). Il precone, o banditore pubblico, aveva compiti di divulgazione delle deliberazioni assunte e di notificazione degli atti giudiziari emessi sia a livello locale che da collegi e magistrature della capitale; ai maestri era affidata l'istruzione di base dei giovani della comunità; i due medici, un fisico e un chirurgo, garantivano assistenza gratuita alla popolazione residente. Nel libro paga del comune figuravano, infine, alcuni soprastanti alle porte: essi sovrintendevano all'ordine e alla sicurezza degli spazi urbani ed extra-urbani, in specie durante le ore notturne, svolgendo funzioni di polizia rispetto ai delitti minori, alle risse, al porto d'armi proibito e alle frodi commerciali (con facoltà di procedere al sequestro delle armi e alla perquisizione dei sospetti); erano pure investiti di compiti di vigilanza dei traffici e di repressione del contrabbando¹⁶.

¹⁵ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 329-330; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 53.

¹⁶ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 160; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 330; LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 53. Qualche cenno sull'organigramma del comune nell'*Itinerario di Giovanni Battista Giustiniano*, sindaco in Dalmazia nel 1553, in *Commissiones et relationes venetae*, II, *Annorum 1525-1553*, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagrabiae 1877, p. 215 (*Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium*, VIII).

Le entrate del comune, oltre che dai proventi derivanti dalle ammende pecuniarie comminate dai tribunali locali, scaturivano per la gran parte dalla concessione in conduzione dei beni demaniali e dalla esazione delle imposte indirette. Il comune di Spalato, infatti, era titolare di un ampio patrimonio immobiliare, sia in città sia nel distretto, che in parte aveva dovuto faticosamente recuperare da usurpazioni e appropriazioni indebite sopravvenute durante la delicata fase di passaggio della città dalla dominazione ungherese a quella veneziana¹⁷. In particolare, esso deteneva la piena giurisdizione sull'isola di Solta e condivideva con il limitrofo comune di Traù la proprietà dell'isola di Bua; possedeva diversi appezzamenti di terra nel *campo* di Spalato, vale a dire nella fascia territoriale compresa tra la città e il suo distretto, direttamente dipendente dal comune, che da sempre ne aveva rappresentato il serbatoio alimentare; deteneva la signoria su alcuni villaggi del distretto; era intestatario di alcuni mulini e folloni sul fiume Salona, ai confini con il distretto di Klis; infine, era possessore di case e botteghe – tra cui una tintoria e una beccheria – in città¹⁸. Le sole altre voci d'entrata a bilancio del comune erano quelle provenienti dalla riscossione di dazi e gabelle, la cui conduzione era anch'essa concessa in appalto al miglior offerente. In tal senso, la voce più importante era certamente quella relativa al dazio del trentesimo, esatto su tutte le transazioni commerciali effettuate nella terra, a cui si affiancavano dazi minori quali la gabella sul sale, sui vini forestieri, sulla calcina prodotta nell'isola di Solta, sulla esportazione di carne salata e sui vari traghetti in servizio nella città¹⁹.

3. *Il rettore veneziano e la sua famiglia*

Nel momento di acquisire il pieno dominio su Spalato, nel privilegio concesso alla città nel luglio 1420, Venezia aveva da subito stabilito,

¹⁷ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6, pp. 210-219, n. 46; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29, 60-64, 192-193, 215-217; IX, pp. 96-98, 100-101, 290-294; *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 216.

¹⁸ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 335-337.

¹⁹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 274-280; PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, p. 337; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 103-110.

nel capitolo iniziale della concessione, che la città sarebbe stata da allora retta e governata da un rettore veneziano, nominato nel seno del maggior consiglio lagunare, così istituendo di fatto quel potere diarchico e condiviso con le istituzioni del comune di cui si è appena detto²⁰. Il privilegio, nel mentre definiva la sovranità della dominante sulla comunità spalatina e ne affidava i poteri superiori di governo al suo conte, aveva nel contempo concesso al comune dalmata importanti margini di autonomia e condivisione della *iurisdictio* cittadina, sebbene in un contesto di inevitabile indebolimento delle strutture di governo e di rappresentanza politica dello stesso comune. Il nuovo regime, infatti, aveva da allora avvocato al conte veneziano la gestione effettiva della comunità e delle sue istituzioni – di fatto declassando il consiglio generale da organismo deliberativo a organo consultivo e di rappresentanza –, ma senza esautorarle completamente o ridurle irrimediabilmente all'atrofia. Nonostante tutto, le strutture di governo del comune non erano state spazzate via e avevano invece mantenuto una loro centralità; almeno dal punto di vista formale, gli ordinamenti cittadini avevano resistito all'urto delle trasformazioni introdotte dal nuovo dominio, mostrando inaspettate capacità di adattamento alle trasformazioni in atto. Certo, i margini di autonomia si erano decisamente ristretti e i processi decisionali si erano trasferiti altrove; ma non al punto, come visto, da stravolgere completamente la configurazione istituzionale del comune e da espropriare la comunità spalatina di ogni sua prerogativa politica. Insomma, almeno formalmente la fisionomia costituzionale del comune non aveva subito grossi stravolgimenti, anche se oramai il potere decisionale era diventato una riserva esclusiva del conte e agli organismi comunali non erano rimaste che prerogative di natura amministrativa.

Peraltro, in un Commonwealth segnato dalle distanze, dalle difficoltà di comunicazione e dalla pluralità dei riferimenti giuridici, il conte era sin da subito diventato l'anello primario di mediazione e il cardine della divulgazione politica tra il centro e la sua lontana periferia²¹. La

²⁰ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29.

²¹ F. THIRIET, *La Romanie vénitienne au moyen âge. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XII-XV^e siècles)*, Paris 1959, pp. 190-197; COZZI, *Repubblica di Venezia*, p. 243; VIGGIANO, *Governanti e governati*, p. 70; ID., *Il Dominio da terra*, pp. 549-550; ARBEL, *Colonie d'oltremare*, pp. 970-974; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 2-3,

sua era stata una funzione eminentemente politica e di intercessione, in quanto titolare di compiti di connessione e coordinamento con la capitale ma anche di riconoscimento e promozione delle specificità locali; oltre ad essere un amministratore del dominio, egli era il delegato periferico della capitale, in tal modo incarnando sia gli interessi superiori del centro che quelli particolari e subordinati della comunità locale²². Piuttosto che un mero funzionario, il rettore era un politico con competenze generali di comando e coordinamento dell'attività di governo della terra, nonché di diffusione e smistamento delle informazioni tra la capitale e il distretto soggetto. In quanto tale, egli rappresentava il momento di legittimazione e concordanza di istanze diverse: la gerarchia e la pluralità: l'accentramento e le autonomie particolari; il centro e le periferie. D'altronde, a Venezia il rettore non avrebbe potuto che essere un politico: non un professionista, né un tecnico del diritto, né un perito di procedure e pratiche giudiziarie o un esperto di giurisprudenza, quanto piuttosto un pratico della politica e della gestione della cosa pubblica²³. A lui erano affidate le principali funzioni di governo, compi-

12, 97-102. In generale, sul dominio veneziano in Dalmazia e gli assetti di potere locali, si vedano, tra gli altri: V. FORETIĆ, *Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420*, Zagreb 1940; A. JUTRONIĆ, *I conti (rettori), rappresentanti veneti, presso il comune di Brac (Brazza) le loro lettere al consiglio dei dieci a Venezia*, «Studi veneziani», 7 (1965), pp. 379-423; ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću*; B. KREKIĆ, *Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries: A City between East and West*, Norman 1972; F.W. CARTER, *Dubrovnik (Ragusa). A classical City-State*, London-New York 1972; N. KLAIĆ - I. PETRICIOLI, *Zadar u srednjem vijeku do 1409.*, Zadar 1976; KLAIĆ, *Trogir u srednjem vijeku*; RAUKAR, *Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*; M. ZANINović, *Relazioni fra Hvar (Lesina) e Venezia. Note*, «Archivio Veneto», s. V, 169 (1990), pp. 129-137; N. KLAIĆ, *Povijest Hrvata u srednjem vijeku*, Zagreb 1990; PEDERIN, *Mletačka uprava*; ID., *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 323-409; ID., *Šibenik (Sebenico) nel basso Medioevo fino al 1440*, «Archivio Storico Italiano», 149 (1991), pp. 811-885; S. MOSHER STUARD, *A State of Deference. Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries*, Philadelphia 1992; MUELLER, *Aspects of Venetian Sovereignty*, pp. 29-56, 225-230; KOLANOVIĆ, *Šibenik u kasnome srednjem vijeku*; B. KREKIĆ, *Dubrovnik: Mediterranean Urban Society. 1300-1600*, London 1997; RAUKAR, *Hrvatsko Srednjovjekovlje*; E. HÖSCH, *Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai giorni nostri*, Torino 2005, pp. 51-83 (ed. orig.: *Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart*, München 1988).

²² Si ripropongono qui, con le necessarie modifiche, riflessioni già sviluppate in ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 26-33.

²³ G.M. VARANINI, *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, premessa di F. LEVEROTTI, Pisa 1997, p. 162.

ti di mediazione e neutralizzazione dei conflitti locali e il mantenimento dell'ordine pubblico. Ovviamente, come visto, la sua era una funzione di governo e mediazione da esercitare tenendo nel dovuto riguardo le istituzioni di governo locali, alle quali si sovrapponeva, senza mai obliterarle del tutto; ed infatti, i margini di potere e autogoverno da riconoscere alla comunità spalatina erano stati anche in seguito tra i motivi di più ricorrente contrasto con la città, con Venezia interessata a contenerli (o comunque a regolamentarli) e Spalato determinata a potenziarli, per non vedersi pregiudicati e svuotati di ogni autorità (o parvenza di autorità) i vecchi organismi comunali²⁴.

La durata della carica era biennale, con obbligo da parte del rettore, durante l'intero mandato, della residenza. Percepiva un salario annuo di 600 ducati, di cui 300 ducati al momento dell'imbarco a Venezia, la quota rimanente in rate trimestrali «de introitibus deinde» (dal 1423 interamente a carico della comunità spalatina). Era associato, nelle sue funzioni, da una famiglia composta da un socio (con salario annuo di 150 lire più le spese), un cancelliere (con compenso di 100 lire «ultra expensas oris»), e una manciata di servitori (con compiti esecutivi e di polizia). Durante l'intero mandato, al fine di evitare collusioni o maneggi sospetti con i locali, gli era fatto espresso divieto di ricevere doni, esercitare la mercatura «nec teneri facere tabernam seu habere partem in datiis», acquistare immobili nel distretto o vettovaglie (se non quelle necessarie per il sostentamento della sua famiglia), o di accettare inviti a pranzo, «salvo quod in casu nuptiarum sit in libertate tua eundi vel non eundi ad beneplacitum tuum»²⁵. Inoltre, gli era proibito, nell'assunzione del mandato o in altre occasioni solenni, tenere sermoni o arringhe, paventando i risvolti polemici e passionali di certa, eccessiva, esuberanza declamatoria. Al momento del congedo doveva sottostare alle ordinarie procedure di sindacato, ossia di controllo amministrativo e revisione contabile dell'attività svolta. Le sue competenze spaziavano su una pluralità di materie: dalla giustizia al

²⁴ COZZI, *Repubblica di Venezia*, p. 243; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 12, 97-99 (e bibliografia ivi citata).

²⁵ Divieti spesso disattesi, vista la stretta commistione tra interessi pubblici e privati e la fitta rete di conoscenze e rapporti personali e extra-istituzionali che spesso si creavano attorno ai rettori veneziani: O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 50-56.

fisco, dall'ordine interno ai lavori pubblici, dalla rappresentanza politica alla difesa militare²⁶.

Prima preoccupazione del conte era la custodia dell'ordine pubblico. Direttamente collegato alla difesa della pace civica era l'esercizio della giustizia sul territorio; anzi, era stata proprio l'amministrazione della giustizia il tratto più qualificante dell'ufficio (sia politicamente che a livello di simboli e rappresentazione del potere). Peraltro, a Spalato, come nel resto della Dalmazia, il rettore si era trovato ad operare in un ambiente – giuridico, ma anche linguistico – estraneo, e dunque in un contesto di rapporti con il potere e il sistema normativo locali mai del tutto definito, ma da sperimentare di volta in volta (e pertanto sempre molto fluido, partecipato, talvolta ambiguo ma di fatto condiviso). Nondimeno, la sua funzione era stata quella, proprio a partire dalla giustizia e dal penale, di coordinare le diverse anime del dominio e dare saldezza all'intero sistema.

Ogni rettore era detentore, nella propria circoscrizione, della giurisdizione piena sia nel civile che nel criminale: «ministrando ius et iusticiam in civilibus et criminalibus secundum promissiones per nos dicte comunitati factas». Accanto al rettore sedeva, con funzioni di assistenza attiva nel solo civile, la curia dei giudici della terra, composta, come già detto, di quattro nobili (un numero ristretto, ma del tutto funzionale a evitare inutili impedimenti o lungaggini). Il giudizio del conte e della curia doveva essere formulato nel pieno rispetto degli statuti locali, quando non incompatibili con il sistema di diritto e di potere della dominante; dove gli statuti non avessero disciplinato, il ricorso era automaticamente alla consuetudine. La sentenza era pronunciata a maggioranza; inutile dire che, in caso di pareggio nella votazione, era il parere del conte a decidere la causa²⁷.

A differenza del civile, la giurisdizione nel penale – estesa a tutta la gamma dei reati comuni e di quelli politici – era di piena e sola competenza del rettore. La fase inquirente ricadeva completamente sulle sue spalle; allo stesso spettava poi di sentenziare in esclusiva su tutti i

²⁶ *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 72, 227-228; *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia*, pp. 103-109.

²⁷ *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29; *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia*, pp. 103-104.

crimini, sia maggiori che minori. Nel criminale minore (comprendente tutti i reati punibili con ammende pecuniarie e il carcere), il conte doveva procedere e sentenziare in assoluta autonomia e secondo la propria discrezionalità, nel rispetto tuttavia degli statuti locali; nella determinazione delle pene, in particolare, non poteva superare le sanzioni previste dal diritto proprio, anche se era in suo potere mitigarle. Valeva naturalmente sempre il principio che l'applicazione delle norme statutarie non doveva ledere gli interessi e il sistema di riferimenti giuridici e ideali della dominante; così, per esempio, nel concedere al comune di Spalato il rispetto degli statuti locali che vietavano di comminare il bando dalla città ai nobili macchiatisi di delitti gravi, Venezia ne aveva subordinato l'osservanza al fatto che gli stessi fossero «secundum Deum et honorem dominationis nostre». Era peraltro in facoltà del conte consultare, anche per tali fattispecie di reato, i giudici locali e di sollecitarne un parere, che spettava poi al suo giudizio seguire o meno²⁸.

L'autonomia giurisdizionale del conte diveniva assoluta nei casi di delitti maggiori, vale a dire gli incendi fraudolenti, la violazione delle donne, i furti, gli omicidi e i reati politici (tutti sanzionabili con pene di sangue, il bando o la morte). Nel criminale maggiore, infatti, non solo il rettore aveva facoltà di agire e sentenziare in piena autonomia e secondo la sua discrezionalità, ma nemmeno era tenuto ad informare i giudici locali dei procedimenti aperti e del loro sviluppo. Sebbene dotato di incondizionato potere d'arbitrio, tuttavia, il conte era comunque tenuto ad operare nel rispetto del sistema di diritto locale; l'arbitrio, infatti, per non sconfinare nell'abuso o scadere nell'arbitrarietà, doveva necessariamente essere delimitato dal diritto vigente e dall'equità, che mai il giudice avrebbe dovuto ignorare o peggio ancora disconoscere. Anche di fronte a reati gravissimi, infatti, al rettore era suggerito di emettere una condanna conforme, o comunque non del tutto incompatibile, con gli statuti locali. Solo nel caso in cui questi non avessero in alcun modo disposto, era lasciata allo stesso la più totale libertà di decidere secondo coscienza. Inoltre, per tali delitti, il conte aveva piena facoltà di procedere con rito inquisitorio e sommario e di mandare a tortura l'imputato, ogni volta l'avesse ritenuto necessario, in presenza di presunzioni sufficienti. Infine, come meglio diremo in un prossimo capitolo,

²⁸ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29.

oltre a rendere giustizia localmente, il rettore fungeva da coordinatore tra i due sistemi giudiziari del dominio, quello generale della capitale e quello particolare della comunità spalatina, e da collegamento tra le magistrature veneziane e i tribunali locali. Insomma, egli era il cardine su cui facevano perno i diversi ambiti del giudicare propri dello stato: il giudice ordinario della terra, ma insieme il referente locale della giustizia della dominante.

Al momento della nomina, il conte riceveva una apposita commissione, ossia un agile e pratico prontuario contenente le istruzioni impartite in diversi tempi dai consigli della dominante ai rettori spalatini (e non solo) circa i modi, i criteri e i vincoli cui attenersi nell'adempimento dell'incarico²⁹. Stante la lontananza geografica del distretto, il particolarismo giuridico locale e l'esuberanza dei suoi riferimenti normativi e politici, era giocoforza dotare il rettore di uno strumento di raccordo e coordinazione, ossia di una sorta di bussola con la quale potersi orientare nell'insieme delle normazioni generali e particolari. Pur trattandosi di un testo del tutto estemporaneo e pragmatico, dalla natura più politica che strettamente giuridica, esso aveva il grande pregio di ricapitolare, in poche pagine, non solo la normativa di riferimento cui il conte doveva conformarsi nell'esercizio del suo mandato, ma gli stessi principi ispiratori del sistema, ossia la convivenza, in un unico spazio, di una pluralità di ordinamenti co-vigenti, e la conduzione, in piena condivisione, del governo comunale³⁰.

La commissione rappresentava, in sostanza, il momento effettivo (e necessario) di sintesi del pluralismo giuridico-politico della terra soggetta; per quel suo essere uno strumento aperto e versatile, in grado di consentire una notevole libertà d'azione al rettore e di fornire i necessari punti di appoggio e orientamento nei sistemi normativi e costituzionali locali (e in particolare nell'interpretazione degli statuti cittadini). At-

²⁹ *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia*, pp. 103-109.

³⁰ COZZI, *Repubblica di Venezia*, pp. 239, 253; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 75-76; ID., *Il Dominio da terra*, p. 550; ARBEL, *Colonie d'oltremare*, pp. 964, 972; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 24-26; A. RIZZI, "Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas": le 'commissioni' ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva, in *Le commissioni ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a cura di EAD., con la collaborazione di T. ARAMONTE, U. CECCHINATO, G. ZUCCARELLO, Roma 2015, pp. 7-28.

traverso la commissione Venezia intendeva non solo regolare gli istituti della vita locale, ma anche garantire l'esercizio delle proprie prerogative sovrane sulla città spalatina, nel rispetto dei patti stabiliti tra le parti, ma tenendo pure nel dovuto riguardo il profitto e l'onore della dominante. In tale prontuario, insomma, si riconoscevano sia le aspirazioni del potere centrale che le specificità politiche, giuridiche e sociali delle comunità periferica. Nella commissione, infatti, accanto alle disposizioni relative all'amministrazione della giustizia, alla tutela e al controllo dei traffici commerciali e dei consumi, alla repressione del contrabbando, alla riscossione di dazi e gabelle o alla vigilanza sul sistema difensivo, che era quanto di più interessava alla capitale, trovavano posto le direttive volte a preservare gli equilibri specifici e particolari della città spalatina; poche norme in verità, ma inerenti i settori sensibili e di maggiore identificazione comunitaria, quali la giustizia civile, l'ordine pubblico e la salvaguardia dei delicati equilibri sociali ed economici interni.

Oltre alla commissione del rettore, altro fondamentale momento di raccordo e coordinamento dell'intero sistema diarchico e condiviso di gestione del comune era rappresentato dal cancelliere, talora assistito da un vicecancelliere. Il cancelliere era tratto per legge tra i *cives* originari o per privilegio di Venezia (con eccezioni); il suo mandato, teoricamente coincidente con quello del conte, poteva essere prorogato al massimo per un altro biennio «post complementum rectoris cum quo iverit vel fuerit». In realtà, stante la centralità della sua figura per il buon funzionamento della macchina amministrativa, il cancelliere rimaneva spesso in carica per diversi anni, attraverso successive conferme da parte dei rettori subentranti; come era per esempio successo, tra gli altri, a Domenico de Manfredis, che aveva ricoperto l'ufficio continuativamente tra l'aprile 1444 e il dicembre 1449. Il suo salario, originariamente di 100 lire annue, era presto aumentato sino a raggiungere, alla metà del secolo, le 400 lire, pagate dalla camera del comune in rate trimestrali. Dagli stessi anni egli risultava coadiuvato pure da un cancelliere «de littera sclava», assunto con funzioni di mediazione linguistica per la sempre più ampia utenza di lingua esclusivamente slava, con salario dapprima di 50 lire, poi raddoppiato a 100 lire annue³¹.

³¹ Archivio di Stato di Venezia, *Maggior consiglio, Deliberazioni*, reg. XXII, c. 33r, in data 24 giugno 1419; DAZd, AS, k. 8, sv. 23.4, c. 149r; k. 9, sv. 23.16, c. 349r; k. 10, sv. 24,

La cancelleria era, in sostanza, il cardine attorno a cui ruotava tutto l'apparato amministrativo del comune. Spettava al cancelliere non solo la redazione in appositi registri delle deliberazioni assunte nei consigli cittadini e delle sentenze pronunciate nella curia civile (come stabilito dagli statuti e confermato da una delibera consigliare del marzo 1446³²), ma pure la partecipazione alle assemblee comunali, la validazione degli atti pubblici e la custodia e conservazione delle scritture della comunità. Inoltre, egli fungeva da notaio pubblico – come nelle altre città dalmate, anche a Spalato non esisteva una separazione tra la figura istituzionale del cancelliere e quella privata del notaio, essendo la professione notarile completamente assorbita all'interno degli uffici del comune –, con compiti di redazione e sottoscrizione di ogni negozio privato stabilito e siglato nella terra. Infine, competeva sempre a lui pure la registrazione degli atti emessi dal tribunale penale, come detto di esclusiva giurisdizione del conte, e la loro conservazione in un archivio distinto e separato da quello della comunità (e purtroppo, non più conservato), agendo in tal senso non più in qualità di funzionario della comunità, ma di cancelliere privato del rettore veneziano³³.

Lo staff del conte era, infine, completato da un castellano, sempre veneziano, titolare della difesa militare della città, della custodia del suo castello e comandante in capo della piccola milizia di soldati, tutti di origine forestiera, a presidio della terra (in particolare, dalla metà del Quattrocento, dalle incursioni turche). Il castello era stato edificato a partire dal 1424 a sud della città nuova (e concluso intorno alla metà del secolo), sulla riva del porto, dopo una resistenza iniziale da parte della comunità, poco convinta della sua utilità ma soprattutto spaventata dalle spese di erezione e dalla funzione di controllo e soggezione che avrebbe inevitabilmente esercitato sulla città spalatina e sul suo territorio. Era, appunto, retto da un castellano, di condizione nobile e nominato a Venezia in maggior consiglio, con mandato quadriennale e obbligo di stretta obbedienza e collaborazione con il conte, a cui spet-

c. 13r; k. 11, sv. 25.12, cc. 4r, 8v; k. 12, sv. 27.5, c. 521r; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 94-95; *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia*, pp. 104-108.

³² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 300-311, n. 74.

³³ BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, p. XXI; Id., *Il notariato dalmata*, pp. 111-131. Ma cfr. *supra*, pp. 16-17.

tava ogni decisione finale anche in materia di difesa e organizzazione militare della terra³⁴.

4. *Lo statuto: fiducia e riferimenti identitari*

Sempre al momento della dedizione, nel luglio 1420, la delegazione di nobili che in nome del comune aveva contrattato l'acquisizione di Spalato nel Commonwealth veneziano, aveva chiesto alla dominante, in via prioritaria, il mantenimento del diritto proprio, ossia gli statuti riformati del 1312³⁵ e le consuetudini particolari della terra, vale a dire quell'universo giuridico esclusivo che connotava – sul piano non solo normativo, ma anche figurato e rappresentativo – l'essenza più vera della comunità spalatina. Sin da allora lo statuto aveva funto da strumento di mediazione tra le parti e da schermo e protezione dell'identità politica, giuridica e sociale della città soggetta: tutto ciò che la comunità percepiva di essere, sia dal punto di vista politico che giuridico-istituzionale, era tosto passato all'esame della dominante e dalla stessa immediatamente convalidato³⁶.

³⁴ DAZd, AS, k. 16, sv. 33.3, cc. 1r-59v; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6, pp. 98-100, n. 7, pp. 110-111, n. 8, pp. 122-123, n. 13, pp. 210-219, n. 46; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 23-29, 60-64, 99-103, 263-267, 275-276; IX, pp. 144-145. Ma sull'edificazione del castello di Spalato si rinvia più nel dettaglio a I. BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns in the first half of fifteenth century*, «Acta Histriae», 22/3 (2014), pp. 587-601.

³⁵ Gli statuti del 1312, confermati e approvati da Venezia dopo l'annessione della città nel 1420, sono editi in *Statut Grada Splita*, con ampia e assai esaustiva introduzione da parte di Antun Cvitančić. Gli stessi sono stati oggetto, in occasione del settecentenario della loro redazione, di studi e analisi approfonditi in un recente convegno del 2012, i cui atti sono stati raccolti in *Splitski statut iz 1312. godine*. Ma sulla questione cfr. pure PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 161; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 195-916, 363-365.

³⁶ Sulla funzione non solo giuridico-politica dello statuto spalatino, ma anche identitaria, si soffermano in particolare L. STEINDORFF, *Pravo kao sredstvo stvaranja gradskog identiteta. Slučaj dalmatinskih gradova*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 53-67 e G. ORTALLI, *Split: Statutes and their long-term Force. Between Legal Weight and Political Value*, *ibid.*, pp. 113-129. Più in generale, sul valore identificativo degli statuti in area dalmata il rinvio è a G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, «Rivista storica italiana», XCVIII/1 (1986), pp. 195-220; N. LONZA, *The Statute*

Anche a Spalato, infatti, come nelle altre terre soggette al dominio veneziano, il riconoscimento del diritto proprio era stato il primo passo nei processi di consolidamento e normalizzazione del regime veneziano in città. La concessione degli statuti era, infatti, insieme strumento di garanzia e di sovranità. Da un lato era la premessa essenziale per la tutela dei diritti particolari e un mezzo per assicurare alla comunità soggetta la conservazione della propria fisionomia politica e sociale, rappresentando lo statuto la quintessenza stessa dell'identità civica e il fondamento dei legami comunitari e dello spirito di appartenenza. Dall'altro lato fungeva da riferimento e punto di raccordo per gli equilibri tra la comunità e la dominante; la concessione, infatti, in quanto atto d'imperio, era costitutiva di sovranità, anche se di una sovranità partecipata e condivisa, come quella esercitata da Venezia sulla costa dalmata. Attraverso di essa il centro otteneva di contenere gli spazi di autonomia e autogoverno della periferia entro limiti definiti e di precisare gli ambiti di intervento riservati al regime; ma si trattava di delimitazioni sempre rinegoziabili, che lasciavano ad entrambi gli interlocutori ampi margini di azione e fasce di sovrapposizione delle competenze dove esercitare – come visto – il potere in coabitazione e in piena compartecipazione³⁷.

Ovviamente, la conferma del diritto proprio era concessione che la dominante esercitava con riserva, mai del tutto incondizionatamente. Gli statuti dovevano essere preventivamente spediti a Venezia, per essere visionati e nel caso emendati. Era, infatti, in arbitrio della capitale correggere o riformare, per ragioni di interesse o di opportunità politica, i codici presentati, convalidandoli con la sua formale approvazione solo se ritenuti compatibili con il sistema di diritto e di potere veneziano e rispettosi delle gerarchie e dell'onore della dominante. Non a caso, alle città dalmate che avevano espressamente richiesto la conferma degli statuti, compresi tutti i benefici alle stesse concessi durante la dominazione

of Dubrovnik of 1272. Between legal code and political symbol, in *The Statute of Dubrovnik of 1272*, a cura di EAD., Dubrovnik 2012, pp. 7-25.

³⁷ Si riprendono qui concetti in parte già espressi in ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 19-23 e E. ORLANDO, *Beyond the statutes. The legal and administrative structure between Split and Venice*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 134-136. Ma si vedano pure COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, p. 237; ORTALLI, *Il ruolo degli statuti*, pp. 201-204, 208; VIGGIANO, *Il Dominio da terra*, p. 536; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 32-33.

ungherese, la Serenissima aveva replicato denunciando l'inconciliabilità del sistema normativo ungherese con quello veneziano, e pertanto negandone il riconoscimento³⁸. Il diritto di riserva era dunque uno strumento essenziale di governo e subordinazione, in quanto apriva delle fenditure attraverso cui calare la propria volontà politica e dilatare gli ambiti di intervento (ma anche di comunicazione e trattativa) in periferia, per il tramite di risposte ora di decisa ripulsa, ora più ambigue ed elusive, e dunque più propense al negoziato e alla contrattazione.

Oltre al riconoscimento del diritto proprio era stato interesse di entrambe le parti definire il ventaglio delle fonti integrative o suppletive all'ordinamento giuridico locale, nonché il complesso di norme che regolavano attività e competenze delle varie istituzioni cittadine e l'amministrazione della giustizia. Si era trattato di articolare – pur senza pretese sistematizzanti o l'individuazione di gerarchie troppo rigide nella scelta dei diritti alternativi – la pluralità di ordinamenti co-vigenti cui fare ricorso nei casi non disciplinati (o non a sufficienza) dagli statuti. La più immediata fonte alternativa era senz'altro la tradizione consuetudinaria della terra. Ove anche questa fosse carente, il rinvio era all'analogia, ma in particolare all'*equitas* o *bona conscientia* del rettore giudicante. Peraltro, sebbene mai richiamato in modo esplicito quale fonte sussidiaria, pare indubbio il valore integrativo e complementare del diritto romano-bizantino in caso di deficienza del diritto proprio; non fosse altro perché gli statuti spatini presupponevano naturalmente un ordinamento superiore, cui fare riferimento e appoggiarsi in tutti i casi non regolati dagli statuti, e questo non poteva che essere l'immenso patrimonio dello *ius commune*, che completava e copriva quanto non disciplinato a livello locale³⁹.

Tale gerarchia delle fonti di diritto, così come abbozzata al momento della dedizione, aveva subito nel tempo – per via di prassi e giurisprudenza, piuttosto che normativa – processi di progressiva definizione e messa a fuoco dei rapporti di reciproca subordinazione e

³⁸ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VI, Zagreb 1878, p. 289. G. COZZI, *La politica del diritto*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secc. XV-XVIII)*, a cura di ID., Roma 1980, pp. 65-66; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 33.

³⁹ Cfr. M. MECCARELLI, *The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the Late Middle Ages*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 41-52.

implicazione. Se lo statuto aveva mantenuto una centralità indiscussa, al punto che «ubi habeantur leges», queste automaticamente escludevano il ricorso a qualsiasi altra fonte alternativa, a cominciare dalla consuetudine non scritta, accanto ad esso avevano tuttavia acquisito sempre maggior rilievo altre fonti di diritto, integrative degli stessi statuti, in particolare i patti di dedizione e i privilegi concessi da Venezia alla città, oltre che la fitta, eterogenea e spesso contingente produzione legislativa dei consigli della capitale, emanata a pioggia e recapitata a Spalato sotto forma di ducali per integrare, modificare e superare le stesse disposizioni statutarie del 1312. A tal punto erano cresciuti il peso e la rilevanza di tali fonti suppletive che in un processo dibattuto nella curia del conte nel novembre 1480 una delle parti convenute aveva con forza sostenuto, nemmeno tanto provocatoriamente, che la legge «opera dove non fu fatti li patti, ma dove sono fatti li patti non opera, perché li patti preciede la leze e patti rompe la leze e sono di mazor fermeza et efficacia cha la leze». Nel lungo periodo, inoltre, erano stati inseriti tra le fonti integrative anche gli statuti veneziani, inizialmente nemmeno nominati e di fatto esclusi dalla gerarchia, sia per la loro strutturale debolezza, sia per la sconvenienza ad esportare un prodotto che in periferia avrebbe potuto suonare come una imposizione o un insopportabile atto d'imperio, e dunque deleterio in termini di consenso, fedeltà dei sottoposti e solidità dello stato⁴⁰. Così, infatti, si era stabilito con una delibera del consiglio generale del 30 novembre 1463, in cui si era espressamente legittimato il ricorso in via suppletiva al diritto proprio lagunare in caso di inadeguatezza, deficienza o insufficienza degli statuti locali, «cum igitur plures et diversi sunt casus quam condite leges». Da allora, nei processi dibattuti presso la curia locale erano aumentati i casi in cui si erano invocate le leggi «di quella gloriosa città de Venetia» in assenza o in difetto della normativa locale, specie in materia successoria o di diritto di famiglia, avendo essa «molte leze» che disciplinavano tali complicate questioni⁴¹.

Il diritto proprio, insomma, incarnava e identificava al massimo

⁴⁰ COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 208, 243-244, 248; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 80.

⁴¹ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 1r-24v; k. 17, sv. 34.4, cc. 161r-162r; sv. 34.6, cc. 1r-24v, 221r-237v.

grado, anche a livello simbolico e figurativo, la dimensione dialogica e partecipata del regime veneziano e ne riassumeva il sistema di equilibri. Per tale ragione Venezia si era sempre dimostrata intransigente di fronte alla inosservanza dell'ordinamento giuridico locale da parte dei suoi funzionari, ammonendo con insistenza i propri rettori ad attenersi scrupolosamente, nell'esercizio delle loro funzioni, agli statuti e agli ordinamenti vigenti e a non commettere violazioni tali da mettere a repentaglio la stabilità del dominio e le strutture – già di per sé fragili e precarie – della convivenza locale. D'altronde, per le comunità locali, compresa la stessa Spalato, lo statuto non era solo il prodotto e il simbolo della loro autonomia e dei loro spazi di auto-determinazione, ma anche uno strumento capace di ingenerare come pochi altri appartenenza e consenso; l'adesione consapevole e intenzionale al diritto proprio, riconosciuto come elemento essenziale di funzionamento della *comunitas* (o *universitas*), era fondamento di coesione sociale e di acquisizione di una comune coscienza civica.

Lo statuto, infatti, grazie alla sua forza identificativa e alle sue proprietà regolative e legittimanti, rappresentava un fattore primario di funzionamento della comunità, tanto da produrre consenso e solidarietà sociale (ma anche da diventare, all'occasione, elemento di distinzione e differenziazione tra i suoi diversi gruppi). Tutti in città, a prescindere dall'ambiente di appartenenza, si rifacevano allo stesso diritto particolare e allo stesso patrimonio giuridico e culturale. Non si trattava solo di una generica accettazione del diritto proprio della terra, ma di una fiducia piena e consapevole nel patrimonio normativo della comunità, riconosciuto come fattore essenziale di organizzazione della vita comunitaria e come fonte interna di legittimazione, sino ad essere interiorizzato e a generare confidenza, concordia sociale e solidarietà. Gli statuti, insomma, con la loro potenza prescrittiva e rassicurante, erano intesi come elemento imprescindibile di regolazione e coordinamento dell'ambiente comunitario e delle sue interazioni politiche e sociali, rappresentando un momento essenziale di definizione della comunità e delle sue strutture di inclusione⁴².

⁴² DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo*, pp. 312, 358; O.J. SCHMITT, *Storie d'amore, storie di potere: la tormentata integrazione dell'isola di Curzola nello Stato da mar in una prospettiva microstorica*, in *Venezia e Dalmazia*, pp. 98, 103;

Non sorprende, dunque, la presenza così capillare, diffusa e quasi intima dello statuto in ogni aspetto della vita quotidiana e delle relazioni comunitarie e la sua profonda conoscenza a qualsiasi livello della società, tanto da costituire un elemento necessario di appartenenza e identificazione, oltre che di disputa e di rivalsa tra i gruppi, che ne rivendicavano in esclusiva il diritto/potere di interpretazione⁴³. Solo per fare un esempio, Pietro del fu Giorgio Bubanich, nobile di Spalato catturato e fatto prigioniero dai turchi nel 1468 (episodio su cui torneremo), aveva costruito la propria redenzione e ottenuto giustizia nei confronti di quanti, nel momento del bisogno, gli avevano voltato le spalle, proprio facendo leva su una cognizione puntuale e rigorosa degli statuti. I diversi procedimenti giudiziari avviati da Pietro dopo il suo ritorno in patria erano stati, infatti, tutti contrassegnati da una fede, si direbbe quasi assoluta e incondizionata, nelle proprietà legittimanti del diritto proprio (anche in termini di appartenenza e di inclusione comunitaria). In ogni processo egli aveva dimostrato una profonda e intima conoscenza degli statuti comunali, ogni volta allegati, «pro favore iurium suorum», con una precisione di riferimenti e un grado di dettaglio che non sorprendono, vista la confidenza consapevole di ciascun membro della comunità spalatina con la ricca tradizione normativa locale. Così, a corroborazione del suo impianto probatorio, Pietro, in una causa intentatagli nel 1477 dalle cugine per una questione ereditaria, aveva allegato alle carte processuali «5 leze» tratte dal III libro degli statuti spalatini, contenente le norme di diritto civile e le relative procedure, premurandosi di riportarne non solo i titoli precisi e la numerazione, ma anche interi brani, spesso accompagnandoli con propri commenti e spiegazioni. In un secondo processo, svoltosi sempre nello stesso anno, per la riassegnazione di diversi terreni usurpatigli durante la prigionia, Pietro, oltre a presentare alcuni testimoni, aveva supportato la sua petizione con la produzione di parecchi altri statuti, sempre tratti dal III libro del locale codice

SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 207-208, 218; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 125, 136-137.

⁴³ SCHMITT, *Storie d'amore, storie di potere*, p. 98; ID., «*Altre Venezie*» nella Dalmazia tardo-medievale?, p. 218; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 136-137.

statutario, anch'essi elencati con grande precisione e sostanziati, dove necessario, di personali chiarimenti e indicazioni⁴⁴.

Beninteso, non si trattava affatto di una conoscenza eccezionale del diritto statutario, propria di un nobile, avvezzo a ruoli di governo e quindi da sempre impraticato con il sistema giuridico e giudiziario locale, ma di un patrimonio comune e diffuso, di cui molti, a qualsiasi livello, erano partecipi. Basta sfogliare i registri giudiziari locali per rendersene immediatamente conto: non vi è quasi processo in cui una o entrambe le parti non citino, alleghino o addirittura proferiscano «viva voce» davanti ai giudici (quasi come uno sfogo, o una necessità impellente) uno o più statuti tratti dal codice del 1312. In un procedimento dell'aprile 1477 era stata una vedova, Mattea, già sposata con un pescatore, a difendere l'integrità della sua dote allegando gli statuti opportuni contro chi, «in grave dano de la mia misera vechieza, contro ogni humanità e iustitia e maxime contro le lege nostre», stava cercando di impadronirsi indebitamente di parte del suo patrimonio. Nel febbraio 1429, Stanco Doimo, in causa con Lorenzo Pribani, cimatore, per un risarcimento legato ad una società commerciale costituita tra i due «pro oleo emendo in Apulea», dopo aver presentato diversi statuti scritti a corroborazione della sua causa, essendosene scordato uno, si era precipitato in curia per formularlo «vivi vocibus» al cospetto del conte e dei suoi giudici. Lo stesso aveva fatto, qualche settimana più tardi (aprile 1429), Pietro Mudropetich, procuratore della moglie Caterina di Boga Allegritti, in un processo per il riscatto di una terra, anch'egli accorso in tribunale per accludere «viva voce» una posta statutaria ritenuta imprescindibile per procedere nella vertenza. La conoscenza degli statuti era così diffusa e radicata da essere immediatamente connotato come un estraneo, del tutto alieno dalle strutture di appartenenza e inclusione comunitarie, chi, per quanto in buona fede, ignorasse «leges et statuta» locali. Ma nemmeno la citazione a sproposito, maliziosa o del tutto inopportuna di una posta statutaria era granché ammessa o tollerata; era stato, infatti, con un punto di insofferenza e risentimento che il nobile Pietro del fu Tommaso de Lucaris (Sirchia) aveva apostrofato la controparte, in una causa ereditaria dibattuta in curia nel dicembre 1470, di avere allegato

⁴⁴ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 344r-345v, 346v-349v, 375v-376v, 377v-379r. Ma cfr. *infra*, pp. 342-344.

«una certa lege» tratta da «li statuti de Spalato» in modo palesemente forzato e distorto, al solo fine di «applicar a suo proposito e revoltar in altro senso» quanto stabilito dalla normativa locale⁴⁵.

Non si dimentichi, peraltro, che a Spalato l'identificazione con lo statuto proprio era tale che esso veniva insegnato nelle scuole comunali e quindi divulgato sin dalla più tenera età non solo tra i membri del patriziato, ma anche tra quei ceti mercantili e popolari che potevano permettersi una educazione elementare presso i maestri stipendiati dal comune⁴⁶. Tutti, pertanto, a prescindere dal gruppo sociale di appartenenza, avevano una certa familiarità con gli statuti, assorbiti sin dall'infanzia (magari solo in maniera superficiale e generica o per semplice acquisizione passiva); tutti si rifacevano allo stesso diritto particolare, alle stesse tradizioni, allo stesso patrimonio giuridico e culturale e agli stessi rituali comunitari. Il diritto proprio, insomma, era stato interiorizzato a Spalato al punto tale da divenire un modo di essere e di pensare, in grado come pochi altri, in quanto fattore basilare di organizzazione comunitaria, di generare processi di inclusione, di appartenenza e di solidarietà sociale⁴⁷.

⁴⁵ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 40r-v, 46r; k. 11, sv. 25.2, cc. 23v-24r; k. 14, sv. 30.3, cc. 314v-316v; k. 15, sv. 32.2, cc. 442r-445v.

⁴⁶ LUCIN, *Iter Marulianum*, p. 27.

⁴⁷ ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana*, p. 64.

Capitolo 10

IL CONFORTO DELLA GIUSTIZIA COMUNITARIA

1. *Strutture e pratiche della giustizia comunitaria*

Una delle questioni immediatamente affrontate nel privilegio concesso alla città nel luglio 1420 era stata l'amministrazione della giustizia. Si era trattato, per gli ambasciatori inviati dal comune spatino a negoziare i termini dell'annessione nel Commonwealth veneziano, di definire le reciproche prerogative e attribuzioni, vale a dire le materie riservate alla giustizia del conte e quelle di competenza mista, ossia di pertinenza congiunta del conte e della comunità. Su quei tavoli si era giocata una partita importante, essendo in ballo i margini di partecipazione della comunità locale nell'esercizio della giustizia. La contrattazione era stata, dunque, serrata, anche se i risultati non erano stati per nulla diversi da quelli già ottenuti in precedenza dalle altre città dalmate entrate a far parte in quegli anni dei domini *da mar* di Venezia: alla dominante sarebbe spettato in esclusiva l'amministrazione della giustizia penale, mentre al comune erano state riconosciute ampie facoltà nel disbrigo delle cause civili, seppure in gestione collegiale con lo stesso rettore. Tuttavia, a garanzia del comune spatino, il privilegio aveva espressamente obbligato in entrambi i casi il conte veneziano a giudicare le cause nel rispetto, applicazione e piena osservanza degli statuti e delle consuetudini locali, ossia «faciendo ius et iusticiam secundum statuta et ordines vestros, essendo secundum Deum et honorem dominationis nostre». Era stata un'ulteriore rassicurazione della volontà di conservare la città nelle sue strutture portanti, sia in ambito giuridico che sociale, specie in una materia così sensibile e fondamentale come la gestione della giustizia comunitaria¹.

¹ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29, 60-64. Cfr. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti*,

Venezia, infatti, si era adoperata anche a Spalato, come altrove in Dalmazia, per mantenere nelle mani del proprio rettore i più ampi margini possibili di azione giudiziaria, riservandosi in specie l'esercizio della giustizia penale, pur nella disponibilità a concedere alla comunità locale i dovuti spazi di autonomia/cogestione giudiziale (per ragioni pragmatiche di governo di una provincia lontana e così diversa per tradizioni legali e pratiche giuridiche). La dominante aveva intuito presto la rilevanza – anche politica e propagandistica – della giustizia e del penale per il perfezionamento dei propri disegni di dominio sovrano e accentrato sulla città², in un ambito in cui proprio l'atto del giudicare rimaneva la manifestazione più compiuta e palese del potere pubblico³. Attraverso il giudiziario, Venezia aveva ottenuto di dilatare gli spazi di azione e disciplinamento del centro e di realizzare una più stretta sorveglianza sullo stato dell'ordine pubblico. Allo stesso tempo, però, la giustizia – e tanto più quella condivisa, come, di fatto, quella civile – era stata un veicolo, forse il più immediato, per consolidare i rapporti con la comunità spalatina e veicolare una diversa ideologia del consenso e dell'appartenenza allo spazio politico veneziano così come riconfiguratosi nei primi decenni del XV secolo⁴.

p. 582; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 26-27; ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 22; VIGGIANO, *Il Dominio da terra*, p. 536.

² Il penale come strumento di governo in breve in: GRUBB, *Firstborn of Venice*, pp. 101-102; A. ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 420 ss.; P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 21-22; R. LEVY - X. ROUSSEAU, *Stato, giustizia penale e storia: bilancio e prospettive*, «Ricerche storiche», 26/1 (1996), pp. 127-160; M. SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». *L'immersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268; T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 1-15; ORLANDO, *Altre Venezia*, pp. 41-58, 231-238; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 1-14, 75. Ma si veda in particolare ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 33-45, le cui riflessioni qui parzialmente si riprendono.

³ L. MANNORI - B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, pp. 36-71; L. MANNORI - B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 63-67.

⁴ Cfr. M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, in part. pp. 35-36, 43, 53 (e ampia bibliografia ivi citata).

In tale ottica, il tribunale comitale si era rivelato da subito, oltre che uno strumento di pacificazione e neutralizzazione della conflittualità locale, un mediatore fondamentale per affermare la sovranità della dominante e per giustificare i processi di riorganizzazione politica e istituzionale innescati dall'annessione della città. Era il luogo dove le ostilità interne trovavano spazi adeguati di confronto e compensazione, ma anche dove la domanda di giustizia, una volta soddisfatta, si tramutava in consenso e legittimità reciproca. La giustizia aveva dunque rappresentato per Spalato una riserva di dialogo per legittimare dal basso, sulla base di principi di condivisione e solidarietà, i nuovi assetti costituzionali introdotti in città con il privilegio del 1420. Il tribunale aveva così realizzato un momento di equilibrio e coordinamento tra spinte di segno opposto e rappresentato uno strumento flessibile di negoziazione fra i diversi interessi: le istanze di subordinazione del centro e le rivendicazioni di autonomia e partecipazione della comunità spalatina⁵.

Peraltro, il foro comitale era cresciuto in visibilità e potere con l'aumento progressivo delle cause giudicate. La sua era stata una potestà conquistata sul campo; nel senso che il tribunale aveva assunto una centralità palese, e dunque politica e comunitaria, attraverso la sua attitudine ad intercettare la conflittualità locale e ad impadronirsi degli strumenti di mediazione delle liti. Tale capacità di dare delle risposte concrete alla domanda di giustizia della comunità e di tutelare i diritti delle sue diverse *partes*, sommata all'ampia accessibilità del tribunale, avevano in breve creato i presupposti non solo per favorire i processi di integrazione e coordinamento della città nel Commonwealth veneziano, ma anche per alimentare la fiducia nel suo sistema giudiziario e la confidenza nelle nuove istituzioni introdotte nell'occasione dalla dominante⁶. I molti che da allora si erano rivolti al tribunale del conte l'avevano fatto con crescente affidamento nella sua capacità di dare delle risposte certe e tempestive alle loro petizioni e istanze, «certissimi che per vostra solita iustitia, la qual a chadaun che la merita aver, voluntiera la prestatì». Essi, infatti, si erano rimessi nelle mani del «condegnissi-

⁵ VIGGIANO, *Il Dominio da terra*, pp. 530-533; ORLANDO, *Altre Venezie*, pp. 49-50, 231-233; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 1, 14.

⁶ VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 83, 118-119; ma di ampia accessibilità dei tribunali locali parla anche, seppure per un contesto diverso, JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 366-370.

mo conte» e dei suoi «onorevoli giudici» come «servo» al «suo signor», ossia con la deferenza, il rispetto ma anche la fiducia di chi sapeva che la loro causa sarebbe stata trattata «lucidamente e chiaramente», senza lasciare troppo spazio ad inutili lungaggini e «chavelation», o permettere pressioni indebite, o lasciarsi condizionare da intimidazioni o ricatti, in quanto davanti alla corte del rettore «nisun senza raxon ad altri puol far paura». Anche la più umile delle domestiche non aveva avuto remore o timori nel rivolgersi al tribunale comitale per rivendicare le proprie ragioni, ancorché nei confronti del più autorevole tra i nobili o del più potente tra i mercanti; come aveva fatto nel settembre 1468 Mara, masara di Ventura Engleschi Meraviglia, pronta a sfidare il suo influente padrone nella consapevolezza dell'imparzialità e rettitudine della giustizia e nella più intima convinzione che «non est licitum quod ipse dominus ... sibimet faciat ius»⁷.

Che il tribunale comitale rappresentasse per Venezia uno strumento imprescindibile di governo e di affermazione di sovranità e fungesse, sul piano della comunicazione simbolica e delle rappresentazioni, da promulgatore dell'immagine – che si voleva paterna e conciliatrice – del regime, appare dimostrato dall'enfasi con cui nelle commissioni si raccomandava ai propri rettori l'esercizio della giustizia. Era dovere prioritario del conte, in quanto figura di mediazione tra il centro e la periferia, garantire la più ampia accessibilità al tribunale locale e amministrare la giustizia a tutti i richiedenti, senza distinzione alcuna o parzialità, nel rispetto delle leggi e delle procedure. Il suo operato doveva uniformarsi a criteri di rigore, equilibrio ed equità; obiettivo della dominante, infatti, era di trasmettere alla comunità soggetta «l'idea di una giustizia efficace e al tempo stesso mite, capace di colpire e di punire, ma anche di ammonire con moderazione e senza eccessi». Ne andava della reputazione e della legittimità stesse della dominante: fondate, in massima parte, proprio sulla capacità di neutralizzare i conflitti, conciliare le rivendicazioni locali con le prerogative del centro e assicurare la stabilità sociale. La giustizia, se amministrata con giudizio, avrebbe garantito alla capitale consenso e legittimazione; per questo Venezia aveva sempre ammonito i propri rettori ad un esercizio

⁷ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 30v-31v; k. 14, sv. 30.3, c. 40r; k. 17, sv. 34.4, cc. 20v, 162v-163v.

prudente e assennato del giudiziario, flessibile secondo convenienza e intransigente quando necessario⁸.

Inoltre, il sistema di giustizia veneziano era, come vedremo, un sistema complesso e talora fragile, funzionante piuttosto come camera di risonanza delle rivendicazioni di parte e di mediazione dei conflitti che come ambito di soluzione giudiziale e definitiva delle vertenze. Per funzionare a dovere, il rettore, in quanto cardine del sistema, doveva operare secondo criteri di necessità e convenienza, nel rispetto del sistema normativo locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento a conformare la norma al contesto di applicazione e alle occorrenze (oltre che alle persone); agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Il suo compito era quello di contemperare il piano della legalità con quello dell'equità, i principi di governo con le situazioni concrete; avendo facoltà di agire, in casi di particolare gravità, in esenzione dai precetti stabiliti nelle stesse pattuizioni o nella sua commissione⁹.

Ovviamente, da alcuni assunti non si poteva prescindere; quantomeno sul piano delle intenzioni, perché poi, su quello operativo, come detto, c'era sempre spazio per la contrattazione, l'attenuazione della norma o la sua trasgressione. Il primo principio ineludibile era – lo si è più volte ripetuto – l'obbligo del rettore di amministrare la giustizia in ottemperanza al diritto proprio e alla normativa raccolta nei patti di dedizione. Assieme all'osservanza degli statuti, altri cardini inderogabili del sistema erano la certezza e l'effettività del processo e della pena e l'insofferenza per ogni forma di abuso o sproporzione nell'utilizzo del linguaggio e delle pratiche processuali, in particolare l'eccesso di formalismi o le lungaggini procedurali. Oltre a ciò, il conte era vincolato all'osservanza di alcuni divieti, che ne limitavano gli ambiti di giurisdizione e di manovra. Tra questi, l'interdizione a riprendere in esame sentenze passate in giudicato o assolvere i condannati dei rettori che l'avevano preceduto: «item observabis partem captam, videlicet quod de omnibus condemnationibus quas nostri rectores facient in suis regiminibus non

⁸ VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 76-77 (da cui la citazione); O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 73-74.

⁹ VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 68, 73, 78; O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 75.

possint ipsi rectores, postquam eas fecerint, se impedire in remittendo vel revocando in toto vel parte ullo ingenio seu forma». Veniva poi il veto di interferire con le magistrature della capitale per reati commessi da o contro cittadini veneziani nei distretti dalmati, per i quali erano comunque competenti – in una rete di sovrapposizioni e accavallamenti non sempre facile da districare – i tribunali centrali. Infine, era fatto divieto al conte di accompagnare la sentenza con arringhe o sermoni ampollosi; per ragioni di protocollo e di prudenza, il rettore era tenuto a misurare le parole, onde evitare che lo sfogo verbale non fosse in alcun modo occasione di disordini o, peggio ancora, di tumulti. Dietro a tale impedimento vi era la diffidenza veneziana per un uso sproporzionato e inadeguato della parola e per gli eccessi procedurali, specie in tema di giustizia: per quella capacità naturale della parola esagerata di eccitare gli animi e di creare disordini (soprattutto se proferita da un ufficiale dello stato) e per le sue potenzialità disgregatrici delle strutture portanti del dominio¹⁰.

Come detto, la materia penale era di esclusiva pertinenza del conte, che aveva facoltà di procedere, fatti salvi sempre il rispetto e l'osservanza del diritto locale, facendo ampio ricorso al proprio arbitrio, o *bona conscientia*; era pertanto in suo potere, specie laddove le normazioni particolari erano elusive, generiche, poco chiare o del tutto carenti, formulare direttamente il diritto, dandogli sostanza a misura del caso concreto. Infatti, la *bona conscientia* non era intesa come momento di eversione o di superamento del diritto vigente, semmai come occasione di integrazione o semplificazione dello stesso. La nozione di arbitrio presupponeva pertanto dei limiti di esercizio, non solo di ossequio formale al sistema legislativo locale o ai soggetti dominati; nel senso che la discrezionalità del giudice, per non sconfinare nell'abuso o scadere nell'arbitrarietà, doveva sempre essere delimitata dal diritto e dall'equità, operando senza mai stravolgere l'ordinamento giuridico vigente, casomai precisandone i contenuti inespressi, o impliciti, o soltanto sottintesi. Insomma, quello dell'arbitrio non era un potere franco, ma una funzione regolata (o meglio, autoregolata, di cui il conte rispondeva direttamente davanti alla signoria), che quando derogava all'*ordo* giuridico, lo faceva

¹⁰ *Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia*, p. 105; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 36-37.

solo in presenza di una giusta causa, o per motivi di necessità politica, o di pubblica utilità (o così almeno avrebbe dovuto fare). Esso era uno strumento di direzione e controllo che permetteva al rettore di attenuare il rigore della norma o di dispensare dalla stessa per motivi di necessità e convenienza, conseguendo con più efficacia gli obiettivi di governo. Tuttavia, per funzionare correttamente, era fondamentale che il conte non abusasse del suo potere, ma usasse con discrezione le sue facoltà arbitrali; ne andava del consenso dei sottoposti e degli equilibri – così fragili e delicati – della periferia¹¹.

A differenza del penale, la giustizia civile era amministrata collegialmente dal conte assieme a una curia composta di quattro giudici, tutti nobili ed eletti dal consiglio generale, con mandato trimestrale (di cui si già detto più sopra). Peraltro, essendo gli archivi criminali della comunità andati completamente perduti (salvo qualche sparuto lacerto), sarà esclusivamente della giustizia civile che ci si occuperà nel presente capitolo. È bene, tuttavia, sottolineare, come nel civile si esprimesse appieno la dimensione comunitaria della giustizia. E non solo per l'ovvia ragione che spettava ad esso la regolazione di tutti i rapporti tra privati e gruppi in materia di famiglia, proprietà, contratti e successioni, ossia di tutte quelle fattispecie di diritto che più di ogni altre definivano la comunità spalatina, i suoi equilibri e le sue strutture di appartenenza; ma anche perché esso fondava, come ora subito diremo, su procedure consolidate e condivise di tipo accusatorio, più aperte e partecipate di quelle inquisitoriali¹², d'ufficio o miste proprie del diritto penale, e pertanto maggiormente capaci di esaltare il ruolo

¹¹ L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 199-200; COZZI, *Repubblica di Venezia*, pp. 205, 239, 253, 327-329; VENTURA, *Politica del diritto*, pp. 588-589, 594-599; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 32-33, 74-75; ID., *Il Dominio da terra*, pp. 534, 550; M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 37, 43 ss., 102 ss., 107; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 15, 56-57, 218-225; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova 2005², pp. 170-171; ORLANDO, *Altre Venezia*, pp. 317-319; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 80-81; M. VALLERANI, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di ID., «Quaderni storici», XLIV/2 (agosto 2009), p. 300; ID., *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, ivi, pp. 412-413.

¹² Cf. M. ŠTAMBUK ŠUNJIĆ - Ž. RADIĆ, *Rimsko-kanonski postupak i splitsko statutarno pravo*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 315-332.

attivo delle parti e favorire l'intervento mediatorio e/o compositivo della comunità (o delle sue varie *partes*)¹³.

2. *L'iter procedurale*

È stato da più parti rilevato il carattere comunitario del rito accusatorio, con la sua impostazione aperta e la forza retorica di certi suoi stilemi più partecipati e condivisi. L'accusa, infatti, su cui anche a Spalato si imperniava la giustizia civile, era una procedura sostanzialmente basata sull'appartenenza, disciplinata da un sistema di norme comuni e consolidate (sin dagli statuti del 1312), ma capace anche, con una certa flessibilità, di agire soppesando la legge in base ai casi e alle persone, in un ambito dominato dalla corallità. In tale contesto, essa aveva naturalmente rappresentato lo sbocco più naturale e immediato dei conflitti privati e collettivi – o quantomeno (come meglio diremo) il loro accesso preliminare –, dando così voce e spessore ai bisogni più intimamente comunitari e compromissori della giustizia locale¹⁴. Ebbene, in regime di

¹³ C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Verona 2004, pp. 45-62; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 32-33, 113. Per un utile confronto con l'amministrazione della giustizia nella vicina Dubrovnik si vedano almeno: N. LONZA, "Coram Domino Comite et suis Iudicibus": *Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik*, «Criminal Justice History», 15 (1994), pp. 1-38; EAD., *La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa*, «Acta Histriae», 10/1 (2002), pp. 161-190; EAD., *L'accusatoire et l'infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - CL. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007, pp. 643-658.

¹⁴ Sulla struttura e procedure del diritto processuale civile così come fissato a Spalato negli statuti del 1312 si sofferma ampiamente CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 246-260 (con bibliografia), cui qui si farà costante riferimento. Qualche ragguaglio sul funzionamento del tribunale civile nel XV secolo in PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 332-335. Più in generale sul rito accusatorio e la dimensione comunitaria delle procedure civili si vedano E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 10, 26, 30-31, 41-42; SBIRICOLI, «Vidi communiter observari», pp. 231-238; ID., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi*

rito accusatorio il processo aveva inizio su istanza di parte, ossia a partire da una specifica *accusatio* presentata nel tribunale comitale dall'attore, che denunciava al giudice un comportamento ritenuto lesivo nei suoi confronti e a cui spettava l'onere della prova. Le altre parti coinvolte nel processo erano il convenuto, o controparte, ossia colui che era chiamato a rispondere del proprio comportamento dannoso o pregiudizievole, e ovviamente il giudice – nel caso specifico la curia comitale, composta dal conte e quattro giudici nobili –, cui spettava valutare il caso ed emettere una sentenza (a maggioranza) sulla base dell'esame delle prove addotte, ossia *secundum alligata et approbata*, e nel pieno rispetto della statutaria locale: «omnia iura clamant quod in iudicio contradictorio tria sunt necessaria, videlicet iudex, reus et actor»¹⁵. Le parti in causa erano rappresentate da propri procuratori – spesso un familiare o stretto conoscente –, muniti di appositi mandati rilasciati dalla cancelleria, o, potendoselo permettere, da avvocati, ossia esperti di diritto che prestavano i loro servizi a pagamento.

Il processo, dunque, cominciava con la presentazione di una *petitio* da parte dell'attore; essa era di norma scritta, sotto forma di un apposito *libellus*; non erano, tuttavia, rari i casi in cui la petizione era presentata ai giudici oralmente. In entrambi i casi essa doveva essere ben circostanziata, in pena dell'inammissibilità, ossia contenere i nomi della parte attrice e del convenuto, l'oggetto della domanda e una precisa ricognizione delle poste statutarie sulla quale si fondava (da cui la familiarità e l'intima conoscenza del diritto proprio di cui si è già detto più sopra nel testo). Era concessa facoltà al proponente di apportare modifiche al libello almeno fino al momento della *litis contestatio*. In caso di formulazione scorretta, imprecisa o deficitaria, la petizione poteva essere respinta: era quanto successo nel gennaio 1435 a Maroe, lapicida, la cui domanda era stata rigettata dalla curia «quia non bene petitum fuit, neque lis iuridice extitit actitata»; o ai commissari testamentari del fu Simone Crisovich, in lite nel giugno 1436 con Pietro Crisovich, orefice, e il fratello Ratcho per una questione ereditaria, cui la curia aveva richiesto di riformulare

giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 356-364; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10, 13, 32-33, 113.

¹⁵ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 2v-3v.

la petizione in quanto nella prima «non bene et rectum petitum fore». Presa visione del libello, la curia faceva convocare il convenuto. Se questi ammetteva la pertinenza delle istanze avanzate dal proponente e si impegnava a soddisfarne le giuste richieste, si procedeva a immediata sentenza. Secondo una prassi comune e abbastanza diffusa, in quei casi il convenuto si rimetteva seduto stante al giudizio della curia, dichiarando «quod fiat quod iustum est», la quale ovviamente accoglieva in toto le domande avanzate dalla parte attrice¹⁶. In caso, invece, di contestazione del libello, il processo prendeva regolarmente avvio.

Seguiva la citazione, ossia l'ordine di comparizione emesso dal tribunale e notificato al convenuto da parte di un nunzio comunale. Essa era formulata per iscritto dalla cancelleria; conteneva, oltre alle generalità delle parti e a una breve presentazione dell'oggetto del contenzioso, il termine *ad comparendum*; doveva essere consegnata personalmente al convenuto o, in caso di sua irreperibilità, ad un suo stretto congiunto. Nei molti casi in cui questi fosse analfabeta il messo comunale era tenuto a notificargli a voce la convocazione: a Michele del fu Stefano Dobrancich, citato per debiti dal nobile Giovanni del fu Andrea de Grisogonis nell'ottobre 1432, che aveva replicato al nunzio «ego nescio legere istas litteras», questi non aveva fatto altro che aprire la lettera e darne pronta lettura. Qualora la citazione attraverso il messo non fosse stata possibile, si procedeva con un ordine di comparizione pubblico, mediante editto o proclama del conte. La citazione poteva essere del tutto formale, fatta «prout dictavit ius» e subito appresso registrata «pro cautela» in cancelleria. Ma in alcune situazioni particolari, quali un rapporto personale di confidenza tra il conte e il convenuto, o in caso di persona illustre strettamente legata alla curia comitale, il rettore poteva anche usare toni più confidenziali e ammonitori piuttosto che perentori: come aveva fatto nel novembre 1447 il conte Alessandro Marcello, il quale si era rivolto al nobile Doimo di Nicola Gavosolich, più volte citato a comparire per debiti e sempre renitente alla convocazione, come ad un «amice carissime», esortandolo a presentarsi perentoriamente in giudizio, in pena della contumacia e della confisca e vendita al pubblico incanto di una sua casa in città¹⁷.

¹⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.2, cc. 10v, 35v, 37v; sv. 19.3, c. 3r.

¹⁷ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 8r; sv. 19.3, c. 7r.

Se dopo tre citazioni il convenuto non si presentava in tribunale veniva, appunto, dichiarato contumace; a meno che non avesse serie scusanti da accampare, quali un grave stato di infermità, o qualche altro legittimo impedimento, tali da giustificare la sua renitenza. Così aveva fatto Domenico Chmovich, residente a Potravlje, nel distretto spalatino, nel novembre 1432, il quale aveva denunciato al nunzio intento a leggergli la citazione il suo stato di invalidità, tale da non permettergli di recarsi in città e rispondere alla convocazione nei termini fissati: «ego sum infirmus, non possum me movere nec venire Spalatum, nec habeo quem mictere pro me ... quando ero sanus solus ego veniam Spalatum». In caso di ripetute elusioni degli obblighi di comparizione, si procedeva, dunque, contro il convenuto in contumacia, con facoltà del comune di procedere al sequestro dei beni del renitente e alla loro alienazione pubblica¹⁸.

Una volta in giudizio, le parti dovevano prestare davanti alla curia un giuramento «de calumnia, chome vuol le nostre leze», a dichiarazione della propria buona fede e ad attestazione che si agiva non «per calumniar», ma «de raxon». A quel punto si passava ad esaminare le questioni pregiudiziali e a constatare l'idoneità dell'azione e delle parti. Era in facoltà del convenuto, prima della *litis contestatio*, opporre delle eccezioni, destinate a inficiare o paralizzare il procedimento, quali la contestazione della capacità giuridica dell'attore (per esempio se minore, o di condizione servile) o la denuncia di incompetenza o inidoneità di uno o più giudici della curia. Anche se sporadici, i casi di ricasazione di un giudice non erano del tutto rari: solo per fare un paio di esempi, nel marzo 1428 Costanza, vedova di ser Nicola di Teodosio, aveva sollevato riserve sull'idoneità di due dei quattro giudici della curia, asserendo che «non possunt sedere in eorum causis»; allo stesso modo, nel marzo 1448 il nobile Matteo di Doimo de Albertis aveva contestato la presenza nel collegio di Nicola di Pietro de Comis, in quanto in passato aveva prestato i suoi servizi di avvocato alla controparte. Se nel primo caso

¹⁸ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 16r, 11v-12r. Su tali fasi iniziali del processo civile, così come fissate negli statuti del 1312, si rinvia a CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 246-252. Ma si vedano pure VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 121-131 e, con riferimento in particolare ai processi matrimoniali dibattuti negli archivi ecclesiastici, CRISTELLON, *La carità e l'eros*, pp. 51-66.

la ricsuzione era stata respinta, nel secondo la denuncia di inidoneità era stata pienamente accolta dalla curia, che aveva tuttavia disposto la prosecuzione della causa pur in assenza di un suo membro giudicante: «et quod iudicium est in ordine cum tribus iudicibus aliquo non obstante». Anche il conte poteva subire un procedimento di ricsuzione per incompetenza, nell'unico caso, previsto dalla sua commissione, in cui avesse intromesso una causa già esaminata e sentenziata da un suo predecessore: «qua stante idem dominus comes vigore commissionis sue non potest se ulterius intromittere». Non erano poi nemmeno infrequenti le richieste di dilazione, sollevate per i motivi più svariati, sia legati alla tempistica del processo, sia del tutto personali, che di norma la curia accoglieva «volens uti humanitate», seppur dietro giuramento *de malitia*, a garanzia che la richiesta non fosse un espediente per dilazionare ad arte i tempi del procedimento. Prima di giungere al contraddittorio, il processo poteva essere interrotto per giusta causa, quale una irregolarità procedurale, la *refutatio* della parte attrice o il mancato rispetto dei termini. Per esempio, nella causa intentata nell'ottobre 1428 da Andrea di Miladino contro Giovanni del fu Andrea de Grisogonis da Zara, la curia aveva stabilito l'interruzione del procedimento in quanto le parti non avevano sin là agito in conformità con il dettato statutario, stabilendo che «omnia acta et actitata in hac causa esse cassa» e che l'attore «de novo petat si vult suo iure utatur»¹⁹.

Con la contestazione della lite si apriva la fase centrale del processo; essa rappresentava, infatti, lo snodo necessario per procedere nella causa, trattandosi dell'atto con cui le parti confermavano la loro intenzione di persistere nella controversia sino alla sua definitiva risoluzione (che non sempre tuttavia avveniva, come vedremo, per via giudiziale). Nella *litis contestatio* le parti avanzavano ai giudici le proprie *intentiones*, o libelli, in cui venivano ribaditi i motivi del contendere, già espressi nella petizione, e precisate le rispettive posizioni. Dopo una fase, talora molto vivace e aspra, di repliche e contro-repliche, la parte attrice presentava le *positiones*, in cui esponeva dettagliatamente la propria versione dei fatti e formulava con precisione le proprie richieste, previa prestazione – non sempre attestata – di un giuramento *de veritate dicenda*. Le *positiones*

¹⁹ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 13r, 24v; k. 6, sv. 19.3, cc. 12r, 13r-v; k. 14, sv. 30.3, c. 27r; k. 17, sv. 34.4, cc. 43r-v, 50v-51r.

definivano, in sostanza, i punti, o capitoli, oggetto del contraddittorio, o *interrogatoria*: infatti, solo sui punti controversi, motivo di specifica contestazione da parte del convenuto, si sarebbero appuntate le successive prove e interrogazioni dei giudici. Soltanto a quel punto il convenuto era autorizzato a replicare, esibendo alla curia le proprie *oppositiones* e avanzando i propri *interrogatoria*. Seguivano, quindi, gli interrogatori dei testimoni presentati dalle parti e l'accertamento delle prove allegate (su cui torneremo diffusamente nel prossimo paragrafo)²⁰.

Il processo si concludeva con l'emanazione della sentenza, proferita all'unanimità o a maggioranza – inutile sottolineare come, in caso di parità, fosse il voto del conte a decidere il contenzioso –, che doveva essere proclamata pubblicamente e con tutte le solennità del caso, «sono compane premissa» e in presenza di tutta la curia giudicante (con rare eccezioni e deroghe), e poi regolarmente trascritta nei registri di cancelleria, con l'indicazione dei giudici e delle parti in causa, un breve riepilogo delle varie fasi procedurali e l'intero testo dispositivo²¹. La sentenza, se ritenuta ingiusta, poteva essere impugnata, presentando appello, come meglio diremo, alle apposite magistrature della capitale. Va, tuttavia, sottolineato come solo una parte delle cause si concludeva regolarmente con una sentenza, preferendosi in molti casi agire per le vie extra-giudiziarie.

3. *Il sistema probatorio*

Per acquisire gli elementi di conoscenza necessari a formulare un giudizio, la curia comitale disponeva sostanzialmente di due mezzi di prova, di pari dignità ed efficacia, oltre, ovviamente, al 'sapere' delle parti, recepito durante il processo secondo le modalità di sopra illustrate: le testimonianze orali e le prove scritte. L'importanza della prova testimoniale era già stata sancita dagli statuti del 1312, che avevano attentamente disciplinato non solo le procedure di acquisizione dei testi e i criteri di

²⁰ CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 252-258; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 135-155; CRISTELLON, *La carità e l'eros*, pp. 66-98.

²¹ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 13v, 14v, 58v; sv. 18, c. 3r. CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 258-259.

valutazione, ma anche i limiti di ammissibilità della testimonianza e le persone ritenute incapaci di testimoniare (per esempio, i parenti stretti o i congiunti delle parti in causa)²². Rispetto al quadro delineato dalla statutaria, le prassi giudiziarie del pieno Quattrocento avevano fatto cadere le originarie distinzioni delle cause civili per entità delle stesse (sino a 10 lire, da 10 a 20 lire, sopra le 20 lire), attribuendo in ogni caso il valore di prova piena alla deposizione concorde di almeno due testimoni *omni exceptione maiores* (alla stessa stregua della confessione), mentre la singola testimonianza, per quanto ineccepibile, dava luogo ad una prova semipiena, necessitante pertanto di essere corroborata da altri indizi e presunzioni o da giuramento²³. Come detto, nel momento di trasmettere ai giudici le rispettive *positiones*, i litiganti definivano una serie di *interrogatoria* – desunti dai capitoli reciprocamente contestati e dunque oggetto di contraddittorio – cui sottoporre i testimoni presentati da ciascuna parte. Era su tali articoli che i testi venivano interrogati, mentre eventuali altre dichiarazioni o precisazioni esulanti dallo stretto ambito delle domande consentite erano del tutto prive di valore. Ovviamente, prima di deporre, i testimoni dovevano prestare giuramento *de veritate dicenda*: solo a quel punto le deposizioni potevano essere raccolte dalla curia e poi verbalizzate negli appositi registri dal cancelliere del comune.

In caso di prove semipiene o di presunzioni, anche il giuramento poteva avere efficacia di prova vincolante se emesso dalla parte che aveva fornito una tale prova o verso la quale la presunzione era favorevole; in tal caso, la dichiarazione giurata aveva valore decisivo e metteva fine alla controversia. Per esempio, nella causa già incontrata di Michele del fu Stefano Dobrancich, citato per debiti dal nobile Giovanni del fu Andrea de Grisogonis nell'ottobre 1432, Michele aveva chiesto alla parte attrice di giurare la veridicità del fatto contestato, disponendosi, nell'eventualità, a non più controbattere: «si ser Iohannes iurabit debere habere, ego sum debitor»²⁴.

Sin dal 1312, la statutaria locale aveva stabilito non solo i soggetti

²² *Statut Grada Splita*, libro III, in part. i capp. VIII, rubrica *De testibus*, pp. 470-474, e IX, *De eodem*, pp. 474-475. Cfr. CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 252-258.

²³ Cfr. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 87-90; CRISTELLON, *La carità e l'eros*, pp. 74-93, 99-104.

²⁴ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, c. 8r.

non legittimati a prestare testimonianza per incompatibilità, ma anche quelli inidonei o non ammessi alla prova testimoniale, quali i condannati per falsa testimonianza o per produzione di «falsa scriptura», gli usurari, i condannati per furto o tradimento, i forestieri – ma solo in caso di deposizione «contra cives Spalatinos» –, le donne, i minori di 24 anni, gli schiavi, i pubblici lenoni e le meretrici, i furiosi e i mentecatti, i barattieri e gli uomini di malaffare e di vita dissoluta (questi ultimi solo nel caso la loro cattiva fama e dissolutezza fossero conclamate e/o provate)²⁵. Per la gran parte, tali categorie di incapaci e non ammessi alla prova testimoniale erano rimaste le stesse anche nel secolo successivo, con l'aggiunta degli infedeli e degli scomunicati (cui non solo non era consentita la testimonianza, ma nemmeno di agire in giudizio, come era successo nel maggio 1433 a Nicolotta, moglie di Nicola di Francesco, impedita a proseguire la sua causa dotale in quanto nel frattempo scomunicata dal locale tribunale ecclesiastico²⁶). Unica eccezione erano state le donne, verso cui era caduta ogni inibizione a prestare testimonianza in tribunale, sebbene la loro deposizione continuasse a essere guardata con sospetto e diffidenza, sulla base dell'assioma canonico *varium et mutabile verbum saepe foemina producit*, ossia del principio, ampiamente accettato anche dalla civilistica, che la parola della donna era mutevole²⁷. Giusto per tale motivo, la testimonianza femminile era ammessa solo dietro giuramento solenne di «dicere veritatem ... absque dolo et fraude», prestato, con tutta la gravità e le prudenze del caso, sui vangeli aperti o sul crocefisso (giuramento talora reso, in presenza di un giudice e del cancelliere, nella cattedrale di San Doimo, «super cruce et altare Sancti Doimi»). D'altronde, alle donne era riconosciuta anche una limitata capacità di azione giudiziaria, in quanto solo le vedove, dotate di *patria potestas*, avevano piena facoltà di agire, mentre alle donne sposate

²⁵ *Statut Grada Splita*, libro III, cap. VIII, rubrica *De testibus*, pp. 470-474.

²⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 30r-v, 35v.

²⁷ Sulla posizione legale della donna negli statuti del 1312 si rinvia a PEZELJ, *Pravni položaj žene*, pp. 227-253. Più in generale, sulla capacità processuale della donna e sulla testimonianza femminile, si vedano almeno: A. BELLONI, *Die Rolle der Frau in der Jurisprudenz der Renaissance*, in *Die Frau in der Renaissance*, (Wolfenbuettel, 16-17 Oktober 1994), a cura di P.G. SCHMIDT, Wiesbaden 1994, pp. 55-80; G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, II, Milano 1989-1994; CRISTELLON, *La carità e l'eros*, pp. 122-123.

era – salvo casi eccezionali o particolari – fatto divieto di procedere «de iure, essendo sottoposte al marito»²⁸.

Nonostante l'importanza attribuita nel sistema probatorio spalatino alla testimonianza, la prova documentale godeva di pari efficacia, risultando anzi nel tribunale locale il mezzo di prova più utilizzato, in specie per tutta l'ampia gamma dei reati e delle contestazioni di natura patrimoniale e negoziale/commerciale. Non a caso, gli statuti trecenteschi avevano dedicato ampio spazio alla regolazione della prova documentale per eccellenza, l'istrumento pubblico, ritenuto tra i mezzi più rilevanti e utili per fornire al giudice gli elementi di conoscenza necessari alla formulazione di un giudizio. Gli *instrumenta publica*, infatti, redatti «per manum alicuius boni notarij et legalis», erano stati oggetto negli statuti del 1312 di una specifica disciplina normativa, in cui si era inteso non solo definirne la funzione e l'efficacia probatoria, ma anche i criteri di ammissibilità, in particolare per gli atti pubblici redatti «extra civitatem Spalati» o comunque non conformi ai formulari e alla tradizione spalatina, quelli poco leggibili o devastati dalla caducità del tempo o «propter vetustatem», quelli andati perduti e quelli necessitanti di una riscrittura²⁹. Ebbene, la stessa efficacia è data rilevare nelle prassi in uso nel tribunale comitale nel Quattrocento, quando bastava la semplice produzione di un istrumento per interrompere immediatamente il procedimento in favore della parte presentante. Davanti all'esibizione del testamento legittimo, i commissari del fu Ratico Galcovich, per non fare che un rapido esempio, in causa nell'ottobre 1436 con Michele, pellicciaio, fratello del defunto, per una questione di eredità, non avevano potuto far altro che non eccepire, declinando ogni replica e rimettendosi immediatamente alla sentenza della curia (pienamente favorevole a Michele, come pare ovvio)³⁰.

²⁸ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 30r-v; sv. 19.3, cc. 19v-20r; k. 17, sv. 34.4, cc. 123v-124v.

²⁹ *Statut Grada Splita*, libro III, in part. i capp. XI, rubrica *Quod non opponantur, nisi aliquae exceptiones contra publicum instrumentum*, pp. 476-479, XII, *Quod instrumenta publica non infringantur per testes*, pp. 478-479, XIII, *De instrumentis factis extra civitatem Spalati*, pp. 478-481, XIV, *De instrumentis rasis, vel aliter devastatis*, pp. 480-481, XV, *De instrumentis perditis reficiendis*, pp. 480-483, CXV, *De instrumentis renovandis infra XXX^{ta} annos*, pp. 574-575.

³⁰ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.2, cc. 39r-v.

Seguendo alla lettera i criteri di ammissibilità stabiliti dal diritto proprio, nell'aprile 1448 Marino Mathievich aveva contestato l'accoglimento tra gli atti probatori di un istrumento di debito esibito in curia da Giovanni, chierico, procuratore della madre Elena, in quanto rogato fuori Spalato, a Venezia, e pertanto, secondo la legge locale, «non ... recommendatum de fide et fama notarii». Per lo stesso motivo, ad Andrea Cyche, originario di Traù, in una causa dotale dibattuta in curia nell'ottobre 1432, era stato richiesto di riprodurre due istrumenti redatti a Traù, e in pregiudicato di prescrizione, secondo le convenzioni e i formulari spalatini: «rescribat secundum consuetudinem civitatis in renovacione instrumentorum hactenus observatam». Nel caso, invece, di un testamento redatto in Bosnia, prodotto da Caterina, vedova di Giovanni Marini, era stata la stessa curia, nel dicembre del 1432, a disporre l'autenticazione, ma soltanto dopo un attento riscontro dei sigilli apposti al documento e l'avvio di una inchiesta sulle modalità di redazione degli atti «in autentica forma» nelle terre dove Giovanni aveva perso la vita³¹. Sempre nel rispetto della statutaria locale, anche in caso di istrumenti compromessi dal tempo, poco leggibili o andati perduti, era in facoltà della curia richiederne il rifacimento. Tanto più se il documento in questione era stato indebitamente trafugato dalla cancelleria, dove tutta la documentazione pubblica e privata della comunità era conservata e resa consultabile (nei casi consentiti); come era successo nell'autunno del 1480, quando Pietro Bubanich aveva sottratto dall'archivio corrente della comunità un istrumento di vendita, approfittando del fatto che, implicato in diversi procedimenti discussi dal tribunale locale, «tuto el dì continuamente furegava in la dita cancellaria, scartabellando tuti i libri» e le scritture colà depositate. Inoltre, visto che gli statuti prevedevano la caduta in prescrizione degli istrumenti di debito e di pagamento passati trent'anni dalla loro redazione, era abbastanza usuale chiederne il rinnovo, per non vedersi pregiudicati i diritti acquisiti; era quanto aveva fatto nel dicembre 1471 il nobile Nicola del fu Balcio Picenich (de Marulis), in causa per un debito dotale con Nicola del fu Domenico Papalich, per un importo di 300 ducati, il quale aveva

³¹ Cf. F. BETTARINI, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale*, in *Tribunali mercantili e giustizia mercantile nel tardo medioevo*, a cura di E. MACCIONI - S. TOGNETTI, Firenze 2016, p. 40.

sollecitato la curia a ingiungere il rinnovo del documento in quanto redatto nel dicembre 1441, e pertanto prossimo a decadenza per scadenza dei termini di validità³².

Ovviamente l'istrumento faceva fede ed esercitava appieno la sua efficacia probatoria fintantoché non ne fosse dimostrata la falsità, o la dubbia provenienza, o l'ambiguità dei contenuti. In una causa per debiti intentata da Ventura Engleschi Meraviglia nel marzo 1470 contro Simone Milatovich, cerdone, il convenuto aveva dovuto rinunciare ad allegare un istrumento di donazione in quanto redatto «*fraudolenter et maliciose*» a Segna (dopo peraltro aver già subito una condanna nel 1463 dalla curia dei giudici del forestier di Venezia, cui in prima battuta Ventura si era rivolto per l'escussione del debito). Qualche anno più tardi, nel novembre 1477, era stata la difesa di Grubacio a denunciare che l'istrumento dotale presentato dalla moglie, Marcolina, «*esse fictivum et factum in fraudem creditorum*». Addirittura, nel dicembre 1479 Antonia del fu Andrea di Marco, erede e commissaria della sorella Perucia, aveva dovuto contestare in curia la redazione fraudolenta di una cedola testamentaria fatta a suo danno da pre' Giorgio, primicerio dei canonici della cattedrale, chiedendone il sequestro, l'invalidazione e l'immediata distruzione. A suo dire il prete avrebbe raccolto le deposizioni testamentarie della sorella mentre questa «*zavariava e da poi era vuota de mente*»; rinsavita momentaneamente, aveva disconosciuto l'operazione, dicendo «*de non saver niente, ma che voleva revocar tuto quello havea fatto*», incaricando lo stesso sacerdote di rifare il testamento. A quel punto, tuttavia, Giorgio aveva messo in atto il suo disegno truffaldino e «*diabolico*»; con il prete-sto di ricopiare in bella copia il documento, se l'era portato a casa, dove aveva bruciato, o forse stracciato, l'originale e prodotto in suo luogo un falso, a lui favorevole: «*lo mise al focho a brusare e chi dice averlo strazato, tanto che copia de quello non vene a luce*». Trattandosi di un sacerdote, soggetto alla giurisdizione del locale tribunale ecclesiastico, e dunque non convocabile in curia, Antonia aveva quantomeno preteso l'esame dei testimoni presenti alla redazione del testamento originario, in modo da poter dimostrare la truffa subita e «*cum raxon dar cholui per falsante*»³³.

³² DAZd, AS, k. 6, sv. 19.1, cc. 10v, 18r-v; sv. 19.3, c. 16v; k. 14, sv. 30.3, cc. 342v-344r; k. 17, sv. 34.7, cc. 40r-64v.

³³ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 294v-295v; k. 17, sv. 34.4, cc. 5r, 109r-v.

Diversamente dall'istrumento, le scritture private e quelle contabili, non altrettanto disciplinate dagli statuti trecenteschi, avevano dovuto trovare per altra via il riconoscimento della loro efficacia giuridica e della loro forza probatoria, ossia attraverso la legittimazione della prassi giudiziaria e dell'uso sempre più frequente che se ne era fatto in curia quali mezzi di prova. Attraverso la prassi, infatti, si erano per esempio definiti i caratteri intrinseci ed estrinseci che conferivano validità alle scritture private, sancendone l'ammissibilità in sede di contenzioso e il loro valore probante³⁴. In un processo per debiti intentato nel febbraio 1470 da Ventura Engleschi Meraviglia contro il nobile Nicola del fu Balcio Picenich (de Marulis), basato sulla presentazione di una scrittura privata «di due righe» di mano del defunto Antonio del fu Giovanni, il convenuto aveva avuto modo di ricapitolare, per difetto, i requisiti oramai richiesti dall'uso ad un documento simile per essere considerato a tutti gli effetti valido ed avere efficacia probatoria in sede di giudizio. Innanzitutto, esso doveva contenere la sottoscrizione autografa dell'autore, mentre il documento esibito da Ventura «non dixit "Io Antonio di Zuan de Zuanne scrissi cum la mia man propria, presente tale" et cetera, come se observa in tutti li scritti del mondo». In secondo luogo, esso avrebbe dovuto riportare l'indicazione della data topica e cronica, mentre nel documento contestato non si faceva riferimento ad alcuna data o luogo, «come sempre l'è consueto a far neli scritti de man». Per finire, doveva presentare la sottoscrizione di almeno due testimoni, mentre la scrittura di Antonio, ciò che era «peius et contra tute le raxon del mondo», non ne riportava nemmeno una (ma anche un solo testimone non sarebbe stato sufficiente, in quanto per la legge «testimonium unius testimonium nullius»). Se neanche un istrumento pubblico – aveva concluso Nicola – aveva valore legale qualora non fossero osservate «le solemnità competente», tanto meno poteva averlo una scrittura privata del tutto mancante di ogni formalità e di quei tre elementi che soli ne garantivano l'autenticità e l'ammissibilità come mezzo di prova, vale a dire la datazione, la firma autografa dell'autore e la sottoscrizione di due testimoni³⁵.

³⁴ Su tali questioni si sofferma, per la vicina Dubrovnik, BETTARINI, *La giustizia mercantile*, pp. 39-40, cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia.

³⁵ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 279v-280r.

Proprio per garantire alle scritture private e alla contabilità il carattere probatorio degli strumenti pubblici era invalso nelle pratiche commerciali della comunità spalatina, come già detto più sopra, l'uso di far premettere alla formazione di una qualsivoglia società mercantile o imprenditoriale l'impegno reciproco da parte dei consociati, formalizzato in cancelleria, di assicurare a ogni scrittura prodotta dai partner lo stesso valore giuridico del documento notarile. Era quanto avevano fatto, nell'aprile 1448, Nicola di Matteo e Ventura Engleschi Meraviglia, «se invicem» in società per «mercari et traficare», quando entrambi avevano giurato, davanti al cancelliere della comunità, che da allora in poi ogni conto, lettera, missiva o scrittura privata «de manu» di entrambi, depositata o reperibile nei rispettivi libri e quaderni, scritta in favore «et de ratione» del socio, «sint firma et firme et pro veris, firmis et autenticis haberi et teneri debeant tamquam si essent scripta manu cuiuslibet boni et autentici notarii», in modo tale che «per unam partem alteri et alteram alteri nullo modo aliquid contradici vel opponi possit in iudicio vel extra iudicium»³⁶. Naturalmente, quando ancora la prova scritta risultasse, per motivi intrinseci o estrinseci, debole e inefficace in sede di giudizio, era giocoforza corroborarla con un giuramento; come aveva fatto nel febbraio 1468 lo stesso Ventura Meraviglia, alla fine costretto dalla curia, in un processo sempre per debiti con Margherita, vedova di ser Andrea di Marco, a giurare «quod dicat verum» in quanto dalla documentazione scritta allegata «aliter non potest sciri veritas» (e vincitore infine della causa proprio in nome di quel suo giuramento fatto sui vangeli aperti)³⁷.

4. *Il sistema di eccezioni*

In un regime giudiziario dinamico e partecipato, condizionato dalla dimensione comunitaria della giustizia e pertanto sempre molto attento alle implicazioni sociali dei provvedimenti presi e al mantenimento degli equilibri interni, l'eccezione – intesa come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite – si era configurata

³⁶ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.12, cc. 183r-v. Cfr. *supra*, pp. 166-167.

³⁷ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 156r.

come un elemento portante del sistema, del tutto strumentale al funzionamento di un dominio gerarchico ma condiviso come quello veneziano in Dalmazia. In tal senso, Venezia aveva da tempo sperimentato un sistema flessibile di implicazione dell'eccezione, capace all'occorrenza di derogare dalla norma o di attenuarne il rigore. L'eccezione era, in qualche modo, una dimensione fisiologica dell'ordinamento; in termini di funzionalità essa permetteva di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove esse avessero garantito una maggiore efficacia di governo e una crescita del consenso. Ovviamente, per inibire quanto di eversivo era implicito nell'eccezione, era necessario un ricorso alla stessa misurato e giustificato dalle circostanze politiche e sociali. Su tali presupposti l'eccezione aveva rappresentato, per la dominante, un indispensabile strumento sia di coordinamento, necessario per adeguare le istanze del centro con le specificità della periferia, che di egemonia e controllo, rimanendo comunque l'istituto un mezzo di governo controllato dal conte veneziano e una espressione superiore di sovranità. In particolare, come già visto, Venezia aveva ampiamente utilizzato anche a Spalato – per fini strategici di ordine e di interazione con la città – la possibilità di derogare alla legge e al normale funzionamento dell'iter giudiziale attraverso il ricorso all'*arbitrium* del rettore, in specie nella materia penale, inteso come momento di abrogazione della norma e delle procedure formalizzate, seppure in un contesto di sostanziale rispetto e osservanza del diritto locale³⁸.

Del sistema di eccezioni facevano parte, naturalmente, le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti, ampiamente attestate anche nei tribunali spalatini. Oltre al processo, infatti, ma spesso pure dentro al processo o a partire dallo stesso procedimento giudiziario, vi erano diverse altre possibilità, alternative o integrative del tribunale, di uscita dai conflitti e di composizione delle

³⁸ Su tali questioni si rimanda da ultimo a M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali nella procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, pp. 576-581; VALLERANI, *Premessa*, pp. 299-303; M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione*, pp. 493-497 (e alla bibliografia ivi citata). Ma si veda in particolare ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 45-49, le cui riflessioni qui parzialmente si riprendono.

contese: atti di pace privati, transazioni, composizioni e patti, rinunce, perdoni, vendette e arbitrati³⁹. Proprio in ragione della sua dimensione di giustizia negoziata e dai tratti marcatamente comunitari, come di sopra illustrato, l'eccezione era sempre stata parte integrante e strutturale del sistema processuale locale; il principio che l'aveva autorizzata era stato ogni volta di natura politica e pragmatica, vale a dire la conservazione della pace sociale e il mantenimento degli equilibri interni⁴⁰. Pur nell'assenza pressoché completa delle scritture prodotte dai tribunali penali, non mancano negli archivi conservati attestazioni, per quanto occasionali e spesso del tutto decontestualizzate, di un sostanziale ricorso all'extra-giudiziario anche in materia criminale, in particolare alle carte di pace private e alle vendette di sangue⁴¹. Per esempio, nell'agosto 1448 si era fatto divieto ai fratelli Vlatcho e Marco Sancovich di recarsi a Poglizza per rispondere ad una vendetta di sangue iniziata da qualcuno di quella comunità. Per interrompere la scia di sangue apertasi tra Matteo e Luca del fu Nicola Deoslavich e Francesco Volatovich, tutti

³⁹ Poco praticate e in via di progressiva sparizione, invece, le pratiche ordaliche: L. MARGETIĆ, *Prijelaz od božjeg suda na torturu prema neobjavljenj rapskoj ispravi iz 1281*, «Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci», 32 (1990), pp. 103-109; G. ORTALLI, *Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima i međusobna statutarna povezanost mletaka i općina pod njihovom vlašću (Lordalia in terra dalmata e istriana e la dialettica statutaria fra Venezia e le comunità del Dominio; The ordeal in the Dalmatian and Istrian territories and the statutory debate between Venice and the communities under her rule)*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci», XXVIII (2007), pp. 905-930.

⁴⁰ Sull'infragiustizia si rinvia qui, in breve, a: A. ZORZI, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, a cura di P. MONNET - O.G. OEXLE, Göttingen 2003, pp. 203-205; A. ZORZI, *Negoziiazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia*, p. 16; SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, p. 349; Povoio, *Retoriche giudiziarie*, p. 49; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; MECCARELLI, *Le categorie dottrinali nella procedura*, pp. 585-592.

⁴¹ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 334-335. Ovviamente, non possiamo dire quanto il ricorso alle vendette di sangue e alle paci private fossero pratiche ancora pervasive nella comunità spalatina o se fossero piuttosto in via di attenuazione o estinzione di fronte alla giustizia di apparato. Ma su tali questioni si vedano, più in generale e brevemente, E. MUIR, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore-London 1993; C. POVOIO, *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997.

di Solta, in seguito all'omicidio di Girolamo, fratello dei primi due, le parti avevano stipulato nell'agosto 1438 una pace privata, rinunciando a proseguire nella vendetta «per osculum pacis ac tactum manuum». Allo stesso modo, per mettere fine al «precium sanguinis iuxta solitum» preteso dai fratelli di Marco Voinovich, ucciso nel distretto spalatino da Matteo Radificich, i contendenti si erano accordati nel gennaio 1474 per comporre il conflitto con una pace privata: «ex nunc facit plenam pacem et remissionem pro dicto debito et morte dicti quondam Marci, ita quod possit sine aliquo debito stare, habitare et morari ubi voluerit sine alicuius contradictione». Secondo un rituale di pacificazione consolidato, anche in questo caso le parti avevano ratificato l'accordo con un bacio e una stretta di mano: «in signum vere pacis partes osculo et amplexu more solito affirmaverunt predictum concordium»⁴².

Ma era stata soprattutto la giustizia civile a registrare un alto tasso di pratiche miste, cioè iniziate strategicamente in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno, sebbene in un quadro di sostanziale tenuta, come visto, dei conflitti regolati integralmente all'interno della curia comitale, ossia conclusi con una sentenza del conte e dei suoi giudici⁴³. Appare, dunque, del tutto evidente la confidenza della comunità spalatina con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, ritenuti, pur in un contesto di interazione costante con la giustizia pubblica e di contiguità dei piani, un momento di specificazione di identità civica e comunitaria e di rivendicazione di autonomia⁴⁴.

Tra le pratiche miste più comuni, un posto di rilievo aveva assunto a Spalato l'accordo privato; non era per nulla raro, infatti, che tra le pieghe del processo o comunque prima di una sua conclusione per via giudiziale le parti addivenissero ad un accordo privato, che metteva immediatamente fine alla causa – più onerosa in termini economici e meno gestibile nelle tempistiche e nei suoi esiti finali – e lasciava ai contendenti

⁴² DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 23v; sv. 20, c. 11v; k. 15, sv. 31.1, c. 23v.

⁴³ A differenza di Dubrovnik, dove la percentuale di processi accusatori conclusi per via extra-giudiziaria, sebbene per un periodo anteriore (precedente il 1358) a quello che qui interessa, era stata altissima, pari al 78%: LONZA, *L'accusatoire et l'infrajudiciaire*, pp. 653-658.

⁴⁴ Sul sistema delle pratiche di conciliazione private e comunitarie si veda almeno: *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO - M.P. PAOLI, Roma 2011 (con ampia bibliografia).

e alla comunità i più ampi spazi di mediazione e composizione della controversia. Per esempio, in una causa ereditaria tra Dragahne, vedova di ser Marchitto di Domenico, e Nicola di Michele Bilsich, commissario testamentario del fu Pietro di Giovanni, le parti avevano di comune accordo deciso nel gennaio del 1428 di interrompere il processo e di proseguire la causa per via extra-giudiziaria: «de voluntate partium cassus fuit processus hucusque factus quia alio modo dixerunt velle agere». Addirittura, nel caso di Antonio Cipriani e Doimo di Nicola, in lite con Lanzillotto Baldassaris per la conduzione di una caracca di comune proprietà, non era stato nemmeno necessario, nell'aprile 1448, uscire dalle aule del tribunale, in quanto le parti si erano accordate «comuniter et concorditer» a processo ancora aperto negli ambienti della stessa curia. Poteva, inoltre, accadere che l'impulso alla conciliazione privata provenisse direttamente dal conte e dai suoi giudici. Era quanto successo nel novembre 1432 in un processo che vedeva implicati, sempre per una questione di eredità, la vedova di ser Francesco di Michele e la commissaria omonima, invitati con forza dalla curia comitale a trovare fuori dal processo un accordo privato che potesse più serenamente comporre i motivi del loro contendere. Ancora più perentoria era stata nel febbraio 1478 la sollecitazione fatta dalla curia a Matteo Nesla e Stefano Cognevich, in lite per il possesso di una casa, a trovare un accordo privato che mettesse fine alla loro controversia, in quanto, oltre all'impulso, i giudici avevano stabilito un termine tassativo di otto giorni per arrivare ad una conciliazione⁴⁵.

Peraltro, all'accordo privato si poteva ricorrere anche per mettere fine a contenziosi già approdati, per altra via, alle pratiche dell'infragiustizia, o per comporre una causa già pervenuta al primo grado di giudizio e in pregiudicato di passare in appello. Con una conciliazione si era, per esempio, definitivamente conclusa nel giugno 1449 la lite ereditaria tra Vltacho Sancovich, orefice, e Matteo di Pietro Sancovich, iniziata per le vie giudiziali e poi passata tosto in giudizio ad una commissione arbitrale nominata dalle parti. Allo stesso modo era terminata nell'aprile 1445 la vertenza tra i figli e la vedova di Orso Remetich, su cui la curia aveva già proferito una sentenza di primo grado; anche in quel caso, infatti, le parti «se convenerunt concorditer et de plano» per una con-

⁴⁵ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 3r; k. 6, sv. 19.1, cc. 17v-18r; sv. 19.3, c. 15r; k. 17, sv. 34.4, c. 15r.

ciliazione privata, che aveva immediatamente scongiurato il riesame in appello della causa, molto più costoso e poco prevedibile quanto ad esiti e tempi dell'operazione. Per le stesse ragioni Nicola Maricich e Marciça, vedova di Dragissa, calzolaio, entrambi beneficiati dal testamento del fu Domenico Maricich, si erano conciliati nell'ottobre del 1445 dopo che la curia aveva proferito un verdetto sulla loro lite, rinunciando a impugnare la sentenza e a proseguire in appello proprio «pro cavendis expensis et erroribus»⁴⁶.

5. *L'arbitrato e la sentenza volontaria*

In termini di frequenza, tuttavia, ancor prima della conciliazione privata, la procedura extra-giudiziaria più praticata a Spalato era stata sicuramente l'arbitrato, a cui si faceva ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, trattandosi di una pratica capace di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e di dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse (e pertanto molto apprezzata nel mondo della mercatura e nei diversi casi in cui ad essere implicati erano mercanti forestieri). Tale procedura fondava sul ricorso delle parti al giudizio di una commissione arbitrale, composta da arbitri nominati direttamente dai contendenti in numero variabile da due a cinque, che elaboravano un proprio giudizio al di fuori e al posto della curia comitale; la sentenza così ottenuta, una volta registrata in cancelleria (e pagate le relative spese di registrazione), era inappellabile. Sebbene l'arbitrato distraesse il giudizio dalla sua sede legittima (il tribunale), rispondeva tuttavia anch'esso a un bisogno di ordine e legalità, o quantomeno di istituzionalizzazione dell'eccezione volto a garantire la funzionalità del sistema. Non a caso, a Spalato si era sempre assecondato e talora incoraggiato il ricorso alla consulenza arbitrale, apprezzandone l'efficacia quale strumento di controllo e disciplinamento della conflittualità locale e quindi di esercizio della giustizia comunitaria⁴⁷.

⁴⁶ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, c. 282v; sv. 23.7, cc. 335v-336r; k. 9, sv. 23.15, cc. 317r-v, 319r-v.

⁴⁷ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 333-335; VIGGIANO, *Governanti*

Dal punto di vista procedurale, l'arbitrato si componeva di due fasi: il *compromissum*, durante il quale le parti si accordavano sulla scelta degli arbitri, stabilivano un termine per la soluzione del contenzioso e si obbligavano al rispetto delle decisioni prese; e l'arbitrato vero e proprio, in cui la commissione eletta, una volta sentite le parti, acquisiti gli allegati e le prove documentali (in caso di contenzioso commerciale, oltre agli istrumenti notarili, la contabilità e le scritture private), procedeva alla emissione della sentenza. Di norma la commissione era composta di due arbitri; in caso di disaccordo, spettava alle parti nominare un terzo giudice (o al conte, se le stesse non trovavano un'intesa sul nome dell'arbitro suppletivo). All'arbitrato si ricorreva, come detto, per ragioni di economia di tempo e costi, oltre che per la maggiore flessibilità ed efficacia di tale pratica rispetto a questioni particolari (e spesso molto complesse, come quelle legate al commercio o alla navigazione): «pro cavendis expensis et sedandis eroribus et discordiis, pro bono pacis et concordie» o anche «volentes ambe partes iudiciorum strepitum evitare». Di norma la sentenza era proferita negli stessi ambienti in cui era amministrata la giustizia ordinaria, in particolare nella loggia del comune, ad ulteriore conferma della stretta contiguità degli spazi della giustizia comunitaria (e delle sue diverse anime) e della sovrapposibilità delle pratiche e delle retoriche della giustizia pubblica e di quella negoziata (o infragiustizia): la decisione assunta dalla commissione arbitrale che, nel novembre 1472, aveva giudicato una causa per debiti tra Ventura Meraviglia e maestro Michele, tintore, era stata proferita, appunto, sotto la loggia del comune, «quem locum dicti domini arbitri pro iuridico elegerunt». La sentenza era vincolante, avendo lo stesso valore di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria (con applicazione di una pena pecuniaria in caso di sua contestazione); una volta registrato in cancelleria, infatti, il giudizio era «firmum et ratum»⁴⁸.

Spesso, come nel caso delle conciliazioni private, era la stessa curia comitale a suggerire o raccomandare il ricorso ad arbitrati per sanare contrasti sorti tra i privati, ritenendo l'arbitrato esterno, in quanto vin-

e governati, pp. 84-85; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 168, 175; ID., *La giustizia mercantile*, pp. 31-33, 41-42, 48. Cfr. pure VALLERANI, *Premessa*, p. 303.

⁴⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, cc. 228v-229r; sv. 23.7, cc. 322v-323r; k. 15, sv. 31.1, cc. 175v-176r, 255r. Cfr. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 187-188.

colato a procedure più snelle e meno regolamentato, uno strumento di composizione delle liti più duttile e veloce – e dunque alternativo alla giustizia pubblica, senza di fatto essere avvertito come una pratica concorrenziale o affatto delegittimante. Era quanto per esempio successo nel novembre 1478, quando il conte Marco Bondumier aveva calorosamente invitato le parti, in lite per l'eredità del fu Michele di Lorenzo, «quod assumere debeant arbitros» per definire più opportunamente e speditamente la questione. Il conte poteva anche più semplicemente chiedere un consulto esterno, chiedendo un parere motivato o una consulenza dotta a savi esterni al tribunale o ad «aliquos bonos viros». In una causa sempre ereditaria discussa dalla curia nel marzo 1468, il conte, allora Antonio Loredan, aveva giusto rimesso la questione a ser Michele di Francesco de Avancio e a Lancillotto Centurioni, da Lendinara, apprezzandone le competenze e il prestigio di cui entrambi godevano all'interno della comunità, domandando loro «quod videant iura partium et exinde faciant relationem»; solo dopo aver acquisito il loro parere, il conte, assieme ai suoi giudici, aveva proceduto ad emettere una sentenza⁴⁹.

In caso di insoddisfazione dell'operato della commissione arbitrale o di perplessità sulla condotta di un giudice, prima che la pratica giungesse a conclusione e fosse protocollata in cancelleria, era in facoltà di una o entrambe le parti ricusare uno o più arbitri, nominandone di nuovi, o chiedere che la questione fosse (nuovamente) rimessa al giudizio del tribunale comitale. Di fronte ad un arbitrato molto nervoso e concitato, relativo a diversi contrasti di natura patrimoniale e commerciale sorti tra i fratelli uterini Gregorio del fu Pietro e Deodato del fu Elia, e alla relativa sentenza emessa a maggioranza (ma con il terzo giudice palesamente dissenziente) nel maggio 1472 «sub logia Spalati», Gregorio, prima che il lodo venisse registrato e diventasse in tal modo vincolante, si era precipitato «ad balchionum cancellarie», chiedendo espressamente che fosse verbalizzato «quod dat pro suspecto ser Nicolaum de Martinis iudicem et sibi dixit quod non debeat fere sententiam aliquam». In un arbitrato altrettanto tormentato, investito della cognizione di una complessa causa ereditaria (tra gli eredi del nobile Pietro Pichenich/de Marulis) nell'autunno del 1478, il lodo era stato impugnato

⁴⁹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 91v; k. 17, sv. 34.4, c. 57v.

da una delle parti, che aveva rimesso la questione alla curia comitale; il tribunale pubblico, riesaminata la causa, aveva a sua volta sentenziato in favore della parte lesa dall'arbitrato. A quel punto erano stati gli arbitri stessi a rivendicare «apud balchionem cancellerie comunis» l'autonomia di giudizio attribuita loro al momento del compromesso tra le parti e la forza vincolante delle loro decisioni, pretendendo che si desse immediata esecuzione a quanto dagli stessi stabilito:

si aliquis scrupulus et dubitatio esset in dicta nostra arbitraria sententia interpretandi et declarandi scrupulum et dubitationem predictam, volentes ex libertate nobis attributa per formam compromissi in nos celebrati et vigore reservationis ut supra facte differentiam ipsam ad debitum finem pervenire.

Inutile ribadire che, una volta registrato in cancelleria, il lodo diveniva vincolante e inappellabile; a quel punto, non vi erano più margini per impugnare la sentenza e, anzi, era in obbligo della curia comitale mandarla a esecuzione «non obstante oppositione predicta», agendo, se necessario, anche per via forzata⁵⁰.

Quanto al profilo dell'arbitro, egli era una persona di chiara fama e di accertata esperienza; preferibilmente nobile e quasi sempre un mercante, derivava il suo prestigio dalle funzioni pubbliche esercitate all'interno della comunità e dalla sua dimensione economica e imprenditoriale, che ne faceva una persona competente e adusa a dirimere questioni anche complesse, come appunto quelle patrimoniali, ereditarie e commerciali, e a mediare la conflittualità locale. In ogni caso, egli quasi mai era un tecnico, con una specifica preparazione giuridica; semmai era un pratico del diritto, che aveva acquisito dimestichezza con le prassi giudiziarie e una certa familiarità con le procedure di conciliazione comunitarie in ragione del suo ruolo sociale e del suo prestigio personale. In caso di arbitrato tra nobili, la scelta, del tutto scontata, era per commissioni integralmente composte da nobili. Anche nelle vertenze tra popolani la preferenza era data, nella gran parte dei casi, a collegi di nobili, ma non erano affatto infrequenti commissioni composte intera-

⁵⁰ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 28v; k. 15, sv. 31.1, cc. 224r-225r; k. 16, sv. 34.1, cc. 165r-166r.

mente da arbitri popolari – ovviamente mercanti, di rinomata stima e reputazione – o miste (talora anche con la presenza di qualche illustre mercante forestiero, in specie veneziano). In caso, infine, di liti aventi per protagonisti membri di diversa appartenenza comunitaria, le commissioni erano quasi sempre miste, in modo tale da garantire la dovuta equanimità di giudizio e scongiurare condotte di parte o faziose.

Per molti versi, anche l'istituto della sentenza volontaria, molto frequente a Spalato in specie per dirimere contenziosi di natura commerciale, si potrebbe annoverare tra le pratiche dell'infragiustizia, vista la rilevanza assunta dall'azione delle parti nella composizione della lite. Si trattava di accordi privati stabiliti tra un creditore e un debitore, ma formalizzati nel tribunale locale, in cui la confessione piena resa dal moroso e la sua promessa di saldare il debito entro un termine stabilito, equivalevano, appunto, stante gli spazi in cui erano proferite e la loro conseguente registrazione nei libri di cancelleria, ad una vera sentenza. Tale pratica aveva in sostanza la stessa efficacia di un strumento di obbligazione redatto davanti ad un pubblico ufficiale (anche se di fatto meno costosa, venendo meno la mediazione notarile, e più flessibile); una volta proferita la sentenza e protocollata in cancelleria, il debitore era allo stesso modo tenuto a saldare il debito entro la scadenza pattuita, in pena del sequestro dei beni e della loro vendita al pubblico incanto. Vi si faceva ricorso soprattutto per debiti di natura commerciale e finanziaria, ma anche per morosità legate alla compravendita di immobili o, più semplicemente, per prestiti legati all'economia domestica⁵¹.

Era stato con una sentenza volontaria proferita «in logia comunis ... de partium voluntate» nel febbraio 1428 che Lorenzo Rathsich, da Klis, si era obbligato a pagare a Ruggero Budatovich, originario di Poglizza, entro il successivo 7 maggio, festa patronale di San Doimo, 80 lire di piccoli «pro mercibus emptis et habitis ab eo»; allo stesso modo, qualche giorno dopo, Vladislavo Bavalich si era impegnato a saldare entro la successiva natività di Maria (ossia l'8 settembre) il debito contratto con Tommaso Lucxich, pari a 100 lire, per l'acquisto di una casa in città; sempre con una sentenza volontaria Mariča Scascova si era pre-

⁵¹ M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia 1847, p. 678; BETARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 184-185; ID., *La giustizia mercantile*, pp. 34-38.

sentata negli stessi giorni presso la curia comitale, «super anditu palacii comunis ... de voluntate partium», per formalizzare la sua obbligazione contratta con Vesalto Iurgevich, pari a 50 lire, «pro denariis et blado per ipsam habitis ab eo in suis indigentis et in pluribus vicibus»⁵². Peraltro, la litania delle obbligazioni volontarie proferite in curia sarebbe ancora molto lunga, visto che nel solo mese di febbraio altri tre morosi erano comparsi «sub logia comunis Spalati» per regolare condizioni e termini dei loro debiti e che entro la fine di quell'anno il numero avrebbe superato abbondantemente la trentina.

Come detto, la sentenza volontaria era uno strumento di obbligazione molto praticato nel mondo della mercatura e dell'imprenditoria locale, in particolare dai mercanti maggiormente coinvolti nel commercio internazionale e nel suo finanziamento. Valga per tutti l'esempio del più volte incontrato Ventura Engleschi Meraviglia, che in una stessa data, il 2 dicembre 1447, si era presentato per ben quattro volte davanti al conte e ai suoi giudici sedenti «in logia Sancti Laurentii comunis Spalati» per formalizzare i contenuti e i termini dei rapporti obbligatori contratti con mercanti bosniaci provenienti da Jajce, di cui aveva finanziato a credito le attività di esportazione e smercio di prodotti spalatini nell'entroterra balcanico. In rapida successione avevano così proferito le loro sentenze volontarie dapprima Radoslavo Dragasilich, indebitato per 35 ducati, 4 lire e 14 soldi «pro pano et mercimoniis sibi datis et venditis de sua statione»; poi Radoslavo Peticich e Nicola Vlachignich, morosi rispettivamente per 62 ducati, 4 lire e 5 soldi e 78 ducati e 7 soldi; infine Radichio Radossalich, che aveva acquistato a credito dallo stesso Ventura panni e altre merci per la notevole somma di 386 ducati. Tutti e quattro, oltre a chiedere la verbalizzazione in cancelleria delle obbligazioni contratte, si erano inoltre impegnati a saldare i rispettivi debiti entro la successiva festa di San Doimo⁵³.

Attraverso la prassi della sentenza volontaria, la curia fungeva, in sostanza, da camera di compensazione e di conciliazione per i diversi rapporti di obbligazione e debito sottoscritti tra i privati e in particolare tra i mercanti attivi in città, offrendo loro la possibilità di coniugare i vantaggi – in fatto di costi e di rapidità – della composizione privata

⁵² DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 4v, 7v, 9r-v.

⁵³ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 7v-8r.

con quelli – in termini di legittimità ed efficienza – della giustizia pubblica e di apparato. Essa era l'ennesima riprova di quanto a Spalato la fiducia nella giustizia comunitaria fosse interiorizzata, tanto da trasformare la sentenza volontaria in una pratica naturale e ordinaria di auto-disciplinamento della conflittualità interna pienamente riconosciuta e legalizzata dalle prassi del tribunale comitale, ossia in uno di quegli istituti di composizione mista delle vertenze e delle liti che maggiormente esprimevano la dimensione così intimamente comunitaria, condivisa e partecipata della giustizia spalatina.

Capitolo 11

LA CONFIDENZA NELLA GIUSTIZIA DI APPARATO: IL SISTEMA DEGLI APPELLI

1. *Il grado di appello*

Durante le trattative che, nel luglio 1420, avevano sancito l'acquisizione di Spalato nel Commonwealth veneziano, si era parlato inevitabilmente anche del grado di appello, ossia dei mezzi di impugnazione delle sentenze di primo grado emesse dai tribunali locali. Si era così stabilito, come del resto in ogni altra terra soggetta al dominio di Venezia, che l'appello rientrasse nelle dirette prerogative delle magistrature della capitale. Alla richiesta della delegazione spalatina di fissare un termine perentorio per la promulgazione del giudizio d'appello non oltre i trenta giorni dalla sua intromissione, nel rispetto della statutaria locale¹, la dominante aveva evasivamente risposto che si sarebbe fatto ogni sforzo per arrivare speditamente ad una risoluzione «in quantum sit possibile»².

Anche a Spalato, dunque, l'ultimo grado di giudizio era di pertinenza esclusiva dei tribunali superiori della capitale lagunare, quali gli auditori novi alle sentenze, la quarantia, l'avogaria di comun e il senato: attraverso tali magistrature si esplicava l'azione accentratrice e coordinatrice di Venezia e si affermava la sovranità della dominante sul distretto spalatino, pur all'interno di un sistema giudiziario (e di governo) che rimaneva pluralistico e partecipato, con ampi tassi di interazione e di condivisione del potere³. Spettava in particolare alla

¹ *Statut Grada Splita*, libro *Statuta nova*, cap. XXVIII, rubrica *Modus observandus mittendi ad collegium, quando sententia potestatis appellatur*, pp. 840-843.

² *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 82-96, n. 6; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 24-29, 60-64.

³ Cfr. S.M. MILLER, *Venice in the east Adriatic: Experiences and experiments in colonial rule in Dalmatia and Istria (c. 1150-1358)*, Ph.D., Stanford University, 2007, in part. pp. 167-212.

quarantia intromettere gli atti e le sentenze dei giudici di primo grado, in seguito ad una querela della parte lesa: se accertata la loro regolarità e conformità, nella forma e nella sostanza, alla normativa vigente, essi venivano *laudati*, rendendoli immediatamente esecutivi; se invece fossero stati ravvisati un qualche vizio formale o una qualche violazione sostanziale, e dunque ammessa la legittimità dell'appellante, era in facoltà della magistratura portare la questione al giudizio dei massimi consigli politico-giudiziari della capitale, in specie (ma con eccezioni e sovrapposizioni di competenze) l'avogaria e il senato per il penale e gli auditori per il civile⁴.

L'appello rappresentava, all'interno del sistema, un momento necessario di sintesi: attraverso di esso lo spazio partecipato del dominio incontrava il vigore ordinativo e disciplinante del centro e la capitale legittimava la sua funzione di mediazione e coordinamento delle terre soggette. Le procedure d'appello, infatti, sancivano il primato della dominante e il suo ruolo sovrano, ma nello stesso tempo promuovevano il dialogo e l'integrazione tra i diversi interlocutori, favorendo nei sudditi sentimenti di partecipazione e consenso, fondati sulla capacità del centro di intercettare e dare risposte alla conflittualità locale e di rappresentare, anche attraverso l'adozione di procedimenti quanto più possibile snelli ed efficaci, un imprescindibile momento di pacificazione delle comunità. Di fatto, il sistema degli appelli aveva ridotto le distanze tra il centro e la periferia, creando delle reti di comunicazione tra corti centrali, uffici periferici e poteri locali in grado di sostenere le rivendicazioni dei sudditi ma pure di tutelare le prerogative sovrane della dominante, in una intensa dialettica tra le parti e in una costante riformulazione delle liti periferiche verso il centro del sistema⁵.

⁴ VENTURA, *Politica del diritto*, p. 603; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 54-55, 57; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 76, 84-85, 90, 93-96; SCHMITT, «Altre Venezia» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 218-219; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 142-143. Ma si veda in particolare ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 49-61, le cui riflessioni qui parzialmente si riprendono.

⁵ M. KNAPTON, *Tribunali veneziani e proteste padovane nel secondo Quattrocento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, p. 153; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 78, 110, 119; ID., *Il Dominio da terra*, pp. 529, 553, 557; ORLANDO, *Altre Venezia*, pp. 350-353; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 84-87, 90. Ma cfr. pure VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 13, 56.

Peraltro, l'appello non era solo uno strumento di coordinamento e governo, ma anche di comunicazione e conoscenza, capace di produrre una vivace dinamica discorsiva tra il centro e la comunità spatina. L'intromissione e l'eventuale revisione delle sentenze di primo grado emesse dalla città, infatti, erano per Venezia un pretesto per esercitare una sorta di sindacato sull'attività giurisdizionale dei propri rettori, nonché un mezzo per avere il polso degli umori dei sudditi – così da poter bloccare sul nascere eventuali critiche e contestazioni o altre forme di disapprovazione e scontento – e misurarne il grado di consenso. Come abbiamo già avuto modo di dire, quello veneziano era un sistema di governo (e di giustizia) che aveva tutto l'interesse, per motivi di ordine e stabilità (e non ultimo di immagine), di perseguire i propri rettori e correggerne l'operato quando questi avessero agito in spregio delle istruzioni ricevute, abusando dei propri poteri e non rispettando i diritti particolari della terra. Per questo, le corti di appello veneziane si erano dovute spesso confrontare con ricorsi aventi come oggetto l'attività del conte, arrivando sovente a revocarne i giudizi o a sconfessarne la condotta. In particolare, l'impugnazione della sentenza di primo grado era scattata di frequente in caso di ignoranza o inosservanza da parte del rettore della normativa locale o di procedimenti viziati da irregolarità procedurali (questione su cui torneremo più oltre nel testo, affrontando un caso specifico)⁶.

Che i sistemi di impugnazione avessero rappresentato a Spalato un cardine del sistema di giustizia (e di governo) è per altri versi confermato dall'ampia accessibilità garantita alle corti d'appello della capitale e dalla mole di liti che la comunità aveva da subito rovesciato addosso alle magistrature veneziane. Erano decine gli appelli che ogni anno venivano inoltrati dai tribunali spatini verso le magistrature competenti della dominante, nonostante i costi notevoli – spese di viaggio e soggiorno, retribuzione dei procuratori incaricati di seguire i procedimenti, oltre, ovviamente, alle spese processuali – e la lentezza con cui spesso venivano assorbite tali cause a Venezia. Le prassi volevano che la parte soccombente impugnasse immediatamente la senten-

⁶ KNAPTON, *Tribunali veneziani*, p. 153; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 26-27, 54, 69-71, 91; ID., *Il Dominio da terra*, pp. 552-554; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 90-93. Ma cfr. *infra*, pp. 347-351.

za, ossia dichiarasse «viva voce», davanti al giudice sentenziante, la sua intenzione di portare la causa in appello. Nell'ottobre 1455 Giorgio Trociani aveva citato in giudizio Dimitrio, arciere, contestandogli l'acquisto di un terreno su cui vantava un diritto di prelazione, in quanto affine del venditore; Dimitrio non solo aveva impugnato la precedenza rivendicata dalla parte attrice, ma aveva anche evidenziato a suo favore i lavori di miglioramento effettuati nel frattempo sul terreno contestato e le spese sostenute. La sentenza era stata favorevole alla parte attrice, nonostante avesse riconosciuto la buona fede del convenuto; aveva così confermato il diritto di Giorgio di essere preferito a Dimitrio nell'acquisto del bene, imputandogli tuttavia tutte le spese fatte dalla controparte per le opere di miglioria. Nonostante l'«humanitas» usata dai giudici nel proferimento del giudizio, esso non aveva soddisfatto la parte soccombente che, «viva voce», si era seduta stante appellata «ad superiores domini comitis». L'appello era stato quindi formalizzato per iscritto e inoltrato all'avogaria di comun, che a sua volta l'aveva rimesso agli auditori. A più di un anno di distanza, nel marzo del 1457, la magistratura veneziana aveva emesso una sentenza di rigetto del primo grado di giudizio, chiedendone l'annullamento e la formale cancellazione e ordinando alle parti di ritornare «in illis iure, statu, esse et conditione in quibus erant antequam dicta sententia facta foret» (non sappiamo con quali motivazioni). Per una questione molto simile dibattuta nell'ottobre 1478 – la prelazione sulla compravendita di una casa sita a Spalato, contesa tra Nicola de Martinis, che rivendicava una precedenza nell'acquisto in quanto collaterale, e i fratelli Antonio e Benedetto del fu Benedetto – e terminata con una sentenza favorevole alla parte attrice, la controparte si era appellata «viva voce ... ad quoscumque iudices competentes». Era seguito appello scritto a Venezia. Nonostante la pendenza del ricorso, su pressione di Nicola, il conte nel successivo mese di novembre aveva dato mandato al messo comunale di dare esecuzione alla sentenza di primo grado e di immettere la parte vittoriosa «in tenutam et corporalem possessionem» della casa contestata. Sennonché, dopo qualche mese, era arrivata una sentenza interlocutoria da parte degli auditori novi che aveva inibito il tribunale locale, «pendente lite», di dare esecuzione al giudizio di primo grado e ordinato «quod innovatum retractari». A quel punto, stante i costi crescenti dell'impugnazione e le lungaggini

del provvedimento, le parti si erano risolte a trovare una composizione pacifica alla lite, mettendo fine nel gennaio 1482 alla controversia con un accordo privato⁷.

Una volta impugnata la sentenza, la parte soccombente nominava uno o più procuratori per seguire la causa d'appello presso le magistrature competenti della capitale. Si trattava quasi sempre di nobili o mercanti adusi a frequentare per ragioni di affari e commercio la città lagunare, con una buona familiarità con l'ambiente veneziano, una certa pratica di uffici e tribunali e una discreta conoscenza delle prassi e tradizioni giuridico-giudiziarie della capitale; non di rado essi erano assistiti da veneziani stessi, che prestavano i loro uffici di mediazione (ovviamente retribuiti) in nome di precedenti legami personali ed economici stretti con le parti in causa. Nel marzo 1446, il nobile Antonio Cipriani aveva designato quali suoi procuratori per seguire un paio di cause di appello giacenti presso i tribunali lagunari il nobile spalatino Andrea di Matteo de Albertis e un giurisperito residente e operante a Venezia, Antonio Landolini Siciliano. Nell'agosto 1462, il nobile Pietro del fu Tommaso Sirchia (de Lucaris) aveva costituito quali suoi procuratori per assisterlo nella causa di appello intentatagli da ser Marino di Francesco de Petrachis, per una questione dotale, un patrizio veneziano, Andrea del fu Antonio Gradenigo, e lo stesso nobile spalatino Andrea di Matteo de Albertis, da tempo residente per affari a Venezia. Ancora, nell'aprile 1475, Battista del fu Giovanni da Gubbio aveva nominato Pasquale Zane, patrizio veneziano, il nobile spalatino Tommaso del fu Michele de Crancho e un altro suo conterraneo emigrato in laguna, maestro Giorgio del fu Allegretto, orefice, quali suoi procuratori per curare a suo nome una causa di appello in esame presso gli auditori novi alle sentenze. La procura era di norma accompagnata da istruzioni circa l'incarico e gli uffici da svolgere e da un accordo salariale per la copertura delle spese (viaggio, alloggio, oltre che, ovviamente, per l'attività procuratoria). Per esempio, quando nel novembre 1478 il nobile Pietro del fu Antonio Natalis (Božičević) aveva ingaggiato Nicola Zuanich, gli aveva espressamente raccomandato di seguire con cura un suo appello pendente presso le magistrature veneziane, anticipandogli un salario di 20 ducati per il primo mese di permanenza in laguna e promettendogli

⁷ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.2, cc. 23v-24r; k. 15, sv. 32.2, cc. 1r-24v.

altri 2 ducati per ogni mese ulteriore in cui si fosse protratta la causa; l'accordo, tuttavia, prevedeva che con il compenso ricevuto Nicola avrebbe dovuto non solo pagarsi l'alloggio, ma anche le varie parcelle per gli avvocati consultati e le spese processuali e di cancelleria. Nello stesso mese del 1478, la vedova Girolama del fu Petracha de Petrachis aveva incaricato Giovanni di Filippo da Traù, «confidens multum in sufficientia et pratica ipsius ser Ioannis», di seguire un suo appello a Venezia, impegnando la cifra onerosa di 150 ducati (a garanzia della quale aveva dovuto obbligare una sua casa in muratura sita nella città nuova di Spalato); l'atto di procura, contenente dettagliate disposizioni e consegne circa l'operato del procuratore, era stato redatto in duplice copia, l'una trattenuta dalla vedova l'altra a disposizione di Giovanni, che entrambe le parti si erano impegnate a rispettare alla lettera⁸.

Va da sé che, stante gli alti costi, le procedure d'appello divenivano quasi proibitive per i ceti inferiori e per i meno abbienti. Giusto per tale motivo i popolani avevano chiesto e ottenuto (seppure tardivamente e con grande difficoltà, come visto più sopra nel testo⁹), la possibilità di inviare ambascerie a Venezia, a spese del comune, per trasmettere alla capitale, oltre ad eventuali richieste e lamentele del gruppo e dei suoi afferenti, anche gli appelli provenienti da tali categorie sociali più svantaggiate. Questo aveva comportato una ulteriore amplificazione del numero di ricorsi riversati dalla città spalatina sui tribunali centrali, annualmente investiti da una mole tale di gravami da risultare di difficile gestione, se non attraverso una stretta regolamentazione alla base dei meccanismi di accettazione e intromissione delle impugnazioni e delle forme consentite di rappresentanza e comunicazione politica. Per tale motivo, Venezia aveva preteso la visione e accoglimento preventivi da parte del conte – cui era stata riservata una funzione fondamentale di filtro e selezione – degli appelli alle sentenze di primo grado emessi dalle curie locali e la sua previa autorizzazione alla designazione di ambascerie da inviare a Venezia, fossero esse di nomina nobiliare o popolare (mai negando il diritto alla formazione di siffatte delegazioni, o il principio che le spese di rappresentanza fossero interamente a carico del comune,

⁸ DAZd, AS, k. 9, sv. 23.9, cc. 398r-v; k. 12, sv. 27.3, cc. 133v-134r; k. 15, sv. 32.1, cc. 94r-v; k. 16, sv. 34.1, cc. 158v-159r; k. 17, sv. 34.5, cc. 4v-5r.

⁹ Cfr. *supra*, pp. 174-176.

né mai disconoscendone il ruolo di interazione e collegamento con la capitale, ma subordinandone appunto l'effettuazione al controllo e alla supervisione del proprio rettore)¹⁰. Spettava, dunque, al conte verificare in via preliminare eventuali vizi di forma o difetti di procedura del ricorso e certificarne l'ammissibilità, oltre che stabilire i termini perentori per l'impugnazione formale della sentenza di primo grado. Per esempio, nel febbraio 1428 il conte Francesco Cocco aveva respinto, su istanza della controparte, l'appello presentato dal nobile Micha di Andrea de Madiis, in causa con Nicola di Vithco de Petrachis per una questione dotale, in quanto ritenuto non valido né ricevibile

repugnante statuto sub rubrica "De recognicione sententiarum", ubi dicitur quod si quis contradixerit sententie appellando vel protestando, debeat specificare illud statutum contra quod dictam sententiam latam esse, alias sua appellatio vel protestatio non audiat nec valeat ullo modo.

In caso, invece, il rettore non avesse riscontrato vizi o difetti né di sostanza né di forma, era di sua competenza ammettere l'appello «in quantum de iure debet et aliter non», e autorizzarne la trasmissione a Venezia¹¹.

L'appello, peraltro, fungeva in molti casi da semplice espediente per dilazionare ad arte i tempi del processo, così da intimidire la controparte, cercare di recuperare un confronto divenuto sfavorevole, avere una valutazione consapevole della forza processuale e politica del contendente e, magari, trovare un accordo privato che mettesse fine, per le vie brevi e amichevoli – e di fatto molto meno costose – al contenzioso. Insomma, l'impugnazione funzionava il più delle volte come ammonizione e/o intimidazione, senza che ci fosse una reale volontà di proseguire veramente nel ricorso, giocando sulle possibilità offerte – in termini di tempi e spazi di negoziazione e accomodamento – dall'assioma legale (mutuato dal diritto comune e proprio anche del diritto canonico) *pendente lite nihil innovetur*. Quando, nel febbraio 1478, Pietro Bubanich, in lite con le cugine, figlie di Simone Bubanich, per la spartizione di alcuni beni indivisi, aveva sollecitato presso il tribunale locale l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, Pietro del fu Tommaso

¹⁰ O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 88-90, 116-117.

¹¹ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 9v; k. 6, sv. 19.2, cc. 29v, 45r-46r.

Sirchia, in qualità di avvocato della controparte, aveva perentoriamente richiamato il conte a non intromettersi nella causa «perché l'è appellada et reduta al officio dei signori auditori, quia pendente appellatione nichil debet innovari». La parte attrice aveva, tuttavia, preteso l'assegnazione di un termine perentorio per proseguire nell'appello, che le cugine avevano più volte disatteso. Per tale motivo, nell'aprile 1480 il rettore, Marco Bondumier, aveva imposto un'ultima scadenza, in pena della decadenza del procedimento, «nolens supportare quod ipse Petrus [Bubanich] ulterius trahatur in longum». Addirittura, in una causa per debiti dibattuta nella curia comitale nell'aprile 1429, il conte, Francesco Cocco, infastidito dalle lungaggini nelle procedure di appello messe in atto dalla parte soccombente, non solo le aveva imposto un termine perentorio per inoltrare il ricorso a Venezia, ma si era anche offerto di trovare alla parte vittoriosa un procuratore idoneo nella capitale «ut defendat dictam sententiam». Inutile dire che a forza di dilazioni, rinvii, proroghe e inosservanze dei termini le cause, quando appellate, potevano durare anni, costringendo le parti a trovare infine un accordo per sfinimento ed estenuazione; se ne era lamentato nell'aprile 1478 lo stesso Pietro Sirchia, stavolta in qualità di procuratore di Giovanna, figlia ed erede di Marco, tintore, in una lite relativa alla compravendita di una casa, che aveva alla fine protestato davanti ai giudici della curia comitale tutto il suo rammarico e la sua impotenza davanti ad una vertenza che a colpi di «scritture, domande, risposte, protestation, sententie, appellation, laudation e molte altre scritture ignote a mi» si stava protraendo da più di vent'anni. A volte, l'unico esito possibile di tali e tante strategie dilatorie era la paralisi della vertenza. Era quanto successo alla lite che da dodici anni vedeva contrapposti, per la vendita contestata di una muraglia, i nobili Andrea de Madiis e (di nuovo) Pietro Bubanich. Essa, infatti, nel novembre 1480, dopo diverse sentenze portate in appello «e di quelle parte incise e parte intromesse e parte aspeta el tempo», aveva subito l'ennesima interruzione, in quanto il conte, davanti alla perdurante e reiterata pendenza del ricorso, non aveva potuto fare altro che sentenziare, per l'ennesima volta, «che niuna cossa podesse esser innovada»¹².

Non a caso, molti degli appelli avevano vita breve, in quanto spesso

¹² DAZd, AS, k. 5, sv. 17, c. 46v; k. 15, sv. 32.2, cc. 150r-157v, 240r-245v; k. 17, sv. 34.4, cc. 39r-v, 56r, 128r-v, 149v-150r.

sfociavano, come detto, nella rinuncia della parte soccombente a proseguire nell'impugnazione e in un accordo privato che metteva fine alla lite per via compositiva ed extra-processuale. Insoddisfatto del giudizio di primo grado emesso nell'autunno del 1455 dalla curia comitale, il nobile Nicola Maricich (de Cindris), erede dei beni del fu Doimo, in lite per una questione di eredità – una casa e una terra, del valore di 420 lire – con Marciça, vedova di Dragissa, calzolaio, legataria e beneficiata per testamento dallo stesso Doimo, aveva impugnato la sentenza e si era appellato alle magistrature di competenza veneziane. L'appello era stato, tuttavia, tosto interrotto dallo stesso Nicola, il quale aveva infine preferito una soluzione amichevole al contenzioso, pervenendo con la vedova «comuniter et concorditer» ad un accordo privato con il quale Marciça si era impegnata a lasciare a Nicola la casa e la terra contese, rinunciando ad ogni suo diritto sulle stesse, in cambio della somma di 360 lire, da pagarsi in tre rate, «et hoc nominatim pro solutione et satisfactione dicti testamenti et legati et sententie predictæ». Allo stesso modo, ossia con una rinuncia e una conseguente composizione privata, si era risolto l'appello ventilato nel novembre 1445 dagli eredi del fu Zannino Papalich, in lite con il convento di San Francesco per un legato testamentario contestato (100 ducati lasciati dal defunto ai minori francescani). La parte lesa, infatti, anche in quel caso aveva deciso di ritirare l'impugnazione e si era accordata con i frati, nel maggio dell'anno successivo, per un versamento dilazionato del lascito, ottenendo di pagarlo non in un'unica soluzione, ma in cinque rate mensili di 10 ducati e un conguaglio finale di 50 ducati entro il successivo natale¹³.

Da quanto sin qui detto appare evidente come il tratto distintivo della giustizia fosse stato, a Spalato come altrove, l'istituzionalizzazione del conflitto. Il presupposto del sistema era la continua riproposizione della lite, la sua costante riformulazione su diversi livelli – locale e sovralocale, giudiziale ed extra-giudiziale, formale e informale, ordinario e straordinario – e la sua ricorrente declinazione verso Venezia. In un contesto, già di per sé plastico e flessibile, di pluralismo giuridico e giudiziario, tutto ruotava attorno ad un caposaldo: la lite (e la giustizia) come riserva di dialogo, come spazio di contrattazione e compromesso, come accumulo di soluzioni alternative. L'istituzionalizzazione del con-

¹³ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 335v-336r, 421v-422r.

fitto, infatti, era un modo per fissare su carta diritti altrimenti fluidi e incerti, per rivendicare ragioni, per riconoscere e legittimare i diversi interlocutori e fornire loro degli spazi consentiti di negoziazione. In tale sistema di continua riproposizione della lite, nemmeno la sentenza giudiziale doveva essere intesa come del tutto risolutiva – pur mai negando la centralità del momento decisionale, inteso come atto d'imperio e sovrano –, ma piuttosto l'anello di una lunga catena di pressioni e accomodamenti (sia interni che esterni al tribunale), del tutto funzionale al raggiungimento di una soluzione compromissoria del conflitto, giudiziale o extra-giudiziale che fosse. Ovviamente, la giustizia restava di prerogativa sovrana della dominante e dei suoi rettori inviati a reggere la comunità, rappresentando una fonte imprescindibile di legittimazione del potere politico; ma era una giustizia dai tratti decisamente comunitari e condivisi, fondata sulla negoziazione tra le parti e condizionata dal tessuto fitto degli equilibri e delle alleanze locali e dalla trama delle interazioni con la capitale. Ogni fase del processo, infatti, sino al giudizio di appello, seppur così diluito e reiterato, rappresentava un'occasione di dialogo e contrattazione tra le parti, in cui i diversi protagonisti trovavano legittimazione e spazi pertinenti di esplicitazione delle proprie ragioni, consentendo allo stesso tempo alla dominante di esercitare un ruolo centrale di mediazione e conciliazione (e pertanto, in senso stretto, di governo); tanto più che le comunità spalatine avevano acquisito sin da subito una profonda familiarità con le prassi della giustizia veneziana, con la sua variegata galassia di collegi e magistrature e con le sue più intime consuetudini e retoriche discorsive, al punto da diventare essa stessa momento di definizione e distinzione comunitaria e da fungere da elemento di identificazione, fissazione e legittimazione delle appartenenze¹⁴.

¹⁴ A. VIGGIANO, *Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento*, in *Venezia e Creta*. Atti del Convegno internazionale di studi (Iraklion-Chanità, 30 settembre-5 ottobre 1997), a cura di G. ORTALLI, Venezia 1998, pp. 113-119, 122; POVOLO, *Retoriche giudiziarie*, p. 69; DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, p. 338; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 75-76, 95-96; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 58-60; SCHMITT, «*Altre Venezia*» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 217-221; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 142-143.

2. *Gli appelli dalle circoscrizioni giurisdizionali minori (Poglicca e Almissa)*

La forza di attrazione esercitata da Venezia e la sua capacità di far gravitare al centro una massa crescente di appelli, pur configurandosi come un efficace strumento di condizionamento e controllo, aveva finito per mettere in crisi le stesse strutture ricettive della capitale, a tal punto sopraffatte dai ricorsi provenienti dalle periferie da dover presto correre ai ripari. Per tale ragione, come visto, la dominante aveva tentato in diversi modi di regolarizzare il sistema degli appelli, non solo potenziando le funzioni di filtro e disciplinamento dei meccanismi di accesso ai ricorsi esercitate dal rettore, ma anche moltiplicando (ove possibile) le strutture intermedie di selezione degli stessi, pur mantenendo aperto e fruibile il sistema e dando le più ampie garanzie ai sudditi di poter accedere alla capitale per impugnare sentenze sfavorevoli o sgradite. Tra le misure adottate vi era stata, come noto, l'istituzione (già risalente alla metà del XIV secolo) dell'ufficio itinerante dei sindaci in Levante. Nella fattispecie, era stato affidato ai sindaci il compito di visitare, a cadenze regolari, i domini marittimi per raccogliere e vagliare denunce di illeciti o abusi perpetrati ai danni dei sudditi dai rettori e altri ufficiali veneziani, ma anche eventuali ricorsi da inoltrare alle magistrature superiori della capitale. Una volta entrati in città, era obbligo dei sindaci procedere ad una lettura del proclama, che li autorizzava a ricevere lamentele, reclami e appelli, a metterli per iscritto e a trasmetterli agli uffici centrali di competenza. Peraltro, assieme a mansioni ricognitive e di collegamento con il centro, era stato loro conferito il potere di esercitare funzioni di sindacato sull'attività giurisdizionale dei rettori e di istruire processi inquisitori nei casi di particolare gravità, da trasmettere poi ai tribunali centrali per il giudizio finale¹⁵. Sempre per lo stesso motivo, tuttavia, Venezia aveva anche voluto creare delle circoscrizioni giurisdizionali intermedie tra il distretto e la capitale, orbitanti attorno alle città maggiori, cui far convogliare i ricorsi avanzati dalle comunità limitrofe. L'intento era, appunto, quello di smagrire l'intero apparato, conferendo a tali tribunali intermedi la giurisdizione d'appello per i centri minori.

¹⁵ VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 147-177; Id., *Il Dominio da terra*, pp. 550, 559-561; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, p. 54.

Ciò aveva comportato l'obbligo per le comunità di Poglizza e Almissa, entrate a far parte del Commonwealth veneziano solo nel 1444 e inserite da allora nel distretto spalatino, di fare riferimento al conte di Spalato quale corte d'appello primaria alla giustizia amministrata localmente¹⁶.

Dopo una fase molto tormentata e incerta di contrattazioni (e talora anche di ripensamenti), Venezia, infatti, aveva deciso nel marzo 1444 di accogliere la domanda di sottomissione e inclusione nel Commonwealth veneziano avanzata da Poglizza e Almissa¹⁷. Nel patto di dedizione concesso dalla dominante a Poglizza il 3 marzo di quell'anno, si era espressamente inserita la comunità nel distretto di Spalato, affidandone il governo ad un conte spalatino, nominato tra le fila del locale consiglio dei nobili – previo consenso del rettore veneziano della città – con mandato annuale, il cui compito principale era proprio l'amministrazione della giustizia, esercitata in maniera itinerante come volevano le consuetudini della terra: «et che el dito debia andar tre fiade fra de lor a far raxon et delle condannason, che sarà, la mittà sia al conte e a tre zudesi altra mitade et al prosaldo che fra loro». Per quanto qui specificatamente interessa, la questione degli appelli era stata disciplinata nel successivo marzo 1446, quando si era precisato che se la giustizia di primo grado era di piena giurisdizione del tribunale locale, «iuxta eorum consuetudines», il grado di appello era invece riservato al conte di Spalato, e che solo in caso di ulteriore insoddisfazione (e sempre previa verifica/autorizzazione del rettore spalatino) la parte lesa avrebbe potuto fare ricorso alle magistrature veneziane. A fronte delle lamentele avanzate dalla comunità poglizzana (nel dicembre 1448), inizialmente recalcitrante ad accettare la subordinazione ai tribunali di Spalato per l'intromissione e la regolazione dei ricorsi locali e rivendicante il diritto di rivolgersi direttamente alle magistrature della capitale in caso di impugnazione delle sentenze di primo grado, Venezia aveva replicato che l'accesso ai tribunali centrali non le era affatto precluso; la misura, semmai, era dettata da principi di tutela e protezione, in particolare verso i molti poveri e miserabili che, non potendo sostenere le spese di un

¹⁶ COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, pp. 255-256; VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 30-31, 100; O'CONNELL, *Men of Empire*, pp. 86-87, 92; ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, p. 53.

¹⁷ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 15-16.

appello a Venezia, avrebbero dovuto rinunciare a difendere «iure suo». Per tale motivo – garantista e di buon senso – la dominante aveva anche allora ribadito «quod de sentenciis comitis Polize appelletur ad comitem nostrum Spaleti secundum consuetudinem hactenus observatam, cum dicta appellatio eis comodissima sit respectu proximitatis loci». Almissa era entrata nel dominio veneziano alle stesse condizioni, quindi con la medesima facoltà di mantenere le usanze e tradizioni locali in materia di giustizia e la giurisdizione delle cause affidata ad un castellano prescelto tra la nobiltà spalatina o veneziana. Sarebbe spettato al castellano amministrare la giustizia, compreso il criminale minore (mentre il criminale maggiore era di esclusiva pertinenza del conte di Spalato), «ne habeant causam eundi Spaletum per tam iter longum»; per gli appelli, invece, ci si sarebbe dovuto rivolgere in prima istanza ai tribunali spalatini¹⁸.

Invero, non erano stati poi molti i ricorsi trasmessi a Spalato da Poglizza e Almissa; appare del tutto probabile che, nei limiti del possibile, le due terre avessero preferito sistemi di composizione delle liti interni e comunitari, per motivi ovvi di autonomia e di diffidenza verso ambienti comunque ritenuti estranei e per molti versi poco compatibili con le tradizioni e usanze giuridiche locali (peraltro ancora tramandate solo oralmente). Il conte Doimo Ugrinovich, di Poglizza, era stato tra i pochi che avevano deciso di inoltrare appello al conte di Spalato, in qualità di «iudex et cognitor cause appellationis», insoddisfatto della sentenza di primo grado emanata dal tribunale locale che l'aveva privato di una terra in favore dei fratelli Vlatcho e Marco Sancovich. In quel caso, il rettore spalatino, Alessandro Marcello, dopo aver convocato e udito le parti, esaminata la sentenza e visionato un privilegio esibito dalla parte lesa, aveva nel giugno 1448 rigettato il giudizio di primo grado, mantenendo il conte Ugrinovich nel possesso della terra contestata. Era stato lo stesso iter seguito, nell'aprile 1455, da Pietro Dragochnich: anch'egli aveva impugnato la sentenza di primo grado proferita dal conte poglizzano Michele di Francesco de Avanzio, contestando nel caso in oggetto

¹⁸ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 168-172, n. 30, pp. 174-177, n. 32, pp. 178-181, n. 33, pp. 222-225, n. 48; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, IX, pp. 229-232, 236-239, 287-289; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, X, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagreb 1891 (*Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 22), pp. 2-3.

che la causa non era più di sua competenza, in quanto già intromessa dalle parti ad una commissione arbitrale. Il tribunale spalatino aveva, invece, confermato il primo grado di giudizio in un appello inoltrato da Almissa nel giugno 1449. L'impugnazione di Petcho Dragossevich della sentenza emanata dal castellano Battista da Ponte, in merito ad una terra contesa, era stata, infatti, nell'occasione respinta dal rettore di Spalato, che aveva di contro sentenziato «quod dictam sententiam bene latam esse»¹⁹.

Semmai si era preferito, nonostante le esortazioni e i costi e le lungaggini degli appelli a Venezia, bypassare il tribunale spalatino e rivolgersi direttamente alle magistrature lagunari, o ricorrere poi comunque ai giudici superiori della capitale per impugnare sentenze sfavorevoli da parte della giustizia d'appello ordinaria di Spalato. Era quanto aveva fatto, nel maggio 1454, lo stesso Pietro Dragochnich, infine autorizzato dalla curia spalatina a trasmettere il proprio ricorso agli auditori novi alle sentenze «ad proseguendum appellationis causam». Allo stesso modo si erano comportati Rosa, vedova del fu Giovanni Vescovich, e il figlio Marino, i quali, insoddisfatti del primo grado di giudizio emesso a Poglizza, che aveva assegnato una terra contesa a Bositcho Icocich, si erano dapprima rivolti in appello a Spalato, dove la sentenza era stata confermata, quindi a Venezia; salvo poi preferire, nel marzo 1479, visti la lentezza e i ritardi della giustizia lagunare e il lievitare inarrestabile dei costi, trovare un accordo privato con la parte vittoriosa, rinunciando così di proseguire nella lite²⁰.

Per concludere questa ampia panoramica sulla giustizia comunitaria spalatina e le sue diverse anime e strutture, si potrebbe dunque dire, semplificando molto, che la negoziazione e il compromesso erano diventati in città (come ovunque in Dalmazia) un sistema di governo e di esercizio della giustizia. Il dominio veneziano si reggeva su una complessa (e talora complicata e fragile) interazione tra le parti, ognuna di peso politico diverso ma tutte dotate di una identità certa e tutte allo stesso modo legittimate a partecipare al sistema. Al suo interno era riconoscibile un centro (Venezia) e una pluralità di realtà politiche subordinate, orbitanti attorno alla capitale – seppur tra loro disomogenee,

¹⁹ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 20r, 41r; k. 11, sv. 25.2, cc. 5v-8r.

²⁰ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.10, cc. 2v-3r; k. 17, sv. 34.5, cc. 10r-v.

sia dal punto di vista della continuità territoriale che dei riferimenti giuridici e istituzionali –, in uno spazio che si era configurato da subito come pluralistico e flessibile, per quanto soggetto a innegabili pressioni accentratrici e disciplinanti. La sua dimensione più vera era quella della interazione, della dialettica intensa e della condivisione delle pratiche discorsive; con Venezia che, pur non rinunciando ad esercitare la propria egemonia e a ragionare in termini di sudditanza e coercizione, aveva sempre riconosciuto, per ragioni di stabilità e convenienza, ampi margini di autonomia e collaborazione alle sue periferie. Il Commonwealth veneziano si era configurato, insomma, come un dominio dalla natura dialogica e multipolare, con ampi tassi di partecipazione e bilateralità, seppur sempre pensato in maniera unitaria e centralizzata. Ebbene, per poter funzionare convenientemente, tale sistema doveva non solo coniugare, anche in materia di diritto e giustizia, le istanze di egemonia del centro con le rivendicazioni di autonomia e condivisione delle periferie, ma altresì integrare in uno spazio politico unitario le diverse entità politiche e i molti interlocutori assisi sul territorio; non disdegnando, all'occorrenza, di indulgere al compromesso o di cedere alla contrattazione, quando funzionale agli equilibri del dominio e alla stabilità del regime. Il presupposto, insomma, era la disponibilità al dialogo e alla negoziazione: specie in un sistema – di diritto e di giustizia – dove la mediazione, come abbiamo visto, era essa stessa strumento di direzione e disciplinamento e dove la contrattazione, anche quando conflittuale o reiterata all'infinito, era il modo più semplice e diretto per creare consenso e legittimare i gruppi e i poteri costituiti²¹.

²¹ ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia*, pp. 60-61.

Capitolo 12

LEGAMI COMUNITARI E SPAZI URBANI

1. *La valenza emozionale e identitaria dei luoghi pubblici*

Anche i luoghi hanno un'anima e una propria valenza emozionale e identitaria, capace allo stesso modo del diritto e della giustizia, su cui ci siamo appena soffermati, di eccitare i processi di definizione e appartenenza comunitaria. Non a caso Venezia aveva investito molto, a Spalato come negli altri territori soggetti al proprio dominio, sulle politiche edilizie, avviando ovunque una sorta di 'venezianizzazione' delle città suddite, finalizzata a creare in periferia spazi e ambienti di chiara impronta veneziana, con evidenti intenti politici e propagandistici. La riproposizione di spazi pubblici peculiari e di immediata riconoscibilità – come il palazzo del rettore, la colonna e la loggia, oggetto in particolare della nostra analisi – aveva come scopo non solo quello di fornire evidenza visiva ai discorsi di potere e di subordinazione avviati al momento della soggezione, ma anche di creare dei canali di dialogo con la città soggetta, con l'obiettivo, molto pragmatico, di coniugare le logiche di egemonia e subordinazione della capitale con la domanda di partecipazione e condivisione della periferia¹.

Tali ambienti erano la prima e più immediata raffigurazione della sovranità di Venezia, in quanto luoghi deputati all'esercizio e alla manifestazione del potere; erano ambiti di interazione, funzionali alla co-

¹ O' CONNELL, *Men of Empire*, pp. 59-60; BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns*, pp. 573-579. Più in generale, sull'edilizia pubblica come metafora di potere e sovranità e sui linguaggi pubblicistici ed identitari ad essa collegati, qui si rinvia solo a É. CROUZET-PAVAN, «*Pour le bien commun*». *A propos des politiques urbaines dans l'Italie communale*, in *Les grands chantiers. Pouvoir et édilité dans l'Italie communale et seigneuriale*, a cura di EAD., Rome 2003, p. 11-40; EAD., *Le palais des doges et Venise: les problématiques d'un effet de représentation*, in *Les palais dans la ville*, a cura di J. CHIFFOLEAU - P. BOUCHERON, Lyon 2004, pp. 231-248; É. CROUZET-PAVAN, *Villes vivantes. Italie. XIII-XV^e siècle*, Paris 2009, pp. 141-159.

struzione dei rapporti di soggezione e compartecipazione tra dominante e dominati, in contesti che rimanevano contrassegnati da una intensa contrattazione tra le parti; rappresentavano l'elemento più immediato di connessione e comunicazione tra il centro e la periferia; non ultimo, essi erano una espressione tangibile delle strutture associative e delle dinamiche sociali della città suddita, in quanto capaci di stimolare le pratiche di solidarietà e appartenenza interne alla comunità e a ogni suo singolo gruppo. L'impronta venezianeggiante serviva, insomma, non solo per costruire spazi immediatamente riconoscibili, dotati di una loro intrinseca venezianità, e pertanto evocativi dei poteri sovrani della dominante, ma anche come momento di definizione delle grammatiche discorsive locali e di disciplinamento dei comportamenti; la percezione dello spazio, l'uso che se ne faceva e la sua stessa fruibilità finivano in tal modo per condizionare i tempi e le modalità della comunicazione tra i diversi interlocutori e il tono delle relazioni, sia interne che esterne, con evidenti ritorni in termini di legittimazione, consenso e partecipazione tra governo locale e autorità centrale².

La dimensione emozionale, evocativa e identitaria di simili luoghi era peraltro amplificata dalle funzioni celebrative e simboliche ad essi riservate; era in tali spazi, infatti, che si svolgevano i cerimoniali civici – a cominciare dall'insediamento del rettore in città –, le feste e le diverse celebrazioni liturgiche, ossia il vasto e complesso apparato della ritualità pubblica attraverso cui la comunità esprimeva il suo grado di partecipazione e consapevolezza, ma anche i suoi discorsi identitari e i suoi meccanismi di inclusione e condivisione, esplicitando le distinzioni sociali e le gerarchie. Il rito aveva la forza di rendere immediatamente visibili le strutture e i valori su cui era costruita una comunità, manifestandone la compattezza politico-territoriale e la coesione etica e culturale. A tal punto la sua era una funzione connotante ed edificativa che esso era capace di generare adesione e partecipazione anche quando i cerimoniali, e lo spazio in cui essi si esplicavano, divenivano motivo di conflitto, competizione o emulazione tra i singoli gruppi. Il rito, infatti, cementava la coscienza identitaria non solo dell'intera comunità ma anche delle sue singole parti, contribuendo a definire il sistema delle appartenenze

² BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, p. 217; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 130-139.

e degli equilibri intercomunitari anche di una società complessa come quella spatatina del pieno Quattrocento³.

In tale contesto il palazzo del rettore aveva, naturalmente, rappresentato un elemento cardine del paesaggio urbano 'venezianizzato', capace di suscitare, anche a livello simbolico ed emozionale, processi di inclusione nel Commonwealth veneziano, ma nello stesso tempo di identificazione e partecipazione comunitaria. Il palazzo del conte, infatti, circoscriveva dei margini che non erano solo materiali, ma anche ideali e spirituali. Esso era per prima cosa la traduzione fisica e tangibile dell'egemonia marciana; in quanto spazio di partecipazione e condivisione del potere, esso definiva l'appartenenza allo 'stato' veneziano, determinandone i processi di riconoscimento e legittimazione e trasformando in spazio di 'venezianità', sia dal punto di vista fisico che simbolico, un ambiente già di per sé dall'alta valenza politica e identitaria⁴.

Ovviamente, il palazzo del conte era sorto laddove erano già ubicati i maggiori edifici pubblici della città, ossia nella città nuova, entro la piazza di San Lorenzo (ora Piazza del popolo), accanto al vecchio palazzo del comune, alla loggia e agli ambienti di cancelleria. Subito dopo l'acquisizione, Venezia aveva investito molto, sia in termini finanziari che di immagine e propaganda, nel restauro del palazzo comunale e nella edificazione degli ambienti circostanti, compresa la sistemazione della stessa piazza, centro per antonomasia dello spazio pubblico cittadino. In attesa della costruzione di una apposita dimora per il conte, attigua al palazzo comunale, esso aveva funto da sua residenza e aveva accolto gli uffici di governo della signoria (dell'intero complesso, sviluppatosi ad oriente dell'originario palazzo comunale e costruito secondo i dettami architettonici del gotico fiorito lungo tutto il '400, ora rimane solo la loggia e il palazzo del municipio, essendo stato per la gran parte demolito nel corso del XIX secolo)⁵. A qualche mese dall'annessione, infatti, nel dicembre 1420, il palazzo comunale risultava ancora pesantemente danneggiato dagli incendi che avevano segnato il travagliato passaggio

³ O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 61; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 411-414; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 139-140.

⁴ O'CONNELL, *Men of Empire*, p. 59-60; BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns*, pp. 602-606.

⁵ NOVAK, *Povijest Splita*, II, p. 441; BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns*, pp. 602-604.

della città sotto la dominazione veneziana, tanto che il conte entrante non aveva «ubi habitare»; per tale ragione la comunità aveva chiesto alla dominante il sostegno e il conforto, anche finanziari, necessari «pro reparatione dicti palatii». Venezia non si era affatto negata, «volentes dictum palatium debite aptari», rimettendo ai propri rettori il restauro e la ristrutturazione dell'edificio: «dicimus quod de tempore in tempus per comites nostros, quos illuc destinabimus, dictum palatium debeat reaptari et debite reformari». Nonostante gli impegni assunti al momento dell'annessione, a distanza di un decennio, nel luglio 1431, il palazzo comunale doveva versare ancora in pessime condizioni se la comunità era stata di nuovo costretta a sollecitare l'attenzione della capitale e a chiedere una qualche forma di sovvenzionamento per sistemare un edificio che rischiava di cadere «in ruina» e minacciava un imminente crollo della copertura «sel non se provederà». Nell'occasione Venezia aveva concesso al comune spatino di destinare la terza parte degli affitti riscossi dai magazzini posti a piano terra dello stesso edificio per le esigenze di riparazione, in modo tale da poter «conzar el ditto palazo»⁶. Ma appena qualche anno dopo, nel 1434, con il concorso dell'intera comunità, sottoposta a periodiche tassazioni, e attraverso un sistematico ricorso al lavoro collettivo, prestato anche gratuitamente e in maniera spontanea da molte sue categorie sociali e professionali (tra cui le arti dei cerdoni, dei pellicciai e dei sarti), la situazione doveva essere di molto migliorata, tanto da potersi dire ormai sistemato non solo il complesso del comune, ma pure l'intera piazza circostante. Con l'edificio pienamente recuperato e a regime, l'anno successivo, nel 1435, il conte, allora Andrea Gritti, aveva potuto in diverse occasioni proferire sentenze, anziché nella sottostante loggia o in altri edifici pubblici, nelle sale del palazzo al piano superiore o «super scalis magnis palatii comunis»⁷.

La partecipazione, globale e gratuita, della comunità alla sistemazione del palazzo comunale e della piazza aveva evidenziato la valenza identitaria e aggregativa di tali ambienti pubblici. Preme, però, ribadire, che essi rimanevano in primo luogo simboli del potere e la prima e più immediata rappresentazione del dominio esercitato dalla dominante

⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 100-111, n. 8, pp. 128-133, n. 15; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, VIII, pp. 60-64.

⁷ DAZd, AS, k. 5, sv. 19.4, cc. 9v, 29v; k. 6, sv. 19.4, cc. 32r-v.

sulla città soggetta. In particolare, il palazzo svelava, a partire dal suo aspetto architettonico e dall'uso di una accurata e precisa simbologia – incardinata sull'esibizione del leone alato –, i caratteri del governo lagunare, con l'evidente funzione di riqualificare lo spazio e infondergli una nuova coscienza in termini di appartenenza e partecipazione al Commonwealth veneziano. Il leone di San Marco stava ad indicare l'acquisizione della città nei domini veneziani; il divieto tassativo fatto ai rettori di incastonare sulla facciata dei loro palazzi, oltre al leone, qualsiasi altro stemma, arma o raffigurazione personale e privata, perseguiva lo stesso fine propagandistico, ossia manifestare la venezianità del luogo e certificarne, anche nell'immaginario collettivo, la nuova identità e la sua inclusione in uno spazio federato, partecipato e co-gestito quale appunto era (o voleva essere) il dominio *da mar* di Venezia⁸.

Un altro luogo simbolico della città, allo stesso modo costitutivo di identità e appartenenza, era la colonna, nelle fonti indicata come *lapis o gradus stendardi*, un piccolo pilastro, innalzato al centro di piazza San Lorenzo, dove era issato lo stendardo della dominante ma anche dove veniva proclamato il diritto vigente, si divulgavano le ordinanze pubbliche e si dava esecuzione alle pene corporali. Il proclama con cui Matteo, messo del comune, nel luglio 1454 aveva diffuso il divieto di procurare danni «cum persona vel animalibus» ai terreni della più prossima campagna, era stato proferito «ad lapidem stendardi in platea Sancti Laurentii» davanti ad una folla numerosa, accorsa per l'occasione, «astante et audiente». Allo stesso modo, l'ammonizione a saldare prontamente un debito, per evitare le conseguenti procedure di vendita al pubblico incanto dei beni dell'insolvente, era stata fatta nel successivo ottobre 1454 «ad lapidem stendardi in platea Sancti Laurentii» da Radoslavo, altro banditore del comune, «astante maximo populi concursu». Nel medesimo luogo, nel luglio 1469, sempre Matteo aveva divulgato l'ordinanza emessa dal conte contro alcuni malintenzionati che «ausu temerario» avevano rotto la clausura del monastero di Santa Chiara e lanciato pie-

⁸ BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns*, pp. 578-579, 602, 605-606. Sul forte valore simbolico e identificativo, in termini di sovranità e appartenenza, del leone alato, qui si rinvia soltanto, in una bibliografia amplissima, a A. RIZZI, *I leoni di San Marco: il simbolo della Repubblica veneta nella scultura e nella pittura*, I-III, Venezia 2001.

tre contro lo stesso, in quel frangente assistito dal nobile Nicola del fu Pietro de Martinis, «trucimanante» per la popolazione di lingua slava⁹.

Si trattava anche in questo caso di un luogo pubblico, dalla forte valenza emozionale e contrassegnato da una intensa socialità, che acquisiva una funzione fortemente identitaria specialmente in occasione dell'insediamento del nuovo rettore alla guida della comunità: nell'occasione, infatti, il banditore pubblico ricapitolava il sistema di diritto in uso nella terra ed esortava i cittadini a rinnovare i vincoli di solidarietà e la propria adesione, piena e consapevole, sia alla comunità locale che al superiore dominio veneziano. In quella divulgazione pubblica e ritualizzata del diritto – sulla cui valenza civica ci si è già soffermati – non solo erano condensate le regolamentazioni specifiche della città, ma anche il suo patrimonio identitario, che attraverso la reiterazione della norma, detta e ridetta, incontrava il consenso della comunità e ne rinsaldava i legami interni di condivisione e reciproco sostegno¹⁰. Peraltro, anche tutte le operazioni legate al cambio di regime venivano rese pubbliche dal banditore comunale alla colonna, in modo tale che quanti rivendicassero crediti o avessero una qualche pendenza aperta con il rettore uscente o un qualche membro della sua famiglia avessero tempo e modo di denunciarli; proprio «ad gradum standardi» Matteo, nell'ottobre 1469, preannunciato da uno squillo di trombe, aveva gridato l'imminente partenza dalla città del conte Antonio Loredan, invitando chiunque avesse una qualche ragione o diritto di presentarsi al suo cospetto per essere soddisfatto «de omni eo quod habere debet ab ipso comite ... et hoc fit ut nullus se possit excusare et post recessum dicere non intellexisse dictam gridam»¹¹.

Ma era stata in particolare la loggia, a Spalato come ovunque nel Commonwealth veneziano, ad assumere in tal senso un ruolo centrale, configurandosi come l'epicentro per antonomasia della vita pubblica della comunità soggetta. Essa era il fulcro attorno a cui pulsava l'intera politica cittadina, lì dove la giustizia era amministrata, la norma proclamata e il diritto notificato; ma allo stesso tempo era anche un

⁹ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.1, c. 16r; k. 11, sv. 25.2, c. 25v; k. 14, sv. 30.3, c. 60r.

¹⁰ Per un confronto con altre situazioni É. CROUZET-PAVAN, *Torcello. Storia di una città scomparsa*, Roma 2001, p. 142; ORLANDO, *Altre Venezie*, pp. 216-217.

¹¹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 63v.

ambiente capace come pochi altri di generare socialità e appartenenza, essendo il luogo deputato agli affari, alle trattazioni economiche e alla intensa negoziazione tra i privati. Nella sua duplice valenza, politica e sociale, fungeva da interfaccia tra i rappresentanti del governo veneziano e la comunità locale e da collante tra la dominante e i suoi sottoposti. Soprattutto era un luogo di intensa frequentazione e di accentuata mobilità: dove si andava e si veniva; si sostava e si mercanteggiava; si raccoglievano informazioni e si divulgavano notizie; si intessevano relazioni; ci si confrontava e scontrava¹². Stante la sua dimensione pubblica e intimamente comunitaria e solidaristica, non era raro che la loggia potesse trasformarsi, in qualche occasione, anche in luogo di ricovero, dove per esempio si abbandonavano i figli indesiderati, sicuri che la mano pubblica o l'iniziativa privata avrebbero trovato una sistemazione adeguata al neonato esposto. Proprio nella loggia era stato deposto nella primavera del 1462 un orfano ancora in fasce; trovato dal nobile Xantio del fu Nicola Papalich, questi, «pietate motus», aveva deciso di prestargli le prime cure, accogliendolo nella sua casa. Per dare una sistemazione definitiva al trovatello, Xantio l'aveva poi affidato alle cure di Vucho Drugovich e della moglie, dietro un compenso di 30 lire, che l'avevano allattato e svezzato. Al termine dello svezzamento, lo stesso Vucho aveva deciso di adottare il bambino, accogliendolo come «filium suum, ad gubernandum et nutriendum ipsum sumptibus suis et uxoris sue»¹³.

Ovviamente, la loggia era innanzitutto una asserzione/manifestazione del dominio veneziano; tuttavia, nella sua intrinseca porosità e polivalenza essa fungeva anche, come visto, da luogo di incontro e mediazione, tanto da rappresentare il centro della vita pubblica, economica e sociale della comunità spalatina. Essa era allo stesso tempo luogo della politica e della rappresentazione del potere, spazio di negoziazione e pacificazione e foro per gli affari e le trattazioni commerciali. Se, dunque, da una parte essa definiva la venezianità e favoriva il consolidamento dei legami di subordinazione, esplicitando anche materialmente e visiva-

¹² M.D. ANDERLE, *Die Loggia communis an der östlichen Adria*, Weimar 2002; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 130, 137-139; P. FORTINI BROWN, *The Venetian Loggia. Representation, Exchange, and Identity in Venice's Colonial Empire*, in *Viewing Greece. Cultural and Political Agency in the Medieval and Early Modern Mediterranean*, a cura di S.E.J. GERSTEL, Turnhout 2016, pp. 207-233.

¹³ DAZd, AS, k. 12, sv. 27.1, c. 89r.

mente l'egemonia e la presenza veneziana in città, dall'altra, in quanto spazio accessibile e di ampia fruibilità, alimentava le interazioni interne, promuovendo il consenso, le dinamiche di reciproca legittimazione e lo spirito di coesione e appartenenza comunitario. Una simile porosità finiva, inevitabilmente, per favorire i contatti e i legami reciproci tra i gruppi, allo stesso tempo definendone i confini. Era soprattutto nello spazio della loggia, infatti, e in quelli di norma contigui del palazzo del rettore e della cancelleria, che le relazioni sociali e culturali di base prendevano forma e si esplicavano; ma era anche lì dove più facilmente si innescavano i momenti di tensione e di frattura, in grado più di altri di evidenziare le linee di faglia tra i diversi gruppi, di circoscrivere le appartenenze comunitarie e di esplicitarne i meccanismi di inclusione ed esclusione¹⁴.

Invero, nella percezione comune la loggia era soprattutto lo spazio per antonomasia della giustizia comunitaria (una giustizia, come detto, consapevolmente e necessariamente dinamica e negoziata, capace come poche altre realtà di esplicitare i caratteri morfologici e funzionali del Commonwealth veneziano). Era lì, nella loggia di San Lorenzo o anche *loggia iuridica*, che, come già detto altrove, veniva amministrata non solo la giustizia pubblica, ma anche quella compositiva e comunitaria (arbitrati, sentenze volontarie, accordi privati e così via); era lì che la comunità celebrava, attraverso i riti della giustizia e le sue retoriche così intimamente assorbenti e condivise, la sua coesione interna ed esplicitava al massimo grado il sistema complesso delle sue afferenze e appartenenze¹⁵.

¹⁴ Sulla loggia come spazio pubblico e di intensa frequentazione, anche commerciale: D. HOWARD, *Venice and the East. The impact of the Islamic world on Venetian architecture, 1100-1500*, New Haven-London 2000, pp. 120-126; G. CHRIST, *Trading conflicts: Venetian merchants and Mamluk officials in late medieval Alexandria*, Leiden-Boston 2012, pp. 55-77. Sulla funzione politica, civica e identitaria della loggia nel Commonwealth veneziano: ANDERLE, *Die Loggia communis*; E.R. DURSTELER, *Venetians in Constantinople: nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean*, Baltimore 2006, p. 2; N. GRUJIĆ, *Les loggias communales en Dalmatie aux XV et XVI siècles*, in *Public Buildings in Early Modern Europe*, a cura di K. OTTENHEYM - K. DE JONGE - M. CHATENET, Tournhout 2010, pp. 53-64; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 130, 137-139; FORTINI BROWN, *The Venetian Loggia*, pp. 209-233.

¹⁵ SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 137-139.

In verità, la centralità assunta dalla loggia di San Lorenzo quale spazio per eccellenza della giustizia era stata una centralità acquisita nel tempo. Ancora negli anni '30 del Quattrocento, anche in ragione dei lavori di sistemazione dell'intero complesso urbanistico del comune, su cui ci siamo già soffermati, essa aveva condiviso tale ruolo con diversi altri ambienti pubblici, in particolare la stessa piazza San Lorenzo, ma anche la loggia ubicata «ad marinam», sulle rive del porto. Prendendo come campione le sentenze emesse tra il luglio 1434 e il marzo 1437 dai conti Andrea Gritti e Vittore Dolfin¹⁶, appare evidente come sino a tali date l'amministrazione della giustizia pubblica fosse, quanto a sedi, del tutto itinerante, disegnando una geografia degli spazi giudiziari praticamente estesa a tutta la città nuova (da tempo proclamato centro politica della città). Disarticolando i dati, su 138 sentenze emesse, 44, pari al 31,8%, erano state proferite nella loggia di San Lorenzo; altrettante, 46 su 138, pari al 33,3%, in piazza San Lorenzo; cinque nel palazzo del comune; due nella chiesa di San Lorenzo; dodici presso le Porte Franche, o *ad ambas portas*, attraverso cui si accedeva in piazza San Lorenzo dalla città vecchia; undici nella loggia marina o comunque negli spazi contigui del porto (in un caso «euntem versus portum civitatis et existentem super calem apud Sanctum Iacobum»)¹⁷; una davanti al castello, sempre dalle parti del porto; quattro nella camera del sale; sette, infine, a Porta Pistura (l'accesso principale alla città dal lato di terraferma). Tale itineranza, così marcata ed insistita, sembra doversi ricondurre non solo a cause contingenti – i lavori di ristrutturazione, appunto, dell'area di San Lorenzo –, ma anche alla necessità impellente del nuovo governo veneziano di prendere possesso e circoscrivere gli spazi pubblici, avvalendosi della forza simbolica e legittimante della giustizia, così da marcare il perimetro di esercizio del potere politico e definire, non solo sul piano materiale ma anche ideologico ed emozionale, la tassonomia delle appartenenze. Solo successivamente la loggia di San Lorenzo avrebbe acquisito una rilevanza indiscussa, poi mantenuta per tutto il Quattrocento (e oltre), sebbene sempre in un contesto di condivisione, in quanto mai era venuto meno l'utilizzo della loggia marina come luogo alternativo di regolazione della giustizia e di composizione delle liti, in particolare

¹⁶ DAZd, AS, k. 5, sv. 18, cc. 2r-39v.

¹⁷ DAZd, AS, k. 5, sv. 18, cc. 12v-13r.

per tutte quelle controversie di natura commerciale o inerenti alla navigazione che al porto trovavano la loro sede più idonea di conciliazione.

2. *La coscienza della comunità: le mura*

Sebbene prive della stessa pregnanza politica del palazzo del conte, della loggia o della colonna, anche le mura erano un elemento cardine del paesaggio urbano, capaci allo stesso modo di suscitare, pure a livello simbolico ed emozionale, processi di definizione e appartenenza comunitaria. Le mura avevano la forza di trasformare in luogo un qualsiasi spazio abitato e in comunità un insieme indistinto di persone. Esse erano la traduzione fisica e tangibile di un confine immateriale, che nel mentre definiva il perimetro ideale della comunità, ne determinava i processi di inclusione ed esclusione (e quindi di appartenenza), individuando un dentro e un fuori, allo stesso tempo fisico, simbolico e giuridico. Ed era proprio la condivisione, all'interno di un tale spazio delimitato, degli stessi discorsi identitari e delle stesse pratiche adesive e di partecipazione, a sviluppare la consapevolezza di essere parte di una comunità coesa e solidale e ad alimentarne la coscienza comunitaria. Giusto per tale motivo i giuristi medievali avevano definito le mura "sante", riconoscendone l'utilità pubblica e la funzione sacralizzante e identificativa dello spazio urbano¹⁸.

Nella loro veste di baluardo difensivo, peraltro, le mura avevano assunto a Spalato, specie dopo la prepotente espansione turca nel Mediterraneo orientale e nei Balcani, un rilievo tale che ne aveva ulteriormente amplificato la valenza simbolico-identitaria¹⁹. In particolare, dalla metà del Quattrocento si erano intensificate le opere di ampliamento e fortificazione delle mura cittadine, attraverso una impresa pluriennale di piccoli ma costanti interventi e lavori di potenziamento²⁰. Nel febbraio

¹⁸ S. MENZINGER, *Mura e identità civica in Italia e Francia meridionale (sec. XII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali*, pp. 65-109.

¹⁹ E. ORLANDO, *Tra Venezia e impero ottomano. Paci e confini nei Balcani occidentali (sec. XV-XVI)*, in *Balcani occidentali, Adriatico e Venezia*, pp. 148-156.

²⁰ BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns*, pp. 578-579, 602, 578-579.

1449 la comunità, preoccupata della precarietà e inadeguatezza del sistema difensivo locale – le mura erano vecchie, in parte decrepite e prive di fossati di protezione, al punto che in caso di attacco i nemici avrebbero potuto «vegnir a tocar i muri con man in molti luoghi» –, si era rivolta alla dominante perché vi provvedesse con l'urgenza del caso. Si era così evidenziato come l'ultimo vero intervento sistematico sulle mura, risalente al regime di Marco Memmo (1445-1447), per quanto «ovra beletissima, bona parte riparo di corridori de muro», non aveva affatto risolto i problemi strutturali del sistema murario della città, ribadendo la necessità di «infortir et mettesi in forza li muri et li turi de quella vostra citade, siando di bisogno podersi meglio difender contra nimici, non habiando fossi in torno». Venezia, accogliendo l'appello della comunità, aveva concesso la possibilità di utilizzare l'avanzo dell'amministrazione corrente del comune per le necessarie opere di fortificazione e restauro, impegnandosi nei tre anni successivi a destinare 100 lire detratte dal dazio del trentesimo spettante alla signoria per la fabbrica delle mura. A distanza di qualche tempo, nel luglio 1471, erano stati i popolani a denunciare la fragilità del sistema difensivo e a sollecitare la realizzazione di urgenti e non più prorogabili opere di «fortification et reparation», dichiarandosi disponibili, in caso le entrate pubbliche non fossero state sufficienti a coprirne le spese, a sostenere il carico di tassazioni straordinarie, seppur commisurate alle reali capacità contributive di ciascun cittadino, «azò che in ogni evento de nemici quella città se possi conservar». Pur non ritenendo necessario il ricorso ad imposte dirette eccezionali, la dominante si era di nuovo impegnata a spendere tutti gli utili del comune nella sistemazione delle mura, affidandone la realizzazione e la supervisione a due ufficiali all'uopo designati, desunti uno dalle fila dei nobili, l'altro dei popolani²¹. Sempre a partire dagli anni '40 del Quattrocento, per soprintendere e coordinare i lavori sulla cinta muraria, la comunità spalatina aveva cominciato a nominare degli «operarii ad reparationem muri civitatis», anche se in maniera saltuaria o affidandone l'incarico allo stesso sindaco del comune in carica. Nell'aprile 1446 a ricoprire tale carica era stato, per esempio, il nobile Ranieri di Lorenzo, già sindaco della comunità, assistito da ser Andrea di Marco; mentre nel dicembre 1448 l'ufficio risultava in carico al nobile Nicola del fu Vitcho de Petrachis, in

²¹ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 210-219, n. 46, pp. 266-273, n. 62.

qualità appunto di «operarius fabrice et muri civitatis deputatus per generale consilium civitatis ad exactionem pecuniarum pro dicta fabrica»²².

Trattandosi di un bene comune, di pubblica utilità, la cui costruzione, manutenzione o potenziamento spettavano all'intera comunità, ci si era, dunque, posti per tempo il problema di come finanziarne i lavori di ampliamento e fortificazione. Le mura infatti, come visto, erano una voce di spesa ingente e costante; per farvi fronte era necessaria la piena disponibilità e adesione di tutte le forze vive della città, oltre che una certa flessibilità e creatività delle stesse forme del prelievo. La risposta data da Spalato era stata all'insegna della solidarietà: non solo, dunque, finanziamenti pubblici, del tipo di quelli appena visti, ma anche un ricorso diffuso al piccolo prelievo privato. In particolare, sin dal primo Quattrocento l'imposta sulle mura era stata convertita in una donazione (obbligatoria) fatta in punto di morte, commisurata al censo del testatore ma anche alla sua coscienza civica, così trasformando il prelievo in un'occasione per manifestare la propria partecipazione e la propria consapevole appartenenza alla comunità²³. In sostanza, nel momento di fare testamento, il testatore era obbligato, in pena dell'invalidazione dell'atto, di lasciare una piccola cifra «per reparation de le mure di Spallato», per un valore che si aggirava mediamente attorno ai 10 soldi (prendendo come campione 33 testamenti redatti tra il 30 luglio 1453 e il 13 maggio 1454, la quota oscillava tra i 4 soldi e una lira). In qualche caso eccezionale, tuttavia, la cifra poteva anche essere più consistente: nel marzo 1438 il nobile Matteo di Doimo Bubanich aveva destinato ben cinque lire «in fortificatione murorum civitatis»; di poco inferiore era stata l'entità del legato disposto dalla nobildonna Maria, vedova di Nicola Sirchia, che nel dicembre 1447 aveva lasciato alla comunità spalatina tre lire «in fortification de li muri»; ma anche un cittadino acquisito come Francesco di Bartolo Cambi aveva voluto omaggiare la città che l'aveva accolto e di cui era diventato parte integrante con la stessa cifra di tre lire, disponendone alla sua morte la devoluzione «ala comunità de Spalato per l'anima mia nella fabbrica delle mura di Spalato»²⁴.

²² DAZd, AS, k. 9, sv. 23.9, c. 409r; sv. 23.14, c. 253r.

²³ MENZINGER, *Mura e identità civica*, pp. 67-71, 99, 102.

²⁴ DAZd, AS, k. 6, sv. 21.3, cc. 105r-v; sv. 21.4, cc. 253v-254r; k. 10, sv. 24, cc. 206r-258r.

PARTE QUARTA
UN SISTEMA APERTO:
APPARTENENZE PLURIME E SOVRAPPOSIZIONI

Capitolo 13
LE COMUNITÀ TRASVERSALI

1. *Introduzione*

Da quanto sin qui detto, appare chiara la dimensione plurilivellare della comunità di Spalato; adottando una categoria concettuale molto cara alla filosofia politica medievale, si potrebbe parlare di *communitas communitatum*, ossia di una comunità fatta di tante comunità, in cui ogni gruppo e ogni singolo legame sociale e identitario, dalla famiglia al vicinato, dall'*ordo* giuridico-politico sino al comune, erano parte integrante di una totalità che tutti li conteneva e presupponeva, in un rapporto organico di reciprocità e interdipendenza fondato sui principi della comune responsabilità e della solidarietà vicendevole. Nonostante la specificità di ogni singola *pars*, ciascuna connotata da una propria individualità in termini di identificazione, appartenenza e coesione, e talora differenziata anche quanto a riferimenti giuridici, si era trattato, come più volte sottolineato, di un ordine a maglie larghe, attraversato da interazioni profonde e costanti, capaci di agire al di là e al di sopra delle logiche di parte, in cui l'adesione non fungeva da involucro costringitivo ma lasciava larghi spazi ai processi osmotici e di integrazione, necessari per la realizzazione dell'armonia sociale e per il conseguimento degli scopi comuni della *moltitudo* o *universitas* urbana¹.

Per tali motivi, gli studi più recenti hanno diffidato dal leggere i rapporti tra i gruppi sociali solo in termini antagonisti e conflittuali, esortando gli studiosi a spingersi oltre ai modelli binari consolidati, quale in particolare la dicotomia nobili-popolani, su cui spesso si è invece soffermata la storiografia moderna². Visti più in profondità, infatti,

¹ GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 75-80; FISTETTI, *Comunità*, pp. 86-96; S. PUPO, *L'idea di comunità nella filosofia politica medievale*, «Schede medievali. Rassegna dell'officina di studi medievali», 47 (2009), pp. 228-231.

² Cfr. *supra*, pp. 146-147, n. 14.

tali rapporti rimandano, piuttosto che a relazioni di tipo oppositivo, a categorie meglio identificabili in termini di competizione, di emulazione e di una certa, quanto fisiologica, interazione tra le *partes*, capaci di esprimere una densità di legami e una frequenza di connessioni tali da suscitare anch'essi solidarietà, cooperazione, reciprocità e fiducia. Pare dunque del tutto da rigettare un modello esclusivamente antagonistico, da rimpiazzarsi con altri che diano, invece, la giusta enfasi ai rapporti osmotici tra i diversi gruppi e ne accentuino i livelli di interdipendenza e partecipazione, mettendo in luce gli sconfinamenti reciproci, i contatti quotidiani e i piani di inevitabile sovrapposizione³.

La forza e la pervasività delle relazioni intercomunitarie, delle reti informali e dei legami alternativi di solidarietà, su cui spesso nel volume si è riflettuto, hanno evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il grado di commistione e vischiosità delle strutture di inclusione e identificazione, anche in una società all'apparenza così severamente strutturata in termini di appartenenze comunitarie come quella di Spalato (a stare, almeno, ai suoi statuti). Come meglio vedremo nei prossimi capitoli, infatti, quella spalatina era stata una realtà contrassegnata da rapporti di interazione intensa e di condivisione reciproca tra le sue diverse *partes*, da molteplici livelli di cooperazione e negoziazione, oltre che di mutua emulazione, e da contatti intensi e quotidiani, capaci di evidenziare quelle linee di faglia e quelle soglie – materiali, come la loggia o la piazza pubblica, o culturali – dove la complessità delle relazioni poteva dare luogo a combinazioni ibride, favorendo il sorgere di appartenenze plurime e di comunità emotive alternative. Certi modelli rigidi e oppositivi di lettura e interpretazione delle dinamiche comunitarie, basati sui più consolidati schemi di opposizione binaria – nobili/popolani, cittadini/forestieri, governanti/sudditi –, non paiono, insomma, idonei a cogliere appieno la permeabilità dei legami intercomunitari, la densità delle relazioni sociali ed economiche e la fluidità delle appartenenze, in grado di oltrepassare i confini e di sporcare i margini delle strutture codificate⁴. Questo sembra

³ SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella *Dalmazia tardo-medievale?*, pp. 208, 233; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 357-363; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 126-129; ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana*, pp. 54-55.

⁴ Cfr. SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella *Dalmazia tardo-medievale?*, pp. 208, 233; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 126-129.

essere in particolare vero per una realtà, come quella spalatina, contrassegnata invece, come ora subito diremo, da una intensa dialettica tra le parti: a partire dalle connessioni profonde, forti e condizionanti della terra e da quelle, altrettanto pervasive e assorbenti, dei traffici e dei commerci.

2. *I legami atavici della terra*

La terra, sia in termini di proprietà, che di conduzione e lavorazione, rimaneva una realtà complessa, capace come poche altre di creare una rete diffusa e profonda di legami tra i gruppi e un sistema flessibile di interrelazioni; prima ancora dei traffici e della mercatura, era la terra il piano di faglia per antonomasia tra le diverse comunità spalatine, così mosso e frastagliato da oltrepassare continuamente i confini stabiliti e contaminare le pratiche sociali. Ciò vale tanto più in un sistema contrassegnato da una profonda dissociazione dei diritti proprietari, in cui i contratti enfiteutici da lungo tempo in uso avevano creato situazioni di marcata divisione tra possesso eminente dei terreni – per la gran parte posseduti da nobili, enti ecclesiastici e grandi mercanti – e il dominio utile di quanto realizzato sopra la superficie, si trattasse di un vigneto, un orto, una casa o un qualsiasi altro edificio, con ampie facoltà concesse all'utilista di venderli, sublocarli, dividerli e alienarli (fatto salvo il diritto di prelazione sull'acquisto da parte del proprietario del fondo ad un prezzo preferenziale)⁵. Inutile sottolineare come un tale sistema avesse non solo reso molto articolato e complesso il quadro degli as-

⁵ Sul fenomeno della proprietà dissociata e sulle sue diverse implicazioni e stratificazioni si vedano, tra gli altri, P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992; *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII^e-XIX^e siècle)*, a cura di O. FARON - E. HUBERT, Rome-Lyon 1995 (Collection de l'École française de Rome, 206; Collection d'histoire et d'archéologie médiévales, 2); E. HUBERT, *Propriété ecclésiastique et croissance urbaine (a propos de l'Italie centro-septentrionale, XII^e-début du XIV^e siècle)*, in *Spazi economici della chiesa nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Sedicesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 136-155 (con bibliografia). Per qualche breve ragguaglio sull'enfiteusi e sui sistemi di conduzione della terra a Spalato e in Dalmazia: CVITANIĆ, *Uvodna studija*, pp. 62-65; SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara*, pp. 150-156; BIRIN, *Uvod*, pp. 18-20.

setti possessori, ma anche amplificato la pervasività dei legami sociali e comunitari, rendendo possibile la compresenza di forme molteplici, stratificate e condivise di godimento dei beni terrieri.

A rendere ancora più intricato, flessibile e variamente combinato il complesso dei rapporti e degli obblighi insistenti sulla terra e a infittire la trama delle relazioni intercomunitarie aveva contribuito la prepotente diffusione, nel periodo preso in esame, dei contratti di pastinato, su cui ora in particolare ci soffermeremo. Si trattava di concessioni a termine di terreni *ad laborandum et pastinandum*, finalizzate alla messa in produzione o al ripristino di terreni poco produttivi, sfibrati, abbandonati o incolti mediante l'impianto di vitigni, uliveti e alberi da frutta; la durata era di solito commisurata al tempo necessario per il risanamento di tali appezzamenti, calcolata sulle capacità lavorative del colono e della sua famiglia e sull'estensione del terreno. Per le sue caratteristiche e la sua elasticità, il contratto di pastinato si era rivelato il patto agrario più funzionale alla messa in produzione di territori asciutti, sassosi e poco propizi alla coltivazione estensiva di cereali, spesso ubicati su aridi declivi o su altopiani brulli e secchi, dove solo la vite, l'ulivo o il fico, attraverso un lavoro assiduo e paziente e l'adozione di specifiche tecniche di aridocultura, avevano una qualche possibilità di essere allevati e divenire redditizi. L'ampia diffusione del pastinato, a partire soprattutto dal pieno Quattrocento, appare essere un evidente segnale della ripresa della produzione agricola spatina dopo i marasmi demografici e le aritmie politiche dei decenni precedenti, che avevano determinato abbandoni dei terreni e un avanzamento sensibile dell'incolto a scapito delle terre messe a cultura; ad innescare tale rilancio erano stati la crescita demografica, di cui abbiamo già detto, che aveva aumentato la fame di terra e la richiesta di nuove superfici da dissodare e mettere a cultura, ma soprattutto gli impulsi del mercato, sia locale che internazionale, che avevano sempre più spinto l'economia agraria locale verso la coltivazione di prodotti, quali in particolare il vino, destinati alla commercializzazione (sia verso Venezia, che i mercati adriatici o l'entroterra balcanico)⁶.

⁶ Sui contratti di pastinato, diffusi in Italia soprattutto nelle regioni meridionali, qui si rinvia solo a A. FENIELLO, *Aspetti e problemi dell'agricoltura napoletana nel tardo medioevo*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 109 (2007), p. 96; ID., *Alle origini di Napoli capitale: il porto, la terra, il denaro*, «MEFRM», 124/2 (2012), p. 576; M.T.

Il pastinato, insomma, aveva avuto la forza di trasformare il mondo rurale, infondendo da un lato nuova fiducia ad una comunità in sensibile crescita, e pertanto più disponibile a investire in migliorie sulla terra e più attenta alla domanda del mercato, dall'altro creando relazioni intercomunitarie sempre più profonde, diffuse e pervasive tra chi possedeva la terra e chi la coltivava. Non si dimentichi, peraltro, che quella spalatina era una economia strutturalmente deficitaria quanto a produzione di biade, in grado di produrre grano per i propri fabbisogni interni solo per qualche mese all'anno, nella quale solamente il vino vi si trovava «a sufficienza, et ogni giorno moltiplicano le vite», tanto da renderlo uno dei pochi prodotti della terra esportabili, assieme ai fichi, «li quali erano una parte del nervo dell'entrate d'essi Spalatini», e, in parte, all'olio⁷. Non a caso, come misura di tutela e incentivazione della produzione di vino locale, la comunità di Spalato aveva più volte richiesto e ottenuto dalla dominante veneta il divieto di importazione in città e nel suo distretto di vini forestieri – nel rispetto peraltro della statutaria locale, che già nel secolo precedente ne aveva negato lo smercio –, ogni volta lamentando di non avere altra entrata che quella derivante dal commercio del prodotto e che «tuti abitanti in quella terra vivino de quillo»⁸.

Il contratto *ad pastinandum et laborandum* prevedeva la concessione di un appezzamento di terreno da parte del proprietario – quasi sempre un nobile, un popolano arricchitosi con i commerci o un ente ecclesiastico – ad un fittavolo – un popolano residente a Spalato o nei sobborghi o un distrettuale. Questi si impegnava a pastinare ogni anno una porzione della terra, impiantandovi buone viti, olivi, fichi e alberi da frutta, e a recuperarne una parte per la semina. Nello specifico il

CACIORNA, *Realtà in movimento: dinamiche economico-sociali e ceti dirigenti in Campagna e Marittima nel XV secolo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 22-23 settembre 2016), a cura di F. LATTANZIO - G.M. VARANINI, Firenze 2018, pp. 321-325 (e alla relativa bibliografia). La sua ampia diffusione non solo a Spalato ma anche, per esempio, nella vicina Sebenico, in ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 92-99; BIRIN, *Uvod*, pp. 18-24.

⁷ *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 215. Ma cfr. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 160-173.

⁸ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 210-219, n. 46, pp. 300-311, n. 74; *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva*, IX, pp. 290-294.

contratto gli faceva obbligo di «rumpere et arare donec ipsa terra tota fuerit pastinata», zappare il terreno due volte l'anno «et semel putare temporibus congruis ad laudem boni laboratoris et secundum formam statutorum et consuetudinum Spalati». Il canone, rigorosamente in natura, comportava la cessione annua di una parte dei raccolti al locatario, fatta eccezione talora per il primo anno di lavoro, le cui rendite sarebbero spettate integralmente al fittavolo⁹. Prendendo come campione i 124 istrumenti di pastinato rogati in cancelleria nel triennio 1444-1446 – a conferma della grande diffusione del contratto, specie nei decenni centrali del Quattrocento, anni di sostanziale crescita e di crescente fiducia economica –, più della metà, il 55%, erano stati di tipo tradizionale, ossia prevedevano la lavorazione di un vreteno di terra all'anno (pari ad un iugero) sino all'integrale risanamento dell'appezzamento e alla sua completa valorizzazione mediante l'impianto di vitigni e oliveti, dietro corresponsione al proprietario di un canone annuo del terzo dei raccolti (che il fittavolo doveva consegnare a proprie spese al concessionario). Nel 12% dei casi, invece, il patto, pur mantenendo l'obbligo della lavorazione di un vreteno l'anno, contemplava un canone differenziato, dovendo il fittavolo corrispondere un terzo dei raccolti, ma un quarto delle biade (oltre, talora, a ½ tino di vino). Più raro era il contratto di pastinato alla metà, ossia basato sulla lavorazione di un vreteno l'anno ma sulla corresponsione della metà dei frutti raccolti (pari all'8%). Nel 13% dei casi, gli obblighi di lavorazione salivano da uno a due vreteni annui, con cessione del terzo (8%) o della metà (5%). Più rari ancora erano i contratti con vincoli di lavorazione superiori ai due vreteni di terreno l'anno (nel 6,5% dei casi; una percentuale analoga prevedeva, infine, combinazioni miste)¹⁰.

In qualche caso, si poteva trattare di un contratto a crescere: negli accordi stipulati nel novembre 1445 tra Doimo di Nicola Zezchovich e alcuni abitanti del distretto per la messa a cultura di due appezzamenti siti a Dilat, entrambi di 9 vreteni e mezzo, i fittavoli avevano promesso di pastinare il primo anno un vreteno di terra, i successivi due vreteni, sino al completo risanamento dei due immobili, per un canone del

⁹ Per alcuni esempi: DAZd, AS, k. 6, sv. 20, cc. 124r, 154v-155r, 192v-193r; k. 8, sv. 23-5, cc. 194v-195r, 202r.

¹⁰ Per un utile confronto con Sebenico, BIRIN, *Uvod*, pp. 18-24.

terzo dei raccolti, un quarto delle biade e mezzo tino di vino. In altri casi, il patto poteva espressamente prevedere, oltre ai lavori usuali di scassatura e aratura del terreno, messa a cultura di nuove piante e loro potatura, l'utilizzo di fertilizzanti animali per concimare il fondo: quando nell'agosto 1473 la confraternita di Santo Spirito aveva concesso «ad pastinandum» un suo terreno sito a Firule a Radoslavo, bottaio, aveva esplicitamente preteso il ripristino e miglioramento del fondo «ponendo de letamine super eo ... et murare ipsum a duobus lateribus ... et aptare ipsum modo boni laboratoris» (con canone del terzo, ma la completa esenzione per i primi anni di lavoro). Non era nemmeno raro che la concessione fosse subordinata a forme di investimento da parte del proprietario, a incentivi e anticipazioni o ad altre forme di partecipazione tra locatario e colono. Di norma si trattava di anticipazioni in denaro, necessarie per avviare le opere di miglioria o per acquistare attrezzi o animali da traino. Nei già incontrati contratti di pastinato sottoscritti nel novembre 1445 da Doimo Zezchovich, questi aveva promesso ai fittavoli un anticipo di 18 lire e un «auxilium pastinandi» di 6 lire per ogni vreteno lavorato, da restituirsi «de fructibus annuatim percipiendis ex ipsa terra»; nel caso del patto stipulato nel gennaio 1449 tra Lappo Zanobii, aromatario, e Radissa Bogissich e figli, l'anticipo, pari a 20 lire, era stato espressamente concesso per l'acquisto di un bue, sempre da detrarsi dalle prime rendite ricavate dal fondo pastinato. Quando non era in denaro, l'anticipo era direttamente in piantoni di vite o altri alberi da frutto pronti per essere collocati a dimora, o in letame. Nel novembre 1449, per esempio, il nobile Andrea di Marco, per incentivare il risanamento di un suo fondo sito a Bol abbandonato e incolto, dove da tempo languivano solo viti vecchie e del tutto improduttive, aveva anticipato al fittavolo, Radichio Vlathcovich, «in auxilium pastinandi», le viti nuove da mettere a cultura; dal canto suo, invece, ser Pietro di Paolo, nel momento di concedere a pastinato una terra sita ai piedi del monte Marjan a Luca Rathcovich, l'aveva anche dotato di 500 sacchi di letame, che il colono si era impegnato a spargere sul terreno in due anni (300 sacchi il primo, 200 il secondo), accollandosene interamente le spese di trasporto e spandimento del fertilizzante¹¹.

¹¹ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, cc. 304r-v; sv. 23.8, cc. 335r-v; k. 9, sv. 23.12, cc. 267v-268r; sv. 23.16, cc. 367v-368r; k. 15, sv. 31.1, cc. 242r-v.

Spesso il pastinato prevedeva, in piena conformità con il dettato statutario, oltre all'impianto di nuovi vitigni o frutteti, la messa a dimora nell'appezzamento di un certo numero di piedi di ulivo per ciascun vreteno. Era quanto avevano concordato nel dicembre 1461 Michele del fu Marco, tintore, e Matteo Ostoich (sei piedi), o nel successivo novembre 1471 Tommaso, arcidiacono, in qualità di vicario dell'arcivescovo Lorenzo Zane, con Giacomo Moscovichio, residente nel borgo di Spalato (cinque piedi), facendo esplicito riferimento a una posta statutaria del 1335 che imponeva a «quicumque pastinaverit vineam in campo vel districtu Spalati, seu in insula Solte» di impiantarvi anche un certo numero di ulivi per vreteno, dovendo «ipsos bene custodire et taliter colere, quod fructum faciant, sub pena soldorum decem pro quolibet pede»¹².

In caso di inadempienza delle prestazioni dovute dal colono, era in facoltà del proprietario impugnare il contratto e chiederne la revoca. Insoddisfatto della conduzione di un terreno sito a *Petra Magna*, concesso due anni prima in pastinato a Milissa Smoglionich, nel settembre 1445 il nobile Marco di Pietro, preso atto che il colono in quei due anni «minime laboravit», aveva ottenuto per le vie brevi la rescissione dell'accordo e attivato una nuova locazione con Vucho e Ratcho Pribislich, agli stessi termini pattuiti in precedenza con Milissa. Michele de Avanzio, invece, in una situazione simile di inosservanza dei termini contrattuali, aveva denunciato i coloni, Vucho e Buguntio Radichich e Tommaso Saganich, in tribunale, il quale nell'ottobre 1454 aveva obbligato gli inadempienti a eseguire i lavori disattesi e apportare le migliorie concordate al momento della stipula entro il successivo (e molto prossimo) inverno¹³.

3. *La pervasività dei commerci*

Non solo la comunità spalatina era plurilivellare ma era anche necessariamente multifunzionale; operava su più livelli e su molteplici sca-

¹² DAZd, AS, k. 12, sv. 27.2, c. 53r; k. 15, sv. 31.1, cc. 10v-11r; *Statut Grada Splita*, libro *Reformationes*, cap. XIII, rubrica *De olivis pastinandis*, pp. 860-861.

¹³ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.7, c. 333v; k. 11, sv. 25.1, c. 629r.

le, con diversi piani di intersecazione e sovrapposizione, entro i quali, come visto, le confinazioni perdevano di peso e sostanza, lasciando ampi margini alle relazioni fra le parti, alla commistione delle grammatiche discorsive, ai legami personali e di gruppo e alle pratiche di solidarietà intercomunitarie. Così come la terra, anche i traffici e i commerci funzionavano in tal senso da spazi di confluenza e interazione, favorendo una larga osmosi delle dinamiche sociali e una densità di legami capace di suscitare non soltanto emulazione e competizione tra le parti – comunque presenti e necessarie – ma anche rapporti di reciprocità, partecipazione, fiducia e cooperazione (per quanto spesso interessati e finalizzati al raggiungimento dei comuni obiettivi economici). Il commercio, infatti, era una di quelle soglie dove il contatto tra le *partes* si faceva assiduo e quotidiano; dove le diverse appartenenze risultavano meno rilevanti e inibenti, permettendone il continuo superamento; dove il sistema diveniva più poroso e flessibile, tanto da acconsentire le commistioni, gli attraversamenti, le esperienze di condivisione e la stessa complicità tra i diversi corpi sociali. Insomma, di fronte ad un buon affare, l'adesione alla comunità di riferimento – nobili, popolani, cittadini o forestieri – perdeva immediatamente di rilevanza, sormontata da altri valori, quali il tornaconto economico, la crescita del *business*, il benessere personale e familiare o il perseguimento del *bonum commune*¹⁴.

Peraltro, se Spalato, come detto, aveva i piedi ben ancorati alla terra, guardava costantemente al mare. Nel senso che, pur non disdegnando affatto l'economia agraria e gli investimenti fondiari, aveva sempre più costruito la sua floridezza e prosperità sui traffici e sulla dimensione internazionale dei commerci, specie nei decenni centrali del Quattrocento, contrassegnati da una forte ripresa, da un accentuato dinamismo e da una crescita repentina (almeno fino all'implosione di fine secolo, causata dalla incombente minaccia turca e dalla sindrome di soffocamento, anche economico, che ne era derivata). D'altronde, come diverse altre città della costa dalmata, essa godeva di una posizione privile-

¹⁴ DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, p. 316; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, p. 208; MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola*, pp. 90-91; SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella *Dalnazia tardo-medievale?*, pp. 208, 221, 233; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 336, 380; SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, p. 125.

giata, che ne faceva il naturale sbocco al mare del continente balcanico e un vettore di penetrazione sia verso gli empori italiani (con in testa, ovviamente, Venezia), che i mercati della vicina Bosnia (e di là verso la Serbia e l'Ungheria) o le piazze del sempre più incalzante e prossimo impero ottomano. Sulla triangolazione Venezia, coste occidentali dell'Adriatico – in particolare le Marche e la Puglia – ed entroterra balcanico, Spalato aveva, insomma, costruito per decenni le proprie fortune, basate sulla produzione e commercializzazione dei vini locali, sulla esportazione di panni lana lavorati in loco, sulla rimessa, ben più importante, dei tessuti di fabbricazione toscana o veneziana, sull'esportazione al di là dell'Adriatico di pellami, cuoiami e animali di provenienza balcanica, sull'importazione di beniannonari, quali in particolare il grano, destinati in parte ai fabbisogni interni, in parte allo smercio nell'entroterra, e sul transito di beni di lusso da Venezia o altre piazze italiane sempre verso l'interno del continente¹⁵.

Nonostante i ripetuti tentativi operati dalla dominante di convogliare e obbligare tutto il commercio spalatino verso l'emporio di Rialto – per ragioni sia protezionistiche che fiscali – e di tenere sotto stretto controllo i traffici interadriatici, Spalato aveva tratto indubbi vantaggi dal suo inserimento strutturale nel sistema economico-commerciale veneziano, sfruttandone appieno benefici, agevolazioni, reti di collegamenti e infrastrutture, come anche le sue aporie e i suoi congeniti malfunzionamenti. Sua prima preoccupazione era stata garantirsi la piena libertà di commercio e transito con la vicina Bosnia. In tal senso, già tra maggio 1422 e febbraio 1423 la comunità aveva ottenuto le più ampie garanzie di accesso e frequentazione dei mercati bosniaci in totale sicurezza (e viceversa, ossia la praticabilità del mercato spalatino da parte dei

¹⁵ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 377-384; BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston*, pp. 5, 63-66; BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa*, pp. 26-29, 47-55; MLACOVIC, *La nobiltà e l'isola*, pp. 94-95, 104-105, 110-111; JANEKOVIC RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 232-233; SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara*, pp. 37-40, 63-66. Nello specifico, sulla dimensione commerciale di Spalato tra XV e XVI secolo, il rinvio è necessariamente a FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*. Più in generale, sui caratteri dell'economia dalmata all'interno del Commonwealth veneziano: RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, poi in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku*, pp. 141-212, in part. pp. 160-179; Id., *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 73-80.

mercanti bosniaci, in modo tale che «subditi sui cum nostris et nostri cum suis possint stare, conversari et mercari» e che entrambi potessero liberamente muoversi nelle rispettive terre). Nel contempo, tuttavia, essa si era prodigata – nonostante tutti i vincoli e le resistenze delle politiche monopolistiche esercitate da Venezia in Adriatico – anche per godere della stessa libertà di movimento verso le coste italiane. Si era così assicurata, nel settembre 1422, l'abrogazione dei provvedimenti restrittivi adottati appena qualche settimana prima dalla dominante, che autorizzavano l'esportazione di beni e prodotti verso la Puglia, l'Abruzzo e le Marche, ma sottoponendoli ad una sorta di doppia tassazione (così da renderne impraticabile e poco redditizio il commercio e indirizzarlo forzatamente verso l'emporio realtino). Allo stesso modo, nel luglio 1452 aveva conseguito la sostanziale abolizione dell'ennesima limitazione alla rimessa di derrate verso le piazze marchigiane e pugliesi imposta alla città e della loro canalizzazione obbligata verso Rialto. Nell'occasione si era ricordato alla signoria che la comunità non disponeva di biade se non per tre mesi all'anno, avendo necessità di acquistarle, per i propri fabbisogni interni, sui mercati italiani, e che tale acquisto fondava sul baratto di prodotti spalatini con grani e frumenti pugliesi o marchigiani. Ora, se Spalato fosse stata obbligata a far confluire le sue mercanzie esclusivamente su Venezia, non solo i mercanti italiani non sarebbero più stati interessati a frequentare la piazza spalatina, interrompendo i canali ordinari di rifornimento annuario della città, ma l'intera economia locale ne sarebbe uscita «quasi desfatta». Peraltro, l'unica a trarre vantaggio da questa situazione sarebbe stata la rivale Ragusa (Dubrovnik), in quanto il blocco dei commerci avrebbe significato anche l'interruzione delle importazioni dalla Bosnia, il cui mercato sarebbe stato in tal modo monopolizzato dalla vicina – e per molti versi scomoda, anche per la stessa Venezia – concorrente. Da ultimo, una tale paralisi dei mercati avrebbe pesantemente compromesso le stesse entrate della camera fiscale veneziana, che senza l'apporto del trentesimo pagato sulle merci da e per le coste italiane avrebbe visto immediatamente dimezzarsi i propri introiti. Per tutti tali motivi, la comunità aveva supplicato con successo la dominante che «non gli vogliate tuor quel traffigo e libertà ha habuto per il passato»¹⁶.

¹⁶ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 230-225, n. 50; *Listine o odnošajih izmedju Južnoga*

Va da sé che il dinamismo commerciale della città aveva coinvolto tutte le sue forze vive e le diverse capacità imprenditoriali, in un vortice che aveva spazzato via i confini comunitari e favorito le interazioni e i legami tra i gruppi e le famiglie, spesso a prescindere dalla loro appartenenza. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli. Nell'estate del 1428, il nobile Stanco di Doimo Gavosolich era in procinto di imbarcarsi per la Puglia, per far incetta di olio da rivendere poi nelle piazze dalmate. La voce si era immediatamente sparsa in città e gli interessati ad unirsi all'impresa si erano subito fatti avanti. Tra i primi si era presentato Lorenzo Pribani, cimatore, disposto ad investire nella società 100 ducati. I due avevano presto trovato un accordo, mediato da Michoy Carepich: entrambi avrebbero conferito lo stesso capitale, ossia 100 ducati; Stanco avrebbe investito la somma nella compravendita di olio in Puglia; dal canto suo Lorenzo, una volta pervenuto il carico a Spalato, si sarebbe occupato dello smercio in città e della conseguente divisione dei proventi. Solo in un secondo momento alla compagnia si era unito, quale terzo socio, il nobile Giovanni di Andrea de Grisogonis da Zara, che era stato fatto «mercator pro omnibus», continuando la spedizione commerciale sino nelle Marche, prima di fare ritorno con il prezioso carico in città. Qualche tempo dopo a stringere una società mista erano stati il nobile Marco di Pietro e il popolano Marco Crisani, finalizzata stavolta alla rimessa di prodotto locali – cera, pellami, fichi e formaggi – nell'emporio di Rialto e al trasporto di «rassiam albam ad tingendum» da rivendere poi, una volta finito il prodotto a Venezia, nell'entroterra balcanico. Sennonché, prima di entrare in porto, mentre era al Lido in località «Farro de Piera», la marciliana che conduceva la merce – di cui era patrono Dragoslavo Radisich, da Lesina – era stata sorpresa da un terribile fortunale, da cui si erano salvati a stento solo l'equipaggio e gli operatori commerciali ospitati a bordo, mentre l'imbarcazione «fracta est totaliter et omnes mercantie perditae fuerunt et nil potuit recuperari». Sempre orientata verso il mercato realtino era stata la compagnia commerciale stretta nel settembre 1473 tra il nobile Comulo de Petrachis e Antonio da Solta, per lo smercio di vino in laguna. Per trasportare le tredici an-

Slavenstva, VIII, pp. 174-178, 190-191, 215-217. Ma su tutto questo si rinvia a T. RAUKAR, *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV. i XVI. stoljeću*, «Radovi Instituta za hrvatsku povijest», 10 (1977), pp. 203-225; ID., *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 75-76.

fore di vino «ad rationem spalatinam» nella capitale e procedere colà allo spaccio del prodotto, i due soci si erano accordati con Bartolomeo da Abano, di Chioggia, detto Garbino, patrono di un naviglio. Questi, non solo aveva fornito a noleggio l'imbarcazione, per un canone di 10 lire ad anfora, ma aveva poi diretto tutte le operazioni di vendita del vino a Venezia, partecipando direttamente all'affare, in quanto aveva pure anticipato un mutuo di 20 ducati ai due compari da detrarsi dalle rendite ricavate dalla mescolta del prodotto¹⁷.

Di nuovo mista, ma stavolta formata tra un cittadino e un popolano, era stata la società stabilita nel gennaio 1444 tra Benedetto di Francesco Cambi e Michele Milossevich, pellicciaio. Nell'occasione, le parti si erano accordate per la costituzione di una «bonam et veram societatem», sulla base di un capitale comune di 730 lire, della durata di un anno e mezzo, con facoltà per entrambi di «mercari et negotiari solite vel diligenter» sia in area balcanica che nelle piazze adriatiche, «et dictas pecunias investire et disvestire prout eis vel eorum alteri melius videbitur convenire ad eorum utile et commodum»; alla scadenza dei termini, le parti, dopo aver recuperato il capitale anticipato, si sarebbero spartite alla metà gli utili conseguiti (o le eventuali perdite), «assignando unus alteri et alter alteri bonam et veram rationem administrationis dicte societatis, ad laudem boni mercatoris et boni socii, omni fraude remota». Lo stesso Benedetto Cambi, nel giugno 1455 si era invece accordato con un nobile, Bilsa del fu Michele Bilsich, per una impresa, assai onerosa quanto a capitali investiti, di importazione di legname, maturando un debito rilevante che, tuttavia, aveva promesso di saldare entro un mese per garantire la buona riuscita del negozio. Altra società mista cittadino-nobili era stata quella stretta, nel novembre 1461, da Gregorio di Pietro e i nobili Comulo de Petrachis e Matteo del fu Cristoforo Papalich, con la mediazione di Andrea di Matteo de Albertis. L'accordo prevedeva la cessione, mediante baratto, da parte del primo di 420 libbre di cremisi, del valore di 10 grossi per libbra, da smerciare a Venezia, dietro corresponsione da parte dei secondi, da tempo impegnati sul mercato realtino, di una partita di panni di seta, in particolare «damaschini, pavonacii et centanini viridis nigri», di produzione veneziana, che Andrea avrebbe trasportato da Venezia e consegnato a Spalato a Gregorio entro

¹⁷ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 25r, 40r-v, 76v-77r; k. 15, sv. 31.1, c. 255r.

Pasqua (a pieno rischio dello stesso Gregorio), per la successiva rivendita nei mercati balcanici. Simile per configurazione era stata, da ultimo, la compagnia formata tra i fratelli Giovanni e Nicola da Prata e il nobile Tommaso del fu Michele de Crancho. Le parti, da tempo in affari congiunti, una volta chiuso e approvato il bilancio di esercizio della società, si erano accordate nel settembre 1473 per proseguire nell'impresa e reinvestire il debito maturato dai fratelli nei confronti di Michele, pari a 440 ducati, in nuovi traffici «ad bonum et malum et investendum eos et emendum quicquid eis videbitur pro meliori societatis». Tommaso avrebbe, in sostanza, messo il capitale, Giovanni e Nicola il lavoro, con facoltà di operare a piacere sia nella scelta dei prodotti che delle piazze dove esercitare il commercio. Era solo fatto loro divieto, vigente il contratto, di stringere altre società commerciali con partner diversi¹⁸.

Il Quattrocento, peraltro, aveva visto a Spalato anche una sostanziale crescita della cantieristica navale – seppure in termini nemmeno avvicinati a quelli dell'industria nautica veneziana o della vicina Ragusa –, che non solo aveva creato nuove opportunità di lavoro, profitto e investimento, ma pure ulteriormente provocato un rimestamento dei margini intercomunitari, favorendo le intersezioni e le sovrapposizioni tra i diversi gruppi¹⁹. Come già detto più sopra nel testo, durante tali decenni si era soprattutto diffusa in città una particolare forma di impresa, finalizzata alla costruzione o gestione in società di navigli e imbarcazioni, con divisione dei rischi e utili in proporzione ai capitali erogati, molto spesso di composizione mista, formata cioè da imprenditori sia nobili, che popolani o forestieri²⁰. Altrettanto frequenti erano stati i contratti di cessione di quote societarie di simili imbarcazioni, che oltre a dividere oneri e proventi tra un maggior numero di soci, imponevano al concessionario l'obbligo di esercitarne la *patronia*, ossia il governo,

¹⁸ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.3, c. 125v; k. 11, sv. 25.5, cc. 183r-v; k. 12, sv. 27.1, cc. 40v-41r; k. 15, sv. 31.1, cc. 249v-250r.

¹⁹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 286-295; T. RAUKAR, *Il porto di Spalato e le relazioni commerciali nell'Adriatico del tardo medioevo*, in *Congressi sulle relazioni tra le due sponde adriatiche*, III, *Le relazioni economiche e commerciali*, Roma 1983, pp. 117-128; FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar*, pp. 144-150, 198-299; RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, pp. 78-79; ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu*, pp. 136-159.

²⁰ Cfr. *supra*, pp. 123-124.

la conduzione e lo sfruttamento a fini commerciali. Di tale natura era stato l'accordo stipulato nel marzo 1444 tra il nobile Antonio Cipriani e Doimo di Nicola Zezchovich, facoltoso popolano, proprietari in condominio di una caracca «de quadra», con Lancillotto Centurioni, da Lendinara, forestiero poi naturalizzato, cui avevano trasferito la sesta parte dell'imbarcazione per la somma di 80 ducati, da estinguersi «ex nabulis et lucris consecuturis ex dicta carachia pro dicta sexta parte», assieme all'impegno a «patronizare, navigare ac regere et gubernare dictam carachiam et super ea solicite et diligenter vacare ad laudem boni marinarum». Del tutto simile era stata la cessione del terzo di un naviglio, con relativi corredi, botti e porzione di anfore, effettuata nell'aprile 1455 dai fratelli Gaspare e Baldassare Radivoy, popolani, a Giorgio di Giovanni, da Stagno, per la cifra di 33 ducati, da pagarsi con i proventi dei viaggi e trasporti successivamente compiuti. Giorgio, infatti, si era allo stesso modo impegnato a fungere anche da patrono dell'imbarcazione e a gestire lo sfruttamento «ad lucrum et perditum», navigando e trafficando «ubique locorum unde melius poterit et sibi aparebit pro lucrando». Sarebbe spettato ai due fratelli assoldare a proprie spese i marinai necessari per condurre il naviglio, fatta eccezione per il primo viaggio, interamente a carico dell'acquirente (comprese le spese per l'equipaggio); in caso di naufragio, Giorgio avrebbe comunque dovuto saldare il debito entro il termine di due anni. Ovviamente, pure il noleggio delle navi da carico e trasporto aveva creato un mercato dalle maglie molto larghe, di cui avevano beneficiato in molti, a prescindere dall'appartenenza comunitaria. Solo per fare un paio di esempi, nell'autunno 1443 Antonio Drasoevich, da Solta, e Michele di Filippo, avevano preso a nolo una nave del nobile Doimo di Paolo Vulcini per condurre «de partibus Levantis» un carico di orzo. Un paio di anni dopo, nel marzo 1445, Antonio di Michele, originario da Zara ma residente a Trani, aveva noleggiato un barcosio di Doimo di Luca Zezchovich, popolano, per compiere un viaggio commerciale a Segna (nel Quarnero). Doimo si era impegnato a salpare da Spalato con il mercante subito dopo Pasqua e a rimanere attraccato nel porto della cittadina dalmata per otto giorni «cargatoriis», dove caricare legname, rascia e altre mercanzie; sulla via del ritorno, avrebbe fatto di nuovo scalo a Spalato, dove avrebbe sostato per altri quattro giorni, necessari per completare il carico, prima di prendere il mare per Trani, dove le merci sarebbero state infine esitate. Dal canto

suo Antonio aveva promesso di pagare per il noleggio dell'imbarcazione 29 ducati, di cui 10 prima della partenza dal porto di Spalato e la quota rimanente una volta terminato il viaggio in Puglia²¹.

Inutile proseguire con le esemplificazioni. Meglio, invece, soffermarci su un personaggio chiave dell'ambiente commerciale spalatino, Battista del fu Giovanni da Gubbio²², la cui attività ben riassume la natura così intrinsecamente pervasiva e penetrante dei commerci e dell'imprenditoria del tempo. Come esistevano luoghi soglia, esistevano allo stesso modo persone soglia, capaci più di altre, per spessore, intraprendenza, consapevolezza e conoscenze, di avvicinare le parti, creare collegamenti, stringere alleanze trasversali e approssimare i margini delle appartenenze comunitarie. Originario dell'Italia centrale e trasferitosi a Spalato in una data imprecisata, Battista aveva ottenuto la cittadinanza per privilegio nel giugno 1439, «attentis bonitate ac virtutibus et exigentibus meritis dicti supplicantis»²³. Da allora e per più di un quarantennio aveva rappresentato una figura di riferimento dell'economia locale, incarnando l'essenza del mercante spalatino, insieme commerciante, imprenditore, finanziere e armatore. Soprattutto, per quanto qui interessa, era stato patrocinatore di innumerevoli società a capitale misto, cui avevano partecipato sia nobili, che popolani e forestieri. Nel gennaio 1447, per esempio, aveva stretto una compagnia con maestro Cristoforo de Nava, agente in nome di Beltramino da Milano, forestiero, originario dell'Abruzzo, e il popolano Doimo di Nicola Zezchovich, per lo smercio a Spalato di un carico di frumento arrivato in città su una nave da trasporto gestita in comproprietà tra lo stesso Battista e Doimo; Cristoforo aveva promesso di rivendere tutto il frumento immagazzinato nell'occasione nel porto a estinzione di un mutuo che lo stesso aveva maturato con i due armatori di 80 ducati. Nel maggio dell'anno successivo, Battista, come già visto, aveva formato una società «pro mercando» con Coluccio de Sanda, da Rodi, a cui aveva consegnato una partita di stoffe in più colori, per un valore stimato di 350 ducati, 5 lire e 12 soldi,

²¹ DAZd, AS, k. 6, sv. 20, cc. 110v-111r; k. 8, sv. 23.3, cc. 136r-v; sv. 23.6, c. 275r; k. 11, sv. 25.5, c. 163v.

²² Sul cui profilo si è già abbondantemente soffermato RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio*, pp. 285-296, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

²³ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 156-157, n. 24.

da esitare sui mercati di Puglia e Abruzzo «pro comuni eorum utili et lucro». Coluccio aveva promesso di partecipare alla compagnia con un capitale di 100 ducati, che avrebbe investito, assieme ai proventi della vendita delle stoffe, nell'acquisto di grano e frumento, da condursi poi a Spalato, secondo le indicazioni e le tempistiche suggerite da Battista, su un barcosio di sua proprietà. Una volta scaricato in città, lo stesso Battista si sarebbe occupato della rivendita del prodotto o direttamente a Spalato, o «per totam Dalmaciam, Venetiis, Anchone et per totam Marchiam et ubique locorum prout ipsi Batiste melius videbitur pro utili et lucro ipsorum». Un paio d'anni più tardi, nel maggio 1449, Battista aveva chiuso con piena soddisfazione di entrambi i soci, una impresa commerciale con il nobile Pietro di Marco; negli stessi giorni aveva stilato i bilanci di un'altra società «ad traficandum res et mercantias», stavolta formata con Nuzarello di Giacomo, da cui era risultato creditore per 848 lire e 7 soldi «et hoc pro resto, saldo et complemento dicte societatis». Nemmeno il tempo di dichiarare cessate le due imprese, e già Battista si era lanciato in una nuova avventura commerciale. Il 27 maggio, infatti, nella sua bottega sita in piazza San Lorenzo, aveva stilato con Francesco Tomei, originario di Padova, una nuova compagnia «ad mercandum et traficandum» della durata di cinque anni, impegnata sia sul mercato locale che «extra Spalatum ubilibet et tam per mare quam per terram et tam emendo quam vendendo», con divisione degli utili alla metà. A distanza di poco più d'un mese, infine, egli aveva venduto a Michele di Marco, tintore, una grossa partita di guado, per un valore commerciale di 500 ducati, cifra che l'acquirente si era obbligato a saldare entro un anno, impegnando tutte le entrate della sua attività per i successivi sei mesi²⁴.

Lo stesso attivismo e le stesse capacità connettive riscontrati negli anni '40 del Quattrocento li ritroviamo pari pari nella seconda metà del decennio successivo. Dopo aver chiuso nel maggio 1454, con qualche difficoltà e fastidiosi strascici legali, una società con Ventura Engleschi Meraviglia, avere redatto nell'agosto successivo i bilanci di fine esercizio della compagnia formata con Mathosio del fu Radovano Gerlich, da cui era risultato creditore per 225 ducati, e avere sostenuto nel settembre

²⁴ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 42r; k. 9, sv. 23.10, c. 477r; sv. 23.12, c. 193v; sv. 23.14, cc. 307r-v, 309r-v, 312r-v.

1455 una causa contro il cognato, Giorgio Berini, relativa a commerci comuni di vino sulla piazza di Rialto, Battista aveva pattuito nel successivo ottobre la formazione di una compagnia «pro emendo frumentum» con il nobile Michele di Francesco de Avanzio, Gregorio di Pietro, cittadino, il popolano Nicola Carepich e Francesco Tomei da Padova, in cui ciascun socio avrebbe dovuto immettere un capitale iniziale di 200 ducati. L'anno successivo, nel maggio 1456, egli aveva formato una società simile, sempre finalizzata alla compravendita di biade nei mercati italiani e al loro smercio a Spalato, con Luca di Nicola Zezchovich, presto, tuttavia, interrotta in quanto «non fuerunt observata pacta sua»²⁵.

Per passare velocemente ai primi anni '70 del secolo, Battista aveva formato nell'autunno del 1472, mentre si trovava per affari a Venezia, una compagnia con Giovanni di Bartolomeo da Ancona, con l'obiettivo di trasferire panni semilavorati di produzione dalmata a Venezia, farli tinggiare e, una volta finito il prodotto, rivenderli «ad medietatem lucri et perditae» sui mercati di Bosnia, assieme ad altri panni bassi acquistati sul mercato reatino, con un capitale iniziale di tutto rispetto, pari a 1.200 ducati (600 ducati per ciascun socio). Nel successivo autunno 1473 aveva stretto società con Domenico di Girardo da Rimini e Filippo di Pietro Antonio da Urbino, entrambi forestieri, per l'acquisto di grano a Barletta e il suo commercio a Spalato; a tal proposito, con una lettera datata da Urbino il 9 ottobre, Filippo lo avvisava che il carico, per un ammontare di 40 carri di grano, era in viaggio, chiedendo di essere saldato per la parte di sua spettanza²⁶.

Oltre che mercante e imprenditore, Battista era stato, come visto, un importante armatore, titolare, spesso in co-proprietà, di una propria flottiglia da carico e trasporto. In aggiunta all'imbarcazione già posseduta assieme a Doimo di Nicola Zezchovich, egli aveva acquistato, nell'ottobre 1446, da Luca Pervoevich, la terza parte di un barcosio, posseduto per indiviso con il nobile Antonio Cipriani e Giovanni da Modrussa, per 180 ducati, da pagarsi in tre anni (detratti certi debiti maturati in precedenza da Luca con l'acquirente). Qualche settimana più tardi, nel dicembre 1446, era entrato in possesso anche del terzo detenuto da Giovanni, ad estinzione di un debito inevaso. Successivamente, nel luglio

²⁵ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.1, cc. 1v, 3v, 19r-v; sv. 25.2, cc. 21v-22r, 48v.

²⁶ DAZd, AS, k. 12, sv. 28.1, cc. 436v-437v; k. 13, sv. 30.1, cc. 370v-371r, 373-374r.

1449 egli aveva assoldato quattro marinai, incaricandoli di condurre a Venezia detto barcosio, che ora gestiva in condominio con il solo Antonio Cipriani, e colà «levare vassellamina sua Venetiis existentia». Ancora, nel novembre 1473, solo per fare un ultimo esempio, Battista aveva fatto restaurare e rimettere a nuovo in uno squero di Venezia un suo naviglio «ad quadram, cum duabus vellis et truncheto cum aliis suis coredis, uno batello et cum sexagintauno vasellaminis», spendendovi 585 ducati; una volta ripristinato, ne aveva ceduto la quarta parte per una somma di 146 ducati a Marco Perlabeta, cui aveva pure affidato la patronia «ad patronizandum dictum navigium et cum eo diligenter et fideliter navigare»²⁷.

²⁷ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 41v, 471v-472r; k. 9, sv. 23.10, cc. 450r-v, 471v-472r; k. 15, sv. 31.1, c. 274r.

Capitolo 14

LE COMUNITÀ EMOZIONALI

1. *La comunità del sacro*

Nella loro natura pluralistica e multifunzionale, le comunità spalatine, oltre a garantire protezioni e solidarietà, ad alimentare i meccanismi di riconoscimento identitario e a definire le pratiche interne di inclusione e partecipazione, avevano intessuto, come appena visto, una rete fitta, flessibile e trasversale di legami personali, familiari e professionali, capaci di oltrepassare i confini delle appartenenze e la topografia delle strutture codificate, sino a produrre vere e proprie comunità emozionali, per quanto cangianti, sovrapponibili e mutevoli come le emozioni e le contingenze che le avevano originate¹. E non erano stati solo i legami di vicinanza, la frequentazione assidua e abituale, l'amicizia che scaturiva dalla condivisione di spazi, servizi ed esperienze comuni, o quel senso di fiducia e lealtà intrinsecamente collegato alle imprese commerciali e imprenditoriali di cui si è appena detto, a generare simili comunità emozionali e transitorie, ma anche la comunanza di valori, culture e tradizioni e l'adesione alle medesime pratiche di culto e devozione. In particolare, in una comunità omogeneamente cattolica e di antica e conclamata fedeltà alla chiesa di Roma, come di fatto era stata Spalato nel medioevo², il sacro aveva rappresentato un elemento fondamentale di collegamento e interazione tra le sue varie *partes*, come in buona misura già illustrato trattando delle confraternite di devozione attive in città³.

¹ ROSENWEIN, *Emotional communities*, pp. 2, 23; SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella *Dalmazia tardo-medievale?*, pp. 221, 227; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, p. 382.

² Per un riscontro ormai classico si veda A. SELEM, *Tommaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato*, II edizione ampliata e corretta con un'appendice, Zara 1933. Un'analisi della vita religiosa delle città dalmate in età veneziana, a partire dagli statuti e dalla loro adesione al sistema di diritto comune, in V. KAPITANOVIĆ, *Komunalno zakonodavstvo i vjerski život u Dalmaciji do pada Mletačke Republike*, in *Splitski statut iz 1312. godine*, pp. 203-226.

³ Cfr. *supra*, pp. 129-135.

La dimensione del sacro, infatti, creava istintivamente solidarietà emotiva e un senso di reciprocità che trascendevano i limiti e i confini delle singole appartenenze. Ciò vale per la devozione al santo patrono, san Doimo, e la celebrazione della festa patronale, fissata al 7 maggio, in occasione della quale si teneva in città una importante fiera commerciale (in cui confluivano mercanti da ogni luogo, sia dalla costa che dall'entroterra balcanico, con punte tali di frequentazione che era necessario ogni anno nominare funzionari di polizia appositi, per garantire l'ordine e il tranquillo svolgimento degli affari⁴); o per il comune riferimento alla chiesa cattedrale e alle sue strutture⁵; o per la forza trascinante e inclusiva della liturgia; o per la condivisione del battesimo comune, impartito a tutti, a prescindere dal gruppo di appartenenza, nell'unica chiesa battesimale cittadina, ossia la cattedrale di San Doimo. Ma vale allo stesso modo anche per la pratica del pellegrinaggio, così diffusa e sentita in città, su cui in particolare ora ci si vorrebbe soffermare.

Come noto, erano diversi i motivi per cui, anche a Spalato, si decideva di andare in pellegrinaggio; i più comuni, ovviamente, erano legati a ragioni devozionali o all'assolvimento di un voto. In particolare, era molto frequente l'uso di destinare in punto di morte alcuni legati *pro anima* per l'effettuazione di pellegrinaggi per interposta persona, al fine di lucrare indulgenze a vantaggio della propria anima o per quella dei parenti più prossimi⁶. Il nobile Cristoforo del fu Matteo Papalich, per esempio, nel fare testamento nel maggio 1437 aveva designato due persone per compiere un pellegrinaggio *pro anima* a San Giacomo di

⁴ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.15, cc. 2r, 7v; k. 12, sv. 27.5, cc. 520v, 521v.

⁵ Sulla chiesa di Spalato si vedano PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 343-357; S. KOVAČIĆ, *Il contesto storico, civile ed ecclesiastico di Spalato al tempo di Marulić*, «Colloquia Maruliana», 9 (2000), pp. 21-32.

⁶ Sull'argomento, su cui esiste una letteratura vastissima, qui si rinvia solo a F. CARDINI, *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna*, Bologna 2002; J. RICHARD, *Il santo viaggio: pellegrini e viaggiatori nel medioevo*, Roma 2003. La pratica del pellegrinaggio a Spalato in PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 353-354. Per un confronto con la dimensione e i caratteri del fenomeno in Dalmazia: J. KOLANOVIĆ, *Prilog povijesti šibenskih hodočašća u kasnom srednjem vijeku*, «Croatica Christiana periodica», 1982, 9, pp. 13-35; Z. LADIĆ, *Prilog proučavanju hodočašćenja iz Zadra u drugoj polovici XIV. stoljeća*, «Croatica Christiana periodica», 32 (1993), pp. 17-31. In generale, con riflessioni anche legate all'attualità, si veda *Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe. History, Religious Tourism and Contemporary Trends*, a cura di M. KATIC - T. KLARIN - M. McDONALD, Münster 2014.

Compostela. Nel marzo dell'anno successivo, il nobile Nicola del fu Francesco Desse (Massarich) aveva assegnato due ducati ciascuno a tre pellegrini disposti a compiere viaggi santi a Roma, Loreto e alla basilica di San Nicola di Bari. Nei medesimi giorni aveva testato anche ser Matteo di Doimo Bubanich, il quale allo stesso modo aveva disposto il compimento di pellegrinaggi a San Giacomo, Roma (presso la basilica di San Pietro), Assisi e Sant'Antonio di Vienne per pregare per la sua anima. Sempre un nobile, Giovanni del fu Francesco Micacich, nell'agosto 1462 aveva espressamente richiesto, dettando le sue ultime volontà, che fossero effettuati dopo la sua morte diversi pellegrinaggi: al santo Sepolcro di Gerusalemme; a San Giacomo di Galizia; a Roma; a Santa Maria di Loreto; a San Nicola di Bari; a Santa Maria e a San Francesco di Assisi; infine, a Santa Maria di Treviso. Non solo i nobili, ma anche le loro nobili consorti erano molto sensibili alla pratica del pellegrinaggio *pro anima*: Caterina di Alberto de Madiis aveva lasciato nell'aprile 1448 le ragguardevoli somme di 10 e 5 ducati e 40 lire per l'effettuazione di viaggi santi rispettivamente a Roma, Assisi e Bari; qualche mese prima, nel settembre del 1447, la nobildonna Caterina, vedova di Doimo di Stanco Givosolich, aveva disposto, in caso di sua morte senza eredi legittimi, la vendita di un suo terreno sito a Bol e la destinazione integrale del ricavato per spese di pellegrinaggio a Gerusalemme e Roma⁷.

Peraltro, quella di destinare alcuni legati per l'effettuazione di pellegrinaggi *pro anima* non era solo una prerogativa della comunità nobiliare, trattandosi di un costume molto diffuso anche tra i cittadini o i popolani più facoltosi. Francesco di Bartolo Cambi, originario di Firenze e cittadino di Spalato sin dal 1413, aveva espressamente richiesto nel suo testamento, redatto il 2 giugno 1453, il compimento di quattro pellegrinaggi: il primo a Roma; il secondo nella basilica di Santa Maria dell'Annunziata, il principale santuario mariano di Firenze (dove aveva preteso fosse deposto un doppiere e «una magine de cira de mia statua»); il terzo a Santa Maria di Loreto; il quarto a San Francesco d'Assisi. A sua volta, la popolana Vucica di Petcho Dosacich aveva destinato per testamento, nel giugno 1454, alcune somme per viaggi santi a Roma e Santa Maria di Assisi. Del tutto esemplare, in tal senso, il testamento della popolana Radoslava Boganich, di Borgo di Spalato, dettato men-

⁷ DAZd, AS, k. 6, sv. 21.1, cc. 72r-v; sv. 21.3, cc. 104r-105v; sv. 21.4, cc. 247v-248v, 257r-v; k. 12, sv. 27.4, cc. 160r-v.

tre si accingeva a intraprendere ella stessa, nel maggio 1455, un pellegrinaggio *devotionis causa* nella chiesa di Santa Maria di Loreto; come era usanza, infatti, prima di accingersi a un viaggio da cui avrebbe potuto non fare più ritorno, viste le incognite e i pericoli insiti in tali imprese, aveva dettato le sue ultime volontà, nominando suo erede universale il figlio Giovanni, a condizione tuttavia che dopo la sua dipartita si fosse recato in pellegrinaggio a Roma per la sua anima o avesse pagato «un hom a Roma» per compiere in sua vece il viaggio santo⁸.

In alcuni casi, il pellegrinaggio si configurava come una impresa legata a motivi penitenziali o espiatori. Non era, infatti, raro il ricorso a Spalato al pellegrinaggio giudiziario⁹, inteso come forma concordata tra le parti di composizione di crimini violenti mediante l'effettuazione di un viaggio santo riparatore. A soddisfazione del delitto commesso da Ivano Milcosseovich, di Kozjak, che con un morso aveva provocato il decesso di Radivoi Muchianiza, di Prosik, la figlia, Stanciza, aveva ottenuto una *solutio sanguinis* – una sorta di carta di pacificazione – per un valore di 248 lire, «secundum mores Chrovacie», di cui un terzo destinata al compimento di un viaggio santo a Roma «pro anima dicti mortui» (da cui Ivano sarebbe dovuto tornare esibendo un attestato che ne certificava l'avvenuta esecuzione). Allo stesso modo, la composizione privata sottoscritta tra Matteo Radifcich, reo di aver ucciso Marco Voinovich, e i parenti della vittima, il fratello Ivano e il figlio Marco, aveva espressamente previsto l'effettuazione da parte di Matteo di due pellegrinaggi espiatori, l'uno a Santa Maria di Loreto, il secondo a Roma, entrambi finalizzati a lucrare indulgenze in favore dell'anima della vittima. In altri casi, le motivazioni alla base di un pellegrinaggio potevano essere molto più estemporanee. Nel maggio 1476, per esempio, Micovillo Ziurtchovich aveva deciso di adottare Gregorio Ifchovich, a patto tuttavia che, alla sua morte, si fosse recato in pellegrinaggio a Roma per pregare per la sua anima¹⁰.

Per la gran parte si trattava, dunque, di pellegrinaggi per procura,

⁸ DAZd, AS, k. 10, sv. 24, cc. 213v-214v; k. 11, sv. 25.7, cc. 6v-7v; k. 17, sv. 34.6, cc. 221r-237v.

⁹ Su tale pratica si veda ora L. VANTAGGIATO, *Dalla Fiandra a San Nicola di Bari, a Santiago di Compostella e ad altri santuari (secc. XIV-XV)*, Pomigliano d'Arco 2010.

¹⁰ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 259r, 288v; sv. 32.1, c. 190r.

quasi sempre legati ad una volontà testamentaria¹¹. Ma è proprio questo aspetto che qui interessa particolarmente, in quanto la procura creava una sorta di esperienza condivisa, fondata sulla comune fede e su un forte spirito di solidarietà emotiva, capace di creare comunità del tutto trasversali a quelle più convenzionali e di slabbare i margini delle appartenenze codificate. Tali imprese, infatti, non solo innescavano meccanismi assai peculiari di interscambiabilità tra le persone – il committente, che finanziava il viaggio santo, e l'esecutore, che materialmente lo compiva –, ma realizzavano anche rapporti di reciprocità e di stretta partecipazione (per quanto interessati, trattandosi di prestazioni contrattualizzate e retribuite), in cui la dimensione emozionale travalicava i limiti dettati dai riferimenti identitari e dalle pratiche discorsive più tradizionali. Prendendo come campione – significativo, benché esiguo – la quindicina di quietanze di pagamento relative a pellegrinaggi per procura rogate in cancelleria tra il 1444 e il 1448, si evince immediatamente il grado di commistione e sovrapposizione tra i diversi gruppi realizzato da pratiche simili, con incroci variamente combinati tra una committenza divisa in maniera equa tra nobili, cittadini e popolani ricchi, ed esecutori materiali del viaggio, per lo più popolani (in undici casi su quindici) o membri del clero regolare (tre) e secolare (uno su quindici).

La procura prevedeva, di norma, il pagamento anticipato delle spese di viaggio e della relativa retribuzione. Mislo, calzolaio, e Dragichio Otolovich, prima di mettersi in viaggio nell'aprile 1444 diretti a Roma per pregare sulla tomba di san Pietro per l'anima del nobile Marino Ohmovich, avevano ricevuto dai commissari testamentari del defunto 4 ducati ciascuno, «et hoc solucione et mercede itineris et viagii predicti Rome, qui ipsi peragere promixerunt». Anche Forte Grigurich, ingaggiato nell'aprile dell'anno successivo dai commissari della fu Catiza, vedova di Lugoboy, per visitare il sepolcro di san Giacomo, a Compostela in Galizia, e colà raccomandare l'anima della defunta, aveva ottenuto prima della partenza il compenso pattuito, ossia 70 lire «pro solutione itineris dicti viatici»; nell'occasione non solo aveva promesso di compiere il santo viaggio, «salvo iusto impedimento», ma anche «in reversione sua portare signum et cautionem iuxta solitum et fidem facere de dicto viatico». In un caso, a compiere il pellegrinaggio erano state due donne,

¹¹ PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato*, pp. 353-354.

Clara del fu Luca e Mattea, moglie di Iuray Bucrovich: nonostante la diffidenza e il discredito con cui erano guardate tali imprese quando compiute da soggetti femminili, le due popolane si erano impegnate nell'aprile 1448 a recarsi in pellegrinaggio a Roma, dove pregare per l'anima della fu Orsa, vedova di Ambrosio, ricevendo ciascuna quale onorario 3 ducati. Nel campione considerato il compenso variava da un minimo di 2 ducati – quelli offerti nel dicembre 1448 dalla commissaria della nobile Elena, già moglie di Giovanni del fu Francesco Michacich, a Tuerdislavo Ugriich, di Borgo, per compiere il santo viaggio a Loreto –, ad un massimo di 12 ducati, ossia quelli versati nell'aprile 1446 dalla commissaria del fu Ratcho da Sebenico a Nicola Radassinich, in procinto di recarsi in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela¹². Pre-scindendo dal campione in oggetto, la meta più frequentata era l'Italia, con in testa Roma, ma non erano affatto inconsueti i santi viaggi sino in Galizia (mentre rimaneva raro il pellegrinaggio in Terrasanta). Peraltro, preme rilevare la crescita in assoluto nel periodo qui considerato della devozione verso i santuari mariani, in particolare italiani – Loreto, l'Annunziata a Firenze, la basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi o la chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso – da ricondursi al rinnovato sviluppo della pietà mariana in seguito alla minacciosa espansione dell'islam turco nei Balcani e nell'Europa centro-occidentale.

2. *Appartenenze plurime e contaminate*

Ricerche recenti, anche relative all'area dalmata, hanno evidenziato l'importanza della dimensione del conflitto e della contestazione nel far emergere le dinamiche sociali e le interazioni tra i gruppi. Le tensioni e i fattori di stress, infatti, rimangono tra le maggiori variabili esplicative dei processi sociali di una comunità urbana come quella spalatina, contraddistinta – come ampiamente visto nei capitoli precedenti – da una intensa dialettica politica interna e da una conflittualità latente¹³.

¹² DAZd, AS, k. 8, sv. 23.4, c. 155v; sv. 23.6, c. 280v; k. 9, sv. 23.9, cc. 409v-410r; sv. 23.11, c. 176v; sv. 23.14, c. 260v.

¹³ Cfr. A. BARBERO, *La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il Tuchinaggio nel Canevese (1386-1391)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, pp.

Ebbene, è proprio su un tale momento di rottura e di forte discontinuità, all'interno di rapporti di solidarietà e cooperazione consolidati, che si vorrebbe da ultimo ragionare, per verificare la tenuta delle strutture comunitarie sin qui delineate di fronte al conflitto e alla competizione. L'analisi verterà in particolare su una vicenda, scelta per la sua esemplarità, quella di Pietro del fu Giorgio Bubanich, nobile spalatino catturato e fatto prigioniero dai turchi nel 1468: un contesto, dunque, contrassegnato non solo dai malesseri di una famiglia, ma anche dagli squilibri provocati nella comunità locale dalla minaccia ottomana (su cui torneremo nel capitolo conclusivo), capace di scompaginarne gli equilibri ed esasperare la tensione politica e sociale, con conseguenze importanti in termini di stabilità interna, alterazione dei legami tradizionali e di recrudescenza dei linguaggi comunitari. L'approccio microstorico consentirà di cogliere non solo i legami sociali e culturali di base e gli spazi e i contesti in cui tali legami abitualmente prendevano forma e si esplicavano, ma anche i momenti di tensione e frattura, in grado più di altri di evidenziare le linee di faglia tra i diversi gruppi e quei margini dove la complessità delle interazioni era tale da favorire il sorgere di appartenenze plurime e di comunità emotive alternative¹⁴.

Pietro, figlio di Giorgio Bubanich, apparteneva ad una delle famiglie eminenti di Spalato, da tempo insediata nei consigli comunali e avvezza ad un ruolo di preminenza sociale e politica all'interno delle strutture formalizzate del potere cittadino. Il padre, oltre che consigliere comunale, aveva più volte ricoperto l'ambito ruolo di giudice della curia; era stato inoltre procuratore dell'ospedale di Santo Spirito e del convento di San Domenico¹⁵. Lo stesso Pietro aveva intrapreso la carriera politica sin dagli anni '50 del Quattrocento, impiegato inizialmente in cariche minori, come ufficiale sopra le beccherie o giustiziere comunale, per poi ricoprire già nel 1458 la carica di giudice ed essere inviato a Venezia dalla comunità, nel febbraio 1461, quale suo oratore (secondo un *cursus honorum* del tutto comune ad ogni rampollo della

245-246; SCHMITT, *Storie d'amore, storie di potere*, pp. 98-104; ID., «Altre Venezia» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 221, 227; ID., *Addressing Community*, pp. 131-134.

¹⁴ Si ripresentano qui, rimaneggiate, le riflessioni già sviluppate in ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana*, pp. 49-67.

¹⁵ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.1, cc. 646r, 658v.

nobiltà locale)¹⁶. La famiglia traeva le sue risorse (e il suo potere), oltre che dalla partecipazione politica e da un ingente patrimonio immobiliare e fondiario¹⁷, dai commerci con l'entroterra balcanico, effettuati da Pietro in compagnia ora del cugino Giovanni, figlio di Simone Bubanich¹⁸, con cui spesso si era recato per affari a Jajce, in Bosnia¹⁹, ora di mercanti di professione, come per esempio Ventura Engleschi Meraviglia²⁰, che sulla triangolazione commerciale tra Venezia, spazio balcanico e Adriatico aveva costruito una fortuna. Era stato, probabilmente, in uno di questi viaggi nei Balcani che Pietro, nel 1468, in piena guerra veneto-ottomana – guerra che, iniziata nel 1463, si sarebbe conclusa solo nel 1479²¹ – era caduto prigioniero dei turchi, in attesa di un riscatto «ad hoc ut possit redimi de manibus turchorum, qui ipsum habent carceratum»²².

Messe sotto pressione dalla cattività di Pietro presso i turchi, erano state le reti dei legami forti ad entrare, forse inaspettatamente, per prime in crisi. In particolare la famiglia, il prototipo per eccellenza di ogni relazione comunitaria, improntata per antonomasia alla reciprocità e all'aiuto vicendevole, che proprio in tali frangenti di alta criticità avrebbe dovuto fungere, con le sue solidarietà interne e i suoi legami densi, da cerchia di protezione e da sostegno emotivo, non aveva retto all'urto di una tale emergenza ed era implosa, evidenziando fragilità e incrinature da tempo latenti. La moglie di Pietro, Caterina, una veneziana della nobile famiglia dei Tagliapietra²³, aveva fatto fatica – anche in ragione

¹⁶ DAZd, AS, k. 11, sv. 25.12, cc. 5r, 7v; k. 12, sv. 26.2, c. 28v; sv. 27.5, c. 521r.

¹⁷ Comprensivo di case a Spalato e di diversi terreni siti nell'isola di Brazza e nel distretto di Spalato, a Rogač, Smokovik, Trstenik, Lokve, Kocunar, Marjan, Firule e Gripe: DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 37r-38r; k. 15, sv. 32.2, cc. 371r-373r.

¹⁸ Eletto (ironia della sorte!) nell'ottobre 1465 capitano «contra insultus Turcorum in campo et districtu», con mandato di due anni e salario di 24 ducati l'anno: *Zlatna knjiga grada Splita*, pp. 262-263, n. 60.

¹⁹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 34v-35v.

²⁰ Ventura Meraviglia, all'indomani della cattura di Pietro nelle mani dei turchi, aveva preteso dal cugino Giovanni, suo fideiussore, la restituzione di un debito di 327 ducati maturato in anni di comune attività commerciale: DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 36rv.

²¹ NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 201-216; ORLANDO, *Tra Venezia e impero ottomano*, pp. 103-115; RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia*, pp. 70-73.

²² DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 37r-38r.

²³ Figlia di Bartolomeo Tagliapietra, probabilmente sposata durante la permanenza a

delle sue limitate capacità giuridiche e di azione, in quanto donna ancora sposata – a racimolare la cifra richiesta per il riscatto, trovando nei cugini germani del marito, benché in regime di fraterna compagnia con lo stesso, solo porte sbarrate. A detta anzi di Pietro, il quale, una volta ritrovata la libertà e rientrato a Spalato, aveva intentato una lunga causa contro i suoi consanguinei, essi avrebbero approfittato della sua prigionia e delle difficoltà della moglie per convertire diversi terreni posseduti «pro indiviso», ossia in piena comunione di beni, «in usso suo, cum dano e preiudicio mio»²⁴.

La fraterna si era costituita nel 1432, alla morte del nonno paterno di Pietro, Matteo Bubanich, secondo prassi (come visto) usuali tra il patriziato spalatino finalizzate al mantenimento del patrimonio familiare e a scongiurarne la dispersione. Da allora i due figli di Matteo, Giorgio e Simone, avevano convissuto «cum le facultà loro in fraterna e per indiviso», vale a dire in stretto regime di condivisione patrimoniale; il condominio domestico era proseguito, seppur con fatica, anche con i nipoti, ossia Pietro, figlio di Giorgio, e Giovanni e le sorelle, figli di Simone, sino ad interrompersi bruscamente nel 1468, «nel qual tempo fui prexo da turchi»; sino a tale data i cugini avevano continuato a gestire «in monte» il patrimonio familiare e a dividersi ogni anno alla metà le rendite da esso derivanti²⁵. Per rientrare in possesso di beni e diritti usurpatigli dalla sua stessa famiglia, Pietro si era, dunque, rivolto presso il tribunale comitale, avviando sin dal 1473 una serie di cause contro Giovanni, nel frattempo deceduto, e le sorelle²⁶. In particolare aveva richiesto il riconoscimento della proprietà indivisa di diversi terreni, di

Spalato del padre in qualità di castellano del castello di Spalato: DAZd, AS, k. 9, sv. 23.13, c. 236v (in data 24 ottobre 1448).

²⁴ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 369r-370r.

²⁵ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 369r-370r. Ma cfr. *supra*, pp. 78-80.

²⁶ Le cause aperte presso la curia di Spalato tra Pietro e le cugine avevano riguardato, oltre alla contestazione di alcune proprietà a detta di Pietro usurpategli dalle parenti durante la sua cattività, l'eredità di Giovanni, morto intestato, tesi impugnata dalle sorelle, che di contro avevano inteso dimostrare come Giovanni, prima di morire, avesse «fato et ordinato suo testamento»; la questione dell'eredità di Filippa, morta intestata, di cui Pietro esigeva la parte di sua spettanza; infine, la vendita di una casa a Spalato, fatta da Giovanni all'insaputa di Pietro. DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 233r-234r; k. 15, sv. 32.2, cc. 344r-368v; k. 17, sv. 34.4, cc. 10r, 38r, 128r-v.

cui si erano impossessati abusivamente i cugini approfittando della sua prigionia – un terreno sito a Trstenik, un altro a Lokve, un terzo a Kocunar, un quarto negli orti di Spalato, un quinto a Marjan –, reclamandone la quota di sua spettanza, previa divisione degli immobili da parte di ufficiali comunali all'uopo designati, e il versamento della metà delle rendite nel frattempo esatte su tali beni, computata forfettariamente in 200 ducati²⁷. Il tribunale gli aveva dato ragione, disponendo nel novembre 1477 la divisione «pro dimidia» dei beni contestati²⁸.

Dopo la famiglia, anche le solidarietà di ceto erano entrate in crisi. Le strutture portanti della comunità patrizia, fondate sulla comune appartenenza, la condivisione dell'eminenza sociale e politica, il mutuo consenso e un certo grado di concordia, ma anche su una naturale e collaudata dipendenza e cooperazione reciproca fra gli individui, capace di garantire loro sostegno e protezione in caso di necessità, avevano dato segnali di scollamento di fronte alla cattività di Pietro, dimostrando ancora una volta come le stesse interazioni sociali dense potevano quantomeno allentarsi davanti a situazioni impreviste di conflitto o di emergenza. Nonostante la forte identificazione di Pietro con i propri pari, il suo attaccamento anche emozionale alla comunità patrizia e i legami congeniti di coesione sociale, egli si era sentito nell'occasione tradito dal gruppo di cui era un membro legittimo e da sempre stimato, cercando e trovando solidarietà e conforto in altre reti di protezione, più fluide e informali, ma altrettanto significative e funzionali nella situazione di criticità determinata dalla sua prigionia.

Quando la moglie, in quel funesto 1468, aveva cercato «per quante vie e modi a essa era possibile de poder trovar denari per riscoder me de man de turchi», nella sorda indifferenza della famiglia, nemmeno la comunità patrizia aveva funto da scudo di protezione, come forse Pietro aveva sperato, attivando quei meccanismi di mutuo sostegno e cooperazione che ne avrebbero favorito la pronta liberazione dalla cattività in cui era caduto. Anzi, in quel frangente, in molti si erano dileguati e gli

²⁷ DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 369r-381r; k. 17, sv. 34.6, cc. 240r-245v.

²⁸ Sentenza pronunciata il 15 novembre 1477 e successivamente impugnata dalla controparte, che ne aveva contestato le modalità di esecuzione, mediante ricorso in appello a Venezia: DAZd, AS, k. 15, sv. 32.2, cc. 379r-381r; k. 17, sv. 34.4, cc. 39r-v, 56r; sv. 34.6, cc. 240r-245v.

avevano voltato le spalle, trovando piuttosto solidarietà e conforto in persone non appartenenti al gruppo nobiliare. Tra questi un mercante e speziale di origine italiana, Bertano del fu Lapo, molto attivo sulla piazza di Venezia (la cui famiglia si era da tempo trasferita a Spalato per esercitarvi la mercatura), si era offerto «per zentileza sua» di anticipare alla moglie 50 ducati «per tal [suo] bezogno», dietro costituzione di un pegno adeguato «in oro, arzeno e perle». Il finanziamento avrebbe permesso a Caterina di ottenere parte della liquidità necessaria per il riscatto del marito; dal canto suo Bertano aveva promesso di portare con sé in custodia il pegno sino a Venezia, dove era diretto per affari, e una volta colà di consegnare i preziosi al padre di Caterina, Bartolomeo di Ca' Tagliapietra, che ne avrebbe prontamente saldato il prestito²⁹. Solo allora, ingolosito dai pegni esibiti e macchinando di entrarne in qualche modo in possesso, un nobile spalatino, Matteo del fu Cristoforo Papalich – come visto, una delle famiglie patrizie più insigni e influenti della città, annoverabili, per potere e antichità della consorterìa, tra quel ristretto gruppo di casate che si spartivano da sempre le redini del potere comunale –, si era fatto avanti rivendicando alla casta una sorta di priorità nei meccanismi di erogazione dell'assistenza, ottenendo da Caterina, «cum multe belle parole chome dito saveva dir», di subentrare a Bertano nel prestito dei 50 ducati (alle stesse clausole e con lo stesso pegno concordati con Bertano). Inoltre, Matteo aveva nell'occasione chiesto alla moglie di Pietro, per le sue attività di rappresentanza nella capitale lagunare e ad ostentazione del suo *status* nobiliare, il prestito di una delle vesti più sontuose del guardaroba del marito, un mantello con «capuzo chupo» abbinato ad una «veste chupa fodrata de cendado», del valore di almeno 10 ducati; avrebbe dovuto restituirla al ritorno da Venezia, ma non l'aveva mai fatto, convinto che «mi non insirò mai de man de turchi», sciupandola, logorandola e prestandola a destra e a manca, sino a consumarla del tutto³⁰. Quella veste, usata quasi con disprezzo da Matteo, sino alla consumazione, aveva in qualche modo rappresentato per Pietro un'allegoria del tradimento consumato ai propri danni da parte del gruppo patrizio. Inutile dire come l'abito rappresentasse nella cultura del tempo uno dei codici di identificazione più immediati, capa-

²⁹ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 92v-93r.

³⁰ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 85v, 92v-93r.

ce allo stesso modo di segnalare appartenenze e marcare i confini con le altre comunità urbane, in particolare i popolani. L'abito, con il suo linguaggio differenziale ed esclusivo, facilitava la riconoscibilità del patrizio e ne marcava lo status e la preminenza sociale³¹. L'uso improprio e quasi denigratorio che ne aveva fatto Matteo era stato un oltraggio non soltanto personale, ma anche alla comunità di cui entrambi facevano parte; per questo Pietro aveva poi preteso non solo la restituzione della veste, ma anche un indennizzo di 20 ducati, a risarcimento dell'offesa subita e a riparazione di una esclusione – in termini di solidarietà e protezioni – che aveva vissuto come uno smacco e una profonda umiliazione.

Il conforto e le solidarietà che i legami comunitari densi – la famiglia e la comunità nobiliare – gli avevano negato, Pietro li aveva, invece, trovati nelle istituzioni e negli ordinamenti comunali. Non appena ottenuta la libertà e ritornato a Spalato, infatti, Pietro era stato immediatamente reintegrato nel suo ruolo di consigliere, dignità spettante di diritto ad ogni membro dell'aristocrazia locale, e aveva ottenuto sin dal 1471 l'ufficio di esattore delle decime del vino e delle biade, rientrando così nelle rotazioni degli uffici cittadini³². Ma soprattutto egli aveva trovato nel diritto proprio e nel sistema di giustizia comunali il sostegno e le protezioni giuridiche di cui necessitava per intraprendere la sua azione di redenzione sociale e personale e di rivendicazione dei diritti che gli erano stati indebitamente usurpati. I diversi procedimenti giudiziari avviati da Pietro dopo il suo ritorno in patria erano stati tutti contrassegnati innanzitutto da una fede, si direbbe quasi assoluta e incondizionata, nelle proprietà legittimanti del diritto proprio, anche in termini di appartenenza e di inclusione comunitaria. In ogni processo egli aveva dimostrato, come si è già avuto modo di dire³³, una profonda e intima conoscenza degli statuti comunali, ogni volta allegati, «pro favore iurium suorum», con una precisione di riferimenti e un grado di dettaglio che non sorprendono, vista la confidenza consapevole di ciascun membro della comunità spalatina, a prescindere dalla sua posizione sociale, con la ricca tradizione normativa e consuetudinaria locale

³¹ Cfr. M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999, pp. 306-324; JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom*, pp. 498-511.

³² DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, cc. 164v, 208v-209r.

³³ Cfr. *supra*, pp. 248-249.

e la sua accettazione come elemento primario di funzionamento e di identificazione comunitaria.

Allo stesso modo, anche la fiducia nel sistema di giustizia comunale e il profondo rispetto (e conoscenza) delle sue procedure, capaci di canalizzare la disputa e neutralizzare la violenza, a loro volta innescando discorsi di coesione sociale e di identificazione comunitaria, avevano offerto a Pietro le solidarietà e il conforto negatogli dalla famiglia e dal gruppo patrizio. Il ricorso massiccio e sistematico alla giustizia era stato, nel suo caso, un mezzo, forse il più immediato, per recuperare quei legami di appartenenza allentatisi durante la cattività, ma anche quella confidenza nelle strutture e nelle pratiche della vita comunitaria, fondate sul consenso, che i tradimenti subiti avevano fatto, per un attimo, vacillare. In qualche modo, insomma, la giustizia aveva contribuito a riconciliare Pietro con la comunità, allentando, con la familiarità (rassicurante) delle sue procedure altamente formalizzate e la retorica (altrettanto rassicurante) dei suoi linguaggi, le tensioni provocate dalla prigionia; anzi, proprio l'intimità con i meccanismi e i discorsi della giustizia, e la loro stessa ripetitività, avevano di nuovo stimolato in Pietro quel senso di appartenenza e di identificazione comunitarie che la congiuntura e le conseguenti difficoltà avevano messo in discussione³⁴.

La fiducia nelle istituzioni comunali e nel sistema di giustizia cittadino aveva, dunque, rappresentato per Pietro un propellente da cui partire per rimbastire i legami e i discorsi comunitari sfiabiti dalla sua cattura nelle mani dei turchi. Tuttavia, come detto, nell'immediato Pietro aveva dovuto contare, piuttosto che sul sostegno dei legami sociali densi e maggiormente strutturati, sulle solidarietà informali, sulla protezione delle cerchie amicali, su quelle comunità emotive fondate, piuttosto che sull'appartenenza comunitaria in senso stretto, sulla condivisione di interessi commerciali reciproci o di spazi di sociabilità comuni. Anzi, l'emergenza aveva evidenziato il carattere dinamico e dialettico delle appartenenze comunitarie, la flessibilità dei discorsi identitari, prospettando una pluralità di legami e una interscambiabilità di rapporti in cui le dimensioni del formale e dell'informale finivano per essere strettamente integrate tra di loro. In tale contesto, non era affatto raro che l'aiuto, an-

³⁴ SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella *Dalmazia tardo-medievale?*, pp. 217-219; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 142-243.

che emozionale, potesse arrivare da altre reti di solidarietà e cooperazione, da altri spazi di protezione e inclusione, da altri legami sociali, anche se più deboli e meno convenzionali, provocando fenomeni comuni di identità transitorie e multiple, capaci allo stesso modo di generare inclusioni, coesione sociale e fiducia reciproca.

Nel caso di Pietro, era stato in particolare il mondo della mercatura, con cui da sempre egli aveva condiviso interessi e imprese, a garantirgli quel soccorso finanziario di cui aveva bisogno per pagare il proprio riscatto. Erano stati mercanti di indubbio peso sociale e politico in città, benché non patrizi, quali Bertano del fu Lapo o Ventura Meraviglia, ad anticipargli, per «sua umanità», il denaro necessario ad affrancarlo dalla cattività in cui era caduto. Fosse stato, invece, per i suoi pari, con cui condivideva la comune appartenenza patrizia, forse mai sarebbe uscito «de man de turchi», come alcuni di loro, in particolare la nobile consorteria dei Papalich, avrebbe addirittura sperato³⁵. È bene dire, tuttavia, che i Papalich si erano difesi da quella ingiuriosa e infamante accusa, lesiva del loro onore e della loro lunga tradizione di servizio alla comunità cittadina, replicando, con affranto e profondo rammarico, che se c'era stata una persona, in quel tragico 1468, che aveva aiutato e «servito» Pietro «più ch'el tuto el so parentado», questa era stata proprio Matteo Papalich, il quale nell'occasione si era prodigato «cum la sua industria e cum li soi danari» per soccorrere l'amico e compagno (in termini anche di status e appartenenza comunitaria). Quella veste di cui si diceva, divenuta la pietra dello scandalo, Matteo mai l'aveva chiesta in prestito; semmai l'aveva avuta in pegno dalla moglie, a cui aveva anticipato poco più di 8 ducati per il pagamento del riscatto, conservandola poi con tutte le accortezze e le cure del caso. I Papalich erano rimasti, anzi, costernati e sgomenti davanti alle accuse di Pietro, ritenute del tutto ingiuste e immotivate, visto il ruolo giocato da Matteo nel liberarlo «de man de turchi ... chome è noto e manifesto a tuta questa terra». Davanti a tanta irricoscenza e ingratitude – a loro dire dettata solo da un immotivato rancore di Pietro e dalla sua volontà di rivalersi ingiustamente sulla casata per «tuor li lor danari e ... la sustantia de lor padre» – non avevano potuto far altro che ricorrere

³⁵ DAZd, AS, k. 15, sv. 31.1, c. 152v; k. 17, sv. 34.4, cc. 92v-93r.

ad un proverbio antico della città, che recitava «chi la zente ingrata serve, tuto quel che fa el perde»³⁶.

L'«umanità» delle reti informali e dei legami alternativi di solidarietà avevano, insomma, al di là di ogni controversia, evidenziato il grado di commistione e vischiosità delle strutture di inclusione e identificazione del sistema comunitario spalatino. È una riprova di quanto certi modelli rigidi e oppositivi di lettura e interpretazione delle dinamiche comunitarie siano del tutto da rigettare, a fronte di un sistema in realtà molto più flessibile e poroso di quello spesso prospettato dalla storiografia, che ha privilegiato interpretazioni statiche e antagoniste delle comunità locali, non cogliendo appieno il carattere osmotico e la densità delle relazioni sociali ed economiche e la fluidità delle appartenenze, in grado di oltrepassare i confini e di sporcare i margini delle strutture codificate³⁷. Ciò vale tanto più per una realtà, come quella spalatina, contrassegnata piuttosto da una intensa dialettica tra i diversi gruppi, da rapporti di interazione e condivisione reciproca, da molteplici livelli di cooperazione e negoziazione, oltre che di mutua emulazione, e da contatti intensi e quotidiani, capaci di attivare quelle appartenenze multiple e quelle comunità emozionali su cui si è qui voluto, da ultimo, diffusamente ragionare.

³⁶ DAZd, AS, k. 17, sv. 34.4, cc. 95v-96r.

³⁷ SCHMITT, «*Altre Venezie*» nella Dalmazia tardo-medievale?, pp. 208, 233; ID., *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, pp. 126-129.

EPILOGO

1. *Lo scollamento istituzionale*

Quasi come un fulmine a ciel sereno, dopo decenni di gestione solidale e partecipata del comune e di fruttuosa collaborazione – sebbene, come visto, su piani del tutto asimmetrici e all'interno di gerarchie ben definite –, nell'estate del 1483 erano piovute addosso alla dominante le prime aspre e risentite invettive da parte della comunità spalatina contro l'operato del conte, allora Giovanni Bollani, in carica dall'agosto del 1481¹. Era stato il segnale di uno scollamento sociale e istituzionale in realtà già da qualche tempo operante e di una crisi strisciante, anche in termini di identità, appartenenza e adesione comunitarie, cresciuta di intensità con la perdita di fiducia economica e con gli squilibri demografici che avevano interessato la città almeno dalla metà degli anni '60 del Quattrocento. Da allora, infatti, la comunità spalatina aveva dovuto sempre più fare i conti con una economia che aveva perso di mordente e di forza trainante; con una popolazione in fuga verso poli maggiormente attrattivi, in particolare le vicine coste italiane, alla ricerca di opportunità di lavoro e riscatto sociale che la città sembrava non essere più in grado di offrire; e con le crescenti difficoltà ad operare commercialmente nell'entroterra balcanico, a causa dell'estrema mutevolezza della geografia politica e della improvvisa labilità (e pericolosità) dei quadri ambientali, sotto la spinta dell'inarrestabile e vorticoso avanzata ottomana nel continente. In particolare, nel breve volgere di pochi anni si era fatta ogni giorno più greve e soffocante la pressione turca sulla città (e sull'intera Dalmazia marittima), alimentando quella sindrome da accerchiamento e asfissia che Spalato avrebbe fatto fatica a metabolizzare (e superare), ancora per molti anni a venire².

¹ Sulla vicenda si diffonde ampiamente NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 229-233, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

² Cfr. *supra*, pp. 126-127, n. 2, e pp. 202-209 (e note 22 e 29).

La protesta della comunità si era levata innanzitutto contro certe prepotenze manifestate dal conte e il suo modo di rapportarsi, del tutto illegale e irrispettoso, con le istituzioni locali. Da qualche tempo, infatti, egli aveva introdotto una «nuova consuetudo», lesiva dei diritti della comunità e dei margini di autogoverno concordati con la dominante: in spregio degli statuti e dei privilegi concessi alla città, aveva cominciato ad arrogarsi il diritto di nomina degli oratori da inviare alla signoria e il reclutamento degli ufficiali stipendiati del comune, prerogative entrambe di stretta pertinenza del consiglio generale. Una tale condotta aveva creato non poco sconcerto, «murmuratione et scandalo» in città, al punto che i nobili del consiglio si erano, infine, decisi a lamentarsene presso l'avogaria di comun, chiedendo il rispetto dei patti e il ripristino della legalità. Le risposte del consiglio veneziano, una sorta di moderna avvocatura dello stato, erano state sollecite e perentorie, avendo imposto al Bollani, nel giugno 1483, il pieno rispetto della normativa locale in materia di elezione degli ambasciatori, reclutamento dei dipendenti comunali e convocazione del consiglio «pro elligendo et mittendo oratores suos ad illustrissimum dominium nostrum», dietro minaccia di pesanti condanne penali nel caso fossero stati rilevati, al momento del sindacato del suo operato (ossia a fine mandato), comportamenti illeciti o abusi di potere³.

Le riprensioni dell'avogaria non dovevano avere avuto l'effetto sperato se, a distanza di pochi mesi, nel novembre 1483, i nobili spalatini si erano precipitati di nuovo a Venezia per denunciare il malgoverno del Bollani, la sua condotta illegale e le sue continue prevaricazioni (e provocazioni) contro le giurisdizioni del comune, sancite dai patti e dalla sua stessa commissione, ma di fatto disprezzate o ignorate dal nuovo conte. Non solo egli continuava a designare a suo piacere i salariati del comune e a intromettersi nelle pratiche di elezione degli ambasciatori, ma, ancora peggio, aveva cominciato a commettere abusi inaccettabili in settori nevralgici dell'amministrazione comunale di pertinenza comunitaria, quali le finanze e la giustizia civile. Nello specifico, il conte era solito da qualche tempo, contro ogni legge e buona usanza locale, disporre a suo piacimento della cassa della comunità, trasgredendo con arroganza al principio che garantiva alla città la piena autonomia finan-

³ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 296-299, nn. 72-73.

ziaria e subentrando arbitrariamente nelle competenze del camerlengo, al quale spettava appunto la gestione della camera comunale (sebbene con facoltà di spesa vincolate alla previa approvazione dello stesso rettore). Pure i proventi derivanti dalle ammende pecuniarie comminate dai tribunali locali, da sempre pertinenza della camera comunale e utilizzati per pagare «i offitiali et ... in reparation delle mura», ora venivano rapacemente fagocitati dal conte «contra la nostra leze et concession». Non contento, il Bollani aveva anche imposto, sotto il pretesto di ristrutturare il porto, diverse «angarie inconsuete», in particolare sui traffici commerciali, sulle attività portuali o sull'approvvigionamento di biade, «a grave danno delli poveri homeni» e contro gli stessi privilegi della comunità, «disponenti che niuna gabella se habbi poner». Da ultimo, egli aveva autorizzato, a dispetto delle misure protezionistiche da sempre adottate dal comune di Spalato, l'importazione di vini forestieri, con evidenti contraccolpi negativi sull'economia locale.

Le invasioni di campo del conte non avevano riguardato solo la finanza comunale. Il Bollani, infatti, aveva pure cercato, durante il suo mandato, di potenziare la cancelleria comitale a tutto discapito di quella del comune, per esempio sottraendo a quest'ultima la verbalizzazione dei procedimenti dibattuti nel locale tribunale civile, da sempre di sua esclusiva competenza, come stabilito dagli statuti e confermato da una delibera consigliare del marzo 1446, nella quale si ribadiva al cancelliere comunale la facoltà «quod possit et debeat offitium actuum civilium exercere» (delibera contestata dal Bollani in quanto mai ratificata dalla signoria). Inoltre, egli aveva progressivamente aumentato i poteri e le facoltà attribuiti ai cavalieri, ossia alla sua guardia privata, giungendo al punto di distrarre competenze da sempre esercitate dai giustizieri in materia di pesi e misure per assegnarle al suo commilitone. Tra le altre novità introdotte abusivamente dal rettore, tra cui anche una diversa e molto contestata modalità di emissione e pagamento delle bollette per le merci caricate nei navigli, vi era stato, infine, pure lo spudorato aumento del suo salario, effettuato giocando sul cambio tra ducato e lire, ossia imponendo un cambio di 6 lire e 8 soldi per ducato in luogo degli usuali 6 lire e 4 soldi⁴.

Oltre a tutto ciò, i nobili avevano denunciato all'avogaria pure le

⁴ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 300-311, n. 74.

pericolose e intollerabili connivenze strette dal Bollani con i popolani, a cui aveva concesso per la prima volta l'accesso al consiglio generale, da sempre riserva esclusiva della nobiltà locale, «et fatto ballotar et far le election, sì come per i nobili die el consiglio vien fatto», con l'ovvio intento, nemmeno tanto dissimulato, «de solevar el populo per tal modo contro di noi», così da creare tensioni e divisioni tra le due comunità e approfittare dei conseguenti «scandali et inconvenienti» per imporre il suo regime autocratico e dispotico. Invero, anche i popolani avevano avuto di che lamentarsi contro l'operato del conte, accusato in particolare di negare loro ogni facoltà di adunarsi e «congregationes facere». Tuttavia, nonostante le continue reprimende e le ripetute ammonizioni dell'avogaria, il Bollani aveva continuato a mantenere sino alla scadenza del suo mandato, nel giugno 1484, una condotta quantomeno disinvolta, se non proprio sfrontata e irraguardosa, contribuendo a intorpidire il clima, già saturo di tensioni, tra le comunità dei nobili e dei popolani⁵.

Insomma, era bastato poco per far precipitare la situazione e infiammare gli animi, spezzando irrimediabilmente gli equilibri comunitari sin là faticosamente mantenuti e fomentando lo scontro, da sempre latente, tra i nobili e i popolani: i primi ostinatamente arroccati a difesa dei privilegi da tempo acquisiti, i secondi sempre più insofferenti dei marginali spazi di partecipazione politica loro concessi nella gestione del governo comunale⁶. In un batter di ciglia, lo scollamento istituzionale aveva portato allo scoperto le crepe e le lacerazioni di un tessuto sociale che aveva saputo mantenere per decenni una indiscussa integrità e una oggettiva armonia, almeno sino a quando la città aveva goduto di una sostanziale stabilità politica e di un diffuso benessere economico. Ma ora i tempi stavano rapidamente cambiando: l'economia dava segnali di una fragilità sino a poco prima insospettata; la gente cercava sicurezze e opportunità altrove; la minaccia turca si faceva sempre più incombente, appena al di là dei confini del comitato. Inevitabile che anche le tensioni sociali esplodessero in tutta la loro virulenza e che il confronto tra nobili e popolani si facesse sempre più duro e frontale: tanto da giustificare l'annotazione fatta nel suo *Itinerario* nel 1553 dal sindaco in Dalmazia,

⁵ *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 312-355, nn. 75-80.

⁶ Ma su tutto questo si rinvia più approfonditamente *supra*, alle pp. 171-176.

Giovanni Battista Giustiniano, che con una concisione di rara efficacia aveva rilevato che tra nobili e popolani «è odio antico e inestinguibile»⁷.

2. *L'ossessione turca*

Inutile dire quanto anche l'ambiente esterno determini i confini e le spaziature sociali e quanto incida sui discorsi identitari e sulle strutture di appartenenza di una comunità. E che l'ambiente esterno avesse rapidamente cambiato di fisionomia, per effetto della prepotente e inarrestabile avanzata ottomana nei Balcani, è quasi pleonastico affermarlo. In un attimo, Spalato si era trovata i turchi alle porte e come accerchiata da una ondata di piena che non cessava minacciosamente di avanzare, squassando non solo gli equilibri politici del continente – tra il 1443 e il 1459 era caduta la Serbia, nel 1463 la Bosnia, nel 1482 l'Erzegovina –, ma anche le sue strutture economiche e demografiche⁸. La stessa Venezia aveva cercato vanamente di porre un argine ad un tale flutto, così invadente e impetuoso da rischiare di spazzare via i suoi domini balcanici ed egei, con una guerra che, dichiarata nel 1463, si era conclusa ingloriosamente nel 1479 con la perdita di Negroponte, della regione di Scutari, dell'Albania settentrionale e di diverse altre località costiere nell'Epiro e nel Peloponneso⁹.

⁷ *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 215.

⁸ Sui processi demografici e i movimenti espulsivi innescati nel continente balcanico dall'avanzata ottomana e sugli scompensi provocati in città da tali flussi ci si è già occupati *supra* alle pp. 206-209.

⁹ Sulle vicende della conquista ottomana dei Balcani occidentali si rimanda in breve a: F. BABINGER, *Maometto il Conquistatore e il suo tempo*, Torino 1983 (ed. orig. *Mehmed der Eroberer und seine Zeit*, München 1953), pp. 163 ss.; H. İNALCIK, *The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600*, London 1973, pp. 23-34; A. BOMBACI, *L'impero ottomano*, Torino 1981, pp. 371-374; N. VATIN, *L'ascension des Ottomans (1451-1512)*, in *Histoire de l'empire ottoman*, a cura di R. MANTRAN, Paris 1989, pp. 90-98; C. İMBER, *The Ottoman Empire, 1300-1481*, Istanbul 1990, pp. 145-183; G. VEINSTEIN, *L'Islam ottomano nei Balcani e nel Mediterraneo*, in *Storia d'Europa*, IV, *Letà moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. AYMARD, Torino 1995, pp. 57-61; G. CASTELLAN, *Storia del Balcani. XV-XX secolo*, Lecce 1999 (tit. orig. *Histoire des Balkans (XIV^e-XX^e siècle)*, Paris 1991), pp. 105-111; N. MALCOM, *Storia della Bosnia. Dalle origini ai giorni nostri*, Milano 2000 (tit. orig. *Bosnia. A short history*, London 1994), pp. 75-77; L.S. STAVRIANOS, *The Balkans since 1453*, con introduzione

L'accerchiamento turco aveva innanzitutto comportato cicliche razzie nemiche nel distretto di Spalato, che ne avevano periodicamente devastato le campagne e bloccato la mobilità, rendendo sempre più difficili i traffici commerciali con l'entroterra balcanico. Una delle più terribili si era verificata nel maggio 1471, quando interi villaggi erano stati depredati, con conseguenti deportazione di uomini in cattività, razzie di animali e raccolti requisiti o incendiati¹⁰. Tra le proprietà più colpite vi erano state quelle della mensa arcivescovile, che in un lampo avevano subito perdite per oltre 300 ducati, senza contare i danni provocati, gli uomini catturati o uccisi e il senso di terrore e impotenza che l'incursione aveva lasciato sul campo:

essendo occorso quello oribille, terribile et spaventoso caso de la furia et impeto, possiamo dire de lo abisso infernale che fo adì quarto de lo instante mexe de mazo per tuto lo distreto di questa terra e multo più copiosamente ne lo dicto loco de Diladi, venuta la innumerabile potentia de lo can turcho e di molti altri renegati, cauta et improvvisamente comenzando da la riva del mare fina ala montagna, scursi per tuto circumcercha, et havè a man salva tuti i boi, vache, manzi e tuti altri minuti anemali, someri e porci, prexi molti homini, femene e molti altri cristiani, multi altri feriti crudelissimamente e multi taliati in pezi, tolsi la facultà loro ruinò e brusò molte caxe, tolsi gomieri, çape e çaponi e tuti altri instrumenti de lavorar, in modo e forma quelli pochi che sono rimasti da paura e spavento sono reducti a questa terra, e l'è di quelli

di T. STOIANOVICH, London 2000, pp. 61-65; E. HÖSCH, *Geschichte der Balkanländer: von der Frühzeit bis zur Gegenwart*, München 2002, pp. 82-88; J.K. COX, *The history of Serbia*, Greenwood 2002, pp. 30-38; D.P. HUPCHICK, *The Balkans: from Constantinople to communism*, London 2004, pp. 119-123; *The Ottoman Conquest of the Balkans*. Sulla guerra veneto-ottomana del 1463-1479 si vedano almeno BABINGER, *Maometto il Conquistatore*, pp. 240-405; ID., *Le vicende veneziane nella lotta contro i Turchi durante il secolo XV*, in *Storia della civiltà veneziana*, III, *La civiltà veneziana del Quattrocento*, Firenze 1954, pp. 69-71; G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986, pp. 53-56; VATTIN, *L'ascension des Ottomans*, pp. 96-98, 100-101; GULLINO, *Le frontiere navali*, pp. 62-79; O.J. SCHMITT, *Das venezianische Albanien (1392-1479)*, München 2001, pp. 595-628.

¹⁰ PRAGA, *Storia della Dalmazia*, p. 172. Più in generale, sulla situazione ambientale di Spalato durante la guerra veneto-ottomana e sui rapporti inizialmente difficili e problematici con i turchi si veda NOVAK, *Povijest Splita*, II, pp. 34-39, 183-186.

non pensano mai tornar, habandonando le habitation e li lavorieri loro; item, quaxi la mazor parte de le vigne non è zapate tal una e tal dui volte chomo necessariamente sono tignudi, suto pena de perder le intrade per quel modo, secondo li ordini e le leze nostre, e quelli, havendo quello iusto et tenebrosissimo impedimento, nulla denuncia, nulla raxon e nulla caxon li poremo dar quanto dano per non esser lavorate le vigne, di mancho vino e de molto pezor haveremo, et cetera¹¹.

Si era trattato di ferite difficili da rimarginare, che avevano segnato la campagna spalatina per molti anni a venire, comportando nel lungo periodo disordini demografici, vuoti di braccia e strutture agrarie irrimediabilmente allentate: tanto dolorose da trapassare, come appena visto, i formalismi del linguaggio notarile, sino a fissarsi nella fonte in istantanee di crudo realismo. Ma a farne le spese non erano state solo le campagne e i loro abitanti. Anche i mercanti di città ne avevano patito le conseguenze: muoversi e commerciare era diventato sempre più difficile e pericoloso; appena oltre confine si spalancava ora un mondo profondamente diverso, con regole e interlocutori nuovi e una domanda parzialmente modificata, con cui bisognava ristabilire i contatti e trovare le giuste misure; a mettersi in viaggio, per commercio o qualsiasi altro motivo, si rischiava di diventare facile preda dell'ormai prossimo «can turcho», finendo per essere catturati e perdere la libertà (o la vita) se non si era in grado di mettere presto assieme una adeguata somma per il riscatto. Ci siamo già ampiamente soffermati sul caso del nobile Pietro del fu Giorgio Bubanich, fatto prigioniero dagli ottomani nel 1468. Ma a Pietro si potrebbero aggiungere, tra i molti altri finiti nelle mani dei turchi in quegli stessi anni turbolenti della guerra veneto-ottomana, un fratello di Roxa, moglie di Micovillo, «abductus a turchis» nel 1467; Stefano Troveraç, catturato nel gennaio 1469, ma riuscito a fuggire mentre lo portavano verso Višnjica e poi rientrato a Spalato via Narenta; Marinello, pittore, preso nel dicembre 1473 mentre era diretto per lavoro nell'isola di Lemno e di cui ancora un paio d'anni più tardi non si sapeva se fosse «mortuus aut vivus»; o ancora Lucaccio Iurievich, «conductus vias ... per tuchos» nel marzo 1475 assieme alla moglie Radiza. Per raggranellare i denari necessari per il riscatto, «volens recu-

¹¹ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, cc. 243br-245br.

perare uxorem suam captam a turcis», nel marzo 1473 Matteo Vadilcich aveva venduto per 24 ducati metà di una sua casa sita nella città vecchia di Spalato a Giorgio Ivanich; ma la somma non doveva essere stata sufficiente, se lo stesso Matteo aveva dovuto vendere l'anno successivo anche l'altra metà della casa, stavolta a Marino Eliich, per altri 24 ducati, sempre «pro redimendo suam uxorem a turchis». Le cifre raccolte servivano non solo per coprire le spese del riscatto, ma spesso anche per pagare degli intermediari incaricati di trattare con il nemico la liberazione del captivo: così, per esempio, nel maggio 1742, i parenti di Martino Jugovich avevano promesso sino a 30 ducati a Vochichio Chorchich se questi fosse riuscito a liberarlo dalla cattività; lo stesso aveva fatto nel giugno dell'anno successivo Giovanni Lovrinovich, pronto a pagare tutto quanto necessario a Giovanni Allegretti nel caso questi avesse raggiunto l'obiettivo di redimere Giacomo Anticich dalla sua prigionia¹².

La prima e più immediata reazione al pericolo turco era stata una rapida, anche se spesso disordinata e confusa, militarizzazione della città. Sin dal 1463, ossia immediatamente dopo lo scoppio della guerra, da Venezia erano giunte le prime istruzioni al conte, allora Andrea Venier, per le necessarie opere di potenziamento delle strutture difensive della città, in particolare le mura e i fossati, invero allora molto carenti, tenuto conto che Spalato rimaneva «tam ratione situs quam respectu murorum» una delle terre più deboli e strutturalmente più fragili dell'intera Dalmazia veneta. Nel successivo ottobre 1465 il consiglio generale aveva disposto d'urgenza la nomina di un capitano «qui habeat interesse et providere necessitatibus occurrentibus contra insultus turcorum in campo et districtu»; la scelta era caduta sul nobile Giovanni del fu Simone Bubanich (ironia della sorte, cugino di quel Pietro catturato qualche anno dopo proprio dai turchi), con incarico biennale e salario di 24 ducati l'anno. Per garantire la sicurezza della città, a detto capitano erano stati successivamente associati nel febbraio 1478 un custode della marina e nel gennaio 1480 un capitano del Borgo di Spalato (su cui ci siamo già soffermati più sopra nel testo). Inoltre, si era da allora sempre più fatto ricorso a informatori, incaricati di raccogliere notizie, dati e ogni voce ritenuta utile «de progressibus turchorum et inimicorum pre-

¹² DAZd, AS, k. 13, sv. 30.1, cc. 505r-506v; k. 14, sv. 30.3, c. 51r; k. 15, sv. 31.1, cc. 136v, 209v, 233v, 305v; sv. 32.1, cc. 83r-v.

fate nostre dominationis», con mandato di riferire «de tempore in tempus» in consiglio e alla signoria in modo tale che si potesse intervenire, nel caso, con le misure ritenute più adeguate e necessarie¹³. Da allora, le spese di difesa e protezione dal pericolo turco erano diventate una voce ordinaria a bilancio della città: ancora nel 1553, il sindaco Giovanni Battista Giustiniano aveva segnalato alla dominante che Spalato spendeva annualmente 300 ducati – ossia il 40% dell'intera spesa – per proteggersi dai turchi, con i quali «vicinano più presto male che bene, perché essi turchi cercano sempre d'intacare il territorio altrui, et sono sinistri nel praticare»¹⁴.

Insomma, l'aumento delle tensioni sia all'interno che all'esterno e le profonde modificazioni in atto avevano inevitabilmente cambiato la fisionomia sociale della comunità spalatina, i suoi caratteri più tipici e le sue strutture mentali: da allora il sistema di riferimenti identitari, il complesso delle appartenenze e le pratiche discorsive non erano più stati interamente quelli di prima, dando il via ad una stagione nuova e per molti versi differente. Ma se era cambiata la *facies* era rimasta intatta la natura più vera della comunità – quella su cui in queste pagine si è così spesso ragionato –, ossia il suo essere una *communitas* fatta di tante comunità, una *multitudo* costruita sul pluralismo delle adesioni e delle appartenenze e una *universitas* fondata su più livelli di identificazione e su molteplici piani di confronto, scontro, interferenza e sovrapposizione.

¹³ *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva*, X, p. 256; *Zlatna knjiga grada Splita*, I, pp. 262-263, n. 60, pp. 278-279, n. 65, pp. 282-287, n. 67; DAZd, AS, k. 12, sv. 28.1, cc. 351v, 462v.

¹⁴ *Commissiones et relationes venetae*, II, p. 215.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI INEDITE

Državni arhiv Zadar

Arhiv Splita, k. 5, sv. 17, 18.

Arhiv Splita, k. 6, sv. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4.

Arhiv Splita, k. 8, sv. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8.

Arhiv Splita, k. 9, sv. 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16.

Arhiv Splita, k. 10, sv. 24.

Arhiv Splita, k. 11, sv. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12.

Arhiv Splita, k. 12, sv. 26.1-2, 27.1-6, 28.1-4.

Arhiv Splita, k. 13, sv. 29.1-2, 30.1, 30.2.

Arhiv Splita, k. 14, sv. 30.3, 30.4, 30.5.

Arhiv Splita, k. 15, sv. 31.1, 32.1, 32.2.

Arhiv Splita, k. 16, sv. 33.1, 33.2, 33.3, 34.1, 34.2, 34.3.

Arhiv Splita, k. 17, sv. 34.4, 34.5, 34.6, 34.7.

Arhiv Splita, k. 18, sv. 35.1.

Arhiv Splita, k. 19, sv. 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8.

Arhiv Splita, k. 20, sv. 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6.

Archivio di Stato di Venezia

Senato, Deliberazioni, Mar, regg. 1-11, 1440-1484.

Senato, Deliberazioni, Misti, regg. 53-60, 1419-1440.

Senato, Deliberazioni, Secreti, regg. 7-32, 1418-1486.

FONTI EDITE

Commissiones et relationes venetae, I, *Annorum 1433-1527*, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagrabiae 1876 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, VI).

Commissiones et relationes venetae, II, *Annorum 1525-1553*, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagrabiae 1877 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, VIII).

Commissiones et relationes venetae, III, *Annorum 1553-1571*, a cura di Š. LJUBIĆ, Zagrabiae 1880 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, XI).

Le commissioni ducali ai rettori della Dalmazia (1409-1515), a cura di A. Rizzi, con la col-

- laborazione di U. CECCHINATO, D. DIBELLO, G. GIAMBONI, Roma 2018 (Deputazione di Storia patria per le Venezie, Testi, 3).
- Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, a cura di Š. LJUBIĆ, voll. VIII-X, Zagreb 1886-1891 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 17, 21-22).
- Statut Grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo*, III, znatno prošireno i temeljito izmijenjeno izdanje, a cura di A. CVTANIĆ, Split 1998.
- Zlatna knjiga grada Splita*, I, Latinske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. GLIGO i M. BERKET, Talijanske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. RISMUNDO i L. ŠIMUNKOVIĆ, Split 1996.

BIBLIOGRAFIA

- Gli accordi con Curzola. 1352-1421*, a cura di E. ORLANDO, Roma 2002 (Pacta Veneta, 9).
- G. ALFANI, *Introduzione. Economia e famiglia: vecchi temi, nuovi problemi*, «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 45-46 (2006), pp. 7-30.
- M.D. ANDERLE, *Die Loggia communis an der östlichen Adria*, Weimar 2002.
- T. ANDRIĆ, *Položaj obrtničkih naučnika i pomoćne radne snage u Splitu sredinom 15. stoljeća*, in Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne društvene znanosti HAZU, vol. 29, Zagreb 2011, pp. 127-147.
- T. ANDRIĆ, *Oprema stambenih i radnih prostora splitskih obrtnika u kasnom srednjem vijeku*, in *Spatiumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice. Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu*, a cura di I. BASIĆ - M. RIMAC, Split 2014, pp. 239-270.
- T. ANDRIĆ, *Commoners' Ownership in Medieval Cities: Real-Estate Trading of Split's Craftsmen in the Mid-Fifteenth Century*, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property*, a cura di I. BENYOVSKY LATIN - Z. PEŠORDA VARDIĆ, Zagreb 2014, pp. 381-402.
- T. ANDRIĆ, *Statutarna regulacija obrtničkog poslovanja u svjetlu mletačke ekonomske politike u Splitu sredinom 15. stoljeća*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 471-488.
- T. ANDRIĆ, *(Ne)sloboda u izboru bračnog partnera i mirazi u obiteljima splitskih obrtnika sredinom 15. Stoljeća*, IV. kongres hrvatskih povjesničara Zagreb, RH, 2012, predavanje, neobjavljeni rad, ostalo.
- T. ANDRIĆ, *Život u srednjovjekovnom Splitu. Svakodnevnica obrtnika u 14. i 15. stoljeću*, Zagreb-Split 2018.
- S. ANSELMINI, *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nell'Italia centro-orientale del Quattrocento*, «Società e storia», II (1979), pp. 1-15.
- S. ANSELMINI, *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nelle Marche*, in *Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche e Abruzzi secoli XIV-XVI*, a cura di ID., Ancona 1988, pp. 57-61.

- B. ARBEL, *Colonie d'oltremare*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, V, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, pp. 947-985.
- B. ARBEL, *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELER, Leiden 2013, pp. 125-253.
- E. ARTIFONI, *Amicizia e cittadinanza nel Duecento. Un percorso (non lineare) da Boncompagno da Signa alla letteratura didattica*, in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 2-4 dicembre 2010), a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2012, pp. 9-30.
- F. BABINGER, *Le vicende veneziane nella lotta contro i Turchi durante il secolo XV*, in *Storia della civiltà veneziana*, III, *La civiltà veneziana del Quattrocento*, Firenze 1954, pp. 51-73.
- F. BABINGER, *Maometto il Conquistatore e il suo tempo*, Torino 1983 (ed. orig. *Mehmed der Eroberer und seine Zeit*, München 1953).
- A. BAGNASCO, *Comunità*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, II, Roma 1992, pp. 206-214.
- J. BANIĆ, *Venetian Istria in the embrace of a nascent Dominium (c. 1381-c.1517)*, Ph.D. Thesis, Budapest, Central European University, 2017.
- A. BARBERO, *La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il Tuchinaggio nel Canevese (1386-1391)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. GAMBERRINI - G. PETRALIA, Roma 2007, pp. 245-266.
- Z. BAUMAN, *Voglia di comunità*, Roma-Bari 2001.
- A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Roma 2001.
- A. BELLONI, *Die Rolle der Frau in der Iurisprudenz der Renaissance*, in *Die Frau in der Renaissance*, (Wolfenbuettel, 16-17 Oktober 1994), a cura di P.G. SCHMIDT, Wiesbaden 1994, pp. 55-80.
- I. BENYOVSKY LATIN, *Srednjovjekovni Trogir. Prostor i društvo*, Zagreb 2009.
- I. BENYOVSKY LATIN, *The Venetian impact on urban change in Dalmatian Towns in the first half of fifteenth century*, «Acta Histriae», 22/3 (2014), pp. 573-616.
- I. BENYOVSKY LATIN, T. Buklijaš, *Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu u srednjem i ranom novom vijeku*, in *Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara*, a cura di N. BUDAČ, Zagreb 2005, pp. 625-657.
- S. BERTELLI, *Trittico Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Roma 2004.
- F. BETTARINI, *I fiorentini all'estero ed il catasto del 1427: frodi, elusioni, ipercorrettismi*, «Annali di Storia di Firenze», 6 (2011), pp. 37-64.
- F. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo*, Firenze 2012.
- F. BETTARINI, *Il notariato dalmata e la "Santa Intrada"*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 111-149.
- F. BETTARINI, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale*, in *Tribunali mercantili e giustizia mercantile nel tardo medioevo*, a cura di E. MACCIONI -S. TOGNETTI, Firenze 2016, pp. 29-49.

- D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015.
- A. BIRIN, *Pravni položaj stranaca u statutima dalmatinskih općina XIV. st.*, in *Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne društvene znanosti HAZU*, vol. 20, Zagreb 2002, pp. 59-94.
- A. BIRIN, *The Foreigner and Ownership Rights in Eastern Adriatic Medieval Communes*, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property*, a cura di I. BENYOVSKY LATIN - Z. PEŠORDA VARDIĆ, Zagreb 2014, pp. 455-468.
- A. BIRIN, *Uvod*, in *Šibenski bilježnici. Bonmatej iz Verone (1449.-1451.)*, prepisao latinski tekst te izradio sažetke i kazala A. BIRIN, Zagreb 2016, pp. 6-35.
- A. BOMBACI, *L'impero ottomano*, Torino 1981.
- N. BOND, *Gemeinschaft und Gesellschaft. The Reception of a Conceptual Dichotomy*, «Contributions to the History of Concepts», 5 (2009), pp. 162-186.
- N. BUDAK, *Elites cittadine in Dalmazia nel Tre- e Quattrocento*, in *Città e sistema adriatico alla fine del medioevo. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca*, Convegno di studi (Padova, 4-5 aprile 1997), a cura di M.P. GHEZZO, Venezia 1997, pp. 161-180.
- P. BURKE, *Lingue e comunità nell'Europa moderna*, Bologna 2006.
- M.T. CACIORGNA, *Realtà in movimento: dinamiche economico-sociali e ceti dirigenti in Campagna e Marittima nel XV secolo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 22-23 settembre 2016), a cura di F. LATTANZIO - G.M. VARANINI, Firenze 2018, pp. 313-337.
- F. CARDINI, *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna*, Bologna 2002.
- F.W. CARTER, *Dubrovnik (Ragusa). A classical City-State*, London-New York 1972.
- M. CASINI, *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 133-150.
- G. CASTELLAN, *Storia del Balcani. XV-XX secolo*, Lecce 1999 (tit. orig. *Histoire des Balkans (XIV^e-XX^e siècle)*, Paris 1991).
- G. CATTALINICH, *Storia della Dalmazia*, III, Zara 1835.
- R. CESSI, *La repubblica di Venezia e il problema adriatico*, Napoli 1953.
- I. CHABOD, *Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence*, in *Widowhood in medieval and early modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999, pp. 127-144.
- I. CHABOD, *Biens de familles. Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, XIII-XV siècles)*, in *The Household in late medieval cities. Italy and northwestern Europe compared*, a cura di M. CARLIER - T. SOENS, Leuven 2001, pp. 89-104.
- I. CHABOD, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini*, «Quaderni storici», n.s., 40, 118/1 (2005), pp. 203-229.
- S. CHOJNACKI, *In Search of the Venetian Patriciate: Families and Factions in the Fourteenth Century*, in *Renaissance Venice*, a cura di J.R. HALE, London 1974, pp. 47-90.
- S. CHOJNACKI, *Marriage, legislation and patrician society in fifteenth-century Venice*, in *Law, custom and the social fabric in medieval Europe. Essays in honour of Bryce Lyon*, a cura di B. BACHRACH - D. NICHOLAS, Kalamazoo 1990, pp. 163-184.

- S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000.
- G. CHRIST, *Trading conflicts: Venetian merchants and Mamluk officials in late medieval Alexandria*, Leiden-Boston 2012.
- Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe*, a cura di J. COLSON - A. VAN STEENSEL, London 2017.
- Cities and Their Spaces. Concepts and Their Use in Europe*, a cura di M. PAULY - M. SCHEUTZ, Köln 2014.
- Communities and Markets in Economic Development*, a cura di M. AOKI - Y. HAYAMI, Oxford 1991.
- L. ČORALIĆ, *U gradu Svetog Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima*, Zagreb 2001.
- P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.
- A. COWAN, *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot 2007.
- J.K. COX, *The history of Serbia*, Greenwood 2002.
- G. COZZI, *La politica del diritto*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secc. XV-XVIII)*, a cura di Id., Roma 1980, pp. 15-152.
- G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986.
- V. CRESCENZI, *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia, secc. XIII-XVI*, Roma 1996.
- V. CRESCENZI, *Il diritto civile, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997, pp. 409-474.
- C. CRISTELLON, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa e i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna 2010 (poi anche con il titolo *Marriage, the Church, and its Judges in Renaissance Venice, 1420-1545*, Cham 2017).
- É. CROUZET-PAVAN, *Torcello. Storia di una città scomparsa*, Roma 2001.
- É. CROUZET-PAVAN, «*Pour le bien commun*». *A propos des politiques urbaines dans l'Italie communale*, in *Les grands chantiers. Pouvoir et édilité dans l'Italie communale et seigneuriale*, a cura di EAD., Rome 2003, p. 11-40.
- É. CROUZET-PAVAN, *Le palais des doges et Venise: les problématiques d'un effet de représentation*, in *Les palais dans la ville*, a cura di J. CHIFFOLEAU - P. BOUCHERON, Lyon 2004, pp. 231-248.
- É. CROUZET-PAVAN, *Villes vivantes. Italie. XIII^e-XV^e siècle*, Paris 2009.
- A. CVITANIĆ, *Pravni položaj stranaca u srednjovjekovnoj korčulanskoj komuni*, «Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu», 36/5-6 (1986), pp. 591-605.
- A. CVITANIĆ, *Libro d'oro - Zlatna knjiga grada Splita*, in *Zlatna knjiga grada Splita*, I, *Latinske dokumente prepisali, preveli i za tosak priredili V. GLIGO i M. BERKET*, Talijanske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. RISMONDO i L. ŠIMUNKOVIĆ, Split 1996, pp. 7-24.
- A. CVITANIĆ, *Uvodna studija*, in *Statut Grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo*, III, *znat-*

- no prošireno i temeljito izmijenjeno izdanje a cura di A. CVITANIĆ, Split 1998, pp. 11-301.
- D. D'ANDREA, *Charity and Confraternities*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELER, Leiden-Boston 2013, pp. 421-447.
- J. DAUVILLIER - C. DE CLERCQ, *Le mariage en droit canonique oriental*, Paris 1936.
- T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comunità rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. GAMBERINI - G. PETRALIA, Roma 2007, pp. 291-378.
- L. de VOINOVITCH, *Histoire de Dalmatie*, I, Paris 1935.
- E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.
- Ch. DONAHUE, *Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages. Arguments about Marriage in Five Courts*, Cambridge 2007.
- B. DOUMERC, *L'immigration dalmate à Venise à la fin du Moyen-Age*, in *Le migrazioni in Europa. Secc. XIII-XVIII*, Atti della "Venticinquesima Settimana di Studi", Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini", Prato, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1994, pp. 325-333.
- A. DUCELLIER - B. DOUMERC - B. IMHAUS - J. DE MICELI, *Les chemins de l'exile. Bouleversements de l'Est Européen et migration vers l'Ouest à la fin du Moyen Âge*, Paris 1992.
- E.R. DURSTELER, *Venetians in Constantinople: nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean*, Baltimore 2006.
- A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1891.
- Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE - E. GRENDI - G. LEVI, «Quaderni storici», 11 (1976).
- A. FENIELLO, *Aspetti e problemi dell'agricoltura napoletana nel tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 109 (2007), pp. 85-115.
- A. FENIELLO, *Alle origini di Napoli capitale: il porto, la terra, il denaro*, «MEFRM», 124/2 (2012), pp. 567-584.
- M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia 1847.
- E.O. FILIPOVIĆ, *Gli Italiani nella Bosnia medioevale*, in *130 anni degli Italiani in Bosnia-Erzegovina*. Raccolta di studi della tavola rotonda, Sarajevo 2013, pp. 55-60.
- J.V.A. FINE, *When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans. A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods*, Ann Arbor 2006.
- F. FISTETTI, *Comunità*, Bologna 2003.
- S. FLORENCE FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et Zadar aux XV^e-XVI^e siècles. Un commerce transitaire entre l'Europe Centrale et la Méditerranée*, Saarbrücken 2011.
- V. FORETIĆ, *Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420*, Zagreb 1940.
- P. FORTINI BROWN, *Le scuole*, in *Storia di Venezia*, V, *Il Rinascimento. Società ed economia*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, pp. 307-354.

- P. FORTINI BROWN, *The Venetian Loggia. Representation, Exchange, and Identity in Venice's Colonial Empire*, in *Viewing Greece. Cultural and Political Agency in the Medieval and Early Modern Mediterranean*, a cura di S.E.J. GERSTEL, Turnhout 2016, pp. 207-233.
- F. FRANCESCHI, «... E saremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Ospedaletto (Pisa) 2012.
- F. FRANCESCHI - I. TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, Bologna 2012.
- D. GARBIN - R. DE' VIDOVICH, *Dalmazia Nazione. Dizionario degli uomini illustri della componente culturale illirico-romana, latina, veneta e italiana*, Trieste 2012.
- F. GESTRIN, *Migracije iz Dalmacije v Italijo v 15 in 16 stoletin*, «Zgodovinski casopi», 30 (1976), pp. 269-276.
- A. GINGRICH - CH. LUTTER, *Visions of Community. An Introduction*, in *Visions of Community. Comparative Approaches to Medieval Forms of Identity in Europe and Asia*, a cura di A. GINGRICH - CH. LUTTER, «History and Anthropology», 26 (2015), pp. 1-7.
- J. GOODY, *The development of the family and marriage in Europe*, Cambridge 1983.
- A. GREIF, *Family structure, institutions, and growth: the origins and implications of western corporations*, «The American Economic Review», 96/2 (2006), pp. 308-312.
- P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997.
- J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance State*, Baltimore-London 1988.
- J. GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza 1999 (ed. orig. *Provincial Families of the Renaissance. Private and Public Life in the Veneto*, Baltimore 1996).
- E. GRUBER, *The City as Commune*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia. Comparative Approaches*, a cura di E. HOVDEN - CH. LUTTER - W. POHL, Leiden 2016, 97-124.
- E. GRUBER - F. KÜMMELER - O.J. SCHMITT, *Practicing Community in Urban and Rural Eurasia. Introduction and Practical Approaches (1000-1600)*, in *Practicing Community in Urban and Rural Eurasia (1000-1600). Comparative Perspectives*, a cura di E. HOVDEN - F. KÜMMELER - J. MAJOROSSY, in c.s.
- N. GRUJIĆ, *Les loggias communales en Dalmatie aux XV^e et XVI^e siècles*, in *Public Buildings in Early Modern Europe*, a cura di K. OTTENHEYM - K. DE JONGE - M. CHATENET, Turnhout 2010, pp. 53-64.
- G. GULLINO, *Le frontiere navali*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. TENENTI - U. TUCCI, Roma 1996, pp. 13-111.
- D. HERLIHY, *Medieval households*, Cambridge (MA)-London 1985.
- Histoire de la famille*, a cura di A. BURGUIERE - C. KLAPISCH-ZUBER - M. SEGALIN - F. ZONABEND, Paris 1986.
- E. HÖSCH, *Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai giorni nostri*, Torino 2005, pp. 51-83 (ed. orig.: *Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart*, München 1988).
- D. HOWARD, *Venice and the East. The impact of the Islamic world on Venetian architecture, 1100-1500*, New Haven-London 2000.

- E. HUBERT, *Propriété ecclésiastique et croissance urbaine (a propos de l'Italie centro-septentrionale, XII-début du XIV^e siècle)*, in *Spazi economici della chiesa nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Sedicesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 136-155.
- V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Roma 1997 (tit. orig. *Der Venezianische Adel am Ende der Republik. 1646-1797. Demographie, Familie, Haushalt*, Tübingen 1995).
- D.P. HUPCHICK, *The Balkans: from Constantinople to communism*, London 2004.
- C. İMBER, *The Ottoman Empire, 1300-1481*, Istanbul 1990.
- B. İMHAUS, *Le minoranze orientali a Venezia. 1300-1510*, Roma 1997.
- H. İNALCIK, *The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600*, London 1973.
- U. INCHIOSTRI, *Per il diritto matrimoniale e gli usi nuziali in Dalmazia (con riguardo a un ordo de dotibus et nuptiis ragusino del sec. XIII)*, «Archivio Storico per la Dalmazia», V, 27 (1928), pp. 1-15.
- E. IVETIC, *Venezia e l'Adriatico orientale. Connotazioni di un rapporto (secc. XIV-XVIII)*, in *Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaarum und Venedig (13.-18. Jahrhundert)*, Atti del convegno internazionale di studi Vienna-Venezia (25-29 settembre 2006), a cura di G. ORTALLI - O.J. JENS SCHMITT, Wien 2009, pp. 239-260 (Schriften der Balkan-Kommission, 50).
- E. IVETIC, *Un confine nel Mediterraneo. L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900)*, Roma 2014.
- D. JACOBY, *Nuovi e mutevoli orizzonti: verso ed oltre l'Oriente mediterraneo*, in *Storia d'Europa*, III, *Il Medioevo*, a cura di G. ORTALLI, Torino 1994, pp. 1143-1192.
- Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću*, Ph.D. Thesis, Zagreb, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
- Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma*, Zagreb-Dubrovnik 1999.
- Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Gradation of differences: ethnic and religious minorities in medieval Dubrovnik*, in *Segregation, Integration, Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe*, a cura di D. KEENE - B. NAGY - K. SZENDE, London 2009, pp. 115-133.
- Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *Splitski statut: ogledalo razvoja komune*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 69-90.
- Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom. The nobility of Dubrovnik between the Middle Ages and Humanism*, Zagreb-Dubrovnik 2015.
- C. JUDDE DE LARIVIÈRE - R.M. SALZBERG, *'Le peuple est la cité'. L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XV-XVI^e siècle)*, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 68/4 (2013), pp. 1113-1140.
- A. JUTRONIĆ, *I conti (rettori), rappresentanti veneti, presso il comune di Brac (Brazza) le loro lettere al consiglio dei dieci a Venezia*, «Studi veneziani», 7 (1965), pp. 379-423.
- V. KAPITANOVIĆ, *Komunalno zakonodavstvo i vjerski život u Dalmaciji do pada Mletačke*

- Republike*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 203-226.
- D. KARBIĆ, *Marginalne grupe u hrvatskim srednjovjekovnim društvima od druge polovine XIII. do početka XVI. stoljeća*, «Historijski zbornik», 33-34 (1980-81), pp. 139-209.
- J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto-Buffalo-London 2015.
- N. KLAJČ, *Trogir u srednjem vijeku*, Trogir 1985.
- N. KLAJČ, *Povijest Hrvata u srednjem vijeku*, Zagreb 1990.
- N. KLAJČ - I. PETRICIOLI, *Zadar u srednjem vijeku do 1409.*, Zadar 1976.
- M. KNAPTON, *Tribunali veneziani e proteste padovane nel secondo Quattrocento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 151-171.
- J. KOLANOVIĆ, *Prilog povijesti šibenskih hodočašća u kasnom srednjem vijeku*, «Croatica Christiana periodica», 9 (1982), pp. 13-35.
- J. KOLANOVIĆ, *Šibenik u kasnome srednjem vijeku*, Zagreb 1995.
- S. KOVAČIĆ, *Il contesto storico, civile ed ecclesiastico di Spalato al tempo di Marulić*, «Colloquia Maruliana», 9 (2000), pp. 21-32.
- B. KREKIĆ, *Dubrovnik in the 14th and 15th Centuries: A City between East and West*, Norman 1972.
- B. KREKIĆ, *Le relazioni fra Venezia, Ragusa e le popolazioni serbo-croate*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*. Atti del I Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana promosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 1-5 giugno 1968), I, *Storia – Diritto – Economia*, a cura di A. PERTUSI, Firenze 1973, pp. 389-402.
- B. KREKIĆ, *Developed Autonomy. The Patricians in Dubrovnik and Dalmatian Cities*, in *Urban Society of Eastern Europe in Premodern Times*, Berkeley-Los Angeles 1978, pp. 128-215 (poi pure in Id., *Dubrovnik. A Mediterranean Urban Society, 1300-1600*, Aldershort 1997).
- B. KREKIĆ, *On the Latin-Slavic Cultural Symbiosis in the Late Medieval and Renaissance Dalmatia and Dubrovnik*, «Viator», XXVI (1995), pp. 321-332.
- B. KREKIĆ, *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. CRACCO - G. ORTALLI, Roma 1997, pp. 51-85.
- B. KREKIĆ, *Dubrovnik: Mediterranean Urban Society. 1300-1600*, London 1997.
- T. KUEHN, *Family and Gender in Renaissance Italy*, Cambridge 2017.
- Z. LADIĆ, *Prilog proučavanju hodočašćenja iz Zadra u drugoj polovici XIV. stoljeća*, «Croatica Christiana periodica», 32 (1993), pp. 17-31.
- E. LAIOU, «*Consensus facit nuptias – et non*»: *Pope Nicholas I's Responsa to the Bulgarians as a Source for Byzantine Marriage Customs*, «*Rechtshistorisches Journal*», 4 (1985), pp. 190-200 (poi in EAD., *Gender, Society and Economic Life in Byzantium*, Great Yarmouth 1992).
- P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevolinizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea. Sec. XIII-*

- XVIII, Atti della "Quarantesima Settimana di studi" (6-10 aprile 2008), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2009, pp. 81-102.
- G. LEVI, *On Microhistory*, in *New Perspectives on Historical Writing*, a cura di P. BURKE, Cambridge 2001, pp. 97-119.
- R. LEVY - X. ROUSSEAU, *Stato, giustizia penale e storia: bilancio e prospettive*, «Ricerche storiche», 26/1 (1996), pp. 127-160.
- D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.
- D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2008, pp. 21-81.
- N. LONZA, "Coram Domino Comite et suis Iudicibus": *Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik*, «Criminal Justice History», 15 (1994), pp. 1-38.
- N. LONZA, *La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa*, «Acta Histriae», 10/1 (2002), pp. 161-190.
- N. LONZA, *L'accusatoire et l'infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007, pp. 643-658.
- N. LONZA, *The Statute of Dubrovnik of 1272. Between legal code and political symbol*, in *The Statute of Dubrovnik of 1272*, a cura di EAD., Dubrovnik 2012, pp. 7-25.
- N. LONZA, *Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 151-171.
- N. LONZA, *Il ruolo catalizzatore del dominio veneziano del primo Quattrocento nell'articolazione di alcune comunità dalmate*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2018, pp. 95-110.
- B. LUCIN, *Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića*, Roma 2008.
- G. LUCIO, *Storia del regno di Dalmazia e di Croazia*, trad. it. a cura di L.C. DE PAVISSICH, Trieste 1896 (rist. anast. Trieste 1983; ed. orig. *De regno Dalmatiae et Croatiae*, Amstelredami 1666).
- N. MALCOM, *Storia della Bosnia. Dalle origini ai giorni nostri*, Milano 2000 (tit. orig. *Bosnia. A short history*, London 1994).
- L. MANNORI - B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001.
- L. MANNORI - B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 59-101.
- L. MARGETIĆ, *Dioba općinskog zemljišta u nekim srednjovjekovnim dalmatinskim komunama*, «Starine. Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti», LVI (1975), pp. 31-35.
- L. MARGETIĆ, *Il diritto medioevale croato. Diritti reali – II*, «Atti del Centro di ricerche storiche - Rovigno», XIV (1983-84), pp. 77-151.
- L. MARGETIĆ, *Prijelaz od božjeg suda na torturu prema neobjavljenoj rapskoj ispravi iz 1281*, «Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci», 32 (1990), pp. 103-109.
- L. MARGETIĆ, *Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo*, Zagreb 1996.
- Marriage in Europe, 1400-1800*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, Toronto 2016.

- A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III/1, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, Vicenza 1980, pp. 577-650.
- A. MAZZACANE, *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 331-347.
- M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali nella procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - CL. GAUWARD - A. ZORZI, Roma 2007, pp. 576-581.
- M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, «Quaderni storici», XLIV/2 (agosto 2009), pp. 493-522.
- M. MECCARELLI, *The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the Late Middle Ages*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 41-52.
- S. MENZINGER, *Introduzione*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di EAD., Roma 2017, pp. VII-XIV.
- S. MENZINGER, *Mura e identità civica in Italia e Francia meridionale (secc. XII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di EAD., Roma 2017, pp. 65-109.
- J. MEYENDORFF, *Christian Marriage in Byzantium: The Canonical and Liturgical Tradition*, «Dumbarton Oaks Papers», 44 (1990), pp. 99-107.
- M. MIANO, *La famiglia nel pensiero dei sociologi classici*, Milano 2010.
- S.M. MILLER, *Venice in the east Adriatic: Experiences and experiments in colonial rule in Dalmatia and Istria (c. 1150-1358)*, Ph.D., Stanford University, 2007.
- E.I. MINEO, *Cose in comune e bene comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in *The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di A. GAMBERINI - J.-PH. GENET - A. ZORZI, Roma 2011, pp. 39-67.
- G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, II, Milano 1989-1994.
- M. MITTERAUER - R. SIEDER, *The European family*, Oxford 1982.
- D. MLACOVIĆ, *Gradani plemići. Pad i uspon rapskoga plemstva*, Zagreb 2008.
- D. MLACOVIĆ, *La nobiltà e l'isola. Caduta e ascesa della nobiltà di Arbe*, Zagreb 2012.
- S. MOSHER STUARD, *A State of Deference. Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries*, Philadelphia 1992.
- R.C. MUELLER, *Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia, in Quattrocento adriatico. Fifteenth-Century Art of the Adriatic Rim*. Papers of a Colloquium held at the Villa Spelmam, Florence 1994, Bologna 1996, pp. 29-56, 225-230.

- R.C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010.
- E. MUIR, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore-London 1993.
- M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999.
- G. NOVAK, *Nobiles, populus i cives: komuna i universitas u Splitu, 1525.-1797.*, «Rad. JAZU», 286 (1952), pp. 5-40.
- G. NOVAK, *Povijest Splita, I, Od prethistorijskog vremena to 1420*, Split 1957.
- G. NOVAK, *Povijest Splita, II, Od 1420. god. do 1797. god.*, Split 1961.
- M. NOVAK, *Autonomija dalmatiniskih komuna pod Venecijom*, Zadar 1965.
- M. O'CONNELL, *Men of Empire. Power and Negotiation in Venice's Maritime State*, Baltimore 2009.
- M. O'CONNELL, *The Contractual Nature of the Venetian State*, in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2015, pp. 57-72.
- E. ORLANDO, *Altre Venezia. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008.
- E. ORLANDO, *Tra Venezia e impero ottomano. Paci e confini nei Balcani occidentali (secc. XV-XVI)*, in *Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adria-raum und Venedig (13.-18. Jahrhundert)*, Atti del convegno internazionale di studi Vienna-Venezia (25-29 settembre 2006), a cura di G. ORTALLI - O.J. JENS SCHMITT, Wien 2009, pp. 103-178 (Schriften der Balkan-Kommission, 50).
- E. ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010.
- E. ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 9-61 (Venetiana, 12).
- E. ORLANDO, *Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso medioevo*, Bologna 2014.
- E. ORLANDO, *Venezia e il mare nel medioevo*, Bologna 2014.
- E. ORLANDO, *La scuola di San Marco nel basso medioevo*, in *La Scuola grande di San Marco e le scuole in Venezia tra religiosità laica e funzione sociale*, a cura di P. MORO - G. ORTALLI - M. PO', Roma 2015, pp. 31-61.
- E. ORLANDO, *Beyond the statutes. The legal and administrative structure between Split and Venice*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 131-147.
- E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 13-36.
- E. ORLANDO, *Strutture di interazione di una comunità urbana: Spalato nel XV secolo*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2018, pp. 49-67.

- G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, «Rivista storica italiana», XCVIII/1 (1986), pp. 195-220.
- G. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, I, Pordenone 1996, pp. 13-33.
- G. ORTALLI, *Božji sud u dalmatinskim i istarskim područjima i međusobna statutarna povezanost mletaka i općina pod njihovom vlašću (Lordalia in terra dalmata e istriana e la dialettica statutaria fra Venezia e le comunità del Dominio; The ordeal in the Dalmatian and Istrian territories and the statutory debate between Venice and the communities under her rule)*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci», XXVIII (2007), pp. 905-930.
- G. ORTALLI, *Split: Statutes and their long-term Force. Between Legal Weight and Political Value*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 113-129.
- The Ottoman Conquest of the Balkans. Interpretations and Research Debates*, a cura di O.J. SCHMITT, Wien 2016.
- L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970.
- T. PARSONS - R.F. BALES, *Famiglia e socializzazione*, Milano 1974.
- I. PEDERIN, *Die venezianische Verwaltung Dalmatiens und ihre Organe (XV. und XVI. Jahrhundert)*, «Studi veneziani», n.s., XII (1986), pp. 99-163.
- I. PEDERIN, *Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409.-1797.)*, Dubrovnik 1990.
- I. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, «Studi veneziani», n.s., XXI (1991), pp. 323-409.
- I. PEDERIN, *Šibenik (Sebenico) nel basso Medioevo fino al 1440*, «Archivio Storico Italiano», 149 (1991), pp. 811-885.
- Performing towns. Steps towards an understanding of medieval urban communities as social practice*, «Archaeological Dialogues», 22 (2015), pp. 109-169.
- Z. PEŠORDA VARDIĆ, *Orders of society in Ragusan narrative sources. The case of Cittadini Ragusei*, in *Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the town in the narrative sources: reality and/or fiction?*, a cura di I. BENYOVSKY LATIN - Z. PEŠORDA VARDIĆ, Zagreb 2017, pp. 291-311.
- A. PETRILLO, *Max Weber e la sociologia della città*, Milano 2001.
- V. PEZELJ, *Pravni položaj žene po Splitskom statutu iz 1312. godine*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 227-253.
- Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe. History, Religious Tourism and Contemporary Trends*, a cura di M. KATIC - T. KLARIN - M. McDONALD, Münster 2014.
- W. POHL, *Introduction. Meanings of Community in Medieval Eurasia*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia. Comparative Approaches*, a cura di E. HOVDEN - CH. LUTTER - W. POHL, Leiden 2016, pp. 1-26.

- C. POVOLO, *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997.
- C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Verona 2004.
- G. PRAGA, *Storia della Dalmazia*, Padova 1954 (I ed. Zara 1941).
- G. PRAGA, *Maestri a Spalato nel Quattrocento*, in ID., *Scritti sulla Dalmazia*, a cura di E. IVETIC, Rovigno 2014, pp. 377-391.
- P. PRODI, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009.
- B. PULLAN, *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, II, *Le scuole grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri*, Roma 1982.
- S. PUPO, *L'idea di comunità nella filosofia politica medievale*, «Schede medievali. Rassegna dell'officina di studi medievali», 47 (2009), pp. 223-233.
- D. QUAGLIONI, «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, Bologna 2000, pp. 95-118.
- Ž. RADIĆ - I. RATKOVIĆ, *Položaj stranaca u splitskom statutarnom pravu*, «Adrias», 12 (2005), pp. 193-230.
- Ž. RAPANIĆ, *Od carske palače do srednjovjekovne općine*, Split 2007.
- T. RAUKAR, *Dalmatinski grad i selo u kasnom srednjem vijeku*, «Jugoslavenski istorijski časopis», 1-2 (1974), pp. 41-50 (poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 35-42).
- T. RAUKAR, *Cives, habitatores, forenses u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima*, «Historijski zbornik», XXIX-XXX (1976-1977), pp. 139-149 (poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 43-52).
- T. RAUKAR, *Zadar u 15. stoljeću: ekonomski razvoj i društveni odnosi*, Zagreb 1977.
- T. RAUKAR, *Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV. i XVI. stoljeću*, «Radovi Instituta za hrvatsku povijest», 10 (1977), pp. 203-225.
- T. RAUKAR, *Ser Baptista de Augubio, civis Spalati*, «Mogućnosti», 1 (1979), pp. 108-118 (poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 285-296).
- T. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, «Historijski zbornik», 33-34 (1980-1981), pp. 139-209 (poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 69-140).
- T. RAUKAR, *Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća*, «Historijski zbornik», 35 (1982), pp. 43-118 (poi in ID., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 141-212).
- T. RAUKAR, *Il porto di Spalato e le relazioni commerciali nell'Adriatico del tardo medioevo*, in *Congressi sulle relazioni tra le due sponde adriatiche*, III, *Le relazioni economiche e commerciali*, Roma 1983, pp. 117-128.
- T. RAUKAR, «*Consilium generale*» i *sustav vladanja u Splitu u XIV. stoljeću*, «Historijski zbor-

- nik», 37 (1984), pp. 87-103 (poi in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 245-261).
- T. RAUKAR, *Zadar pod mletačkom upravom 1409-1797*, Zadar 1987.
- T. RAUKAR, *I fiorentini in Dalmazia nel secolo XIV*, «Archivio Storico Italiano», CLIII/4 (1995), pp. 657-680 (poi con il titolo *Fiorentini u Dalmaciji u XIV. stoljeću*, in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 53-67).
- T. RAUKAR, *Srednjovjekovni grad na istočnom Jadranu: prostor i društvo*, «Spomenica Ljube Bobana», 1996, pp. 35-48 (poi in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 11-25).
- T. RAUKAR, *Splitska kreditna trgovina XIV. stoljeća*, «Građa i prilozi za povijest Dalmacije», 12 (1996), pp. 65-91 (poi in Id., *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007, pp. 263-283).
- T. RAUKAR, *Hrvatsko Srednjovjekovlje*, Zagreb 1997.
- T. RAUKAR, *Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane studije*, Split 2007.
- T. RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 63-87 (Venetiana, 12).
- D. RHEUBOTTOM, *Age, marriage, and politics in fifteenth-century Ragusa*, Oxford 2000.
- J. RICHARD, *Il santo viaggio: pellegrini e viaggiatori nel medioevo*, Roma 2003.
- K. RITZER, *Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends*, Münster 1961.
- A. RIZZI, *I leoni di San Marco: il simbolo della Repubblica veneta nella scultura e nella pittura*, I-III, Venezia 2001.
- A. RIZZI, «*Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas*»: le 'commissioni' ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva, in *Le commissioni ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a cura di EAD., con la collaborazione di T. ARAMONTE - U. CECCHINATO - G. ZUCCARELLO, Roma 2015, pp. 7-28.
- D. ROMANO, *Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento*, Bologna 1993 (ed. orig. *Patricians and Popolani. The Social Foundations of the Venetian Renaissance State*, Baltimore 1987).
- G. RÖSCH, *Der Venezianische Adel bis zur Schliessung des Großen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht*, Sigmaringen 1989.
- B.H. ROSENWEIN, *Emotional communities in the early middle ages*, Ithaca-London 2006.
- S.K. SANDER-FAES, *Urban Elites of Zara. Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569)*, Roma 2013.
- E. SANTSCHI, *Contrats de travail et d'apprentissage en Crète vénitienne au XIV siècle d'après quelques notaires*, «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte», 19/1 (1969), pp. 34-74.
- M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268.
- M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 345-364.

- P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 17-48.
- O.J. SCHMITT, *Das venezianische Albanien (1392-1479)*, München 2001.
- O.J. SCHMITT, *Das venezianische Südosteuropa als Kommunikationsraum (ca. 1400-ca. 1600)*, in *Balceni occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaerum und Venedig (13.-18. Jahrhundert)*, Atti del convegno internazionale di studi Vienna-Venezia (25-29 settembre 2006), a cura di G. ORTALLI - O.J. JENS SCHMITT, Wien 2009, pp. 77-102 (Schriften der Balkan-Kommission, 50).
- O.J. SCHMITT, *Korčula sous la domination de Venise au 15^e siècle. Pouvoir, économie et vie quotidienne dans une île dalmate au Moyen Âge tardif*, Paris 2011 (Les Conférences du Collège de France), <http://books.openedition.org/cdf/1501>.
- O.J. SCHMITT, *Micro-history and Lebenswelten as Approaches to Late Medieval Dalmatian History. A Case Study of Korčula*, in *Spomenica akademika Sime Ćirkovića*, a cura di S. RUDIĆ, Belgrad 2011, pp. 137-158.
- O.J. SCHMITT, *L'apport des archives de Zadar à l'histoire de la Méditerranée au XV^e siècle, in Venise et la Méditerranée*, a cura di S. FRANCHINI - G. ORTALLI - G. TOSCANO, Venezia 2011, pp. 45-54.
- O.J. SCHMITT, *Storie d'amore, storie di potere: la tormentata integrazione dell'isola di Curzola nello Stato da mar in una prospettiva microstorica*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 89-109 (Venetiana, 12).
- O.J. SCHMITT, *«Altre Venezia» nella Dalmazia tardomedievale? Un approccio microstorico alle comunità socio-politiche sull'isola di Curzola/Korčula*, in *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2015, pp. 203-233.
- O.J. SCHMITT, *Addressing Community in Late Medieval Dalmatia*, in *Meanings of Community across Medieval Eurasia. Comparative Approaches*, a cura di E. HOVDEN - C. LUTTER - W. POHL, Leiden 2016, pp. 125-147.
- O.J. SCHMITT, *Le comunità nello Stato e la società veneziana nel periodo classico. Prolusione, in Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2018, pp. VII-XX.
- S. SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino, in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, Bologna 2001, pp. 17-60.
- A. SELEM, *Tommaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato*, II edizione ampliata e corretta con un'appendice, Zara 1933.
- F. SENECA, *La penetrazione veneziana in Dalmazia*, «Atti e memorie dell'Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», CVI (1993-94), pp. 31-43.
- Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIF-XIX^e siècle)*, a cura di O. FARON - E. HUBERT, Rome-Lyon 1995 (Collection de l'École française de Rome, 206; Collection d'histoire et d'archéologie médiévales, 2).
- M. ŠTAMBUK ŠUNJIĆ - Ž. RADIĆ, *Rimsko-kanonski postupak i splitsko statutarno pravo*, in *Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u

- Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 315-332.
- L.S. STAVRIANOS, *The Balkans since 1453*, with a new introduction by T. STOIANOVICH, London 2000.
- L. STEINDORFF, *Pravo kao sredstvo stvaranja gradskog identiteta. Slučaj dalmatinskih gradova, in Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice*, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu, a cura di Ž. RADIĆ - M. TROGRLIĆ - M. MECCARELLI - L. STEINDORFF, Split 2015, pp. 53-67.
- Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO - M.P. PAOLI, Roma 2011.
- M. ŠUNJIC, *Dalmacija u XV stoljeću. Uspostavljanje i organizacija mletačke vlasti u Dalmaciji u XV stoljeću*, Sarajevo 1967.
- M. ŠUNJIC, *Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st)*, Sarajevo 1996.
- J. TADIĆ, *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico fino al secolo XV*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*. Atti del I Convegno internazionale di storia della civiltà veneziana promosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 1-5 giugno 1968), I, *Storia - Diritto - Economia*, a cura di A. PERTUSI, Firenze 1973, pp. 687-704.
- N. TERPSTRA, *Cultures of charity: women, politics, and reform of poor relief in Renaissance Italy*, Cambridge (MA)-London 2013.
- F. THIRIET, *La Romanie vénitienne au moyen âge. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XIF-XV siècles)*, Paris 1959.
- G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- G. TODESCHINI, *La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell'Italia dei secoli XIV-XV*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011, pp. 103-118.
- F. TÖNNIES, *Comunità e società*, Milano 1963.
- Urban space in the Middle Ages and Early Modern Age*, a cura di A. CLASSEN, Berlin 2009.
- M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- M. VALLERANI, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di Id. = «Quaderni storici», XLIV/2 (agosto 2009), pp. 299-312.
- M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di Id., «Quaderni storici», XLIV/2 (agosto 2009), pp. 411-441.
- M. VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 113-143.
- L. VANTAGGIATO, *Dalla Fiandra a San Nicola di Bari, a Santiago di Compostella e ad altri santuari (secc. XIV-XV)*, Pomigliano d'Arco 2010.
- G.M. VARANINI, *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, premessa di F. LEVEROTTI, Pisa 1997, pp. 155-180.
- G.M. VARANINI, *Studi sulle «comunità» nel tardo medioevo: appunti per un bilancio storiografico sull'area italiana (XX sec.)*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia 2018, pp. XXI-XLIV.

- N. VATIN, *L'ascension des Ottomans (1451-1512)*, in *Histoire de l'empire ottoman*, a cura di R. MANTRAN, Paris 1989, pp. 79-116.
- G. VEINSTEIN, *L'Islam ottomano nei Balcani e nel Mediterraneo*, in *Storia d'Europa*, IV, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. AYMARD, Torino 1995, pp. 57-61.
- A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964.
- A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, «Rivista storica italiana», XCIV, 1982, pp. 588-608.
- A. VIGGIANO, *Governanti e governati nello Stato veneto della prima Età moderna. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana*, Treviso 1993.
- A. VIGGIANO, *Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento*, in *Venezia e Creta. Atti del Convegno internazionale di studi (Iraklion-Chanità, 30 settembre-5 ottobre 1997)*, a cura di G. ORTALLI, Venezia 1998, pp. 107-149.
- A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997, pp. 529-575.
- N. VILLANTI, *Maestri di scuola a Ragusa (Dubrovnik) nel Medioevo, 1300-1450*, «Dubrovnik Annals», 22 (2018), pp. 7-50.
- M. WAKOUNIG, *Dalmatien und Friaul. Die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum*, Wien 1990 (Dissertationen der Universität Wien).
- A. WALKER, *Wife and Husband: "A Golden Team"*, in *Byzantine Women and their World*, a cura di I. KALAVREZOU, New Haven-London 2003, pp. 215-221.
- M. WEBER, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter nach südeuropäischen Quellen*, Stuttgart 1889.
- M. WEBER, *Economia e società*, Milano 1999.
- M. ZANINOVIĆ, *Relazioni fra Hvar (Lesina) e Venezia. Note*, «Archivio Veneto», s. V, 169 (1990), pp. 129-137.
- A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993.
- G. ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, «Studi veneziani», 8 (1966), pp. 127-194.
- G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova 2005².
- A. ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 419-474.
- A. ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 13-34.
- A. ZORZI, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, a cura di P. MONNET - O.G. OEXLE, Göttingen 2003, pp. 197-214.

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

I nomi di luogo sono indicizzati secondo la forma italiana, con l'indicazione della forma originaria normalizzata fra parentesi tonde; le parole in latino o in volgare sono riportate in carattere *corsivo*. Nell'indice sono compresi pure i nomi dei popoli, *nationes*, etnie e religioni. Per l'eccessivo numero di ripetizioni nel testo è stata omessa la voce Spalato; rispetto a quest'ultima, tuttavia, sono stati inseriti gli uffici e le magistrature e i microtoponimi urbani.

- Abano, 323
Abruzzo, 119, 215, 321, 326, 327
Abruzzesi, 209
Adriatico, mare, 4, 5, 6, 10, 117, 124n, 152, 177, 193, 204, 209, 221, 314, 320, 321, 323, 338
Albania (Shqipëria), 351
Alemanni, v. Tedeschi
Almissa (Omis), 11, 144, 212, 294, 295, 296
 castellano, 295, 296
 castello, 212
Anconal/*Anchona*, 119, 208, 327, 328
Arbe (Rab), 3, 17
Ascoli, 120
Assisi, 216, 333
 S. Francesco, basilica, convento, 216, 333
 S. Maria degli Angeli, basilica, 333, 336
Aurana (Vrana), 3
Balcani, 11, 60, 83, 97, 105n, 109, 112, 115, 117, 125, 126, 127n, 177, 185, 190, 193, 199, 202, 205, 207n, 209, 210, 213, 221, 223, 280, 308, 314, 320, 322, 323, 324, 332, 336, 338, 347, 351, 352
Bari, 109, 333
 S. Nicola, basilica, 333
Barletta, 328
Batiza, distretto di Spalato, 76
Bergamo, 119
Blagaj, in Bosnia-Erzegovina, 114
Bol, campo di Spalato, 71, 133n, 188, 224, 317, 333
Bosna, v. Bosnia
Bosnia/*Bosna* (Bosna), 104, 112, 114, 117n, 118, 122, 157, 185, 187, 202, 204, 205, 206, 210, 218, 219, 220, 223, 267, 320, 321, 328, 338, 351
 regno, 157
Bosniaci/*Bosinenses*, 208, 209, 280, 321
Brač, v. Brazza
Brazza (Brač), 61, 106, 145, 338n
Brescia, 122
Brus, distretto di Spalato, 158
Bua (Čiovo), 145, 234
Calamata (Kalamáta), 123
Candia (Iráklio), 69, 213
Cattaro (Kotor), 172, 204, 222
Cherso (Cres), 3
Chioggia, 115, 323
Chrovacia (Hrvatska), 334
Čiovo, v. Bua
Clissa (Klis), 11, 34, 40, 51, 92, 213, 234, 279
 distretto, 234
Costantinopoli (Istanbul/İstanbul), 112
Craina (Krajina), 53, 85
Cres, v. Cherso
Croati, 212

- Dalmacija, *v.* Dalmazia
 Dalmazia/*Dalmatia*/*Dalmacia* (Dalmacija), 3, 4, 6n, 13, 18, 25n, 39, 106, 112, 119, 138, 148, 149n, 152, 153, 166, 172, 177, 192n, 199n, 202, 203, 210, 211, 233n, 236n, 238, 243n, 244, 251, 252, 256, 271, 296, 313n, 319, 322, 327, 331n, 332n, 336, 347, 350, 354
 Dilat/*Diladi*, campo di Spalato, 37, 189, 215, 216, 223, 316, 352
Dragonada, distretto di Spalato, 76
 Dubrovnik, *v.* Ragusa
 Duje, distretto di Spalato, 133, 188, 222
 Dulcigno (Ulcinj), 110
 Durazzo (Durrës), 103
 Durrës, *v.* Durazzo
- Ebrei, 213
 Egeo, mare, 351
 Epiro (Epeiros), 351
 Erzegovina (Hercegovina), 351
 Europa, 336
 Evvia, *v.* Negroponte
- Fara, *v.* Lesina
 Fiorentini, 210, 211
 Firenze, 45, 73, 209, 210, 214, 216, 333, 336
 S. Maria dell'Annunziata, basilica, santuario, 216, 333, 336
 Firule, distretto di Spalato, 133n, 188, 317, 338n
- Galicia, *v.* Galizia
 Galizia (Galicia), 333, 335, 336
 Genova, 81n
 Gerusalemme (Yērūshālayim), 333
 S. Sepolcro, basilica, 333
 Glamoč, in Bosnia, 204, 205
 Glavičine, distretto di Spalato, 133n, 188
 Golfo, *v.* Adriatico
 Greci, 150, 212
 Gripe, distretto di Spalato, 188, 224, 338n
- Gubbio, 106, 114, 118, 120, 121, 158, 190, 197, 198, 209, 218, 221, 223, 224, 287, 326
- Hercegovina, *v.* Erzegovina
 Hrvatska, *v.* *Chrovacia*
 Hvar, *v.* Lesina
- Impero ottomano, 11, 320
 Iráklio, *v.* Candia
 Istanbul/İstanbul, *v.* Costantinopoli
 Istra, *v.* Istria
 Istria (Istra), 6n
 Italia, 112, 119, 126, 206, 207, 208, 211, 217, 221, 223, 314n, 320, 321, 326, 336, 347
 Italiani, 212
- Jadro, *v.* Salona
 Jajce, in Bosnia, 30, 41, 65, 98, 108, 110, 118, 122, 205, 218, 219, 220, 223, 280, 338
 Jame, distretto di Spalato, 76, 92
 Jezero, in Bosnia, 118, 219, 220
- Kalamáta, *v.* Calamata
 Kitožer, distretto di Spalato, 186
 Klis, *v.* Clissa
 Kman, distretto di Spalato, 133n, 188
 Kocunar, distretto di Spalato, 79, 338n, 340
 Kopilica, distretto di Spalato, 188
 Kotor, *v.* Cattaro
 Kozjak, distretto di Spalato, 334
 Krajina, *v.* Craina
 Križice, distretto di Spalato, 188
 Kvarner, *v.* Quarnero
- Lemno (Limnos), 61, 353
 Lendinara, 123, 157, 277, 325
 Lesina/Fara (Hvar), 44, 51, 214, 322
 Limnos, *v.* Lemno
 Lokve, distretto di Spalato, 79, 223, 338n, 340
 Lombardi, 209

- Lombardia, 212
 Londra, *v.* Londra
 Londra (London), 221
 Loreto, 216, 333, 334, 336
 S. Maria, basilica, 216, 333, 334
 Lovret, nel distretto di Spalato, 77, 187, 188
 Lusaz, distretto di Spalato, 188
- Magyarország, *v.* Ungheria
 Marche/*Marchia*/*Marcha*, 119, 207, 208, 209, 224, 320, 321, 322, 327
 Marchigiani, 209
 Marjan, monte, campo di Spalato, 79, 126, 186, 188, 203, 317, 338n, 340
 Mediterraneo, mare, 11, 120, 308
 Milano, 326
 ducato, 153n
 Modruš, *v.* Modrussa,
 Modrussa (Modruš), 158, 328
 Molfetta, 209
 Morlacchi, 201, 202, 212
 Mrtojak, distretto di Spalato, 188
- Napoli, 109, 215
 regno, 215
 Narenta (Neretva), fiume, 353
 Negroponte/Eubea (Evia), 351
 Neretva, *v.* Narenta
 Novegradi (Novigrad), 3
 Novigrad, *v.* Novegradi
- Omis, *v.* Almissa
 Organ, distretto di Spalato, 188
 Osor, *v.* Ossero
 Ossero (Osor), 3
 Otranto, 221
 Ottomani, 11n, 112, 115, 167, 177, 337
 v. anche Turchi
- Padova, 29, 75, 121, 122, 164, 211, 221, 223, 327, 328
 studium, 75, 164, 211, 223
 Pag, *v.* Pago
 Pago (Pag), 3
- Paron*, distretto di Spalato, 76
 Peloponísou, *v.* Peloponneso
 Peloponneso (Peloponísou), 351
Petragrande, distretto di Spalato, 188
Petra Magna, distretto di Spalato, 318
Petra Picta, distretto di Spalato, 188
 Petrova, 204
 Piacenza, 37
 Pijati, distretto di Spalato, 188
 Poglizza/*Poliza* (Poljica), 9, 11, 28, 32, 91, 101, 109, 111, 144, 159, 160, 272, 279, 294, 296
 contel/comes/conte, 160, 294, 295
 distretto, 160
 Poljica, *v.* Poglizza
 Polijud, distretto di Spalato, 76, 77
 Pontesecco, distretto di Spalato, 223
 Potravlje, distretto di Spalato, 261
 Primorje, distretto di Spalato, 186
 Prosik, distretto di Spalato, 334
 Puglia/*Apulea*, 119, 120, 187, 204, 207, 208, 209, 211, 214, 249, 320, 321, 322, 326, 327
 Pugliesi, 209
- Quarnero (Kvarner), 190, 325
- Rab, *v.* Arbe
 Ragusa (Dubrovnik), 17, 33n, 35n, 40n, 42n, 43n, 66, 72n, 114, 121, 129n, 141n, 178n, 179, 192n, 194n, 212n, 230, 258n, 269n, 273n, 321, 324
 consiglio minore, 230
 maggior consiglio, 230
 Ravnice, distretto di Spalato, 76, 188, 223
 Recanati, 208
 Rimini, 328
 Rodi Garganico, 119, 215, 326n
 Rogaç, distretto di Spalato, 76, 133, 188, 338n
 Roma/*Roma*, 216, 331, 333, 334, 335, 336
 S. Pietro, basilica, 333, 335
 Romagna, 207

- Salona (Jadro), fiume, 234
 Salonico (Thessaloniki), 44, 150, 190
 San Cassiano, distretto di Spalato, 76, 188
 San Giacomo di Compostela (Santiago de Compostela), 332, 333, 335, 336
 San Nicola di Skalice, distretto di Spalato, 188
 San Pietro, distretto di Spalato, 76
 Santa Maddalena, distretto di Spalato, 188
 Santa Maria de Porsano, distretto di Spalato, 76
 Santa Trinità, distretto di Spalato, 188
 Santiago de Compostela, *v.* San Giacomo di Compostela
 Sassoferrato, 28, 218
 Scutari (Shkodër), 351
 Sebenico (Sibenik), 3, 4, 17, 44, 61, 99, 176, 190, 193, 194n, 222, 315n, 316n, 336
 Segna (Senj), 268, 325
 Senj, *v.* Segna
 Serbi, 212
 Serbia (Srbija), 320, 351
 Sermene,
 Shkodër, *v.* Scutari
 Shqipëria, *v.* Albania
 Sibenik, *v.* Sebenico
 Sirobuja, distretto di Spalato, 188
 Slavi,
 Slavonia (Slavonija), 11
 bano, 11
 Slavonija, *v.* Slavonia
 Smokovik, distretto di Spalato, 76, 338n
 Smrdećac/Smrdečac, distretto di Spalato, 188, 223
 Solta/*Solta/Siolta* (Šolta), 189, 234, 273, 318, 322, 325
 Spalato/*Spalatum/Spaletum* (Split),
 ambasciatori, 143, 144, 145, 159, 227, 229, 230, 348
 arcivescovo/arcivescovado, 162, 211, 318
 mensa arcivescovile, 121, 145, 189, 212, 352
 tribunale arcivescovile, 58, 59, 60, 61, 265, 268
 arte dei cerdoni, 302
 arte dei sarti, 302
 beccheria, 232, 234
 Borgo di Spalato, 90, 92, 126, 128, 203, 204, 224, 318, 333, 336, 354
 capitano, 203, 204, 354
 Manuš, contrada, 128
 campo/*campolchanpo*, 9, 70, 76, 77, 126, 133n, 158, 186, 187, 189, 203, 213, 215, 222, 223, 234, 318, 338n, 354
 camera/masseria, 158, 169, 180, 231, 241, 321, 349
 camerario/camerlengo/massaro, 108, 162, 217, 231, 349
 camera del sale, 307
 cancellerial/*cancellerial/cancellaria*, 16, 17, 27, 28, 38, 39, 69, 75, 76, 77, 87, 100, 106, 109, 116, 141, 176, 178, 179, 230, 232, 233, 242, 259, 260, 263, 267, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 301, 306, 316, 335, 349
 archivio, 267
 cancelliere, 55, 69, 76, 116, 211, 233, 237, 241, 242, 264, 265, 270, 349
 cancelliere *de littera sclava*, 176, 241
 vicecancelliere, 241
 capitano *contra insultus turcorum*, 338n, 354
 castello, 125, 212, 242, 243n, 307, 339n
 castellano, 212, 242, 339n
 città nuova/*civitas nova*, 70, 125, 127, 128, 213, 215, 242, 288, 301, 307
 città vecchia, 47, 77, 125, 127, 158, 186, 187, 213, 222, 307, 354
 colonna/*lapis/gradus stendardi*, 299, 303, 304, 308
 comune/*communel comune*, 5, 16, 38, 55, 57, 66, 97, 99, 110, 126, 127, 129, 130, 131, 135, 140, 141, 143,

- 144, 146, 147, 149, 151, 152, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 179, 180, 191, 192, 193, 195, 198, 205, 206, 208, 213, 217, 225, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 241, 243, 250, 251, 264, 275, 278, 279, 288, 302, 303, 307, 309, 347, 348, 349
- consiglio generale/dei nobili/*generale consilium/consilium nobilium/conse- gio*, 5, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 192, 194, 195, 196, 200, 230, 231, 232, 235, 246, 257, 294, 310, 348, 350, 354, 355
- consiglio maggiore, 5, 140n, 152
- conte/*comes/rector*, 6, 16, 28, 54, 55, 70, 110, 111, 131, 134, 140, 141, 142, 144, 150, 151, 153, 165, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 182, 184, 196, 200, 203, 204, 211, 212, 227, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 271, 273, 274, 276, 277, 280, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 347, 348, 349, 350, 354
- socio, 237
- curia civile/dei giudici, 16, 28, 34, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 77, 79, 80, 88, 106, 131, 133, 134, 141, 143, 146, 159, 160, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 190, 193, 200, 217, 219, 221, 232, 233, 234, 238, 239, 242, 246, 249, 253, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 286, 289, 290, 291, 292, 296, 318, 337, 339, 340, 349
- turcimanno, 172, 176, 217
- dazieri, 141
- Dobrić, contrada, 127
- distretto/*districtus/comitato*, 11, 61, 76, 77, 126, 133, 144, 157, 158, 181, 186, 187, 198, 201, 261, 273, 294, 315, 316, 318, 338n, 350, 352, 354
- esaminatore, 233
- fabbricieri della chiesa e del campani- le di S. Doimo, 232
- fraterna dei pellicciai, 130n, 302
- giustizieri, 141, 180, 232, 337, 349
- loggiallogia del comune o di S. Lo- renzo/*Sancti Laurentii loggia iuridica*, 80n, 178, 276, 277, 279, 280, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 312
- loggia marina/*ad marinam*, 307
- maestri, 233
- medici, 131, 233
- mural/*murus/mural/mure/muri*, 125, 130, 169, 170, 216, 308, 309, 310, 349, 354
- Ognissanti, confraternita, 129
- operarii ad reparationem muri civita- tis/fabrice et muri civitatis*, 309, 310
- orti, 79, 126, 340
- palazzo/*palatium/palazo* del comune, 125, 144, 280, 301, 302, 307
- palazzo/*palatium* del conte, 110, 111, 125, 299, 301, 302, 303, 306, 308
- palazzo del municipio, 301
- palazzo di Diocleziano, 97, 125, 126n
- palazzo Papalić (oggi Museo civico), 163
- piazza della frutta/delle erbe, 125, 180
- piazza San Lorenzo/*Platea Sancti Laurentii* (oggi Piazza del Popolo), 97, 125, 215, 301, 302, 303, 307, 312, 327
- podestà/*potestas/rector*, 54, 131, 195
- porta Pistoria/*Pistoria*, 205, 208, 307
- porte franche/*ambae portae*, 307
- porto/marina/*portus*, 123, 125, 178, 198, 212, 242, 307, 308, 326, 349, 354

- custode, 354
 precone/banditore pubblico/nunzio/
 messo, 233, 260, 261, 286, 303, 304
 provveditore, 6, 10
 S. Anastasia, confraternita, 129
 S. Andrea de Pelago, monastero, 160
 S. Antonio, confraternita, 129, 130
 S. Arnerio, confraternita, 130
 S. Barbara,
 confraternita, 130n
 contrada, 127, 128
 S. Benedetto, monastero, 160, 162,
 217
 S. Caterina, confraternita, 130
 S. Chiara,
 contrada, 127
 monastero, 160, 303
 S. Cipriano, contrada, 128
 S. Croce, 77, 187
 S. Doimo/S. *Doimus*,
 cattedrale, 29, 30, 74, 76, 108,
 125, 127, 160, 213, 232, 265, 268,
 332
 confraternita, 130n
 fiera, 332
 quartiere, 127
 S. Domenico,
 chiesa, 186, 216
 convento, 162, 216, 337
 S. Francesco,
 confraternita, 130
 convento, 76, 113, 160, 216,
 291
 S. Giacomo/S. *Iacobus*, 307
 confraternita, 130n
 orto, 215
 S. Giovanni al Fonte, chiesa, 157
 S. Giovanni Evangelista, confraterni-
 ta, 130n
 S. Lazzaro, confraternita, ospedale,
 poi lazzereto, 130, 131, 162
 S. Lorenzo, chiesa, 307
 S. Luca, confraternita, 130n
 S. Maria de Campanile, confraterni-
 ta, 130
 S. Maria de Palude,
 confraternita, 130
 contrada, 180
 S. Maria de Taurello,
 monastero, 160
 quartiere, 127, 128
 S. Martino, contrada, 127n, 128
 S. Matteo, confraternita, 130
 S. Michele,
 chiesa, 180
 confraternita, 130n
 quartiere, 127
 S. Pietro, quartiere, 127
 S. Salvatore, confraternita, 130n
 S. Spirito,
 chiesa, 132
 confraternita, ospedale, 130,
 132, 133, 134, 135, 160, 185, 187,
 317, 337
 contrada, 40, 127n, 128
 S. Stefano de Pinis, monastero, abba-
 zia, 145, 186
 S. Vito, confraternita, 130
 sinagoga, 213
 sindaco, 145, 157, 159, 162, 222,
 233, 309
 soprastanti alle beccherie, 232, 337
 soprastanti alle porte, 233
 Stari Kantun, contrada, 127
 tintoria, 97, 99, 211, 234
 tribunale, *v.* curia
 ufficiali alle biade, 232
Spalatini, 315
 Špinut, distretto di Spalato, 188
 Split, *v.* Spalato
 Srbija, *v.* Serbia
 Stagno (Ston), 185, 325
 Ston, *v.* Stagno
 Sućurac, distretto di Spalato, 61
Taraz, distretto di Spalato, 76
 Tedeschi/alemanni, 212
 Terrasanta, 336
 Thessaloniki, *v.* Salonicco
 Toscani, 209, 210, 211

- Trani, 325
- Traù/*Tragurium* (Trogir), 4, 5, 17, 32, 44, 104, 120, 132n, 144, 152, 176, 177, 179, 195n, 200, 215, 234, 267, 288
comune, 234
conte, 176
S. Spirito, confraternita, 132n
- Trento, 61
- Treviso, 333, 336
S. Maria Maggiore, chiesa, 333, 336
- Trogir, *v.* Traù
- Trstenik, distretto di Spalato, 76, 79, 338n, 340
- Turchi/*turchi*, 60, 61, 79, 125, 126, 169, 177, 190, 202, 203, 242, 248, 308, 319, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355
- Turchia* (Türkiye), 203
- Türkiye, *v.* *Turchia*
- Ulcinj, *v.* Dulcigno
- Ungheresi, 212
- Ungheria (Magyarország), 3, 9, 320
regno, 3, 9, 150, 154, 155, 234, 244, 245
- Urbino, 224, 328
- Uskoplje, in Bosnia, 204
- Valtellina, 226n
- Venezia/*Veneciel Venetiel Venexial Venegia*, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 42n, 44, 45, 72n, 80n, 82n, 97n, 102n, 105n, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 122, 129n, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 187, 192n, 197, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 214, 218, 221, 223, 224, 227, 228, 230, 231, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 246, 247, 251, 252, 254, 256, 263, 267, 268, 271, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 309, 314, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 337, 338, 340n, 341, 348, 351, 354
auditori novi alle sentenze, 283, 284, 286, 287, 290, 296
avogadori/avogaria di comun, 158, 283, 284, 286, 348, 349, 350
collegio, 156
Commonwealth, 3, 5, 6, 10, 11, 44, 97n, 102n, 146, 165, 214, 227, 228, 231, 235, 243, 251, 253, 283, 294, 297, 301, 304, 306, 320n
comune, 150
consiglio dei dieci, 151
curia del mobile, 186
doge, 6, 162, 163
giudici del forestier, 268
laguna, 322
Lido, 322
Farro de Piera, 322
maggior consiglio, 150, 235, 242
porto, 322
quarantia criminal, 158, 283, 284
Rialto, 224, 320, 321, 322, 323, 328
senato, 5, 7, 175, 284
sindaci in Levante, 293
S. Silvestro, chiesa, 3
stato da terra, 150n
stato *da mar*, 251, 293, 303
- Veneziani, 209, 210, 211, 256
- Vesela Straža, in Bosnia, 104, 220
- Vicenza, 122, 151n
- Vienna (Wien),
Accademia Austriaca delle Scienze, 13n
Università, 13n
- Vienne, 333
S. Antonio, chiesa, 333
- Višnjica, 353
- Visoka, campo di Spalato, 70, 133n, 188, 213
- Vrana, *v.* Aurana
- Yērūshālayim, *v.* Gerusalemme

- Zadar, *v.* Zara
Zara (Zadar), 3, 17, 34n, 35n, 117n,
166, 176, 177, 262, 322, 325
- Žnjan, distretto di Spalato, 188
Žrnovnica, distretto di Spalato, 76

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

La voce singola è seguita da eventuali titoli e/o cariche. Si segnala che talora, sotto lo stesso lemma, composto da un nome, o da un nome e un toponimo, possono risultare comprese persone diverse.

- Abano (da), Bartolomeo, detto Garbino, di Chioggia, patrono, 323
- Accarino, B., 22n
- Adimari, Bonaccorso, di Firenze, 214
- Albertis (de), famiglia nobile, 161
- Andrea, di Matteo, 70, 108, 287, 323
- Doimo, 70, 142, 143, 145, 159, 261
- Matteo, di Doimo, ambasciatore, giudice, 70, 142, 143, 144, 145, 146, 159, 261, 287, 323
- Nicola, di Matteo, 220
- Teodosio, di Matteo, 70
- Zancio/Zanzio, cavaliere, 77, 162, 163, 166, 187
- Albizzi, Giovanni, di Firenze, 211
- Alfani, G., 50n, 81n
- Allegretti/Allegritti,
- Boga, 63, 193
- Caterina/*Chaterina*, di Boga, moglie di Pietro Mudropetich, 193, 249
- Giovanni, 354
- Marino, fratello di Boga, 193, 214
- Allegretto, di Rado, cerdone, 102
- Anderle, M.D., 305n, 306n
- Andrea,
- di Marco, nobile, *operarius ad reparationem muri civitatis*, 38, 217, 219, 220, 270, 309, 317
- di Miladino, pellicciaio, 9, 10, 262
- di Nicolò, da Durazzo, lapicida, 103
- lapicida, 104
- Andrić, T., 11n, 17n, 25n, 33n, 35n, 68n, 74n, 82n, 96n, 97n, 101n, 102n, 103n, 105n, 113n, 123n, 126n, 127n, 130n, 147n, 149n, 165n, 191n, 195n, 202n, 211n, 315n, 324n
- Angiò-Durazzo (d'), Ladislao, 3
- Anselmi, S., 207n
- Anticich, Giacomo, 354
- Antonia, di Andrea di Marco, 268
- Antonio,
- da Solta, 322
- di Benedetto, popolano, 179, 180, 182, 183, 286
- di Giovanni/*Zuan*, 269
- di Gregorio, marangone, 92, 113
- di Michele, da Zara, residente a Trani, 325, 326
- Aoki, M., 116n
- Aramonte, T., 240n
- Arbel, B., 8n, 228n, 235n, 240n
- Arnaldi, G., 7n, 67n
- Artifoni, E., 227n
- Avanzio/Avancio (de), famiglia nobile,
- Caterina, di Michele, 31, 160
- Dobra, vedova di Francesco, 64
- Francesco, 27, 64, 142, 143, 146, 158, 159, 175, 186, 213, 221, 277, 295, 328
- Giacomina, di Michele, 27, 36, 48, 160
- Michele, di Francesco, ambasciatore, giudice, sindaco, conte di Poglizza, *operarius* della chiesa e del campanile di San Doimo, 27, 31, 36, 48, 64, 142, 143, 146, 158, 159, 160, 161, 175, 186, 213, 221, 277, 295, 318, 328
- Aymard, M., 351n

- Babinger, F., 351n, 352n
 Bachrach, B., 40n
 Bagnasco, A., 12n
 Baldassaris, Lanzillotto, 274
 Baldi, Alessandro, da Sassoferrato, cittadino e mercante, 28, 188, 218
 Bales, R.F., 22n
 Balestrich/Balistrarich/Slesich, famiglia popolana, 190
 Andriola, di Pietro, moglie di Milutino Goicich, 190
 Luca, di Pietro, ambasciatore, 99, 175, 176, 189, 190
 Maddalena, di Pietro, moglie di Luca Radossalich, 30, 224
 Pietro, 30, 99, 175, 189
 Baloevich, Giacomello, da Brazza, di Sebenico, 61
 Banello, Tommaso, di Bari, 109
 Banić, J., 6n
 Barbaro, Matteo, conte di Spalato, 168
 Barbero, A., 336n
 Bartolomeo, da Cattaro, capitano del borgo di Spalato, 204
 Basić, I., 96n
 Batalo, Nicola, mugnaio, 188
 Battista/*Batista*,
 di Giovanni, da Gubbio, cittadino, mercante, 106, 114, 118, 119, 120, 121, 158, 190, 197, 198, 209, 218, 221, 223, 224, 287, 326, 327, 328, 329
 di Tommaso, da Padova, 221
 Bauman, Z., 12n
 Bavalich, Vladislavo, 279
 Bellabarba, M., 259n
 Bellavitis, A., 35n, 40n, 192n
 Belloni, A., 265n
 Beltramino, da Milano, 326
 Bembo, Francesco, capitano generale del Golfo, 10
 Benedetto, di Benedetto, popolano, 179, 180, 182, 183, 286
 Benyovsky Latin, I., 17n, 96n, 127n, 130n, 132n, 133n, 134n, 135n, 192n, 203n, 243n, 299n, 301n, 303n, 308n
 Berini,
 Giorgio, 142, 328
 Marino, di Paolo, nobile, giudice, 142
 Berket, M., 6n
 Bertano, di Lapo, speciale, 341, 344
 Bertelli, S., 34n, 35n, 40n, 43n, 116n, 117n, 118n, 120n, 132n, 147n, 163n, 167n, 178n, 179n, 202n, 203n, 300n, 320n
 Bettarini, E., 17n, 117n, 118n, 120n, 121n, 143n, 147n, 167n, 193n, 202n, 203n, 210n, 211n, 212n, 214n, 242n, 267n, 269n, 276n, 279n, 319n, 320n
 Bezzina, D., 81n, 101n, 104n, 113n
 Bicich, Stefano, 91
 Biladinovich, Ivanisio, 224
 Bilbracich, Andrea, 214
 Biloslavich, Iuray, dalla Bosnia, 114
 Bilossevich, Radoslavo, 205
 Bilsa (de), *v.* Bilsich
 Bilsich,
 Luca, 54
 Marino, di Luca, 54
 Bilsich/Bilsa (de), famiglia nobiliare, 142, 161
 Bilsa, di Michele, 31, 43, 74, 76, 323
 Luca, di Michele, 74, 76
 Michele, 31, 32, 43, 142, 274, 323
 Marino, di Luca, 189
 Marino, di Michele, canonico e arcidiacono della cattedrale di San Doimo, 74, 76, 108
 Nicola, di Michele, giudice, 32, 43, 74, 76, 142, 274
 Birin, A., 69n, 85n, 199n, 200n, 201n, 313n, 315n, 316n
 Birinovich, Giorgio, 40
 Bitini, Antonio, 214
 Bivaldi,
 Francesco, 66
 Nicolò, di Francesco, 66

- Bizaschi, Ivano, 103
- Boganich,
 Giovanni, figlio di Radoslava, 334
 Radoslava, di Borgo di Spalato, 333
- Bogavaç, marinaio, 52, 53
- Bogdanich, Marino, di Borgo di Spalato, 92
- Bogissich, Radissa, 317
- Boiassana, moglie di Zivitano Pribilovich, 88
- Bollani, Giovanni, conte di Spalato, 173, 347, 348, 349, 350
- Bombaci, A., 351n
- Bond, N., 15n
- Bondumier, Marco, conte di Spalato, 184, 203, 277, 290
- Boucheron, P., 299n
- Božičević, *v.* Natalis
- Braccia, R., 83n
- Bragadin, Vittore, provveditore di Spalato, 6, 10
- Braganovich, Ivano, 103
- Braianovich,
 Antonio, 114
 Radosal, 115
- Branca, V.,
- Broggio, P., 273n
- Bubanich, famiglia nobiliare, 142
 Caterina, di Simone, 79
 Doimo, 310, 333
 Filippa, di Simone, moglie di Marino Deodati, 78, 339n
 Franceschina, di Simone, 79
 Giorgio, di Matteo, giudice, 73, 78, 79, 142, 223, 248, 337, 339, 353
 Giovanni, di Simone, capitano *contra insultus turcorum*, 73, 79, 338, 339, 354
 Matteo, di Doimo, 51, 73, 78, 79, 142, 310, 333, 339
 Nicolina, di Simone, 79
 Pietro/*Petrus*, di Giorgio, giudice, ambasciatore, ufficiale sopra le beccherie, giustiziere, esattore delle decime del vino e delle biade, 73, 79, 80, 223, 248, 267, 289, 290, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 353, 354
 Simone, di Matteo, giudice, 51, 73, 78, 79, 142, 289, 338, 339, 354
- Bucrovich,
 Iuray, 336
 Mattea, moglie di Iuray, 336
- Budak, N., 127n, 147n
- Budatovich, Ruggero, di Poglizza, 279
- Bueri, Francesco, di Nicola, di Firenze, 218
- Buklijaš, T., 127n, 130n, 132n, 133n, 134n, 135n, 203n
- Burguiere, A., 21n
- Buricich, Giovanni, 99
- Burke, P., 19n, 178n
- Caciorgna, M.T., 315n
- Cagnolo,
 Giovanni, di Suadeo, 69
 Suadeo, caporale, 69
- Cambi, famiglia cittadina, 45, 188
 Antonio, di Francesco, ambasciatore, revisore contabile, 73, 175, 176, 216, 217
 Benedetto, di Francesco, 73, 121, 216, 323
 Elisabetta, moglie di Niccolò, 217
 Francesco, di Bartolo, da Firenze, mercante, 45, 47, 73, 121, 175, 197, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 310, 323, 333
 Girolamo, di Francesco, 47, 73, 200, 216, 217
 Lucrezia, di Francesco, moglie di Marino Massarich, 45, 216
 Margherita, moglie di Niccolò, 56
 Niccolò, di Francesco, mercante, turcimanno, 56, 73, 176, 216, 217
 Niccolò, 214
 Paolina, di Francesco, 74
- Cantonovich, Giovanni, 90
- Cappello, Nicolò, capitano generale del Golfo, 10

- Cardini, F., 332n
 Carepich, famiglia popolana, 34
 Doimo, 80
 Giovanna, moglie di Doimo, 80
 Madio, 80
 Michoy, cimatore, 133, 322
 Nicola, 221, 328
 Stefano, 80
 Tommasina, 34
 Carlier, M., 63n
 Carlo/*Karlo*, di Francesco, da Padova, 29
 Carter, F.W., 236n
 Casini, M., 192n
 Castellan, G., 351n
 Caterina,
 di Radoslava, domestica, 111
 vedova di Giovanni Marini, 267
 Catiza,
 moglie di Iuray Rathcovich, 40
 moglie di Ostoia Cemer, 54
 vedova di Lugoboy, 335
 Cattalinich, G., 4n, 5n, 9n, 11n, 150n
 Cavaciocchi, S., 36n, 207n
 Cavallo, S., 62n
 Cavogrosso, Bernardino, 198
 Cecchinato, U., 231n, 240n
 Cegis (de), famiglia nobile di Traù,
 Giacomina, di Ludovico, 44
 Giacomo, 44
 Ludovico, di Giacomo, 44
 Michele, canonico, 32
 Cemer, Ostoia, 54
 Centurioni, Lancillotto, da Lendinara,
 123, 157, 277, 325
 Cerglien, Radivoi, gastaldo del Borgo di
 Spalato, 90
 Cessi, R., 4n
 Chabod, L., 36n, 48n, 62n, 63n
 Chatenet, M., 306n
 Chiarini, famiglia cittadina,
 Arnerio, di Bartolomeo, 214
 Bartolomeo, di Pietro, 214
 Pietro, 214
 Zanobia, di Bartolomeo, moglie di
 Francesco Cambi, 74, 214, 216
 Chiffolleau, J., 258n, 299n
 Chiodi, G., 258n
 Chittolini, G., 252n
 Chmovich, Domenico, di Potravlje, 261
 Chojnacki, S., 40n, 42n, 62n
 Chorchich, Vochichio, 354
 Christ, G., 306n
 Cindris (de), *v.* Maricich
 Cipcis (de), famiglia nobiliare, 161
 Cipriani,
 Antonio, nobile, giudice, 114, 123,
 143, 156, 157, 158, 159, 274, 287,
 325, 328, 329
 Giacomo, 221
 Civitchovich, Giacomo, da Klis, 92
 Clara,
 di Luca, 336
 moglie di Giovanni, 53
 Classen, A., 12n
 Cocco, Francesco, conte di Spalato, 289,
 290
 Cognevich, Stefano, 274
 Colson, J., 12n
 Columbisi (de), Baldassare, da Venezia,
 cittadino, mercante, 118, 122, 197,
 218, 219
 Comis (de), famiglia nobiliare,
 Nicola, di Pietro, ambasciatore, giu-
 dice, avvocato, 5, 139, 143, 144,
 161, 229, 261
 Pietro, 5, 139, 161, 261
 Pietro, di Nicola, giudice, 143, 143
 Čoralić, L., 207n
 Corbellis (de), Benedetto, 186
 Costa, P., 191n
 Costadinovich,
 Gregorio, 208
 Millasino, 208
 Costanza, vedova di Nicola di Teodosio,
 261
 Cotanovich, Matteo, 55
 Cowan, A., 24n
 Cox, J.K., 352n
 Cozzi, G., 4n, 8n, 154n, 177n, 235n,
 237n, 240n, 244n, 245n, 246n,
 257n, 294n, 352n
 Cracco, G., 4n, 67n

- Cranchovich/Crancho (de), famiglia nobiliare,
 Michele, 45, 324
 Tommaso, di Michele, 45, 287, 324
- Crescenzi, V., 67n, 69n, 150n, 181n
- Crisani, Marco, 322
- Crisovich,
 Pietro, orefice, 259
 Ratcho, 259
 Simone, 259
- Cristellon, C., 24n, 61n, 261n, 263n, 264n, 265n
- Crogirnin, Lucano, 134
- Crouzet-Pavan, É., 299n, 304n
- Cuchiola (de), Girolamo, nobile, 131
- Cvitanić, A., 25n, 33n, 35n, 47n, 63n, 68n, 118n, 140n, 148n, 149n, 195n, 199n, 225n, 258n, 261n, 263n, 264n, 313n
- Cyche, Andrea, da Traù, 267
- Damiani, Giacomo, 193
- D'Andrea, D., 129n
- Dauvillier, J., 32n
- Davanzati, Ranieri, 214
- Dean, T., 252n
- Decalovich, Boguno, 86
- De Clercq, C., 32n
- Degrassi, D., 81n, 96n, 101n, 104n, 106n, 113n
- De Jonge, K., 306n
- Delille, G., 21n
- Della Misericordia, M., 12n, 153n, 166n, 226n, 247n, 292n, 319n
- de Miceli, J., 207n
- Deodati, Marino, nobile, 78
- Deodato, di Elia, cittadino, 158, 277
- Deoslavich,
 Girolamo, di Nicola, di Solta, 273
 Luca, di Nicola, di Solta, 272
 Matteo, di Nicola, di Solta, 272
 Nicola, di Solta, 272
- Dessa, moglie di Marinello, poi moglie di Giacomello Baloevich, 61
- Dessoanich,
 Allegratta, di Petcho, 111
- Francesco, di Petcho, 111
 Petcho, 111
- de' Vidovich, R., 102n
- Dezza, E., 258n
- Dibello, D., 231n
- Diedo, Bertuccio, conte di Spalato, 6
- Dimitro, arciere, 286
- Dmincich, Elia, pellicciaio, 89
- Dmintova, Radiča, 89
- Dobrancich,
 Michele, di Stefano, 260, 264
 Stefano, 260, 264
- Dobriza, vedova di Luca Bilsich, 54
- Dobrocovich, Radoslavo, di Jajce, 220
- Doimo,
 canonico della cattedrale, 30
 di Geremia, 63
 di Marino, pittore e intagliatore, 102, 114
 di Matteo, da Poglizza, 101
 di Nicola, 274
- Doimo, Stanco, 249
- Dolfin, Vittore, conte di Spalato, 110, 307
- Domenico,
 di Girardo, da Rimini, 328
 di Marino, da Dulcigno, 110
- Domincich,
 Giovanni, 40
 Pietro, di Giovanni, 40
- Donahue, Ch., 24n, 61n
- Doria, Domenico, di Chioggia, 115
- Dosacich,
 Petcho, 333
 Vucica, di Petcho, 333
- Doumerc, B., 207n
- Drachna, di Vladislavo, da Clissa, serva di Pietro di Antonio Natalis, moglie di Ivano di Giorgio de Imota, 51
- Dragahne, vedova di Marchitto di Domenico, 274
- Draganovich, Radoico, 84
- Dragasilich, Radoslavo, di Jajce, 220, 280
- Dragissa, calzolaio, 275
- Dragochnich, Pietro, di Poglizza, 160, 295, 296

- Dragoevich, Antonio, 102
 Dragoianich, Ivano, 110
 Dragossevich,
 Petcho, di Almissa, 296
 Vladich, da Blagaj, 114
 Dragozetic, Civitano, 215
 Drasoevich,
 Antonio, da Solta, 325
 Dragissa, 186
 Pietro, voivoda, 44
 Drugisich,
 Radovan, di Radovaç, 110
 Radovaç, dalla Bosnia, 110
 Drugovich, Vucho, 305
 Ducellier, A., 207n
 Durkheim, Émile, 15
 Durna (de),
 Caterina, vedova di Ivano Dragoia-
 nich, 110
 Luca, 110
 Dursteler, E.R., 8n, 306n
- Elia,
 patrono, 209
 pellicciaio, 52
 Eliich, Marino, 354
 Emanuele, di Dimitri, da Salonicco, no-
 bile, 44, 150, 151
 Esmein, A., 26n
 Esposito, A., 61n
- Faron, O., 313n
 Fasolo, Antonio, notaio e fattore dell'avo-
 garia di comun, 158
 Federico, da Piacenza, 37
 Feniello, A., 314n
 Ferro, M., 279n
 Filipović, E.O., 218n
 Filippo, di Pietro Antonio, da Urbino,
 328
 Fine, J.V.A., 13n
 Fioravanti, M., 252n
 Fistetti, F., 12n, 311n
 Florence Fabijanec, S., 97n, 101n, 117n,
 118n, 121n, 123n, 203n, 207n,
 234n, 320n, 324n
- Florio, di Giovanni, di Venezia, 115
 Foretić, V., 236n
 Fortini Brown, P., 129n, 305n, 306n
 Franceschi, F., 61n, 96n, 101n, 104n,
 113n, 129n, 226n, 227n
 Franceschina, di Marco, di Pietro, 32, 43
 Francesco,
 di Michele, 274
 di Nicola,
 Franchini, S., 17n
- Gadamilovich, Iurai, da Vesela Straža,
 104
 Galcovich,
 Michele, pellicciaio, 266
 Raticho, 266
 Gamberini, A., 153n, 226n
 Garbin, D., 102n
 Gauvard, Cl., 258n
 Gavalovich, famiglia nobile,
 Caterina, vedova di Doimo, 333
 Doimo, 106, 142
 Doimo, di Nicola, 260
 Doimo, di Stanco, 106, 188, 322,
 333
 Nicola, di Doimo, giudice, 142
 Stanco, di Doimo, 106, 188, 322
- Geler,
 Alberto, conestabile, 29
 Margherita, di Alberto, 29
 Genet, J.-Ph., 226n
 Gerlich,
 Mathosio, di Radovano, 327
 Radovano, 327
 Gerstel, S.E.J., 305n
 Gestrin, F., 207n
 Ghezzo, M.P., 147n
 Giacomo,
 di Bondimirio, da Fara, 44
 di Cipriano, genero di Ventura Mera-
 viglia, 222
 sarto, 113
 Giamboni, G., 231n
 Gingrich, A., 13n
 Giorgio,
 di Allegretto, orefice, 287

- di Giovanni, da Stagno, 185, 325
 di Luca, 118, 185
 di Manuele, da Salonicco, 190
 di Pietro, orifice, 221, 222
 il Dalmata, architetto e scultore, 163
 primicerio dei canonici della cattedrale, 268
 Giovanna, di Marco, tintore, 290
 Giovanni/*Iohannes*,
 chierico, 267
 da Modrussa, 158, 328
 da Sermene, 213
 di Bartolomeo, da Ancona, 328
 di Filippo, da Traù, 288
 di Luca, 114
 di Michele, di Lorenzo, nobile, 37
 di Francia, pittore e intagliatore, 113
 nipote di Giorgio, di Manuele, da Salonicco, 190
 Giustinian, Maria, di Francesco, nobile di Venezia, 45
 Giustiniano, Giovanni Battista, sindaco in Dalmazia, 351, 355
 Gligo, V., 6n
 Gluba, 59
 Goia, domestica di Bogavaç, 53
 Goiaco, 88
 Goich, Milutino, nobile, di Sebenico, 190
 Goislich, Miladino, 62
 Goislavich,
 Ielena, di Radivoy, 108
 Radivoy, 108
 Goissich, Marino, 85
 Goiça, vedova di Francesco Bivaldi, 66
 Golubich,
 Margherita, di Ratcho, 87
 Ratcho, 87
 Goody, J., 21n
 Gradenigo, Andrea, di Antonio, patrizio veneziano, 287
 Gregorio,
 di Giorgio, merciaio, 98
 di Pietro, cittadino, 277, 323, 324, 328
 di Pietro, nobile, 221
 di Ugrino, barbiere, 123
 Grendi, E., 21n
 Greif, A., 81n
 Grifcich,
 Miexa, 51
 Pietro, di Miexa, da Fara, cittadino, 51
 Grigurich, Forte, 335
 Grisogonis (de), da Zara, famiglia nobile, 161
 Andrea, 260, 262, 264, 322
 Andrea, di Giovanni, 188
 Antonio, 189
 Giovanni/*Iohannes*, di Andrea, 9, 188, 260, 262, 264, 322
 Gritti, Andrea, conte di Spalato, 144, 302, 307
 Grogno, Manfredino, di Napoli, falconiere regio, 109
 Grossi, P., 137n, 311n, 313n
 Grubacio, 268
 Gruber, E., 14n, 15n, 18n
 Grubb, J., 35n, 40n, 72n, 151n, 252n
 Grujić, N., 306n
 Guastapan, Antonio, da Molfetta, patrono, 209
 Gullino, G., 4n, 352n
 Hale, J.R., 42n
 Hayami, Y., 116n
 Herlihy, D., 21n
 Hmelich,
 Antonio, falegname e calafato, 105, 113
 Marino, 186
 Rada, vedova di Marino, 186
 Hösch, E., 236n, 352n
 Hovden, E., 12n, 14n
 Howard, D., 306n
 Hubert, E., 313n
 Hunecke, V., 42n
 Hupchick, D.P., 352n
Iacobus, Pauli, canonico, 30
 Iacovilich, famiglia nobile,
 Chota, di Marino, sorella di Pietro, 44

- Marino, 44, 190
 Nicola, di Marino, 190
 Pietro, di Marino, 44
 Iancii Leonis, Nicola, ambasciatore, giudice, 5, 139, 142, 144, 161, 229
 Iberdarichi,
 Doimo, 115
 Giovanni, di Doimo, 115
 Mariza, vedova di Doimo, 115
 Icocich, Bositcho, 296n
 Ielena,
 famula di Giacomo Ruzevich, 107, 108
 nutrice di Petracha de Petrachis, 51
 Ifchovich, Gregorio, 334
 Īmber, C., 351n
 Imhaus, B., 207n
 Imota (de), Ivano, di Giorgio, 51
 Īnalcik, H., 351n
 Inchiostri, U., 25n
 Ingoldeo, Marco, cancelliere, 55
 Israel, U., 7n
 Iugovich, Martino, 354
 Iurievich,
 Lucaccio, 353
 Radiza, moglie di Lucaccio, 353
 Iurio, di Glamoč, 204
 Iurgevich,
 Gregorio, di Jajce, 220
 Vesalto, 280
 Iussiza,
 Civitano, di Radivoy, 41
 Radivoy, 41
 Ivanich, Giorgio, 354
 Ivetic, E., 4n, 212n
 Ivetich, Giovanni, di Giorgio, nobile di Sebenico, 44
 Jacoby, D., 210n
 Janeković Römer, Z., 34n, 35n, 40n, 42n, 43n, 72n, 108n, 127n, 129n, 132n, 135n, 139n, 140n, 141n, 143n, 147n, 148n, 149n, 154n, 160n, 161n, 163n, 164n, 165n, 167n, 171n, 174n, 178n, 179n, 192n, 193n, 194n, 197n, 198n, 199n, 201n, 202n, 203n, 210n, 212n, 225n, 230n, 243n, 253n, 301n, 312n, 319n, 320n, 331n, 342n
 Judde de Larivière, C., 192n
 Jutronić, A., 236n
 Kaelber, L., 72n
 Kalavrezou, I., 32n
 Kapitanović, V., 331n
 Katic, M., 332n
 Keene, D., 192n
 Kirshner, J., 24n
 Klaić, N., 17n, 236n
 Klapisch-Zuber, C., 21n
 Klarin, T., 332n
 Knapton, M., 284n, 285n, 352n
 Kolanović, J., 17n, 236n, 332n
 Kovačić, S., 332n
 Krekić, B., 4n, 147n, 167n, 178n, 236n
 Kuehn, T., 21n, 72n
 Kümmeler, F., 14n, 15n
 Ladić, Z., 332n
 Laffa (de), Iurai, detto Vuchina, 108
 Lanaro, P., 36n, 40n, 48n, 63n, 65n
 Landolini Siciliano, Antonio, di Venezia, giurisperito, 287
 Laiou, E., 32n
 Lattanzio, F., 315n
 Leverotti, F., 236n
 Levi, G., 19n, 21n
 Levy, R., 252n
 Lifcich, Marco, 186
 Lion,
 Ludovico, di Maffeo, 110
 Maffeo, conte di Spalato, 110, 174, 175
 Ljubić, Š., 5n, 156n, 233n, 295n
 Lombardi, D., 24n, 26n, 58n
 Lonza, N., 140n, 147n, 167n, 171n, 174n, 175n, 177n, 243n, 258n, 273n
 Loredan,
 Antonio, conte di Spalato, 168, 277, 304
 Pietro, capitano generale del Golfo, 4, 5, 6, 7, 152
 Lori Sanfilippo, I., 197n, 227n

- Lovrinovich, Giovanni, 354
- Luca,
 di Nicola, 213
 sarto, 113
- Lucarich, Radoslavo, di Jajce, 220
- Lucaris (de), famiglia nobiliare, 161
 Pietro, 44
v. anche Sirchia (de)
- Luchina, moglie di Antonio di Marco
 Milunich, 54
- Lucia, di Vocriava, da Jajce, 110
- Lucio, G., 4n, 5n, 9n, 11n
- Lucin, B., 126n, 127n, 163n, 164n,
 178n, 203n, 232n, 233n, 250n
- Luxich, Tommaso, 279
- Lugoboy, 335
- Lupsich,
 Mara, vedova di Nicola, 186
 Nicola, 186
 Tommaso, 84
- Lussemburgo (di), Sigismondo, re d'Ungheria, 3
- Lutter, C., 12n, 13n
- Maccioni, E., 267n
- Maddalena, moglie di Miladino Goisalich, 62
- Madiis (de), famiglia nobiliare, 142
 Alberto, 63, 333
 Andrea, 44, 66, 133, 142, 289, 290
 Anna, vedova di Micha, 66
 Caterina, di Alberto, 333
 Doimo, 188
 Marino, di Andrea, giudice, 142
 Micha, di Andrea, giudice, 44, 66,
 133, 142, 189, 289
- Majorossy, J., 14n
- Malcom, N., 351n
- Manfredis (de), Domenico, cancelliere,
 241
- Mannori, L., 252n
- Mantran, R., 351n
- Mara,
 massara di Ventura Meraviglia, 254
 moglie di Novaco, cerdone, 41
- Marcello,
 Alessandro, conte di Spalato, 260,
 295
 Cristoforo, conte di Spalato, 150,
 151, 231
 Maria, di Pietro, moglie di Zancio de
 Albertis, 163
 Nicolò, doge, 162, 163
 Pietro, di Nicolò, 163
- Marchitto, di Domenico, 274
- Marciça, vedova di Dragissa, calzolaio,
 275, 291
- Marco,
 barbiere, 215
 da Fara, 214
 di Pietro, nobile, ambasciatore, 5, 31,
 32, 43, 139, 161, 229, 318, 322, 327
 tintore, 290
- Marcolina, moglie di Grubacio, 268
- Marcolino, tiranno, 9, 150, 155
- Marcovich, Martino, orefice, 221
- Margetić, L., 25n, 47n, 195n, 272n
- Margherita,
 di Giorgino, 186
 di Mariza, vedova di Radoslavo Neslan, 40
 di Michele, 32
 vedova di Andrea di Marco, 270
- Maricich,
 Domenico, 275
 Nicola, 275
- Maricich/Cindris (de), famiglia nobiliare,
 161
 Doimo, di Nicola, 70, 144, 291
 Nicola, di Doimo, ambasciatore, giudice,
 70, 142, 144, 291
- Marinello, 61
 pittore, 353
- Marini, Giovanni, 267
- Mariza, vedova di Radoslavo Neslan, 40
- Maroe, lapicida, 259
- Maroevich, Martino, 221
- Martincich/Martinis (de), famiglia nobiliare,
 Antonio, 158
 Nicola/*Nicolaus/Nicolò*, di Pietro,
 giudice, giustiziere alle beccarie, mas-

- saro, custode delle porte, 158, 179, 180, 182, 183, 184, 277, 286, 304
 Pietro, 158, 179, 304
- Martinis (de), *v.* Martincich
- Martino,
 calzolaio, 101
 pittore, 113
- Marulich/Marulis (de), famiglia nobile
 Doimo, di Pietro, 27, 162,
 Marco, poeta e umanista, 163
 Pietro, 27
v. anche Picenich
- Marulis (de), *v.* Marulich
- Marussa, vedova di Doimo di Geremia, 63
- Massarich, famiglia nobile,
 Francesco Desse, 45, 333
 Marino, di Francesco Desse, 45, 215, 216, 217, 224
 Nicola, di Francesco Desse, 333
- Mathievich,
 Elena, madre di Marino, 267
 Marino, 267
- Matos (de), Antonio, 221, 222
- Mattea, vedova, 249
- Matteo, messo del comune, 303, 304
- Mazarich, Girolama, di Nicola, moglie di Petracha de Petrachis, 46, 71
- Mazzacane, A., 7n, 227n, 228n, 251n
- McDonald, M., 332n
- Meccarelli, M., 25n, 245n, 257n, 271n, 272n
- Medosovich, Stefano, 102
- Memmo, Marco, conte di Spalato, 309
- Menzinger, S., 192n, 308n, 310n
- Meraviglia, famiglia cittadina,
 Marchesina, di Ventura, moglie di Girolamo Cambi, 47, 217
 Margherita, di Ruzerio, moglie di Ventura, 60
 Ventura Engleschi, da Venezia, mercante, 47, 60, 116, 118, 120, 122, 210, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 254, 268, 269, 270, 276, 280, 327, 338, 344
- Meyendorff, J., 32n
- Miano, M., 22n
- Micacich/Michacich, famiglia nobile,
 Elena, moglie di Giovanni, 336
 Francesco, 188, 333, 336
 Giovanni, di Francesco, 188, 333, 336
- Michele,
 di Filippo, 325
 di Lorenzo, 277
 di Marco, tintore, 318, 327
 falegname, 113
 lapicida, 32
 tintore, 276
- Michiel,
 Nicolò, conte di Spalato, 131, 176
 Nicolò, di Venezia, 109
- Migliaevich, Civitano,
 avvocato, 59
 popolano, 166
- Milacich,
 Petouf, di Jezero, 220
 Pribichio, di Jezero, 220
- Miladini, Andrea, camerario, 108
- Milatovich, Simone, cerdone, 268
- Milcossevich, Ivano, di Kozja, 334
- Milgostich, Radino, 85
- Miliča, moglie di Marino Goissich, 85
- Miliza, 208
- Milladino, di Giovanni, 98
- Miller, S.M., 283n
- Millobrat, di Allegretto, 98
- Miloslava, vedova di Miroslavo, 88
- Milossevich, Michele, pellicciaio, 121, 323
- Milunich, Antonio di Marco, 54, 215
- Mineo, E.I., 226n
- Minnucci, G., 265n
- Miroslavo, 88
- Mislo, calzolaio, 335
- Mitteraurer, M., 21n
- Mlacović, D., 17n, 147n, 153n, 174n, 203n, 319n, 320n
- Mocenigo,
 Tommaso, 221

- Tommaso, doge, 6
 Modrussa (de), Giovanni, 158
 Molho, A., 252n
 Monnet, P., 272n
 Moro, Damiano, provveditore di Dalma-
 zia, 203
 Moro, P., 132n
 Moscovichio, Giacomo, 318
 Mosher Stuard, S., 236n
 Mossurro/Mosuro/Mussurro, famiglia cit-
 tadina,
 Dimitri, da Candia, 69, 213
 Giovanna, di Dimitri, moglie di Gio-
 vanni da Sermene, 213
 Giovanni, di Dimitri, 69, 70, 213
 Muchianiza,
 Radivoi, di Prosik, 334
 Stanciza, di Radivoy, 334
 Mudropetich, Pietro, di Sebenico, 193,
 249
 Mueller, R.C., 6n, 192n, 236n
 Muir, E., 272n
 Muzzarelli, M.G., 342n

 Nagy, B., 192n
 Nalisco, Giovanni, 54
 Natalis/Božičević, famiglia nobiliare,
 Antonio, 51
 Pietro, di Antonio, 51, 224, 287
 Nava (de), Cristoforo, cittadino, maestro
 di grammatica e rettore delle scuole,
 212, 326
 Nesla, Matteo, 274
 Neslan, Radoslavo, 40
 Nicholas, D., 40n
 Nicola,
 da Cattaro, 222
 di Andrea, di Miladino, 9, 10
 di Francesco, 265
 di Matteo, 116, 270
 di Teodosio, nobile, 261
 Nicolich, Iurai, 208
 Nicolini, Bernardo, di Giacomo, da Se-
 benico, 99
 Nicolò,
 di Giorgio, 103
 nipote di Nicolò, sarto, 108
 sarto, 208
 Nicolotta,
 fantessa di Pietro di Miexa Grificich,
 51
 moglie di Nicola di Francesco, 265
 Nochovich, Vlatico, 105
 Novaco, cerdone, 41
 Novachovich,
 Marino, 223
 Radichio, di Jajce, 220
 Novak, G., 5n, 11n, 17n, 97n, 123n,
 126n, 130n, 131n, 142n, 144n,
 148n, 151n, 154n, 168n, 170n,
 171n, 174n, 175n, 176n, 179n,
 191n, 199n, 229n, 230n, 232n,
 234n, 294n, 301n, 324n, 338n,
 347n, 352n
 Novak, M., 229n
 Nuzarelli,
 Caterina, 37
 Margherita, di Caterina, 37
 Nuzarello, di Giacomo, 327

 O'Connell, M., 8n, 45n, 154n, 227n,
 228n, 229n, 235n, 237n, 244n,
 245n, 246n, 252n, 253n, 255n,
 257n, 284n, 285n, 292n, 294n,
 299n, 301n
 Odrisalich, Radosio, 87
 Oexle, O.G., 272n
 Ohmovich, Marino, 222, 335
 Orlando, E., 4n, 7n, 8n, 12n, 24n, 26n,
 58n, 61n, 80n, 105n, 129n, 132n,
 139n, 154n, 177n, 192n, 201n,
 207n, 210n, 227n, 228n, 236n,
 244n, 250n, 252n, 253n, 256n,
 257n, 271n, 284n, 292n, 293n,
 294n, 297n, 304n, 308n, 312n,
 337n, 338n
 Ortalli, G., 4n, 8n, 12n, 17n, 132n,
 210n, 227n, 243n, 244n, 252n,
 272n, 292n
 Orsa, vedova di Ambrosio, 336

- Ostoich, Matteo, 318
 Otolovich, Dragichio, 335
 Ottenheim, K., 306n
 Owen Hughes, D., 81n
 Oztacovich, Giovanni, da Traù, 119, 120
- Pagnatani, Domenico, di Bartolomeo, 105
 Palmucia, di Andrea, di Marco, 38
 Pansolli, L., 257n
 Paoli, M.P., 273n
 Papalibus (de), *v.* Papalich
 Papalich/Papalibus (de), famiglia nobiliare, 142, 143, 161, 163, 344
 Caterina, di Nicola, 56
 Cresolo, di Matteo, ambasciatore, 5, 139, 143, 144, 161, 229
 Cristoforo, di Matteo, giudice, 73, 131, 142, 143, 161, 162, 169, 323, 332, 341
 Doimo, di Cristoforo, ambasciatore, giudice, camerlengo, sopracomito della galea dell'armata di Spalato, 73, 162, 169
 Doimo, di Matteo, giudice, 142, 161, 162
 Domenico, di Nicola, giudice, 10, 38, 56, 67, 142, 155, 267
 Francesco, di Tommaso, 224
 Giacomina, di Domenico, 38, 39
 Girolama, di Matteo, 27, 162
 Girolamo, di Tommaso, 224
 Matteo, 5, 139, 143, 144, 158, 161, 229, 323, 332
 Matteo, di Cristoforo, ambasciatore, giudice, sindaco, 27, 55, 73, 131, 142, 143, 162, 341, 342, 344
 Nicola, di Domenico, 38, 39, 56, 142, 143, 144, 155, 267, 305
 Tommaso, di Nicola, ambasciatore, giudice, 10, 56, 57, 142, 143, 144, 145, 155, 181
 Tommaso, di Tommaso, 224
 Xantio, di Nicola, 305
 Zannino, di Matteo, giudice, 142, 161, 162, 291
- Paralovo, Pietro, socio cavaliere del conte, 111
 Paratovich,
 Marino, di Martino, 40
 Mariza, di Marino, 40
 Martino, 40
 Parsons, Talcott, 22
 Pastore Stocchi, M., 7n
 Pauly, M., 12n
 Pavissich (de), L.C., 4n
 Pederin, I., 6n, 25n, 74n, 82n, 85n, 97n, 108n, 117n, 122n, 130n, 142n, 150n, 154n, 211n, 212n, 213n, 214n, 220n, 229n, 230n, 231n, 232n, 233n, 234n, 236n, 258n, 272n, 275n, 320n, 332n, 335n
 Perlabeta, Marco, 222, 329
 Pertusi, A., 4n
 Pervoevich,
 Doimo, di Luca, 124, 157, 158
 Giovanni, di Luca, 123, 124, 157, 158
 Luca, 157, 328
 Perucia, di Andrea di Marco, 268
 Peruzzi, Bernardo, di Antonio, di Firenze, 211
 Pešorda Vardić, Z., 96n, 192n, 198n
 Pethcovich, Giorgio, 28
 Peticich, Radoslavo, di Jajce, 220, 280
 Petrachis (de), famiglia nobiliare, 142, 143, 161
 Caterina, di Vitcho, vedova di Alberto de Madiis, 63, 64
 Comulo, di Vitcho, giudice, 27, 36, 48, 142, 160, 322, 323
 Cosma, di Vitcho, giudice, 28, 31, 142, 161
 Donata, di Francesco, 30, 48
 Francesco, 30, 48, 287
 Francesco, di Petracha, 71
 Girolama, vedova di Petracha, 71, 288
 Girolamo, di Cosma, 28
 Girolamo, di Petracha, 71
 Marino, di Francesco, 287
 Nicola, di Vitcho, giudice, *operarius*

- fabrice et muri civitatis*, 46, 56, 57,
142, 289, 309
 Petracha, di Nicola, 46, 51, 71, 288
 Pietro, di Comulo, avvocato, 65
 Vitcho, 27, 31, 56, 63, 142, 160,
161, 289, 309
 Petralia, G., 153n
 Petricioli, I., 236n
 Petrillo, A., 95n
 Petrovich, Vitcho, 186
 Petrucha, moglie di Matteo Cotanovich,
55
 Pezelj, V., 25n, 265n
 Piccinino, Nicola, 49
 Piccinni, G., 61n
 Picenich, famiglia nobile,
 - Balcio, 74, 163, 175, 222, 223, 267,
269
 - Doimo, di Balcio, studente a Padova,
74, 163, 164
 - Doimo, di Pietro, 37
 - Elisabetta, di Pietro, 28
 - Marco, 38, 158
 - Marino, di Balcio, studente di legge a
Padova, 74, 75, 163, 164, 222, 223
 - Nicola, erede di Pietro, 39
 - Nicola, di Balcio, studente di arti a
Padova, 74, 75, 163, 164, 175, 267,
269
 - Pietro, di Marco, 28, 37, 38, 158, 277
v. anche Marulich
 Pietro,
 - di Giovanni, 40, 274
 - di Iurio, da Glamoč, 204
 - di Marco, nobile, 220
 - di Matteo, da Poglizza, 101
 - di Paolo, nobile, 317
 - di Utisceno, 70, 71
 - eremita, 59
 Pizolo,
 - Cusmana, di Luca, 49
 - Lorenzo, 98
 - Luca, di Lorenzo, cittadino, 49, 98
 Po', M., 132n
 Pobogovich, Micovillo, pescatore, di
Traù, 195n
 Pohl, W., 12n, 13n
 Ponte (da), Battista, castellano di Almissa,
296
 Povolo, C., 258n, 272n, 292n
 Praga, G., 4n, 5n, 9n, 11n, 154n, 171n,
178n, 202n, 203n, 212n, 227n,
229n, 230n, 231n, 233n, 243n,
352n
 Prata (da),
 - Giovanni, 324
 - Nicola, 324
 Pribani, Lorenzo, cimatore, 249, 322
 Pribichieva, Radoslava, domestica di
Francesco Sergulich, 87
 Pribilovich, Zivitano, 88
 Pribislich,
 - Luca, 91
 - Ratcho, 318
 - Vucho, 318
 Pritilich,
 - Pietro, di Stefano, 206
 - Girolama, di Stefano, 206
 - Stefano, dalla Bosnia, 206
 Prodi, P., 116n
 Prolosich, Paolo, cerdone, 93
 Psenichich, Silvestro, da Klis, 34
 Ptichievich, Milivoy, sarto, 84
 Pullan, B., 129n
 Pupo, S., 311n
 Quaglioni, D., 24n, 61n
 Quaranta (de), Elena, da Venezia, moglie
di Nicolò Terzago, 212
 Radana, vedova di Bogavaç, moglie di
Elia, pellicciaio, 52, 53
 Radassinich, Nicola, 336
 Radava, moglie di Ivano Sislaulich, 90
 Radić, Ž., 25n, 199n, 257n
 Radichich,
 - Buguntio, 318
 - Vucho, 318
 Radichio, di Iurio, da Glamoč, 204
 Radicovich,
 - Luca, marinaio, 85, 86
 - Radoy, calzolaio, 85, 86

- Radfich, Matteo, 273, 334
- Radillo, detto Iurgevich, marangone, 93
- Radimilovich, Radoy, 84
- Radino, di Sućurac, 61
- Radisich, Dragoslavo, da Lesina, patrono, 322
- Radivoy, famiglia popolana,
 Baldassare, stazionario, ambasciatore, 40, 74, 118, 172, 185, 186, 325
 Gasparo, stazionario, 74, 118, 185, 221, 325
 Girolama, di Baldassare, 40
- Radivoyevich, Giorgio, cerdone, 93
- Radiča, moglie di Giovanni Nalisco, 54
- Radna, domestica, 109
- Radoe, di Iurio, da Glamoč, 204
- Radoio, di Iurio, da Glamoč, 204
- Radoslava, 208
 di Dragoy, serva e fantesca di Simone di Matteo Bubanić, 51
 moglie di Goiaco, 88
 vedova di Stefano Bicich, 91
- Radoslavi, Carino, nobile, giudice, 142
- Radoslavo,
 banditore del comune, 303
 bottaio, 317
 di Matteo, da Poglizza, 101
- Radosalich Basalo, Radivoy, dalla Bosnia, 114
- Radossalich,
 Clara, nipote di Radichio, 41
 Giovanni, di Radichio, 224
 Luca, di Giovanni, nipote di Radichio, 30, 99, 224
 Radichio, da Jajce, cittadino, 30, 41, 65, 66, 98, 205, 220, 223, 280
 Staniza, moglie di Radichio, 65, 66, 99, 223
- Radunovich,
 Giacomo, di Raduno, 207
 Luca, di Domenico, prete, 60
 Luca, di Raduno, 207
 Raduno, 207
- Radussa, domestica, 109
- Ranieri, di Lorenzo, nobile, sindaco, *ope-
 rarius ad reparationem muri civitatis*,
 114, 157, 217, 309
- Rapanić, Ž., 126n
- Ratcho, da Sebenico, 336
- Rathcovich,
 Iuray, 40
 Luca, 317
 Mariča, moglie di Radoslavo, 86
 Radoslavo, 86
 Zulcha, di Radoslavo, moglie di Matteo Thomasovich, 86
- Rathsich, Lorenzo, da Klis, 279
- Ratković, I., 199n
- Raukar, T., 17n, 85n, 97n, 106n, 117n, 119n, 121n, 126n, 127n, 147n, 148n, 149n, 150n, 154n, 167n, 171n, 179n, 191n, 199n, 201n, 202n, 203n, 209n, 211n, 218n, 229n, 230n, 236n, 315n, 320n, 322n, 324n, 326n, 338n
- Remetich, Orso, 274
- Restoe, conte, protovestiaro del regno di Bosnia, 157
- Rheubottom, D., 35n, 42n, 43n
- Richard, J., 332n
- Rigon, A., 197n, 227n
- Rimac, M., 96n
- Rismondo, V., 6n
- Ritzer, K., 32n
- Rizzi, A., 231n, 240n
- Rizzi, A., 303n
- Rodolfo, di Pietro Antonio, di Urbino, 224
- Romano, D., 42n, 72n, 73n, 82n, 128n, 192n
- Rösch, G., 150n
- Rosemberg, C.E., 81n
- Rosenwein, B.H., 12n, 331n
- Rousseaux, X., 252n
- Roxa, moglie di Micovillo, 353
- Rubeo, Paolo, 222
- Rudić, S., 19n
- Rugerii, *v.* Ruzerii
- Runaç,
 Mariza, di Milar, 215

- Milar, 215
 Runcich, Micovillo, 215
 Ruxa, moglie di Giorgio Vithcovich, 222
 Ruzerii/Rugerii, Nicola, popolano, 176
 Ruzerio (de),
 Marinello, mercante, 75
 Nicolò, mercante, 75
 Ruzevich, Giacomo, 107
- Saganich, Tommaso, 318
 Salzburg, R.M., 192n
 Sancovich,
 Marco, 272, 295
 Matteo, di Pietro, 274
 Pietro, 274
 Vlatcho, orefice, 272, 274, 295
 Sanda (de), Coluccio, da Rodi Garganico, 118, 119, 215, 326, 327
 Sander-Faes, S.K., 34n, 35n, 43n, 199n, 313n, 320n
 Santschi, E., 102n, 113n
 Sbriccoli, M., 252n, 258n, 272n
 Scascova, Mariça, 279
 Scasia, vedova di Boga Allegretti, 63
 Schmidt, P.G., 265n
 Schmitt, O.J., 4n, 6n, 8n, 11n, 12n, 13n, 14n, 15n, 17n, 18n, 19n, 139n, 143n, 147n, 148n, 166n, 202n, 226n, 247n, 248n, 284n, 292n, 300n, 301n, 305n, 306n, 312n, 319n, 331n, 343n, 345n, 352n
 Scheutz, M., 12n
 Schiera, P., 252n
 Schwerhoff, G., 259n
 Scoiaucich/Stoiaucich, Ivano, 61, 222
 Segalen, M., 21n
 Seidel Menchi, S., 24n, 26n, 58n, 61n
 Selem, A., 331n
 Sencich,
 Blasio, 49
 Caterina, di Blasio, 49
 Sempcich, Blasio, da Klis, 213
 Seneca, F., 4n
 Sergulich, Francesco, 87
 Sieder, R., 21n
- Simmel, Georg, 22
 Simone,
 di Giacomo, da Calamata, 123
 nipote di Radava, 90
 Šimunković, L., 6n
 Sirchia (de)/Sirchia/*Serichia*, famiglia nobiliare,
 Maria, vedova di Nicola, 310
 Nicola, 310
 Pietro/*Petrus*, di Tommaso, avvocato, 30, 48, 79, 249, 287, 289, 290
 Tommaso/*Thoma*, di Nicola, ambasciatore, 30, 48, 143, 152, 215, 287, 289
 v. anche Lucaris (de)
 Sislaulich, Ivano, 90
 Sladoevich, Lucaç, da Brazza, 106, 107
 Slesich, *v. Balestrarich*
 Slovigni (de),
 Benedetto, di Blasio, 114
 Blasio, 114
 Smoglionich, Milissa, 318
 Soens, T., 63n
 Soranzo, Bartolomeo, conte di Spalato, 111
 Sordi, B., 252n
 Srellich,
 Ielena, di Milgose, 107
 Marislava, vedova di Milgose, 107
 Milgose, 107
 Tommaso, di Milgose, 107
 Stagno, Antonio, nobile, giudice, 142, 188
 Štambuk Šunjić, M., 257n
 Stana,
 domestica di Bogavaç, 53
 moglie di Radino Milgostich, 85
 Stanislava, moglie di Ivano Scoiaucich, 61, 222
 Stavrianos, L.S., 351n
 Stefano,
 di Giacomo, di Venezia, 223
 di Iurio, da Glamoç, 204, 205
 Steindorff, L., 25n, 243n
 Stipcovich,

- Micovillo, di Zivitano, 91
 Vucoslavo, 91
 Zivitano, di Vucoslavo, 91
 Stoianovich, T., 352n
 Stoissalich, Gregorio, dalla Bosnia, 51
 Stoya, moglie di Branos Ugrinovich, 87
 Šunjic, M., 147n, 154n, 174n, 218n, 229n, 236n
 Sustich, Domenica, di Giorgio, vedova di Giorgio Birinovich, 40
 Szende, K., 192n
- Taddei, I., 129n, 226n, 227n
 Tadić, J., 4n
 Tagliapietra,
 Bartolomeo, castellano di Spalato, 338n, 341
 Caterina, di Bartolomeo, moglie di Pietro Bubanić, 338, 339, 340, 341, 344
 Tenenti, A., 8n, 67n, 129n
 Terpstra, N., 129n
 Testa, Stefano, da Traù, 200
 Terzago, famiglia cittadina,
 Caterina, di Giovanni, moglie di Dimitri Mossurro, 213
 Francesco, 186, 212
 Giacomo, 197
 Giovanni, di Francesco, 213
 Giovanni, di Nicolò, 212
 Girolamo, di Nicolò, 212
 Nicolò, di Francesco, conestabile, 186, 212, 213
 Pietro, di Nicolò, 212
 Ventura, di Nicolò, 212
 Thiriet, F., 235n
 Thomasevich,
 Matteo, 85
 Radinaç, 85
 Thomasovich, Matteo, 86
 Todeschini, G., 128n, 197n, 201n
 Tognetti, S., 267n
 Tomei, Francesco, da Padova, 121, 221, 327, 328
 Tommasina, di Marco, di Pietro, 31, 43
- Tommaso,
 arcidiacono della chiesa cattedrale, vicario dell'arcivescovo, 29, 318
 da Ascoli, 120
 Tönnies, Ferdinand, 15, 21, 22n, 128n
 Tora, Giorgio, da Sebenico, 222
 Toscano, G., 17n
 Tovarovich, Girolamo, 213
 Treccia (de), Bartolomeo, cittadino, 119
 Trevisan, Nicolò, da Venezia, barbitonsore, 107
 Trocani, Giorgio, 286
 Trogrlić, M., 25n
 Troveraç, Stefano, 353
 Tucci, U., 8n, 129n
 Tuerdoevich,
 Radassino, 86
 Radoslava, di Radassino, moglie di Boguno Decalovich, 86
- Ugriich, Tuerdislavo, di Borgo di Spalato, 336
 Ugrinovich,
 Branos, 87
 Doimo, conte, di Poglizza, 295
 Utisceno, 70, 71
 Utissenovich,
 Ostoya, 75
 Vucho, 75
- Vadilcich, Matteo, 354
 Vallerani, M., 194n, 197n, 198n, 252n, 257n, 258n, 259n, 261n, 264n, 271n, 272n, 276n, 284n
 van Steensel, A., 12n
 Vantaggiato, L., 334n
 Varanini, G.M., 12n, 36n, 40n, 48n, 63n, 65n, 236n, 263n, 315n
 Varengo, G., 83n
 Vatin, N., 351n, 352n
 Veinstein, G., 351n
 Venier,
 Andrea, conte di Spalato, 111, 354
 Lucrezia, moglie di Andrea, 111
 Ventura, A., 8n, 150n, 257n, 284n

- Vertislovich,
 Martino, di Michele, da Jajce, 41
 Michele, 41
- Vescovich,
 Giovanni, 296
 Marino, di Giovanni, 296
 Rosa, vedova di Giovanni, 296
- Viggiano, A., 8n, 227n, 235n, 240n,
 244n, 252n, 253n, 255n, 257n,
 275n, 284n, 285n, 292n, 293n,
 294n
- Villanti, N., 212n
- Vithcovich, Giorgio, 222
- Vlachignich, Nicola, di Jajce, 220, 280
- Vlada,
 moglie di Marino Bogdanich, 92
 vedova di Vucoslavo Stipcovich, 91
- Vladislava, moglie di Giacomo Civitcho-
 vich, 92
- Vlathcovich, Radichio, 317
- Vocovich,
 Lucia, 109
 Radin, 109
 Stana, da Poglizza, 109
- Voinovich,
 Ivano, fratello di Marco, 334
 Marco/*Marcus*, 273, 334
 Marco, di Marco, 334
- Voinovitch (de), L., 4n
- Volatovich, Francesco, di Solta, 272
- Volcassinich, Stipano, da Poglizza, 28
- Volchna, vedova di Giorgio Pethcovich,
 serva di Alessandro Baldi, 28
- Vucava, di Vucassino, dalla Bosnia, serva
 di Pietro di Antonio Natalis, moglie
 di Gregorio Stoissalich, 51
- Vucavich, Vlatcho, da Vesela Straža, 220
- Vuchassinich,
 Micovillo, dalla Craina, 85
 Ratcho, 87
- Vucheta, detto Tomasich, da Poglizza, 91
- Vuchinich, Giovanni, pescatore, di Traù,
 195n
- Vucho, 88
- Vuchovich, Stipano, 87
- Vuchxich,
 Gerliza, di Radoe, 108
 Radoe, da Jajce, 108
- Vucichnich, Giovanni, 109
- Vucinich,
 Radoslavo, 111
 Rosa, di Radoslavo, da Poglizza, 111
- Vucoslavich, Matteo, da Traù, 215
- Vuhcich, Tommaso, marangone, 113
- Vukčić Hrvatinić, Hrvoje, tiranno, 9,
 155
- Vulcini, famiglia nobile,
 Doimo, di Paolo, 325
 Paolo, giudice, 142, 218, 325
- Wakounig, M., 4n
- Walker, A., 32n
- Warner, I., 62n
- Weber, Max, 15, 22, 72n, 82n, 95
- Xilicich,
 Blasio, 40
 Giacomo, di Blasio, da Klis, 40
- Xupcha, di Mariza, vedova di Radoslavo
 Neslan, 40
- Zane,
 Lorenzo, arcivescovo di Spalato, 318
 Pasquale, patrizio veneziano, 287
- Zanino, da Bergamo, 119
- Zaninović, M., 236n
- Zannini, A., 192n
- Zanobii, Lappo, aromatario, 317
- Zezcovich/ Zezchovich, famiglia popola-
 na, 190
 Antonio, di Lucetta, ambasciatore,
 73, 77, 175, 187, 188, 189, 190
 Doimo, di Luca, 46, 325
 Doimo, di Nicola, 73, 123, 157, 316,
 317, 325, 326, 328
 Luca, 46, 325
 Luca/Lucetta, 73, 77, 175, 187, 328
 Lucetta, di Nicola, 73, 158, 215
 Maddalena, di Lucetta, sposa di Ma-
 rino Bilsich, 189

- Nicola, di Lucetta, 73, 77, 123, 157,
158, 187, 188, 189, 190, 316, 325,
326, 328
Ziurtchovich, Micovillo, 334
Zonabend, F, 21n
Zordan, G., 35n, 67n, 69n, 71n, 73n,
257n
Zornea,
Giovanni, 114
Stefano, di Giovanni, da Ragusa, pit-
tore, 114
Zorzi, Andrea, conte di Spalato, 80n,
179, 184
Zorzi, A., 226n, 252n, 258n, 259n, 272n
Zorzi (de), Michele, calzolaio, 32
Zuanich, Nicola, 287, 288
Zuccarello, G., 240n

Finito di stampare nel mese di novembre 2019
da Cierre Grafica, Sommacampagna (VR)

All'indirizzo internet www.istitutoveneto.it è consultabile il catalogo delle più recenti pubblicazioni dell'Istituto Veneto.

Allo stesso indirizzo possono essere scaricati gratuitamente alcuni volumi in formato PDF.

I volumi possono essere acquistati presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (fax 041.5210598) oppure tramite il distributore CIERREVECCHI Srl (fax 049.8840277)

ERMANNORLANDO insegna Storia medievale presso l'Università per Stranieri di Siena. È autore di studi sulla storia politica e sociale di Venezia e del Mediterraneo orientale nel basso medioevo. Tra i suoi libri: *Altre Venezie. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV* (Venezia 2008); *Sposarsi nel medioevo* (Roma 2010); *Migrazioni mediterranee* (Bologna 2014); *Venezia e il mare nel medioevo* (Bologna 2014); *Venezia* (Spoleto 2016).

In copertina:

Rilievo con la raffigurazione araldica della città di Spalato sul muro del vecchio municipio (sec. XV), particolare.

Progetto grafico della copertina:

Paolo Roggero design

Il volume analizza la dimensione comunitaria di Spalato nel pieno Quattrocento (1420-1479), secondo una struttura a spirale che, muovendo dal basso verso l'alto, si occupa nella sua prima parte delle strutture di base della società spalatina, dalla famiglia sino alle confraternite di sostegno e di mutua cooperazione; nella seconda, delle comunità di diritto, in particolare i nobili, i popolani, i cittadini e i forestieri; nella terza del comune, inteso quale momento primario di unificazione e sintesi delle tante *communitates* di cui la *communitas* spalatina era formata. Nella quarta e ultima parte del volume ci si sofferma, infine, sulla forza e la pervasività delle relazioni intercomunitarie, al fine di evidenziare il grado di commistione e vischiosità delle strutture di appartenenza e identificazione, anche in una società all'apparenza così severamente strutturata come quella di Spalato del Quattrocento.



Istituto Veneto
di Scienze, Lettere
ed Arti



VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN



ISBN 978-88-95996-86-8



9 788895 996868 >

Il volume analizza la dimensione comunitaria di Spalato nel pieno Quattrocento (1420-1479), secondo una struttura a spirale che, muovendo dal basso verso l'alto, si occupa nella sua prima parte delle strutture di base della società spalatina, dalla famiglia sino alle confraternite di sostegno e di mutua cooperazione; nella seconda, delle comunità di diritto, in particolare i nobili, i popolani, i cittadini e i forestieri; nella terza del comune, inteso quale momento primario di unificazione e sintesi delle tante *communitates* di cui la *communitas* spalatina era formata. Nella quarta e ultima parte del volume ci si sofferma, infine, sulla forza e la pervasività delle relazioni intercomunitarie, al fine di evidenziare il grado di commistione e vischiosità delle strutture di appartenenza e identificazione, anche in una società all'apparenza così severamente strutturata come quella di Spalato del Quattrocento.



Istituto Veneto
di Scienze, Lettere
ed Arti



VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN



ISBN 978-3-7001-8614-4



9 783700 186144 >